

IL MEDIATORE
EUROPEO



RELAZIONE
ANNUALE 2003

© Il Mediatore europeo 2004

Tutti i diritti sono riservati.

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Le fotografie, salvo altrimenti indicato, sono copyright del Mediatore europeo.

Il testo completo della relazione è pubblicato su internet al seguente indirizzo:
<http://www.euro-ombudsman.eu.int/report/it/default.htm>

Compendio	9
-----------	---

COMPENDIO

1 Introduzione	19
----------------	----

INTRODUZIONE

2 Denunce al Mediatore	25
------------------------	----

DENUNCE
AL MEDIATORE

3 Decisioni a seguito di un'indagine	39
--------------------------------------	----

DECISIONI A SEGUITO
DI UN'INDAGINE

4 Relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea	223
--	-----

RELAZIONI CON
ALTRE ISTITUZIONI

5 Relazioni con i difensori civici e organi corrispondenti	233
---	-----

RELAZIONI CON I DIFENSORI
CIVICI
E ORGANI CORRISPONDENTI

6 Pubbliche relazioni	243
-----------------------	-----

PUBBLICHE RELAZIONI

Allegati	279
----------	-----

ALLEGATI

MEDIATORE EUROPEO



P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS

On. Pat Cox
Presidente
Parlamento europeo
Rue Wiertz
B-1047 Brussels

Strasburgo, 19 aprile 2004

On. Presidente Cox,

a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 2003.

Voglia gradire i sensi della mia più alta stima,

P. Nikiforos Diamandouros



	Compendio	9
1	Introduzione	19
2	Denunce al Mediatore	25
	2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE	27
	2.2 IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO	28
	2.2.1 "Cattiva amministrazione"	29
	2.2.2 Il Codice di buona condotta amministrativa	29
	2.3 RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE	30
	2.4 FONDATEZZA DELLE INDAGINI	31
	2.5 ANALISI DELLE DENUNCE	32
	2.6 SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE	33
	2.7 I POTERI D'INDAGINE DEL MEDIATORE	33
	2.7.1 L'audizione di testimoni	33
	2.7.2 Ispezione di documenti	34
	2.8 INDAGINI DEL MEDIATORE E LORO ESITO	35
	2.8.1 Indagini a seguito di una denuncia	35
	2.8.2 Soluzioni amichevoli e risarcimento	35
	2.8.3 Osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali	35
	2.8.4 Indagini di propria iniziativa	36
	2.8.5 Analisi delle indagini	37
3	Decisioni a seguito di un'indagine	39
	3.1 CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE	41
	3.1.1 Parlamento europeo	41
	PRESUNTA MANCANZA DI SPIRITO DI SERVIZIO NELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	41
	3.1.2 Consiglio dell'Unione europea	43
	ACCESSO AGLI ORDINI DEL GIORNO E AI VERBALI DELLA CONVENZIONE EUROPEA	43



3.1.3 Commissione europea	45
PROGRAMMA LIFE: RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI COMPLETARE IL PAGAMENTO DI UN PROGETTO	45
ANNULLAMENTO DELLE DOMANDE E PRESUNTO MANCATO RISPETTO DEL BANDO DI CONCORSO	51
PRESUNTA DISCRIMINAZIONE LINGUISTICA	55
STATUS DEL "PILASTRO UE" DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ONU IN KOSOVO	58
SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE DEI CANDIDATI AI CONCORSI	60
PRESUNTA DISCRIMINAZIONE NELLA VALUTAZIONE DI UN ISPETTORE NUCLEARE	62
RIFIUTO DI UNA RICHIESTA DI CONFERMA DI ACCESSO DEL PUBBLICO A NORMA DELL'ARTICOLO 226	65
PRESUNTA DISCRIMINAZIONE IN BASE ALL'ETÀ IN UN CONCORSO	73
IL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI CONCEDERE L'ACCESSO AI DOCUMENTI PRESENTATI DAGLI STATI MEMBRI	76
IL TRATTAMENTO RISERVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA AD UNA DOMANDA PER UN POSTO DI ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO	77
ACCESSO ALLE PROVE D'ESAME CORRETTE NEI CONCORSI ORGANIZZATI DALLA COMMISSIONE	81
3.1.4 Banca centrale europea	84
ACCESSO ALLE STATISTICHE SULLE SCORTE E I FLUSSI DELLE BANCONOTE IN EURO	84
3.1.5 Corte dei conti europea	89
LA CORTE DEI CONTI PONE RIMEDIO ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI	89
3.1.6 Convenzione europea	91
ACCESSO AGLI ORDINI DEL GIORNO E AI VERBALI DELLA CONVENZIONE EUROPEA	91
3.1.7 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	97
PRESUNTA MANCATA ESECUZIONE DI UN'INDAGINE IDONEA	97
3.1.8 Agenzia europea per la ricostruzione	102
CONSULENZA FORNITA ALL'AGENZIA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE	102
3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI	105
3.2.1 Parlamento europeo	105
PRESUNTA MANCATA MOTIVAZIONE AL RIFIUTO DI OFFERTE PUBBLICHE DI TRADUZIONE	105
ACCESSO AGLI ELABORATI D'ESAME DEI CONCORSI GENERALI	108
3.2.2 Commissione europea	110
PAGAMENTO TARDIVO DEI FINANZIAMENTI STANZIATI A FAVORE DI PROGETTI CORRELATI CON L'AIDS	110
PAGAMENTO DI UN IMPORTO DOVUTO PER CONTRATTO	112
PRESUNTA MANCATA ESECUZIONE DEL PAGAMENTO FINALE DI UN PROGETTO DI RICERCA	114
3.2.3 Corte dei conti europea	116
PRESUNTA MANCANZA DI INFORMAZIONI SULL'ESCLUSIONE DA UN CONCORSO DELLA CORTE DEI CONTI	116
3.2.4 La Commissione europea e la Corte dei conti	118
LA COMMISSIONE ACCETTA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO FINALE	118
3.3 CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE	124
MANCATA EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO PROMESSO VERBALMENTE	124
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DI UN EX-AGENTE AUSILIARIO ACCOLTA DALLA COMMISSIONE	129
LA COMMISSIONE ACCONSENTE A FORNIRE INFORMAZIONI A UN GIORNALISTA DOPO LA PROPOSTA DI SOLUZIONE AMICHEVOLE DEL MEDIATORE	132
3.4 CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE	139
3.4.1 Parlamento europeo	139
MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CORTESIA	139



3.4.2 Consiglio dell'Unione europea	144
ACCESSO AI DOCUMENTI.....	144
LA RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI ASSICURARE CHE LA MISSIONE DI POLIZIA DELL'UNIONE EUROPEA A SARAJEVO RISPETTI I DIRITTI FONDAMENTALI	151
3.4.3 Commissione europea	155
INFORMAZIONE SCORRETTA IN UNA PROCEDURA D'APPALTO	155
FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA IST	161
PRESUNTA OMESSA DECISIONE IN MERITO A UNA DENUNCIA D'INFRAZIONE (A NORMA DELL'ARTICOLO 226 CE).....	162
CLAUSOLA DISCRIMINATORIA IN UN BANDO DI CONCORSO	166
APPROCCIO INCOERENTE DELLA COMMISSIONE ALLO STUDIO SULLE FOCHE	171
PRESUNTA MANCATA RISPOSTA A DOMANDE RIGUARDANTI UN CAPITOLATO D'ONERI	178
3.4.4 Comitato economico e sociale	182
ACCUSA SECONDO CUI IL DENUNCIANTE HA FORNITO "INFORMAZIONI FALSE" NELL'AMBITO DELL'ASSUNZIONE.....	182
3.4.5 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	186
ACCUSE INFONDATE DI CORRUZIONE CONTRO UN GIORNALISTA.....	186
3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE ACCETTATI DALLE ISTITUZIONI	188
3.5.1 Consiglio dell'Unione europea	188
IL CONSIGLIO CONCEDE L'ACCESSO PARZIALE ALLA RELAZIONE ANNUALE DEL GRUPPO DEL CODICE DI CONDOTTA	188
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ACCORDA L'ACCESSO AGLI ELABORATI D'ESAME CORRETTI DEI CANDIDATI	189
3.5.2 Commissione europea	194
LA COMMISSIONE EUROPEA E LA PROMOZIONE DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE NELLE SCUOLE EUROPEE.....	194
DISCRIMINAZIONE BASATA SULLA NAZIONALITÀ DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI E DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA.....	201
3.6 CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE	208
3.6.1 Parlamento europeo	208
IL PARLAMENTO EUROPEO ACCETTA DI PUBBLICARE I NOMI DEI CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE SELEZIONI A CONCORSO	208
3.6.2 Consiglio dell'Unione europea	209
ACCESSO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO, INCLUSI I PARERI DEL SERVIZIO GIURIDICO.....	209
3.7 INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE	215
RICORSI POSSIBILI PER I CONTRATTI DI APPALTO	215
ISCRIZIONE ELETTRONICA IN UN CONCORSO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE – DENUNCIANTE PROVENIENTE DA UN PAESE IN VIA DI ADESIONE	220
3.8 QUESITO DI UN DIFENSORE CIVICO REGIONALE	221
LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI RIABILITAZIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI MULTIPLA.....	221
4 Relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea	223
4.1 PARLAMENTO EUROPEO	225
4.2 COMMISSIONE EUROPEA	227



4.3	CONVENZIONE EUROPEA	229
4.4	CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE	229
4.5	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE	230
4.6	CORTE DEI CONTI	230
4.7	BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	230
4.8	UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE	230
5	Relazioni con i difensori civici e organi corrispondenti	233
5.1	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DELL'UE	235
5.2	RETE DI COLLEGAMENTO	239
5.3	RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI NEI PAESI IN VIA D'ADESIONE	241
6	Pubbliche relazioni	243
6.1	FATTI SALIENTI DELL'ANNO	245
6.2	CONFERENZE E CONGRESSI	250
6.3	ALTRI EVENTI	267
6.4	RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE	270
6.5	COMUNICAZIONE ONLINE	276
7	Allegati	279
A	STATISTICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO NEL 2003	281
B	IL BILANCIO DEL MEDIATORE EUROPEO	289
C	PERSONALE	291
D	INDICE DELLE DECISIONI	294
E	L'ELEZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO	299

Compendio

1 Introduzione

2 Denunce al Mediatore

3 Decisioni a seguito di un'indagine

4 Relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea

5 Relazioni con i difensori civici e organi corrispondenti

6 Pubbliche relazioni

Allegati



La nona relazione annuale del Mediatore europeo al Parlamento europeo fornisce un resoconto dell'attività del Mediatore per il 2003.

Questa è la prima relazione annuale presentata da P. Nikiforos Diamandouros, eletto Mediatore europeo dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2003, dopo l'annuncio, da parte del primo Mediatore europeo, Jacob Söderman, della sua decisione di ritirarsi dall'incarico. Il sig. Diamandouros si è insediato il 1° aprile 2003, per cui la relazione concerne il periodo di attività del sig. Söderman, dal 1° gennaio al 31 marzo e del prof. Diamandouros dal 1° aprile a tutto il 2003.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La relazione si suddivide in sei capitoli e cinque allegati. Il capitolo 1 è un'introduzione personale del Mediatore, nella quale egli rende omaggio al suo predecessore, illustra le principali attività condotte nel corso dell'anno e i risultati ottenuti e precisa i suoi obiettivi.

Il capitolo 2 descrive la procedura adottata dal Mediatore nell'esame dei casi e nella conduzione delle indagini e fornisce una panoramica sulle denunce esaminate nel corso del 2003.

Il capitolo 3, il più voluminoso di tutta la relazione, presenta una selezione delle decisioni del Mediatore a seguito delle denunce presentate. Il capitolo è in larga parte composto da decisioni riguardanti le denunce, organizzate in primo luogo per tipo di risultato o esito, quindi secondo l'istituzione o l'organismo interessato. Le decisioni a seguito di un'indagine di propria iniziativa e le richieste dei difensori civici degli Stati membri vengono trattate separatamente.

Il capitolo 4 riguarda le relazioni con le altre istituzioni dell'Unione europea, oltre che la partecipazione del Mediatore in qualità di osservatore alla Convenzione sul futuro dell'Europa.

Il capitolo 5 concerne le relazioni del Mediatore europeo con la comunità dei difensori civici nazionali, regionali e locali in Europa, negli attuali e nei futuri Stati membri dell'UE.

Il capitolo 6 si occupa delle attività d'informazione e comunicazione. Esso è suddiviso in cinque sezioni, concernenti i fatti salienti dell'anno, le conferenze e i convegni negli attuali e nei futuri Stati membri, altri eventi come lezioni magistrali a gruppi di visitatori, le relazioni con i mezzi d'informazione e le comunicazioni elettroniche.

L'allegato A presenta le statistiche sull'operato del Mediatore europeo nel 2003. Gli allegati B e C forniscono i dettagli relativi, rispettivamente, al bilancio del Mediatore e al personale del suo Ufficio. L'allegato D elenca le decisioni contenute nel capitolo 3 per numero di caso, argomento e tipo di presunta cattiva amministrazione. L'allegato E contiene informazioni sulla procedura di nomina del Mediatore europeo.

SINOSI

La missione del Mediatore europeo

La funzione del Mediatore europeo è stata istituita dal trattato di Maastricht quale parte della cittadinanza dell'Unione europea. Il Mediatore conduce indagini sulle denunce presentate per casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado nello svolgimento delle loro funzioni. Previo consenso del Parlamento europeo, il Mediatore ha dato una definizione di "cattiva amministrazione" che contempla il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e dei principi di buona amministrazione.

Oltre a rispondere alle denunce presentate dai cittadini, dalle società e dalle associazioni, il Mediatore europeo svolge indagini di propria iniziativa e svolge opera di sensibilizzazione presso i cittadini, informandoli dei loro diritti e delle modalità per esercitarli.



Denunce e indagini svolte nel 2003

Il numero totale di denunce ricevute nel 2003 è stato di 2.436, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente, dovuto in parte a uno sforzo concertato volto a informare i cittadini dei loro diritti. Circa metà delle denunce è stata inviata elettronicamente, via mail o tramite il formulario presente sul sito web del Mediatore europeo.

In circa il 70% dei casi, il Mediatore è stato in grado di aiutare il denunciante, avviando un'indagine, trasmettendo la denuncia all'organo competente o fornendo consulenza riguardo alle istanze preposte per ottenere una rapida ed efficace soluzione al problema sollevato.

Nel corso dell'anno sono state avviate, in totale, 253 nuove indagini. Il Mediatore ha inoltre evaso un numero consistente di richieste d'informazione, 2.538 delle quali inviate via mail.

L'esito delle indagini del Mediatore europeo

A seguito delle indagini, il Mediatore ha archiviato 180 casi adottando una decisione. Il capitolo 3 della relazione annuale contiene una selezione delle decisioni, che illustra la gamma di indagini per argomento, esito e istituzioni od organi coinvolti. Per ragioni di ordine pratico, le decisioni sono incluse nella relazione solo se contenenti nuove indicazioni sul diritto, nuovo materiale riguardo alla competenza o alle procedure del Mediatore ovvero risvolti d'interesse o importanza generali. Tutte le decisioni del Mediatore europeo, fatta eccezione per pochi casi riservati che non possono essere resi anonimi in modo soddisfacente, sono pubblicate sul sito web del Mediatore europeo all'indirizzo <http://www.euro-ombudsman.eu.int> nella lingua del denunciante e in inglese.

Cattiva amministrazione non rilevata

In 87 casi, l'indagine del Mediatore non ha rilevato casi di cattiva amministrazione. Tale esito non è sempre negativo per il denunciante, il quale ha almeno la possibilità di ottenere una spiegazione esaustiva delle azioni condotte dall'istituzione o dall'organo chiamati in causa; facciamo un esempio:

- un denunciante che ha chiesto al Consiglio l'accesso ai documenti della Convenzione europea ha accettato la spiegazione del Consiglio, che affermava di non essere in possesso dei documenti richiesti. Il denunciante, inoltre, ha ritenuto utile il fatto che il Consiglio avesse chiarito le sue relazioni istituzionali con la Convenzione. Inoltre, a seguito della denuncia, gli ordini del giorno e i processi verbali del Praesidium della Convenzione europea sono stati pubblicati sul sito web della Convenzione non appena conclusi i lavori della stessa (1795/2002/IJH).
- La Corte dei conti ha riconosciuto che la richiesta di documenti presentata da un denunciante non era stata considerata conformemente alle norme sull'accesso ai documenti. La Corte ha quindi invitato il denunciante a fornire indicazioni circostanziate sulle informazioni richieste e a esaminare la richiesta sulla base delle sue norme in materia (1117/2003GG).
- Un denunciante ha attirato l'attenzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in merito a presunte irregolarità di un progetto finanziato dall'UE. L'OLAF ha condotto indagini, ma non ha comunicato i risultati ottenuti al denunciante, il quale ha successivamente presentato una denuncia al Mediatore europeo. L'OLAF ha informato il denunciante dei risultati delle sue indagini durante la fase investigativa del Mediatore (1625/2002/IJH).

Casi risolti dall'istituzione

In 48 casi, a seguito delle indagini del Mediatore l'istituzione o l'organo chiamati in causa hanno risolto il caso con piena soddisfazione del denunciante. Ne diamo un esempio:

- a seguito della denuncia presentata al Mediatore europeo per conto dell'Università di Stoccolma, la Commissione ha effettuato il pagamento dell'ultima rata di una somma dovuta nell'ambito di un progetto di ricerca, ha presentato le sue scuse per il ritardo nel pagamento, acconsentendo di versare anche gli interessi maturati. La Commissione ha inoltre garantito al Mediatore che la procedura finanziaria nell'ambito della quale si era verificato il ritardo sta ora funzionando in modo soddisfacente (1173/2003/(TN)IJH).



- Un subappaltatore è stato pagato per le sue prestazioni dopo l'intervento del Mediatore europeo. La Commissione ha spiegato di non poter pagare l'appaltatore principale a causa dei problemi sorti riguardo alla relazione finale da questo presentata. Una volta presentata la versione finale corretta della relazione, la Commissione ha effettuato il pagamento finale. L'appaltatore principale ha quindi pagato il subappaltante, che ha ringraziato il Mediatore europeo per l'assistenza prestatagli (1960/2002/JMA).

Soluzioni amichevoli

Una delle cose che distinguono un Mediatore da un giudice, è la possibilità di mediare, appunto, arrivando a un esito positivo che possa soddisfare entrambe le parti. Quando il Mediatore europeo rileva un caso di cattiva amministrazione, egli valuta le possibilità di addivenire, se possibile, a una soluzione amichevole. Ciò può significare proporre all'istituzione chiamata in causa di manifestare la sua disponibilità a offrire una compensazione al denunciante, senza dover necessariamente ammettere la sua responsabilità o costituire un precedente.

Alla fine del 2003 vi erano ancora sette proposte di soluzione amichevole pendenti, mentre quattro si sono potute concludere nel corso dell'anno, fra cui:

- un caso in cui la Commissione ha accettato di pagare un'ulteriore compensazione ex gratia alla denunciante, in considerazione della natura eccezionale del caso, per quanto ritenesse di non avere l'obbligo giuridico di farlo. La denunciante lavorava per l'istituzione e contestava alla Commissione di non averle corrisposto tutte le indennità cui aveva diritto come segretaria (1166/2002/(SM)IJH).
- Un caso in cui la Commissione ha accettato di rivedere la sua decisione di richiesta di risarcimento danni per oltre € 37.000 per un prestito fatto a un'associazione tedesca. La Commissione ha espresso la sua disponibilità, nell'ambito di una risoluzione stragiudiziale, di abbandonare l'istanza nel caso in cui fosse stato dimostrato che i fondi erano stati utilizzati per il bene della collettività rappresentata dai beneficiari del progetto. L'associazione ha ribadito la sua posizione sul fatto di non aver violato il contratto, ma ha ritenuto che si fosse giunti a una soluzione amichevole riguardo alla denuncia presentata (0548/2002/GG).

Osservazioni critiche

Quando non è possibile addivenire a una risoluzione amichevole del caso, il Mediatore può archiviare il caso con un'osservazione critica o formulare un progetto di raccomandazione. L'osservazione critica viene emessa quando l'atto di cattiva amministrazione non sembra avere implicazioni generali, non è più possibile che l'istituzione vi ponga rimedio e non sembrano necessarie ulteriori azioni da parte del Mediatore. Nel corso del 2003 sono state formulate venti osservazioni critiche, fra cui:

- l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha pubblicato un comunicato stampa contenente accuse di corruzione che si credeva fossero rivolte a un giornalista in particolare. Egli ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, il quale ha ritenuto che l'OLAF avesse agito in modo sproporzionato, in quanto non vi era una base fattuale sufficiente per rendere pubbliche le accuse. Il Mediatore ha infine ritenuto che un'osservazione critica potesse rappresentare uno strumento di soddisfazione sufficiente per il denunciante (1840/2002/GG).
- Il contratto firmato dal denunciante con la missione di polizia dell'Unione europea a Sarajevo è stato rescisso per presunta cattiva condotta. Il Mediatore europeo ha ritenuto che fosse responsabilità del Consiglio garantire che le azioni della missione rispettassero lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Era stato violato il diritto fondamentale del denunciante, in quanto non gli era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni sui fatti contestatigli. Poiché il contratto era stato rescisso oltre un anno prima, non sembrava appropriato proporre una risoluzione amichevole, per cui il Mediatore ha deciso di chiudere il caso formulando un'osservazione critica (1200/2003/OV).
- Il Mediatore ha espresso la sua posizione critica nei confronti del Parlamento europeo per non aver ottemperato all'obbligo di cortesia nelle relazioni con il pubblico. La critica riguardava una



mail inviata in risposta a una richiesta d'informazioni relativa a un bando di gara. Il denunciante contestava il tono della risposta, inadeguato e tale da lasciar intendere un atteggiamento arrogante nei confronti del denunciante (1565/2002/GG).

Progetti di raccomandazione

Nei casi in cui la cattiva amministrazione è particolarmente grave o ha implicazioni generali, ovvero è ancora possibile che l'istituzione coinvolta ponga rimedio alle azioni che l'hanno causata, il Mediatore formula un progetto di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato devono rispondere al Mediatore con un parere circostanziato entro tre mesi.

Nel corso del 2003 sono stati stilati nove progetti di raccomandazione. Mentre non si conosceva ancora alla fine dell'anno l'esito di quattro di essi, le istituzioni chiamate in causa hanno accettato tre progetti di raccomandazione, oltre ad altri due formulati nel 2002. Eccone un esempio:

- una denunciante non ha potuto ottenere la valutazione necessaria per passare alla fase successiva di un esame scritto nell'ambito di un concorso organizzato dal Consiglio. Poiché il Consiglio si è rifiutato di consentirle l'accesso al suo elaborato di esame corretto, la denunciante si è rivolta al Mediatore europeo. A seguito delle indagini svolte, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione a favore dell'accesso, che il Consiglio ha accettato di concedere. Ciò ha consentito al Consiglio di allinearsi sulle posizioni adottate da Commissione e Parlamento, che nel 1999 e nel 2000 rispettivamente hanno accettato di consentire ai candidati dei loro concorsi l'accesso agli elaborati d'esame corretti (2097/2002/GG).

Indagini di propria iniziativa

Nel corso dell'anno, sono state concluse con esito positivo due indagini di propria iniziativa:

- L'Ufficio selezione del personale delle Comunità europee ha ribaltato la sua decisione di escludere un cittadino cipriota da un concorso per l'assunzione a seguito della denuncia presentata sulle difficoltà tecniche riscontrate col sistema di registrazione elettronica. Il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa sul caso, non essendo il denunciante cittadino comunitario, né residente nell'UE (OI/4/2003/ADB).
- La Commissione ha acconsentito ad adottare una nuova procedura per la rapida informazione degli offerenti la cui proposta non aveva sortito esito positivo nelle procedure di aggiudicazione e di definire un termine ragionevole prima della firma del contratto. Ciò consentirà agli offerenti di avere il tempo di chiedere di motivare le ragioni dell'aggiudicazione e presentare ricorso per vie legali. La nuova procedura è illustrata in una comunicazione della Commissione del 3 luglio 2003. Il Mediatore ha ritenuto che la nuova procedura ottemperi alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ha suggerito alla Commissione di informare in modo sistematico gli offerenti le cui proposte non sono andate a buon fine del loro diritto di presentare ricorso (OI/2/2002/IJH).

Nel 2003 sono state avviate cinque indagini di propria iniziativa: quattro di essere erano ancora in corso alla fine dell'anno. Due si basano su denunce che indicano la possibilità di un problema sistemico. La prima riguarda le procedure interne di risoluzione dei conflitti messe a disposizione degli esperti nazionali distaccati presso la Commissione. La seconda è relativa all'attività della Commissione riguardo la promozione della buona amministrazione delle Scuole europee.

Una terza indagine di propria iniziativa, relativa a un possibile problema sistemico concerne l'integrazione delle persone disabili, in particolare rispetto alle misure adottate dalla Commissione per garantire che le persone disabili non vengano discriminate nei loro rapporti con l'istituzione.

Relazioni con altri istituzioni e organi dell'Unione europea

Al fine di contribuire a portare a buon fine i casi trattati, il Mediatore ha sviluppato relazioni di lavoro costruttive con le istituzioni e gli organi comunitari. Nel corso del 2003, il Mediatore si è incontrato con i membri e i funzionari di otto istituzioni, inclusi i presidenti di Parlamento, Corte di giustizia, Banca europea per gli investimenti e Corte dei conti, il collegio dei Commissari e i Direttori generali della Commissione. Nel corso degli incontri, il Mediatore ha posto l'accento sul



fatto che le sue funzioni includono la mediazione e la risoluzione amichevole quale esito positivo tanto per il denunciante, quanto per l'istituzione o l'organo chiamati in causa.

La cooperazione attiva delle istituzioni e degli organi comunitari è inoltre essenziale per garantire che chiunque possa aver motivo di presentare una denuncia al Mediatore riceva informazioni sul tale diritto e sulle modalità per esercitarlo. La Commissione ha risposto positivamente alla proposta del Mediatore di estendere la diffusione di queste informazioni ai richiedenti e ai beneficiari di prestiti e sovvenzioni, a cominciare da quelli compresi in una recente comunicazione.¹

Il Mediatore ha relazioni di lavoro intense ed efficaci con la commissione per le petizioni del Parlamento europeo, incluso un processo di reciproca trasmissione dei casi, all'occorrenza. Il Mediatore inoltre spesso offre opera di consulenza ai denunciati sulla possibilità di presentare una petizione al Parlamento europeo, soprattutto se richiede una modifica della legislazione o delle politiche dell'UE.

Il Mediatore ha partecipato attivamente alla Convenzione per il futuro dell'Europa, al fine di garantire che si riservasse un posto di primo piano ai diritti dei cittadini nel progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Nel corso del suo mandato, il sig. Söderman ha sostenuto con successo l'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel progetto di trattato costituzionale e tanto quest'ultimo quanto il suo successore, il prof. Diamandouros, hanno chiesto con forza l'esplicito riconoscimento del ruolo dei difensori civici e di altre modalità di compensazione stragiudiziali. Benché quest'ultimo obiettivo non sia stato raggiunto nel corso del 2003, il Mediatore non cesserà di considerarlo come un'assoluta priorità della sua agenda e proseguirà nei suoi sforzi affinché questo elemento venga incluso nel testo finale della costituzione.

Cooperazione con i difensori civici in Europa

Il Mediatore europeo coopera con una vasta rete di difensori civici e organi simili in Europa. Attualmente la rete comprende 90 uffici di 30 paesi diversi, compresi gli uffici a livello nazionale e regionale in seno all'Unione europea e a livello nazionale nei paesi candidati all'adesione all'UE, in Norvegia e in Islanda.

La cooperazione, che avviene grazie alla rete, riguarda l'esame delle denunce e le informazioni fornite ai cittadini. Molti denunciati si rivolgono al Mediatore europeo quando incontrano problemi con le amministrazioni nazionali, regionali o locali. Pur non rientrando nella giurisdizione del Mediatore europeo, in molti casi queste denunce possono essere esaminate con buon esito dal difensore civico del paese interessato. Il Mediatore europeo trasmette direttamente i casi ai difensori nazionali e regionali, laddove possibile, ovvero fornisce assistenza al denunciante. I difensori civici aderenti alla rete sono inoltre nella posizione migliore per informare i cittadini riguardo ai diritti loro accordati dal diritto europeo e sulle modalità per esercitare e tutelare gli stessi.

Nel 2003, la cooperazione a livello nazionale e regionale è stata intensificata allargando gli incontri ai difensori civici nazionali degli Stati candidati. Il 4° seminario sui difensori civici e organi simili negli Stati membri dell'UE sul tema "i difensori civici e la tutela dei diritti nell'Unione europea", che si è svolto ad Atene nel mese di aprile, è stato organizzato di concerto dal Mediatore europeo e dal difensore civico greco. Il Parlamento europeo era presente nella persona del presidente della commissione per le petizioni, l'on. Vitaliano Gemelli. La 4a riunione dei difensori civici regionali e organi simili dell'UE, cui ha partecipato anche l'ufficio del Mediatore europeo, si è tenuta a Valencia nel mese di aprile, su iniziativa del Sindic de Greuges di Valencia (difensore civico regionale). Fra gli argomenti discussi, si ricordano il futuro dell'Europa, l'immigrazione, il diritto di asilo e la protezione dell'ambiente. Nel mese di maggio il Mediatore europeo ha incontrato i difensori civici nazionali dei paesi candidati presenti alla conferenza organizzata a Varsavia dal difensore civico polacco, sig. Andrzej Zoll, sul tema: "Il difensore civico e il diritto dell'Unione europea".

¹ Proposta di atti di base per le sovvenzioni che dipendono attualmente dall'autonomia amministrativa della Commissione (parte A del bilancio) o dall'attuazione delle sue prerogative istituzionali (COM (2003)274 def.).



La rete del Mediatore europeo, inoltre, comprende i funzionari di collegamento, nominati per ciascun ufficio dei difensori civici, che fungono da persone di contatto per gli altri membri della rete. Nel dicembre 2003, i funzionari di collegamento si sono incontrati a Strasburgo per discutere di "Informazione europea, consulenza e giustizia per tutti". Si è trattato del primo incontro del genere che abbia visto la partecipazione dei funzionari di collegamento provenienti dai dieci paesi che aderiranno all'Unione nel 2004.

Fra un incontro e l'altro, la rete funziona grazie a tre iniziative del Mediatore in materia di comunicazione: il Bollettino di informazione dei difensori civici, pubblicazione semestrale in cooperazione con la regione "Europa" dell'International Ombudsman Institute; l'Ombudsman Daily News, un notiziario elettronico pubblicato in rete dall'Ufficio del Mediatore, nonché un Internet Summit interattivo.

Raggiungere i cittadini

Tra le funzioni del Mediatore vi è il compito di raggiungere e informare i cittadini in merito ai loro diritti, incluso il diritto di presentare denunce al Mediatore europeo. Alla fine del maggio 2003, il Mediatore ha annunciato l'intenzione di recarsi in tutti i dieci paesi in via di adesione, che entreranno nell'UE a partire dal 1° maggio 2004, data prevista per l'allargamento, oltre che nel maggior numero possibile di Stati membri. Alla fine del 2003, il Mediatore aveva visitato undici degli attuali e cinque dei futuri Stati membri dell'UE, incontrando alti funzionari e presentando il suo lavoro a ONG, Camere di commercio, studenti universitari, giornalisti e altri cittadini interessati. La cooperazione degli uffici dei difensori civici nazionali nei paesi interessati, oltre che degli uffici del Parlamento europeo e della Commissione, ha apportato un notevole contributo al successo delle iniziative.

Nel corso del 2003, il Mediatore e il suo Ufficio hanno inoltre partecipato a circa 80 conferenze, incontri e riunioni in tutta l'Unione a seguito degli inviti da parte di uffici regionali, gruppi d'interesse, istituti, università e ONG europei. Questi incontri hanno rappresentato un'occasione per illustrare le attività del Mediatore ai possibili denunciatori e ai cittadini interessati in generale.

Il materiale sull'operato del Mediatore europeo, inoltre, è stato ampiamente distribuito nel corso dell'anno, in particolare durante le giornate aperte organizzate a maggio dal Parlamento europeo. Le informazioni sono state anche messe a disposizione del pubblico sul sito web del Mediatore europeo, che fornisce i testi delle decisioni, i comunicati stampa, le statistiche e i dettagli delle attività di comunicazione del Mediatore, regolarmente aggiornati.

Il Mediatore ha continuato a sviluppare relazioni di lavoro costruttive con i mezzi d'informazione, organizzando sei incontri con la stampa e otto conferenze stampa per spiegare e illustrare le sue funzioni. Hanno potuto intervistare il Mediatore europeo 45 giornalisti in totale, a Strasburgo e Bruxelles, oltre che nell'ambito delle visite ufficiali negli Stati membri e di adesione. In generale, sono stati emessi comunicati stampa ogni sette giorni lavorativi, nell'intento di attirare l'attenzione del pubblico sulle decisioni e sulle attività di comunicazione del Mediatore. Le richieste d'informazione dei giornalisti in merito all'operato del Mediatore sono state sempre rapidamente soddisfatte nel corso di tutto l'anno.

Sviluppi interni

Durante il 2003, il Mediatore ha svolto un'intensa attività di preparazione all'allargamento, in modo da essere in grado di rispondere in modo efficace, a partire dal 1° maggio 2004, alle richieste dei cittadini di 25 Stati membri nelle 21 lingue previste dal trattato.

Il progetto di bilancio pluriennale approvato nel 2002 prevede l'introduzione graduale di nuovi posti relativi all'allargamento nel periodo 2003-2005. Il numero di posti previsti dal piano del Mediatore europeo sono passati dai 27 del 2002 ai 31 del 2003, con una previsione di crescita fino a 38 per il bilancio 2004, approvato dalle autorità di bilancio nel dicembre 2003.

Nel corso dell'anno è stata avviata una revisione della struttura dell'Ufficio del Mediatore e riguardo allo sviluppo delle risorse umane. Sono state inoltre apportate migliorie significative nella struttura



informatica e alla base di dati delle denunce, nell'intento di consentire all'ufficio di rispondere al meglio al previsto aumento di denunce e di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio reso ai cittadini.

Compendio

1 Introduzione

2 Denunce al Mediatore

3 Decisioni a seguito di un'indagine

4 Relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea

5 Relazioni con i difensori civici e organi corrispondenti

6 Pubbliche relazioni

Allegati



Il 2003 è stato un anno importante per l'ufficio del Mediatore europeo. Il numero delle denunce ricevute è aumentato significativamente, in parte grazie allo sforzo profuso nell'intento di informare i cittadini in merito ai loro diritti. Abbiamo intensificato la cooperazione fra i difensori civici di tutta Europa, aiutandoli a garantire che i cittadini trovino un'adeguata risposta alle loro denunce. Abbiamo inoltre avviato i nostri preparativi finali per l'allargamento dell'Unione europea. Il Mediatore ha partecipato attivamente alla Convenzione sul futuro dell'Europa per assicurare che ai diritti dei cittadini fosse data una posizione centrale nella bozza della Costituzione europea.

Naturalmente, nell'aprile 2003 si è assistito a un cambio ai vertici dell'istituzione, in seguito al pensionamento del primo Mediatore europeo, il sig. Jacob Söderman. A nome dei cittadini europei, vorrei rendere omaggio ai numerosi risultati da lui conseguiti. Tra questi, il più importante è l'istituzione del Mediatore europeo e la sua rapida evoluzione, sotto la sua guida avveduta, in un'istituzione efficiente e rispettata, capace di promuovere, sistematicamente e con successo, la trasparenza, l'affidabilità e la buona amministrazione. Nei sette anni e mezzo in cui è stato in carica, Jacob Söderman ha aiutato più di 11.000 cittadini a trovare soddisfazione, risolvendo direttamente i casi relativi alle loro denunce o indicando loro le istanze a cui si sarebbero potuti rivolgere. Le sue raccomandazioni, relazioni e osservazioni alle istituzioni dell'Unione europea hanno permesso di attuare importanti riforme che hanno migliorato sostanzialmente la qualità del servizio ora offerto ai cittadini. Continuerò a cercare di essere all'altezza delle aspettative generate dai risultati da lui raggiunti.

Le mie priorità nella veste di Mediatore europeo

Quando, nel novembre 2002, mi sono presentato come candidato dinnanzi alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, ho individuato gli obiettivi principali verso i quali, se fossi stato eletto, avrei concentrato le mie energie. Da quando ho assunto l'incarico, nell'aprile 2003, ho sviluppato queste idee in un programma di attività che persegue tre obiettivi principali.

Migliorare l'efficienza dell'ufficio del Mediatore

Il primo obiettivo di qualunque ufficio del Mediatore dovrebbe essere quello di garantire che tutti i cittadini che vi si rivolgono ricevano assistenza o consiglio in modo puntuale e appropriato. Nel 2003 il numero di coloro che hanno presentato una denuncia al Mediatore europeo è aumentato del 10%. In quasi il 70% dei casi, siamo stati in grado di aiutare i denunciati, avviando un'indagine, trasmettendo il caso all'organo competente, o consigliando loro a chi rivolgersi per trovare un'immediata ed efficace soluzione ai loro problemi.

Tali risultati sono possibili solo se il Mediatore mantiene relazioni di lavoro costruttive con le istituzioni e con gli organi contro i quali sono rivolte le denunce. Nel 2003, le istituzioni europee hanno continuato a dimostrare la loro disponibilità a risolvere le denunce che il Mediatore ha sottoposto alla loro attenzione, proponendo esse stesse soluzioni o accettando e ottemperando alle raccomandazioni del Mediatore. Nel corso dell'anno, ho incontrato i membri e i funzionari di altre istituzioni, compreso il collegio dei Commissari, i Presidenti di Parlamento, Corte di giustizia e Corte dei conti, nonché i direttori generali della Commissione, al fine di illustrare le mie aspettative e, se del caso, attirare la loro attenzione sulle aree che necessitavano di miglioramenti.

Sono rassicurato dal fatto che questi incontri hanno contribuito a migliorare la comprensione del duplice ruolo del Mediatore come meccanismo di controllo esterno e indipendente sull'operato dell'amministrazione e come veicolo di mediazione. La maggiore familiarità con quest'ultimo ruolo ha contribuito a dimostrare alle istituzioni dell'UE i benefici che possono derivare da una collaborazione più sistematica con il Mediatore. Sono propenso a credere che le istituzioni stiano diventando sempre più consapevoli del fatto che risolvere le cause alla base delle denunce possa produrre un duplice vantaggio: non solo elimina la possibilità di future denunce sullo stesso argomento, ma consente anche alle istituzioni di vigilare sulla loro capacità di rispondere adeguatamente ai casi di cattiva amministrazione che possono riguardare i loro servizi. Il Consiglio lo ha dimostrato chiaramente, nel 2003, migliorando la trasparenza delle sue procedure di assunzione a seguito di una mia raccomandazione.



Conscio dell'allargamento dell'Unione europea e del dovere del Mediatore di servire i cittadini nel modo più efficiente possibile, nel corso del 2003 l'ufficio del Mediatore ha condotto intensi preparativi per potenziare la sua struttura e le sue risorse umane. Tali cambiamenti consentiranno al Mediatore di fronteggiare meglio le sfide connesse con il fatto di servire i cittadini di 25 Stati membri in 21 lingue, a far data dal 1° maggio 2004. Sono lieto di riferire che, alla fine del 2003, l'ufficio aveva assunto o aveva messo in atto misure concrete per assumere tutti i giuristi il personale amministrativo e i tirocinanti necessari per far fronte a tali sfide. Il Mediatore ha ugualmente previsto un significativo potenziamento delle sue infrastrutture informatiche e delle basi di dati per permettere all'ufficio di rispondere al previsto aumento nella domanda dei suoi servizi.

Promuovere lo stato di diritto, la buona condotta amministrativa e il rispetto dei diritti umani.

Il Mediatore europeo deve svolgere un ruolo chiave nel rafforzare la vita democratica dell'Unione. Nel perseguire tale compito, il Mediatore europeo dovrà dare risalto allo stato di diritto e alla buona condotta amministrativa, tradizionalmente identificati come preoccupazioni essenziali di un mediatore, prestando maggiore attenzione alla tutela dei diritti umani. Detto riequilibrio dell'ambito delle sue attività sarà in linea con le attuali tendenze internazionali riflesse, fra l'altro, nell'esplicita aggiunta dei diritti umani al mandato del difensore civico in Finlandia (1999) e in Norvegia (2003), così come evidenziata dal presidente dell'Istituto internazionale dei difensori civici in un punto fondamentale di un recente discorso. Esso costituirà inoltre il riconoscimento di nuove istanze e sfide che probabilmente scaturiranno dall'allargamento, sino ad oggi, più ampio e ambizioso dell'Unione. Nell'affrontare tali sfide, il Mediatore potrà fare ricorso a una duplice strategia: egli potrà reagire alle denunce ricevute, ma potrà anche lavorare attivamente attraverso la sua facoltà di avviare indagini di propria iniziativa. La possibilità di avviare tali indagini è di grande valore, principalmente nell'affrontare i possibili problemi che si ripresentano sistematicamente, come rivela una serie di denunce riguardanti un problema specifico. Nell'autunno 2003, ho avviato tre di tali indagini, compresa una sull'integrazione delle persone disabili da parte della Commissione europea.

Tuttavia, il ruolo attivo del Mediatore va ben oltre questo. Spetta al Mediatore utilizzare gli strumenti a sua disposizione in modo che i cittadini siano informati dei loro diritti e dei mezzi di cui dispongono per assicurarsi che tali diritti siano rispettati. Ciò è fondamentale per dare ai cittadini i mezzi per far sì che i loro diritti, conferiti dall'Unione, siano effettivamente una realtà. In ognuna delle visite negli Stati membri e nei paesi in via di adesione condotte nel corso del 2003, il Mediatore europeo si è servito di conferenze pubbliche, interviste con i mezzi d'informazione e materiale illustrativo per informare i cittadini riguardo ai loro diritti e alle modalità per esercitarli al meglio.

Il Mediatore ha inoltre lavorato attivamente per garantire che la Convenzione europea ponga i cittadini al centro delle sue deliberazioni. Il sig. Söderman ha presentato con successo argomentazioni a favore dell'inserimento della Carta dei diritti fondamentali nel progetto di Trattato costituzionale ed entrambi abbiamo sollecitato il riconoscimento esplicito nel testo del ruolo dei difensori civici e delle altre vie di ricorso stragiudiziali. Nonostante questo obiettivo non sia stato realizzato entro il 2003, continuerò a considerarlo un'estrema priorità e persisterò nei miei sforzi per farlo includere nel testo finale della Costituzione.

I difensori civici nazionali e regionali forniscono un rimedio efficace ai cittadini i cui diritti sono stati violati. In tal modo, essi svolgono un ruolo chiave nell'assicurare che il diritto dell'Unione sia pienamente rispettato dalle amministrazioni pubbliche nei loro rispettivi paesi. Nel raggiungimento di tale risultato, è di fondamentale importanza la stretta collaborazione fra il Mediatore europeo e i difensori civici degli Stati membri. Nel 2003, detta cooperazione è ulteriormente migliorata. In aprile, i difensori civici provenienti da tutta l'Unione europea si sono incontrati, a livello nazionale ad Atene e a livello regionale a Valencia. A maggio, i difensori civici nazionali dei paesi candidati hanno tenuto una conferenza analoga a Varsavia, l'ultima prima dell'allargamento. Nel dicembre 2003, i funzionari di collegamento di ogni ufficio del difensore civico nazionale provenienti da 26 paesi si sono riuniti a Strasburgo. Tutte e quattro le occasioni d'incontro hanno contribuito ad aumentare la conoscenza del diritto dell'Unione fra i partecipanti e hanno consentito ai colleghi di



condividere le proprie esperienze e di scambiarsi le buone pratiche.

Essi hanno inoltre approfondito lo scambio quotidiano di informazioni fra gli uffici, garantito mediante tre iniziative di comunicazione del Mediatore europeo: la Newsletter – Mediatore europeo, una pubblicazione semestrale distribuita congiuntamente con la sezione Europa dell'Istituto internazionale dei difensori civici, l'Ombudsman Daily News, un notiziario elettronico prodotto dal Mediatore europeo, e un Internet Summit interattivo. Il Summit è uno strumento messo a disposizione dei difensori civici di tutta Europa e dei loro uffici, che consente loro di discutere argomenti di interesse comune, condividere documenti e rivolgere domande ai loro omologhi.

Rivolgersi a tutti i cittadini dell'Unione – vecchi e nuovi

Delle tre priorità che mi sono posto quando ha assunto l'incarico, forse la più visibile è stata il rafforzamento delle attività di comunicazione e di divulgazione del Mediatore. Alla fine di maggio, ho annunciato che mi sarei recato in tutti i dieci paesi in via di adesione prima della data prevista per l'allargamento e nel maggior numero possibile di Stati membri, al fine di informare i cittadini sui loro diritti, incluso in diritto di presentare denuncia al Mediatore europeo. Sei settimane dopo, avevo intrapreso la prima tappa del giro informativo e alla fine dell'anno avevo diffuso il mio messaggio dall'Irlanda a occidente, dall'Estonia a oriente, dalla Finlandia a nord e da Malta a sud, visitando complessivamente 16 paesi, 11 Stati membri e 5 dei futuri Stati membri.

Come in tutti gli uffici di un difensore civico, gran parte delle denunce ricevute dal Mediatore europeo non rientra nel suo ambito di competenza. Nel caso del Mediatore europeo ciò è in un certo senso inevitabile, dato che solo una minima parte dei cittadini dell'Unione europea ha motivo di entrare direttamente a contatto con le istituzioni e con gli organi dell'Unione, ai quali il mandato del Mediatore è rigorosamente limitato. Considerate le grandi aspettative che i cittadini dei paesi in via di adesione nutrono nei confronti dell'Unione, è prevedibile che l'attività del Mediatore abbia un potenziale incremento. Ho cercato pertanto di intensificare gli sforzi del mio ufficio per rivolgere le informazioni ai potenziali utenti dei servizi del Mediatore.

Uno dei modi con cui mi sono impegnato a farlo è stato cooperando con le istituzioni e con gli organi stessi. Ho proposto alla Commissione di fornire informazioni circa la possibilità di presentare denuncia al Mediatore europeo in merito a casi di cattiva amministrazione a coloro che presentano una domanda per contributi o sovvenzioni e a coloro che li ricevono. La Commissione ha risposto positivamente a tale suggerimento e ha promesso di porre in atto la mia proposta, la quale, una volta adottata, andrà ad affiancarsi a una disposizione simile che riguarda i cittadini che partecipano a concorsi indetti ai fini dell'assunzione nelle istituzioni e negli organi comunitari.

Ho parimenti lavorato con entusiasmo rivolgendomi ai potenziali denunciatori in occasione di interventi durante i seminari, le riunioni e le conferenze. Le organizzazioni non governative, le camere di commercio, gli uffici legali e amministrativi amministrazione del mondo accademico ed altri gruppi di interesse mi hanno dato l'opportunità di presentare il mio lavoro e di trasmettere, a mia volta, le informazioni ai loro membri. Auspicio di aver potuto, in tal modo, contribuire ad aumentare la consapevolezza dei servizi offerti dal Mediatore tra i cittadini e le organizzazioni che si trovano a dover risolvere un problema sorto nei loro rapporti con l'amministrazione dell'UE.

Conclusione

Nel complesso, il 2003 è stato un anno di transizione per l'istituzione del Mediatore europeo. Sono convinto che ora esistano solide basi per permettere all'istituzione di passare dalle fasi di fondazione e di avvio, governate in modo eccellente dal mio predecessore, a un periodo che combini il consolidamento e la crescita. In questa fase di congiuntura critica per lo sviluppo dell'Unione, è doveroso che il Mediatore esplori costantemente nuovi metodi per servire i cittadini, per informarli dei loro diritti e per promuovere la loro responsabilizzazione, attraverso un accresciuto rispetto dello stato di diritto, la lotta sistematica alla cattiva amministrazione e la vigile tutela dei diritti umani.



Non sottovaluto l'impegno che ho davanti, ma sono pronto a raccogliere la sfida con energia, entusiasmo e la profonda consapevolezza dei gravi oneri e della responsabilità che ciò comporta. Sono quanto mai consapevole del fatto che il Mediatore ha l'obbligo non solo giuridico, ma anche morale, di servire i cittadini e, così facendo, di contribuire al miglioramento della qualità della democrazia in un'Unione europea in divenire.

P. Nikiforos Diamandouros

Compendio

1 Introduzione

2 Denunce al Mediatore

3 Decisioni a seguito di un'indagine

4 Relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea

5 Relazioni con i difensori civici e organi corrispondenti

6 Pubbliche relazioni

Allegati



Il compito principale del Mediatore europeo consiste nell'occuparsi dei casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Eventuali casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore prevalentemente attraverso denunce presentate dai cittadini europei. Il Mediatore ha inoltre la facoltà di effettuare indagini di propria iniziativa.

Qualsiasi cittadino europeo o qualsiasi persona residente in uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Possono inoltre sporgere denuncia imprese, associazioni o altri organismi che abbiano sede sociale nell'Unione. Le denunce possono essere presentate al Mediatore direttamente oppure tramite un deputato del Parlamento europeo.

Il Mediatore cerca di garantire che chiunque possa aver motivo di sporgere una denuncia riceva informazioni sul proprio diritto di farlo e su come esercitare tale diritto. Così come la campagna informativa del Mediatore, anche la cooperazione delle istituzioni e degli stessi organi è di grande importanza per il raggiungimento di detto obiettivo.

La Commissione europea informa sistematicamente i candidati dei concorsi ai fini dell'assunzione, il pubblico che chiede di avere accesso ai documenti e le persone che le si rivolgono nella sua funzione di guardiani dei Trattati sul loro diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo. In una lettera inviata alla vicepresidente della Commissione europea, sig.ra Loyola de PALACIO, il 27 maggio 2003, il Mediatore ha suggerito che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di fornire tali informazioni anche a coloro che fanno richiesta, o che beneficino, di contributi e sovvenzioni. Con lettera del 27 ottobre 2003, la sig.ra de PALACIO ha comunicato al Mediatore che la Commissione aveva deciso di avviare le azioni necessarie per ottemperare alla proposta del Mediatore, a cominciare dagli specifici contributi e sovvenzioni contemplati da una recente comunicazione della Commissione².

Le denunce presentate al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che il suo autore non richieda la riservatezza. E' importante che il Mediatore operi con la massima trasparenza, sia per consentire ai cittadini europei di seguirne e comprenderne il lavoro, sia per fornire un buon esempio ad altri.

Nel 2003, il Mediatore ha esaminato 2.611 casi: 2.436 erano nuove denunce ricevute nel 2003; di queste, 2.268 erano state presentate direttamente da singoli cittadini e 168 provenivano da associazioni o imprese. Sono state 170 le denunce rimandate dal 2002. Il Mediatore ha inoltre avviato 5 indagini di propria iniziativa.

Come già indicato nella relazione annuale del Mediatore per il 1995, esiste un accordo tra la commissione per le petizioni del Parlamento europeo e il Mediatore in merito al reciproco deferimento, ove opportuno, di denunce e petizioni. Nel 2003, 6 denunce sono state deferite, con il consenso del denunciante, al Parlamento europeo affinché venissero trattate come petizioni. In 143 casi il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgere una petizione al Parlamento europeo. (cfr. allegato A, statistiche).

2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore svolge le sue funzioni ai sensi dell'articolo 195 del TCE, dello Statuto del Mediatore³ e delle disposizioni di esecuzione adottate dal Mediatore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. Il

² Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Proposta di atti di base per le sovvenzioni che dipendono attualmente dall'autonomia amministrativa della Commissione (COM (2003)274 def.).

³ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.05.1994, pag. 15.



testo delle disposizioni di esecuzione e dello Statuto del Mediatore, disponibile in tutte le lingue ufficiali, è pubblicato sul sito web del Mediatore all'indirizzo <http://www.euro-ombudsman.eu.int>. E' possibile richiedere tali testi anche presso l'ufficio del Mediatore.

Le disposizioni di esecuzione riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore. Tuttavia, onde garantire che costituiscano un documento comprensibile e utile per i cittadini, esse comprendono anche informazioni, già incluse nello Statuto del Mediatore, concernenti altre istituzioni e altri organi.

Alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione dell'ufficio del Mediatore, quest'ultimo l'8 luglio 2002 ha adottato nuove disposizioni di esecuzione, entrate in vigore il 1° gennaio 2003. Le nuove disposizioni di esecuzione sono disponibili, in tutte le lingue ufficiali, sul sito web del Mediatore. Il relativo annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2002 (GU C 252/24).

2.2 IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate e ne viene accusata ricevuta. La lettera di avviso di ricevimento informa il denunciante in merito alla procedura di esame della sua denuncia e include il nominativo e il numero di telefono del giurista che se ne occupa. La fase successiva consiste nel valutare se la denuncia rientri o meno nel mandato del Mediatore.

Il mandato del Mediatore, definito dall'articolo 195 del trattato CE, autorizza quest'ultimo a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia, pertanto, esula dal mandato se:

- 1 il denunciante non è una persona autorizzata a presentare una denuncia (ma si veda anche il punto 2.8.4 di seguito),
- 2 non riguarda un'istituzione o un organo comunitario,
- 3 riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali ovvero
- 4 non concerne un eventuale caso di cattiva amministrazione.



Esempio di una denuncia che esula dal mandato

DECESSO DI IMMIGRANTI CLANDESTINI IN ACQUE SPAGNOLE

Il Mediatore europeo ha ricevuto numerose denunce da parte di cittadini in merito alla morte di immigranti che venivano trasportati illegalmente dalla costa nord africana al sud della Spagna. Le denunce si riferivano principalmente alla responsabilità dei governi spagnolo e marocchino per le morti avvenute a seguito di tale immigrazione clandestina. I denunciati sostenevano che le suddette autorità, e per estensione l'Unione europea, dovrebbero occuparsi del problema dell'immigrazione clandestina adottando misure adeguate.

Il Mediatore europeo svolge indagini sulle denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi della Comunità europea. Egli non può occuparsi di denunce concernenti le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri. Le denunce riguardanti la necessità, o i meriti, del diritto comunitario esulano anch'esse dal suo ambito di competenza.

Il Mediatore europeo ha pertanto consigliato ai denunciati di rivolgersi al difensore civico nazionale spagnolo, in quanto la materia è di competenza dell'amministrazione spagnola. Per quanto concerne l'affermazione dei denunciati secondo cui l'Unione europea dovrebbe prendere posizione, è stato loro suggerito di presentare una petizione al Parlamento europeo, il quale dispone dei poteri sia legislativi, sia d'indagine che potrebbero essere utili in rapporto a questo caso.

2.2.1 “Cattiva amministrazione”

In risposta a un invito del Parlamento europeo a precisare il suddetto concetto, il Mediatore ha fornito la seguente definizione nella relazione annuale per il 1997:

Si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Nel 1998, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui tale definizione è stata accolta favorevolmente.

Nel corso del 1999 ha avuto luogo uno scambio epistolare tra il Mediatore e la Commissione dal quale è emerso che anche la Commissione concordava con tale definizione.

2.2.2 Il Codice di buona condotta amministrativa

Le origini del Codice

Nel novembre 1998, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'esistenza, nelle varie istituzioni e organi comunitari, di un Codice di buona condotta amministrativa dei funzionari nelle loro relazioni con il pubblico e sull'accesso del pubblico a tale codice. Nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa è stato chiesto a diciannove istituzioni e organi comunitari se avessero già adottato o intendessero adottare un siffatto codice per i loro funzionari relativamente alle relazioni con il pubblico.

Il 28 luglio 1999, il Mediatore ha proposto un Codice di buona condotta amministrativa sotto forma di progetti di raccomandazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Simili progetti di raccomandazione sono stati trasmessi alle altre istituzioni e organi nel settembre 1999.



Il diritto ad una buona amministrazione nella Carta dei diritti fondamentali

Il 2 febbraio 2000, nel corso di un'audizione pubblica organizzata dalla Convenzione responsabile della stesura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Mediatore europeo ha chiesto che la Carta includesse, tra i diritti fondamentali, il diritto ad una buona amministrazione.

Il 7 dicembre 2000, in occasione del Consiglio europeo di Nizza, i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. All'articolo 41, la Carta sancisce il diritto ad una buona amministrazione.

Verso un diritto amministrativo europeo

Il 6 settembre 2001, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione su un Codice di buona condotta amministrativa che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, le loro amministrazioni e i loro funzionari dovrebbero rispettare nei rapporti con il pubblico. La risoluzione del Parlamento sul Codice di buona condotta amministrativa è basata sul Codice del Mediatore del 28 luglio 1999, con alcune modifiche introdotte dall'on. Roy PERRY in qualità di relatore per la commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

Contemporaneamente all'adozione del Codice, il Parlamento europeo ha approvato anche una risoluzione in cui invita il Mediatore europeo ad applicare il Codice nelle indagini per l'esame di casi di cattiva amministrazione, al fine di concretizzare il diritto dei cittadini a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Mediatore applicherà pertanto la definizione di cattiva amministrazione tenendo conto delle norme e dei principi contenuti nel codice.

Facendo seguito a una proposta presentata originariamente dall'on. Jean-Maurice DEHOUSSE, relatore per la commissione giuridica e per il mercato interno, nella risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di buona condotta amministrativa, del 6 settembre 2001, si chiede alla Commissione di presentare una proposta di regolamento contenente il Codice, basata sull'articolo 308 del TCE.

Il 25 settembre 2003, nel corso del dibattito del Parlamento europeo sulla relazione annuale del Mediatore per il 2002, la sig.ra De PALACIO, vicepresidente della Commissione europea, ha fatto riferimento al fatto che il progetto di Costituzione europea contiene la base giuridica per una futura legislazione sulla buona amministrazione, che dovrebbe applicarsi in maniera coerente a tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione.

In una lettera indirizzata al presidente PRODI il 24 novembre 2003, il Mediatore europeo ha proposto che il lavoro preparatorio inizi immediatamente, per assicurare che la futura legge possa essere adottata il più rapidamente possibile facendo seguito all'entrata in vigore della Costituzione.

2.3 RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE

Una denuncia che rientra nel mandato del Mediatore deve soddisfare altri criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. Tali criteri, definiti dallo Statuto del Mediatore, sono i seguenti:

- 1 nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta (articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto);
- 2 il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3);



- 3 la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4);
- 4 la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4);
- 5 al Mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo (articolo 2, paragrafo 8).

Esempio di una denuncia non preceduta da azioni amministrative appropriate

Un cittadino del Regno Unito ha presentato una denuncia al Mediatore europeo perché, consultando il sito web del Parlamento, non riusciva a trovare i dati relativi all'MPE che lo rappresenta.

L'ufficio del Mediatore gli ha inviato prontamente mediante posta elettronica un link alla pagina del sito web dell'ufficio del Parlamento europeo del Regno Unito contenente le informazioni salienti sugli onorevoli britannici.

Il denunciante ha ringraziato l'ufficio del Mediatore per queste informazioni e ha dichiarato che sarebbe stato lieto di ritirare la propria denuncia qualora il motore di ricerca del sito web del Parlamento europeo avesse fornito tali informazioni.

Il Mediatore ha ritenuto opportuno che il denunciante rivolgesse le sue richieste direttamente al webmaster del Parlamento europeo. Il denunciante ne è stato quindi informato.

Caso 761/2003/FA

2.4 FONDATEZZA DELLE INDAGINI

Il Mediatore si occupa delle denunce che rientrano nel suo mandato e che soddisfano i criteri di ricevibilità. L'articolo 195 del TCE stabilisce che il Mediatore "procede alle indagini che ritiene giustificate". In taluni casi, possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore anche se la denuncia è ricevibile. Quando una denuncia è già stata esaminata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il Mediatore generalmente ritiene che non sia giustificato avviare un'indagine, a meno che non vengano presentati nuovi elementi.



Esempio di un caso in cui l'indagine non era giustificata

I denunciati erano una coppia tedesca che a seguito di un grave incidente aveva riportato delle menomazioni fisiche. Essi ritenevano di essere stati trattati in modo ingiusto dall'assicurazione della sicurezza sociale e sostenevano di aver diritto ad ulteriori terapie.

Essi si erano rivolti, senza successo, a diversi ministri tedeschi e ad altre autorità, ai tribunali tedeschi, alla commissione per le petizioni del parlamento tedesco (Bundestag) e alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La commissione per le petizioni del Parlamento europeo, alla quale si erano egualmente rivolti, li aveva informati di non avere la competenza per esaminare la loro petizione, dal momento che questa non riguardava nessuna questione attinente all'Unione europea. I denunciati si erano anche rivolti alla Commissione, la quale aveva comunicato loro, con due lettere, di non essere nella posizione di poterli aiutare.

La denuncia presentata al Mediatore europeo contestava la decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo e le risposte della Commissione. Il Mediatore ha ritenuto che la denuncia contro la decisione della commissione per le petizioni non riguardasse un eventuale caso di cattiva amministrazione, in quanto il lavoro della commissione rientra nell'attività politica del Parlamento europeo.

Per quanto concerne la Commissione, il Mediatore ha ritenuto che la posizione da essa assunta fosse ragionevole e che, pertanto, non vi fossero le basi per avviare un'indagine.

Caso 526/2003/GG

2.5 ANALISI DELLE DENUNCE

Delle 13.533 denunce registrate dall'inizio dell'attività del Mediatore, il 17% proveniva dalla Germania, il 14% dalla Spagna, il 13% dalla Francia, il 10% dall'Italia e il 7% dal Regno Unito. Un'analisi completa della provenienza geografica delle denunce registrate nel 2003 figura nell'allegato A, statistiche.

Nel 2003, il processo di esame delle denunce per accertare se esse rientrano nel mandato del Mediatore, soddisfano i criteri di ricevibilità e giustificano l'avvio di un'indagine è stato completato nel 95% dei casi. Il 25% delle denunce esaminate rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 338 soddisfacevano i criteri di ricevibilità, ma 90 non giustificavano l'avvio di un'indagine. Sono state pertanto avviate indagini in 248 casi.

La maggior parte delle denunce che hanno condotto all'avvio di un'indagine riguardava la Commissione europea (66%). Poiché la Commissione costituisce il principale organo comunitario che adotta decisioni aventi un impatto diretto sui cittadini, è normale che essa sia l'oggetto primario delle loro denunce. 29 denunce riguardavano il Parlamento europeo, 25 erano rivolte contro l'Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) e 11 denunce riguardavano il Consiglio dell'Unione europea.

I principali tipi di cattiva amministrazione contestati sono stati la mancanza di trasparenza (90 casi), l'inequità o l'abuso di potere (48 casi), la discriminazione (39 casi), le procedure insoddisfacenti (33 casi), il ritardo evitabile (33 casi), la negligenza (16 casi), il mancato adempimento degli obblighi, ovvero il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di "guardiano dei trattati" nei confronti degli Stati membri (15 casi) e l'errore giuridico (15 casi).



2.6 SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE

Qualora una denuncia esuli dal mandato o sia irricevibile, il Mediatore cerca sempre di consigliare al denunciante di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Ove opportuno e con il consenso del firmatario, il Mediatore trasferisce la denuncia direttamente ad un'altra autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Nel 2003 il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgersi ad un altro organo in 1289 casi, la maggior parte dei quali riguardava questioni di diritto comunitario. In 616 casi è stato consigliato al denunciante di rivolgersi a un difensore civico nazionale o regionale o a un organo corrispondente. A 143 denunciati è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo. Inoltre, 6 denunce sono state trasferite al Parlamento europeo, previo consenso del denunciante, affinché venissero esaminate come petizioni, 7 denunce sono state trasferite alla Commissione europea e 25 denunce sono state trasferite a un difensore civico nazionale o regionale. In 189 casi è stato consigliato di contattare la Commissione europea. Questo dato comprende alcuni casi in cui una denuncia contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i dovuti passi amministrativi presso la Commissione. In 341 casi è stato consigliato al denunciante di contattare altri organismi.

Esempio di un caso trasferito ad un'altra istituzione o ad un altro organo

Nel marzo 2003, il sig. A. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al mancato rimborso da parte della sua banca di una somma di denaro, erroneamente prelevata dal suo conto.

Dal momento che la denuncia non era rivolta contro un'istituzione o un organo comunitario, il suo esame esulava dalle competenze del Mediatore europeo. Egli pertanto ha trasmesso il caso all'ombudsman bancario italiano, un'istituzione che si occupa delle controversie tra le banche e i loro clienti. Il denunciante ne è stato informato di conseguenza.

Nell'aprile 2003, l'ombudsman bancario italiano ha comunicato al Mediatore europeo che il caso era stato risolto con piena soddisfazione del denunciante.

Caso 427/2003/IP

2.7 I POTERI D'INDAGINE DEL MEDIATORE

2.7.1 L'audizione di testimoni

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dello Statuto del Mediatore:

"I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale."

La procedura generale applicata per l'audizione di testimoni è la seguente:

- 1 La data, l'ora e il luogo della deposizione orale devono essere concordati tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale dell'istituzione implicata, il quale informa il/i testimone/i. Le audizioni si svolgono nei locali del Mediatore, solitamente a Bruxelles.



- 2 Ciascun testimone viene ascoltato separatamente e non è accompagnato.
- 3 La lingua o le lingue in cui avviene la deposizione è concordata tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale dell'istituzione implicata. Qualora un testimone ne faccia richiesta anticipata, la deposizione si svolge nella lingua madre del testimone.
- 4 Le domande e le risposte sono registrate e verbalizzate dai servizi del Mediatore.
- 5 Il verbale è inviato al testimone per essere firmato. Il testimone può proporre correzioni linguistiche alle risposte. Qualora il testimone desideri correggere o completare una risposta, la revisione della risposta e le ragioni delle correzioni vengono specificate in un documento a parte, che è allegato al verbale.
- 6 Il verbale firmato, corredato di eventuali allegati, fa parte del fascicolo del Mediatore relativo al caso.

Il punto 6 implica anche che il denunciante riceve una copia del verbale firmato e abbia l'opportunità di esprimere delle osservazioni.

Durante il 2003 il potere del Mediatore di interrogare i testimoni è stato invocato in un caso (1889/2002/GG).

2.7.2 Ispezione di documenti

Durante il 2003 sono stati invocati in 10 casi i poteri del Mediatore di ispezionare i fascicoli e i documenti relativi a un'indagine.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dello Statuto del Mediatore:

“Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarsi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.”

Le istruzioni del Mediatore al suo personale riguardo all'ispezione di documenti includono i seguenti punti:

Il giurista non deve sottoscrivere alcun impegno o altro attestato che non sia il semplice elenco di documenti ispezionati o riprodotti. Qualora i servizi dell'istituzione o organo interessato facciano una proposta in tal senso, il giurista ne trasmette copia al Mediatore.

Qualora i servizi dell'istituzione od organo interessato cerchino di impedire o di imporre condizioni irragionevoli all'ispezione di un qualsiasi documento, il giurista deve informarli che ciò viene considerato come un rifiuto.

Qualora l'ispezione di un qualsiasi documento venga rifiutata, il giurista chiede ai servizi dell'istituzione o dell'organo interessato di esporre il motivo debitamente giustificato di segreto professionale sul quale si basa tale rifiuto.

Il primo punto è stato aggiunto a seguito di un caso in cui i servizi della Commissione avevano proposto che il funzionario del Mediatore firmasse un impegno a dispensare la Commissione dai danni causati a terzi con la divulgazione di informazioni contenute nel documento.



2.8 INDAGINI DEL MEDIATORE E LORO ESITO

2.8.1 Indagini a seguito di una denuncia

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine in merito a una denuncia, il primo passo consiste nel trasmettere la denuncia e gli eventuali allegati all'istituzione o all'organo comunitario interessato affinché formuli un parere. Una volta ricevuto il parere, esso viene inviato al denunciante per eventuali osservazioni.

In alcuni casi, l'istituzione o l'organo stesso provvede a risolvere il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Se questo risulta dal parere e dalle osservazioni, il caso viene quindi archiviato come "risolto dall'istituzione". In alcuni altri casi il denunciante decide di ritirare la denuncia e il fascicolo viene archiviato per questo motivo.

Se la denuncia non viene risolta dall'istituzione né ritirata dal denunciante, il Mediatore prosegue le proprie indagini. Se esse non evidenziano un caso di cattiva amministrazione, il denunciante e l'istituzione o l'organo interessato ne sono informati e il caso viene archiviato.

2.8.2 Soluzioni amichevoli e risarcimento

Una delle cose che distingue i difensori civici dai tribunali è la possibilità di mediazione. La mediazione può portare a una soluzione amichevole che soddisfa sia il denunciante, sia l'istituzione contro la quale è rivolta la denuncia.

Se le indagini del Mediatore rivelano un caso di cattiva amministrazione, egli cerca, per quanto possibile, di addivenire a una soluzione amichevole. In alcuni casi, ciò comporta il fatto di suggerire all'istituzione o all'organo interessati di rivolgere un'offerta di risarcimento al denunciante. Qualsiasi offerta di tale natura da parte dell'istituzione è fatta ex gratia, vale a dire, senza ammissione di responsabilità penale e senza creare un precedente.

2.8.3 Osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali

Se una soluzione amichevole non è possibile o se la ricerca di quest'ultima non ha avuto esito positivo, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessato, oppure formula progetti di raccomandazione.

L'osservazione critica è ritenuta opportuna nei casi in cui non sia più possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione, la cattiva amministrazione non risulta avere implicazioni generali e non appare necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore.

In risposta a un suggerimento espresso dal Parlamento europeo nel trattare la relazione sulle attività del Mediatore per l'anno 2000, il Mediatore ha istituito un registro delle osservazioni critiche a far data dall'inizio del 2002 e ha informato le istituzioni e gli organi comunitari della sua intenzione di richiedere periodicamente informazioni relative a qualsiasi ulteriore azione posta in essere dall'istituzione o dall'organo medesimi.

Nel gennaio 2003, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo in merito a qualsiasi seguito dato alle 21 osservazioni critiche formulate nel 2002, in riferimento alle quali non aveva ancora ricevuto informazioni dalla Commissione. Nella sua risposta del 26 marzo 2003, la Commissione ha espresso il suo rammarico per i ritardi, ovvero per l'omessa risposta, che avevano dato luogo a 15 delle suddette osservazioni critiche. Essa ha inoltre informato il Mediatore che ai suoi servizi era stato rammentato di applicare rigorosamente le disposizioni del Codice di condotta della Commissione e ha elencato numerose aree nelle quali aveva rafforzato le procedure interne in maniera tale da evitare in futuro il verificarsi di simili casi di cattiva amministrazione.



Nei casi in cui risulta necessaria un'ulteriore azione da parte del Mediatore (ovvero qualora sia possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione o casi in cui si riscontrano implicazioni generali), il Mediatore adotta una decisione corredata di progetti di raccomandazione all'istituzione o all'organo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

Se un'istituzione o un organo comunitario non risponde in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, l'articolo 3, paragrafo 7 stabilisce che il Mediatore trasmetta una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Tale relazione può essere corredata di raccomandazioni.

2.8.4 Indagini di propria iniziativa

L'articolo 195 del TCE inoltre conferisce al Mediatore il potere di avviare indagini di propria iniziativa. Tali indagini sono utilizzate principalmente per trattare problemi sistematici, spesso basati su una serie di denunce. Un'indagine di tale natura (OI/2/2002/IJH – si veda il capitolo 3) ha portato la Commissione ad adottare una nuova procedura nel 2003 per dare agli offerenti non selezionati un termine ragionevole per impugnare per vie legali l'aggiudicazione del contratto. La nuova procedura è illustrata nella comunicazione della Commissione datata 3 luglio 2003⁴.

Tre nuove indagini di propria iniziativa di questo tipo sono state avviate nel 2003. L'indagine OI/1/2003 relativa alle procedure di risoluzione delle controversie interne a disposizione degli esperti nazionali distaccati presso la Commissione. L'indagine OI/3/2003 riguarda l'integrazione dei disabili, in particolare per quanto riguarda le misure attuate dalla Commissione europea per garantire che le persone disabili non siano discriminate nei loro rapporti con le istituzioni. L'indagine OI/5/2003 concerne l'attività della Commissione per la promozione della buona amministrazione nelle Scuole europee.

Inoltre, il potere di svolgere indagini di propria iniziativa può essere utilizzato per indagare su questioni sollevate da denunce provenienti da persone che non sono cittadini o residenti. Nel 2003 sono state avviate due indagini di questo tipo, una delle quali è stata conclusa nel corso dell'anno.

Esempio dell'uso del potere di indagine di propria iniziativa

Un cittadino cipriota ha presentato domanda di partecipazione a un concorso organizzato dall'Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) al fine di istituire una lista di riserva di assistenti amministrativi ciprioti. Egli ha presentato una denuncia al Mediatore europeo perché, a causa di problemi tecnici al server del sito web dell'EPSO, i candidati non avevano potuto effettuare l'iscrizione elettronica sino all'ultimo momento come precisato dal bando di concorso.

Dal momento che il denunciante non era né un cittadino, né un residente dell'Unione, il Mediatore non aveva facoltà di esaminare la denuncia come tale. Tuttavia, data la gravità della questione sollevata, il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa.

L'EPSO sosteneva che i candidati avessero avuto un tempo sufficientemente lungo per iscriversi e, in considerazione di possibili difficoltà di natura tecnica, era stato indicato chiaramente di non aspettare gli ultimi giorni prima della data di scadenza. Tuttavia in seguito all'intervento del Mediatore, l'EPSO ha riconsiderato il caso e ha invitato il denunciante alle prove di pre-selezione.

Caso OI/4/2003/ADB

⁴ Comunicazione della Commissione - Procedura di informazione dei candidati e offerenti dopo l'attribuzione di un appalto e prima della firma del contratto, per gli appalti aggiudicati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105 del regolamento finanziario COM(2003)395 def. (03.07.03).



2.8.5 Analisi delle indagini

Nel 2003 il Mediatore ha avviato 253 indagini, 248 relative a denunce e 5 di propria iniziativa (per ulteriori dettagli cfr. allegato A, statistiche).

Durante il corso dell'anno, 48 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo interessati. Di questi, 34 erano casi nei quali l'intervento del Mediatore è riuscito ad ottenere una risposta a corrispondenza inevasa (per ulteriori dettagli sulla procedura utilizzata in questi casi cfr. paragrafo 2.9 della relazione annuale per il 1998). Cinque casi sono stati ritirati dal denunciante. In 87 casi le indagini del Mediatore non hanno rilevato un caso di cattiva amministrazione.

In 20 casi è stata rivolta un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessati. In 4 casi è stata raggiunta una soluzione amichevole. Nel 2003, 5 progetti di raccomandazione sono stati accettati dalle istituzioni e due casi sono stati archiviati a seguito di una relazione speciale al Parlamento europeo del 2002 (cfr. paragrafo 3.6).

Il testo completo delle relazioni speciali è pubblicato sul sito web del Mediatore in tutte le lingue ufficiali.

Compendio

1 Introduzione

2 Denunce al Mediatore

3 Decisioni a seguito di un'indagine

4 Relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea

5 Relazioni con i difensori civici e organi corrispondenti

6 Pubbliche relazioni

Allegati



3.1 CASI IN CUI NON È STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE



3.1.1 Parlamento europeo

PRESUNTA MANCANZA DI SPIRITO DI SERVIZIO NELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Decisione sulla denuncia 406/2003/(PB)IJH (Riservata) contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

E' stata presentata una denuncia al Mediatore europeo riguardante la procedura seguita dal Parlamento europeo nell'assunzione di un alto funzionario in seno ai suoi servizi.

Su richiesta del denunciante, la denuncia è stata classificata come riservata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dello Statuto del Mediatore europeo.

Secondo il denunciante, i fatti sono, in sintesi, i seguenti.

Molto tempo prima della data di scadenza, il denunciante aveva presentato al Parlamento europeo la domanda per un posto di alto funzionario, in seguito ad un bando di assunzione. Il denunciante ha ricevuto una risposta dal Parlamento nella quale gli veniva comunicato che il comitato consultivo non avrebbe preso in considerazione la sua domanda. La sua pratica non poteva essere valutata in quanto priva delle prove documentali relative, fra l'altro, alle sue qualifiche, come previsto dal bando di assunzione.

Il denunciante ammetteva che il Parlamento abbia determinate regole attinenti alle domande di assunzione. Ciononostante, egli riteneva che il Parlamento gli avrebbe dovuto comunicare che aveva necessità di ulteriori documenti.

Sostanzialmente, il denunciante sosteneva che il Parlamento europeo, nel trattare la sua domanda di assunzione in virtù di uno specifico avviso di gara, non avesse dimostrato sufficiente spirito di servizio, poiché non lo ha contattato per richiedergli ulteriori documenti.

Il denunciante chiedeva che la sua domanda fosse ripresa in esame.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento europeo

Il parere del Parlamento europeo, in sintesi, è il seguente.

Nell'esaminare una domanda, il comitato consultivo è vincolato dal testo del bando di assunzione il quale, nel presente caso, stabiliva che i candidati dovessero allegare alla propria domanda un curriculum vitae dettagliato e le prove della loro formazione scolastica, dell'esperienza professionale e della posizione occupata in quel momento. Quando ha esaminato la domanda del denunciante, il comitato consultivo non ha trovato alcuna prova documentale a sostegno delle dichiarazioni fatte nel CV del denunciante. Il comitato consultivo pertanto non è stato in grado di valutare la domanda del denunciante. E' compito del candidato ad un posto pubblicizzato mediante bando di assunzione fornire al comitato tutte le informazioni necessarie alla verifica del fatto che il candidato stesso soddisfi i requisiti richiesti nel bando di assunzione. Secondo la giurisprudenza consolidata,



né l'amministrazione, né il comitato sono tenuti a svolgere indagini tese a verificare se i candidati soddisfino tutti i requisiti stabilite nell'avviso di gara.

Il denunciante è stato invitato a presentare le proprie osservazioni sul parere del Parlamento europeo. Il denunciante non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito.

LA DECISIONE

1 Presunta mancanza di spirito di servizio

1.1 Il denunciante sosteneva che, nel trattare la sua domanda di assunzione, il Parlamento europeo non avesse dimostrato sufficiente spirito di servizio poiché non lo ha contattato per richiederli ulteriori documenti.

1.2 Il Parlamento europeo ha sottolineato che, nell'esaminare una domanda, il comitato consultivo è vincolato dal testo del bando di assunzione il quale, nel presente caso, stabiliva che i candidati dovessero allegare alla propria domanda le prove della loro formazione scolastica, dell'esperienza professionale e della posizione occupata al momento. Il Parlamento, inoltre, ha sottolineato che secondo la giurisprudenza consolidata, esso non è tenuto a svolgere indagini tese a verificare se i candidati soddisfino tutti le condizioni dell'avviso di gara.

1.3 Il Mediatore osserva che il diritto alla buona amministrazione è uno dei diritti fondamentali derivanti dalla cittadinanza europea⁵ e che la buona amministrazione, come evidenziato dal denunciante, comprende la necessità di avere spirito di servizio.⁶ Nel considerare l'applicazione dei principi di buona amministrazione al caso in esame, il Mediatore afferma che l'assunzione in seno alle istituzioni comunitarie è regolata da specifiche norme stabilite dallo Statuto dei funzionari e dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari, il cui rispetto è necessario per garantire la parità di trattamento dei candidati.

1.4 Secondo la giurisprudenza, il candidato di un concorso deve fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni e i documenti necessari a consentirle di verificare che il candidato soddisfi i requisiti stabiliti dal bando di concorso.⁷ Alla commissione giudicatrice non può essere richiesto di svolgere indagini tese ad assicurarsi che i candidati soddisfino tutti questi requisiti.⁸ Inoltre, la commissione giudicatrice è vincolata dalla formulazione del bando di concorso.⁹ Nel caso in esame, il bando pubblicato stabiliva che, entro la data di scadenza, i candidati dovessero aver prodotto i documenti comprovanti i loro diplomi e/o la loro esperienza professionale. In tali circostanze, se il Parlamento avesse richiesto ad un candidato ulteriori documenti si sarebbe potuto costituire un caso di disparità di trattamento nei riguardi, ad esempio, di quei candidati che si erano attenuti al bando di concorso. Il Mediatore pertanto ritiene che, nel presente caso, il Parlamento europeo abbia rispettato i principi di buona amministrazione e non rileva quindi un caso di cattiva amministrazione. In considerazione della suddetta conclusione, la richiesta del denunciante non può essere accolta.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che il Parlamento europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

⁵ Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁶ Articolo 12, paragrafo 1, del Codice europeo di buona condotta amministrativa adottato dal Parlamento europeo con la risoluzione C5-0438/2000 del 6 settembre 2001 (disponibile sul sito web del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>).

⁷ Cfr. ad esempio la Causa 225/87, *Patricia Belardinelli e altri contro Corte di giustizia delle Comunità europee*, Racc. [1989] 2353, paragrafo 24, e la Causa T-133/89, *Jean-Louis Burban contro Parlamento europeo*, Racc. [1990] II-245, paragrafo 34.

⁸ Cfr. ad esempio la causa T-133/89, *Jean-Louis Burban contro Parlamento europeo*, Racc. [1990] II-245, paragrafo 34.

⁹ Cfr. ad esempio la causa T-54/91, *Nicole Almeida Antunes contro Parlamento europeo*, Racc. [1992] II-1739, paragrafo 39.



3.1.2 Consiglio dell'Unione europea

ACCESSO AGLI ORDINI DEL GIORNO E AI VERBALI DELLA CONVENZIONE EUROPEA

Decisione sulla denuncia 1795/2002/IJH contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 2002, il sig. V. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome dell'European Citizen Action Service (ECAS) contro la Convenzione europea e il Consiglio dell'Unione europea.

La presente decisione prenderà in considerazione soltanto la denuncia presentata contro il Consiglio. L'indagine condotta dal Mediatore europeo in merito alla denuncia presentata contro la Convenzione europea è oggetto di una decisione separata (cfr. paragrafo 3.1.5).

Secondo il denunciante, i fatti salienti sono, in sintesi, i seguenti:

Nel maggio 2002, il denunciante ha presentato domanda al Consiglio per avere accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium della Convenzione europea. Il Consiglio non ha risposto entro 15 giorni, come previsto dal regolamento n. 1049/2001. Il 19 giugno 2002, il denunciante ha presentato una richiesta di conferma, a cui il Consiglio ha risposto il 12 luglio 2002. Nella sua risposta il Consiglio affermava, fra l'altro, che la Convenzione europea è un organo distinto dal Consiglio, che i suoi documenti esulano dall'ambito di competenza del regolamento n. 1049/2001 e che il Segretariato generale aveva trasmesso la domanda al Segretariato della Convenzione europea.

Il denunciante ha espresso la sua lamentela al Mediatore europeo, chiedendogli di indagare, appurare o chiarire talune questioni. In sintesi, la denuncia espone le seguenti contestazioni a carico del Consiglio:

- il Consiglio non aveva risposto alla domanda iniziale del denunciante di avere accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium della Convenzione europea entro i 15 giorni previsti dal regolamento n. 1049/2001 e non l'ha informato del suo diritto di presentare ricorso;
- i documenti di cui trattasi sono in mano al Consiglio ed esso dovrebbe pertanto consentirne l'accesso al pubblico, in virtù di quanto disposto dal regolamento n. 1049/2001.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

In sintesi, il parere del Consiglio verteva sui punti che seguono:

la Convenzione è stata istituita dal Consiglio europeo, non dal Consiglio dell'Unione europea, istituzione che non è rappresentata, in quanto tale, in seno alla Convenzione. Il Consiglio mette a disposizione della Convenzione talune strutture, quali gli spazi per gli uffici, e, come fanno il Parlamento europeo e la Commissione, personale distaccato. Il Praesidium della Convenzione opera in completa autonomia rispetto al Consiglio e al Segretariato generale.

Il fatto che il Segretariato della Convenzione operi nei locali del Consiglio non implica che i documenti prodotti dalla Convenzione siano documenti del Consiglio o addirittura che siano a questo noti. Il Segretariato della Convenzione è indipendente dal Segretariato generale del Consiglio. Esso è sottoposto alla direzione indipendente di un Segretario generale, il quale non fa parte del personale del Consiglio e si trova sotto l'autorità del Presidente della Convenzione.



Il Consiglio non ha in suo possesso i documenti richiesti dal denunciante. Benché il Consiglio sia informato dei progressi della Convenzione, gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium non sono a disposizione del Consiglio o del suo Segretariato generale.

Per quanto concerne le accuse di non aver risposto al denunciante entro i termini e di non averlo informato del suo diritto di ricorso, il Consiglio precisava che la richiesta originale del denunciante era stata inviata tramite posta elettronica il 29 aprile 2002. Invece di limitarsi a informare il denunciante del fatto che il Consiglio non era in possesso dei documenti, cosa che avrebbe obbligato il denunciante a rinviare la sua richiesta alla Convenzione, causandogli un ritardo inutile, il Segretariato generale del Consiglio aveva adottato un approccio pragmatico, trasmettendo nel modo più celere possibile al Segretariato della Convenzione la richiesta ricevuta via e-mail.

Il sistema informatico del Segretariato generale ha inviato in automatico un messaggio di ritorno al denunciante al momento del ricevimento del suo messaggio. Questa risposta automatica non conteneva un riferimento al diritto di effettuare una richiesta di conferma. Nel presente caso, tale riferimento non avrebbe avuto alcun senso, in quanto il denunciante era stato informato del fatto che il Consiglio non era in possesso di tali documenti. Suggestire che l'invio di una richiesta di conferma al Consiglio avrebbe eventualmente potuto produrre un altro esito sarebbe stato, infatti, fuorviante.

Nella sua risposta alla richiesta di conferma, il Consiglio in effetti non ha informato il denunciante delle possibili vie di ricorso disponibili. Il Segretariato generale del Consiglio ha intrapreso i passi necessari per evitare il ripetersi di tali omissioni amministrative.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante riteneva che il parere del Consiglio avesse chiarito quali fossero le relazioni fra l'Istituzione e la Convenzione europea, spiegando di non essere in possesso dei documenti richiesti. Per questa ragione, il denunciante riconosceva l'infondatezza di questo punto della denuncia.

Egli concordava sul fatto che il Consiglio avesse adottato un approccio pragmatico nel trasmettere la denuncia al Segretariato della Convenzione e che il Segretariato del Consiglio avesse risposto prontamente, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento n. 1049/2001. Sarebbe stato utile, comunque, se il Consiglio avesse inviato una copia al denunciante. Per quanto riguarda il fatto di non aver informato il denunciante sulle possibili vie da esperire, egli riconosceva e apprezzava gli sforzi prodigati dal Segretariato generale del Consiglio per evitare che tali inconvenienti si ripetessero. Nella sua veste di servizio di consulenza e di sostegno alle ONG e ai singoli cittadini nei rapporti con le istituzioni dell'UE, l'ECAS sottolineava quanto fosse estremamente importante che i cittadini fossero informati dei loro diritti. In una conversazione telefonica con i servizi del Mediatore il 7 marzo 2003, il personale dell'ECAS ha precisato, a nome del denunciante, che egli si riteneva soddisfatto dalla risposta ottenuta dal Consiglio.

LA DECISIONE

1 Contestazione sulla tardiva risposta ad una richiesta di accesso a taluni documenti e mancata informazione in merito alle possibili vie di ricorso

1.1 Il denunciante sostiene che il Consiglio non ha risposto alla sua richiesta iniziale di accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium della Convenzione europea entro i 15 giorni previsti dal regolamento n. 1049/2001 ed ha mancato di informarlo del suo diritto di ricorso.

1.2 Secondo il Consiglio, il suo Segretariato generale ha adottato un approccio pragmatico, trasmettendo con la massima rapidità possibile al Segretariato della Convenzione la e-mail ricevuta dal denunciante. Nella sua risposta alla richiesta di conferma, il Consiglio in effetti non aveva informato il denunciante delle possibili vie di ricorso a sua disposizione. Il Segretariato generale del Consiglio ha intrapreso i passi necessari per evitare il ripetersi di tali omissioni amministrative.



1.3 Stando alle prove a disposizione del Mediatore, il Consiglio si è prodigato effettivamente per trattare con rapidità ed efficacia la richiesta presentata dal denunciante. Esso ha inoltre ammesso di non aver informato il denunciante delle vie di ricorso da questo esperibili e di aver intrapreso i passi necessari per evitare che tale situazioni si ripetano in futuro. Il Mediatore è stato informato del fatto che il denunciante si ritiene soddisfatto della risposta fornita dal Consiglio. Il Mediatore pertanto ritiene che l'istituzione abbia posto rimedio relativamente a questo aspetto della denuncia.

2 Contestazione sul fatto che i documenti fossero in possesso del Consiglio

2.1 Il denunciante considera che gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium della Convenzione europea fossero in possesso del Consiglio e che questo avrebbe pertanto dovuto concedere l'accesso al pubblico, a norma del regolamento n. 1049/2001.

2.2 Il Consiglio ha replicato che il Praesidium della Convenzione operava in modo totalmente autonomo rispetto al Consiglio e al suo Segretariato generale e che il Consiglio non era in possesso dei documenti richiesti dal denunciante. Benché il Consiglio fosse informato dei progressi della Convenzione, gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium non erano a disposizione del Consiglio e del suo Segretariato generale.

2.3 Il Mediatore non è conoscenza di qualsivoglia elemento che possa indurre a dubitare della spiegazione fornita dal Consiglio in merito ai suoi rapporti con il Praesidium della Convenzione europea. Il Mediatore osserva inoltre che il denunciante ha accettato la spiegazione fornita dal Consiglio, riconoscendo l'infondatezza della denuncia relativamente a questo aspetto. Pertanto, il Mediatore non ha rilevato un caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore, non sembra che il Consiglio si sia reso responsabile di cattiva amministrazione nel caso in esame. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.1.3 Commissione europea

PROGRAMMA LIFE: RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI COMPLETARE IL PAGAMENTO DI UN PROGETTO

Decisione sulla denuncia 1826/2001/JMA contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 1996, l'organizzazione a cui appartiene il denunciante (CTFC) ha presentato una proposta alla Commissione nell'ambito del programma LIFE, per condurre un progetto di sviluppo di un fungo commestibile, nel quadro delle iniziative a favore del rimboschimento (cfr.: LIFE/ ENV/ E/512). Il CTFC avrebbe sviluppato il progetto in cooperazione con un gruppo di singoli proprietari forestali. La Commissione ha approvato la proposta nel dicembre 1996. In seguito, il CTFC ha ricevuto un contributo per un importo di € 208.749,58.

Nei mesi di ottobre e novembre 1997, il denunciante ha discusso in svariate occasioni con i servizi della Commissione il modo in cui il bilancio del progetto avrebbe dovuto rispecchiare le spese sostenute dai singoli proprietari forestali. A seguito di tali discussioni, era stato stabilito di definire le relazioni fra il CTFC e i terzi, i proprietari forestali, tramite contratti individuali, stilati sulla base di un contratto standard. Tali contratti avrebbero contemplato sia gli ambiti di cooperazione fra le varie



parti sia le implicazioni di bilancio del lavoro eseguito. Il 30 ottobre 1997, il denunciante ha inviato via fax il contratto standard al funzionario della Commissione incaricato degli aspetti finanziari del progetto. Il 4 novembre 1997, il contratto è stato inoltre inviato tramite fax al sig. dB, funzionario della Commissione responsabile del controllo e della valutazione generale del progetto.

A seguito di tale comunicazione, il sig. dB ha telefonato al denunciante per comunicargli di approvare il contenuto del contratto standard. Durante la conversazione telefonica, il sig. dB ha insistito sul fatto che, per una maggior efficienza, i futuri contatti sarebbero avvenuti direttamente con lui e sempre per telefono.

Nel febbraio 1999, il denunciante ha presentato la relazione intermedia sul progetto, nella quale le implicazioni di bilancio relative al lavoro dei proprietari forestali erano consone al modello di contratto discusso con i servizi della Commissione nei mesi di ottobre e novembre 1997. Nel giugno 1999, il sig. dB aveva telefonato al denunciante, chiedendogli che le spese connesse con l'attività svolta dai proprietari forestali venissero raggruppate e considerate come assistenza esterna. Malgrado la sua iniziale riluttanza a modificare i criteri finanziari concordati, il denunciante era stato obbligato ad accettare le modifiche quale condizione per l'erogazione del pagamento intermedio. Nell'ottobre 1999, il denunciante aveva consegnato a mano la nuova versione della relazione alla Commissione. La Commissione aveva effettuato il pagamento intermedio nell'aprile 2000.

Nel febbraio 2000, il denunciante aveva consegnato la relazione finale, che presentava le implicazioni di bilancio relative all'attività dei proprietari forestali secondo le stesse modalità indicate nella relazione intermedia. La Commissione aveva chiesto informazioni aggiuntive nell'ottobre 2000. Al ricevimento della risposta del denunciante, l'istituzione gli aveva inviato un fax, datato 30 gennaio 2001, col quale gli chiedeva delucidazioni sul modo in cui erano stati inclusi costi sostenuti dai proprietari forestali, chiedendo il loro rimborso. Secondo il denunciante, la richiesta della Commissione non ha rispettato il suo diritto di difesa, in quanto non ha previsto il suo diritto ad essere ascoltato, come indicato dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento n. 1973/92 relativo al programma LIFE.

Nella controversia che ne è scaturita, il sig. dB ha declinato ogni responsabilità e i servizi finanziari della Commissione non si sono resi disponibili a incontrare il denunciante.

Sulla base di quanto suesposto, il denunciante affermava che (i) i servizi della Commissione lo avessero fuorviato e non gli avessero fornito la necessaria assistenza e che (ii) la procedura seguita dalla Commissione nella gestione del suo progetto non fosse stata chiara né in osservanza delle norme applicabili. Il denunciante pertanto chiedeva (iii) che la Commissione recedesse dalla sua richiesta di rimborso ed effettuasse il pagamento dell'ultima tranche del progetto, oltre a corrispondere i relativi interessi maturati.

Il parere della Commissione europea

Né la decisione della Commissione che concedeva il sostegno finanziario al progetto (C896)/3058/def./0037) [di seguito la decisione] né il bilancio proposto contemplava un qualsivoglia ruolo per i terzi (proprietari forestali). Pertanto, il loro eventuale coinvolgimento nel progetto avrebbe richiesto un previo emendamento della decisione, e l'approvazione della modifica da parte della Commissione.

Benché il denunciante avesse inviato via fax, il 30 ottobre 1997, una bozza di contratto volto a disciplinare il rapporto di lavoro fra il CTFC e i proprietari forestali, il documento non era mai stato presentato formalmente alla Commissione per l'approvazione, come previsto dalla decisione.

Nel febbraio 1999, e dopo la presentazione della relazione intermedia, il denunciante aveva espresso l'auspicio di includere i costi sostenuti da terzi (i proprietari forestali) nel bilancio del progetto. La Commissione affermava che i suoi servizi avevano chiarito al denunciante che tale eventualità implicava sia un previo emendamento della decisione, sia l'approvazione della Commissione relativamente alla nuova modifica. In quell'occasione, al denunciante era stato anche ricordato che



qualsiasi modifica in tal senso non avrebbe potuto alterare le condizioni finanziarie dell'assistenza LIFE, come definite dagli articoli 2 e 3 dell'allegato 2 della decisione.

Nel maggio 2000, la Commissione aveva effettuato il pagamento intermedio. Essa aveva precisato che tale operazione finanziaria dipendeva soltanto dal livello di spesa, e che essa non pregiudicava l'ammissibilità finale delle spese.

La relazione finale è pervenuta il 19 maggio 2000. Benché gli obiettivi che si prefiggeva il progetto fossero stati raggiunti, la struttura e i contenuti di bilancio dello stesso, in particolare per quanto riguardava i costi sostenuti dai proprietari forestali, non rispettavano le condizioni definite dalla decisione.

La Commissione affermava che il denunciante non aveva potuto comprovare che vi fosse effettivamente stato un esborso per le spese sostenute dai terzi, i proprietari forestali (€ 147.867), come previsto dagli articoli 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 1 della decisione. Non era stata fornita alcuna prova dei flussi di cassa fra il CTFC ed eventuali terzi. La Commissione precisava che quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3 della decisione era chiaro e non ammetteva deroghe. Essa aggiungeva che i suoi servizi non avevano potuto indurre il denunciante a ritenere che tali disposizioni di legge potessero essere ignorate.

Il 25 ottobre 2000, la Commissione aveva richiesto ulteriori informazioni, trasmesse dal denunciante in data 13 novembre 2000. La Commissione aveva ritenuto che le nuove informazioni non apportassero nessun nuovo elemento, e pertanto il 30 gennaio 2001 aveva comunicato al denunciante, tramite fax, che l'importo dell'assistenza corrispondente a tali spese non sarebbe stato pagato e di conseguenza la parte corrispondente della sovvenzione già versata (€ 37.040) avrebbe dovuto essere restituita. L'istituzione accordava al denunciante un breve periodo per esporre la sua posizione. Sulla base delle informazioni trasmesse dal denunciante l'8 febbraio 2001, la Commissione aveva ridotto la sua richiesta di rimborso alla cifra di € 30.429 , emettendo l'ordine di riscossione il 6 marzo 2001. La Commissione ha ritenuto che la procedura seguita dai suoi servizi in questo frangente fosse in conformità con i criteri definiti dall'articolo 7 dell'allegato 2 della decisione.

Il denunciante si è incontrato con i servizi della Commissione il 4 aprile 2001. Non essendo il denunciante in grado di fornire ulteriori prove, la Commissione ha confermato la sua precedente posizione il 26 aprile 2001. La richiesta finale di rimborso della Commissione era datata 30 agosto 2001 e illustrava le possibilità di ricorso a disposizione del denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, formulate il 30 luglio 2002, il denunciante ribadiva quanto affermato dalla denuncia. Egli precisava che le relazioni con i proprietari forestali, nonché la rendicontazione delle relative spese erano stati discussi nel dettaglio con i servizi della Commissione.

Il denunciante spiegava che l'esigenza di coinvolgere i proprietari forestali nel lavoro progettuale trovava riscontro in tre diversi capitoli della proposta iniziale del CTFC, e segnatamente nel paragrafo A13/4 (paragrafo della sintesi del progetto sul rimboschimento), nel paragrafo A14/7 (coltivazione delle piante) e in diversi paragrafi economici (A5, A6, A9 e A11).

Egli descriveva i negoziati che, fin dal luglio 1997, si erano tenuti con i servizi della Commissione responsabili per il progetto, al fine di includere i costi sostenuti dai proprietari forestali nel bilancio del progetto. Erano stati presi in considerazione due diversi modelli: il primo, secondo cui i proprietari forestali avrebbero dovuto essere pagati direttamente per le specifiche mansioni portate a termine; l'altro, basato invece sulla stipula di contratti individuali. D'accordo con i servizi della Commissione responsabili, era stato deciso di optare per la seconda possibilità, che non avrebbe comportato alcun flusso di cassa. I fax inviati il 30 ottobre 1997 e il 4 novembre 1997 andavano a conferma di quanto asserito. Il denunciante sottolineava che la struttura finanziaria della relazione intermedia, in particolare la metodologia di rendicontazione delle spese sostenute da terzi, era stata modificata a seguito dei suggerimenti pervenuti dalla Commissione.



Il 16, 22, 29, 30 e 31 ottobre 2002, il denunciante aveva trasmesso ulteriori informazioni relativi agli incontri con i funzionari della Commissione: tali documenti, secondo il denunciante, andavano a sostegno di quanto affermato.

ULTERIORI INDAGINI

In considerazione delle osservazioni presentate dal denunciante, il 31 ottobre 2002 il Mediatore aveva inviato una lettera alla Commissione, in cui egli faceva riferimento ai dettagli fattuali presentati dal denunciante, che sembravano andare a sostegno delle sue contestazioni, chiedendo alla Commissione di esprimersi al riguardo.

Il secondo parere della Commissione europea

La Commissione ribadiva che le osservazioni del denunciante non avevano aggiunto alcun nuovo elemento di valutazione del caso. L'istituzione precisava, inoltre, che i suoi servizi non avevano impartito istruzioni che implicassero una modifica delle norme finanziarie che disciplinano i contratti. Essa aggiungeva che il denunciante non aveva mai presentato alcuna prova che comprovasse che un funzionario della Commissione avesse impartito tali presunte istruzioni relativamente al progetto. Inoltre, non vi era traccia di tali istruzioni nel fascicolo della Commissione (né in forma cartacea, né in forma elettronica).

La Commissione faceva riferimento ai fax inviati dal denunciante ai suoi servizi il 30 ottobre e il 4 novembre 1997, con cui egli suggeriva le modifiche da apportare alla convenzione finanziaria. Essa poneva l'accento sul fatto che tali comunicazioni non avessero valore contrattuale e che fossero state presentate solo a titolo d'informazione. Benché fosse stato chiaramente precisato in varie occasioni al denunciante la necessità di presentare una richiesta ufficiale, alla Commissione non ne era mai stata presentata una. Alla luce di tali circostanze, la Commissione riteneva che il denunciante non avesse altra scelta che rispettare il contratto, in ogni sua parte.

L'istituzione rilevava inoltre che il denunciante aveva già beneficiato di un programma LIFE in passato, e che quindi ben conosceva le norme finanziarie che lo disciplinano. Secondo la Commissione, il denunciante avrebbe dovuto essere al corrente che tutte le verifiche finanziarie vengono effettuate nella fase finale del progetto. Pertanto, egli non avrebbe dovuto presumere che il pagamento intermedio della Commissione implicasse l'accettazione delle modifiche finanziarie da lui proposte.

La Commissione sottolineava la sua disponibilità a considerare la possibilità di pagare le spese sostenute dal denunciante e pertanto di sospendere il suo ordine di riscossione, purché egli fornisse i documenti giustificativi a riprova dell'effettivo esborso delle somme richieste a sostegno degli stessi. La Commissione ribadiva di aver richiesto, in diverse occasioni, le prove dell'esistenza dei pagamenti effettuati dal beneficiario alle organizzazioni che avevano condotto i lavori. Nonostante ciò, il denunciante non aveva fornito le informazioni richieste. Per questo motivo, la Commissione aveva deciso di procedere con un ordine di riscossione per l'importo di € 30.429, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) della decisione di concessione del contributo. La Commissione aggiungeva anche che, se il denunciante non avesse prodotto tali documenti giustificativi, essa avrebbe dato seguito all'attuazione del suo ordine di riscossione.

Le osservazioni del denunciante sul secondo parere della Commissione europea

Nelle sue osservazioni sul secondo parere della Commissione, datato 20 dicembre 2002 e 10 gennaio 2003, il denunciante insisteva sul fatto che la forma data al paragrafo finanziario delle sue relazioni era stata il risultato dei suggerimenti provenienti dai servizi della Commissione, la quale non aveva, successivamente, espresso alcun disaccordo formale. Pur non potendo fornire alcuna prova scritta, il denunciante faceva riferimento ad alcune dichiarazioni formali da parte dei partecipanti al progetto, che andavano a conferma di quanto affermato. Il denunciante dichiarava di essere disponibile a presentarsi a testimoniare dinanzi al Mediatore, se necessario.



Egli allegava diversi documenti, a dimostrazione del fatto che la Commissione aveva accettato, almeno per quanto riguarda il progetto LIFE 97/ENV/E/260, il ricorso ad accordi bilaterali fra il beneficiario e diversi subappaltatori, in cui non si erano verificati flussi di cassa.

Per concludere, il denunciante affermava che il CTFC sarebbe stato eventualmente disponibile a riformulare la sezione finanziaria del progetto conformemente alle richieste della Commissione. Egli chiedeva al Mediatore europeo di effettuare un controllo sulla procedura, per garantire che si addivenisse ad una soluzione equa e che il CTFC non venisse ingiustamente penalizzato.

LA DECISIONE

1 Atteggimento dei servizi della Commissione responsabili nei confronti del denunciante

1.1 Il denunciante contestava ai servizi della Commissione di averlo fuorviato e di non avergli garantito l'assistenza necessaria. Egli precisava che le relazioni con i proprietari forestali, nonché la rendicontazione delle relative spese erano state discusse in dettaglio con i servizi della Commissione.

1.2 La Commissione ha affermato che i suoi servizi non avevano potuto indurre il denunciante a ritenere che tali disposizioni di legge potessero essere ignorate. Essa aggiungeva che non era stata prodotta dal denunciante alcuna prova a dimostrazione del fatto che i funzionari della Commissione avessero effettivamente impartito le istruzioni contestate in relazione al progetto, e che tali istruzioni non risultavano dal fascicolo della Commissione.

1.3 Il Mediatore europeo rileva che il denunciante ha presentato una notevole mole di prove documentarie, a riprova dei continui scambi avvenuti con i servizi della Commissione responsabili. Dopo aver esaminato tali documenti, è emerso che i funzionari responsabili erano ben coscienti del lavoro del denunciante e pertanto avrebbero dovuto essere a conoscenza dei criteri finanziari adottati per rendicontare il lavoro svolto dai subappaltatori. Tuttavia, il Mediatore europeo è del parere che non vi siano prove dirette che possano indurre a concludere che la Commissione abbia fuorviato il denunciante.

Il Mediatore conclude pertanto che non si ravvisa un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione relativamente a questo aspetto del caso.

2 Procedura adottata dalla Commissione europea per il rimborso di parte del contributo

2.1 Il denunciante affermava che la procedura adottata dalla Commissione per la gestione del progetto non era chiara e che la Commissione non ha ottemperato alle norme applicabili. Egli lamentava il fatto che non fosse stato rispettato il suo diritto alla difesa e che la richiesta di rimborso dal parte della Commissione di parte dell'assistenza non aveva rispettato il diritto del denunciante ad essere sentito, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento n. 1973/92 relativo al programma LIFE.

2.2 La Commissione sosteneva che la procedura seguita dai suoi servizi in questo frangente è stata conforme alle norme applicabili (articolo 7 dell'allegato 2 della decisione che accorda assistenza finanziaria al progetto [la decisione]). Essa spiegava che nella sua prima richiesta del 30 gennaio 2001, aveva accordato al denunciante il diritto di essere ascoltato, prima di adottare una decisione definitiva e anche che nella sua richiesta finale, datata 30 agosto 2001, essa non aveva mancato di informarlo sulle sue possibilità di esperire le vie di ricorso.

2.3 Il Mediatore rileva che le norme che disciplinano l'attuazione dei progetti finanziati tramite il programma LIFE sono definite nel regolamento del Consiglio n. 1973/92¹⁰, così come da ciascuna decisione della Commissione che accorda assistenza finanziaria ai singoli progetti.

¹⁰

Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE); GU L 206, 22/07/1992, pag. 1.



La procedura che la Commissione deve seguire in casi di indebito pagamento è definita dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento n. 1973/92, che recita come segue:

“Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora sia giustificato il versamento solo di una parte del sostegno finanziario concesso in base allo stato di esecuzione di un'azione, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro una determinata scadenza. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può azzerare il rimanente importo del sostegno finanziario e procedere al recupero dei fondi già liquidati”.

L'articolo 7 dell'allegato 2 della decisione riporta i medesimi criteri procedurali.

2.4 Inoltre, il Mediatore osserva che la prima richiesta di rimborso emessa dalla Commissione il 30 gennaio 2001, indicava nell'ultimo paragrafo che sarebbe stata presentata una nota per la previa approvazione al controllore finanziario il 9 febbraio 2001 al più tardi, in modo che il denunciante potesse inviare le sue osservazioni, come previsto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento LIFE. La nota di addebito finale è stata inviata al denunciante il 6 marzo 2001. Benché la nota non menzionasse le possibili vie di ricorso, la Commissione faceva riferimento a tali possibilità nella sua successiva corrispondenza con il denunciante, datata 30 agosto 2001.

2.5 Sulla base di quanto detto, il Mediatore non ritiene che la Commissione abbia violato il diritto alla difesa del denunciante, nel momento in cui ha emesso la sua richiesta di rimborso per parte dell'assistenza fornita. In tali circostanze, il Mediatore è dell'opinione che la procedura seguita dalla Commissione nella gestione del suo progetto non sia da considerarsi ambigua e, di conseguenza, ritiene che l'istituzione abbia ottemperato alle norme applicabili. Il Mediatore conclude pertanto che non si ravvisa un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione relativamente a questo aspetto del caso.

3 Richiesta della Commissione di rimborso di parte dei fondi

3.1 Il denunciante chiedeva che la Commissione recedesse dalla sua richiesta di rimborso ed effettuasse il pagamento dell'ultima tranche del progetto, oltre a corrispondere i relativi interessi maturati.

3.2 Nel suo primo parere, la Commissione ha giustificato la sua richiesta di rimborso con il fatto che il denunciante non aveva mai formalmente presentato una richiesta di modifica della decisione che consentisse ai terzi proprietari forestali di prender parte al progetto. L'istituzione ha precisato che il denunciante non aveva potuto dimostrare che le spese sostenute dai terzi proprietari forestali fossero state effettivamente sostenute.

3.3 Per quanto concerne la partecipazione di terzi, proprietari terrieri, il Mediatore osserva che la descrizione tecnica del progetto, inclusa nella proposta del beneficiario, prevedeva la loro cooperazione. Il 30 ottobre e il 4 novembre 1997, il denunciante ha formalmente notificato ai servizi della Commissione l'imminente partecipazione di terzi, proprietari forestali, nell'attuazione del progetto. Il Mediatore osserva che la Commissione non ha fornito alcuna prova che i suoi servizi abbiano sollevato obiezioni all'iniziativa del denunciante.

Per quanto concerne la rendicontazione delle spese sostenute dai terzi di cui sopra, il Mediatore ritiene che la Commissione non sembra essere stata completamente all'oscuro dei criteri utilizzati dal denunciante, come dimostra il testo dei fax da questi inviato alle istituzioni il 30 ottobre e il 4 novembre 1997¹¹. Il Mediatore prende nota del fatto che il regime di rendicontazione utilizzato dal denunciante nella sua relazione finale segue il modello proposto per la relazione intermedia. Al

¹¹ Il testo del fax inviato dal denunciante al funzionario della Commissione incaricato degli aspetti finanziari del progetto, datato 30 ottobre 1997, è particolarmente eloquente:

“Caro J., come concordato nello scorso mese di luglio, allego una proposta di “contratto” concernente la rendicontazione del contributo per il progetto LIFE' 96 ENV/E/512 dei proprietari forestali, sia in termini di tempo, sia di risorse. Ti sarei grato se potessi farci sapere quale tipo di documenti giustificativi si debbano eventualmente conservare e quali siano gli eventuali vincoli di cui dovremmo tener conto. [...]”



ricevimento della relazione intermedia, non solo la Commissione non ha opposto alcuna obiezione ai contenuti della stessa, ma ha anche proceduto con il pagamento della tranche intermedia. Nel far ciò, come disposto dall'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato 2 della decisione, apparentemente la Commissione ha accettato il contenuto della dichiarazione finanziaria e la relazione intermedia presentata dal beneficiario¹².

3.4 Nella sua risposta alle successive indagini del Mediatore, la Commissione sottolineava la sua disponibilità a prendere in considerazione la possibilità di pagare le spese sostenute dal denunciante e quindi sospendere il suo ordine di riscossione, purché egli producesse le prove che le spese affrontate dai terzi proprietari terrieri fossero stati effettivamente sostenute. Nelle sue ultime osservazioni, il denunciante esprimeva la sua disponibilità a riformulare la sezione finanziaria del progetto in conformità con le richieste della Commissione e chiedeva al Mediatore di effettuare un controllo sulla procedura per garantire che si addivenisse a una soluzione equa. In considerazione della situazione, il Mediatore ritiene che non vi siano le basi per indagare ulteriormente per quanto concerne questo aspetto del caso.

3.5 Il denunciante ha chiesto al Mediatore di effettuare un controllo sulla procedura. Il Mediatore precisa che, secondo le procedure finanziarie comunitarie, la Commissione è responsabile dell'amministrazione del contratto in questione. Nonostante ciò, il denunciante ha la possibilità di presentare in futuro una nuova denuncia al Mediatore, se lo riterrà opportuno.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo nel caso in esame, non sembra che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ANNULLAMENTO DELLE DOMANDE E PRESUNTO MANCATO RISPETTO DEL BANDO DI CONCORSO

Decisione sulla denuncia 647/2002/OV contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti si sono svolti come segue:

Il denunciante aveva partecipato al concorso aperto COM/A/6/01 ma non aveva superato il test di preselezione b) per il quale aveva ottenuto solo il punteggio di 16,842/40. Il denunciante aveva presentato due ricorsi alla Commissione di concorso: uno il 10 gennaio 2002, chiedendo che venisse riesaminato il test b), e l'altro l'11 febbraio dello stesso anno, per contestare il metodo utilizzato nella correzione degli elaborati. La commissione di concorso aveva deciso di annullare tre domande del test di preselezione. Il denunciante aveva contestato tale fatto, ma la commissione di concorso aveva risposto che le domande erano state annullate per tutti e che il principio di eguaglianza era stato pertanto rispettato. A seguito del ricorso presentato, la commissione di concorso aveva inviato al denunciante una copia della lista di domande a risposta multipla con le risposte giuste e le risposte del denunciante. Il denunciante era del parere che 5 delle sue risposte al test b) fossero egualmente corrette e che pertanto egli avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 22,105/40 invece di quello di 16,842/40. Poiché la commissione di concorso aveva respinto il ricorso del denunciante, egli ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in data 25 marzo 2002 con cui avanzava 3 contestazioni:

¹²

"[...] una volta che la Commissione approva la dichiarazione finanziaria e la relativa relazione presentate dal beneficiario, verrà effettuato un pagamento intermedio [...]".



- 1 annullando le domande 9 e 37 del test b), la commissione di concorso non aveva rispettato il principio di eguaglianza fra i candidati;
- 2 la commissione di concorso non aveva motivato la sua risposta alla contestazione del denunciante secondo cui le sue risposte alle domande 5, 8, 11, 13 e 25 del test b) avrebbero anche potuto essere dedotte dal testo che era stato presentato ai candidati;
- 3 il denunciante contestava alla commissione di concorso di non aver rispettato le condizioni del punto VI.D del bando di concorso, in quanto egli aveva saputo da alcuni candidati che, pur non avendo ottenuto il punteggio minimo al test di preselezione, essi erano stati comunque inclusi nella lista dei 600 candidati previsti dal bando di concorso.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Con lettera del 14 dicembre 2001, l'unità Amministrazione A.2 aveva informato il denunciante dei risultati del test di preselezione. Poiché il denunciante aveva ottenuto il punteggio 16,842/40 per il test b) riguardante ragionamenti verbali e numerici, mentre il punteggio minimo necessario era di 20, la commissione di concorso non aveva proseguito nel correggere il test scritto, a norma di quanto previsto dal punto VI.D del bando di concorso, secondo cui ogni punteggio al di sotto di quello minimo comporta l'eliminazione del candidato.

Il denunciante aveva anche saputo che la commissione di concorso aveva deciso di annullare una domanda del test a) e le domande 9 e 37 del test b), a causa di errori riscontrati dopo l'esecuzione della prova. Per garantire l'equità fra i candidati, la decisione di annullare tali domande era stata applicata a tutte le versioni linguistiche.

A seguito della sua richiesta del 18 dicembre 2001, il denunciante aveva ricevuto una copia del suo foglio a lettura ottica di risposte e del foglio con le domande corrette dei test di preselezione.

Con lettera del 10 gennaio 2002, il denunciante metteva in discussione la qualità del test b) e l'annullamento delle domande, ritenendo che ciò avesse in effetti creato una disparità che andava a detrimento delle sue legittime aspettative. Nella sua risposta, la commissione di concorso aveva spiegato al denunciante quale fosse lo scopo dei test di ragionamento verbale e numerico e la ragione che aveva indotto all'annullamento delle domande.

Per quanto concerne le contestazioni del denunciante riguardanti l'annullamento delle domande, la Commissione aveva fatto riferimento alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado¹³ e della Corte di giustizia¹⁴. Secondo tale giurisprudenza, si presume che i candidati rispondano a tutte le domande e non solo a quelle a cui essi preferirebbero rispondere. Il numero e il contenuto delle domande per cui è necessaria una risposta sono quindi uguali per tutti i candidati. Le possibilità dei candidati non mutano se in una fase successiva vengono eliminate alcune domande.

La Commissione ha anche precisato che non vi era stata una diversa valutazione delle domande in quanto tali, poiché a ogni domanda era stato attribuito lo stesso numero di punti.

Per quanto concerne le contestazioni secondo cui la commissione di concorso non aveva considerato il fatto che le risposte del denunciante alle domande 5, 8, 11, 13 e 25 del test b) avrebbero anche potuto essere dedotte dai contenuti del test, la Commissione aveva precisato che la commissione di concorso le aveva esaminate, ma questo non le aveva comunque permesso di modificare la sua decisione sul punteggio assegnato.

¹³ Sentenza del 17 gennaio 2001, T-189/99, *Gerochristos*.

¹⁴ Ordinanza P. Giulietti C-263/01 del 13 dicembre 2001 (punti 35 e 36).



In merito alla contestazione mossa dal denunciante secondo cui la commissione di concorso non aveva rispettato il punto VI.D del bando di concorso, la Commissione osservava che erano state rispettate tutte le condizioni del bando di concorso e che, dopo la correzione dei test di preselezione, i test scritti erano stati corretti solo per quei candidati che avevano ottenuto il punteggio minimo per ciascun test e i voti migliori per tutto il test. Il numero di candidati che avevano ottenuto il minimo di punti necessari per il test di preselezione del campo 02 del concorso era risultato superiore a quello di 600 candidati previsti nel bando di concorso.

Le osservazioni del denunciante

Per quanto concerne l'annullamento delle domande 9 e 37 del test b), il denunciante faceva osservare che il principio di parità di trattamento non era stato rispettato, in quanto l'annullamento aveva avvantaggiato i candidati che avevano fornito risposte errate, penalizzando invece quelli che avevano risposto correttamente.

Riguardo alla seconda contestazione, il denunciante forniva l'esempio della risposta data alla domanda n. 13 e che avrebbe potuto, a suo dire, essere egualmente desunta dal testo e che pertanto non si poteva considerare errata: egli aveva indicato la risposta (b), segnatamente "en faisant attention à sa technique de respiration, il est possible de réduire sa tension artérielle". Aveva scelto la risposta (b) sulla base della seguente informazione, presente nel testo "il est possible d'obtenir des résultats remarquables par la simple application de techniques respiratoires : diminution de la tension artérielle". Il denunciante si chiedeva quindi perché la sua risposta non fosse stata considerata corretta.

Per quanto concerne la terza contestazione, il denunciante chiedeva al Mediatore europeo di verificare che la commissione di concorso avesse rispettato il punto VI.D del bando di concorso, chiedendo alla Commissione l'elenco dei candidati (e i risultati) che avevano superato tutti i test di preselezione.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver esaminato il parere della Commissione e le osservazioni del denunciante, è emersa la necessità di ulteriori indagini per poter prendere una decisione in merito alla terza contestazione presentata nella denuncia. Secondo tale contestazione, la commissione di concorso non avrebbe rispettato le condizioni indicate al punto VI.D del bando di concorso qualora, sulla base delle informazioni ottenute, taluni candidati (che non avrebbero ottenuto il punteggio minimo necessario per i test di preselezione del campo 02) fossero comunque stati inseriti nell'elenco dei 600 candidati ammessi.

Esame del fascicolo

Il Mediatore ha pertanto scritto alla Commissione, chiedendo di poter esaminare il suo fascicolo, e in modo particolare l'elenco dei candidati ammessi dai test di preselezione nel campo 02. L'esame è stato condotto dal personale dell'Ufficio del Mediatore europeo il 24 gennaio 2003, presso la sede della Commissione, a Bruxelles (DG ADMIN).

LA DECISIONE

1 Annullamento della domanda del test di preselezione

1.1 Il denunciante sosteneva che, cancellando le domande 9 e 37 dal test b), la commissione di concorso non avesse rispettato il principio di eguaglianza fra i candidati. Egli faceva rilevare il fatto che la cancellazione delle due domande aveva creato una situazione di disuguaglianza fra i candidati che avevano risposto correttamente e quelli che hanno dato una risposta errata a dette domande.



1.2 La Commissione ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui si presume che i candidati rispondano a tutte le domande, per cui le possibilità di tutti i candidati rimangono invariate, se in una fase successiva vengono cancellate talune domande.

1.3 In occasione delle sue precedenti decisioni riguardanti le denunce 761/99/BB e 729/2000/OV che prendevano in considerazione la giurisprudenza consolidata delle corti comunitarie, il Mediatore europeo ha ritenuto che, nel caso in cui la domanda di un test fosse ritenuta ambigua, la decisione di eliminare tale domanda dal test si possa considerare ragionevole, purché ciò sia fatto in modo da garantire che non vengano pregiudicati gli interessi dei candidati. Sulla base delle prove in suo possesso, il Mediatore è del parere che non vi sia nulla che possa far ravvisare l'ipotesi che tale condizione non sia stata rispettata nel caso in esame, in quanto risulta che la Commissione abbia eliminato le domande 9 e 37 del test b) per tutti i candidati.

1.4 Sulla base di quanto sopra affermato, non sembra sussistere cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto concerne questa contestazione.

2 Presunta mancata giustificazione della risposta fornita a seguito delle proteste del denunciante

2.1 Il denunciante sosteneva che la commissione di concorso non avesse motivato la sua risposta alla contestazione del denunciante, secondo cui le sue risposte alle domande 5, 8, 11, 13 e 25 del testo b) avrebbero anche potuto essere dedotte dal testo che era stato presentato ai candidati.

2.2 La Commissione osservava che la commissione di concorso aveva esaminato le risposte del denunciante, e ciononostante non aveva potuto modificare la sua decisione in merito al punteggio assegnatogli.

2.3 Il Mediatore rileva che il contenzioso fra il denunciante e la Commissione riguarda il fatto che il testo proposto ai candidati avrebbe potuto essere interpretato in modo tale da consentire la possibilità di dare svariate risposte esatte. Pertanto, la disputa riguarda una questione di interpretazione del testo pertinente. Tale questione – relativa al contenuto stesso del test – ricade nell'ambito del potere discrezionale della commissione di concorso.

2.4 Considerando quindi il fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la comunicazione del punteggio ottenuto nei vari test costituisce una valutazione appropriata delle ragioni su cui si basano le decisioni della commissione di concorso¹⁵, il Mediatore europeo è giunto alla conclusione che essa abbia esercitato la sua autorità nell'ambito della legalità. Non si ravvisa pertanto alcun caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto della denuncia.

3 Presunta violazione del bando di concorso

3.1 Il denunciante contestava alla commissione di concorso di non aver rispettato le condizioni del punto VI.D del bando di concorso, in quanto egli aveva saputo da alcuni candidati che, pur non avendo ottenuto il punteggio minimo al test di preselezione, essi erano stati comunque inclusi nella lista dei 600 candidati previsti dal bando di concorso.

3.2 La Commissione ha replicato, nelle sue osservazioni, che il numero di candidati che avevano ottenuto il minimo di punti necessari per il test di preselezione del campo 02 del concorso era risultato superiore a quello di 600 candidati previsti nel bando di concorso.

3.3 In merito a tale contestazione, l'Ufficio del Mediatore europeo ha esaminato il fascicolo della Commissione, in data 24 gennaio 2003. Durante l'esame di tale fascicolo, i funzionari della Commissione hanno prima informato l'ufficio del Mediatore del fatto che un corrigendum al bando di concorso era stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2001 (C 291 A), secondo cui veniva modificato il numero dell'elenco di candidati ammessi. Per quanto concerne il punto VI.D.1

¹⁵

Causa C-245/95 P, *Parlamento europeo v. Imbomati*, Racc. [1996] I-3423, paragrafo 31.



del bando di concorso, il numero di candidati che avevano ottenuto il punteggio migliore per i test di preselezione a), b), c) e d) era passato da 510 a 600.

3.4 Dall'esame del fascicolo, è emerso che più di 600 candidati avessero ottenuto il punteggio minimo per i test di preselezione a), b), c) e d). Vi era un primo elenco dei 600 migliori candidati che avevano tutti ottenuto il punteggio minimo. Vi era inoltre un altro elenco di candidati, che avevano anch'essi ottenuto il punteggio minimo, ma che non erano fra i 600 migliori candidati.

3.5 Sulla base di quanto sopra, il Mediatore può confermare l'accuratezza delle informazioni fornite dalla Commissione. Non si ravvisa pertanto alcun caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto della denuncia.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTA DISCRIMINAZIONE LINGUISTICA

Decisione sulla denuncia 659/2002/IP contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'aprile 2002 il signor C. ha presentato una denuncia a nome della Universala Esperanto-Asocio (di seguito UEA), in merito alla presunta discriminazione linguistica operata da svariate organizzazioni europee, finanziate in parte o interamente dalla Commissione europea, che negli annunci di ricerca del personale indicano "madrelingua inglese" o "di lingua inglese". Il denunciante riteneva che, di conseguenza, migliaia di persone sarebbero state discriminate su tale base e, pur avendo una buona conoscenza della lingua inglese, non avrebbero potute essere assunte.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante chiedeva che la Commissione: (i) riconoscesse la natura discriminatoria degli annunci di ricerca del personale per posti ufficialmente aperti a tutti i cittadini dell'UE, ma che, di fatto, sono riservati ai soli madrelingua inglesi; (ii) garantisse di non finanziare più organizzazioni e aziende che discriminassero i cittadini dell'UE non di lingua madre inglese; (iii) studiasse gli strumenti e le soluzioni per prevenire le discriminazioni linguistiche operate dalle organizzazioni finanziate in parte o interamente dalla Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha formulato, in sintesi, i seguenti commenti.

Per quanto concerne la prima richiesta del denunciante, gli annunci di ricerca di personale per posti ufficialmente o di fatto riservati a "madrelingua" non sono ammissibili ai sensi della legislazione comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori e costituiscono una discriminazione. La possibilità che un posto sia di fatto riservato a un "madrelingua" deve essere valutata dal tribunale competente caso per caso.



Tuttavia, il requisito di “conoscenza perfetta” non può essere considerata, di per sé, incompatibile con il diritto comunitario¹⁶. In tal caso, il datore di lavoro deve giustificare la necessità di un’ottima conoscenza di una lingua specifica per il posto in questione.

I servizi della Commissione hanno fornito queste informazioni in numerose occasioni direttamente all’UEA, tramite i loro rappresentanti (lettere del 14 maggio 2001, 20 luglio 2001, 5 ottobre 2001, 24 gennaio 2002 e nel corso di una riunione tenutasi l’11 marzo 2002). Inoltre, la Commissione ha informato i membri del Comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori, in occasione della riunione del 24 maggio 2002, della necessità di evitare qualsiasi discriminazione nella redazione di annunci per la ricerca di personale. Essa li ha inoltre invitati ad informare tutte le parti eventualmente interessate, del settore privato come di quello pubblico.

Per quanto concerne la seconda richiesta del denunciante, la Commissione ha affermato che le norme ed i principi che regolano la concessione delle sovvenzioni, contenuti nel vademecum della Commissione, sono sanciti dal nuovo regolamento finanziario¹⁷, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2003. L’articolo 109 recita che “la concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento. (...)”. Quanto al finanziamento di una agenzia esecutiva, previsto dall’articolo 55 del nuovo regolamento finanziario, la Commissione ha evidenziato che il personale di queste agenzie sarebbe stato costituito da agenti sottoposti allo statuto del personale. Le norme applicabili comprendono anche il principio generale di non discriminazione.

Per quanto riguarda la terza richiesta del denunciante, è elemento prioritario delle politiche della Commissione usare tutti i suoi poteri per combattere qualsiasi tipo di discriminazione. In merito alla possibile discriminazione causata dalla condizione di “madrelingua” di una specifica lingua negli annunci per l’assunzione di personale pubblicati dai datori di lavoro del settore privato o da associazioni non governative, la Commissione non ha il potere di intervenire per questi casi, che dovranno essere valutati singolarmente dalle giurisdizioni nazionali.

Inoltre, la Commissione ha informato il Mediatore europeo del fatto che, sulla base delle informazioni trasmesse dall’UEA nel luglio 2002, riguardanti un elenco di annunci per la ricerca di personale connessi con lo stato belga e che sembravano essere discriminatori, essa ha provveduto ad aprire un fascicolo registrandolo come denuncia formale contro le autorità del Regno del Belgio, che sarebbero state pertanto contattate in merito alla vicenda.

La Commissione ha inoltre ribadito che ogni qualvolta i suoi servizi siano venuti a conoscenza di eventuali annunci discriminatori per la ricerca di personale pubblicati da organizzazioni interamente o in parte finanziate dall’istituzione, essi sono intervenuti per chiedere loro di adottare le misure necessarie per porvi rimedio. Le Direzioni generali hanno inviato missive alle organizzazioni che hanno una stretta collaborazione con l’istituzione, raccomandando loro di garantire che: (i) le qualifiche linguistiche richieste per ciascun posto siano congrue con il livello di conoscenza richiesto per la mansione da svolgere; (ii) laddove la completa padronanza di una lingua sia requisito indispensabile per un posto particolare, vengano utilizzate espressioni quali “padronanza perfetta” o “conoscenza approfondita” piuttosto che “lingua madre o equivalente”; (iii) si applichi una politica di pari opportunità nell’assunzione di personale che sia priva di eventuali distorsioni a favore di qualsiasi gruppo linguistico o nazionale. Inoltre, la Commissione ha ricordato che la Direzione generale per l’occupazione e gli affari sociali avrebbe inserito, in tutte le sue gare d’appalto e in tutti i suoi inviti a presentare progetti, una clausola in cui avrebbe attirato l’attenzione degli eventuali contraenti sull’illegittimità delle condizioni “madrelingua”. Inoltre, l’istituzione ha

¹⁶ La Commissione ha già formulato un parere sull’argomento nelle sue risposte a diverse interrogazioni scritte, per esempio nella sua risposta del 21 febbraio 2002 all’interrogazione scritta E-4100/00: “Le regole comunitarie riguardanti la libera circolazione dei lavoratori vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche le discriminazioni occulte che in applicazione di criteri neutri determinano nei fatti lo stesso risultato discriminatorio. Tuttavia non vi è alcuna discriminazione nel caso in cui le condizioni relative alle conoscenze linguistiche vengano richieste in considerazione del tipo di lavoro da svolgere [...]”. La risposta della Commissione è stata pubblicata sulla GU C 174 del 19 giugno 2001, pag. 233.

¹⁷ Regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16 settembre 2002, pag. 1.



sottolineato che Eurostat stava considerando la possibilità di includere una clausola appropriata nel nuovo capitolato standard, secondo la quale "si ricorda agli offerenti che la regolamentazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori vieta la discriminazione basata sulla nazionalità e che è discriminatorio subordinare l'accesso ad un lavoro alla conoscenza come madrelingua di una lingua specifica".

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante riteneva insoddisfacente quanto affermato dalla Commissione e ribadiva le sue richieste.

LA DECISIONE

1 Presunta discriminazione linguistica

1.1 La presente denuncia si basa sulla presunta discriminazione linguistica operata da svariate organizzazioni europee, finanziate in parte o interamente dalla Commissione europea, che negli annunci di ricerca del personale richiedono "madrelingua inglese" o "di lingua inglese". Il denunciante chiedeva che la Commissione: (i) riconoscesse la natura discriminatoria degli annunci di ricerca del personale per posti ufficialmente aperti a tutti i cittadini dell'UE, ma che, di fatto, sono riservati ai soli madrelingua inglesi; (ii) garantisse di non finanziare più organizzazioni e aziende che discriminassero i cittadini dell'UE non di lingua madre inglese; (iii) studiasse gli strumenti e le soluzioni per prevenire le discriminazioni linguistiche operate dalle organizzazioni finanziate in parte o interamente dalla Commissione.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha evidenziato che la condizione contenuta in tutti gli annunci di ricerca di personale per posti ufficialmente o di fatto riservati a "madrelingua" non è compatibile con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori e costituisce una discriminazione. Tuttavia, il requisito di "perfetta conoscenza" non può essere considerato, in linea di principio, contrario al diritto comunitario e il datore di lavoro deve giustificare la necessità di un'ottima conoscenza di una lingua specifica per il posto in questione.

Per quanto concerne le norme ed i principi che regolano la concessione delle sovvenzioni, la Commissione ha affermato che essi sono contenuti nel vademecum della Commissione, e che sono sanciti dal nuovo regolamento finanziario¹⁸, che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2003. L'articolo 109 recita che "la concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento. (...)". Quanto al finanziamento di una agenzia esecutiva, previsto dall'articolo 55 del nuovo regolamento finanziario, la Commissione ha evidenziato che il personale di queste agenzie sarebbe stato costituito da agenti sottoposti allo statuto del personale. Le norme applicabili comprendono anche il principio generale di non discriminazione.

In merito alla terza richiesta avanzata dal denunciante, la Commissione ha fornito una spiegazione dettagliata delle misure adottate al riguardo. Copia dei documenti pertinenti ad illustrazione delle azioni intraprese dalla Commissione è stata acclusa al parere dell'istituzione.

1.3 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia preso in considerazione le richieste avanzate dal denunciante e che le risposte fornite dall'istituzione siano state adeguate. Il Mediatore accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia intrapreso le azioni volte ad evitare in futuro la pubblicazione di annunci di lavoro discriminatori sulla base della lingua. Egli incoraggia inoltre l'istituzione a proseguire e a migliorare la sua lotta contro qualsiasi discriminazione sulla base della lingua, nonché contro gli ostacoli posti al principio di libera circolazione dei lavoratori.

¹⁸

Regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16 settembre 2002, pag. 1.



2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

STATUS DEL "PILASTRO UE" DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ONU IN KOSOVO

Decisione sulla denuncia 1256/2002/GG (riservata) contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Secondo la denuncia, presentata nel giugno 2002, il denunciante, cittadino tedesco, ha lavorato in qualità di consulente in Kosovo, prima per l'Agenzia europea per la ricostruzione (sulla base di due contratti) e quindi per il "Pilastro UE della missione dell'ONU in Kosovo".

Il denunciante contestava il fatto che il "pilastro UE" non avesse stipulato con lui un contratto e non gli avesse saldato la fattura da lui inviata. La fattura, datata 7 maggio 2002 e indirizzata al sig. Andy Bearpark, rappresentante speciale del Segretario generale della missione ONU in Kosovo, ammontava a € 55.936,16.

Una prima denuncia (1010/2002/GG) è stata respinta sulla base del fatto che l'identità del denunciato non era stata sufficientemente chiarita (a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 dello statuto del Mediatore europeo).

Il denunciante aveva quindi presentato una nuova denuncia (1141/2002/GG) contro l'Agenzia europea per la ricostruzione e il "pilastro UE", allegandovi una serie di documenti nei due fax inviati il 17 giugno (documenti concernenti l'agenzia) e il 18 giugno 2002 (documenti concernenti il "pilastro UE"). La denuncia era stata trasmessa all'agenzia affinché formulasse le sue osservazioni. Per quanto concerne il "pilastro UE", il denunciante era stato informato del fatto che l'identità del denunciato non era stata ancora definita con sufficiente chiarezza.

Il denunciante ha quindi comunicato al Mediatore europeo che la sua denuncia relativa al "pilastro UE" era contro la Commissione europea. Per evitare complicazioni, la missiva è stata registrata come nuova denuncia, col numero suindicato.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha formulato i seguenti commenti:

Il "pilastro UE" è parte integrante della Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999. La MINUK è diretta da un rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU ed è composta da quattro parti ("pilastri") condotta da varie entità internazionali specializzate.

I quattro pilastri sono i seguenti:

- pilastro I: affari umanitari, sotto la responsabilità dell'Alto commissario dell'ONU per i rifugiati (UNHCR). Il pilastro I è stato gradualmente concluso alla fine del giugno 2000 ed attualmente è stato sostituito da un'operazione responsabile delle attività di giustizia e di polizia condotte dalle Nazioni Unite;



- pilastro II: amministrazione civile, attività condotte dalle Nazioni Unite;
- pilastro III: democratizzazione e potenziamento delle istituzioni, attività condotte dall'OSCE;
- pilastro IV: risanamento, ripresa e sviluppo economici, attività condotte dall'UE. Il pilastro IV è noto come il "pilastro UE".

Il pilastro UE, condotto dal sig. A. Bearpark, vicerappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU, ha il compito di dotare del quadro giuridico, istituzionale e politico il risanamento, la ripresa e lo sviluppo economici del Kosovo.

Il vicerappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU è responsabile della realizzazione delle attività proposte dal pilastro UE tramite la sua amministrazione del bilancio operativo del pilastro, finanziato con i fondi comunitari.

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio sancisce che la Comunità contribuisce finanziariamente all'insediamento e al funzionamento della MINUK. Secondo quanto disposto dal regolamento, il contributo comunitario si espleta nel finanziamento dei costi di gestione del pilastro UE, inclusi i costi concernenti le remunerazioni del personale a livello locale e di quello espatriato.

La sovvenzione stipulata fra la Commissione europea e il pilastro UE della MINUK indica la portata del contributo UE, nonché i meccanismi di attuazione e di controllo. Dal 2000, sono state stipulate sovvenzioni ogni anno.

A norma di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3 delle Condizioni speciali di sovvenzione, "[l'] organizzazione accetta la sovvenzione e si impegna a condurre l'attività sotto la sua responsabilità. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 1 delle Condizioni generali applicabili alle sovvenzioni recita quanto segue "[la] Comunità non riconosce l'esistenza di alcuna relazione contrattuale fra il/i partner dell'organizzazione o fra la stessa ed eventuali subfornitori."

Di più, l'articolo 3, paragrafo 2 delle Condizioni generali precisa che "l'organizzazione dovrà farsi carico delle responsabilità nei confronti dei terzi" e che "[l'] organizzazione solleverà la Comunità da qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali richieste o azioni intentate a seguito di una violazione, da parte dell'organizzazione o dei suoi dipendenti o delle persone per cui tali dipendenti sono responsabili, delle norme vigenti, ovvero a seguito della violazione dei diritti dei terzi."

Considerato quanto sopra, la Commissione era del parere che le relazioni contrattuali fra il denunciante e il pilastro UE della MINUK non coinvolgessero i suoi servizi, i quali contribuiscono alle spese correnti di uno dei quattro componenti dell'amministrazione provvisoria dell'ONU in Kosovo, ma non sono responsabili dell'attuazione delle attività del pilastro UE.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha trasmesso alcuna osservazione in merito.

LA DECISIONE

1 Presunti mancati stipula di contratto e saldo di fattura da parte del pilastro UE

1.1 Il denunciante, un consulente tedesco, contestava il fatto che il "pilastro UE" non avesse stipulato con lui un contratto e non gli avesse saldato la fattura da lui inviata. Egli riteneva che la Commissione europea fosse responsabile del comportamento del pilastro UE.

1.2 La Commissione ha precisato che il "pilastro UE", diretto dal sig. A. Bearpark, vicerappresentante speciale del Segretario dell'ONU, è parte integrante della Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la sua risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999. Essa ha inoltre aggiunto che il vicerappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU è responsabile dell'attuazione della attività proposte dal pilastro UE tramite la sua amministrazione del bilancio operativo del pilastro, finanziato con fondi comunitari. La Commissione faceva riferimento alla sovvenzione stipulata fra Commissione europea e il pilastro



UE della MINUK, secondo cui il pilastro UE si sarebbe dovuto far carico esclusivamente della responsabilità nei confronti di terzi, mentre l'UE non riconosceva alcun vincolo contrattuale fra essa e i partner e subappaltatori del pilastro UE. Sulla base di quanto affermato, la Commissione era del parere che le relazioni contrattuali fra il denunciante e il pilastro UE della MINUK non implicassero i suoi servizi, che non sono responsabili dell'attuazione delle attività del pilastro UE.

1.3 Alla luce delle spiegazioni fornite dalla Commissione, il Mediatore europeo ritiene che la posizione adottata sia ragionevole.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

SPESE DI VIAGGIO E TRASFERITA DEI CANDIDATI AI CONCORSI

Decisione sulla denuncia 1358/2002/IP contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 2002, la signora C. ha presentato una denuncia al Mediatore contro la Commissione europea nella quale sosteneva che le norme adottate dalla Commissione per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai candidati ai concorsi generali discriminassero i candidati provenienti dagli Stati membri più distanti. A suo avviso, tali candidati sono svantaggiati rispetto a coloro che risiedono vicino alla sede in cui si svolgono i concorsi, ossia, solitamente, Bruxelles. La denunciante chiedeva che la Commissione adottasse nuove norme per il rimborso delle spese di viaggio al fine di assicurare la concreta parità di opportunità riservata ai potenziali candidati ai concorsi generali.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

La Commissione ha ricordato che la denunciante ha partecipato al concorso generale COM/A/9/01, al fine di costituire una riserva di amministratori nei settori dell'economia e della statistica. Al termine dei test di preselezione, la denunciante era tra i 500 candidati che avevano ottenuto i migliori punteggi. Ai sensi del punto I.5 del bando di concorso, le è stato richiesto di compilare il modulo di candidatura inviatole per posta. In seguito, la giuria ha esaminato la candidatura della denunciante e le ha comunicato di essere stata ammessa alla prova scritta, prevista per il 19 luglio 2002. La denunciante non ha partecipato a questa prova.

Per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio, le regole sono stabilite nella conclusione 211/95, adottata dai capi dell'amministrazione a livello interistituzionale il 28 marzo 1996 ed entrata in vigore il 1° aprile 1996. La Commissione europea ha messo in atto la conclusione 211/95 mediante direttiva interna del 15 aprile 1996. Entrambi i testi, stabiliscono i principi generali in materia di contributi alle spese di viaggio e trasferta a favore dei candidati esterni ammessi a partecipare alle prove scritte dei concorsi. Qualora la distanza fra il luogo di residenza del candidato e la sede del concorso sia superiore ai 300 chilometri, i candidati ricevono un contributo forfetario calcolato in base a tale distanza. Qualora la distanza sia pari o superiore a 1500 chilometri, i candidati ricevono 180 €. In questa fase del concorso, il contributo finanziario è costituito solo da una somma forfetaria e non dal rimborso totale che è previsto soltanto per i candidati ammessi alla prova orale.

Tutte le suddette informazioni erano contenute nella lettera inviata alla denunciante con l'invito a presentarsi alle prove scritte. La denunciante pertanto ne era a conoscenza.



Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, la denunciante ha sottolineato che la Commissione non aveva espresso alcun commento sulla contestazione che le norme in materia di rimborso ai candidati ai concorsi generali discriminano i candidati provenienti dagli Stati membri più distanti e favoriscono coloro che vivono vicino al luogo in cui si svolgono i concorsi, ossia, solitamente, Bruxelles.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni della denunciante, è emersa la necessità di condurre ulteriori indagini. Il 29 gennaio 2003, il Mediatore ha scritto alla Commissione, invitandola a prendere posizione sulle osservazioni della denunciante, nelle quali quest'ultima sosteneva che la Commissione non avesse risposto alla sua contestazione che le regole vigenti discriminassero i candidati provenienti dagli Stati membri distanti.

Il secondo parere della Commissione europea

L'istituzione ha ricordato che il contributo finanziario corrisposto ai candidati ammessi alle prove scritte di un concorso generale per le spese di viaggio da essi sostenute è calcolato in base alla distanza esistente fra il luogo di residenza del candidato e la sede di concorso, purché tale distanza sia di almeno 300 chilometri. Il contributo aumenta all'aumentare della distanza (per una distanza compresa fra 301 e 800 chilometri i candidati ricevono 60 €; fra 801 e 1500 chilometri ricevono 120 € e per distanze superiori a 1500 chilometri i candidati ricevono 180 €).

Tali criteri sono oggettivi e vengono applicati a tutti i candidati in modo identico e sulla sola base della distanza, senza tener conto di nessun altro parametro variabile come il costo della vita nei diversi stati o i collegamenti fra il luogo di residenza di ogni singolo candidato e la sede del concorso.

Sulla base delle suddette considerazioni, la Commissione ha respinto le accuse della denunciante concernenti la natura discriminatoria di dette norme.

LA DECISIONE

1 Spese di viaggio e trasferta sostenute dai candidati ai concorsi

1.1 La denunciante, la quale ha partecipato al concorso COM/A/9/01, sosteneva che le norme adottate dalla Commissione per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai candidati ai concorsi generali discriminassero i candidati provenienti dagli Stati membri più distanti. A suo avviso, tali candidati sono svantaggiati rispetto a coloro che risiedono vicino alla sede in cui si svolgono i concorsi, ossia, solitamente, Bruxelles.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che le regole sono stabilite nella conclusione 211/95, adottata dai capi dell'amministrazione a livello interistituzionale il 28 marzo 1996 ed entrata in vigore il 1° aprile 1996. La Commissione europea ha attuato la conclusione 211/95 mediante direttiva interna del 15 aprile 1996. Entrambi i testi stabiliscono i principi generali in materia di contributi alle spese di viaggio e soggiorno a favore dei candidati esterni ammessi a partecipare alle prove scritte dei concorsi. Qualora la distanza fra il luogo di residenza del candidato e la sede del concorso sia superiore ai 300 chilometri, i candidati ricevono un contributo forfetario calcolato in base a tale distanza. Qualora la distanza sia pari o superiore a 1500 chilometri, i candidati ricevono 180 €. In questa fase del concorso, il contributo finanziario è costituito solo da una somma forfetaria e non da un rimborso totale. La denunciante sarebbe dovuta esserne a conoscenza, dal momento che tali informazioni erano contenute nella lettera inviata con l'invito a partecipare alle prove scritte.

1.3 Nel suo secondo parere, la Commissione ha ricordato le norme che regolano il contributo finanziario corrisposto ai candidati ammessi alle prove scritte di un concorso generale per le spese



di viaggio da essi sostenute. Essa ha sottolineato che dette norme sono basate su criteri oggettivi applicati a tutti i candidati in modo identico e sulla sola base della distanza, senza tener conto di nessun altro parametro variabile come il costo della vita nei diversi stati o i collegamenti fra il luogo di residenza di ogni singolo candidato e la sede del concorso.

1.4 Il Mediatore non è a conoscenza di alcuna norma di legge o disposizione del diritto comunitario che imporrebbe alla Commissione di rimborsare le spese di viaggio e trasferta ai candidati ai concorsi generali. Tuttavia, se la Commissione decidesse di contribuire al pagamento di tali spese, essa dovrebbe assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento. I criteri adottati dalla Commissione per contribuire al pagamento delle spese di viaggio e trasferta sostenute dai candidati sembra sia applicato a tutti i candidati in modo uguale ed in base al parametro oggettivo della distanza fra il loro luogo di residenza e la sede del concorso. Il sistema scelto dalla Commissione per la determinazione del contributo finanziario in questione sembra ragionevole e non discrimina nessuno dei candidati.

1.5 Sulla base di quanto sopra, non si ravvisa un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione relativamente a questo aspetto del caso.

2 Le richieste della denunciante

2.1 La denunciante chiedeva che la Commissione adottasse nuove regole per il rimborso delle spese di viaggio al fine di assicurare la effettiva parità di opportunità riservata ai potenziali candidati ai concorsi generali.

2.2 In considerazione delle conclusioni di cui al punto 1.5 della presente decisione, il Mediatore non ritiene necessario trattare questo punto.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTA DISCRIMINAZIONE NELLA VALUTAZIONE DI UN ISPETTORE NUCLEARE

Decisione sulla denuncia 1365/2002/OV (riservata) contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti principali si sono svolti come segue:

Il denunciante ha partecipato al concorso aperto COM/B/1015 (ispettori nucleari B5/B4 Euratom) organizzato dalla Commissione europea nel 1996 per cittadini provenienti dai nuovi Stati membri. Al momento della nomina, avvenuta nel maggio 2000, il denunciante era stato inquadrato al grado B4, il massimo previsto per questo tipo di concorso. Il denunciante aveva una notevole esperienza e aveva compiuto studi di ingegneria, qualifica superiore a quella richiesta per il posto vacante.

Secondo il denunciante, con la nomina al posto di livello B4, egli era stato oggetto di discriminazione per le seguenti ragioni:

in primo luogo, la Commissione aveva applicato un limite d'età più elevato per questo concorso rispetto a quello organizzato per i cittadini provenienti dai nuovi Stati membri. Il denunciante aveva reclamato l'applicazione di uno spettro di valutazione più ampio (B1 – B5) per tener in debito conto le persone che avevano una più lunga esperienza lavorativa.



In secondo luogo, circa un anno prima si erano tenuti tre concorsi per cittadini dei nuovi Stati membri (con conoscenze in ambito economico-amministrativo o dimestichezza con il computer - COM/B/951, COM/B/952 e EUR/B/72) in cui la valutazione andava da B1 a B5. Nella primavera 2002, l'Euratom aveva assunto un funzionario di livello B1 sulla base dell'elenco COM/B/951. Se il denunciante avesse partecipato a questo precedente concorso, probabilmente avrebbe ottenuto il livello B1 in ragione dell'esperienza lavorativa maturata.

A sostegno della sua richiesta di un aumento di livello, il denunciante faceva riferimento alla decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 109/98/ME, a seguito della quale la Commissione aveva accettato la raccomandazione del Mediatore in un caso simile di presunta discriminazione nell'inquadramento di alcuni ispettori di pesca, Assunti a partire da vari concorsi.

Il denunciante aveva presentato una denuncia alla Commissione a norma dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari. Il 25 maggio 2002, la Commissione gli aveva comunicato di aver respinto la sua richiesta di riconsiderare il suo livello. Nella sua risposta, la Commissione affermava che il caso 109/98/ME riguardava agenti temporanei e che non erano richiesti funzionari di livello B3/B2 o B1 per il concorso Euratom. Il denunciante aveva quindi presentato una denuncia al Mediatore europeo chiedendo, sulla base del principio di parità di trattamento, che gli venisse accordato un livello superiore.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha innanzitutto ricordato i fatti. Il denunciante aveva superato il concorso COM/B/1015 (GU C 179 A del 22 giugno 1996) organizzato per ispettori nucleari di livello B 5/4 e limitato a cittadini austriaci, finlandesi e svedesi. L'elenco di riserva dei candidati ammessi era stato stilato il 17 luglio 1997. Il denunciante era stato assunto nel maggio 2000, alla conclusione del periodo di ampliamento e, sulla base della sua esperienza professionale, classificato come livello B4 scatto 3, il massimo grado della carriera ammesso per legge.

Nella sua denuncia, il denunciante menzionava altri concorsi relativi all'ampliamento, organizzati per i livelli B1 e B 3/2 nonché la decisione 109/98/ME applicata a 3 agenti temporanei impiegati in qualità di ispettori di pesca. Egli ricordava inoltre i concorsi organizzati in occasione dell'adesione di Spagna e Portogallo.

Quando si verifica un allargamento, la Commissione deve trovare il giusto equilibrio fra le esigenze del servizio e il bisogno di assumere cittadini provenienti dai nuovi Stati membri, ai vari livelli dell'organigramma. Per tali ragioni, la Commissione aveva organizzato concorsi per i livelli B1, B3/2 e B5/4 relativi ad ambiti più generali (amministrazione generale, tecnologie dell'informazione, contabilità, finanze pubbliche e revisione dei conti, archiviazione, documentazione e biblioteca). Come misura generale, erano stati fissati limiti d'età superiore per i concorsi riservati ai candidati provenienti dai paesi di nuova adesione, Austria, Finlandia e Svezia. Nell'organizzare tali concorsi, si prevedeva che la maggior parte dei candidati ammessi potesse andare a costituire il gruppo di livello B5/4. Oltre a questi concorsi, quelli più specialistici erano stati organizzati a livello B5/4 per tecnici di laboratorio, infermieri e ispettori nucleari. Da notare che il medesimo approccio era stato adottato all'epoca dell'allargamento a Spagna e Portogallo.

Il parallelo fatto dal denunciante con il caso dei tre ispettori di pesca non poteva essere considerato paragonabile al suo. In questo caso, la Commissione, pur ribadendo di aver agito nell'ambito della piena legalità, aveva accettato in via eccezionale, in considerazione dei vari livelli di selezione per gli ispettori di pesca, la composizione amichevole proposta dal Mediatore europeo. Inoltre, la Commissione osservava che il denunciante non menzionava di aver neppure partecipato ad uno dei concorsi più generali organizzati per i livelli B1 o B3/2. La Commissione concludeva asserendo che la classificazione del denunciante era corretta, sulla base dell'esito del concorso.



Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ribatteva che il requisito - cui faceva riferimento la Commissione - necessario per l'assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri per ricoprire i vari livelli dell'organigramma era volto a garantire che i funzionari di provata esperienza provenienti dai nuovi Stati membri potessero ottenere un livello che premiasse l'esperienza maturata prima dell'adesione del nuovo Stato membro all'UE e prima che tali esperti potessero ottenere un posto in seno all'UE.

Egli osservava che la spiegazione fornita dalla Commissione per la sua decisione di applicare tale norma a otto concorsi e limitare tre altri concorsi al livello B5/B4 era che ambiti più generali avrebbero imposto livelli differenziati, mentre ambiti più specializzati, come quello del denunciante, relativo agli ispettori nucleari, avrebbero comportato un numero minore di livelli. Il denunciante affermava che tale spiegazione non era né coerente né obiettivamente un valido motivo per giustificare una disparità di trattamento. Egli pertanto ribadiva la violazione del principio di eguaglianza.

Egli affermava, inoltre, che le "necessità di servizio" menzionate dalla Commissione e che avevano comportato la limitazione dei livelli ai soli B5/B4 per taluni concorsi relativi all'allargamento, non potevano essere considerate un valido fondamento a giustificazione di una diversità di trattamento. Il denunciante aggiungeva che l'Euratom assume continuamente ispettori di provata esperienza con livello B1/B2 e che tutti i servizi traggono vantaggio da funzionari qualificati. Non si poteva sostenere che vi fosse bisogno maggiore di funzionari di livello B1/B2 in altri servizi rispetto alle esigenze dell'Euratom.

Il denunciante continuava affermando che la Commissione aveva accettato la soluzione amichevole proposta dal Mediatore europeo per il caso 109/98/ME, accettando di modificare il livello degli ispettori di pesca, in ragione della particolare esperienza dimostrata. Il denunciante chiedeva pertanto che la Commissione facesse altrettanto nel suo caso, considerata la sua rilevante esperienza nel suo ambito di competenza. In considerazione della sua età, relativamente avanzata, gli era stato proposto un posto particolarmente disagiata in ragione della politica discriminatoria condotta dalla Commissione.

LA DECISIONE

1 Richiesta di un avanzamento di livello superiore a B4

1.1 Il denunciante sosteneva che, secondo il principio della parità di trattamento, avrebbe dovuto essere assegnato a un livello di carriera superiore a quello B4. A sostegno di quanto affermato, egli faceva osservare che la Commissione aveva applicato un limite d'età più elevato per questo concorso, in quanto organizzato per cittadini provenienti dai nuovi Stati membri, e che circa un anno prima vi erano stati tre concorsi per i cittadini dei nuovi Stati membri (con esperienza in ambito economico-amministrativo o dimestichezza con il computer - COM/B/951, COM/B/952 e EUR/B/72) in cui i livelli andavano da B1 a B5. Il denunciante faceva inoltre riferimento alla decisione del Mediatore europeo relativa alla denuncia 109/98/ME.

1.2 La Commissione ribadisce che, quando si verifica un allargamento, la Commissione deve trovare il giusto equilibrio fra le esigenze del servizio e la necessità di assumere cittadini provenienti dai nuovi Stati membri, ai vari livelli dell'organigramma. Per i cittadini dei nuovi Stati membri, la Commissione aveva organizzato concorsi per i livelli B1, B3/2 e B5/4 relativi ad ambiti più generali (amministrazione generale, tecnologie dell'informazione, contabilità, finanze pubbliche e revisione dei conti, archiviazione, documentazione e biblioteca). Oltre a questi concorsi, la Commissione aveva organizzato concorsi più specialistici di livello B5/4 per tecnici di laboratorio, infermieri e ispettori nucleari. La Commissione precisava che il parallelo fatto dal denunciante con il caso dei tre ispettori di pesca non poteva essere considerato paragonabile al suo.

1.3 Il Mediatore ha osservato che il principio di parità di trattamento, sancito dall'articolo 5, paragrafo 3 dello Statuto dei funzionari, è una norma generale che fa parte del diritto applicabile ai funzionari delle Comunità. La discriminazione che violi tale norma si verifica quando



situazioni identiche o paragonabili vengono trattate in modo diseguale e la discriminazione non è obiettivamente giustificata¹⁹.

1.4 Nel caso 109/98/ME – cui fa riferimento il denunciante – il Mediatore aveva rilevato una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto gli ispettori di pesca erano stati assunti con i livelli B5/B4, mentre a) altri ispettori di pari qualifica già assunti dalla Commissione a seguito di precedenti concorsi erano stati assegnati a livelli B3, B2 e B1, e b) un concorso di recente pubblicazione prevedeva l'assunzione di ispettori di pesca per i livelli B3/B2. Il denunciante chiedeva quindi che le conclusioni cui era giunto il Mediatore europeo per quel caso venissero, per analogia, applicate anche al suo.

1.5 Il Mediatore ritiene che la spiegazione fornita sulla differenza di livello prevista per i concorsi specializzati e generici di livello B appare ragionevole. Inoltre, dalle informazioni a sua disposizione, al Mediatore non sembra che vi siano indicazioni che possano far supporre che ispettori nucleari provenienti da altri concorsi abbiano ricevuto un diverso trattamento. Il paragone fatto dal denunciante riguarda da un lato l'assunzione di ispettori nucleari di livello B e, dall'altro, l'assunzione di funzionari di livello B con conoscenze di tipo economico-amministrativo o che avessero dimestichezza col computer (COM/B/951, COM/B/952 e EUR/B/72). Sembra che queste due situazioni non siano paragonabili e non possano pertanto essere considerate come base per un giudizio relativamente al mancato rispetto del principio di parità di trattamento.

1.6 In tali circostanze, il Mediatore europeo non ritiene che la decisione della Commissione sul grado assegnato al denunciante violi il principio di parità di trattamento. Il mediatore non rileva pertanto alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RIFIUTO DI UNA RICHIESTA DI CONFERMA DI ACCESSO DEL PUBBLICO A NORMA DELL'ARTICOLO 226

Decisione sulla denuncia 1437/2002/IJH contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 2002, il Mediatore ha ricevuto una denuncia contro la Commissione europea per il presunto rifiuto di una richiesta di conferma di accesso del pubblico a un documento.

Il denunciante aveva subito perdite finanziarie sul mercato delle assicurazioni dei Lloyd's nel Regno Unito. Egli aveva presentato una denuncia alla Commissione contro le autorità britanniche per non aver applicato correttamente la direttiva 73/239.

La Commissione aveva condotto le indagini sul caso, in osservanza del suo ruolo di custode dei trattati. Il 20 dicembre 2001, la Commissione aveva inviato una lettera di messa in mora al governo britannico, a norma di quanto previsto dalla procedura dell'articolo 226 CE.

Il denunciante aveva presentato richiesta di accesso alla lettera di messa in mora, in virtù di quanto disposto dal regolamento n. 1049/2001. La Commissione aveva respinto la richiesta, sulla base del fatto che la pubblicazione della lettera avrebbe potuto pregiudicare la procedura d'infrazione, a norma dell'articolo 226 CE.

¹⁹

Cfr. causa T-92/96, *Monaco v. Parlamento europeo*, [1997] Racc.-SC IA-195; II-573, paragrafo 54; causa T-109/92, [1994] Racc.-SC, II-105, paragrafo 87.



Nella sua denuncia presentata al Mediatore, il denunciante contestava il rifiuto oppostogli dalla Commissione di avere accesso alla lettera di messa in mora, sostenendo che il ministero del Tesoro britannico aveva dichiarato di non aver alcuna obiezione da sollevare all'eventuale pubblicazione della lettera.

Egli precisava inoltre che la sua denuncia al Mediatore europeo era circoscritta alla questione dell'accesso del pubblico e non riguardava le modalità con cui la Commissione stava seguendo la procedura contro le autorità britanniche.

Il Mediatore europeo è inoltre a conoscenza di una petizione presentata dal denunciante al Parlamento europeo riguardo alle autorità britanniche e ai Lloyd's.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

In sintesi, il parere della Commissione verteva sui punti che seguono:

Il denunciante era uno degli investitori privati nel mercato delle assicurazioni dei Lloyd's (di seguito i "Names") che avevano subito notevoli perdite finanziarie e avevano presentato una denuncia contro le autorità del Regno Unito per non aver applicato correttamente la direttiva sull'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita 73/239/CEE.

L'11 gennaio 2002, il denunciante aveva scritto alla Commissione esprimendo la sua soddisfazione alla notizia che questa avesse avviato una procedura d'infrazione a carico del Regno Unito. Egli chiedeva inoltre quali aspetti della direttiva 73/239 fossero in questione e se la lettera di messa in mora della Commissione alle autorità britanniche fosse di pubblico dominio.

In risposta, il Direttore generale della DG Mercato interno aveva inviato al denunciante una copia dei comunicati stampa concernenti l'argomento, spiegando che la pubblicazione della lettera di messa in mora avrebbe potuto pregiudicare l'evoluzione delle indagini condotte nell'ambito della procedura d'infrazione. Tale eccezione al diritto di accesso è prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento n. 1049/2001.

Il 5 febbraio 2002, il denunciante aveva presentato una richiesta di conferma, sostenendo che riteneva vi fosse un interesse pubblico prevalente nella diffusione della lettera. All'epoca, la Commissione non aveva ancora ricevuto la risposta delle autorità britanniche alla sua lettera di messa in mora. Il Segretariato generale aveva ribadito la sua posizione iniziale.

Il caso Lloyd's è molto complesso e alquanto delicato. Dal momento che le indagini della Commissione concernenti un'eventuale violazione da parte delle autorità del Regno Unito erano ancora in corso, la pubblicazione dei documenti oggetto dello scambio con le autorità britanniche avrebbe potuto avere conseguenze negative sull'esito di tali indagini. La Commissione stava ancora esaminando la nuova legislazione introdotta quale parte di una più generale riforma del regolamento finanziario britannico a norma della legge sui Servizi finanziari ed i mercati, varata nel 2000. La Commissione non avrebbe semplicemente dovuto valutare se la direttiva fosse stata correttamente trasposta nell'ordinamento giuridico nazionale, ma anche se fosse stato applicato correttamente il diritto nazionale. L'obiettivo ultimo era quello di garantire che vi fosse piena ottemperanza con il diritto comunitario. Il processo implicava che si operasse in un clima di mutua fiducia, che avrebbe potuto essere pregiudicato dalla pubblicazione di documenti connessi con le indagini.

Quanto affermato dal denunciante in merito al fatto che il ministero del Tesoro britannico non avesse nulla da obiettare alla divulgazione della lettera di messa in mora non era corretto. Il denunciante aveva inviato un articolo tratto dalla rivista *The Mail on Sunday* del 10 marzo 2002, dove si legge: "Il ministero del Tesoro, che risponderà alle accuse della Commissione entro la fine di aprile, ha negato di aver rifiutato di rispondere fintanto che non fosse garantita la segretezza". Chiaramente il riferimento era alla risposta della autorità britanniche, non alla lettera della Commissione. Inoltre, la Commissione aveva chiesto alle autorità britanniche di andare in deroga alla riservatezza nel



quadro di altre richieste di accesso ai documenti correlati con queste procedure di infrazione, ma esse non avevano accolto tale richiesta.

In varie sentenze, il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la necessità di riservatezza nelle indagini correlate alle procedure d'infrazione e, pertanto, ha giustificato il rifiuto di concedere l'accesso ai documenti relativi a tali indagini.²⁰ Benché questa giurisprudenza si riferisca a quanto disposto dalla decisione 94/90 della Commissione, essa rimane valida, in quanto la formulazione delle eccezioni pertinenti è stata mantenuta nel regolamento n. 1049/2001. L'unica novità consiste nella necessità di controbilanciare il danno causato dalla pubblicazione di un documento che possa andare contro il pubblico interesse una volta divulgato.

L'ottemperanza al diritto comunitario è un interesse pubblico vitale, che evidentemente ha maggior peso rispetto agli interessi del pubblico generale nell'ottenere accesso ai documenti prodotti e scambiati nel corso di un'indagine. Il pubblico viene informato tramite i comunicati stampa dell'avvio delle procedure di infrazione e di quali siano le questioni chiave in gioco.

Gli interessi dei "Names" o di altre parti coinvolte nella richiesta di accesso ai documenti relativi alla procedura d'infrazione non rappresentavano un pubblico interesse nella divulgazione. Il denunciante aveva il diritto ad essere informato sui progressi delle procedure avviate a seguito della presentazione della sua denuncia, ai sensi del codice di condotta adottato dalla Commissione concernente l'esame delle denunce.²¹

Il denunciante e i "Names" piuttosto, avrebbero dovuto avviare un'azione legale presso i tribunali britannici al fine di ottenere un risarcimento per le perdite subite. La Commissione poteva solo cercare di garantire che il Regno Unito rispettasse il diritto comunitario e, eventualmente, portare le autorità britanniche davanti alla Corte di giustizia. La Corte ha competenza a stabilire se il Regno Unito abbia mancato di ottemperare a quanto disposto dal trattato. Una sentenza che sancisse l'inottemperanza avrebbe ulteriormente rafforzato la posizione del denunciante davanti a una corte inglese. Al contempo, la Commissione chiariva il fatto che avrebbe cooperato appieno con le autorità giudiziarie inglesi se chiamata a testimoniare o a produrre prove.

Le osservazioni del denunciante

In sintesi, le osservazioni del denunciante vertevano sui punti che seguono:

Sono state presentate molte denunce alla Commissione europea e molte petizioni al Parlamento europeo sulla presunta violazione della direttiva 73/239. Negando la trasparenza, la Commissione impediva ai denunciati e ai firmatari delle petizioni di dar seguito al caso, in quanto essi non erano a conoscenza del tipo di difesa che il governo del Regno Unito stava preparando, e non erano quindi in grado di presentare le loro controdeduzioni o apportare correzioni a eventuali affermazioni fuorvianti.

Le risposte fornite dal governo britannico alla Commissione si sarebbero basate inevitabilmente sulle informazioni fornite dal Lloyd's. Per i denunciati e i firmatari ciò rappresentava fonte di enorme preoccupazione, in quanto i Lloyd's erano stati in passato piuttosto parsimoniosi con le verità.

Insistere nel non divulgare la corrispondenza generava il sospetto che essa non potesse reggere al vaglio della pubblica opinione. Se erano state commesse infrazioni, come è stato possibile che si perpetrassero (e che si perpetuino) per così tanto tempo? La pubblicazione della corrispondenza avrebbe potuto sfatare l'impressione che le parti lese, i "Names" venissero deliberatamente e notevolmente svantaggiate.

²⁰ Causa T-105/95, *WWF UK v. Commissione*, [1997] Racc. II-313, punto 63; causa T-309/97 *Bavarian Lager v. Commissione*, [1999] Racc. II-3217, punto 46; causa T-191/99, *Petrie et al. v. Commissione*, [2001] Racc. II-3677, punto 68.

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario COM(2002) 141 def. del 20 marzo 2002, 2002 GU C 244/5.



Inoltre, gli scambi avvenuti nel periodo 1977/78 fra la Commissione e il governo britannico in merito alla trasposizione della direttiva 73/239 risalivano ormai a 25 anni prima e difficilmente avrebbero potuto rimanere coperti da segreto.

Il denunciante era del parere che non fosse ora possibile ottenere un risarcimento rivolgendosi alle corti nazionali britanniche, senza che la Corte di giustizia delle Comunità europee non pronunciasse una sentenza a favore dei "Names". Una presunta violazione della direttiva era già stata portata davanti ai tribunali del Regno Unito, che l'avevano archiviata perché ritenuta irrilevante. La questione era res judicata, il che significava che la sentenza non poteva essere ribaltata se non dalla Corte di giustizia.

Lettera complementare del denunciante

Il 18 febbraio 2003, il denunciante aveva chiesto al Mediatore europeo di considerare gli elementi, illustrati brevemente come segue:

Nel corso di un'audizione tenuta dalla commissione per le petizioni, il Commissario Bolkestein aveva affermato che la Commissione avrebbe indagato solo su presunte correnti violazioni della direttiva 73/239, mentre non si sarebbe tenuto conto di eventuali violazioni passate. Le molte denunce e petizioni presentate alla Commissione e al Parlamento europeo dai membri dei Lloyd's che avevano subito danni finanziari concernevano, per contro, irregolarità commesse in passato. Non si sarebbe potuta ottenere giustizia per coloro che si rivolgevano ai tribunali britannici senza che venisse prima pronunciato un verdetto della Corte di giustizia a sfavore del governo britannico.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emersa la necessità di condurre ulteriori indagini.

Il Mediatore ha quindi inviato una lettera alla Commissione, relativa alla contestazione avanzata dal denunciante: le risposte fornite dal governo britannico alla Commissione si sarebbero inevitabilmente basate sulle informazioni fornite dai Lloyd's. Il Mediatore ha precisato che, posta la sua correttezza, tale contestazione implicava il fatto che la riservatezza avrebbe avuto un impatto negativo sull'espletamento della procedura ai sensi dell'articolo 226, in quanto le informazioni pervenute alla Commissione tramite le autorità britanniche non erano sottoposte a vaglio critico.

Il Mediatore europeo ha pertanto invitato la Commissione a fornire ulteriori informazioni in merito alla procedura seguita, per verificare l'accuratezza delle informazioni fornite a norma della procedura "articolo 226".

Con lettera datata 6 marzo 2003, il Mediatore europeo ha chiesto alla Commissione di presentare anche le sue osservazioni in merito alla lettera del 18 febbraio 2003.

La risposta della Commissione europea

In sintesi, la risposta della Commissione verteva sui punti che seguono:

Considerazioni generali

Per quanto concerneva la questione in generale della possibilità che i denunciati potessero ribattere alle affermazioni degli Stati membri, la Commissione intendeva ricordare che la Corte²² ha chiaramente sancito che i privati cittadini non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 226 CE e che, per tale ragione, non possono invocare il diritto ad essere ascoltati rispetto all'applicazione del principio di audi alteram partem.

²²

Causa T-191/99, *Petrie et al. v. Commissione*, [2001] Racc. II-3677.



Nel quadro delle procedure a norma dell'articolo 226, le informazioni fornite dagli Stati membri vengono esaminate dai servizi della Commissione alla stregua di qualsiasi altra fonte di informazione, incluse quelle fornite dal denunciante, per consentire all'istituzione di pervenire a una decisione sulla conformità di una determinata situazione con il diritto comunitario.

Come già chiarito dalla Corte nella giurisprudenza summenzionata, le istituzioni comunitarie, nell'atto di adottare una decisione, fanno ricorso ai documenti forniti da terzi, in quanto la trasparenza del processo decisionale e la fiducia dei cittadini nell'amministrazione comunitaria può essere garantita solo da un adeguato ragionamento su tali decisioni. Per adeguato ragionamento, si intende il fatto che, basandosi su un documento proveniente da terzi, l'istituzione è tenuta a illustrare il contenuto di tale documento nella decisione e giustificare la scelta di tale documento come base per la sua decisione.

La Commissione era del parere che la riservatezza che gli Stati membri hanno il diritto di aspettarsi dalla Commissione nelle indagini condotte nel quadro di una procedura d'infrazione non deve essere svuotata di contenuto, e che pertanto si debba trovare il giusto equilibrio nella diffusione di informazioni in applicazione dell'obbligo prima ricordato.

Il caso del denunciante

Il caso originario d'infrazione, a cui è associato il caso del denunciante, riguarda la presunta erronea applicazione di quanto disposto dalla direttiva 73/239 in materia di regolamentazione prudenziale e supervisione dei Lloyd's, particolarmente per quanto concerne le disposizioni relative alla revisione dei conti e alla verifica della solvibilità.

Questa fattispecie presenta maggiori difficoltà rispetto a quelle relative alla trasposizione di una direttiva, in quanto il problema non può essere risolto semplicemente determinando se un testo giuridico sia stato o meno correttamente promulgato, ma piuttosto se una legge nazionale in applicazione di una disposizione comunitaria sia stata correttamente applicata dalle autorità nazionali competenti.

La Commissione aveva fatto presente la questione alle autorità britanniche, in primo luogo tramite due questionari dettagliati, seguiti da due lettere di messa in mora inviate nel gennaio 2002. Per quanto le informazioni fornite alla Commissione provenissero dalle autorità del Regno Unito e non dai Lloyd's, la Commissione comprendeva la preoccupazione del denunciante in merito al fatto che le autorità britanniche si basassero quasi esclusivamente sulle informazioni fornite loro dai Lloyd's.

Benché la Commissione non avesse alcuna ragione di dubitare dell'accuratezza delle informazioni ricevute dalle autorità del Regno Unito, essa era in grado di verificare l'accuratezza delle stesse ricorrendo agli strumenti indicati di seguito:

- i servizi della Commissione potevano richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti al denunciante; tali informazioni potevano essere fornite con normali mezzi di comunicazione, p. es. via e-mail, fax e in generale telefonicamente o via e-mail; in taluni casi, i funzionari della Commissione si erano incontrati con i denunciati;
- la Commissione aveva ricevuto moltissime denunce; benché in generale i denunciati avanzassero le medesime contestazioni, alcune parti erano meglio informate di altre su taluni punti specifici; rispetto alla necessità di utilizzare in modo efficiente risorse limitate, la Commissione si era spesso concentrata, in fase di controllo o chiarimento di taluni punti, su quei denunciati che apparivano avere le maggiori informazioni in merito; i funzionari della Commissione si erano incontrati con altri denunciati, inclusi i loro consulenti specializzati, per discutere aspetti specifici del caso; in particolare, nel condurre indagini per reperire informazioni, un funzionario della Commissione aveva intrattenuto una lunga conversazione telefonica o un ampio scambio di corrispondenza o e-mail; inoltre, il fatto che le informazioni



fossero state fornite da una varietà di fonti diverse implicava che la Commissione spesso avesse a sua disposizione più informazioni di quante ne potesse avere ogni singolo denunciante;

- esistevano altre fonti d'informazione per valutare l'accuratezza di quelle ricevute; una delle principali, era rappresentata dalle sentenze emesse dai tribunali inglesi per cause relative ai Lloyd's. Anche se queste cause riguardavano diversi contendenti e questioni differenti, le sentenze potevano comunque fornire importanti informazioni fattuali; si faceva inoltre notare che vi erano le petizioni presentate al Parlamento europeo relative ai Lloyd's, di cui alcune particolarmente corpose, tanto che una petizione occupava da sola ben 7 raccoglitori A4;
- la Commissione aveva inoltre esaminato e fatto riferimento a una lunga serie di altri documenti, incluse le relazioni ufficiali preparate dal parlamento britannico, le relazioni sui Lloyd's commissionate dal governo britannico, le relazioni preparate per conto dei Lloyd's, le relazioni sulle procedure disciplinari a carico dei Lloyd's, i testi di esperti, nonché gli articoli tratti da quotidiani e riviste;
- la Commissione aveva potuto anche far ricorso alla competenza interna su questioni tecniche, quali revisioni dei conti e disposizioni giuridiche.

Pertanto, nonostante i suoi obblighi al rispetto della riservatezza nella conduzione della procedura a norma dell'articolo 226 CE e l'assenza di poteri formali nell'escussione dei testi o nell'indurli a comparire per testimoniare, la Commissione aveva potuto corroborare ad un livello particolarmente elevato l'accuratezza delle informazioni ricevute.

La questione delle mancanze del passato

La Commissione riconosceva che i miglioramenti al quadro regolamentare e di supervisione dei Lloyd's erano stati ottenuti grazie alla legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari, entrata in vigore il 1° dicembre 2001.

L'obiettivo delle procedure d'infrazione a norma del diritto comunitario è quello di stabilire o ripristinare la compatibilità del diritto nazionale con quello comunitario, non di pronunciarsi in merito alla passata compatibilità o incompatibilità. Di conseguenza, le indagini condotte all'epoca dalla Commissione, miravano principalmente all'esame e all'analisi dell'applicazione del nuovo quadro giuridico, in base alla legge sui servizi ed i mercati finanziari del 2000.

Nel suo discorso tenuto davanti alla commissione per le petizioni il 22 gennaio 2003, il Commissario Bolkestein ha messo in evidenza il fatto che si possono intentare azioni per risarcimento danni soltanto a livello nazionale. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia conferma che la procedura d'infrazione, a norma dell'articolo 226 CE ha l'unico scopo di porre fine all'inottemperanza e di far sì che lo Stato membro rispetti il diritto comunitario, e non di constatare in abstracto l'eventuale infrazione avvenuta in passato.

Le osservazioni del denunciante

In sintesi, le osservazioni del denunciante vertevano sui punti che seguono:

la mancanza di trasparenza implicava che il denunciante non potesse difendersi contro qualsiasi dichiarazione scorretta nelle repliche del governo britannico alla Commissione.

Il riconoscimento da parte della Commissione del fatto che la legge sui servizi e i mercati del 2000 avesse consentito di ottenere dei miglioramenti al quadro regolamentare e di controllo era, in effetti, una debole ammissione del fatto che prima del varo della legge, si era effettivamente prodotta una violazione della direttiva 73/239.

L'articolo 226 CE utilizza una formulazione obbligatoria: "La Commissione quando reputa che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obiettivi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato ..." Benché il denunciante non chieda un risarcimento finanziario alla Commissione, quest'ultima è chiaramente colpevole per il ritardo nel garantire l'applicazione del diritto comunitario. La Commissione avrebbe dovuto emettere un parere ragionato in cui si



dichiarava che il governo britannico non aveva ottemperato al diritto comunitario per un periodo di quasi 30 anni.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 Le osservazioni finali del denunciante avanzavano una nuova contestazione: la Commissione era colpevole del ritardo nel garantire l'applicazione della direttiva 73/239 in relazione al mercato assicurativo dei Lloyd's. Il denunciante chiedeva che la Commissione formulasse un parere motivato in cui si dichiarava che il governo britannico non aveva ottemperato al diritto comunitario per un periodo di quasi 30 anni.

1.2 Il Mediatore europeo ritiene che non sia appropriato ritardare una decisione sul presente caso per indagare riguardo a questa nuova contestazione. Il denunciante ha la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore.

2 Rifiuto di accesso alla lettera di messa in mora del 20 dicembre 2001

2.1 Il denunciante aveva chiesto alla Commissione di avere accesso alla lettera di messa in mora inviata dalla Commissione al governo del Regno Unito il 20 dicembre 2001, relativa alle violazioni della direttiva 73/239 sul mercato assicurativo dei Lloyd's. Il denunciante contestava il rifiuto della Commissione di divulgare la lettera e affermava che il ministro del Tesoro britannico aveva dichiarato di non aver obiezioni alla pubblicazione della lettera.

Il denunciante sosteneva inoltre che le risposte del governo britannico alla Commissione si sarebbero basate esclusivamente sulle informazioni fornite dai Lloyd's che, in passato, non si erano dimostrati particolarmente prodighi di verità.

2.2 Secondo la Commissione, la divulgazione della lettera di messa in mora avrebbe potuto pregiudicare la conduzione delle indagini sulla presunta infrazione. Pertanto, il caso era contemplato dall'eccezione al diritto di accesso, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento n. 1049/2001²³.

La Commissione sosteneva che il caso Lloyd's era molto complesso e delicato e che le sue indagini su un'eventuale violazione da parte del Regno Unito erano ancora in corso. La pubblicazione dei documenti scambiati con le autorità britanniche avrebbe potuto avere conseguenze negative sull'esito di tali indagini. L'obiettivo ultimo era quello di garantire che vi fosse piena ottemperanza con il diritto comunitario. Il processo implicava l'instaurazione di un clima di mutua fiducia, che avrebbe potuto essere pregiudicato dalla pubblicazione di documenti connessi con le indagini. Quanto affermato dal denunciante in merito al fatto che il ministero del Tesoro britannico non avesse nulla da obiettare alla divulgazione della lettera di messa in mora non era corretto. La Commissione aveva chiesto alle autorità britanniche di andare in deroga alla riservatezza nel quadro di altre richieste di accesso ai documenti correlati con queste procedure di infrazione, ma esse non avevano accolto tale richiesta.

La Commissione sosteneva inoltre di aver verificato l'accuratezza delle informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito, facendo ricorso a diverse fonti esterne identificate, così come alla perizia di consulenti interni in merito a questioni tecniche.

2.3 Il Mediatore rileva che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 1049/2001 sancisce che le istituzioni debbano rifiutare l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli "obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione". In una sentenza emessa sulla

²³

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 2001 , 31/05/2001 pagg. 0043 - 0048.



decisione della Commissione n. 94/90 (che il regolamento n. 1049/2001 ha sostituito), il Tribunale di primo grado ha ritenuto che il mantenimento dell'obiettivo di una soluzione amichevole della controversia fra la Commissione e lo Stato membro possa giustificare il rifiuto all'accesso a lettere di messa in mora redatte in collegamento con la procedura a norma dell'articolo 226.²⁴ Per quanto concerne la questione di un'eventuale interesse pubblico prevalente, di cui al punto 2.5 di seguito, il Mediatore è dell'opinione che, alla luce della giurisprudenza menzionata, la Commissione potesse ragionevolmente concludere di avere il buon diritto di rifiutare al pubblico l'accesso alla lettera di messa in mora in questione. Il Mediatore ricorda, tuttavia, che la Corte di giustizia è la massima autorità per quanto concerne il diritto comunitario.

2.4 Per quanto concerne le contestazioni sull'atteggiamento delle autorità britanniche, il Mediatore ritiene che, mentre spetta alla Commissione l'applicazione dell'eccezione pertinente ai sensi del regolamento n. 1049/2001, pare improbabile che il mantenimento dell'obiettivo di addivenire a una composizione amichevole possa giustificare il rifiuto di accesso se lo Stato membro interessato è disposto ad accettare la diffusione del documento. Il Mediatore non ravvisa nessuna base, tuttavia, per mettere in discussione l'argomentazione della Commissione, secondo cui le autorità britanniche non erano intenzionate ad accettare che i documenti relativi al presente caso venissero divulgati.

2.5 Per quanto concerne il fatto che il denunciante non potesse rettificare eventuali informazioni errate fornite alla Commissione, il Mediatore precisa, in primo luogo, che il Tribunale di primo grado ha stabilito che i privati cittadini non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 226 CE e per tale ragione non possono nemmeno invocare il diritto ad essere ascoltati, che implica l'applicazione del principio di *audi alteram partem*.²⁵

Il Mediatore osserva, comunque, che si applica l'eccezione pertinente ai sensi del regolamento 1049/2001, vale a dire "a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione". Il Mediatore è convinto che il denunciante abbia potuto ottenere un risultato positivo definendo un interesse significativo nella divulgazione, che potrebbe rendere possibile al pubblico di verificare l'accuratezza delle informazioni fornite alla Commissione e pertanto migliorare l'efficacia della procedura a norma dell'articolo 226. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che allo stato attuale del diritto comunitario e in considerazione delle altre possibilità di verifica cui la Commissione fa riferimento, essa potrebbe ragionevolmente concludere, in questo caso, che il pubblico interesse nella divulgazione non è prevalente. Il Mediatore ricorda, tuttavia, che la Corte di giustizia è la massima autorità per quanto concerne il diritto comunitario.

2.6 In considerazione di quanto sopra affermato, il Mediatore non ravvisa alcun caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto della denuncia.

2.7 Il Mediatore ricorda che il denunciante ha chiesto di avere accesso solo alla lettera di messa in mora inviata dalla Commissione il 20 dicembre 2001 e che la Commissione ha spiegato che l'attuale procedura ai sensi dell'articolo 226 concerne principalmente la posizione successiva all'entrata in vigore della legge sui servizi e i mercati finanziari del 2000.

Il Mediatore precisa che il denunciante ha la possibilità di presentare una richiesta alla Commissione, a norma di quanto disposto dall'articolo 1049/2001, per avere accesso a documenti che, nella misura in cui concernono la posizione precedente l'entrata in vigore della legge sui servizi e i mercati finanziari del 2000, possono non essere più rilevanti per quanto concerne l'attuale procedura a norma dell'articolo 226.

²⁴ Causa T-191/99, *Petrie et al. v. Commissione*, [2001] Racc. II-3677, paragrafo 68.

²⁵ *Ibid.* paragrafo 70.



3 Portata dell'indagine della Commissione a norma dell'articolo 226.

3.1 In una successiva lettera inviata durante l'indagine, il denunciante sosteneva che le indagini condotte dalla Commissione a norma dell'articolo 226 avrebbero dovuto riguardare le irregolarità passate, oltre alle presunte correnti violazioni della direttiva.

3.2 La Commissione sosteneva che l'obiettivo delle procedure d'infrazione a norma dell'articolo 226 CE è quello di stabilire o ripristinare la compatibilità del diritto nazionale con quello comunitario, non di pronunciarsi in merito alla passata compatibilità o incompatibilità.

3.3 Il Mediatore osserva che, secondo la Corte di giustizia, lo scopo del procedimento precontenzioso a norma dell'articolo 226 CE è di consentire allo Stato membro di adempiere spontaneamente con quanto disposto dal trattato o, se del caso, giustificare la sua posizione.²⁶ Il Mediatore ritiene quindi che la Commissione possa a giusto titolo concentrare le sue indagini a norma dell'articolo 226 sul fatto che vi sia o meno un'infrazione del diritto comunitario dopo l'entrata in vigore della legge sui servizi e il mercato finanziario del 2000. Il Mediatore pertanto non ritiene vi sia un caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto del caso.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore, non sembra che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTA DISCRIMINAZIONE IN BASE ALL'ETÀ IN UN CONCORSO

Decisione sulla denuncia 1536/2002/OV (riservata) contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti principali si sono svolti come segue:

Il denunciante intendeva partecipare al concorso COM/A/2/02 organizzato dalla Commissione (DG agricoltura, pesca e ambiente) per l'assunzione di assistenti amministrativi di livello A8. Il bando di concorso stabiliva che i candidati avessero ottenuto il necessario titolo universitario dopo il settembre 1997. Il denunciante osservava che ciò costituiva una discriminazione in base all'età, in quanto egli aveva conseguito il suo diploma universitario nel 1994 e non avrebbe pertanto potuto partecipare al concorso.

Egli pertanto ha presentato una denuncia al Mediatore europeo il 28 agosto 2002, sostenendo che le condizioni necessarie espresse dal bando di concorso, relative all'ottenimento del diploma universitario necessario per partecipare al concorso dopo il settembre 1997 costituivano una discriminazione in base all'età.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione indicava che il concorso COM/A/2/02, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2002, era stato organizzato per l'assunzione di assistenti amministrativi di

²⁶

Causa C-191/95, *Commissione v. Germania* [1998] Racc. I-5449, paragrafo 44.



livello A8. Il termine per la presentazione delle domande era il 27 settembre 2002. Il punto II.2 del bando di concorso stabiliva che non fosse necessaria alcuna esperienza professionale, ma la condizione era che i candidati avessero conseguito il loro diploma universitario, che consentiva di partecipare al concorso, dopo il 27 settembre 1997, oppure un diploma postuniversitario in relazione diretta con i settori d'attività, dopo il 27 settembre 1999.

La Commissione osservava che, per quanto concerne l'inclusione di una clausola riguardo ai "diplomi recenti" per i concorsi relativi ai posti di livello A8, le disposizioni del bando di concorso relativo erano più ampie di quelle che in precedenza erano state considerate, nel senso che il diploma che dava accesso al concorso (cioè un diploma che attestasse la fine del corso di studi in diretta connessione con i settori d'attività menzionati nel bando di concorso) doveva essere stato ottenuto negli ultimi 5 anni. In precedenza, il tempo indicato era di 3 anni. Inoltre, lo stesso bando di concorso prevedeva una condizione alternativa, che consisteva nell'aver ottenuto una specializzazione negli ultimi tre anni. Non era necessario che tale specializzazione fosse stata conseguita subito dopo la prima laurea, ma poteva anche essere parte dell'istruzione supplementare nell'ambito della carriera professionale del candidato.

La Commissione intendeva inoltre ricordare che il concorso in questione aveva lo scopo di assumere assistenti amministrativi di livello A 8, posizione di base del livello A. Il requisito relativo ad un diploma di laurea ottenuto di recente nasceva dalla natura stessa del posto da coprire, come indicato dal Mediatore europeo nelle sue conclusioni, al punto 1.4 della sua decisione sulle denunce congiunte 428/98/JMA e 464/98/JMA. Per i livelli di base, la Commissione cercava candidati che avessero conseguito diplomi recenti o che fossero "freschi di diploma".

Per quanto riguardava la presunta discriminazione in base all'età che risultava dalla condizione di "freschezza" del diploma, la Commissione voleva sottolineare che non solo i giovani, ma anche i meno giovani che avevano avviato successivamente i loro studi soddisfacevano le condizioni, nel caso avessero ottenuto il loro titolo negli ultimi cinque anni, come richiesto.

Inoltre, poiché il concorso era parallelo a quello COM/A/1/02, chiunque non avesse ottenuto il suo diploma iniziale negli ultimi 5 anni o la specializzazione negli ultimi 3 anni, poteva presentare la propria candidatura al concorso COM/A/1/02. La condizione di esperienza professionale era in relazione col posto di amministratore, per cui si richiedevano 3 anni di esperienza professionale. Non essendo indicati limiti d'età, non si poteva parlare di discriminazione, ma solo di requisiti derivanti dalla natura stessa delle posizioni proposte.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha trasmesso alcuna osservazione in merito.

LA DECISIONE

1 Presunta discriminazione in base all'età

1.1 Il denunciante sosteneva che le condizioni necessarie espresse nel bando di concorso, relative all'ottenimento del diploma universitario necessario per partecipare al concorso dopo il settembre 1997, costituissero una discriminazione in base all'età.

1.2 La Commissione rispondeva che il concorso aperto COM/A/2/02 era organizzato per l'assunzione di assistenti amministrativi di livello A8. La Commissione osservava che questa clausola concernente i candidati "freschi di diploma" era un requisito in connessione con la natura stessa della posizione da ricoprire. Per quanto riguardava la presunta discriminazione in base all'età che risultava da tale condizione, la Commissione osservava che non solo i giovani, ma anche i meno giovani che avevano avviato i loro studi successivamente soddisfacevano le condizioni, nel caso avessero ottenuto il loro titolo negli ultimi cinque anni, come richiesto. La Commissione in seguito



afferitava che coloro che non avevano ottenuto il loro diploma entro i 5 anni o la specializzazione negli ultimi 3 anni, avrebbero sempre potuto presentare le loro candidature per il concorso parallelo COM/A/1/02 che richiedeva l'esperienza professionale.

1.3 Come sostenuto coerentemente dalle corti comunitarie, il processo di assunzione di funzionari comunitari deve rispettare il principio di uguaglianza quale uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Secondo questo principio, situazioni comparabili non devono essere trattate in modo diverso, a meno che tale differenziazione non sia giustificata. Pertanto, i candidati in situazioni simili non dovrebbero ricevere un diverso trattamento, a meno che non vi siano ragioni giustificabili²⁷.

1.4 L'uso da parte della Commissione di una presunta clausola discriminatoria indiretta nelle condizioni di ammissione al concorso COM/A/2/02, e segnatamente la data in cui i candidati A8 dovevano aver ottenuto il loro diploma di laurea o la specializzazione, dovrebbe basarsi su ragioni obiettive. Questo ragionamento potrebbe consentire al Mediatore di valutare se la Commissione abbia agito entro i limiti della sua autorità legittima nell'imporre questo tipo di condizione.

1.5 La Commissione ha giustificato l'applicazione di tale clausola sulla base della natura e delle funzioni da svolgere da parte degli assistenti amministrativi. Poiché non è richiesto che i funzionari di livello A8 abbiano alcuna esperienza professionale maturata precedentemente al loro ingresso alla Commissione, l'istituzione aveva stabilito una data di completamento degli studi o di ottenimento della specializzazione. La "freschezza" del diploma sembrava quindi essere una condizione specifica basata sulla natura delle posizioni da ricoprire.

1.6 Si evidenzia inoltre il fatto che candidati più anziani che avevano ottenuto il diploma o la specializzazione più di recente, avrebbero egualmente potuto partecipare al concorso. Inoltre, i candidati che non avevano ottenuto il loro diploma o specializzazione negli ultimi 5 o 3 anni, potevano partecipare al concorso parallelo COM/A/1/02 che chiedeva un'esperienza professionale. Il Mediatore europeo quindi ritiene che le argomentazioni fornite dalla Commissione sembrano ragionevoli. Inoltre, le limitazioni imposte da questa clausola sembrano essere proporzionali allo scopo che si voleva ottenere, e segnatamente consentire all'istituzione di individuare meglio gli eventuali candidati alla posizione A8.

1.7 Imponendo una condizione basata su candidati "freschi di diploma" per la posizione A8, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione abbia agito entro i limiti della sua autorità di legge. Il Mediatore ritiene pertanto che non si ravvisi un caso di cattiva amministrazione in relazione al presente caso.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

IL RIFIUTO DELLA COMMISSIONE DI CONCEDERE L'ACCESSO AI DOCUMENTI PRESENTATI DAGLI STATI MEMBRI

Decisione sulla denuncia 1753/2002/GG (riservata) contro la Commissione europea

Segue una breve sintesi della decisione che non è stato possibile pubblicare per intero a causa della sua lunghezza. Il testo completo della decisione in tedesco e in inglese può essere consultato sul sito web del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/021753.htm>

²⁷

Causa T-42/91, *Hoyer v. Commissione* [1994], Racc.-SC II-297; causa T-44/91, *Smets v. Commissione* [1994] Racc.-SC II-319.



Nel marzo 2002, il denunciante, un cittadino irlandese, si è rivolto alla Commissione richiedendo l'accesso ad alcuni documenti in conformità con il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²⁸.

Sono stati forniti i documenti richiesti, a eccezione di due lettere spedite dall'Irlanda alla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva e di una notifica da parte dell'Irlanda ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, della medesima direttiva. La Commissione ha informato il denunciante che l'accesso non poteva essere accordato in quanto le autorità fiscali irlandesi avevano richiesto che i documenti non fossero divulgati.

Il denunciante sosteneva che la Commissione fosse in errore nel rifiutare l'accesso a detti documenti, dal momento che la loro divulgazione non avrebbe danneggiato alcun interesse coperto dal regolamento 1049/2001 e che la Commissione non aveva ottemperato al regolamento interno stabilito dalla decisione 2001/937²⁹. Il denunciante sosteneva che pertanto la Commissione avrebbe dovuto riconsiderare la sua decisione.

Nel corso dell'indagine condotta dal Mediatore, la Commissione ha sostenuto di aver seguito le procedure corrette e che non solo aveva la facoltà di decidere di consultare le autorità nazionali che avevano prodotto i documenti, ma aveva l'obbligo di farlo. La Commissione ha inoltre suggerito che se avesse ritenuto che la divulgazione dei documenti potesse essere pericolosa, non avrebbe consultato le autorità irlandesi e avrebbe negato l'accesso agli stessi. Il diritto degli Stati membri di negare la divulgazione da parte delle istituzioni dei documenti da essi originati non aveva lo scopo di limitare l'accesso al documento in quanto tale, ma di limitarne l'accesso ai sensi delle norme comunitarie. Tale restrizione è stata ideata per tener conto dello stato del documento ai sensi del diritto e della politica nazionali, evitando così discrepanze fra il sistema comunitario e i vari sistemi di trasparenza nazionali.

Nella sua decisione sul caso, il Mediatore ha ritenuto in primo luogo che il denunciante non avesse dimostrato che la decisione della Commissione di negare l'accesso era sbagliata e non ha rilevato un caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

Il Mediatore ha ritenuto inoltre che, sebbene la Commissione non abbia ottemperato al proprio regolamento interno stabilito dalla decisione 2001/937, abbia agito correttamente per quanto riguarda la sostanza del caso. In effetti, si potrebbe correttamente sostenere che se la Commissione avesse osservato il proprio regolamento interno, si sarebbe resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore pertanto ritiene che, nella fattispecie, non sarebbe appropriato ritenere che la mancata applicazione del proprio regolamento interno da parte della Commissione costituisca un caso di cattiva amministrazione. Con l'intento di evitare l'insorgere di situazioni simili in futuro, il Mediatore ha espresso la seguente ulteriore osservazione.

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore, risulta che il regolamento interno adottato dalla Commissione nella sua decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom del 5 dicembre 2001 che modifica il suo regolamento interno - e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 di detto regolamento - non è stato redatto con la precisione necessaria a riflettere le disposizioni sostanziali stabilite dal regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il Mediatore ritiene pertanto utile che la Commissione riveda dette disposizioni. Le norme corrispondenti adottate dal Consiglio nella sua decisione del 29 novembre 2001 che modifica il regolamento interno del Consiglio³⁰ (e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato III aggiunto al regolamento interno del Consiglio da questa decisione) potrebbero fungere da utile guida in questo contesto.

²⁸ GU L 145 del 31.05.2001, pag. 43.

²⁹ Decisione 2001/937/CE, ECSC, Euratom del 5 dicembre 2001 che adotta le disposizioni di attuazione del regolamento 1049/2001 della Commissione, GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94.

³⁰ GU L 313 del 30.11.2001, pag. 40.



IL TRATTAMENTO RISERVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA AD UNA DOMANDA PER UN POSTO DI ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO

Decisione sulla denuncia 172/2003/IP contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La denuncia riguarda il trattamento riservato dalla Commissione alla una domanda per un posto di esperto nazionale distaccato.

Nel settembre 2001, la Direzione generale "Mercato interno" (di seguito DG MARKT) della Commissione europea ha inviato alle rappresentanze permanenti della Commissione negli Stati membri quattro avvisi di vacanza di posti di esperti nazionali distaccati (di seguito END) in quattro diverse unità. Il denunciante ha presentato domanda per il posto disponibile nell'Unità D/1, "Libera circolazione delle merci".

Con lettera del 16 gennaio 2002, il denunciante è stato informato che la sua domanda non era stata accolta. La suddetta lettera dichiarava "abbiamo fatto circolare il suo CV in seno alla DG, ma siamo spiacenti di comunicarle che la sua domanda non è stata accolta. Tuttavia, i suoi dati verranno conservati agli atti per un anno".

L'11 febbraio 2002, il denunciante ha scritto alla Commissione chiedendo all'istituzione: (i) di fornirgli le motivazioni della decisione di non accogliere la sua domanda, (ii) di comunicargli il nome del candidato selezionato e (iii) di accordargli l'accesso a una copia della documentazione pertinente.

Nella sua risposta del 13 marzo 2002, la Commissione ha dichiarato che la lettera inviata il 16 gennaio 2002 era una risposta interlocutoria inviata per informare i candidati che i loro dati sarebbero stati conservati per un anno. L'istituzione ha sottolineato che, al momento, non sarebbe stata fatta alcuna selezione e che, a seguito della ristrutturazione interna dei servizi interessati, non fosse certo che il posto di END sarebbe stato ricoperto a breve. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che la pubblicazione di un posto vacante non è vincolante per l'istituzione, che può decidere di non assegnare tale posto.

Il 2 aprile 2002, il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera alla Commissione. Egli ha fatto notare che la lettera del 16 gennaio 2002 affermava esplicitamente che la sua domanda non era stata accolta. Secondo il parere del denunciante, ciò significava che era stata eseguita una procedura di selezione. Inoltre, egli riteneva che la Commissione avrebbe dovuto informare i candidati di qualunque decisione presa nell'ambito della procedura in questione. Nella sua risposta dell'8 maggio 2002, la Commissione ha ribadito i punti esposti nella lettera del 13 marzo 2002.

Nella sua lettera del 4 settembre 2002, in risposta a una nuova lettera inviata dal denunciante il 18 giugno 2002, la Commissione ha affermato che: (i) per il posto nell'Unità D/1 erano state ricevute tre domande, compresa quella del denunciante, (ii) a seguito di un cambiamento nella struttura interna della DG MARKT e al riesame della distribuzione delle risorse umane, era stato deciso di non procedere alla copertura del posto di END nell'Unità D/1, (iii) nessun END era stato assunto dalla DG MARKT a seguito dell'avviso di vacanza in questione, (iv) dal momento che la decisione di non coprire il posto non è stata messa per iscritto, non è stato possibile accordare al denunciante l'accesso a tale documento richiesto nella sua lettera dell'11 febbraio 2002. Inoltre, la DG MARKT si rammaricava che la lettera spedita ai candidati nel gennaio 2002 fosse una lettera standard normalmente inviata per informarli che la loro domanda era stata respinta. Nella fattispecie, sarebbe stato preferibile spiegare che la Commissione aveva deciso di non ricoprire il posto fornendo le ragioni di tale decisione.



Nella denuncia presentata al Mediatore, il denunciante sosteneva che quando gli aveva spedito la lettera del 16 gennaio 2002, la Commissione europea non aveva seguito i principi di buona amministrazione, in quanto le informazioni in essa contenute non erano corrette. Inoltre, la Commissione non gli aveva accordato l'accesso ai documenti relativi alla sua decisione di non coprire il posto di END.

Il denunciante chiedeva inoltre un risarcimento di € 100.000 per il danno materiale e morale che sosteneva di aver subito.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha ricordato l'antefatto della denuncia e ha espresso i seguenti punti.

Il denunciante era uno dei tre candidati che avevano presentato domanda per un posto di END a seguito della pubblicazione dell'avviso di vacanza nel settembre 2001 da parte della DG MARKT. Tutti i candidati che avevano fatto domanda per il posto erano stati informati con una lettera standard che la loro candidatura non era stata accolta. La Commissione ha ammesso che le informazioni contenute in detta lettera erano fuorvianti per il denunciante, che avrebbe potuto dedurre che era stato selezionato un altro candidato.

Tuttavia, nella lettera del 13 marzo 2002, in risposta alla lettera del denunciante dell'11 febbraio 2002, i servizi della Commissione hanno fornito al denunciante una spiegazione dettagliata concernente la decisione di non coprire il posto di END.

Il 2 aprile 2002, il denunciante ha scritto una nuova lettera, in cui affermava che la pubblicazione di un posto vacante aveva creato delle legittime aspettative di essere scelto per tale posto. Egli inoltre asseriva di essere stato informato che era stato nominato un altro candidato. Pertanto, ha chiesto nuovamente di avere accesso ai documenti relativi alla decisione di non coprire il posto di END.

L'8 maggio 2002, i servizi responsabili della Commissione hanno risposto al denunciante confermando il contenuto della lettera del 13 marzo 2002. Inoltre, hanno aggiunto che la Commissione non poteva essere vincolata dalla pubblicazione di un posto vacante.

Il 18 giugno 2002, il denunciante ha presentato una denuncia alla Commissione ai sensi del Codice di buona condotta amministrativa, che è stata ricevuta dal Segretariato generale e registrata con il numero di riferimento A/330162. Il direttore generale della DG MARKT ha risposto a detta denuncia il 4 settembre 2002. Egli ha confermato le informazioni trasmesse nella lettera del 13 marzo 2002 e ha sottolineato che nell'Unità D/1 della DG MARKT non era stato assunto alcun END a seguito dell'annuncio di un posto vacante del settembre 2001. Il direttore generale si è scusato ancora una volta per il fatto che il denunciante aveva ricevuto solo una lettera standard con la quale lo si informava che la sua domanda non era stata accolta. Tuttavia, egli ha anche fatto notare che l'informazione che i dati del denunciante sarebbero stati conservati nella base di dati della DG MARKT era corretta.

Con lettera del 7 ottobre 2002, il denunciante ha impugnato la risposta alla sua denuncia (A/330162) e ha chiesto l'accesso ad alcuni documenti.

Nella sua risposta del 12 novembre 2002, il Segretariato generale della Commissione ha affermato che nonostante potesse ammettere che si erano verificate delle carenze nel trattamento della procedura interessata, queste erano state rettifiche dalla spiegazione fornita al denunciante in un secondo momento.

Il 15 novembre 2002, la DG MARKT ha fornito al denunciante i seguenti documenti: copia di una nota trasmessa dal sig. M, direttore generale della DG MARKT, al sig. R, direttore generale della Direzione generale "Amministrazione" (DG ADMIN), del 24 ottobre 2001, riguardante il cambiamento nella



struttura della DG MARKT che dava luogo alla fusione delle Unità D/1 e D/2, copia della nota inviata dalla DG ADMIN alla DG MARKT del 19 novembre 2001, in cui si trasmettevano tre domande per il posto di END nell'Unità D/1 e copie rese anonime delle lettere degli altri due candidati per il posto di END, identiche a quella inviata al denunciante il 16 gennaio 2002.

A titolo di commento generale, la Commissione ha ammesso che la risposta data al denunciante il 16 gennaio 2002 non gli aveva fornito un resoconto completo e accurato delle motivazioni per le quali non era stato selezionato. La Commissione si era già scusata nella sua lettera del 13 marzo 2002. Tuttavia, essa ha sottolineato che la pubblicazione di un posto vacante di END non può creare nei candidati l'aspettativa legittima che saranno assunti. Gli END sono finanziati dalla linea di bilancio A-7003. Ciascun direttore generale riceve una dotazione di bilancio che gestisce in modo decentralizzato. Le decisioni concernenti la creazione o il trasferimento dei posti di END non richiedono alcuna particolare formalità. La decisione di assumere un END solitamente viene presa sulla base di una richiesta fatta dalla Direzione generale in questione alla Direzione generale "Personale e amministrazione". Nella fattispecie, dal momento che è stato deciso di non procedere all'assunzione, tale richiesta non è stata fatta.

Infine, la Commissione ha dichiarato che, per quanto riguarda il numero di protocollo apposto sulle lettere inviate il 16 gennaio 2002 ai candidati non selezionati per il posto di END, non era in grado di spiegare l'esistenza di un identico numero di protocollo (238) per due di loro. Secondo la Commissione, la spiegazione più probabile era che due lettere erano state presentate alla firma nella stessa cartella e la terza (con il numero di protocollo 240) in una cartella separata.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la sua denuncia.

Inoltre, ha sottolineato che fosse inaccettabile che la Commissione non fosse stata in grado di fornire una spiegazione ragionevole sul perché due delle lettere spedite il 16 gennaio 2002 ai candidati esclusi avessero lo stesso numero di protocollo, mentre la terza aveva un numero diverso. Il denunciante riteneva che ciò potesse essere spiegato dal fatto che il contenuto delle lettere non era lo stesso.

Egli ha ribadito le contestazioni avanzate nella sua denuncia e ha confermato la richiesta di risarcimento.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emersa la necessità di condurre ulteriori indagini. Con lettera del 10 novembre 2003, il Mediatore pertanto ha richiesto alla Commissione di accordargli l'accesso alla pratica in questione.

Il 25 novembre 2003, i servizi del Mediatore hanno ispezionato il fascicolo della Commissione. Detto fascicolo conteneva documenti importanti concernenti le modifiche all'organigramma della DG MARKT, documenti relativi ai posti di END nella DG MARKT, la corrispondenza interna relativa al caso intercorsa fra diversi servizi della Commissione e la corrispondenza fra la Commissione e il denunciante. Nonostante questi non fossero nel fascicolo, i servizi della Commissione hanno fornito ai servizi del Mediatore l'elenco dei posti END assegnati a partire dal 2000. Da tale lista è emerso che nell'Unità D/1 non era stato assunto alcun END. I servizi del Mediatore hanno inoltre ricevuto copia di tutte le lettere in uscita dalla DG MARKT il 16 gennaio 2002, con i numeri di registrazione 238, 239, 240. Per quanto riguarda questi documenti, che su richiesta della Commissione dovrebbero essere considerati riservati, i rappresentanti della Commissione hanno spiegato che se diverse lettere si basano sulla stessa lettera standard viene usato per tutte lo stesso numero di protocollo. Tuttavia, è possibile che si verifichi un "vuoto" nei numeri di protocollo per quanto riguarda la corrispondenza proveniente da un'unità, o anche da un funzionario. Ciò è dovuto al fatto che l'intera



DG utilizza lo stesso sistema ADONIS, ovvero lo stesso sistema di registrazione dei numeri. Ciò significa che ogni qualvolta qualcuno registri una lettera in uscita viene assegnato il numero successivo.

LA DECISIONE

1 Il trattamento riservato dalla Commissione alla domanda del denunciante

1.1 Il denunciante ha presentato domanda per un posto di esperto nazionale distaccato nella DG MARKT, Unità D/1 "Libera circolazione delle merci" a seguito di un avviso di vacanza pubblicato dalla DG MARKT e trasmesso alle rappresentanze permanenti della Commissione nel settembre 2001. Con lettera del 16 gennaio 2002 gli è stato comunicato che la sua domanda non era stata accolta.

Nella sua denuncia, il denunciante sosteneva che, quando gli aveva spedito la lettera del 16 gennaio 2002, la Commissione europea non aveva seguito i principi di buona amministrazione, in quanto le informazioni in essa contenute non erano corrette.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha ammesso che le informazioni fornite nella lettera del 16 gennaio 2002 erano state fuorvianti e che avrebbero potuto portare il denunciante a pensare che fosse stato selezionato un altro candidato per occupare il posto di END.

1.3 I principi di buona amministrazione richiedono che le istituzioni forniscano motivazioni chiare e precise per le loro decisioni. Per quanto riguarda il caso in esame, la Commissione ha ammesso che la sua lettera del 16 gennaio 2002 fosse fuorviante per il denunciante.

Tuttavia, il Mediatore fa notare che nella lettera del 4 settembre 2002 e, successivamente, nel suo parere al Mediatore, la Commissione aveva spiegato al denunciante le ragioni per le quali era stato deciso di non ricoprire il posto di END e si era scusata per la lettera fuorviante del 16 gennaio 2002.

1.4 L'esame del fascicolo della Commissione eseguito dai servizi del Mediatore europeo non ha rilevato alcun elemento che potrebbe mettere in dubbio le spiegazioni della Commissione.

1.5 Sulla base di quanto sopra, il Mediatore non ritiene necessario condurre ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.

2 La richiesta di accesso ai documenti del denunciante

2.1 Nella sua denuncia, il denunciante sosteneva che la Commissione non gli avesse accordato l'accesso ai documenti relativi alla decisione della Commissione di non coprire il posto di END.

2.2 Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che il 15 novembre 2002 la DG MARKT ha trasmesso al denunciante tutta la documentazione esistente relativa alla procedura interessata, di conseguenza una copia di una nota inviata dal sig. M, direttore generale della DG MARKT, al sig. R, direttore generale della Direzione Generale Amministrazione (DG ADMIN), riguardante i cambiamenti in atto nella struttura della DG MARKT che davano luogo alla fusione delle Unità D/1 e D/2, copia di una nota inviata dalla DG ADMIN alla DG MARKT il 19 novembre 2001 con la quale si trasmettevano tre domande di assunzione per il posto di END nell'Unità D/3 e copie rese anonime delle lettere degli altri due candidati per il posto di END, identiche a quella spedita al denunciante il 16 gennaio 2002.

2.3 I servizi del Mediatore hanno esaminato il fascicolo della Commissione. In detto fascicolo non è stato trovato alcun documento scritto riguardante la decisione della Commissione di non coprire il posto di END. È emerso inoltre che non vi era nessun altro documento relativo a detta decisione a parte quelli che la Commissione aveva trasmesso al denunciante. L'ispezione ha inoltre dimostrato



che le copie rese anonime delle lettere ricevute dal denunciante corrispondevano alle lettere che la Commissione aveva spedito agli altri due candidati.

2.4 Sulla base di quanto sopra, il Mediatore ritiene che la Commissione non si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

3 La richiesta di risarcimento del denunciante

3.1 Il denunciante ha richiesto un risarcimento di 100.000 € per il danno materiale e morale.

3.2 Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che la pubblicazione di un posto vacante di END non può creare nei candidati l'aspettativa legittima che saranno assunti.

3.3 In considerazione delle conclusioni di cui sopra riguardanti le contestazioni del denunciante, il Mediatore ritiene che il denunciante non abbia fornito alcuna prova per stabilire il danno che la lettera fuorviante del 16 gennaio 2002 gli avrebbe presumibilmente arrecato.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ACCESSO ALLE PROVE D'ESAME CORRETTE NEI CONCORSI ORGANIZZATI DALLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 324/2003/MF contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 7 febbraio 2003, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo.

Secondo il denunciante, i fatti si sono svolti come segue.

Il denunciante è un funzionario della Commissione europea. Egli ha preso parte al concorso COM/C/1/01 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C 251A dell'11 settembre 2001 e organizzato dalla Commissione europea al fine di costituire una lista di riserva per l'assunzione di commessi aggiunti nel settore della gestione finanziaria e contabile. Egli ha superato i test di preselezione e ha partecipato alle prove scritte. Con lettera datata 13 dicembre 2002, la Commissione ha comunicato al denunciante di non essere stato ammesso alla prova orale poiché aveva ottenuto soltanto 17 punti su 40 nella prova d), mentre il punteggio minimo richiesto era 20.

Con e-mail datata 18 dicembre 2002, il denunciante ha richiesto alla Commissione la copia della sua prova d'esame corretta e la versione corretta dell'esame scritto per poter conoscere gli errori da lui commessi. Il 10 gennaio 2003, la Commissione ha inviato al denunciante la copia della sua prova scritta, senza alcuna correzione, unitamente alla scheda di valutazione.

Con e-mail datata 16 gennaio 2003, il denunciante ha informato la Commissione di aver richiesto la copia della sua prova d'esame corretta e di aver ricevuto soltanto la copia della sua prova scritta senza alcuna correzione. Con lettera del 29 gennaio 2003, la Commissione ha risposto di aver reso note tutte le informazioni relative alle prove scritte che erano accessibili ai candidati.

Il 7 febbraio 2003, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. Egli sosteneva che la Commissione europea avesse mancato di concedergli l'accesso alla sua prova d'esame corretta riguardante il concorso COM/C/1/01. Affermava inoltre che i documenti inviati dalla Commissione



europea, e precisamente la scheda di valutazione e la prova d'esame priva di correzioni, non gli consentivano di conoscere gli errori da lui commessi.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione europea ha spiegato, in sintesi, quanto segue.

La Commissione ha riconosciuto, mediante lettera inviata dal Presidente Prodi al Mediatore europeo in data 7 dicembre 1999, di essersi impegnata a concedere ai candidati, dietro loro richiesta, l'accesso alle loro prove d'esame corrette, per i concorsi pubblicati dopo il 1° luglio 2000³¹. La Commissione ha sostenuto che l'accesso alle prove d'esame corrette fosse stato possibile solamente dopo l'adozione delle procedure giuridiche e amministrative.

La procedura adottata consisteva nella redazione di una scheda di valutazione provvisoria contenente i commenti e le correzioni di ciascun esaminatore per ogni parte della prova. La commissione giudicatrice quindi stabiliva il voto finale, aggiungeva il proprio giudizio sulla scheda di valutazione e la firmava. Detta scheda di valutazione, su richiesta, poteva essere resa nota ai candidati.

La prova d) del concorso COM/C/1/01 consisteva nello studio di un caso concreto per valutare le conoscenze specialistiche e le capacità organizzative e amministrative dei candidati nel settore della gestione finanziaria e contabile. Dopo lo svolgimento delle prove scritte, tutti gli elaborati venivano corretti in forma anonima da almeno due esaminatori, in conformità con i criteri precedentemente stabiliti dalla commissione giudicatrice. Successivamente, quest'ultima verificava la corretta applicazione di detti criteri e rivedeva i commenti e le valutazioni espresse dagli esaminatori. La commissione giudicatrice, infine, stabiliva il voto finale che veniva comunicato ai candidati.

Per quanto concerne la contestazione del denunciante, secondo cui i documenti trasmessi dalla Commissione, più precisamente la scheda di valutazione e la prova d'esame priva di correzioni non gli consentivano di conoscere gli errori commessi, si deve precisare che gli elaborati dei candidati che avevano sostenuto le prove scritte non contenevano alcuna annotazione. Tali annotazioni formulate dagli esaminatori venivano scritte nella scheda di valutazione provvisoria in conformità con la procedura di cui sopra. Nell'elaborare il giudizio dei candidati la commissione giudicatrice poteva consultare la scheda di valutazione provvisoria. Dato che questa scheda di valutazione provvisoria non conteneva il giudizio della commissione giudicatrice, ma costituiva solo parte delle sue decisioni, non era stata trasmessa ai candidati.

Il giudizio della commissione giudicatrice compariva solo nella scheda di valutazione comunicata al denunciante. Oltre all'indicazione del voto assegnato al denunciante, la commissione giudicatrice aveva scritto su questa scheda di valutazione i propri commenti. Il fine di tali commenti era quello di informare il denunciante delle ragioni per le quali la commissione giudicatrice aveva deciso di assegnargli un punteggio più basso del punteggio minimo richiesto, in modo da aiutarlo, qualora in futuro decidesse di partecipare ad un altro concorso.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante, unitamente all'invito ad esprimere le sue osservazioni. Il denunciante non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito.

31

Comunicato stampa n. 16/99 del Mediatore europeo del 15 dicembre 1999.



LA DECISIONE

1 Presunta mancanza da parte della Commissione di trasmettere le prove d'esame corrette al denunciante

1.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione europea avesse mancato di concedergli l'accesso alle proprie prove d'esame corrette riguardanti il concorso COM/C/1/01.

1.2 La Commissione europea ha affermato di aver fornito tutte le informazioni relative alle prove scritte che erano accessibili ai candidati. Ha inoltre precisato che le prove d'esame dei candidati che avevano sostenuto le prove scritte non contenevano alcuna annotazione. Tali annotazioni formulate dagli esaminatori venivano scritte nella scheda di valutazione provvisoria in conformità con la procedura vigente. Nell'elaborare il giudizio dei candidati la commissione giudicatrice poteva consultare la scheda di valutazione provvisoria. Dato che questa scheda di valutazione provvisoria non conteneva il giudizio della commissione giudicatrice, ma costituiva solo parte delle sue decisioni, non era stata trasmessa ai candidati.

1.3 Il 18 ottobre 1999, il Mediatore europeo ha trasmesso una Relazione speciale al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione³². La relazione speciale comprendeva una raccomandazione formale affinché nei futuri concorsi per l'assunzione di personale la Commissione garantisse ai candidati l'accesso alle proprie prove d'esame corrette, qualora questi ne facessero richiesta. Il 7 dicembre 1999, il Presidente della Commissione europea ha scritto al Mediatore europeo comunicandogli che:

"la Commissione accoglie favorevolmente le raccomandazioni proposte nella presente relazione e proporrà tutte le necessarie procedure giuridiche e organizzative al fine di consentire ai candidati l'accesso, su richiesta, alle proprie prove scritte, a decorrere dal 1° luglio 2000"³³.

1.4 Il Mediatore europeo osserva che il denunciante ha richiesto alla Commissione di avere accesso al proprio elaborato d'esame corretto. Il 10 gennaio 2003, la Commissione ha inviato al denunciante copia della sua prova scritta, unitamente alla scheda di valutazione. La commissione giudicatrice ha scritto i propri commenti riguardanti il giudizio della prova d'esame del denunciante su detta scheda di valutazione. Il Mediatore europeo non è a conoscenza di alcuna norma che obblighi la commissione giudicatrice a scrivere sull'elaborato d'esame i propri commenti riguardanti la valutazione di un candidato. Il Mediatore europeo pertanto ritiene che la posizione adottata dalla Commissione sia ragionevole.

1.5 In tali circostanze, il Mediatore europeo ritiene che la Commissione non si sia resa responsabile di cattiva amministrazione.

2 La contestazione secondo la quale i documenti trasmessi dalla Commissione, e precisamente la scheda di valutazione e la prova di esame priva di correzioni, non consentivano al denunciante di conoscere gli errori commessi.

2.1 Il denunciante affermava che i documenti trasmessi dalla Commissione, e precisamente la scheda di valutazione e la prova di esame priva di correzioni, non gli consentivano di conoscere gli errori commessi.

2.2 La Commissione europea ha asserito che il giudizio della commissione giudicatrice compariva solo nella scheda di valutazione inviata al denunciante. Oltre all'indicazione del voto assegnato al denunciante, la commissione giudicatrice aveva scritto su questa scheda di valutazione i propri commenti.

³² Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione: <http://www.euro-ombudsman.eu.int/special/en/default.htm>.

³³ Si veda il comunicato stampa n. 16/99 del Mediatore europeo del 15 dicembre 1999.



2.3 Il Mediatore europeo fa notare che dalla copia della scheda di valutazione sottopostagli dalla Commissione sembra che detta scheda contenga dei commenti specifici riguardanti il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice sulla prova d'esame del denunciante relativa alla prova d) del concorso. In detta scheda di valutazione, la commissione giudicatrice ha evidenziato inoltre quelli che sembrava fossero ritenuti errori o punti deboli della prova d'esame. Il Mediatore europeo pertanto ritiene che le informazioni fornite al denunciante siano sufficientemente dettagliate da consentirgli di capire gli errori commessi.

2.4 In considerazione di quanto sopra, il Mediatore europeo è giunto alla conclusione che la Commissione non si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto del caso.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.1.4 Banca centrale europea

ACCESSO ALLE STATISTICHE SULLE SCORTE E I FLUSSI DELLE BANCONOTE IN EURO

Decisione sulla denuncia 1939/2002/IJH contro la Banca centrale europea

LA DENUNCIA

Nel novembre 2002, il denunciante ha rinnovato la sua denuncia al Mediatore contro il rifiuto opposto dalla Banca centrale europea (BCE) di fornirgli statistiche sulle scorte ed i flussi di banconote in euro. La sua precedente denuncia, risalente al luglio 2002, era stata dichiarata inammissibile a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore, in quanto il denunciante non aveva seguito le procedure stabilite dalle norme della BCE sull'accesso del pubblico ai documenti.³⁴ Nello specifico, egli non aveva presentato una domanda di conferma e aspettato i tempi previsti per la risposta.

Successivamente, il denunciante aveva presentato una richiesta di conferma, che il Consiglio esecutivo della BCE aveva respinto con lettera datata 5 novembre 2002. La BCE aveva motivato la sua decisione facendo riferimento alle eccezioni contenute nel primo e quarto trattino dell'articolo 4 della decisione BCE/1998/12, secondo cui l'accesso a un documento amministrativo non può essere accordato nel caso in cui la sua divulgazione possa pregiudicare:

- la tutela del pubblico interesse, in particolare della sicurezza pubblica, delle relazioni internazionali, della stabilità del tasso di cambio, i procedimenti giudiziari, le ispezioni e le indagini.

(...)

- la protezione degli interessi finanziari della BCE.

³⁴

Decisione della Banca centrale europea, del 3 novembre 1998 (BCE/1998/12), relativa all'accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della Banca centrale europea, 1999 GU L110/30.



Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante contesta il rifiuto opposto dalla BCE alla sua richiesta di conferma. Il denunciante sostiene che nessuna delle eccezioni previste all'articolo 4 della decisione BCE/1998/12 si applica alle statistiche a cui egli chiede di avere accesso.

L'INDAGINE

Il parere della Banca centrale europea

In sintesi, il parere della BCE verteva sui punti che seguono:

La BCE aveva fornito al denunciante le più recenti informazioni sui volumi aggregati delle banconote in euro in circolazione e sulle scorte, suddivise per denominazione. Inoltre, i dati sulla emissione annua di banconote sono pubblicati sul sito della BCE. I dati mensili sul volume delle banconote in euro, forniti alle banche centrali di ciascun paese dell'Eurosistema, sono disponibili su richiesta.

Respingendo in parte la richiesta d'informazioni da parte del denunciante, la BCE ha agito sulla base e conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della decisione BCE/1998/12, secondo cui la divulgazione delle informazioni avrebbe potuto ledere gli interessi definiti dall'articolo citato.

Se le informazioni sulle scorte e i flussi delle banconote nei territori dei vari Stati membri appartenenti alla zona dell'euro fossero resi pubblici, ciò potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza della custodia delle banconote e il loro successivo trasferimento fra le varie banche centrali nazionali: questi trasferimenti vengono effettuati per compensare eventuali (potenziali) penurie. Inoltre, queste informazioni potrebbero pregiudicare la sicurezza delle persone responsabili delle scorte e/o coinvolte nel trasporto delle banconote. Questo ragionamento sarebbe comunque valido, anche se le informazioni fossero rese pubbliche dopo l'effettivo trasporto, in quanto talune prassi sarebbero ancora identificabili. Questo punto è particolarmente rilevante per gli Stati membri più piccoli, che possono avere un numero limitato di luoghi in cui custodire le banconote.

Le scorte di banconote e i trasporti sono questioni particolarmente delicate in termini di sicurezza, in quanto i trasporti possono riguardare ingenti somme di danaro. Il Comitato esecutivo della BCE ha soppesato con attenzione gli interessi del pubblico di avere accesso a questo tipo di informazioni, mettendoli a confronto con l'interesse generale di essere tutelati, e in particolare ha considerato la questione della sicurezza. Sulla base di questa considerazione, il Comitato esecutivo ha concluso che le informazioni concernenti le scorte e il trasporto delle banconote non dovessero essere rese pubbliche. Questa decisione concerne anche le informazioni sui trasporti avvenuti in passato, in quanto questo tipo di informazioni può attirare in modo significativo l'attenzione dei criminali.

Alla luce delle preoccupazioni relative alla sicurezza, le banche centrali nazionali dell'Eurosistema, che in pratica gestiscono le scorte e i flussi delle banconote in euro, e altre parti responsabili e/o coinvolte nelle scorte e nel loro trasporto (p. es., la polizia e le forze militari in taluni degli Stati membri della zona dell'euro) hanno chiesto alla BCE di trattare con riservatezza tali informazioni.

La BCE accorda particolare importanza alla necessità di fornire ai cittadini il maggior accesso possibile alle informazioni, per rafforzare la natura democratica delle autorità pubbliche ed accrescere la fiducia del pubblico nell'amministrazione. Tuttavia, una ragione importante a monte del rifiuto dell'accesso alle informazioni sulle scorte ed i flussi di banconote in vari Stati membri è il rischio che terzi possano fraintendere le informazioni e pertanto effettuare valutazioni erranee sulla disponibilità di talune banconote. Ciò potrebbe scatenare un accaparramento da parte del pubblico e dei dettaglianti di talune banconote, provocando una penuria di taluni tagli (creando, in effetti, una "profezia che si autorealizza"). Questa argomentazione è altrettanto valida nel caso in cui venissero resi pubblici i dati relativi alle scorte specifiche di un dato paese dopo la loro reale disponibilità, in quanto talune prassi consolidate potrebbero ancora essere identificate. In base all'esperienza raccolta in passato da parte delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema, la BCE ha concluso che tali informazioni potrebbero sollevare inutili preoccupazioni nel pubblico e pertanto indurre a comportamenti irrazionali. Inoltre, la BCE ritiene che le informazioni relative a specifici



Stati membri abbiano perso importanza, considerato sia lo status giuridico della moneta unica in tutti gli Stati membri della zona dell'euro, sia il fatto che le banconote dell'euro sono utilizzate per le transazioni transfrontaliere. Il sistema europeo di banche centrali (SEBC) ha definito meccanismi di compensazione per le penurie regionali, istituendo scorte di riserva.

In questo contesto, il Comitato esecutivo della BCE ha attentamente valutato gli interessi del pubblico di aver accesso a questo genere di informazioni, a fronte del pubblico interesse da tutelare. Esso ha concluso che i rischi summenzionati, sulla base dell'esperienza passata, sono sufficientemente significativi per giustificare il fatto che tali informazioni non vengano rese pubbliche.

Le osservazioni del denunciante

Le osservazioni del denunciante sul parere della BCE, in sintesi, si basavano sui punti che seguono:

Onde evitare qualsiasi dubbio, il denunciante intendeva ricevere semplicemente dati sulle scorte specifiche di un paese, vale a dire il valore delle banconote in euro in circolazione in un determinato momento all'interno del territorio di ciascuno degli Stati membri partecipanti, espresso o in termini assoluti o in termini relativi, quale proporzione del valore aggregato delle banconote in euro in circolazione nella zona dell'euro.

Il denunciante non aveva chiesto informazioni sul trasferimento delle banconote in euro dal territorio di uno Stato membro partecipante a un altro, né sulle decisioni o i criteri adottati dalla BCE in merito a tali trasferimenti.

Nel respingere la richiesta di conferma del denunciante, la BCE citava il primo e il quarto trattino dell'articolo 4 della decisione BCE/1998/12. Il quarto trattino riguarda la protezione degli interessi finanziari della BCE. Tuttavia, si evince dal parere della BCE che essa intendeva citare non il quarto, ma il quinto trattino, che riguarda la protezione "della riservatezza richiesta da qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia fornito una delle informazioni contenute nel documento ovvero prevista dalla legislazione applicabile a tale persona."

Il parere della BCE fa riferimento al fatto che altre parti responsabili e/o coinvolte nelle attività relative alle scorte e al trasporto (p. es. le forze di polizia e militari di taluni Stati membri della zona dell'euro) abbiano chiesto alla BCE di trattare tali informazioni come riservate. Eppure, parti quali le forze di polizia e militari, non sono "persone che abbiano fornito una delle informazioni". Pertanto, il quinto trattino non può essere applicato.

Inoltre, la riservatezza non si impone semplicemente perché una persona ne fa richiesta. Occorre che siano date le condizioni per applicare il regime di riservatezza secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento n. 2533/98.³⁵ A tal fine, le banche centrali nazionali (BCN) non possono essere considerati "soggetti che forniscano le informazioni" ma enti che raccolgono informazioni così come imposto loro a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 dello statuto del SEBC e della BCE. Pertanto, anche se l'informazione, per sua natura, dovesse consentire l'identificazione delle BCN, essa non sarebbe riservata.

Per quanto concerne la questione della sicurezza, il denunciante precisa che le variazioni nelle scorte specifiche di banconote in euro per ciascuno Stato membro non comporterebbero, normalmente, trasferimenti di banconote fra banche centrali nazionali e che l'articolo 3, paragrafo 4 della decisione BCE/2001/15 stabilisce che tali trasferimenti costituiscono l'eccezione e non la regola.³⁶ Di

³⁵ Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, 1998 GU L 318/8.

³⁶ Decisione della Banca centrale europea del 6 dicembre 2001 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2001/15) 2001 GU L 337/52: "Le BCN non trasferiscono ad altre BCN le banconote in euro che accettano e le tengono a disposizione per emetterle nuovamente. Eccezionalmente e in linea con tutte le regole stabilite dal Consiglio direttivo della BCE: (...) (b) le banconote in euro detenute dalle BCN possono, per ragioni logistiche, essere redistribuite in grossi quantitativi all'interno dell'Eurosistema."



conseguenza, non si può concludere dai dati disponibili sulle scorte specifiche per paese o dalle loro variazioni se tali trasferimenti si siano verificati né se si fossero verificate circostanze eccezionali che potessero portare a futuri trasferimenti. Anche se si potessero trarre tali conclusioni, non si potrebbero identificare prassi consolidate, in quanto le circostanze eccezionali non sono, per loro stessa definizione, soggette ad alcuna prassi consolidata.

L'argomentazione della BCE che "tale informazione potrebbe preoccupare inutilmente il pubblico e pertanto indurre a comportamenti irrazionali" è estremamente pericolosa. Se dovesse essere accettata, non vi sarebbero limiti alla sua applicazione e potrebbe in sostanza pregiudicare la Dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione, allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea.

LA DECISIONE

1 Statistiche sulle scorte e i flussi delle banconote in euro

1.1 Il denunciante contesta il rifiuto da parte della Banca centrale europea (BCE) della sua richiesta di conferma di accesso alle statistiche sulle scorte e i flussi delle banconote in euro. Il denunciante sostiene che nessuna delle eccezioni previste all'articolo 4 della decisione BCE/1998/12³⁷ si applica alle statistiche a cui egli chiede di avere accesso.

1.2 La BCE sostiene di aver fornito al denunciante le più recenti informazioni sui volumi aggregati delle banconote in euro in circolazione e sulle scorte, suddivise per denominazione. La divulgazione di statistiche concernenti le scorte ed i flussi sulle banconote in euro nei territori dei vari Stati membri della zona dell'euro potrebbe ledere gli interessi di cui all'articolo 4 della decisione BCE/1998/12, in quanto potrebbe pregiudicare la sicurezza sia della custodia delle banconote sia del loro successivo trasferimento fra banche centrali nazionali. Inoltre, queste informazioni potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle persone responsabili delle scorte e/o coinvolte nel trasporto delle banconote. Questo ragionamento si applica anche alle informazioni sui trasporti avvenuti in passato, in quanto questo tipo di informazioni potrebbe attirare in modo significativo l'attenzione dei criminali. Alla luce delle preoccupazioni sulla sicurezza di cui sopra, le banche centrali nazionali e altre parti, quali le forze di polizia e militari hanno chiesto alla BCE di tenere riservate queste informazioni.

Inoltre, secondo la BCE, le informazioni sulle scorte e sui flussi di banconote nei vari Stati membri potrebbero essere fraintese, e indurre a valutazioni erranee sulla disponibilità di talune banconote. Ciò potrebbe scatenare un accaparramento da parte del pubblico e dei dettaglianti di talune banconote, provocando una penuria di taluni tagli creando, in effetti, una profezia che si autorealizza. Secondo la BCE, questa argomentazione è altrettanto valida nel caso in cui venissero resi pubblici i dati relativi alle scorte specifiche di un dato paese dopo la loro reale disponibilità, in quanto talune prassi consolidate potrebbero essere identificate.

La BCE sostiene inoltre, sulla base dell'esperienza raccolta in passato da parte delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema, tali informazioni potrebbero sollevare inutili preoccupazioni nel pubblico e pertanto condurre a comportamenti irrazionali.

1.3 In risposta al parere della BCE, il denunciante ha precisato che intendeva ricevere solo dati sulle scorte specifiche di un paese, vale a dire sul valore delle banconote in euro in circolazione in un dato periodo all'interno del territorio di ciascuno degli Stati membri partecipanti, espresso o in termini assoluti o in termini relativi, quale proporzione del valore aggregato delle banconote in euro in circolazione nella zona dell'euro.

³⁷

Decisione della Banca centrale europea del 3 novembre 1998 (BCE/1998/12), relativa all'accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della Banca centrale europea 1999 GU L110/30.



Secondo il denunciante, la BCE non ha diritto ad appellarsi all'eccezione relativa alla richiesta di riservatezza, di cui al quinto trattino dell'articolo 4 della decisione BCE/1998/12. Per quanto concerne la questione della sicurezza, non si possono trarre conclusioni sui trasferimenti delle banconote in euro dai dati sulle scorte specifiche per paese o sulle loro variazioni. Se accolta, l'argomentazione della BCE, secondo cui tali informazioni possono preoccupare inutilmente il pubblico e quindi indurre a comportamenti irrazionali, pregiudicherebbe in modo sostanziale la Dichiarazione sul diritto d'accesso all'informazione allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea.

1.4 Il Mediatore europeo fa notare, in primo luogo, che le osservazioni del denunciante chiariscono la natura delle informazioni che intende ricevere dalla BCE. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che l'interpretazione della BCE della richiesta del denunciante fosse ragionevole. L'attuale decisione esamina pertanto la domanda se la BCE avesse il diritto di opporre rifiuto alla richiesta di fornire le informazioni che pensava il denunciante stesse chiedendo.

Il Mediatore europeo precisa che il denunciante potrebbe presentare una nuova richiesta alla BCE, a norma della decisione BCE/1998/12, specificando con precisione le informazioni che desidera ricevere.

1.5 Il Mediatore ritiene che il riferimento, contenuto nel parere della BCE, secondo cui le banche centrali nazionali, le forze di polizia e i militari avevano chiesto che tali informazioni venissero trattate in modo riservato, sia stato fatto nell'intento di avallare la decisione della BCE di applicare l'eccezione relativa alla sicurezza pubblica di cui al primo trattino³⁸ dell'articolo 4 della decisione BCE/1998/12, e non al quinto trattino³⁹. Il Mediatore europeo ritiene che le argomentazioni avanzate dalla BCE relative alla sicurezza pubblica siano ragionevoli e giustifichino la decisione della BCE di rifiutare l'accesso alle informazioni che pensava il denunciante volesse ricevere.

1.6 Per quanto concerne l'argomentazione della BCE sul rischio di una profezia che si autorealizza e che potrebbe creare una penuria di taluni tagli di banconote, il Mediatore osserva, in primo luogo, che l'articolo 106 del TCE accorda alla BCE il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in seno alla Comunità e che l'articolo 12, paragrafo 1 dello statuto del SEBC e della BCE prevede che il Comitato esecutivo della BCE attui la politica monetaria conformemente agli orientamenti e alle decisioni definite dal Consiglio direttivo della BCE. Il Mediatore europeo è a conoscenza del fatto che il concetto di una profezia che si autorealizza viene utilizzato nella letteratura specialistica in scienze economiche. Il Mediatore europeo precisa che nel farsi carico delle responsabilità di cui sopra, la BCE ha il diritto di tener conto di analisi economiche degli effetti che le profezie che si autorealizzano possano avere sugli sviluppi in materia monetaria. Il Mediatore ritiene pertanto che tali analisi siano rilevanti anche per l'eccezione sollevata relativa alla protezione del pubblico interesse, di cui al primo trattino dell'articolo 4 della decisione BCE/1998/12. Tuttavia, egli non ritiene ammissibile che la BCE faccia riferimento all'argomentazione che le informazioni sulle scorte di un dato paese possano inutilmente preoccupare il pubblico e quindi indurre a comportamenti irrazionali. Il Mediatore sottolinea che la BCE non adduce alcuna prova a sostegno della sua posizione che, inoltre, non sembra essere collegata a nessuna delle eccezioni previste dall'articolo 4 della decisione BCE/1998/12.

1.7 Per le ragioni di cui al paragrafo 1.5, il Mediatore europeo è del parere che la BCE avesse diritto di rifiutare l'accesso alle informazioni che pensava il denunciante volesse ricevere. Pertanto, il Mediatore europeo non ravvisa alcun caso di cattiva amministrazione nel rifiuto opposto dalla BCE alla richiesta di conferma del denunciante.

³⁸ "la tutela dell'interesse pubblico, in particolare della sicurezza pubblica, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e dei tassi di cambio, delle ispezioni, delle indagini e dei procedimenti giudiziari.

³⁹ "la tutela della riservatezza richiesta da qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia fornito una delle informazioni contenute nel documento ovvero prevista dalla legislazione applicabile a tale persona."



2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo nel caso in esame, non sembra che la Banca centrale europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.1.5 Corte dei conti europea

LA CORTE DEI CONTI PONE RIMEDIO ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI

Decisione sulla denuncia 1117/2003/GG contro la Corte dei conti europea

LA DENUNCIA

Nel giugno 2003, il denunciante, un cittadino del Regno Unito, ha scritto al signor R., un membro della Corte dei conti, chiedendo l'accesso ai documenti relativi a un'audit eseguita in Niger nel 2001. Il denunciante ha fatto notare che presentava tale richiesta in base al "regolamento comunitario sull'accesso alle informazioni".

L'accesso ai documenti in possesso della Corte dei conti è regolato dalla decisione n. 18/97 recante la regolamentazione interna sul trattamento delle domande di accesso ai documenti di cui dispone la Corte (GU C 295 del 23 settembre 1998, pag. 1). Ai sensi dell'articolo 2 della decisione, tutte le domande ricevute dalla Corte dei conti vengono trasmesse al direttore delle Relazioni esterne e del Servizio giuridico il quale ne valuta la ricevibilità. All'occorrenza, il richiedente è invitato a precisare ulteriormente la propria domanda. La Corte dei conti può rifiutare l'accesso ai documenti sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione. I richiedenti vengono informati entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda del seguito che la Corte ha deciso di dare a quest'ultima.

In conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 18/97, tutti i ricorsi sono trasmessi al Presidente della Corte dei conti e la risposta sulla decisione presa in seguito a un ricorso deve essere notificata al richiedente entro il termine di due mesi. La decisione deve indicare le motivazioni del rigetto e deve informare il ricorrente sulle possibili vie di ricorso a sua disposizione.

Con e-mail del 17 giugno 2003, spedita dalla signora L. a nome del signor R., il denunciante è stato informato del fatto che effettivamente nel giugno 2001 era stato eseguito un audit in Niger. In tale occasione, si è fatto riferimento al punto 6 delle Politiche e norme della Corte in materia di comunicazione adottate dalla Corte nella riunione del 25 e 26 settembre 2001, che recita: "Per tutelare il rapporto professionale fra revisore ed entità oggetto dell'audit, la Corte non può comunicare all'esterno informazioni più specifiche e più complete di quelle fornite nelle relazioni da essa adottate." Il signor R. ha aggiunto che poiché l'audit in questione era alla base della Relazione speciale n. 2/2003 sull'attuazione della politica di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea, le informazioni alle quali poteva essere interessato il denunciante erano disponibili sul sito web della Corte.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante esponeva le seguenti contestazioni:

- (1) il rifiuto della Corte di concedergli l'accesso ai documenti in questione costituiva una violazione delle norme pertinenti, più in particolare del regolamento n. 1049/2001 e dell'articolo 23 del Codice di buona condotta amministrativa;



(2) si era verificata una violazione dell'articolo 19 del Codice di buona condotta amministrativa, poiché non era stata fornita alcuna informazione sulle vie di ricorso.

L'INDAGINE

Il parere della Corte dei conti europea

Nel suo parere, la Corte ha osservato che era chiaro che la domanda del denunciante non fosse stata trattata in conformità con le procedure stabilite dalla decisione 18/97. Il Presidente della Corte ha pertanto deciso di contattare di nuovo il denunciante invitandolo a fornire alla Corte le indicazioni dettagliate sulle ulteriori informazioni che potevano essergli necessarie, in modo tale da consentire ai servizi della Corte di esaminare la richiesta in conformità con le norme interne di quest'ultima.

La Corte ha trasmesso una copia della lettera indirizzata al denunciante, datata 17 luglio 2003, nella quale si scusava per la prima risposta inviata il 17 giugno 2003 mediante posta elettronica.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito.

LA DECISIONE

1 Mancato accoglimento della richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni sulle vie di ricorso

1.1 Il 6 giugno 2003, il denunciante, cittadino del Regno Unito, ha scritto al signor R., un membro della Corte dei conti, con l'intento di richiedere l'accesso ai documenti relativi a un audit eseguito in Niger nel 2001. Con e-mail del 17 giugno 2003, spedita dalla signora L. a nome del signor R., il denunciante è stato informato del fatto che effettivamente nel giugno 2001 era stata eseguito un audit in Niger, ma che le norme della Corte impedivano a quest'ultima di divulgare documenti interni riguardanti le revisioni contabili. Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante sosteneva che la Corte dei conti europea gli avesse negato, a torto, l'accesso ai documenti in questione e che aveva mancato di informarlo in merito alle vie di ricorso contro la decisione che respingeva la sua domanda.

1.2 Nel suo parere, la Corte dei conti europea ha precisato che era chiaro che la richiesta del denunciante non fosse stata trattata in conformità con le procedure esposte nella decisione 18/97 che stabilisce le norme interne per il trattamento delle domande di accesso ai documenti di cui dispone la Corte dei conti⁴⁰. Il Presidente della Corte ha pertanto deciso di contattare di nuovo il denunciante invitandolo a fornire alla Corte le indicazioni dettagliate sulle ulteriori informazioni che potevano essergli necessarie, in modo tale da consentire ai servizi della Corte di esaminare la richiesta in conformità con le norme interne di quest'ultima.

1.3 Il Mediatore ritiene che la Corte dei conti abbia compiuto i passi idonei a soddisfare la denuncia.

2 Conclusione

Sulla base della indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, e tenendo conto delle azioni intraprese dall'istituzione dopo essere stata portata a conoscenza della denuncia, non sembra che la Corte dei conti europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso. Il denunciante naturalmente è libero di presentare una nuova denuncia qualora, dopo aver riesaminato la sua richiesta, la Corte dovesse rifiutare l'accesso ai documenti pertinenti.

40

GU C 295 del 23.09.1998, pag. 1.



E 3.1.6 Convenzione europea

ACCESSO AGLI ORDINI DEL GIORNO E AI VERBALI DELLA CONVENZIONE EUROPEA

Decisione sulla denuncia 1795/2002/IJH per quanto concerne la Convenzione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 2002, è stata presentata al Mediatore europeo una denuncia per conto dell'European Citizen Action Service (ECAS) contro la Convenzione europea e il Consiglio.

La presente decisione riguarda soltanto la denuncia presentata contro la Convenzione. L'indagine condotta dal Mediatore europeo in merito alla denuncia presentata contro il Consiglio è oggetto di una decisione separata (cfr. paragrafo 3.1.2).

Secondo il denunciante, i fatti salienti sono, in sintesi, i seguenti:

il denunciante ha presentato domanda al Consiglio per avere accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium della Convenzione europea. Nel luglio 2002, il Consiglio ha risposto al denunciante, affermando, fra l'altro, che la Convenzione europea è un organo distinto dal Consiglio e che il Segretariato generale del Consiglio aveva trasmesso la richiesta del denunciante al Segretariato della Convenzione.

Il denunciante ha quindi scritto al Segretario generale della Convenzione, Sir John KERR, facendo riferimento alla richiesta di cui sopra presentata al Consiglio relativa all'accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium. Il Segretario generale aveva risposto al denunciante il 18 settembre 2002 affermando, fra l'altro, che avrebbe "considerato un vero problema pubblicare i progetti di testi prodotti dal Segretariato che il Praesidium non ha, o non ha ancora approvato, o le istruzioni ricevute dal Segretariato in merito agli emendamenti. La Convenzione riconosce il fatto che per svolgere le sue mansioni, il Praesidium ha bisogno di godere di un certo livello di riservatezza a porte chiuse; i suoi risultati sono assolutamente di pubblico dominio, ma il processo di preparazione deve restare, ragionevolmente, privato".

Il denunciante ha espresso la sua lamentela al Mediatore europeo, chiedendogli di investigare, appurare o chiarire talune questioni. Il denunciante spiegava inoltre che la ragione della richiesta di accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium è di avvertire tempestivamente le ONG affinché sappiano che cosa sta succedendo nella Convenzione.

In sintesi, la denuncia riportava le seguenti contestazioni a carico della Convenzione europea:

il Segretariato della Convenzione europea non aveva risposto correttamente alla richiesta del denunciante di avere accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium.

L'INDAGINE

Il Mediatore europeo ha prima esaminato la ricevibilità della denuncia. Per le motivazioni citate nel paragrafo 1 della decisione di cui sotto, il Mediatore europeo è giunto alla conclusione provvisoria che la Convenzione europea è un organo comunitario ai sensi dell'articolo 195 CE e, pertanto, rientra nell'ambito del mandato del Mediatore, per quanto concerne l'eventuale cattiva amministrazione nello svolgimento delle sue attività.

Il Mediatore europeo ha quindi trasmesso la denuncia al Presidente della Convenzione europea, Valéry GISCARD D'ESTAING, invitandolo a trasmettergli il suo parere. Il Mediatore ha invitato il



Presidente della Convenzione a formulare un parere sulla questione della ricevibilità della denuncia, esprimendo l'auspicio che, in ogni caso, egli potesse reagire alle contestazioni del denunciante.

Il parere del Presidente della Convenzione europea

In sintesi, il Presidente della Convenzione europea ha formulato il seguente parere:

i documenti della Convenzione non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Eppure, la politica della Convenzione è sempre stata quella di rendere il numero maggiore possibile di materiale (inclusi tutti i documenti ufficiali della Convenzione) disponibili al grande pubblico, principalmente pubblicandolo sul suo sito web.

Il ruolo del Praesidium è quello di preparare il lavoro della Convenzione. Esso può svolgere efficacemente le sue mansioni soltanto se ha la possibilità di deliberare a porte chiuse. Tutti i documenti che conseguono dalle discussioni del Praesidium sono resi immediatamente disponibili tramite la pubblicazione sul sito web della Convenzione. Se gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium fossero egualmente divulgati, si correrebbe il rischio di farli divenire l'oggetto, invece che uno stimolo, delle discussioni della Convenzione. L'esperienza avuta fino ad oggi suggerisce che questo fatto è largamente compreso e accettato dai membri della Convenzione, i quali essi stessi non hanno accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium.

Il denunciante aggiungeva anche che, non potendo aver accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium, le ONG avevano difficoltà a sapere con dovuto anticipo di cosa si sarebbe trattato alla Convenzione. Tale affermazione non corrisponde al vero. Alla fine di ogni sessione plenaria infatti, immancabilmente si annunciano quelli che saranno gli argomenti principali della sessione successiva (e, a volte, delle seguenti). Tali argomenti vengono registrati nelle note di sintesi preparate dal Segretariato e pubblicate sul sito web. Inoltre, non appena sono approvati dal Praesidium, vengono pubblicati ordini del giorno dettagliati per ogni sessione plenaria. Pertanto, il pubblico è informato sul futuro programma e sui contenuti delle sessioni plenarie nello stesso modo in cui lo sono i membri della Convenzione.

Le osservazioni del denunciante

In sintesi, il denunciante formulava le seguenti osservazioni relativamente al parere emesso dal Presidente della Convenzione:

La Convenzione europea è un organismo soggetto al trattato e il regolamento n. 1049/2001 si applica anche ad essa. Anche se l'articolo 255 CE si riferisce esclusivamente ai documenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, esso andrebbe riconsiderato alla luce del contesto storico, in cui, dietro impulso del Mediatore europeo, sono stati adottati codici di condotta sull'accesso ai documenti non solo dalle tre istituzioni, ma anche dalle agenzie da esse istituite. Il Consiglio e il Parlamento europeo si sono quindi preoccupati, nell'emanare atti legislativi basati sull'articolo 225 TCE, di estendere il suo campo di applicazione al di là delle tre istituzioni.

Il paragrafo 8 del preambolo al regolamento n. 1049/2001 recita quanto segue "Per garantire la piena applicazione del regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni." Ciò evidenzia l'intenzione del Consiglio e del Parlamento europeo di garantire il maggior accesso possibile ai documenti, estendendo il campo di applicazione del regolamento a tutte le attività.

Questa intenzione è ulteriormente sostenuta dalla dichiarazione congiunta del 30 maggio 2001, dove al paragrafo 2, si afferma chiaramente che lo scopo è quello di garantire che tutte le istituzioni e gli organismi, e quindi anche la Convenzione, siano coperti dal regolamento.

Per quanto concerne la possibilità delle ONG di sapere con dovuto anticipo quali sarebbero stati gli argomenti affrontati dalla Convenzione, il denunciante riconosceva e apprezzava il fatto che il



Presidente annunciasse, alla fine di ciascuna sessione plenaria, i principali argomenti della successiva (e, a volte, anche di quelle seguenti), ma rimaneva sempre estremamente difficile sapere in anticipo cosa sarebbe successo alla Convenzione. Fornire informazioni durante una sessione sulla successiva non è sufficiente. Questo problema dovrebbe essere considerato anche con particolare riferimento alle ONG che non hanno sede a Bruxelles e che si trovano nei paesi candidati. Se tali organizzazioni volessero partecipare a una sessione plenaria della Convenzione, sarebbe auspicabile avere informazioni su ciò che verrà discusso in sede di Convenzione con un anticipo molto maggiore.

Il denunciante comprendeva il fatto che il Praesidium potesse preparare il lavoro della Convenzione e potesse funzionare efficacemente soltanto mantenendo la possibilità di deliberare a porte chiuse. Il denunciante comprende inoltre l'esigenza di riservatezza nella stesura dei testi in una fase iniziale. E' invece molto difficile comprendere come gli ordini del giorno del Praesidium possano essere così controversi che la loro pubblicazione potrebbe mettere a repentaglio i lavori della Convenzione. Forse i verbali possono prestarsi maggiormente a generare tali problemi. Tuttavia, tali problemi potrebbero essere superati consentendo un parziale accesso. Il denunciante non aveva l'intenzione di verificare le posizioni di ciascun membro del Praesidium, ma semplicemente di avere informazioni in anticipo rispetto ai lavori futuri della Convenzione.

E' emerso con chiarezza che diversi membri della Convenzione non sono soddisfatti della situazione attuale rispetto all'accesso ai documenti e alla segretezza in seno al Praesidium. Alcuni membri della Convenzione, appartenenti ai quattro partiti minori partecipanti alla Convenzione, non rappresentati in seno al Praesidium, hanno denunciato i problemi legati all'accesso ai documenti del Praesidium.

Alla luce di quanto sopra esposto, il denunciante chiedeva al Mediatore europeo:

- di ritenere che la Convenzione non è dall'ambito di applicazione dei trattati e di condurre delle indagini sull'eventuale applicazione del regolamento n. 1049/2001.
- di prendere in considerazione la richiesta del denunciante di avere pieno accesso agli ordini del giorno delle riunioni del Praesidium, nonché la sua richiesta concernente l'accesso ai verbali o alle relazioni delle riunioni del Praesidium;
- di esaminare la possibilità che alla fine dei lavori della Convenzione, nel mese di giugno, si dovrebbe concedere pieno accesso a tutti i documenti non ancora pubblicati; ciò sarebbe andato a beneficio di molti, in particolare di quel vasto gruppo di accademici e ricercatori che seguivano i lavori della Convenzione.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo aver esaminato con attenzione il parere emesso dal Presidente della Convenzione europea e le osservazioni del denunciante, il Mediatore ha ritenuto necessario effettuare ulteriori indagini sul caso. Egli ha chiesto al Presidente della Convenzione europea di trasmettergli le sue osservazioni su quanto affermato dal denunciante in merito alle difficoltà che potevano sorgere per le ONG che avessero voluto ottenere informazioni sugli argomenti affrontati dalla Convenzione in futuro con sufficiente anticipo per pianificare le proprie attività. Il Mediatore chiedeva anche di sapere se gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium della Convenzione sarebbero stati resi pubblici alla fine dei lavori della Convenzione.

La risposta della Convenzione europea

Il Segretario generale della Convenzione, Sir John KERR, ha risposto alla richiesta del Mediatore europeo in merito a ulteriori informazioni.

Per quanto concerne la possibilità che le ONG ottenessero informazioni con congruo anticipo, nella sua risposta il Segretario generale osservava che il denunciante riconosceva chiaramente che era nella prassi del Presidente della Convenzione di comunicare sistematicamente, alla fine di ciascuna sessione plenaria, quali sarebbero stati gli argomenti affrontati nella prossima riunione o in quella successiva. La natura della Convenzione rende difficile per il Praesidium programmare il



suo lavoro con largo anticipo con un ampio grado di certezza (se una questione specifica affrontata in un documento della Convenzione, o da un gruppo di lavoro, o sollevata da una proposta del Praesidium, possa richiedere un dibattito allargato in plenaria, infatti, dipende dalla reazione della Convenzione a tale questione). Tuttavia, laddove una tale pianificazione è stata possibile, la Convenzione ne è stata informata, e tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito web della Convenzione.

Per quanto concerne la questione se, alla fine dei lavori della Convenzione, gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium sarebbero stati pubblicati, il Segretario generale della Convenzione affermava di non ravvisare alcuna ragione per cui questi documenti non potessero essere resi pubblici in quella fase. Questo problema, tuttavia, era una questione su cui lo stesso Praesidium doveva esprimersi alla fine della Convenzione, quando avrebbe deciso come garantire al meglio che i lavori della Convenzione, che erano stati caratterizzati da una particolare trasparenza per i partecipanti e per coloro che sono ora chiamati in causa, rimanessero accessibili e comprensibili a coloro che sarebbero venuti in seguito e agli storici che avrebbero dovuto giudicare come avessimo effettivamente risposto alle responsabilità affidateci.

Le osservazioni del denunciante

In sintesi, le osservazioni del denunciante vertevano sui punti che seguono:

egli riconosceva e apprezzava appieno l'apertura con cui la Convenzione operava, inclusa la celere pubblicazione dei documenti del Praesidium. La denuncia si limitava alla riservatezza degli ordini del giorno e dei verbali delle riunioni tenute dal Praesidium.

Il denunciante accoglieva con favore il suggerimento del Segretario generale: previa decisione del Praesidium, i suoi ordini del giorno e verbali avrebbero potuto essere diffusi alla fine dei lavori della Convenzione.

Il denunciante chiedeva al Mediatore di raccomandare al Praesidium della Convenzione, dopo la conclusione dei lavori, di classificare e organizzare tutti i documenti, al fine di agevolarne l'accesso al pubblico. Per esempio, il pubblico avrebbe dovuto sapere se i documenti resi disponibili sarebbero stati in formato cartaceo o elettronico, presso una biblioteca centrale o attraverso il registro dei documenti. Il denunciante esprimeva il timore che nelle fasi negoziali finali della Convenzione questo importante punto non fosse affrontato e risolto con la dovuta soddisfazione.

LA DECISIONE

1 Ricevibilità della denuncia contro la Convenzione europea

1.1 Il presente caso riguarda una denuncia presentata a nome dell'European Citizen Action Service (ECAS) contro il mancato accesso del pubblico agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium della Convenzione europea.

1.2 Nell'esaminare la ricevibilità della denuncia, il Mediatore europeo ha osservato che la Convenzione europea è stata istituita a seguito della dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken e che non sembra vi siano strumenti giuridici nazionali, internazionali o comunitari che istituiscano formalmente la Convenzione. Tuttavia, la Convenzione ha le sue proprie strutture e funzioni e si dovrebbe pertanto considerare come distinto dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell'Unione europea. Inoltre, la Convenzione sembra ricevere, per lo meno indirettamente, fondi provenienti dal bilancio comunitario. Il Mediatore europeo pertanto è giunto alla conclusione provvisoria che la Convenzione è un organismo comunitario, nel senso indicato dall'articolo 195 CE e rientra pertanto nell'ambito di competenza del Mediatore per quanto concerne l'eventuale cattiva amministrazione nella conduzione delle sue attività.

1.3 Il Mediatore riconosce, comunque, che la Convenzione, come il Parlamento europeo, è impegnata in un'attività politica e che una denuncia contro tale azione politica non potrebbe sollevare



una questione di cattiva amministrazione. Il presente caso concerne la risposta del Segretariato alla richiesta di accesso ai documenti, che è una questione amministrativa.

1.4 Il Mediatore ha informato il Presidente della Convenzione europea dell'analisi di cui sopra, invitandolo a trasmettergli il suo parere sulla ricevibilità della denuncia. La risposta del Presidente non esprimeva commenti su questo punto. Il Mediatore europeo non ritiene pertanto che vi siano ragioni per riconsiderare la sua conclusione provvisoria che la Convenzione è un organismo comunitario ai sensi dell'articolo 195 TCE e rientra pertanto nell'ambito di competenza del Mediatore per quanto concerne l'eventuale cattiva amministrazione nella conduzione delle sue attività.

2 La richiesta del denunciante di avere accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium della Convenzione europea

2.1 Il denunciante sosteneva che il Segretariato della Convenzione europea non avesse risposto correttamente alla sua richiesta di accesso agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium. La richiesta del denunciante riguardava la possibilità che le ONG avessero informazioni con adeguato anticipo sugli argomenti che sarebbero stati affrontati in sede di Convenzione.

2.2 Nelle sue osservazioni, il denunciante sosteneva che lo scopo della dichiarazione congiunta del 30 maggio 2001 era di garantire che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e quindi anche la Convenzione, fossero coperti dal regolamento n. 1049/2001. Il denunciante chiedeva che alla conclusione dei suoi lavori, la Convenzione concedesse pieno accesso a tutti i documenti al momento non disponibili al pubblico.

2.3 Secondo il Presidente della Convenzione, i documenti della Convenzione non rientravano nel campo di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Tuttavia, la Convenzione si è impegnata incessantemente a rendere il maggior numero possibile di documenti disponibili al pubblico. Il ruolo del Praesidium è quello di preparare il lavoro della Convenzione. Esso può svolgere efficacemente le sue mansioni soltanto se ha la possibilità di deliberare a porte chiuse. Se gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium fossero resi pubblici, si correrebbe il rischio di farli divenire l'oggetto, invece che uno stimolo, delle discussioni della Convenzione. Pertanto, il pubblico è informato bene quanto i membri della Convenzione sul futuro programma e sui contenuti delle sessioni plenarie.

Per quanto concerne la questione se, alla fine dei lavori della Convenzione, gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium sarebbero stati messi a disposizione del pubblico, il Segretario generale della Convenzione affermava di non ravvisare alcuna ragione per cui questi documenti non potessero essere resi pubblici in quella fase. Tuttavia, questo punto avrebbe dovuto essere esaminato dal Praesidium, che si sarebbe espresso in merito alla fine della Convenzione.

2.4 Il Mediatore europeo osserva che il regolamento n. 1049/2001⁴¹ si applica ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e che il regolamento n. 58/2003 estende le sue disposizioni alle agenzie di esecutive⁴². La Convenzione non fa parte del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, né è un'agenzia ai sensi del regolamento n. 58/2003. Il Mediatore ritiene pertanto che il regolamento n. 1049/2001 non si può applicare ai documenti della Convenzione.

2.5 Il Mediatore ricorda, tuttavia, che a seguito di due indagini di propria iniziativa, sono stati trasmessi alle istituzioni comunitarie e ai loro organismi dei progetti di raccomandazione

⁴¹ Regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145/43.

⁴² Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, GU L 11/1.



per l'adozione di norme sull'accesso del pubblico ai documenti nell'ambito della buona condotta amministrativa.⁴³ Quasi tutti gli organismi hanno ottemperato.⁴⁴

2.6 Il Mediatore europeo osserva che la politica dichiarata della Convenzione è di rendere il numero maggiore possibile di documenti disponibili al pubblico. Il Mediatore fa rilevare che questa politica è conforme con l'obiettivo del regolamento n. 1049/2001, che è quello di garantire il maggior accesso possibile ai documenti. In questo contesto, il Mediatore fa notare che la dichiarazione congiunta del 30 maggio 2001⁴⁵ del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione chiede alle istituzioni e ai loro organismi di adottare norme interne sull'accesso del pubblico ai documenti che tengano conto dei principi e dei vincoli imposti dal regolamento n. 1049/2001.

Alla luce di quanto esposto, il Mediatore europeo è del parere che, nell'esaminare se vi sia cattiva amministrazione nella politica dichiarata dalla Convenzione di rendere il maggior numero possibile di documenti disponibili al pubblico, sia utile riferirsi, per analogia, alle eccezioni di cui al regolamento n. 1049/2001.

2.7 A norma del primo comma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 1049/2001, l'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione e relativo ad una questione sui cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione viene rifiutato, nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che non vi sia un interesse generale prevalente nella diffusione dell'informazione.

Il Mediatore europeo ritiene che il Presidente della Convenzione ha dato una motivazione della decisione di non divulgare gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium prima del completamento dei lavori della Convenzione in quanto avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale della Convenzione. Inoltre, il Mediatore non ritiene che le argomentazioni addotte dal denunciante vadano a riprova di un interesse generale prevalente nella diffusione. Pertanto, il Mediatore europeo non ravvisa cattiva amministrazione nel rifiuto di accesso da parte del pubblico agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium prima che la Convenzione abbia portato a termine i suoi lavori.

Il Mediatore precisa inoltre che quanto affermato riguarda soltanto il rifiuto di accesso al pubblico agli ordini del giorno e ai verbali del Praesidium. Il Mediatore non si pronuncia sulle questioni, controverse, di trasparenza nelle relazioni fra il Praesidium e i membri della Convenzione, in quanto esse riguardano solo l'attività politica della Convenzione.

2.8 In merito alla questione se, alla fine dei lavori della Convenzione, si debbano rendere pubblici gli ordini del giorno e i verbali del Praesidium, il Mediatore fa notare che il secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 1049/2001 sancisce che l'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Sembra difficile sostenere che il processo decisionale della Convenzione possa essere pregiudicato, una volta conclusi i suoi lavori. Il Mediatore europeo è pertanto d'accordo con il Segretario generale della Convenzione nell'affermare che non vi sia ragione per cui i documenti di cui trattasi non possano essere resi pubblici in quella fase.

⁴³ Cfr. la Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di iniziativa propria sull'accesso del pubblico ai documenti, 15 dicembre 1997, nonché le decisioni sulla Banca centrale europea, nonché quella relativa all'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ed Europol, a seguito dell'indagine di iniziativa propria OI/1/99/IJH.

⁴⁴ Per esempio, la Corte dei conti, 1998 GU C 295/1; la Banca centrale europea, 1999 GU L110/30; la Banca europea per gli investimenti, 1997 GU C 243/13; il Comitato economico e sociale, 1997 GU L 339/18 e il Comitato delle regioni, 1997 GU L 351/70.

⁴⁵ Dichiarazione congiunta relativa al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) 2001 GU L 173/5.



2.9 Nelle sue osservazioni finali, il denunciante esprimeva il timore che nelle fasi negoziali finali della Convenzione questo importante punto non fosse affrontato e risolto con la dovuta soddisfazione.

Il Mediatore è informato del fatto che la Convenzione dovrebbe completare i suoi lavori entro la fine del mese di giugno 2003. Per questa ragione, il Mediatore europeo ritiene che non sarà utile ritardare una decisione per investigare ulteriormente sui timori espressi dal denunciante.

La lettera del Mediatore al Presidente della Convenzione, con cui lo informerà della presente decisione farà inoltre riferimento al risultato, definito nel secondo paragrafo del punto 2.8 di cui sopra, sull'accesso del pubblico ai documenti della Convenzione una volta conclusi i lavori della stessa. La lettera esprimerà anche il parere del Mediatore sul fatto che sarebbe conforme con i principi di buona amministrazione della Convenzione approntare, non appena possibile, le misure necessarie per garantire l'accesso del pubblico ai documenti. Inoltre, il Mediatore invierà al Presidente della Convenzione anche i suggerimenti pratici del denunciante, presenti nelle sue osservazioni finali, sul futuro accesso del pubblico ai documenti della Convenzione.

3 Conclusione

Per le ragioni di cui ai paragrafi 2.7 e 2.9 supra, il Mediatore europeo ritiene che non vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Convenzione europea e che non siano pertanto giustificate ulteriori indagini in merito alla presente denuncia. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Nota: Dopo la conclusione dei lavori della Convenzione, il 10 luglio 2003, gli ordini del giorno e le sintesi dei lavori del Praesidium sono stati inseriti nel sito web della Convenzione, al seguente indirizzo: <http://european-convention.eu.int/docpraes.asp?lang=EN>



3.1.7 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

PRESUNTA MANCATA ESECUZIONE DI UN'INDAGINE IDONEA

Decisione sulla denuncia 1625/2002/IJH contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode

LA DENUNCIA

Nel settembre 2002, un ex-funzionario della Commissione ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Secondo la denunciante, i fatti sono, in sintesi, i seguenti.

Il 3 novembre 2000, mentre lavorava come capo unità presso la Direzione generale Ricerca della Commissione, la denunciante ha richiamato l'attenzione dell'OLAF su alcune irregolarità nel finanziamento di un progetto.

Il 23 luglio 2001, la denunciante è stata interrogata da due funzionari dell'OLAF e ha firmato un verbale dell'interrogatorio. La denunciante non è stata mai informata in merito all'esito delle indagini dell'OLAF. Successivamente, è venuta a sapere che i due funzionari che l'avevano interrogata avevano lasciato l'OLAF, che il responsabile scientifico del progetto non era stato interrogato e che il contratto per il progetto era stato firmato all'inizio del 2002, dopo aver effettuato cambiamenti di ampia portata all'allegato tecnico. La denunciante si chiedeva se l'unità OLAF che ha risposto alla consultazione interservizi su questo progetto fosse a conoscenza della sua denuncia sul progetto.



La denunciante sosteneva che l'OLAF non avesse svolto indagini accurate sulla faccenda e che non la avesse mai informata dell'esito della vicenda. La denunciante affermava che l'OLAF avrebbe dovuto comunicarle l'eventuale svolgimento delle indagini, il loro esito e se l'unità OLAF che aveva risposto alla consultazione interservizi, prima che il progetto fosse approvato all'inizio del 2002, fosse a conoscenza della denuncia da lei presentata.

L'INDAGINE

Il parere dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Il parere trasmesso dall'OLAF conteneva, in sintesi, i seguenti punti:

La contestazione secondo la quale l'OLAF non ha condotto un'indagine idonea

Secondo quanto esposto nella nota della denunciante all'OLAF del 3 novembre 2000:

- La valutazione scientifica e tecnica della proposta di progetto datata 24 luglio 2000 era negativa.

Il direttore generale della Direzione generale Ricerca della Commissione (DG RST), con nota del 25 ottobre 2000, aveva informato il capo di gabinetto del Commissario responsabile che le trattative condotte sotto la responsabilità della denunciante avevano portato ad un esito negativo nel settembre 1999. Egli aveva pertanto deciso di chiedere al signor B., consulente del direttore, di giungere ad un accordo con il coordinatore del progetto al fine di concluderlo in modo soddisfacente entro la fine di novembre 2000.

Nella sua nota la denunciante affermava che, alla luce della contraddizione esistente fra le due considerazioni di cui sopra, aveva deciso di presentare una denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto del personale.

Il direttore generale dell'OLAF ha accusato ricezione di dette informazioni con la nota datata 11 dicembre 2000 e ha invitato la denunciante a fornire tutte le informazioni di cui disponeva in merito alle presunte irregolarità. Il 22 gennaio 2001, la denunciante ha presentato numerosi documenti supplementari riguardanti le trattative e le discussioni sul progetto. Le informazioni presentate non fornivano la prova che si fossero verificate delle irregolarità. Di conseguenza, il 27 febbraio 2001, l'OLAF ha avviato un'indagine interna. A seguito della suddetta indagine sono state raccolte le seguenti informazioni:

- il 24 marzo 2001, il direttore generale della DG Ricerca ha inviato all'OLAF una nota informativa dettagliata;
- il 23 luglio 2001, gli investigatori dell'OLAF hanno interrogato la denunciante. Quest'ultima ha confermato che, per quanto a sua conoscenza, non vi erano indicazioni di frode, ma era stato permesso che il progetto procedesse nonostante le carenze evidenziate nella valutazione scientifica;
- il 27 agosto 2001, la denunciante ha inoltrato una nota scritta ad integrazione del proprio interrogatorio.
- Sulla base delle informazioni di cui sopra, il 1° febbraio 2002 è stata approvata una relazione finale che raccomandava l'archiviazione del caso senza dargli ulteriore seguito. Il direttore generale dell'OLAF ha approvato la suddetta raccomandazione. L'OLAF ha pertanto condotto un'indagine assolutamente appropriata sulle accuse della denunciante, a seguito della quale ha concluso che non si era verificata alcuna irregolarità e che non si rendeva necessario dare seguito al caso.

La contestazione secondo la quale l'OLAF non avrebbe informato la denunciante

Il regolamento 1073/1999 contiene le norme riguardanti i soggetti che dovrebbero essere informati dell'esito delle indagini svolte dall'OLAF. L'articolo 8 stabilisce che le informazioni ottenute nell'ambito di indagini interne sono coperte dal segreto professionale e possono essere comunicate



solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni. L'articolo 9 stabilisce che la relazione finale sul caso, contenente una sintesi delle informazioni raccolte durante l'indagine, viene trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato per darle seguito.

Il 12 luglio 2002, la denunciante ha inviato una nota all'OLAF chiedendo di essere informata dell'esito dell'indagine. Il 5 agosto 2002, l'OLAF ha preparato una risposta che, tuttavia, non è mai stata spedita in quanto la denunciante si era ritirata dal servizio a far data dal 1° agosto 2002. Il 9 agosto 2002, l'OLAF ha inviato una nota al capo unità della DG RST, nella quale esponeva le conclusioni dell'indagine.

La consultazione interservizi

All'OLAF non è risultato di essere stato consultato nell'ambito di una consultazione interservizi sul progetto in questione. Vi è stato, tuttavia, uno scambio epistolare fra il direttore generale della DG RST e il direttore generale dell'OLAF nel quale questi si chiedevano se il finanziamento del progetto dovesse continuare sebbene ci fosse un'indagine in corso. Il 14 maggio 2001, il direttore generale della DG RST ha inviato una lettera al direttore generale dell'OLAF, nella quale spiegava che, salvo parere contrario, avrebbe proposto il finanziamento del progetto alla Commissione. Il 20 maggio 2001, il direttore generale dell'OLAF ha risposto che l'indagine era ancora in corso, ma che le informazioni di cui disponeva l'OLAF all'epoca non fornivano delle motivazioni che suggerissero un parere contrario al protrarsi del finanziamento del progetto.

L'OLAF ha allegato al suo parere copia dei documenti pertinenti.

Le osservazioni della denunciante

Le osservazioni della denunciante sul parere dell'OLAF, in sintesi, si basavano sui seguenti punti.

Nelle sue conclusioni, l'investigatore responsabile dell'indagine ha affermato che l'OLAF non era in possesso di elementi che dimostrassero l'esistenza di irregolarità rientranti nel suo ambito di competenza. Nel corso dell'indagine non sono stati presi in considerazione tre elementi inclusi nel fascicolo e sostenuti da prove:

- (a) la valutazione della proposta era irregolare perché non è stata seguita la procedura vigente
 - per quanto riguarda il modulo di ammissibilità che riportava esplicitamente la condizione che la proposta dovesse essere anonima, due esperti su quattro hanno risposto negativamente ad un criterio sostanziale di ammissibilità e l'esperto del paese beneficiario non ha firmato il modulo garantendo così l'anonimato,
 - l'esperto del paese beneficiario era anche coinvolto in entrambe le fasi della valutazione, scientifica e regionale.
- (b) Anche l'istruzione di archiviare la pratica con esito positivo era irregolare e probabilmente illecita.
- (c) È sorprendente, se non irregolare, che la concessione di un sussidio dipendesse unicamente da un agente temporaneo. Infatti, l'agente temporaneo che era responsabile della pratica all'epoca della valutazione di cui al punto (a), ha anche seguito la pratica, nonostante il cambiamento delle sue funzioni all'interno dell'unità, a discapito delle precedenti funzioni svolte dalla denunciante in qualità di capo unità. Attualmente, lo stesso agente temporaneo è nuovamente responsabile degli aspetti operativi del progetto, nonostante l'unità a cui è assegnato non svolga incarichi operativi e non dovrebbe gestire progetti.



LA DECISIONE

1 La contestazione secondo la quale l'OLAF non ha condotto un'indagine idonea

1.1 La denunciante rivestiva la funzione di capo unità della Direzione generale Ricerca della Commissione europea. Nel novembre 2000, ha richiamato l'attenzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) su alcune irregolarità nel finanziamento di un progetto. La denunciante sosteneva che l'OLAF non avesse svolto un'indagine appropriata sulla vicenda e individuava tre elementi di cui, a suo parere, non si era tenuto conto nonostante fossero stati inclusi nel fascicolo e sostenuti da prove.

1.2 Secondo l'OLAF, il suo direttore generale ha invitato la denunciante a fornire tutte le informazioni di cui disponeva sulle presunte irregolarità. Poiché le informazioni messe a disposizione non fornivano elementi certi circa il fatto che si fossero verificate delle irregolarità, l'OLAF ha avviato una indagine interna. Nel corso dell'indagine sono state raccolte informazioni provenienti dal direttore generale della DG RST e dalla denunciante. Il direttore generale della DG RST ha trasmesso una nota informativa approfondita. Gli investigatori dell'OLAF hanno interrogato la denunciante, la quale ha confermato che, per quanto a sua conoscenza, non vi erano indicazioni di frode, ma era stato permesso che il progetto procedesse nonostante le carenze evidenziate nella valutazione scientifica. Successivamente, la denunciante ha inoltrato una nota scritta ad integrazione del proprio interrogatorio. Sulla base delle informazioni di cui sopra, il 1° febbraio 2002 è stata approvata una relazione finale che raccomandava l'archiviazione del caso. Il direttore generale dell'OLAF ha approvato la suddetta raccomandazione. L'OLAF ha allegato al suo parere copia dei documenti pertinenti.

1.3 Il Mediatore sottolinea che la presente denuncia era rivolta contro l'OLAF. Il Mediatore pertanto non ha condotto un'indagine sul modo in cui la Commissione ha trattato il progetto. L'indagine del Mediatore si è incentrata sull'eventualità che l'OLAF si fosse reso responsabile di cattiva amministrazione in relazione all'indagine amministrativa da esso avviata a seguito delle informazioni messe a sua disposizione dalla denunciante.

1.4 Il Mediatore sottolinea che l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 1073/1999⁴⁶ stabilisce che l'OLAF svolge le indagini amministrative interne volte a:

“- lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea,

- ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare o penale, (...)”

1.5 Il Mediatore ritiene che i principi di buona amministrazione esigano che le indagini amministrative dell'OLAF siano condotte in maniera accurata, imparziale e oggettiva. Nelle prove documentali fornite dalla denunciante e dall'OLAF, il Mediatore non rileva alcun elemento che indichi che l'indagine condotta dall'OLAF sul presente caso non abbia rispettato i principi di buona amministrazione. Inoltre, il Mediatore ritiene che l'OLAF abbia agito ragionevolmente giungendo alla conclusione che le informazioni a sua disposizione non dimostravano l'esistenza di irregolarità rientranti nel suo ambito di competenza. Pertanto, il Mediatore non ha rilevato un caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

2 La contestazione secondo la quale l'OLAF non avrebbe informato la denunciante

2.1 La denunciante sosteneva che l'OLAF non le avesse mai comunicato l'esito della sua indagine. Riteneva inoltre che l'OLAF avrebbe dovuto informarla se avesse svolto un'indagine e in tal caso le avrebbe dovuto comunicare l'esito.

⁴⁶

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.



2.2 L'OLAF ha affermato che il regolamento 1073/1999 contiene le norme riguardanti i soggetti che dovrebbero essere informati sull'esito delle indagini svolte da questa istituzione. L'articolo 8 di detto regolamento stabilisce che le informazioni ottenute nell'ambito di indagini interne sono coperte dal segreto professionale e possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni. L'articolo 9 stabilisce che la relazione finale sul caso, contenente una sintesi delle informazioni raccolte durante l'indagine, deve essere trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato per darle seguito. Il 12 luglio 2002, la denunciante ha inviato una nota all'OLAF chiedendo di essere informata sull'esito dell'indagine. Il 5 agosto 2002, l'OLAF ha preparato una risposta che, tuttavia, non è mai stata spedita in quanto la denunciante si era ritirata dal servizio dal 1° agosto 2002. Il 9 agosto 2002, l'OLAF ha inviato una nota al capo unità della DG RST, nella quale esponeva le conclusioni dell'indagine.

2.3 Il Mediatore fa notare che l'OLAF ha allegato al suo parere sulla denuncia la copia della relazione finale sul caso, sapendo che il parere e gli allegati sarebbero stati trasmessi alla denunciante nell'ambito della normale procedura di indagine del Mediatore. Il Mediatore pertanto non comprende perché l'OLAF sostenga che le disposizioni del regolamento 1073/1999 non gli consentivano di comunicare l'esito dell'indagine alla denunciante. Il Mediatore ritiene che, informando la denunciante sull'esito dell'inchiesta nell'ambito dell'indagine da lui svolta, l'OLAF abbia compiuto i passi necessari a risolvere questo aspetto della denuncia. Pertanto non si ritiene necessario lo svolgimento di ulteriori indagini da parte del Mediatore.

3 La richiesta di essere informata sulla consultazione interservizi

3.1 La denunciante sosteneva che l'OLAF le avrebbe dovuto comunicare se l'unità OLAF che aveva risposto alla consultazione interservizi, prima che il progetto fosse approvato all'inizio del 2002, fosse a conoscenza della sua denuncia.

3.2 All'OLAF non risultava di essere stato consultato nell'ambito di una consultazione interservizi sul progetto in questione. Tuttavia, il direttore generale della DG RST ha inviato una lettera al direttore generale dell'OLAF nella quale spiegava che, salvo parere contrario, avrebbe proposto il finanziamento del progetto alla Commissione. Il direttore generale dell'OLAF ha risposto che l'indagine era ancora in corso, ma che le informazioni di cui disponeva l'OLAF all'epoca non fornivano delle motivazioni che suggerissero un parere contrario al protrarsi del finanziamento del progetto.

3.3 Il Mediatore ritiene che il parere dell'OLAF fornisca le informazioni richieste dalla denunciante e che pertanto non si rende necessario lo svolgimento di ulteriori indagini da parte sua.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.1.8 Agenzia europea per la ricostruzione

CONSULENZA FORNITA ALL'AGENZIA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE

Decisione sulla denuncia 1141/2002/GG (riservata) contro l'Agenzia europea per la ricostruzione

LA DENUNCIA

Secondo quanto risulta dalla denuncia presentata nel giugno 2002 il denunciante, cittadino tedesco, ha prestato la sua opera in qualità di consulente in Kosovo sulla base di due contratti.

Il primo contratto (contratto di prestazione di servizi OBNOVA n. 99/KOS04/03/001) concerneva il progetto dal titolo "ATA per un consulente in gestione di un progetto sui rifiuti, le acque e l'igiene)". Il contratto è stato firmato dal denunciante e dalla Commissione europea il 26 gennaio 2000. La clausola 5 del contratto prevedeva una remunerazione pari ad un massimo di € 196.970 a copertura dell'opera prestata. Alla clausola 6, punto 1), il contratto prevedeva che il pagamento avvenisse "qualora i servizi prestati abbiano soddisfatto i requisiti imposti dall'Amministrazione aggiudicatrice". La clausola 6, punto 2) regolava la remunerazione in versamenti rateali a cadenza trimestrale, da corrispondere "dietro presentazione della fattura e previa approvazione delle relazioni e dei servizi prestati da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, come definito nei termini di riferimento." "Il pagamento dell'ultima tranche (saldo) è da effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione della relazione finale da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice."

L'allegato 1 al contratto, firmato in un secondo tempo dal denunciante e dall'Agenzia europea per la ricostruzione (che pare fosse subentrata al contratto al posto della Commissione), portava il tetto massimo di remunerazione a € 268.090.

Il 12 luglio 2001 il denunciante ha inoltrato richiesta di pagamento del saldo all'Agenzia, per un ammontare di € 59.387. In base a quanto riferito dal denunciante, era sorta una contestazione su come e da chi dovesse essere remunerato un assistente del denunciante, per un ammontare totale pari a circa € 5.000. Il denunciante sosteneva che per ragioni ignote e mai comunicategli, l'Agenzia aveva deciso di sottoporre il caso all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), utilizzando questa procedura per trattenere l'importo residuo della somma dovuta, non oggetto di disputa, pari a circa € 50.000.

Il secondo contratto ("esperto del Comitato di vigilanza a Pristina - 99/KOS04/03/016") è stato stipulato tra il denunciante e l'Agenzia il 1° agosto 2001. La clausola 3 definiva il valore massimo del contratto, pari a € 70.500.

Il 28 febbraio 2002, il denunciante ha chiesto all'Agenzia di effettuare un secondo pagamento intermedio per un importo di € 19.387, nonché di corrispondergli il saldo per un importo di € 7.050. A detta del denunciante, era sorta una contestazione sul numero di giorni di lavoro prestati, per un importo di circa € 8.000.

Il denunciante chiedeva che l'Agenzia provvedesse ad una rapida evasione delle fatture e al pagamento delle somme dovute.

L'INDAGINE

Il parere dell'Agenzia

Nel suo parere, l'Agenzia europea per la ricostruzione ha espresso i seguenti commenti:



L'Agenzia aveva sospeso i pagamenti relativi ai due contratti esaminati dopo aver rilevato delle anomalie nella presentazione delle fatture. Alla data della redazione del parere, l'Agenzia non aveva ancora ricevuto una risposta soddisfacente alle domande poste al denunciante. La Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), ed in particolare il pilastro UE di quest'ultimo (la sezione dell'amministrazione delle Nazioni Unite da cui dipendeva il denunciante) avevano, per contro, informato l'Agenzia in merito a una sospetta intenzione fraudolenta del denunciante. La natura delle irregolarità comunicate era stata tale da indurre l'Agenzia a rivolgersi all'OLAF. Una copia della lettera del 12 dicembre 2001 (senza allegati) inviata dall'Agenzia all'OLAF, illustrava in sintesi le questioni sollevate riguardo alle presunte irregolarità, veniva allegata al parere dell'Agenzia.

Nel corso delle proprie indagini, l'OLAF aveva scoperto altre irregolarità potenzialmente riconducibili alle attività del denunciante in Kosovo, che si erano presumibilmente verificate mentre egli era sotto contratto con l'Agenzia. Queste e altre gravi irregolarità riguardavano un bonifico del valore di circa € 4.500.000 effettuato a favore di un conto bancario di Gibilterra. Il bonifico riguardava un pagamento effettuato per la fornitura di elettricità all'estero dal Kosovo alla Serbia. Il denunciante aveva gestito la procedura di fornitura all'estero per conto della MINUK.

In aggiunta, sussistevano dubbi sui titoli universitari del denunciante, che l'OLAF stava verificando al momento, di concerto con la MINUK.

Il controllore finanziario della Commissione europea, assegnato a tempo pieno all'Agenzia, aveva conseguentemente deciso, in data del 14 luglio⁴⁷, di sospendere i pagamenti previsti dai due contratti. Gli importi non ancora corrisposti sarebbero stati quindi trattenuti fino a quando l'OLAF non avesse presentato all'Agenzia e al controllore finanziario le sue conclusioni, frutto di un'indagine indipendente sui summenzionati contratti, avviata il 1° febbraio 2002.

Il 12 ottobre 2001, il denunciante era stato informato con una e-mail del fatto che le sue fatture sarebbero state congelate sino alla soluzione della questione. Il 10 luglio 2002 egli era stato altresì informato che l'Agenzia aveva chiesto all'OLAF di condurre un'indagine.

Lettera complementare dell'Agenzia

Il 6 dicembre 2002, l'Agenzia ha inoltrato al Mediatore un comunicato stampa pubblicato dal sig. Bearpark della MINUK il 5 dicembre 2002. Da detto comunicato emergeva che il denunciante era stato arrestato in Germania il 4 dicembre 2002, e che nei suoi confronti era in corso un procedimento giudiziale.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha trasmesso alcuna osservazione in merito.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 L'Agenzia europea per la ricostruzione aveva allegato cinque documenti al proprio parere. Essa aveva successivamente informato il Mediatore che sarebbe stato appropriato sentire il parere dell'OLAF, autore dei documenti contenuti negli allegati 3 e 4 del parere, prima di procedere alla divulgazione degli stessi.

1.2 Il Mediatore aveva quindi contattato per iscritto l'Agenzia, chiedendo di chiarire le circostanze entro il 23 novembre 2002, sottolineando che, se i documenti avessero dovuto essere considerati come riservati, ciò avrebbe implicato la loro restituzione all'Agenzia, precludendone l'utilizzo ai

⁴⁷

"Luglio" dovrebbero essere letto come "giugno", in quanto il documento cui fa riferimento l'Agenzia in questo contesto è datato 14 giugno 2002.



fini dell'indagine. Il 20 novembre 2002, l'Agenzia ha informato il Mediatore che stava attendendo conferma da parte dell'OLAF che la natura dei documenti era tale per cui non sarebbero essere divulgati fino al termine delle indagini da parte di quest'ultimo.

1.3 Considerate le circostanze, il Mediatore aveva deciso di restituire i documenti in questione all'Agenzia, con conseguente esclusione degli stessi dall'ambito dell'indagine.

2 Mancata evasione delle fatture e del pagamento a saldo

2.1 Il denunciante, un consulente tedesco, aveva prestato la sua opera in Kosovo per conto dell'Agenzia europea per la ricostruzione, conformemente a due contratti stipulati rispettivamente nel 2000 (contratto n. 99/KOS04/03/001) e nel 2001 (contratto 99/KOS04/03/016). Il denunciante lamentava la mancata evasione delle sue fatture (emesse il 12 luglio 2001 e il 28 febbraio 2002) e il mancato pagamento degli importi ancora dovuti. Il denunciante sosteneva che l'Agenzia dovesse corrispondergli, alla data della denuncia, un importo di circa € 80.000.

2.2 L'Agenzia faceva rilevare che i pagamenti previsti dai due contratti erano stati sospesi a seguito del rilevamento di anomalie relativamente alla presentazione delle fatture e che il denunciante non aveva ancora risposto in maniera soddisfacente alle domande rivoltegli dall'Agenzia. L'Agenzia sosteneva inoltre che le informazioni ad essa fornite dalla Missione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (MINUK) avevano fatto sospettare di presunte intenzioni fraudolente da parte del denunciante. Sempre secondo l'Agenzia, la natura delle irregolarità comunicate era stata tale da indurre l'Agenzia a rivolgersi all'OLAF. Il 1 febbraio 2002, l'OLAF aveva deciso di avviare un'indagine indipendente in merito ai suddetti contratti. L'Agenzia sottolineava che, nel corso delle indagini, l'OLAF ha scoperto una serie di gravi irregolarità, potenzialmente correlabili alle attività del denunciante in Kosovo. Queste e altre irregolarità riguardavano un bonifico del valore di circa € 4.500.000 effettuato su un conto bancario di Gibilterra. Secondo l'Agenzia, il controllore finanziario competente aveva di conseguenza deciso di sospendere l'erogazione dei pagamenti previsti da entrambi i contratti fino a quando non fossero stati disponibili i risultati dell'indagine OLAF.

2.3 La denuncia verteva sugli obblighi contrattuali generati dai contratti stipulati tra l'Agenzia⁴⁸ e il denunciante.

2.4 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari". Il Mediatore ritiene che si sia in presenza di cattiva amministrazione quando un organo comunitario non agisce in accordo con le norme ed i principi per esso vincolante⁴⁹. Si può rilevare cattiva amministrazione, pertanto, anche in casi riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti da contratti conclusi dalle istituzioni o dagli organi comunitari.

2.5 Il Mediatore valuta, tuttavia, di portata necessariamente limitata il suo intervento in tali circostanze ed è in particolare dell'avviso che non spetti al Mediatore europeo cercare di stabilire se una delle due parti abbia agito in conformità degli obblighi del contratto, in quanto tale questione può essere trattata efficacemente solo da un organo giurisdizionale competente che avrebbe la possibilità di sentire le tesi delle parti in merito alla legislazione nazionale applicabile e valutare le prove contrastanti sui fatti oggetto della controversia.

2.6 In casi riguardanti controversie contrattuali, il Mediatore ritiene pertanto giustificato che la sua indagine si limiti ad esaminare se l'istituzione o l'organo comunitario sia stato in grado di fornirgli una spiegazione coerente e ragionevole della base giuridica della sua azione e del perché ritenga che il suo punto di vista sulla posizione contrattuale sia giustificata. In tal caso, il Mediatore concluderà che la sua indagine non ha evidenziato un caso di cattiva amministrazione. Tale conclusione non influirà sul diritto delle parti di sottoporre la controversia contrattuale a un foro competente affinché venga esaminata e risolta d'autorità.

⁴⁸ Il primo contratto è stato stipulato originariamente con la Commissione europea, ma successivamente è subentrata l'Agenzia.

⁴⁹ Si veda la Relazione annuale 1997, pag. 22 e segg.



2.7 Risulta che, nel caso in esame, l'Agenzia abbia fornito una spiegazione coerente e ragionevole dei motivi per cui ritenesse ingiustificato dar seguito alle richieste del denunciante.

2.8 In tali circostanze, non sembra sussistere un caso di cattiva amministrazione da parte dell'Agenzia.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo nel caso in esame, non sembra che l'Agenzia europea per la ricostruzione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI



3.2.1 Parlamento europeo

PRESUNTA MANCATA MOTIVAZIONE AL RIFIUTO DI OFFERTE PUBBLICHE DI TRADUZIONE

Decisione sulla denuncia 2024/2002/OV contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

Nel novembre 2002, la signora J. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome di una società con sede a Bruxelles, riguardante la mancata accettazione da parte del Parlamento europeo di diverse offerte di traduzione. Secondo la denunciante, i fatti si sono svolti come segue.

Nell'aprile 2002, la denunciante ha spedito 11 offerte a seguito di varie gare d'appalto per servizi di traduzione bandite dal Parlamento europeo. Numerose offerte presentate dalla denunciante sono state respinte.

Per quanto concerne le offerte per lo svedese e il francese, nel luglio 2002 il Parlamento ha comunicato alla denunciante che vi erano troppi errori di natura linguistica. Poiché il capitolato d'appalto stabiliva il rifiuto dell'offerta qualora il numero degli errori linguistici fosse stato superiore a cinque, il 7 agosto 2002 la denunciante ha inviato una e-mail al Parlamento chiedendo chiarimenti in merito agli errori. Nella sua risposta del 3 ottobre 2002, il Parlamento ha riassunto gli errori, senza tuttavia indicare in che cosa consistessero.

Per quanto concerne l'offerta per l'italiano, questa, dapprincipio, è stata respinta per motivi finanziari. Quando la denunciante ha risposto al Parlamento, quest'ultimo, il 3 ottobre 2002, ha dichiarato di aver ripreso in esame l'offerta, che tuttavia questa volta era stata respinta a causa di errori linguistici e precisamente: errori di ortografia, grammatica e punteggiatura. Tuttavia, non è stato fornito alcun dettaglio riguardante la natura di tali errori.

Infine, per quanto riguarda l'offerta per il greco, questa è stata respinta senza una precisa spiegazione. Sembra che per il greco siano state presentate cinque offerte, di cui tre sono state selezionate. La denunciante è venuta a sapere che il primo offerente selezionato non ha accettato l'appalto; tuttavia, non era in possesso di alcuna informazione su chi si trovava alla terza e quarta posizione. Il 7 ottobre



2002, la denunciante ha scritto al Parlamento e il 31 ottobre 2002 ha inviato una lettera di sollecito, senza ricevere risposta.

Il 19 novembre 2002, la denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore nella quale esponeva le seguenti tre contestazioni:

- 1 il Parlamento non ha spiegato dettagliatamente la ragione per la quale le offerte presentate dalla denunciante per lo svedese e il francese sono state respinte a causa di errori linguistici;
- 2 il Parlamento ha dato una nuova motivazione per il rifiuto dell'offerta per l'italiano, ma non ha fornito alcun dettaglio riguardo agli errori linguistici alla base di tale rifiuto;
- 3 il Parlamento non ha fornito alcuna motivazione specifica al rifiuto dell'offerta per il greco.

Il 29 gennaio 2003, la denunciante ha scritto al Mediatore comunicandogli che, dopo la presentazione della denuncia, il Parlamento le aveva fornito maggiori informazioni concernenti gli errori linguistici riscontrati nelle sue offerte.

Per quanto riguarda le offerte per lo svedese e il francese, la denunciante riconosceva gli errori evidenziati dal Parlamento.

Per quanto concerne l'offerta per l'italiano, la denunciante riconosceva di poter concordare con determinate correzioni, alcune delle quali erano di natura stilistica. Tuttavia, il Parlamento ha fornito due diverse motivazioni.

Per quanto riguarda l'offerta per il greco, la denunciante non ha ancora ricevuto alcuna informazione in merito al rifiuto.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento europeo

Per quanto concerne la prima contestazione, il Parlamento ha dichiarato di aver informato la denunciante, in data 22 luglio 2002, del fatto che le sue offerte per le gare d'appalto CRE-0207-FR-EP e CRE-0211-SV-EP fossero state respinte nella fase di selezione a causa della loro scadente qualità linguistica. Il Parlamento ha fatto riferimento all'articolo 2.2 del capitolato generale, il quale stabilisce che "la presentazione di un'offerta che contiene più di cinque errori di ortografia, punteggiatura o di grammatica porterà all'esclusione". Facendo seguito alla richiesta di informazioni più dettagliate sulle ragioni che lo avevano portato a tale decisione, il Parlamento, con lettera del 30 settembre 2002, ha comunicato alla denunciante il numero e il tipo esatto di errori contenuti nelle due offerte. A seguito di una e-mail ricevuta dalla denunciante il 19 novembre 2002, nella quale richiedeva la prova degli errori, il Parlamento ha risposto a giro di posta che le avrebbe spedito le fotocopie delle pagine dell'offerta con gli errori indicati chiaramente. Tale prova è stata spedita con lettera raccomandata in data 13 dicembre 2002, successivamente alla richiesta della denunciante. La lettera spedita dalla denunciante al Mediatore è datata 19 novembre 2002, vale a dire la stessa data in cui è stata fatta la richiesta per avere le prove degli errori riscontrati nelle offerte.

Per quanto concerne la seconda contestazione, il Parlamento ha dichiarato che, facendo seguito alla contestazione della denunciante per l'esclusione dagli appalti CRE-0205-ES-EP e CRE-0208-IT-EP sulla base di un fatturato insufficiente, entrambe le offerte erano state riesaminate.

Con lettera del 30 settembre 2002, il Parlamento ha riconosciuto che l'offerta per l'italiano era stata esclusa erroneamente in fase di selezione, poiché in realtà era stata data prova di un fatturato sufficiente. Nella stessa lettera, il Parlamento ha informato la denunciante dell'esito del riesame dell'offerta, in particolare della mancata selezione dovuta alla scadente qualità linguistica dell'offerta, vale a dire un totale di 15 errori di ortografia e grammatica. L'affermazione della denunciante secondo la quale non vi erano dettagli sulla natura degli errori era pertanto infondata. Successivamente, il Parlamento si è offerto di fornirle le fotocopie dell'offerta per l'italiano con l'indicazione degli errori.



L'offerta della denunciante per l'italiano era stata esclusa in fase di selezione in conformità con i criteri di selezione (segnatamente l'articolo 2.2 del capitolato generale).

Per quanto concerne la terza contestazione, il Parlamento ha dichiarato di aver informato la denunciante, con lettera raccomandata del 22 ottobre 2002, che la sua offerta per la gara d'appalto CRE-0203-EL-EP era stata respinta in fase di aggiudicazione in quanto non presentava un rapporto qualità/prezzo sufficientemente elevato. Tale lettera è stata spedita a tutti gli offerenti le cui offerte erano state respinte, informandoli delle ragioni del rigetto. Inoltre, in conformità con le disposizioni di legge, il Parlamento ha pubblicato un avviso di aggiudicazione di gara nella Gazzetta Ufficiale J 2002/S 178-140831 e sul suo sito web. Da tale avviso si evinceva chiaramente che erano stati aggiudicati un contratto principale e due contratti di riserva. L'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di offrire solo 2 contratti di riserva invece dei 4 massimi specificati nel capitolato d'appalto. Tale decisione è pienamente conforme alla normativa vigente, la quale non impone alcun obbligo di aggiudicare i contratti dopo una procedura di appalto. Sulla base delle informazioni ricevute dal suo Servizio giuridico, il Parlamento ha deciso di non aggiudicare la gara al primo appaltatore proposto.

Le osservazioni del denunciante

La denunciante non ha trasmesso alcuna osservazione in merito al parere del Parlamento.

LA DECISIONE

1 La presunta mancanza di spiegazioni sul rifiuto delle offerte per lo svedese e il francese

1.1 La denunciante rappresentava una società con sede a Bruxelles che ha spedito 11 offerte a seguito di varie gare d'appalto per servizi di traduzione bandite dal Parlamento europeo. La denunciante sosteneva che il Parlamento non avesse spiegato dettagliatamente la ragione per la quale le offerte da lei presentate per lo svedese e il francese erano state respinte a causa di errori linguistici.

1.2 Nel suo parere, il Parlamento ha dichiarato che facendo seguito a una e-mail della denunciante, nella quale richiedeva la prova degli errori, ha risposto che le avrebbe spedito le fotocopie delle pagine delle offerte con gli errori chiaramente indicati. Tale prova è stata spedita in data 13 dicembre 2002 con lettera raccomandata, successivamente alla richiesta della denunciante, che era stata fatta nella stessa data della denuncia al Mediatore.

1.3 Nella sua lettera del 29 gennaio 2003, la denunciante ha dichiarato che aveva accettato gli errori evidenziati dal Parlamento. Sembra quindi che questo aspetto della denuncia sia stato risolto dal Parlamento.

2 La presunta mancanza di spiegazioni sul rifiuto dell'offerta per l'italiano

2.1 La denunciante sosteneva che il Parlamento avesse dato una nuova motivazione per il rifiuto dell'offerta per l'italiano, ma non avesse fornito alcun dettaglio riguardo agli errori linguistici alla base di tale rifiuto.

2.2 Con lettera del 30 settembre 2002, il Parlamento ha riconosciuto che l'offerta per l'italiano era stata esclusa erroneamente in fase di selezione, poiché in realtà era stata data prova di un fatturato sufficiente. Nella stessa lettera, il Parlamento ha informato la denunciante sull'esito del riesame dell'offerta, in particolare sulla mancata selezione dovuta alla scadente qualità linguistica dell'offerta, che conteneva un totale di 15 errori di ortografia e grammatica. Successivamente, il Parlamento si è offerto di fornirle le fotocopie dell'offerta per l'italiano con l'indicazione degli errori.

2.3 Sulla base di quanto sopra, il Mediatore rileva che il Parlamento ha spiegato alla denunciante la ragione per la quale è stata data una nuova motivazione alla mancata selezione della denunciante: il Parlamento ha spiegato alla denunciante che inizialmente l'offerta era stata esclusa erroneamente e si era anche offerto di fornire informazioni specifiche sugli errori, informazioni che sembra siano



state effettivamente ricevute dalla denunciante. Nella sua lettera del 29 gennaio 2003, la denunciante ha osservato che avrebbe potuto concordare su alcune correzioni. Dal momento che sembra che il Parlamento abbia posto in essere le azioni idonee a correggere l'errore da esso riconosciuto, non si rendono necessarie ulteriori indagini su questo aspetto del caso.

3 La presunta mancanza di spiegazioni per il rifiuto dell'offerta per il greco

3.1 La denunciante sosteneva che il Parlamento non avesse fornito alcuna motivazione specifica al rifiuto dell'offerta per il greco. Nella sua lettera del 29 gennaio 2003, la denunciante affermava di non avere ancora ricevuto alcun dettaglio riguardante il rifiuto.

3.2 Il Parlamento ha affermato di aver informato la denunciante, con lettera raccomandata del 22 ottobre 2002, che la sua offerta era stata respinta in fase di aggiudicazione perché non presentava un rapporto qualità/prezzo sufficientemente elevato. Inoltre, è stato pubblicato un avviso di aggiudicazione di gara sulla Gazzetta Ufficiale dal quale si evinceva che erano stati aggiudicati solo un contratto principale e due contratti di riserva. Il Parlamento ha spiegato inoltre che, sulla base delle informazioni ricevute dal suo Servizio giuridico, ha deciso di non aggiudicare la gara al primo appaltatore proposto.

3.3 Da quanto sopra, risulta che il Parlamento abbia compiuto i passi opportuni per informare la denunciante sulla ragione del rifiuto dell'offerta. Il Parlamento ha anche fornito informazioni supplementari nel suo parere al Mediatore. Non si ravvisa pertanto alcun caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto della denuncia.

4 Conclusione

Si evince dal parere del Parlamento e dalle osservazioni della denunciante che il Parlamento ha intrapreso i passi necessari per risolvere la prima parte della denuncia, dando seguito così alla richiesta della denunciante.

Per quanto riguarda la seconda parte della denuncia non sembra sia necessario lo svolgimento di ulteriori indagini.

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore sulla terza parte del caso in esame, non sembra che il Parlamento europeo si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ACCESSO AGLI ELABORATI D'ESAME DEI CONCORSI GENERALI

Decisione sulla denuncia 342/2003/IP contro il Parlamento europeo

Nel febbraio 2003, il signor M. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo in merito alla sua partecipazione al concorso EUR/A/158/2000. La denuncia è stata trasmessa al Mediatore europeo da un membro del Parlamento europeo.

Non avendo superato la prova 1.A.d), il denunciante è stato escluso dal concorso. Egli è stato informato della decisione con lettera del 17 luglio 2002, inviatagli dal servizio assunzioni del Parlamento europeo.

In data 23 luglio 2002, il denunciante ha chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare la sua prova. Con lettera del 21 ottobre 2002, la commissione giudicatrice ha informato il denunciante di aver effettuato un riesame della prova 1.A.d) nel corso della sua riunione dell'11 ottobre e di confermare la sua decisione originaria di non ammettere il denunciante alle fasi successive del concorso.



Il 28 ottobre 2002, il denunciante ha inviato una nuova missiva alla commissione giudicatrice, chiedendo di avere una copia dell'elaborato relativo alla prova sostenuta e delle relative griglie di correzione. Il 12 novembre 2002, la commissione giudicatrice ha risposto al denunciante, rifiutandosi di fornirgli copia dei documenti richiesti, in quanto tale richiesta non era stata effettuata entro i termini prescritti. Secondo quanto affermato dal Parlamento, il denunciante avrebbe dovuto presentare la sua richiesta entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione adottata dalla commissione giudicatrice di escludere il denunciante dalle fasi successive del concorso.

Il 19 novembre 2002, il denunciante ha scritto un'altra lettera alla commissione giudicatrice, con cui contestava la suddetta decisione. Egli precisava di aver richiesto alla commissione giudicatrice, il 23 luglio 2002, di riesaminare il suo elaborato. Pertanto, la richiesta di avere accesso ai documenti relativi non sembrava essere giustificata in quel momento, in quanto era possibile che la commissione giudicatrice rivedesse la sua decisione. Secondo il denunciante, il periodo di 30 giorni entro i quali effettuare la domanda di accesso ai documenti avrebbe dovuto essere considerato dal 21 ottobre 2002, giorno in cui la commissione giudicatrice ha preso la decisione finale di confermare la sua esclusione dal concorso. Il denunciante non ha ricevuto alcuna risposta alla sua missiva del 19 novembre 2002.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante contestava alla commissione giudicatrice di non avergli voluto ingiustamente accordare l'accesso ai documenti richiesti e al Parlamento europeo di non aver risposto alla sua lettera del 19 novembre 2002.

Il denunciante chiedeva di avere accesso alla prova A.1.d), che egli non aveva superato, nonché alla griglia di correzione.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento europeo

Per quanto concerne la contestazione avanzata dal denunciante secondo cui i servizi del Parlamento non avevano risposto alla sua lettera del 19 novembre 2002, il Parlamento si è rammaricato per l'accaduto, spiegando che sfortunatamente la lettera del candidato era andata smarrita durante il trasloco del servizio concorsi.

Per quanto concerne la richiesta del denunciante di avere accesso alla prova 1.A.d) e alla griglia di correzione, il Parlamento ha fatto notare che secondo le norme concernenti l'accesso dei candidati alle loro copie corrette, che erano state distribuite a tutti i candidati durante l'esame scritto, i ricorrenti avrebbero dovuto effettuare tale richiesta per iscritto ed entro un mese dalla data di notifica dei risultati. Il denunciante era stato informato dell'esito della sua prova il 17 luglio 2002 e aveva chiesto di avere accesso alla documentazione relativa il 28 ottobre 2002. La domanda del denunciante non era quindi conforme alle disposizioni vigenti. Ciononostante, il Parlamento ha acconsentito a trasmettere al Mediatore europeo i documenti richiesti dal denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante informava il Mediatore europeo del fatto che il Parlamento gli avesse già inviato la documentazione richiesta in data 26 maggio 2003, accompagnata da una lettera in cui si spiegavano le ragioni che avevano causato la mancata risposta alla sua lettera del 19 novembre 2002. Egli esprimeva la sua soddisfazione per l'esito della denuncia e ringraziava il Mediatore e il suo ufficio per gli sforzi prodigati nell'indagine.

LA DECISIONE

1 Le contestazioni e le richieste del denunciante

1.1 Nella sua denuncia, il denunciante, che aveva partecipato al concorso EUR/A/158/2000, contestava la decisione della commissione giudicatrice di non avergli consentito ingiustamente di



avere accesso al suo elaborato A.1.d) e alla griglia di correzione e al Parlamento europeo di non aver risposto alla sua lettera del 19 novembre 2002. Il denunciante chiedeva di avere accesso alla prova A.1.d), per cui era stato escluso dal concorso, e alla griglia di correzione.

1.2 Per quanto concerne la contestazione avanzata dal denunciante secondo cui i servizi del Parlamento non avevano risposto alla sua lettera del 19 novembre 2002, il Parlamento, nel suo parere, si è rammaricato per l'accaduto, spiegando che sfortunatamente la lettera del candidato era andata smarrita durante il trasloco del servizio concorsi.

Per quanto concerne la richiesta del denunciante di avere accesso alla prova 1.A.d) e alla griglia di correzione, il Parlamento ha fatto notare che secondo le norme concernenti l'accesso dei candidati alle loro copie corrette, che erano state distribuite a tutti i candidati durante l'esame scritto, i ricorrenti avrebbero dovuto effettuare tale richiesta per iscritto ed entro un mese dalla data di notifica dei risultati. Il denunciante era stato informato dell'esito della sua prova il 17 luglio 2002 e aveva chiesto di avere accesso alla documentazione relativa il 28 ottobre 2002. La domanda del denunciante non era quindi conforme alle disposizioni vigenti. Ciononostante, il Parlamento ha acconsentito a trasmettere al Mediatore europeo i documenti richiesti dal denunciante.

1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante informava il Mediatore europeo del fatto che il Parlamento gli avesse già inviato la documentazione richiesta in data 26 maggio 2003, accompagnata da una lettera in cui si spiegavano le ragioni che avevano causato la mancata risposta alla sua lettera del 19 novembre 2002. Egli esprimeva la sua soddisfazione per l'esito della denuncia e ringraziava il Mediatore e il suo ufficio per gli sforzi prodigati nell'indagine.

2 Conclusione

Si evince dal parere del Parlamento e dalle osservazioni del denunciante che il Parlamento ha intrapreso i passi necessari per dare seguito alla richiesta del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.2.2 Commissione europea

PAGAMENTO TARDIVO DEI FINANZIAMENTI STANZIATI A FAVORE DI PROGETTI CORRELATI CON L'AIDS

Decisione sulla denuncia 1960/2002/JMA contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La denuncia è stata presentata al Mediatore nel novembre 2002 a nome del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM). Secondo il denunciante, i fatti salienti sono, in sintesi, i seguenti:

nel 1996 e 1997, il denunciante ha partecipato, insieme con altri contribuenti, ad uno dei progetti correlati all'AIDS, il progetto EUROVITHA, coordinato dal dipartimento di Psicologia dell'università di Tubinga, Germania.

Il 7 ottobre 1997, la Commissione ha concesso un finanziamento a una parte del progetto (Accordo SOC 97 20113505F02 "Valutazione di programmi di gruppo guidati per pazienti affetti da HIV/AIDS, Creazione di una rete di terapisti in D.E.I."). I contraenti erano la Commissione e il dipartimento di Psicologia dell'università di Tubinga, mentre il COGAM figurava come partner associato.



Nonostante avesse adempiuto agli obblighi contrattuali assunti già nel febbraio 1999, il COGAM lamentava di non aver ancora percepito il compenso pattuito, pari a € 8.200. A seguito della richiesta del COGAM, il contraente principale del progetto l'aveva informato che ciò era dovuto al fatto che la Commissione non aveva onorato i suoi impegni finanziari.

Il denunciante si era rivolto alla Commissione con lettera del 7 giugno 2002, chiedendo delucidazioni in merito al fascicolo e reclamando il saldo degli importi ancora dovuti. Il COGAM non aveva ricevuto risposta.

In sintesi, a fronte di quanto indicato in precedenza, il denunciante lamentava che la Commissione non avesse risposto alla sua richiesta di informazioni del 7 giugno 2002. Poiché il progetto si era concluso nel febbraio 1999, il denunciante chiedeva il saldo finale, in modo che anche i subfornitori potessero ricevere quanto dovuto.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione formulava i seguenti commenti:

Il denunciante, in qualità di subfornitore, e la Eberhard Karls Universität, in qualità di principale appaltatore, avevano stipulato un contratto sottoscritto il 7 ottobre 1997 con la Commissione per la realizzazione di un progetto sulla "Valutazione di programmi di gruppo guidati per pazienti affetti da HIV/AIDS". Il progetto ha ricevuto un finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario per la lotta all'AIDS EUROVITHA. In veste di coordinatore del progetto, competeva al professore H. dell'università selezionare i subfornitori di specifiche parti del progetto, nonché stipulare i singoli contratti. La Commissione richiamava l'attenzione sul fatto che il COGAM era uno dei suddetti subfornitori, con i quali l'istituzione non intratteneva alcun rapporto contrattuale diretto.

La Commissione era tenuta a versare il contributo finanziario all'appaltatore principale, segnatamente la Eberhard Karls Universität, previa presentazione delle relazioni previste. Le prime relazioni tecniche e finanziarie sono state presentate ai suoi servizi nell'ottobre 1999. La relazione finale era stata tuttavia ricevuta solamente dopo tre anni, nel novembre 2002. Mentre gli aspetti tecnici della relazione finale sembravano soddisfacenti, i servizi della Commissione non avevano approvato la sezione finanziaria, in quanto non corredata dei documenti giustificativi.

Il 27 marzo 2002 la Commissione si è rivolta con lettera al professor H., sollecitando la presentazione della relazione finale, in maniera da poter erogare il finanziamento comunitario. Nella sua lettera, la Commissione suggeriva all'appaltatore di informare tutti i suoi subfornitori della situazione. Il 7 giugno 2002, il COGAM inoltrava alla Commissione la richiesta di pagamento degli importi non ancora corrisposti. Dalla richiesta emergeva che il coordinatore del progetto non aveva messo i propri subfornitori al corrente della situazione, come richiesto dalla Commissione.

Poiché la Commissione non era autorizzata a effettuare pagamenti a terzi con cui non intratteneva rapporti contrattuali diretti, essa si è rivolta alla Eberhard Karls Universität con lettera del 15 ottobre 2002, sollecitando la presentazione dei giustificativi richiesti al fine dell'erogazione del pagamento finale.

La relazione finale della Eberhard Karls Universität è pervenuta alla Commissione il 14 novembre 2002. Il 20 dicembre 2002, l'istituzione ha provveduto a erogare all'appaltatore il pagamento finale, per un importo di € 59.859,30.

Le osservazioni del denunciante

Il 5 maggio 2003, il denunciante ha trasmesso al Mediatore le proprie osservazioni.



A fronte delle indicazioni fornite nel parere della Commissione, il COGAM ha spiegato di aver contattato il coordinatore del progetto. La Eberhard Karls Universität aveva conseguentemente corrisposto al COGAM l'importo dovuto in relazione al progetto, pari a € 8.200.

Il denunciante concludeva esprimendo i suoi sentiti ringraziamenti al Mediatore per l'assistenza da questi prestata nel risolvere la questione.

LA DECISIONE

Si evince dalle osservazioni formulate dalla Commissione e da quelle del denunciante che la Commissione ha intrapreso i passi necessari per dare seguito alla richiesta del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PAGAMENTO DI UN IMPORTO DOVUTO PER CONTRATTO

Decisione sulla denuncia 205/2003/IJH contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante è l'amministratore delegato della società WWP Ltd. La denuncia è rivolta contro la Direzione generale Agricoltura della Commissione.

Secondo il denunciante, i fatti sono, in sintesi, i seguenti.

Fra il gennaio 1998 e il dicembre 2001, la WWP Ltd ha prodotto un programma televisivo mensile intitolato "CONTACT Europe". Ogni trasmissione era composta da quattro episodi patrocinati dalle Direzioni generali della Commissione interessate sulla base di specifici contratti e finanziati o cofinanziati dagli Stati membri. Nell'aprile 2000, la WWP Ltd ha consegnato un episodio sull'agricoltura biologica. Il budget era di € 25.036 ed era coperto per metà dalla Direzione generale Agricoltura e per metà dal ministero degli Esteri del Regno Unito. Il ministero degli Esteri del Regno Unito aveva pagato la propria metà. Tuttavia, come succedeva spesso, la Commissione aveva proceduto molto lentamente alla pubblicazione degli specifici contratti. Nella fattispecie, il contratto non era stato pubblicato sino a giugno 2000. All'atto della firma del contratto la Commissione ha versato il 60% della sua metà. Successivamente, la WWP Ltd ha inviato la fattura alla Commissione per il restante 40% e ha continuato a sollecitarne il pagamento per tutto il 2001 e sino al 2002. L'8 febbraio 2002, la Commissione ha comunicato alla WWP Ltd che era stato violato un regolamento finanziario dell'UE, poiché la WWP Ltd aveva realizzato il programma prima che fosse stato pubblicato il contratto, che non sarebbe stato saldato il pagamento finale del 40% e che la WWP Ltd avrebbe dovuto restituire il 60% che aveva già ricevuto.

La WWP Ltd ha incontrato la DG Agricoltura e ha richiesto un incontro con i servizi giuridici e finanziari competenti per discutere del regolamento in questione. La DG Agricoltura si è impegnata a fornire una copia del regolamento alla WWP Ltd. e a convocare una riunione qualora quest'ultima avesse ritenuto che la questione necessitasse di ulteriori chiarimenti. Tuttavia, nonostante le numerose richieste di dar seguito alla vicenda, la WWP Ltd. non ha ricevuto il regolamento e le sue ultime richieste non hanno ricevuto alcuna risposta.

Già nella fase precontrattuale, alla WWP Ltd. era stato spiegato che avrebbe dovuto realizzare il lavoro, in attesa del disbrigo delle pratiche burocratiche. Tale situazione si è protratta per tre anni ed era riconosciuta dai funzionari responsabili di varie Direzioni generali della Commissione.

Sulla base di quanto sopra, il denunciante sosteneva che fosse stata applicata retroattivamente una variazione al regolamento UE applicabile, ovvero che l'eventuale violazione del regolamento fosse stata commessa dai funzionari responsabili della Commissione.



Il denunciante riteneva che la Commissione avrebbe dovuto rivedere la propria posizione e pagare il restante 40% dovuto con gli interessi, oltre a un risarcimento per il tempo da lui impiegato a seguire la vicenda.

L'INDAGINE

Il Mediatore ha trasmesso la denuncia alla Commissione affinché formulasse il suo parere.

In considerazione dell'affermazione del denunciante secondo cui il ministero degli Esteri e del Commonwealth del Regno Unito aveva debitamente corrisposto la propria metà del finanziamento per il progetto, il Mediatore, in conformità con l'articolo 3, paragrafo 3, dello statuto del Mediatore⁵⁰, ha invitato anche le autorità britanniche a fornire tutte le informazioni che potevano essere utili per l'indagine del Mediatore sulla denuncia. Non è stata ricevuta alcuna risposta.

Il parere della Commissione europea

Nel maggio 2003, la Commissione ha dichiarato che avendo riesaminato la pratica alla luce della denuncia presentata al Mediatore, i servizi della Commissione competenti hanno deciso di pagare la somma richiesta e di porre in essere, quanto prima, i passi amministrativi necessari a tal fine.

Nel luglio 2003, la Commissione ha trasmesso copia della lettera inviata al denunciante con la quale confermava il versamento della somma contestata sul conto corrente bancario del denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato telefonicamente ai servizi del Mediatore di aver ricevuto la somma dovuta, comprensiva di interessi, e di ritenersi soddisfatto. Egli ha ringraziato il Mediatore per l'assistenza prestata. Il denunciante ha inoltre spedito una copia della sua lettera datata 2 settembre 2003 al capo dell'Unità AII.1 della Direzione generale Agricoltura della Commissione, ringraziandolo per il pagamento di € 5.008 e degli interessi dovuti ammontanti a € 659,83 e dichiarando di considerare risolta la vicenda.

LA DECISIONE

1 Mancato pagamento di un importo dovuto per contratto

1.1 Il denunciante è l'amministratore delegato di una società che ha prodotto una serie televisiva cofinanziata dalla Commissione. Secondo quanto riferito dal denunciante, la DG Agricoltura della Commissione ha comunicato alla società che era stato violato un regolamento finanziario dell'UE, poiché la società interessata aveva iniziato la produzione della serie prima che venisse pubblicato il contratto, che pertanto il restante 40% non sarebbe stato pagato e che la società avrebbe dovuto restituire il 60% già ricevuto. Il denunciante riteneva che la Commissione avrebbe dovuto rivedere la propria posizione e pagare il restante 40% dovuto con gli interessi, oltre a un risarcimento per il tempo da lui impiegato a seguire la vicenda.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che avendo riesaminato la pratica alla luce della denuncia presentata al Mediatore, i servizi della Commissione competenti hanno deciso di pagare la somma richiesta e di porre in essere, quanto prima, i passi amministrativi necessari a tal fine. Successivamente, la Commissione ha spedito copia della lettera nella quale si confermava il versamento della somma contestata sul conto corrente bancario del denunciante.

⁵⁰

"Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al Mediatore, a sua richiesta, tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al Mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgarne il contenuto."



1.3 Il denunciante ha confermato la propria soddisfazione per aver ricevuto dalla Commissione il pagamento della somma di € 5.008 e degli interessi pari a € 659,83 e ha confermato inoltre di considerare risolto il caso.

1.4 In considerazione di quanto sopra, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia compiuto i passi necessari per dare seguito alla richiesta del denunciante.

2 Conclusione

Si evince dalle osservazioni formulate della Commissione e da quelle del denunciante che la Commissione ha intrapreso i passi necessari per dare seguito alla richiesta del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTA MANCATA ESECUZIONE DEL PAGAMENTO FINALE DI UN PROGETTO DI RICERCA

Decisione sulla denuncia 1173/2003/(TN)IJH contro la Commissione europea

Nel giugno 2003, è stata presentata una denuncia al Mediatore a nome dell'università di Stoccolma. La denuncia riguardava la presunta mancata esecuzione del pagamento finale di un progetto di ricerca contraddistinto dal numero di contratto ERBBIO 4 CTT 960158 da parte della Commissione.

Secondo il denunciante, i fatti sono, in sintesi, i seguenti.

L'università di Stoccolma era uno dei partecipanti al progetto di ricerca coordinato dalla società italiana CHIRON e finanziato dalla Commissione. Quando è stata presentata la denuncia, CHIRON attendeva già da sei mesi il pagamento finale da parte della Commissione previsto dal progetto. Parte del pagamento finale era dovuta all'università di Stoccolma. La somma totale dovuta a CHIRON era di € 196.528, 60.000 dei quali erano destinati all'università di Stoccolma.

Nel giugno 2002, il denunciante ha cercato di scoprire il motivo per cui non era stato effettuato il pagamento finale. Nel dicembre 2002, l'università di Stoccolma ha trasmesso documenti supplementari alla Commissione, la quale, successivamente, ha confermato che il pagamento sarebbe stato effettuato a CHIRON entro qualche settimana. Poiché non è stato effettuato alcun pagamento, il denunciante ha contattato telefonicamente la Commissione circa dieci volte per avere informazioni al riguardo. La Commissione lo ha informato che a causa di una riorganizzazione interna mancava un "verificatore operativo" e per tale ragione il pagamento non poteva essere effettuato. Nel maggio 2003, il denunciante ha scritto alla Commissione in merito alla questione, ma non ha ricevuto risposta.

Il denunciante sosteneva che la Commissione non avesse effettuato il pagamento finale del progetto di ricerca contraddistinto dal numero di contratto ERBBIO 4 CTT 960158.

Il denunciante ha chiesto che venisse effettuato il pagamento finale a favore del coordinatore CHIRON, con sede in Italia, unitamente agli interessi per il ritardato pagamento.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha espresso i seguenti commenti.

Il contratto in questione è gestito dalla Direzione generale "Ricerca" (DG RTD) della Commissione. I risultati scientifici del contratto sono stati approvati il 29 luglio del 2002 e la pratica è stata quindi trasmessa alla Direzione competente per il bilancio di pertinenza. Il 31 luglio 2003, l'iniziatore finanziario in seno a detta Direzione ha contattato il coordinatore CHIRON richiedendogli di



apportare delle correzioni ai rendiconti di spesa. Le correzioni richieste non sono pervenute sino al 5 dicembre 2002 e il pagamento è stato autorizzato il 19 dicembre 2002; tuttavia a tale data il bilancio per il 2002 era già stato chiuso.

Facendo seguito all'apertura del bilancio 2003, l'iniziatore finanziario ha di nuovo avviato la pratica di pagamento il 28 febbraio 2003. A causa di problemi interni alla DG RTD, le firme necessarie, comprese quelle del controllore finanziario e dell'ordinatore, non si sono potute avere sino all'11 luglio 2003. Il pagamento è stato quindi trasferito sul conto corrente bancario di CHIRON il 21 luglio 2003.

La Commissione ha riconosciuto che il pagamento fosse dovuto dal 5 dicembre 2002 e che avrebbe dovuto essere eseguito entro 60 giorni, ovvero entro il 5 febbraio 2003. Pertanto procederà al pagamento degli interessi per il periodo compreso fra il 6 febbraio 2003 e il 21 luglio 2003, non appena riceverà una richiesta diretta dal denunciante, procedura necessaria per autorizzare il pagamento. Il denunciante è già stato contattato al riguardo.

La Commissione si è scusata per il ritardo nell'esecuzione del pagamento e ha assicurato al Mediatore che ora il circuito finanziario sta funzionando in modo soddisfacente.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato telefonicamente ai servizi del Mediatore che l'università di Stoccolma aveva ricevuto il pagamento finale e che il pagamento degli interessi, se non era già stato accreditato sul conto di CHIRON, era in via di ricevimento. Egli si riteneva pertanto soddisfatto dall'esito del caso e ringraziava il Mediatore per la sua assistenza.

LA DECISIONE

1 Mancato pagamento finale di un progetto di ricerca

1.1 La denuncia riguarda il mancato pagamento finale da parte della Commissione al coordinatore di un progetto di ricerca contraddistinto dal numero di contratto ERBBIO 4 CTT 960158, di cui faceva parte l'università di Stoccolma. Il denunciante, che ha presentato la denuncia a nome dell'università di Stoccolma, ha chiesto pertanto che venisse effettuato il pagamento finale al coordinatore, unitamente agli interessi per il ritardato pagamento.

1.2 La Commissione ha riconosciuto che il pagamento fosse dovuto a far data dal 5 dicembre 2002 e che avrebbe dovuto essere corrisposto entro 60 giorni. Tuttavia, a causa di problemi organizzativi interni alla DG RTD, non è stato possibile accreditare il pagamento sul conto corrente bancario di CHIRON sino al 21 luglio 2003. La Commissione si è scusata per il ritardo nell'esecuzione del pagamento e ha assicurato al Mediatore che ora il circuito finanziario funziona in modo soddisfacente. La Commissione si è impegnata a procedere al pagamento degli interessi per il periodo compreso fra il 6 febbraio 2003 e il 21 luglio 2003.

1.3 Il denunciante ha confermato che l'università di Stoccolma ha ricevuto il pagamento finale, che il pagamento degli interessi sarebbe stato effettuato a breve e che pertanto si riteneva soddisfatto.

1.4 In considerazione di quanto sopra, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia compiuto i passi necessari per dare seguito alla richiesta del denunciante.

2 Conclusione

Si evince dalle osservazioni formulate dalla Commissione e da quelle del denunciante che la Commissione ha intrapreso i passi necessari per dare seguito alla richiesta del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.2.3 Corte dei conti europea

PRESUNTA MANCANZA DI INFORMAZIONI SULL'ESCLUSIONE DA UN CONCORSO DELLA CORTE DEI CONTI

Decisione sulla denuncia 207/2003/OV contro la Corte dei conti

LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti si sono svolti come segue.

Il denunciante ha partecipato al concorso generale CC/A/12/02 organizzato dalla Corte dei conti al fine di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori (carriera A7/A6) nel settore dell'informatica (GU C 145 A del 18 giugno 2002).

Con lettera del 29 novembre 2002, il segretariato della commissione giudicatrice ha informato il denunciante del fatto che, sfortunatamente, non poteva accettare la sua candidatura perché "dopo un esame comparativo dei titoli, delle lauree e dell'esperienza professionale di tutti i candidati, il suo nome non rientra fra quelli dei candidati che hanno ottenuto i punteggi migliori e che sono ammessi al concorso, come stabilito nella sezione VII del bando di concorso" (traduzione a cura dei servizi del Mediatore).

La parte VII del bando di concorso prevede che "al termine della valutazione dei titoli, i candidati che hanno ottenuto i 50 punteggi migliori saranno ammessi alle prove scritte". La parte VI del bando di concorso stabilisce che ai titoli dei candidati viene attribuito un massimo di 40 punti (10 punti per le lauree o i diplomi supplementari a quello richiesto per l'ammissione, e 30 punti per l'esperienza professionale supplementare a quella di cui al punto III(B)(3) del bando di concorso).

L'8 dicembre 2002, il denunciante ha scritto alla commissione giudicatrice affinché quest'ultima riesaminasse la sua candidatura. Egli ha chiesto di essere informato in merito ai seguenti aspetti: a) i criteri utilizzati per la valutazione (assegnazione del punteggio) dei titoli, delle lauree e dell'esperienza professionale; b) il suo punteggio e c) il punteggio dell'ultimo candidato selezionato. Egli non ha ricevuto alcuna risposta.

Il 29 gennaio 2003 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, richiedendo che :

- 1 la Corte dei conti lo informasse in merito ai seguenti aspetti: a) i criteri utilizzati per la valutazione (assegnazione del punteggio) dei titoli, delle lauree e dell'esperienza professionale; b) il suo punteggio e c) il punteggio dell'ultimo candidato selezionato;
- 2 la sua candidatura fosse riesaminata.

Il 14 febbraio 2003, il denunciante ha inviato delle informazioni aggiuntive concernenti la sua denuncia. Egli ha ricevuto una risposta dalla commissione giudicatrice indicando il punteggio da lui ottenuto (0/10 per i diplomi e 14,64/30 per l'esperienza professionale). Tuttavia, la commissione giudicatrice non gli ha comunicato né i criteri specifici utilizzati per la valutazione dei diplomi e dell'esperienza professionale dei candidati, né il punteggio dell'ultimo candidato selezionato.

La commissione giudicatrice ha dichiarato che i candidati con i punteggi migliori avevano ottenuto almeno un punto in più del punteggio richiesto per la partecipazione al concorso. Il denunciante, tuttavia, ha sottolineato che entrambi i diplomi da lui posseduti davano accesso al dottorato ed erano pertinenti alla natura delle funzioni da svolgere.

Per quanto riguarda l'esperienza professionale, il denunciante ha riferito che la commissione giudicatrice, nella sua risposta, ha dichiarato che i candidati che occupavano le posizioni migliori



in graduatoria avevano un'esperienza pari o superiore ai dieci anni. Il punto III.B.3 del bando di concorso, tuttavia, prevede che l'esperienza richiesta sia di almeno 3 anni. Il denunciante aveva acquisito 7 anni di esperienza, ma aveva ottenuto solo un punteggio di 14,64/30.

Il denunciante, infine, ha detto di sapere che un candidato era stato ammesso alle prove scritte pur non avendo un diploma supplementare e senza 10 anni di esperienza. Considerando che le prove scritte si sarebbero svolte il 28 febbraio 2003, il denunciante ha chiesto che la sua denuncia venisse trattata con la massima priorità.

L'INDAGINE

Il parere della Corte dei conti

Nel suo parere, la Corte dei conti ha osservato che, con lettera dell'8 dicembre 2002, il denunciante chiedeva al presidente della commissione giudicatrice di ricevere informazioni in merito a: a) i criteri di valutazione dei titoli (assegnazione del punteggio) dei titoli, delle lauree e dell'esperienza professionale, b) il suo punteggio e c) il punteggio dell'ultimo candidato selezionato. Con lettera del 30 gennaio 2003, il presidente della commissione giudicatrice ha risposto alla richiesta del denunciante fornendogli alcune informazioni di carattere più generale e il punteggio assegnatogli.

Dopo un ulteriore riesame del caso, la Corte ha deciso di comunicare al denunciante anche le informazioni da lui richieste ai punti a) e c) della sua lettera. Nella lettera del 2 maggio 2003, il presidente della commissione giudicatrice ha esposto in modo dettagliato i criteri di valutazione dei titoli, dei diplomi e dell'esperienza professionale e gli ha comunicato che, sulla base di tali criteri, egli aveva ottenuto 14,64/30 punti. Inoltre, gli era stato comunicato che all'ultimo candidato selezionato erano stati assegnati 32 punti. La Corte ha allegato al proprio parere la corrispondenza intercorsa fra il presidente della commissione giudicatrice e il denunciante.

Il presidente della commissione giudicatrice ha ricalcolato il punteggio ottenuto dal denunciante e ha confermato l'assenza di errori. In considerazione del fatto che il denunciante ha ottenuto meno della metà del punteggio assegnato all'ultimo candidato selezionato, è stata confermata la decisione di non ammetterlo alle prove scritte. Il denunciante, ad oggi, ha ricevuto tutte le informazioni richieste.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha fatto pervenire alcuna osservazione sul parere della Corte dei conti.

LA DECISIONE

1 Informazioni concernenti la procedura di selezione

1.1 Il denunciante ha chiesto che la Corte dei conti lo informasse in merito ai seguenti aspetti: a) i criteri utilizzati per la valutazione (assegnazione del punteggio) dei titoli, delle lauree e dell'esperienza professionale; b) il suo punteggio e c) il punteggio dell'ultimo candidato selezionato.

1.2 Nel suo parere la Corte dei conti ha osservato che, con lettera del 30 gennaio 2003, il presidente della commissione giudicatrice ha risposto alla richiesta del denunciante fornendogli alcune informazioni di carattere più generale e il punteggio assegnatogli. In una ulteriore lettera del 2 maggio 2003, il presidente della commissione giudicatrice ha inoltre fornito al denunciante le informazioni da lui richieste ai punti a) e c), in particolare i criteri dettagliati di valutazione dei titoli, dei diplomi e dell'esperienza professionale e il fatto che avesse ottenuto un punteggio di 14,64/40 punti. Il denunciante è anche stato informato del fatto che l'ultimo candidato selezionato avesse ottenuto 32/40 punti.



1.3 Da quanto sopra si evince che il denunciante ha ottenuto tutte le informazioni richieste. Questo aspetto della denuncia pertanto è stato risolto dalla Corte dei conti con soddisfazione del denunciante.

2 La richiesta di riesame della candidatura del denunciante

2.1 Il denunciante ha chiesto che la sua candidatura fosse riesaminata.

2.2 La Corte dei conti ha osservato che la commissione giudicatrice ha ricalcolato il punteggio ottenuto dal denunciante e ha confermato l'assenza di errori. Poiché il denunciante ha ottenuto meno della metà del punteggio assegnato all'ultimo candidato selezionato, è stata confermata la decisione di non ammetterlo alle prove scritte.

2.3 Il Mediatore fa notare che, nella sua lettera del 2 maggio 2003, la commissione giudicatrice ha spiegato al denunciante come era stato calcolato il suo punteggio, sia per il diploma supplementare, sia per l'esperienza professionale. Per quest'ultima, la commissione giudicatrice ha spiegato che per ogni periodo di esperienza professionale viene assegnato un punteggio pari al numero di mesi, moltiplicato per un coefficiente di rilevanza secondo determinati settori d'esperienza.

2.4 Il Mediatore ritiene che le informazioni fornite al denunciante dalla commissione giudicatrice siano ragionevoli. Pertanto, il Mediatore non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

3 Conclusione

Dalle osservazioni della Corte dei conti si evince che quest'ultima ha compiuto i passi necessari a risolvere la prima parte della denuncia e ha così soddisfatto la richiesta del denunciante.

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore sulla seconda parte del caso in esame, non sembra che la Corte dei conti si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.2.4 La Commissione europea e la Corte dei conti

LA COMMISSIONE ACCETTA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO FINALE

Decisione sulla denuncia 1915/2002/BBcontro la Commissione europea e la Corte dei conti

LA DENUNCIA

La Commissione europea e l'Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences (di seguito: "l'ICCR"), in qualità di uno dei principali contraenti, hanno firmato un contratto il 22 dicembre 1999. Il contratto stipulato nel quadro delle Reti tematiche n. 1999-TN.10869 è stato chiamato "TRANS-TALK" nell'ambito del Quinto programma quadro. Detto contratto copriva un periodo di 18 mesi, da gennaio 2000 sino alla fine di giugno 2001. I costi totali stimati per il progetto ammontavano a € 601.015 e il primo versamento anticipato era stato stabilito in € 180.305 da ripartirsi fra i quattro principali contraenti. L'ICCR ha presentato i rendiconti di spesa a intervalli regolari di sei mesi.

Il 31 ottobre 2001, è stato comunicato all'ICCR che la Corte dei conti avrebbe eseguito un audit del progetto. L'audit si è svolto dal 16 al 18 gennaio 2002. Secondo i denunciati, i revisori dei conti



hanno dichiarato che avrebbero presentato la loro relazione alla Commissione entro la fine di gennaio 2002.

L'ICCR ha presentato il rendiconto di spesa finale alla Commissione nell'agosto 2001. L'11 dicembre 2001, la DG TREN della Commissione lo ha approvato. Dal momento che l'ICCR non aveva ricevuto notizie dalla Commissione, la coordinatrice del progetto ha contattato il responsabile finanziario della Commissione il 26 febbraio 2002, a mezzo posta elettronica, per informarsi sullo stato del pagamento finale. Con e-mail del 28 febbraio 2002, le è stato comunicato che non si sarebbe potuto effettuare tale pagamento prima di ricevere la relazione della Corte dei conti.

Il 13 giugno 2002, il responsabile finanziario della Commissione ha inoltrato, mediante e-mail, la relazione dei revisori unitamente ad una richiesta di chiarimenti. La relazione dei revisori era datata 15 aprile 2002. L'ICCR, con e-mail del 14 giugno 2002, ha fornito alla Commissione le informazioni richieste. L'8 luglio 2002, l'ICCR, di propria iniziativa, ha inviato al responsabile finanziario della Commissione il suo parere dettagliato sulla relazione della Corte dei conti.

In una lettera indirizzata alla Commissione datata 12 luglio 2002, l'ICCR ha richiesto formalmente chiarimenti in merito allo stato del pagamento finale del contratto. La Commissione ha inviato una risposta non datata nell'agosto del 2002 dichiarando che il pagamento sarebbe stato sospeso in base all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato II del contratto. Il 29 agosto 2002, l'ICCR ha informato la Commissione di non accettare l'articolo 3, paragrafo 2, come giustificazione della sospensione del pagamento finale. Secondo i denunciati, la Commissione non ha risposto a quest'ultima lettera.

Il 24 ottobre 2002, i denunciati hanno presentato al Mediatore una denuncia a nome dell'ICCR contro la Commissione europea e la Corte dei conti. La denuncia riguardava il pagamento finale in sospeso di € 80.671,61 per il contratto Reti tematiche n. 1999-TN.10869 del progetto "TRANS-TALK" e l'audit eseguito dalla Corte.

Per quanto riguarda la Commissione europea, i denunciati hanno espresso le seguenti contestazioni:

- 1) mancanza di informazioni riguardanti lo status dell'audit e del pagamento finale;
- 2) mancata esecuzione del pagamento finale in sospeso di € 80.671,61.

I denunciati richiedevano il saldo del pagamento finale comprensivo di interessi e una posizione ufficiale della Commissione europea sull'audit eseguito dalla Corte dei conti e sulle procedure seguite da entrambe le istituzioni.

Per quanto riguarda la Corte dei conti, i denunciati sostenevano che la relazione avesse tratto conclusioni non veritiere e avesse ignorato le informazioni fornite dall'ICCR, e che vi fosse stato un ritardo indebito nella presentazione della relazione alla Commissione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha espresso i seguenti commenti.

Nell'ambito della gestione delle azioni indirette della RTD nell'ambito del Quinto programma quadro, la Corte dei conti ha condotto un'audit del contratto Reti tematiche n. 1999- TN.10869 del progetto "TRANS-TALK" presso la sede dell'ICCR a Vienna. La relazione dei revisori ha rilevato alcune questioni serie e complesse che hanno richiesto l'attento esame dei servizi finanziari della Commissione.

La Corte dei conti è giunta alla conclusione che alcuni dei costi dichiarati non erano sovvenzionabili ed erano privi di documenti giustificativi. Questo includeva, segnatamente: la maggiorazione dei rendiconti di spesa da parte del beneficiario, il mancato rispetto del contratto da parte del



beneficiario per quanto attiene all'uso delle percentuali di bilancio, l'inserimento di un consulente subappaltato in qualità di dipendente a tempo indeterminato.

Sulla base della relazione della Corte dei conti, la Commissione ha deciso di sospendere il pagamento al beneficiario sino al completamento dell'esame dei documenti supplementari forniti dal beneficiario.

Il 28 febbraio 2002, la Commissione ha informato l'ICCR della situazione riguardante il pagamento finale e il suo esame nell'ambito di detto audit. Le discussioni con l'ICCR sono iniziate nell'estate 2002. Nel contempo, le discussioni fra la Commissione e la Corte dei conti sono state concluse nell'autunno 2002. Al momento di intraprendere le suddette indagini supplementari, la Commissione, nell'agosto 2002, ha confermato all'ICCR che tutti i pagamenti erano stati sospesi. Con lettera datata 5 dicembre 2002, la Commissione ha richiesto informazioni supplementari. Al ricevimento della risposta dell'ICCR, datata 24 gennaio 2003, la Commissione ha comunicato all'ICCR che stava procedendo all'esame della risposta al fine di una pronta risoluzione della questione relativa al pagamento finale.

Il 13 maggio 2003, la Commissione ha informato l'ICCR di aver effettuato il pagamento finale di € 50.821,03. Secondo la Commissione, non si poteva tener conto dell'importo di € 29.799,63, dal momento che ciò avrebbe comportato il trasferimento fra categorie di costo che prevedeva un'autorizzazione precedente.

Le osservazioni dei denunciati sul parere della Commissione europea

Le osservazioni dei denunciati, in sintesi, si basavano sui seguenti punti.

Il presente caso solleva questioni di carattere generale riguardanti i ritardi da parte delle istituzioni comunitarie nel rispondere alle ripetute richieste di informazioni e la durata del procedimento. Secondo i denunciati, il principio di trasparenza richiede che vengano prese in esame tali questioni di carattere generale.

Facendo seguito alla risposta dei denunciati datata 27 maggio 2003, la Commissione ha proceduto al pagamento della somma restante pari a € 20.447,79.

Il parere della Corte dei conti

Le osservazioni della Corte dei conti, in sintesi, si basavano sui seguenti punti.

Il documento al centro della presente denuncia non è una relazione adottata dalla Corte dei conti ma una lettera di settore. L'obiettivo di una lettera di settore è di presentare le risultanze preliminari ottenute nel corso di un audit al soggetto controllato, che nell'area delle politiche interne è la Commissione. A seguito di un'ulteriore analisi della risposta della Commissione alle informazioni di fatto e alle relative osservazioni inserite nella lettera di settore, dette risultanze possono quindi formare la base delle osservazioni presentate nelle relazioni della Corte dei conti. In alcuni casi, può anche rendersi necessaria l'azione correttiva della Commissione. Dal momento che le risultanze e le osservazioni sono preparatorie alla fase di una lettera di settore e sono, in linea di principio, soggette ad un ulteriore lavoro di verifica, esse restano riservate fra la Corte e la Commissione.

Nel caso di specie, la lettera di settore n. 740/02 che riporta le risultanze dell'audit condotto sul contratto "TRANS-TALK", era indirizzata al Commissario competente della DG "Energia e trasporti" (TREN). Seguendo la normale pratica, la versione elettronica di questa lettera di settore è stata spedita al funzionario di collegamento presso la DG TREN. Sembra, tuttavia, che una copia elettronica della lettera di settore riservata sia stata successivamente inoltrata all'ICCR da un funzionario della Commissione.

Per quanto riguarda la contestazione di aver tratto false conclusioni, i revisori della Corte seguono le strategie e le norme di controllo della Corte (CAPS) e le norme di controllo riconosciute a livello internazionale, come quelle dell'Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo (INTOSAI). Inoltre, le procedure della Corte prevedono un esaustivo controllo qualità



interno prima che le risultanze e le osservazioni dell'audit siano presentate al soggetto controllato. Dette norme e procedure sono state applicate al caso in esame.

Per quanto riguarda la contestazione secondo la quale sarebbero state ignorate le informazioni fornite dall'ICCR, il gruppo che ha condotto l'audit ha tenuto conto di tutte le informazioni fornite dai denunciati, nella misura in cui queste erano ritenute utili per l'audit. Tutte le risultanze della lettera di settore indirizzata alla Commissione sono sostenute da prove idonee e appropriate, fondate sulle informazioni raccolte e ricevute durante e successivamente all'audit condotto presso la sede dell'ICCR, nonché dalla Commissione.

Per quanto riguarda la contestazione del ritardo indebito, il manuale di controllo della Corte stabilisce che una lettera di settore deve essere spedita entro due mesi dal completamento della missione. Tuttavia, detta norma interna non ha carattere vincolante per la Corte nei confronti dei denunciati. Inoltre, il fatto che la lettera di settore sia stata spedita, nella fattispecie, con un leggero ritardo, che non può essere affatto considerato indebito, non lede in alcun modo gli interessi dei denunciati.

Le osservazioni dei denunciati sul parere della Corte dei conti

Le osservazioni dei denunciati, in sintesi, si basavano sui seguenti punti.

Secondo i denunciati, il revisore della Corte dei conti ha comunicato all'ICCR che è compito della Commissione decidere se la relazione deve essere trasmessa all'ICCR.

I denunciati sostengono che i revisori non abbiano tenuto conto delle opinioni dell'ICCR.

I denunciati sottolineano che l'ICCR non ha mai sostenuto che il ritardo nel trattamento del loro caso fosse dovuto soltanto alla Corte dei conti, ma piuttosto all'effetto combinato delle procedure non trasparenti della Commissione, della Corte dei conti e delle persone con cui mantengono le relazioni. I denunciati sostengono che i ritardi abbiano leso gli interessi dell'ICCR, dal momento che, dopo oltre un anno da quando aveva avuto luogo l'audit, il caso in esame non era stato risolto.

ULTERIORI INDAGINI

Il 14 ottobre e il 5 novembre 2003, il segretariato del Mediatore europeo ha contattato telefonicamente uno dei denunciati, che ha parlato a nome di entrambi, riguardo alle osservazioni ricevute il 29 settembre 2003. I denunciati hanno confermato che la Commissione aveva proceduto al pagamento finale in sospeso. I denunciati hanno accettato l'interpretazione della Commissione sui trasferimenti fra categorie di costo che richiede una previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, delle condizioni generali. Pertanto, non è stato possibile includere la somma di € 9.000 circa nel pagamento finale. I denunciati hanno informato il segretariato del Mediatore che l'ICCR non aveva spedito alcun commento alla lettera della Commissione del 14 luglio 2003, nella quale la Commissione offriva una risoluzione e comunicava che, a meno che non avesse ricevuto commenti dai denunciati entro un mese, il progetto sarebbe stato ufficialmente chiuso e non sarebbe stato possibile chiedere il rimborso di ulteriori costi. I denunciati hanno confermato che non commentando l'offerta di risoluzione proposta dalla Commissione, l'ICCR aveva, di fatto, accettato che non sarebbero stati pagati gli interessi sul pagamento finale in sospeso. Il denunciante era soddisfatto del pagamento finale.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 Nelle loro osservazioni, i denunciati sostenevano che il presente caso solleva questioni di carattere generale riguardanti i ritardi da parte delle due istituzioni comunitarie nel rispondere alle ripetute richieste di informazioni e la durata del procedimento.



1.2 Il Mediatore suppone che i denunciati siano interessati alla questione generale delle procedure in cui due o più istituzioni comunitarie conducono indagini o processi simultanei che riguardano il trattamento di un caso. Il Mediatore ritiene che detta questione generale non possa essere trattata efficacemente nell'ambito della presente indagine. I denunciati, se lo desiderano, possono presentare una nuova denuncia al Mediatore.

2 Presunta mancanza di informazioni da parte della Commissione riguardo allo stato dell'audit e al pagamento finale

2.1 I denunciati contestano la carenza di informazioni da parte della Commissione riguardo allo stato dell'audit e al pagamento finale.

2.2 Secondo la Commissione, quest'ultima, il 28 febbraio 2002, aveva informato i denunciati sulla situazione relativa al pagamento finale e al suo esame nell'ambito di detto audit dopo che i denunciati, il 26 febbraio 2002, avevano spedito una e-mail. Le discussioni con l'ICCR erano state avviate nell'estate del 2002. Il 12 luglio 2002, i denunciati hanno chiesto informazioni sullo stato del pagamento finale. Nell'agosto 2002, la Commissione ha confermato ai denunciati che tutti i pagamenti erano stati sospesi a causa di un audit della Corte dei conti. Il 29 agosto 2002, i denunciati hanno chiesto alla Commissione di riconsiderare il loro caso. Il 5 dicembre 2002, la Commissione ha richiesto informazioni supplementari ai denunciati. L'11 febbraio 2003, dopo aver ricevuto le informazioni supplementari richieste, la Commissione ha spedito un avviso di ricevimento contenente una risposta interlocutoria. Il 13 maggio 2003, la Commissione ha informato i denunciati di aver avviato la procedura per il pagamento finale.

2.3 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito ai denunciati le informazioni riguardo allo stato dell'audit nella misura in cui detto audit influiva sulla procedura della Commissione per l'effettuazione del pagamento finale in sospeso. Inoltre, sembra che la Commissione abbia informato in modo adeguato i denunciati sulla sospensione del pagamento finale. Pertanto, non sembra che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto attiene a questa contestazione.

3 Presunta mancata esecuzione del pagamento finale in sospeso comprensivo di interessi e la richiesta di liquidazione

3.1 I denunciati sostenevano che la Commissione non avesse provveduto al pagamento finale in sospeso pari a € 80.671,61 per il contratto nel quadro delle Reti tematiche n. 1999-TN.10869 per il progetto "TRANS-TALK" nell'ambito del Quinto programma quadro.

3.2 La Commissione ha affermato che il pagamento finale di € 50.821,03 è stato eseguito il 13 maggio 2003. Secondo la Commissione, la somma di € 29.799,63 non poteva essere presa in considerazione in quanto ciò avrebbe comportato il trasferimento fra categorie di costo, per il quale è prevista una autorizzazione precedente.

3.3 Nelle osservazioni, i denunciati hanno informato il Mediatore che, a seguito della loro risposta alla Commissione datata 27 maggio 2003, quest'ultima ha provveduto al pagamento della somma di € 20.447,79.

3.4 Il segretariato del Mediatore europeo ha contattato telefonicamente uno dei denunciati che ha espresso osservazioni a nome di entrambi. I denunciati hanno accettato l'interpretazione della Commissione sui trasferimenti fra categorie di costo che richiede una previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, delle condizioni generali. Pertanto, non è stato possibile includere la somma di € 9.000 circa nel pagamento finale. I denunciati hanno informato il Mediatore che non inviando alcun commento alla Commissione in merito all'offerta di liquidazione, l'ICCR aveva, di fatto, accettato che non sarebbero stati pagati gli interessi sul pagamento finale in sospeso. I denunciati si sono detti soddisfatti dell'accordo.



3.5 Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione europea e dai denunciati, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia dato seguito alle richieste dei denunciati.

4 Richiesta di una posizione ufficiale della Commissione sull'audit e sulle procedure seguite

4.1 I denunciati sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto assumere una posizione ufficiale sull'audit e sulle procedure seguite.

4.2 Il Mediatore europeo ritiene che tale aspetto del caso rientri nell'accordo citato nella terza parte della decisione.

5 Le contestazioni relative alla relazione della Corte dei conti

5.1 I denunciati sostenevano che la relazione della Corte dei conti avesse tratto conclusioni errate e avesse ignorato le informazioni fornite dall'ICCR.

5.2 La Corte dei conti ha affermato di aver tenuto conto di tutte le informazioni fornite dai denunciati nella misura in cui queste erano pertinenti all'audit e che tutte le risultanze della lettera di settore erano sostenute da prove idonee e appropriate. La Corte dei conti inoltre ha sostenuto di non essere giunta a conclusioni errate.

5.3 Il Mediatore ritiene che non sembra vi siano prove che suggeriscono che la Corte dei conti abbia ignorato le informazioni messe a disposizione dai denunciati. Inoltre non vi è alcun elemento che indichi che le conclusioni della Corte fossero fallaci o irragionevoli. Pertanto, non sembra essersi verificato un caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

6 Presunto ritardo indebito da parte della Corte dei conti

6.1 I denunciati sostenevano che si fosse verificato un ritardo indebito nella presentazione della relazione della Corte dei conti alla Commissione. Secondo i denunciati, le operazioni di audit erano state completate il 18 gennaio 2002 e la relazione dei revisori era datata 15 aprile 2002.

6.2 Nel suo parere, la Corte dei conti ha affermato che il suo manuale di controllo prevede che una lettera di settore debba essere spedita entro due mesi dal completamento della missione. La Corte ha riconosciuto che la lettera di settore, nel caso in esame, è stata spedita con un leggero ritardo, ma che detto ritardo non poteva essere considerato eccessivo.

6.3 Il Mediatore fa notare che il manuale di controllo della Corte dei conti è una guida interna non pubblicata, che non ha la funzione di stabilire alcun diritto per i terzi. In tali circostanze, il Mediatore non ritiene che il leggero ritardo riconosciuto dalla Corte dei conti costituisca un caso di cattiva amministrazione.

6.4 Il Mediatore pertanto non rileva alcun caso di cattiva amministrazione per quanto attiene a questo aspetto del caso.

7 Conclusioni

Il Mediatore non rileva un caso di cattiva amministrazione in relazione alla prima contestazione dei denunciati contro la Commissione europea. Per quanto riguarda la seconda contestazione dei denunciati e la loro richiesta, dalle informazioni fornite dalla Commissione europea e dai denunciati sembra che la Commissione abbia risolto la questione in modo tale da dare seguito alle richieste dei denunciati. Inoltre, il Mediatore ritiene che la Corte dei conti non si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.3 CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE



MANCATA EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO PROMESSO VERBALMENTE

Decisione sulla denuncia 548/2002/GG contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante dirige il "Europäisches Kultur- und Informationszentrum in Thüringen", un'associazione con sede in Germania (di seguito "l'Associazione").

Il 31 maggio 1998, l'associazione ha presentato alla Commissione europea una domanda di finanziamento per un importo di 90.000 Ecu. Le attività da finanziarsi tramite questo finanziamento erano state previste per i mesi di settembre e ottobre 1998. Il responsabile per la Commissione era il sig. H., consulente presso la Direzione generale X (ora Direzione generale istruzione e cultura).

A detta del denunciante, già a partire dal luglio 1998 l'associazione aveva cercato di ricevere delucidazioni dalla Commissione sull'eventuale accoglimento o bocciatura della domanda, in quanto, in mancanza di altri finanziamenti, le attività proposte avrebbero dovuto essere disdette. Il denunciante lamentava il fatto che il sig. H. avesse più volte garantito telefonicamente all'associazione l'erogazione dei finanziamenti richiesti. Sempre a detta del denunciante, verso la fine del giugno 1998 (l'ultima data utile per disdire le attività) il sig. H. aveva informato l'associazione che la domanda era stata accolta e che il relativo documento sarebbe stato firmato in occasione della prima riunione della Commissione dopo la pausa estiva. Il denunciante sosteneva che il sig. H. avesse consigliato all'associazione di avviare il progetto. Egli aggiungeva che, nel settembre 1998, il sig. H. aveva informato l'associazione che, a causa della fitta serie di impegni, la Commissione non aveva ancora firmato il documento in oggetto, ma che lo avrebbe fatto entro le successive due settimane. A detta del denunciante, l'associazione aveva avviato la realizzazione del progetto facendo affidamento sulle suddette assicurazioni.

Il denunciante affermava di aver tenuto, a partire dalla suddetta data, contatti telefonici pressoché giornalieri con il sig. H., il quale aveva sempre ribadito l'imminenza della lettera di erogazione del finanziamento. Nel novembre 1998 l'associazione si è rivolta alla propria banca per accendere un credito. Pare che la banca abbia insistito per ottenere una conferma scritta a riprova del finanziamento comunitario. Il denunciante si è quindi rivolto alla rappresentanza della Commissione in Germania. In una lettera del 25 novembre 1998, il dr. B. (allora a capo dell'Ufficio di rappresentanza della Commissione in Germania) confermava che la Commissione aveva approvato un finanziamento di 90.000 Ecu e che le relative formalità sarebbero state sbrigiate entro la fine dell'anno.

Tuttavia, in una lettera del 23 dicembre 1998, la Commissione informava il denunciante di aver approvato un finanziamento di soli 20.000 Ecu.

Secondo quanto sostenuto dal denunciante, il sig. H. aveva quindi suggerito all'associazione di presentare una nuova domanda di finanziamento nel 1999, per coprire la differenza di 70.000 Ecu. La domanda è stata presentata nel febbraio 1999, ma con la decisione del 28 gennaio 2000, la Commissione l'ha respinta. Sembra che la decisione si sia basata sulla considerazione che i fondi erogati nel 1999 non potessero essere utilizzati per finanziare attività condotte nel 1998.

Sono seguiti molteplici contatti tra il denunciante, il suo MPE locale e il Commissario responsabile e i servizi della Commissione. Il 30 giugno 2000, il Direttore generale della DG X ha comunicato al denunciante che, poiché la lettera del dr. B. del 25 novembre 1998 aveva dato luogo a un legittimo affidamento, la Commissione era pronta a farsi carico delle spese sostenute nel periodo compreso tra tale data e il 5 gennaio 1999 (la data di ricevimento della lettera della Commissione, del 23 dicembre 1998). La Commissione limitava tuttavia le spese a quelle previste dai contratti che contenevano



una "clausola di rischio", vale a dire una clausola che subordinava la scadenza dei pagamenti alla decisione della Commissione di erogare il suo finanziamento. La Commissione aveva inoltre deciso di farsi carico degli arretrati degli stipendi dovuti ai dipendenti dell'associazione, a condizione che i pagamenti rientrassero in detto periodo. A fronte di quanto esposto, la Commissione aveva fissato la somma da corrispondere al denunciante per la responsabilità extracontrattuale conseguente alla lettera del 25 novembre 1998 pari all'importo di € 21.988,54. Da detto importo doveva essere detratta una somma di € 20.000.

Il denunciante aveva respinto la proposta, insistendo sul pagamento dell'intera somma residua pari a € 70.000. Ma i numerosi tentativi volti a modificare la decisione della Commissione non avevano avuto esito positivo. Il denunciante si era quindi rivolto ad un altro MPE, che aveva trasmesso la denuncia al Mediatore.

Nella denuncia presentata al Mediatore nel marzo 2002, il denunciante faceva notare che tutti i finanziamenti sinora percepiti dalla UE erano stati basati sulla buona fede. Il denunciante sosteneva che quando l'associazione aveva fatto domanda di finanziamento per il progetto nel 1995, questa era stata informata verbalmente che i fondi erano stati erogati; inoltre, esso affermava che l'associazione aveva iniziato a porre in essere obbligazioni concomitanti, ma aveva ottenuto conferma scritta solamente dopo mesi, e per di più a progetto concluso. A detta del denunciante, altre domande di finanziamento avevano ricevuto un trattamento analogo.

Il denunciante lamentava pertanto che la Commissione non avesse provveduto al saldo del finanziamento che, a suo avviso, si era impegnata a versare all'associazione. Egli sosteneva, in sostanza, che l'associazione aveva diritto a fare assegnamento sulle assicurazioni che, a suo parere, erano state date dal sig. H. dei servizi della Commissione.

Il denunciante aggiungeva che l'associazione non disponeva di altri fondi e che, se non fosse stato possibile trovare una soluzione, essa avrebbe dovuto cessare le sue attività.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione forniva una descrizione dettagliata della sequenza di eventi e azioni, soprattutto per quanto concerne il periodo successivo al recapito della lettera del 23 dicembre 1998. Con particolare riguardo a quanto asserito dal denunciante, la Commissione esprimeva i seguenti commenti:

il 31 maggio 1998, l'associazione aveva fatto domanda per un finanziamento di € 90.000 sulla base della linea di bilancio A-3024. Il progetto era stato pre-selezionato per un finanziamento di € 20.000 dal comitato di selezione competente nell'autunno 1998. Durante detto periodo, il denunciante aveva avuto frequenti contatti telefonici con il funzionario responsabile della specifica voce di bilancio, il sig. H. Secondo quanto dichiarato dal denunciante, il sig. H. aveva promesso verbalmente l'erogazione del finanziamento di € 90.000. Il decesso del sig. H. nel novembre 1999 non aveva permesso di sottoporre a verifica quanto in effetti dichiarato. Tuttavia, il fascicolo presso la DG X non conteneva alcuna traccia delle suddette promesse.

Dopo aver consultato il Servizio giuridico della Commissione, la DG Istruzione e Cultura aveva dichiarato che oltre all'importo di € 20.000 già corrisposto, la Commissione era legalmente obbligata a onorare solo gli impegni finanziari assunti dall'associazione tra il 25 novembre 1998 e il 5 gennaio 1999. Il 22 giugno 2000, il Direttore generale della DG Istruzione e Cultura si era incontrato con il denunciante e gli aveva chiarito che la DG si sarebbe fatta carico delle spese sostenute tra il 25 novembre 1998 e il 5 gennaio 1999. In una lettera del 30 giugno 2000, il Direttore generale aveva indicato che la somma di cui si sarebbe fatta carico la DG ammontava a € 1.988,54.



ULTERIORI INDAGINI

Ispezione del fascicolo della Commissione

Alla luce del parere espresso dalla Commissione, il Mediatore ha ritenuto opportuno raccogliere ulteriori informazioni in merito alla denuncia. Pertanto si è rivolto alla Commissione, con lettera del 15 luglio 2002, per chiedere l'accesso al fascicolo della Commissione. Il 19 settembre 2002 i servizi del Mediatore hanno visionato il fascicolo della DG X, nonché il fascicolo della rappresentanza della Commissione in Germania.

Ne è emerso che il fascicolo della DG X non conteneva alcun documento originale relativamente al periodo fino al 23 dicembre 1998. In effetti, l'unico documento disponibile per il suddetto periodo era una copia della domanda, datata 31 maggio 1998.

Il fascicolo della rappresentanza della Commissione in Germania sembrava essere completo e in ordine. Esso conteneva la corrispondenza tra la rappresentanza e il denunciante, inclusa una lettera del denunciante del 2 luglio 1998 e una copia della lettera del 25 novembre 1998. Questa copia conteneva un appunto del denunciante, scritto a mano, da cui risultava che la formulazione della lettera era stata "concordata con il sig. [H.]" ("mit H. [H.] abgestimmt").

Richiesta di ulteriori informazioni

Con lettera inviata il 26 settembre 2002, il Mediatore ha comunicato alla Commissione che il fascicolo della DG X sembrava essere incompleto. Egli ha pertanto invitato la Commissione a verificare dove si trovassero le parti mancanti e a presentargli, eventualmente, il fascicolo completo. Il Mediatore chiedeva inoltre alla Commissione, in caso di irreperibilità delle parti mancanti del fascicolo, di confermarglielo per iscritto.

In data 8 novembre 2002, la Commissione ha informato il Mediatore, con suo rammarico, di non essere riuscita a reperire altri documenti inerenti alla domanda del denunciante. La Commissione chiedeva al Mediatore indulgenza nel valutare questa incresciosa situazione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni formulate sul parere della Commissione e nella sua lettera dell'8 novembre 2002, il denunciante riaffermava la propria denuncia ed esprimeva, tra l'altro, i seguenti commenti:

come risultava dal suo parere, la Commissione aveva inizialmente osservato che la DG Istruzione e Cultura aveva ammesso di essere giuridicamente vincolata all'obbligo di onorare solamente gli impegni finanziari assunti dall'associazione tra il 25 novembre 1998 e il 5 gennaio 1999. In un secondo tempo, tuttavia, aveva confermato che il Direttore generale della DG Istruzione e Cultura aveva comunicato al denunciante che la DG si sarebbe fatta carico delle spese sostenute tra il 25 novembre 1998 e il 5 gennaio 1999. Queste due dichiarazioni erano contraddittorie. L'esito del colloquio avuto con il Direttore generale il 22 giugno 2000, era stato, in effetti, che questi aveva ammesso che la Commissione dovesse farsi carico delle spese sostenute tra il 25 novembre 1998 e il 5 gennaio 1999.

Nel 1998 l'associazione aveva presentato domanda di lavorare come info point della Commissione. Il 20 febbraio 1998, l'associazione aveva prodotto una dichiarazione secondo cui avrebbe osservato le obbligazioni contrattuali assunte, nonostante vi fossero, all'epoca, solamente accordi verbali e non fosse stato stipulato alcun contratto. L'associazione aveva comunque fatto assegnamento sulle assicurazioni verbali in base alle quali sarebbe seguita la firma del contratto. Il 26 giugno 1998 l'associazione era stata informata dalla Commissione che il fascicolo a Bruxelles era andato perduto, ragione del mancato disbrigo della pratica per un certo tempo. Poiché quanto avvenuto aveva posto all'associazione un dilemma analogo a quello inerente al presente caso, l'associazione aveva chiesto ai servizi della Commissione responsabili per gli info point di confermare anticipatamente la stipula del futuro contratto. La conferma era pervenuta il 17 settembre 1998. Il relativo contratto era stato sottoscritto il 16 settembre 1998 e formalmente notificato all'associazione il 5 ottobre 1998.



L'associazione non aveva quindi alcun motivo per dubitare delle assicurazioni date in entrambi i casi.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame dei pareri e delle osservazioni, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto in modo adeguato alle richieste del denunciante.

La proposta di una soluzione amichevole

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello statuto, il Mediatore europeo ha suggerito quindi alla Commissione la seguente proposta di soluzione amichevole:

la Commissione europea dovrebbe riconsiderare la decisione di rifiutare il pagamento dell'intera somma di € 90.000 al Centro europeo di cultura e di informazione della Turingia.

La proposta si basava sulle seguenti considerazioni:

1. il denunciante era il direttore di un'associazione tedesca che aveva fatto domanda alla Commissione per un finanziamento di € 90.000. Alla fine, era stato erogato solo un finanziamento per € 21.988,54. Il denunciante lamentava il fatto che la Commissione non avesse provveduto al saldo del finanziamento che, a suo avviso, si era impegnata ad erogare all'associazione. Egli sosteneva, in sostanza, che l'associazione aveva diritto a fare affidamento sulle assicurazioni che, a suo parere, erano state date dal sig. H. dei servizi della Commissione e secondo il quale sarebbe stato erogato tutto l'importo, pari a € 90.000. Il denunciante sottolineava che l'associazione aveva avviato la realizzazione del progetto, sostenuto spese e assunto impegni finanziari proprio sulla base delle assicurazioni rese.
2. La Commissione aveva ammesso il fatto che il denunciante aveva intrattenuto frequenti conversazioni telefoniche con il sig. H. nel periodo in questione. Essa aggiungeva, tuttavia, che a causa del decesso del sig. H., nel novembre 1999, non era più possibile verificare quanto in effetti dichiarato. La Commissione aggiungeva che, nel fascicolo della DG X, non vi era traccia delle promesse cui faceva riferimento il denunciante.
3. Il Mediatore ha osservato che, in base a quanto sostenuto dal denunciante, la Commissione aveva rifiutato di erogare all'associazione l'intero finanziamento di € 90.000, benché l'associazione avesse sostenuto spese o assunto impegni finanziari sulla base delle assicurazioni date a garanzia del versamento dell'importo. Il denunciante faceva quindi affidamento sul principio della tutela del legittimo affidamento. Secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado, non è possibile invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornite dall'amministrazione alla persona interessata⁵¹. Nel presente caso, il denunciante asseriva che l'addetto alla pratica presso la Commissione aveva assicurato che la stessa avrebbe erogato l'intero finanziamento di € 90.000 richiesto dall'associazione. Questa sembrerebbe essere un'assicurazione precisa. Si fa tuttavia rilevare che il Mediatore non ha avuto la possibilità di verificare questa asserzione servendosi dei mezzi che lo statuto del Mediatore⁵² mette a sua disposizione. Il fascicolo della Commissione visionato dai servizi del Mediatore non conteneva traccia delle suddette assicurazioni. L'unica persona che avrebbe potuto fare luce sulla questione e che poteva essere chiamata a testimoniare dal Mediatore, e cioè lo stesso sig. H., era infatti deceduta.
4. Il Mediatore ha ritenuto, tuttavia, che nel caso in esame la mancanza di prove convalidanti non possa andare a discapito del denunciante. La Commissione ha ammesso l'esistenza di numerosi contatti telefonici tra il denunciante e il sig. H. Sarebbe stato pertanto opportuno che il funzionario incaricato tenesse un promemoria delle conversazioni condotte, o per lo meno dei punti salienti

⁵¹ Cfr. per esempio la causa T-72/99, *Meyer v. Commissione* 2000, Racc. II-2521, paragrafo 53.

⁵² Decisione n. 94/262/CE del 9 marzo 1994 del Parlamento Europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, 1994 GU L 113/15.



discussi in queste occasioni. Il Mediatore ha osservato che, considerata l'assenza di qualsiasi promemoria, fosse auspicabile alleggerire l'onere della prova a carico del denunciante.

5. Il Mediatore ha considerato che vi erano almeno tre elementi che andavano a sostegno del denunciante. Innanzitutto, in considerazione del fatto che il progetto avrebbe dovuto iniziare nel settembre 1998, l'associazione aveva il vitale interesse a sapere in tempo utile (e al più tardi entro l'inizio di settembre 1998) se la Commissione avrebbe erogato il finanziamento richiesto. Ciò trovava conferma nella lettera del denunciante del 2 luglio 1998, inviata alla rappresentanza della Commissione in Germania. Il denunciante osservava che, in caso di risposta negativa, l'associazione avrebbe dovuto cancellare il progetto, in quanto non in grado di sostenere i costi non coperti dai finanziamenti con risorse non proprie. Poiché il progetto non era stato cancellato ma portato a termine, l'asserzione del denunciante di aver ottenuto sufficienti garanzie dal sig. H. sembrava godere di sufficiente credibilità. In secondo luogo, il denunciante aveva anche precisato che l'associazione aveva già realizzato in passato (e aveva dovuto realizzare) progetti sulla base di garanzie verbali. Il Mediatore faceva osservare che la Commissione non aveva commentato in alcun modo questo aspetto del caso. In terzo luogo, il denunciante aveva fatto tanto più affidamento sulle parole del sig. H. in quanto anche altri funzionari della Commissione avevano dato credito alle parole dello stesso. Come risultante dall'ispezione del fascicolo, la lettera del 25 novembre 1998, inviata dalla rappresentanza della Commissione in Germania si basava sulle informazioni fornite dal sig. H.

6. Il Mediatore ha osservato che la Commissione non aveva addotto alcuna motivazione a giustificazione del fatto che il denunciante non avrebbe dovuto fare affidamento sulle assicurazioni del funzionario che la Commissione stessa aveva incaricato per seguire il caso.

7. Viste le circostanze, il Mediatore ha concluso che la decisione della Commissione di rifiutare il pagamento dell'intero ammontare di € 90.000 all'associazione, da questa richiesto con domanda del 31 maggio 1998, potesse costituire un episodio di cattiva amministrazione.

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione sottolineava che le conclusioni del Mediatore non si basavano su fatti comprovati da prove tangibili, bensì solo su presunzioni e deduzioni ottenute per analogia con altre situazioni. La Commissione sottolineava inoltre che l'atteggiamento assunto fino a quel momento rifletteva semplicemente l'obbligo di ottemperare al principio di una sana gestione finanziaria. In questo contesto è sembrato utile ribadire che la Commissione poteva essere tenuta alla prestazione di assistenza finanziaria solamente dietro assunzione scritta dell'impegno nei confronti del futuro beneficiario, da redigersi in ottemperanza delle norme vigenti.

La Commissione aggiungeva, tuttavia, che per preservare l'immagine delle istituzioni europee agli occhi dei cittadini ed evitare di danneggiare il beneficiario, sarebbe stata disposta, in via eccezionale, ad accettare la proposta del Mediatore.

Avrebbe quindi proceduto al più presto alla verifica delle spese sostenute in merito al progetto, in maniera da individuare le spese eleggibili e, di conseguenza, calcolare il saldo da corrispondere al beneficiario. La Commissione insisteva comunque nel portare all'attenzione del denunciante che l'importo conclusivo del finanziamento avrebbe potuto non corrispondere alla somma richiesta di € 90.000.

Le osservazioni del denunciante

Il 20 marzo 2003 il denunciante ha informato telefonicamente i servizi del Mediatore che il tentativo di conciliazione era pervenuto ad una soluzione amichevole.



LA DECISIONE

1 Mancato pagamento a saldo del finanziamento

1.1 Il denunciante era il direttore di un'associazione tedesca che aveva fatto domanda alla Commissione per un finanziamento di € 90.000. Alla conclusione del progetto, era stato erogato un finanziamento di soli € 21.988,54. Il denunciante lamentava che la Commissione non avesse provveduto al pagamento del saldo del finanziamento che, a suo avviso, si era impegnata ad erogare all'associazione. Egli sosteneva, in sostanza, che l'associazione aveva diritto a fare assegnamento sulle assicurazioni che, a suo parere, erano state date dal sig. H. dei servizi della Commissione e secondo il quale sarebbe stato erogato tutto l'importo, pari a € 90.000.

1.2 Nel suo parere, la Commissione si diceva convinta del fatto che non esistessero prove a sostegno della denuncia sporta dal denunciante.

1.3 Dopo un attento esame di tutti i fatti e le argomentazioni del caso, il Mediatore ha prospettato una soluzione amichevole alla Commissione, secondo la quale quest'ultima si sarebbe impegnata a rivedere la sua decisione di rifiutare il pagamento dell'intera somma di € 90.000.

1.4 Nel suo parere, la Commissione informava il Mediatore di essere, in via eccezionale, disposta ad accettare la proposta avanzata dal Mediatore, procedendo ad una rapida verifica dell'eleggibilità delle spese dichiarate dal denunciante. La Commissione insisteva comunque nel portare all'attenzione del denunciante il fatto che l'importo conclusivo del finanziamento avrebbe potuto non corrispondere alla somma richiesta di € 90.000 .

2 Conclusione

A seguito dell'iniziativa del Mediatore, sembra che la Commissione europea e il denunciante siano pervenuti ad una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DI UN EX-AGENTE AUSILIARIO ACCOLTA DALLA COMMISSIONE

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1166/2002/(SM)IJH contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La denuncia è stata presentata da una ex-agente della Commissione, in funzione in qualità di agente ausiliario dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1998 e come agente temporaneo dal 15 maggio 1998 al 15 maggio 2001. Nel suo ruolo di agente ausiliario, la denunciante percepiva l'indennità di segreteria prevista dall'articolo 4a dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari e dall'articolo 21 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. La Commissione aveva interrotto l'erogazione dell'indennità di segreteria a partire dall'inizio del contratto a tempo determinato. La denunciante non si era accorta dell'omissione.

A circa un mese dallo scadere del contratto temporaneo, la denunciante aveva ricevuto una comunicazione ufficiale che la informava del suo diritto a percepire un'indennità di segreteria durante il suo contratto a tempo determinato. L'indennità di segreteria le era invece stata versata solo dal 1° gennaio 2001 al 15 maggio 2001.

La denunciante aveva presentato ricorso contro la decisione di corrisponderle l'indennità di segreteria solamente dal 1° gennaio 2001, e non dall'inizio del suo contratto a tempo determinato,



e cioè dal 15 maggio 1998, ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari. In risposta, la Commissione aveva accettato di corrispondere alla denunciante la metà dell'indennità di segreteria, a copertura del periodo compreso tra il 15 maggio 1998 e il 31 dicembre 2000.

Il 17 giugno 2002 la denunciante ha presentato al Mediatore una denuncia contro il rifiuto della Commissione di versare l'intero ammontare dell'indennità di segreteria dovutale per il periodo compreso tra il 15 maggio 1998 e il 31 dicembre 2000, chiedendo il pagamento dell'importo con effetto retroattivo.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha formulato, in sintesi, i seguenti commenti:

Le mansioni della denunciante per il periodo 1995-2001 erano rimaste invariate. Essa percepiva l'indennità di segreteria come agente ausiliario (1995-1998) ma non come agente temporaneo (1998-2000). Nell'aprile 2001, la Direzione generale presso la quale la denunciante lavorava aveva inoltrato richiesta perché le venisse corrisposta l'indennità, in seguito versata per l'anno 2001.

La denunciante non può contestare la decisione di omesso versamento dell'indennità di segreteria al passaggio ad agente temporaneo per decorrenza dei termini, fatto che è stato chiaramente portato alla sua attenzione nel documento da lei sottoscritto nel maggio 1998. Inoltre, a partire dal giugno 1998, la sua busta paga differiva in tale rispetto dalla busta paga dell'aprile 1998.

Inoltre, la denunciante avrebbe contribuito alla mancata corresponsione delle somme cui aveva diritto, sia in termini di responsabilità personale con concorso di colpa, per non aver preso atto dei contenuti dei documenti da lei firmati nel maggio 1998, che dettagliavano i suoi diritti, nonché della modifica intervenuta nella busta paga e del risultante decremento del reddito, sia in applicazione del principio di ragionevolezza e prudenza.

Nella decisione a lei indirizzata il 29 aprile 2002 in risposta alla sua denuncia, le era stata tuttavia accordata la metà del valore dell'indennità in quanto, benché un'eventuale chiamata in causa per negligenza la vedesse parzialmente responsabile della perdita, anche i servizi della Commissione si assumevano la loro parte, avendo mancato di garantirle l'indennità a suo tempo.

Le osservazioni della denunciante

Le osservazioni della denunciante vertevano sui punti che seguono:

con riguardo al primo contratto stipulato con la denunciante, erano state prese tutte le misure del caso per garantirle che godesse dell'indennità. Per questo motivo non aveva alcuna ragione di dubitare dell'accuratezza con cui sarebbero stati utilizzati i suoi dati al momento della firma del contratto a tempo determinato. La denunciante credeva, in tutta onestà, che il funzionario competente avrebbe tenuto conto di tutte le informazioni fornitegli, e in particolare del fatto che avrebbe espletato le stesse mansioni esercitate in precedenza, che avrebbe continuato a lavorare nella stessa unità e che si trattasse solamente di una tipologia contrattuale diversa.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni della denunciante, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto in modo adeguato alle richieste della denunciante. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 5 dello statuto⁵³, egli ha

⁵³

"Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organismo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata".



quindi scritto al Presidente della Commissione per proporre una composizione amichevole, in base all'analisi dei punti di contrasto tra la denunciante e la Commissione come di seguito illustrato.

1 Richiesta di pagamento con effetto retroattivo dell'indennità di segreteria

1.1 La denunciante asseriva che la Commissione avesse mancato di versarle l'intero ammontare dell'indennità di segreteria dovutale per il periodo compreso tra il 15 maggio 1998 e il 31 dicembre 2000, e chiedeva il pagamento dell'importo con effetto retroattivo.

1.2 La Commissione riconosceva che le mansioni della denunciante non erano cambiate a seguito del passaggio da un contratto d'agente ausiliario ad un contratto di agente temporaneo. La Commissione sosteneva che la denunciante non potesse contestare la decisione di non corrisponderle l'indennità di segreteria come agente temporaneo per decorrenza dei termini e che, nell'eventualità di una chiamata in causa per negligenza, sarebbe stata considerata corresponsabile, in quanto ella stessa aveva sottoscritto un documento che confermava l'esclusione del pagamento dell'indennità di segreteria. Inoltre, la denunciante aveva avuto buste paga che non menzionavano l'indennità di segreteria. Ciononostante, visto che anche i servizi della Commissione si erano resi in parte responsabili, la Commissione aveva accordato alla denunciante la metà del valore dell'indennità.

1.3 Il Mediatore fa notare che la Commissione ha riconosciuto il diritto della denunciante all'indennità di segreteria per l'intero periodo in questione e che la Commissione non ha richiamato alcuna norma o principio contrari al pagamento con effetto retroattivo dell'intera indennità cui la denunciante aveva diritto.

1.4 Il Mediatore considera altresì l'argomentazione della Commissione, che metteva in evidenza il concorso di colpa della denunciante. Eppure la Commissione non imputava alla denunciante alcuna inadempienza dei propri obblighi lavorativi nella funzione di agente ausiliario o temporaneo, ovvero una violazione dei suoi obblighi a norma di quanto disposto dallo Statuto dei funzionari. Dalle prove disponibili, risulta sia stata la Commissione a sostenere il cambiamento di ruolo della denunciante da agente ausiliario ad agente temporaneo. Il Mediatore osserva infine che la denunciante non aveva chiesto il pagamento degli interessi. Ne consegue che anche se la Commissione corrispondesse l'intera indennità, come richiesto dalla denunciante, ella subirebbe comunque una perdita economica derivante dal fatto di non essersi avvalsa prima della sua facoltà di ricorso per porre rimedio all'errore della Commissione.

1.5 Alla luce di tali circostanze, il Mediatore è giunto alla conclusione provvisoria che la decisione di corrispondere alla denunciante solamente la metà dell'indennità, cui è pervenuta la Commissione, si possa ravvisare come arbitraria e ingiusta e invita la Commissione a riesaminare la propria posizione a fronte delle specifiche circostanze del caso.

Proposta di conciliazione amichevole

Il Mediatore europeo sostiene che la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure del caso per evitare l'emergere di situazioni che danno adito ad arbitrarietà e ingiustizia valutando, nella fattispecie, se corrispondere l'intera indennità di segreteria per il periodo in questione.

La risposta della Commissione

In risposta alla proposta del Mediatore, la Commissione faceva notare di non avere alcun obbligo legale nei confronti della denunciante, la quale non aveva contestato la decisione entro i termini previsti. La Commissione riteneva, tuttavia, che in considerazione delle osservazioni presentate dal Mediatore europeo il caso in questione poteva essere considerato eccezionale e giustificava pertanto il pagamento ex gratia di un'ulteriore somma.



Le osservazioni della denunciante

Il 2 giugno 2003 la denunciante ha comunicato telefonicamente ai servizi del Mediatore di ritenersi soddisfatta della composizione amichevole del caso.

LA DECISIONE

1 Richiesta di pagamento con effetto retroattivo dell'indennità di segreteria

1.1 La denunciante affermava che la Commissione non le avesse corrisposto l'intero ammontare dell'indennità di segreteria cui aveva diritto. Ella sosteneva che la Commissione dovesse corrisponderle l'intero importo con effetto retroattivo.

1.2 Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni della denunciante, il Mediatore si è rivolto per iscritto al Presidente della Commissione, invitandolo ad addivenire a una soluzione amichevole ai sensi dell'art. 3, paragrafo 5 dello statuto.

1.3 In risposta alla proposta del Mediatore, la Commissione faceva notare di non avere alcun obbligo legale nei confronti della denunciante, la quale non aveva contestato la decisione entro i termini previsti. La Commissione riteneva, tuttavia, che in considerazione delle osservazioni presentate dal Mediatore europeo il caso in questione poteva essere considerato eccezionale e giustificava pertanto il pagamento ex gratia di un'ulteriore somma.

1.4 La denunciante ha quindi comunicato al Mediatore di ritenersi soddisfatta della composizione amichevole del caso.

2 Conclusione

A seguito dell'iniziativa del Mediatore, sembra che la Commissione e la denunciante siano pervenuti ad una soluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

LA COMMISSIONE ACCONSENTE A FORNIRE INFORMAZIONI A UN GIORNALISTA DOPO LA PROPOSTA DI SOLUZIONE AMICHEVOLE DEL MEDIATORE

Decisione sulla denuncia 1402/2002/GG contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante è il corrispondente da Bruxelles del settimanale tedesco "Stern". Da febbraio 2002, detta testata si è occupata di un certo numero di presunte irregolarità finanziarie riguardanti la Commissione europea, segnatamente Eurostat, il servizio di informazioni statistiche delle Comunità europee (una delle Direzioni generali della Commissione). Il denunciante ha presentato le copie di alcune interrogazioni scritte e delle lettere che erano state spedite alla Commissione il 12 marzo 2002, il 26 marzo 2002, il 28 marzo 2002, il 5 aprile 2002, l'8 luglio 2002, il 22 luglio 2002, 26 luglio 2002 e il 7 agosto 2002, nonché alcune risposte della Commissione. Alcune di queste interrogazioni riguardavano i contratti che una società chiamata Eurogramme aveva stipulato con Eurostat.

Il denunciante sosteneva che la Commissione si fosse rifiutata ripetutamente di fornire informazioni in base al fatto che le domande salienti riguardavano investigazioni in corso di svolgimento da parte dell'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Secondo il denunciante, la Commissione, qualche volta, si era persino rifiutata di fornire informazioni basilari, come ad esempio quali contratti aveva stipulato la Commissione con una particolare società. Il denunciante riteneva che il comportamento della Commissione fosse scorretto e ostacolasse gli sforzi compiuti dal settimanale per informare il pubblico sulle questioni salienti.



Il denunciante ha presentato un certo numero di argomentazioni a sostegno del suo caso. In primo luogo, egli riteneva che la Commissione non avesse dato alcuna spiegazione su come la divulgazione delle informazioni richieste avrebbe potuto avere degli effetti sulle indagini condotte dall'OLAF. Secondo il suo parere, invece, sembrerebbe che le pubblicazioni sulla stampa accelerino tali indagini. In secondo luogo, il denunciante faceva presente che non c'era alcuna prova che indicasse che l'OLAF avesse chiesto alla Commissione di tenere segrete le informazioni in questione. In terzo luogo, il denunciante sosteneva che le indagini condotte dall'OLAF, in alcuni casi, avessero una durata eccessiva. Secondo il denunciante, alcune contestazioni riguardanti Eurostat erano oggetto di indagine sin dal 1998. Il denunciante ha sottolineato che la Commissione sarebbe così stata in grado di nascondere informazioni fondamentali per anni, per non parlare delle successive indagini penali o amministrative che potrebbero essere usate anch'esse come scusa per non divulgare le informazioni. In quarto luogo, il denunciante sosteneva che la Commissione avesse tenuto un comportamento arbitrario, dato che in alcune circostanze aveva risposto alle domande che erano materia di indagine dell'OLAF, mentre in altri casi si era rifiutata di farlo. Infine, il denunciante sosteneva che la Commissione, qualche volta, avesse variato arbitrariamente le motivazioni date al rifiuto di fornire le informazioni richieste. Secondo il denunciante, in un caso la Commissione lo aveva prima informato che le questioni salienti erano in fase di verifica, dopo aveva scritto che "al momento" non era possibile dare una risposta alle domande pertinenti, prima di comunicargli, infine, che non poteva fornire le informazioni salienti "in quanto queste si riferivano in parte alle indagini in corso da parte dell'OLAF".

Il denunciante riteneva che la Commissione avrebbe dovuto rispondere alle domande che le erano state poste senza successo già da marzo 2002.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha espresso i seguenti commenti.

Il Codice di buona condotta amministrativa della Commissione si applica in ugual misura alle richieste di informazioni dei cittadini e alle richieste di informazioni provenienti dai mezzi di informazione. Ai sensi dell'attuale codice, i mezzi di informazione (ovvero i giornalisti) non godono di alcun diritto particolare e/o aggiuntivo oltre a quelli che il Codice prevede per il trattamento delle richieste provenienti dal pubblico.

Il servizio Stampa e comunicazione era stato scrupoloso nel rispettare le scadenze previste, inviando la risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, la Commissione ha riconosciuto che il messaggio del denunciante del 5 aprile 2002 era rimasto inevaso e si scusava per tale omissione.

L'impressione che la Commissione avesse tenuto un comportamento arbitrario in merito alle sue decisioni riguardanti le richieste di informazioni delicate derivava dal fatto che queste dovevano essere valutate caso per caso. Le richieste di informazioni oggettive del denunciante avevano ricevuto un'ideale risposta dalla Commissione. Tuttavia, la maggior parte delle richieste citate nella denuncia non si riferiva a informazioni direttamente disponibili, ma richiedeva che la Commissione nella sua risposta adottasse una posizione formale su ogni specifico punto. A questo riguardo, la Commissione aveva potere discrezionale sulla posizione che desiderava prendere e su quando desiderava esprimerla e poteva, pertanto, riservarsi il diritto di non rilasciare alcuna dichiarazione su un determinato argomento.

Con riferimento alla contestazione, secondo la quale la Commissione aveva rifiutato di rispondere alle domande in quanto le informazioni erano connesse ad un'indagine dell'OLAF, la Commissione desiderava far notare che le domande concernenti un argomento materia di tale indagine avrebbero dovuto essere rivolte all'OLAF.



Tutte le richieste di documenti sono state trattate ai sensi del regolamento n. 1049/2001 sull'accesso ai documenti. La Commissione era del parere che la richiesta specifica del denunciante – che richiedeva l'elenco di tutti i contratti in essere stipulati con una specifica società - rientrasse nell'ambito di detto regolamento. Non esisteva una base di dati contenente un elenco completo dei contratti. Esisteva tuttavia un elenco di "impegni" con società chiamate "Eurogramme" e questo era stato usato per elaborare manualmente l'elenco dei contratti, in cooperazione con le diverse Direzioni generali. La Commissione riteneva che, nella fattispecie, all'elenco richiesto non si applicasse alcuna deroga prevista dal regolamento e che esso potesse pertanto essere trasmesso al denunciante.

Copia dell'elenco dei contratti stipulati con Eurogramme è stata allegata al parere della Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la sua denuncia e ha formulato i seguenti commenti.

Il dovere delle autorità pubbliche di fornire informazioni è sancito nella legge sulla stampa degli Stati membri e ha il suo fondamento anche nel principio di libertà di stampa riconosciuto in tutta l'Unione. La Carta dei diritti fondamentali cita inoltre il diritto alla "libertà d'informazione".

La Commissione naturalmente era libera di decidere come e quando adottare una posizione. Le domande rivolte alla Commissione, tuttavia, non comportavano l'espressione di alcun parere da parte della Commissione stessa, ma miravano a fatti come decisioni della Commissione, atti amministrativi e affermazioni che erano state rilasciate in pubblico o in documenti e rispetto alle quali si richiedeva una conferma o una smentita. La domanda su quali conclusioni avesse tratto la Commissione dai casi di cattiva gestione dei fondi comunitari non mirava a ottenere un parere, ma aveva lo scopo di scoprire cosa avesse fatto effettivamente la Commissione. Se la Commissione non avesse fatto niente, ciò sarebbe comunque un fatto che il pubblico aveva il diritto di conoscere.

Il suggerimento della Commissione che le richieste potevano essere rivolte direttamente all'OLAF era fuorviante. L'OLAF in pratica rifiuta sempre di fornire informazioni in merito alle indagini pendenti. Inoltre, le domande salienti non riguardavano le indagini dell'OLAF ma dei fatti rientranti nella sfera della Commissione.

Era inoltre fuorviante sostenere che la Commissione, tranne un'eccezione, avesse sempre rispettato il Codice di buona condotta amministrativa. Di fatto, la Commissione spesso lasciava prive di risposta le domande riguardanti questioni delicate (come il sistema contabile della Commissione o elementi della retribuzione dei membri della Commissione contestati legalmente). Questo era pienamente valido per le richieste del 7 giugno 2002, del 16 giugno 2002 e del 22 luglio 2002 (riguardanti la presentazione di una relazione) e in parte per la richiesta del 2 giugno 2002.

Il denunciante sosteneva che la Commissione dovrebbe modificare la propria pratica amministrativa e rispondere alle sue domande.

Copia delle domande del 2 giugno 2002, del 7 giugno 2002, del 16 giugno 2002 e del 22 luglio 2002⁵⁴ erano allegate alle osservazioni del denunciante.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emersa la necessità di condurre ulteriori indagini. Il Mediatore pertanto ha chiesto alla Commissione di esprimere i propri commenti sulle osservazioni del denunciante.

54

Si dovrebbe notare che questa domanda non è identica alle domande recanti la stessa data citate nella denuncia.



Il secondo parere della Commissione europea

Nel suo secondo parere, la Commissione ha espresso i seguenti commenti.

Il denunciante non specificava a quale articolo della Carta si riferisse citando il diritto alla "libertà d'informazione". Ciononostante, la Commissione presumeva che il denunciante si riferisse all'articolo 11 ("Libertà di espressione e d'informazione") e all'articolo 42 ("Diritto d'accesso ai documenti") della Carta.

L'articolo 42 della Carta è formulato esattamente nello steso modo dell'articolo 255 del Trattato CE. I principi e i limiti dell'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europei sono stati stabiliti nel regolamento n. 1049/2001.

Il Codice di buona condotta amministrativa della Commissione contiene l'impegno a rispondere alle richieste nella maniera più appropriata e rapida possibile. Detto Codice non obbliga il personale della Commissione a fornire tutte le informazioni richieste. Secondo il Codice, un membro del personale può rispondere che la divulgazione delle informazioni non è nell'interesse della Comunità. In tal caso, il rifiuto di fornire le informazioni deve essere motivato.

Per quanto concerne la presunta mancanza di motivazione al rifiuto di fornire le informazioni, la Commissione era del parere che sia l'esistenza di un'indagine dell'OLAF in corso, sia le indagini interne condotte dalla Commissione rappresentassero basi sufficienti per il rifiuto.

Tutte le richieste del denunciante per informazioni puramente di fatto avevano ricevuto una risposta appropriata, ovvero era stato riferito che al momento erano oggetto di indagine e che pertanto la Commissione in quel preciso momento non poteva rispondere.

Le domande relative alle questioni materia di indagine dell'OLAF dovevano essere rivolte direttamente a questa istituzione. Andrebbe detto, tuttavia, che la politica dell'OLAF è sempre stata quella di non esprimere commenti sulle indagini in corso. Parimenti, la Commissione riteneva che non fosse appropriato fornire informazioni che potessero pregiudicare lo svolgimento appropriato delle indagini. Inoltre, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 la protezione dei fini dell'indagine era una deroga specifica al diritto di accesso ai documenti.

Per quanto riguarda le richieste del 2 giugno 2002, del 7 giugno 2002, del 16 giugno 2002 e del 22 luglio 2002, alla prima di queste era stata data una risposta per iscritto il 5 giugno 2002. Alle domande sollevate nelle note del 7 giugno e del 22 luglio 2002 era stata data una risposta orale per via telefonica. Per quanto attiene alla nota del 16 giugno 2002, al denunciante era stato chiesto di rivolgere le domande relative ai coefficienti correttivi al sig. M., il portavoce competente. Il sig. M. non ha ricevuto le domande e personalmente non ne era al corrente, ragion per cui non era stata spedita alcuna risposta. La Commissione, tuttavia, faceva notare che le domande del denunciante erano quasi identiche ad alcuni dei quesiti sollevati dall'on. Gabriele Stauner nelle interrogazioni P-1805/02 e E-2807/02.

Alcuni estratti della risposta della Commissione all'on. Stauner sono stati allegati al secondo parere della Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul secondo parere della Commissione, il denunciante ha espresso i seguenti commenti.

Se la Commissione dovesse ritenere che a livello europeo non vi sia alcun obbligo di fornire informazioni ai giornalisti, metterebbe in evidenza una carenza considerevole nel diritto comunitario e la Commissione sarebbe chiamata a presentare una proposta di legge per colmare tale vuoto. D'altro canto, ciò non sollevarebbe la Commissione dall'obbligo di agire sulla base di principi chiari e coerenti quando fornisce delle informazioni.

Tuttavia, questo non è quanto accade attualmente. La Commissione ha usato il riferimento alle indagini dell'OLAF in modo arbitrario. In alcuni casi, la Commissione ha fornito le informazioni, in



altri non lo ha fatto. Ciò non era stato fatto a causa di indagini in corso da parte dell'OLAF, ma per ragioni che non sono state spiegate.

La Commissione naturalmente aveva la facoltà di rifiutare di fornire le informazioni in determinati casi chiaramente definiti (per esempio, nei procedimenti disciplinari) al fine di tutelare, ad esempio, i diritti della personalità. Tuttavia, tali rifiuti dovrebbero essere motivati dettagliatamente invece di fare un semplice riferimento a un'indagine dell'OLAF.

Il denunciante ha osservato con soddisfazione che una delle domande – quella riguardante Eurogramme – aveva ricevuto una risposta. Tuttavia, è motivo di critica il fatto che sia stato necessario presentare una denuncia al Mediatore per ottenere tale risultato.

Non è pervenuta alcuna risposta, né scritta, né orale, alle domande del 7 giugno 2002 e del 22 luglio 2002. Era significativo che la Commissione non avesse presentato né alcuna prova per dimostrare di avere risposto a dette domande, né indicato il nome della persona che ha risposto alle domande o il giorno in cui ciò è avvenuto. Nella sua nota del 22 luglio 2002, egli ha fatto riferimento al fatto che la richiesta del 7 giugno 2002 non avesse ancora ricevuto risposta. All'epoca la Commissione non lo aveva negato.

Per quanto riguarda la richiesta del 16 giugno 2002, egli aveva supposto che le domande in questione sarebbero state trasmesse al sig. M.

La richiesta del 2 giugno 2002 ha effettivamente ricevuto risposta. Tuttavia, detta risposta ha lasciato aperta la maggior parte delle questioni. Egli lo aveva sottolineato nei suoi messaggi del 7 giugno 2002 e del 22 luglio 2002.

Il denunciante ha concluso sostenendo che alle domande pertinenti dovevano essere date risposte per iscritto.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni espresse, il Mediatore non era convinto che la Commissione avesse risposto in modo adeguato a tutte le contestazioni del denunciante.

Proposta di conciliazione amichevole

L'articolo 3, paragrafo 5, dello Statuto del Mediatore europeo⁵⁵ suggerisce al Mediatore, per quanto possibile, di ricercare assieme all'istituzione interessata una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata. La conclusione provvisoria del Mediatore era che il rifiuto della Commissione di rispondere alle domande del denunciante, nella misura in cui le lettere chiedevano alla Commissione di fornire informazioni, potesse costituire un caso di cattiva amministrazione.

Pertanto, il Mediatore ha presentato alla Commissione la seguente proposta di risoluzione amichevole:

la Commissione europea dovrebbe vagliare l'opportunità di fornire le informazioni richieste dal denunciante, a meno che vi siano ragioni valide per non dar seguito alla richiesta.

La proposta si basava sulle seguenti considerazioni.

1 Sulla base delle osservazioni formulate dal denunciante e dei pareri della Commissione, il Mediatore presume che il denunciante desideri ancora ricevere una risposta alle domande dalla n. 6 alla n. 9 della richiesta del 12 marzo 2002, dalla n. 1 alla n. 8 della richiesta del 26 marzo 2002, dalla n. 1 alla n. 4 della richiesta del 28 marzo 2002, dalla n. 2 alla n. 8 della richiesta del 2 giugno 2002,

⁵⁵

Decisione 94/262/CE del 9 marzo 1994 del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, 1994 GU L 113/15.



alla richiesta del 7 giugno 2002 e alla richiesta del 22 luglio 2002 (riguardante la presentazione di una relazione).

2 Il Mediatore ritiene che sia buona pratica amministrativa che l'amministrazione fornisca le informazioni richieste dai cittadini, a meno che esistano valide motivazioni per il rifiuto. Sembra utile ricordare che l'articolo 1 del Trattato sull'Unione europea stabilisce che le decisioni saranno adottate nella maniera più aperta e vicina possibile ai cittadini. Il Mediatore è del parere che solo un'amministrazione trasparente e con spirito di servizio renderà giustizia a questa esigenza. Si dovrebbe inoltre tenere conto in questo contesto del ruolo vitale svolto dai mezzi di informazione nell'informare i cittadini sul lavoro dell'Unione europea, consentendo loro, in tal modo, di portare le istituzioni e gli organi dell'Unione europea a rendere conto del loro operato davanti all'opinione pubblica.

3 Il Mediatore ritiene che nella fattispecie si debba distinguere fra la richiesta di informazioni e la richiesta di adottare una posizione su un certo problema. Dato che il denunciante ha ammesso che la Commissione è libera di decidere come e quando dovrebbe prendere posizione su un argomento specifico, in questo contesto è necessario discutere solamente il presunto rifiuto della Commissione di rispondere alla richiesta di informazioni. La Commissione ha sostenuto che molte delle domande non riguardavano semplici informazioni esistenti, ma richiedevano che essa adottasse una posizione su questioni molto specifiche. L'esame dei documenti forniti dal denunciante mostra che questa argomentazione non è priva di merito. Il Mediatore, tuttavia, fa notare che ci sono anche varie domande che chiedono semplici informazioni, per esempio la domanda n. 10 della richiesta del 26 marzo 2002 (in cui il denunciante chiedeva se fosse vero che le funzioni precedentemente svolte da una determinata società per 1,5 milioni di euro annui erano ora state affidate a un'altra società per 500.000 euro annui) o la domanda n. 3 della richiesta del 28 marzo 2002 (nella quale si chiedeva che cosa avesse fatto la Commissione per recuperare un debito dovuto da una determinata società).

4 Se un cittadino richiede informazioni che l'amministrazione ritiene di non poter fornire, è buona pratica amministrativa informare il richiedente delle motivazioni in base alle quali le informazioni da lui richieste non possono essere fornite. Nella fattispecie, la Commissione si è limitata a dichiarare che le informazioni pertinenti non potevano essere date dal momento che riguardavano un caso oggetto di indagine dell'OLAF.

5 Il Mediatore ritiene legittimo che l'amministrazione rifiuti di fornire informazioni che potrebbero pregiudicare l'ideale svolgimento delle indagini, siano esse condotte dall'OLAF o dalla stessa Commissione. Tuttavia, egli non è convinto che la Commissione abbia dimostrato di avere il diritto di rifiutare di fornire tutte le informazioni richieste dal denunciante sulla base di detta considerazione. Per citare solo un esempio, in aggiunta a quello già riportato al punto 1.5 di cui sopra, la domanda n. 8 della richiesta del 2 giugno 2002 chiede alla Commissione di specificare quante persone sono autorizzate ad utilizzare il sistema Sincom e quali sono i loro nomi. Non è stato spiegato in che modo una risposta a detta domanda avrebbe potuto pregiudicare l'ideale svolgimento dell'indagine condotta dall'OLAF. Il Mediatore riconosce che ci possono essere casi in cui l'amministrazione non può fornire motivazioni più dettagliate perché, così facendo, comprometterebbe il fine che giustifica il rifiuto di divulgare le informazioni. Tuttavia, non sembra che questo sia il caso di tutte le richieste di informazioni presentate dal denunciante nel caso in esame.

6 Nelle sue osservazioni sul secondo parere della Commissione, il denunciante ha ammesso che ci possono essere altri motivi che potrebbero giustificare il rifiuto di fornire informazioni. Il Mediatore fa notare, tuttavia, che la Commissione non ha fornito nessun'altra motivazione per giustificare il suo rifiuto di fornire le informazioni che erano state richieste.

La risposta della Commissione europea

Nella sua risposta, la Commissione ha dichiarato di apprezzare la proposta di addivenire a una conciliazione amichevole. La Commissione ha fatto notare di aver riesaminato tutte le domande



che le erano state rivolte dal denunciante e che un elenco completo di tutte le risposte della Commissione è allegato.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha deplorato il fatto che molte delle sue domande avessero ricevuto risposta solo ora. Il denunciante ha sottolineato che ciò avesse seriamente ostacolato il suo lavoro di giornalista. Egli ha inoltre elencato una serie di domande alle quali, secondo lui, non era stata ancora data risposta.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emersa la necessità di condurre ulteriori indagini. Il Mediatore pertanto ha chiesto alla Commissione di esprimere i propri commenti sul parere del denunciante secondo cui ad alcune domande non era stata ancora data risposta.

La risposta della Commissione europea

In risposta alla lettera del Mediatore, la Commissione ha presentato un elenco rettificato delle sue risposte alle domande del denunciante.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha fatto pervenire alcuna osservazione scritta su questa risposta. Il 17 novembre 2003, nel corso di una conversazione telefonica con l'ufficio del Mediatore, il denunciante ha ribadito di trovare deplorabile il fatto di essersi dovuto rivolgere al Mediatore per ottenere le informazioni pertinenti. Il denunciante, tuttavia, ha confermato che era stata raggiunta una risoluzione amichevole.

LA DECISIONE

1 Mancata fornitura delle informazione richieste dal denunciante

1.1 Il denunciante, il corrispondente da Bruxelles del settimanale tedesco "Stern", contestava che la Commissione, in diverse occasioni, avesse rifiutato di fornire le informazioni da lui richieste perché le domande in questione riguardavano le indagini in corso da parte dell'OLAF, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante contestava inoltre il fatto che ad alcune richieste non era stata data alcuna risposta.

1.2 La Commissione riteneva di aver agito conformemente al Codice di buona condotta amministrativa e che il suo servizio Stampa e comunicazione, che era responsabile dei contatti con i mezzi di informazione, aveva agito scrupolosamente rispondendo entro le scadenze stabilite, ovvero entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste. Tuttavia, essa ha ammesso che non era stata data alcuna risposta al messaggio spedito dal denunciante il 5 aprile 2002 e si scusava per tale omissione. La Commissione ha inoltre fornito al denunciante l'elenco da lui richiesto dei contratti stipulati con una società chiamata Eurogramme.

1.3 Il Mediatore è giunto alla conclusione che il rifiuto della Commissione di rispondere alle domande del denunciante, nella misura in cui le lettere chiedevano alla Commissione di fornire informazioni, poteva costituire un caso di cattiva amministrazione. Il 21 maggio 2003, egli ha pertanto presentato una proposta di risoluzione amichevole alla Commissione, secondo la quale quest'ultima dovrebbe vagliare la possibilità di fornire le informazioni richieste dal denunciante, a meno che non vi siano ragioni valide per non farlo.



1.4 Nella sua risposta a detta proposta e nella risposta a una successiva richiesta di ulteriori informazioni, la Commissione ha presentato un elenco rettificato delle sue risposte alle domande del denunciante.

1.5 Il 17 novembre 2003, nel corso di una conversazione telefonica con l'ufficio del Mediatore, il denunciante ha ribadito di trovare deplorabile il fatto di essersi dovuto rivolgere al Mediatore per ottenere le informazioni pertinenti. Il denunciante, tuttavia, ha confermato che era stata raggiunta una risoluzione amichevole.

2 Conclusione

A seguito dell'iniziativa del Mediatore, sembra che la Commissione e il denunciante siano pervenuti ad una risoluzione amichevole. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.4 CASI CONCLUSI CON UN'OSSERVAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE



3.4.1 Parlamento europeo

MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CORTESIA

Decisione sulla denuncia 1565/2002/GG contro il Parlamento europeo

LA DENUNCIA

All'inizio del 2002 il Parlamento europeo ha pubblicato un bando di gara d'appalto (CRE-0203-EL-EP) per la traduzione in greco dei verbali in extenso delle sessioni del Parlamento europeo ("CRE"). Bandi di gara analoghi sono stati pubblicati anche per le altre dieci lingue ufficiali della Comunità. Al bando hanno risposto otto offerenti, di cui cinque membri del consorzio di agenzie di traduzione greche, rappresentate dal denunciante.

Il 2 luglio 2002 gli offerenti sono stati informati a mezzo posta elettronica dalla sig.ra T., funzionario del PE, che il bando di gara era stato annullato "per motivi tecnici", e che sarebbe stato ripubblicato. Non dava però indicazioni sulla data o il periodo di pubblicazione.

Alcuni membri del consorzio hanno quindi scritto al Parlamento per chiedere delucidazioni in merito. Il 3 luglio 2002, a nome della divisione traduzione e servizi generali del Parlamento, è stata inviata la seguente e-mail di risposta: "Non entreremo in ulteriori dettagli sui motivi dell'annullamento, in quanto non siamo tenuti a farlo."

In un'ulteriore e-mail inviata il 5 luglio 2002, la sig.ra T. informava i destinatari che i risultati ufficiali di nove bandi di gara sarebbero stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della settimana successiva. Ella faceva altresì osservare che il bando di gara per la traduzione dei verbali in extenso delle sessioni del Parlamento europeo verso il tedesco (CRE-0202-DE-EP) era stato annullato a seguito di discrepanze nei criteri di assegnazione tra il bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e le specifiche d'appalto indicate alla pagina web del PE. Da ultimo, la sig.ra T. precisava che il bando di gara CRE-0203-EL-EP era stato annullato "per motivi tecnici".



Nella denuncia presentata al Mediatore agli inizi di settembre 2002, il denunciante riteneva che annullare un bando di gara fosse una questione seria. Egli sottolineava il fatto che gli offerenti avevano trascorso un considerevole numero di ore-persona a preparare le offerte. Il denunciante sottolineava inoltre quanto fosse estremamente importante sapere se il bando era stato annullato prima o dopo la valutazione delle offerte, dato che nella seconda ipotesi i prezzi proposti dagli offerenti sarebbero stati già noti a diverse persone. Questo fatto avrebbe compromesso di conseguenza la riservatezza delle informazioni, rendendo il bando di gara passibile di contestazione.

Secondo il denunciante, sarebbe stato quindi compito del Parlamento informare lui e tutti i partecipanti al bando delle motivazioni dell'annullamento e rispondere a tutti i quesiti in merito.

Egli era inoltre del parere che il tono usato dal Direttore della divisione traduzione e servizi generali del PE nella replica fosse inappropriato e avesse dato l'impressione di un atteggiamento arrogante.

Il denunciante, in sostanza, asseriva quanto segue:

- 1 il PE aveva mancato di motivare l'annullamento del suddetto bando di gara.
- 2 Il tono usato dal Direttore della divisione traduzione e servizi generali del PE nella sua e-mail di risposta del 3 luglio 2002 era stato inappropriato e aveva dato l'impressione di un atteggiamento arrogante.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento europeo

Nel suo parere, il Parlamento europeo ha espresso i seguenti commenti:

Il 2 luglio 2002, gli offerenti dei relativi bandi di gara erano stati erroneamente informati a mezzo posta elettronica dell'annullamento del bando di gara per motivi tecnici. La comunicazione via e-mail non era stata inviata da uno dei funzionari responsabili del bando di gara, bensì da un membro del personale che aveva agito con eccessivo zelo. In effetti, a seguito del parere emesso dal Servizio giuridico si era giunti alla conclusione che non fosse necessario annullare il bando di gara. Gli offerenti non erano mai stati ufficialmente informati dell'annullamento e non era stato pubblicato alcun avviso in tal senso.

Il Servizio giuridico non aveva ancora emesso un parere quando era stata ricevuta la e-mail con cui si chiedevano le motivazioni dell'annullamento. Il Direttore della divisione traduzione e servizi generali del Parlamento aveva dato istruzione di non fornire alcuna informazione. In un secondo momento, alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione, il funzionario responsabile aveva fatto pervenire a tutti gli offerenti le scuse ufficiali per aver erroneamente inviato la e-mail del 2 luglio 2002.

Per quanto concerne il tono della e-mail inviata il 3 luglio 2002, il Direttore della divisione traduzione e servizi generali del Parlamento stava assistendo alla sessione plenaria di Strasburgo quando un suo sottoposto gli aveva chiesto come rispondere alla e-mail ricevuta. La richiesta gli era giunta alle 12.15, un orario particolarmente impegnativo per lui, in quanto il termine per la presentazione delle risoluzioni urgenti era fissato alle 13.00. Di conseguenza, il Direttore della divisione traduzione e servizi generali del Parlamento aveva dovuto rispondere in modo alquanto asciutto. La e-mail che ne era risultata non era stata scritta dallo stesso, ma era un'interpretazione delle sue disposizioni, scritta in inglese da un non-madrelingua. Non vi era stata alcuna intenzione di offendere né di avere atteggiamenti arroganti.

Il PE allegava copia di una e-mail del 26 settembre 2002 con cui si informavano gli offerenti dei rispettivi bandi di gara che l'avviso di aggiudicazione degli appalti era stato pubblicato il 13 settembre 2002 e si porgevano le scuse del PE per gli eventuali inconvenienti causati dalla e-mail di contenuto erroneo del 2 luglio 2002.



Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante si diceva convinto che non fosse accettabile che un servizio dell'UE "informasse erroneamente i cittadini". Il denunciante aggiungeva che il membro del personale che, secondo il Parlamento, non era uno dei "funzionari responsabili", era la medesima persona che aveva informato i partecipanti sulle questioni afferenti il bando di gara. Considerava inoltre fatto alquanto straordinario che le disposizioni impartite dal Direttore della divisione traduzione e servizi generali del Parlamento fossero state male interpretate e che un servizio comunitario responsabile delle traduzioni non fosse in grado di garantire la qualità linguistica delle risposte inviate per iscritto agli offerenti.

Il denunciante faceva notare che la critica in merito al tono della e-mail del 2 luglio 2002 non era rivolta personalmente al Direttore della divisione traduzione e servizi generali del Parlamento. Egli precisava che altre lettere, dello stesso tenore, erano state inviate dal suo personale. Il denunciante auspicava che il Parlamento garantisse che in futuro sarebbe stato più cauto nel trattare questioni così delicate, nonché nelle comunicazioni con personale esterno su cui faceva affidamento.

Il denunciante da ultimo faceva notare, che avrebbe ritenuto opportuno essere informato sulla natura del problema "tecnico" che si era verificato, come anche del parere fornito al riguardo dal Servizio giuridico. Esso aggiungeva che uno dei membri del consorzio da lui rappresentato, escluso dal bando summenzionato, aveva chiesto informazioni sui motivi dell'esclusione ma non aveva ancora ottenuto la risposta che il Servizio giuridico si era impegnato a formulare. Secondo il denunciante, il ritardo faceva dubitare della trasparenza delle procedure d'appalto.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni

Alla luce delle osservazioni espresse dal denunciante, il Mediatore ha ritenuto opportuno raccogliere ulteriori informazioni in merito alla denuncia. Egli ha dunque inoltrato copia delle osservazioni del denunciante al Parlamento, affinché questi potesse formulare le sue osservazioni a riguardo. Il Mediatore ha chiesto inoltre al Parlamento di spiegare le ragioni per cui l'informazione erranea contenuta nella e-mail del 2 luglio 2002 non fosse stata corretta non appena il funzionario responsabile era venuto a conoscenza dell'errore.

La risposta del Parlamento

Nella sua risposta, il Parlamento formulava i seguenti commenti:

Il 2 luglio 2002, data d'invio della e-mail in questione, il Servizio giuridico non aveva ancora formulato il suo parere. Dato che il funzionario responsabile era stato inizialmente (e informalmente) informato dell'eventuale annullamento del bando di gara, ma successivamente informato (sempre informalmente) del fatto che tale annullamento potesse non essere necessario, era risultato evidente che l'esito della consulenza giuridica non fosse per nulla scontato. Si era pertanto deciso che, non avendo la e-mail alcun valore legale, fosse preferibile attendere l'esito ufficiale della consulenza richiesta al Servizio giuridico, piuttosto che rischiare di comunicare agli offerenti che la e-mail del 2 luglio 2002 era erranea e che il bando di gara era, in effetti, ancora aperto, solo per poi dover informare gli stessi, dopo alcune settimane, dell'effettivo annullamento del bando. La questione era stata risolta solamente il 12 agosto 2002.

I funzionari responsabili del bando di gara erano stati indicati per nome nell'invito a presentare un'offerta e nel capitolato d'oneri, conformemente alle norme vigenti. Il capitolato d'oneri indicava inoltre con chiarezza che l'unica persona di contatto era la sig.ra W. Il funzionario che aveva inviato erroneamente la e-mail era impiegato presso la segreteria dell'unità freelance e teneva una corrispondenza regolare via e-mail con i fornitori. Eppure, la sig.ra W. non era stata menzionata nella documentazione del bando.



Per quanto il servizio di traduzione del Parlamento fosse chiaramente responsabile delle comunicazioni scritte inviate dall'istituzione, la e-mail in questione non costituiva affatto un documento ufficiale. L'unità freelance della divisione di traduzione e servizi generali offriva un servizio meramente amministrativo. I dipendenti, perlopiù di livello C, tenevano in media con i fornitori una corrispondenza giornaliera di cinquanta e-mail. Per garantire la revisione linguistica di queste comunicazioni puramente amministrative con i fornitori dei servizi, sarebbe stato necessario disporre di almeno due traduttori esperti per ciascuna delle 11, ed entro breve 20, lingue ufficiali dell'Unione europea.

Il Parlamento aveva aggiudicato gli appalti per pubblico incanto, una procedura assai formale, la cui normativa di riferimento indicava chiaramente i tipi di comunicazione ammessi. Il Parlamento esprimeva il suo rammarico per il fatto che il denunciante considerasse tale formalità all'origine del clima negativo instauratosi, ma i funzionari coinvolti avevano l'obbligo di agire in osservanza delle leggi vigenti.

Il parere del Servizio giuridico, comunicato al Segretario generale, era stato catalogato come "riservato" e da non divulgare, conformemente alla prassi seguita per i pareri del Servizio giuridico del Parlamento. Conformemente alle disposizioni in materia di aggiudicazione pubblica, il Parlamento era inoltre tenuto a fornire informazioni sull'appalto esclusivamente agli offerenti

Le osservazioni del denunciante

Nel suo parere, il denunciante ringraziava il Mediatore per il contributo prestato al fine di chiarire la questione e faceva notare di aver inoltrato il parere del Parlamento ai membri del consorzio, invitandoli a richiedere personalmente informazioni sull'appalto. Secondo quanto riferito dal denunciante, uno dei membri del consorzio, che aveva già inoltrato richiesta d'informazioni ma che non aveva ottenuto risposta, aveva intenzione di sottoporre la questione all'attenzione del Mediatore. Il denunciante aggiungeva che si era certamente al cospetto di un problema di comunicazione e trasparenza, mascherato da burocrazia e "formalità".

LA DECISIONE

1 Mancata spiegazione dei motivi dell'annullamento di un bando di gara

1.1 All'inizio del 2002, il Parlamento europeo ha pubblicato un bando di gara per la traduzione in greco dei verbali in extenso delle sessioni del Parlamento europeo. Cinque degli offerenti che avevano risposto al bando erano membri del consorzio di agenzie di traduzione greche, rappresentate dal denunciante. Il 2 luglio 2002 gli offerenti erano stati informati dal Parlamento che il bando d'appalto era stato annullato per "motivi tecnici". Nella denuncia sporta all'inizio del settembre 2002, il denunciante sosteneva che il Parlamento aveva mancato di informarlo sui motivi dell'annullamento dell'appalto.

1.2 Nel suo parere, il Parlamento europeo affermava che le informazioni contenute nella e-mail del 2 luglio 2002 erano erronee, e che il bando di gara d'appalto non era stato in realtà annullato. Il 26 settembre 2002 il Parlamento aveva informato gli offerenti che avevano risposto al bando di gara che l'avviso di aggiudicazione dell'appalto era stato pubblicato il 13 settembre 2002 e porgeva le sue scuse per gli eventuali inconvenienti causati dalla e-mail del 2 luglio 2002.

1.3 Il Mediatore osserva che le asserzioni del denunciante si basavano sul presunto annullamento del bando di gara. Visto che il bando d'appalto non è stato, in effetti, annullato, le suesposte asserzioni risultano prive di fondamento e non necessitano di ulteriore esame.

2 Atteggiamento inadeguato e arrogante nella corrispondenza

2.1 Il denunciante affermava che il tono della e-mail del 3 luglio 2002, con cui il PE aveva risposto a una richiesta di ragguagli sui motivi dell'annunciato annullamento del bando di gara di cui avevano



avuto notizia alcuni dei membri del consorzio, era stato inadeguato e aveva dato l'impressione di un atteggiamento arrogante.

2.2 Il Parlamento aveva precisato che il Direttore della divisione traduzione e servizi generali del Parlamento stava assistendo ai lavori della sessione plenaria di Strasburgo quando un suo sottoposto gli aveva chiesto come rispondere al denunciante. La richiesta gli era giunta in un momento particolarmente delicato, ed egli aveva dovuto impartire disposizioni in modo alquanto asciutto. La e-mail che ne era risultata non era stata scritta dallo stesso, ma era un'interpretazione delle sue disposizioni, scritta in inglese da un non-madrelingua. Non vi era stata alcuna intenzione di offendere né di avere atteggiamenti arroganti.

2.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante affermava che il personale della Direzione traduzione e servizi generali del PE aveva inviato altre lettere dello stesso tenore. Il Mediatore rileva però che dette lettere non sono state sottoposte al suo esame. La sua indagine si limita pertanto all'esame della e-mail del 3 luglio 2002.

2.4 E' buona condotta amministrativa che i funzionari si rivolgano al pubblico in modo cortese.⁵⁶ Nella e-mail del 3 luglio 2002 si legge "Non entreremo in ulteriori dettagli sui motivi dell'annullamento, in quanto non siamo tenuti a farlo." Questo messaggio, che è stato inviato in risposta a richieste di chiarimento inoltrate da alcuni membri del consorzio rappresentato dal denunciante, ha dato l'impressione che il suo autore ritenesse che il Parlamento non fosse obbligato a fornire le informazioni richieste. L'affermazione non era stata tuttavia motivata in alcun modo, e la e-mail si limitava a dare una risposta succinta. Il Mediatore considera quindi plausibile che il denunciante e i membri del consorzio abbiano trovato la e-mail offensiva. Il Mediatore rileva che la comunicazione era stata inviata a nome del Direttore della Divisione traduzione e affari generali del Parlamento e risultava che sia la sig.ra W., sia lo stesso direttore avessero ricevuto per informazione copia del messaggio. È vero che, se effettivamente non c'era intenzione di offendere o sembrare arroganti da parte del funzionario in questione, come sottolinea il Parlamento nel suo parere, vi era stato tutto il tempo, in seguito, per correggere l'impressione che il tenore del messaggio poteva aver sicuramente suscitato. Non risulta tuttavia che sia mai stata corretta, o che si sia cercato di farlo.

2.5 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che, a seguito dell'invio della e-mail del 3 luglio 2002 e della mancata rettifica della stessa, il Parlamento ha mancato all'obbligo di cortesia cui è tenuto nelle sue relazioni col pubblico. Questo è un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore procederà a formulare un'osservazione critica al riguardo.

3 Ulteriori considerazioni

3.1 Nelle osservazioni espresse in merito al parere del Parlamento, il denunciante chiedeva di essere informato sulla natura del problema "tecnico" che si era verificato, così come sul parere formulato dal Servizio giuridico. Il denunciante asseriva inoltre che uno dei membri del consorzio da lui rappresentato, escluso dal bando summenzionato, aveva chiesto informazioni sui motivi dell'esclusione ma non aveva ancora ottenuto la risposta che il Servizio giuridico si era impegnato a fornirgli. A detta del denunciante, il ritardo portava a dubitare della trasparenza delle procedure dei bandi di gara.

3.2 Il Mediatore aveva conseguentemente inoltrato le osservazioni del denunciante al Parlamento che, nella sua risposta, aveva fornito ulteriori ragguagli sul caso. Nelle sue osservazioni in merito alla risposta, il denunciante ringraziava il Mediatore per il contributo prestato al fine di chiarire la questione e faceva notare di aver inoltrato il parere del Parlamento ai membri del consorzio, invitandoli a chiedere personalmente informazioni sull'appalto. Secondo quanto riferito dal denunciante, uno dei membri del consorzio, che aveva già inoltrato richiesta d'informazioni ma

⁵⁶

Cfr. articolo 12, paragrafo 1 del Codice europeo di buona condotta amministrativa proposto dal Mediatore europeo e approvato dal Parlamento europeo. Il Codice è reperibile alla pagina web del Mediatore europeo (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>).



che non aveva ottenuto risposta, aveva intenzione di sottoporre la questione all'attenzione del Mediatore.

3.3 Considerate le circostanze, il Mediatore non ritiene necessario procedere all'esame delle ulteriori considerazioni sollevate dal denunciante nelle sue osservazioni sul parere del Parlamento.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, risulta necessario formulare la seguente osservazione critica:

È buona condotta amministrativa esigere che i funzionari usino cortesia nei rapporti col pubblico⁵⁷. Il Mediatore è dell'avviso che a seguito dell'invio della e-mail del 3 luglio 2002 e della mancata rettifica del suo tenore, il Parlamento non abbia ottemperato all'obbligo di cortesia cui è tenuto nelle sue relazioni col pubblico. Si ravvisa pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Considerato che questo aspetto del caso concerne procedure relative a specifici avvenimenti del passato, non sembra appropriato ricercare una composizione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.4.2 Consiglio dell'Unione europea

ACCESSO AI DOCUMENTI

Decisione sulla denuncia 648/2002/IJH contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Il 28 gennaio 2002, la denunciante ha presentato al Consiglio una domanda di conferma ai sensi del regolamento 1049/2001⁵⁸, per poter accedere a taluni documenti riguardanti la modernizzazione delle procedure di concorrenza dell'UE. Il 18 marzo 2002, il Consiglio ha risposto alla domanda di conferma, accordando solo l'accesso parziale.

Il Consiglio ha motivato la sua decisione di rifiutare l'accesso ad alcune parti dei documenti facendo riferimento al primo capoverso dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1049/2001.⁵⁹ Secondo il parere del Consiglio, il suo interesse a proteggere il processo decisionale, nel complesso, prevale sull'interesse pubblico alla divulgazione relativamente alle posizioni delle delegazioni riportate nei documenti in questione. Il Consiglio ha così motivato le sue conclusioni:

“nell'ambito di discussioni e trattative preliminari in seno agli organi preparatori del Consiglio, la possibilità che le delegazioni possano esprimere liberamente le loro opinioni anche su temi politicamente sensibili costituisce un prerequisito fondamentale per la capacità del Consiglio di identificare soluzioni di

⁵⁷ Cfr. articolo 12, paragrafo 1 del Codice europeo di buona condotta amministrativa proposto dal Mediatore europeo e approvato dal Parlamento europeo. Il Codice è reperibile alla pagina web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>).

⁵⁸ Regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145/43.

⁵⁹ “L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo a una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.”



compromesso e per compiere dei progressi su questioni complesse. In questa fase, la divulgazione di quelle parti dei documenti che potrebbero rendere possibile l'identificazione delle posizioni delle singole delegazioni su specifici argomenti ancora oggetto di discussioni metterebbe in pericolo tale capacità, poiché potrebbe ridurre considerevolmente la flessibilità delle delegazioni di riconsiderare le rispettive posizioni alla luce degli argomenti discussi nel dibattito. Secondo il parere del Consiglio, ciò potrebbe compromettere seriamente il proprio processo decisionale."

Il Consiglio ha affermato che l'accesso parziale consente alla richiedente di essere informata sulla maggior parte degli argomenti dibattuti nel corso delle discussioni su una proposta legislativa attualmente all'esame del Consiglio.

Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha accettato le motivazioni addotte dal Consiglio per tenere segreta l'identità dei delegati, fermo restando che, a suo parere, l'identità dei delegati, nonché i loro argomenti, dovrebbero essere rivelati. Secondo il parere della denunciante, tuttavia, il Consiglio, nella maggior parte dei casi, ha cancellato completamente tutte le posizioni adottate da una delegazione riconoscibile. La denunciante riteneva che le cancellazioni operate dal Consiglio fossero eccessive e che abbiano reso alcuni documenti privi di significato. In particolare, contrariamente a quanto affermato nella risposta del Consiglio, essi non informano il lettore sulla maggior parte degli argomenti trattati nel corso delle discussioni. Secondo la denunciante, il Consiglio avrebbe dovuto divulgare tutti gli argomenti, le idee e le proposte contenute nei documenti, se necessario, eliminando i nomi delle delegazioni interessate.

Inoltre, la denunciante ha fatto notare che due dei documenti per i quali le è stato concesso l'accesso parziale sono documenti di lavoro della Commissione, sottoposti al gruppo di lavoro "Concorrenza" del Consiglio, riguardanti la proposta presentata dalla Commissione di un regolamento del Consiglio sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza. Secondo la denunciante, le sezioni conclusive di entrambi i documenti sono state completamente cancellate. La denunciante sosteneva che se la Commissione avesse redatto questi documenti come materiale di base delle proposte, la riservatezza delle discussioni del Consiglio non avrebbe potuto avere alcuna attinenza con la loro divulgazione integrale. D'altro canto, se i documenti fossero stati predisposti dopo l'avvio delle discussioni del Consiglio e in risposta alle posizioni adottate da una o più delegazioni, questi avrebbero dovuto comunque essere pubblicati.

Secondo il parere della denunciante, una proposta della Commissione pubblicata è dotata di una formalità legislativa tale da garantire la divulgazione delle motivazioni alla base di qualsiasi successivo dialogo fra il Consiglio e la Commissione. Una volta che il pubblico viene a conoscenza del contenuto della proposta, è importante che capisca le difficoltà connesse con l'iter che porta alla sua entrata in vigore. Qualora un documento venisse pubblicato dal Consiglio con variazioni sostanziali inspiegate, la fiducia del pubblico nel prodotto finale diminuirebbe e sorgerebbero dei dubbi sui metodi del Consiglio.

Infine, la denunciante sosteneva che il registro on-line dei documenti del Consiglio non fosse abbastanza dettagliato da mostrare se un particolare documento sia di interesse o meno, dando luogo ad un numero eccessivo di richieste di divulgazione e a una perdita di tempo sia per il Consiglio che per il richiedente. A titolo di esempio, la denunciante ha riferito che, nel caso specifico, tutte le relazioni del gruppo di lavoro riportano solo il titolo della proposta della Commissione.

La denunciante, in sintesi, ha contestato quanto segue:

- (i) nell'accordare solo l'accesso parziale, il Consiglio ha cancellato più materiale di quanto fosse giustificato dal suo ragionamento riguardante la necessità di mantenere la riservatezza sulle posizioni adottate dalle singole delegazioni in merito a particolari argomenti ancora oggetto di discussione;
- (ii) il ragionamento del Consiglio non giustificerebbe la cancellazione del materiale da alcuni documenti di lavoro della Commissione;



(iii) il registro on-line dei documenti del Consiglio non contiene informazioni adeguate.

La denunciante ha richiesto che le venisse accordato pieno, o più ampio, accesso a 13 documenti: 12241/00, 10022/01, 13798/00, 13563/01, 5158/01, 12290/00, 12856/00, 13385/00, 5843/01, 6024/01, 6622/01, 6834/01, 7692/01.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

In sintesi, il parere del Consiglio verteva sui seguenti punti.

Per quanto concerne la prima contestazione, il Consiglio, in linea di principio, ha concordato sul fatto che l'accesso ai documenti relativi a discussioni in corso su proposte di atti legislativi dovrebbe essere il più ampio possibile e che un modo per raggiungere tale obiettivo è quello di divulgare la maggior parte, o tutte, le argomentazioni che vengono dibattute nel corso delle discussioni, mantenendo riservate solo quelle parti che consentono l'identificazione delle delegazioni che sostengono tali posizioni. Ciò garantisce alle delegazioni interessate la flessibilità necessaria per variare le proprie posizioni alla luce della discussione in corso, il che costituisce un prerequisito per compiere dei progressi su questioni complesse. Dall'entrata in vigore del regolamento 1049/2001, il Consiglio ha seguito questa pratica in numerose occasioni.

Tuttavia, le specifiche circostanze del caso in esame giustificano un approccio più cauto. La proposta in oggetto solleva numerose questioni estremamente delicate e controverse che sono ancora oggetto di complesse trattative a livello politico in seno al Consiglio. In tali circostanze, la divulgazione prematura del contenuto di posizioni preliminari adottate dai delegati dei membri del Consiglio e dai rappresentanti della Commissione nel corso delle riunioni e che, per un esperto, potrebbero essere facilmente attribuibili anche in mancanza di una chiara identificazione, potrebbero pregiudicare la capacità dell'istituzione di individuare soluzioni di compromesso, rendendo così vani gli sforzi compiuti per raggiungere un accordo generale su un importante testo legislativo.

Il documento 13563/01 contiene un testo di compromesso della presidenza riguardo alla proposta di regolamento. Talune parti del testo di compromesso sono state divulgate; altre tuttavia, che riguardano questioni particolarmente controverse e problematiche, sono state tenute riservate per motivi simili a quelli summenzionati. Una proposta di compromesso può essere accettata solo se ogni delegazione è pronta a fare delle concessioni rispetto alla sua posizione di partenza. La divulgazione di una proposta di compromesso su questioni particolarmente delicate - quando essa è ancora all'esame dei membri del Consiglio, dei suoi delegati e della Commissione - renderebbe vani gli sforzi compiuti per raggiungere il suo stesso scopo.

Per quanto riguarda la seconda contestazione, il Consiglio ha sostenuto che i documenti in questione elaborati dalla Commissione fossero non-paper redatti dai servizi della Commissione per le discussioni del gruppo di lavoro del Consiglio, il cui scopo era quello di chiarire alcuni aspetti relativi alla proposta della Commissione. Tali documenti non erano stati approvati dalla Commissione a livello di collegio dei commissari, né erano intesi ad impegnarla. Le cancellazioni apportate a questi documenti sono giustificate dalle stesse motivazioni fornite per quelle dei documenti del Consiglio di cui sopra.

Per quanto concerne la terza contestazione, il Consiglio ha affermato che facendo click sull'icona "informazioni sui documenti" nel registro pubblico dei documenti su Internet, l'utente ha accesso a tutte le informazioni che compaiono nell'intestazione del documento, compreso l'autore, il destinatario e la descrizione della categoria a cui appartiene, nonché l'argomento. Tuttavia, il Consiglio è disposto ad esaminare la possibilità di rendere più semplice l'uso del registro pubblico per l'utente.

Il Consiglio, inoltre, ha fornito al Mediatore copia dei documenti trasmessi al denunciante.



Le osservazioni della denunciante

Per quanto concerne la prima contestazione, la denunciante sosteneva che il parere del Consiglio trattasse il processo legislativo comunitario alla stessa stregua dei negoziati di un trattato internazionale, nei quali si fanno delle concessioni relativamente a questioni di interesse nazionale. Secondo la denunciante, tale approccio è inadeguato all'approvazione di una legislazione che è direttamente vincolante per il pubblico. Inoltre, il dibattito del Consiglio non è l'equivalente di una riunione ministeriale o di gabinetto in cui idee insolite o persino inaccettabili vengono proposte da singoli. Quando giunge al Consiglio, la proposta è già stata resa di dominio pubblico dalla Commissione e il Consiglio funge da legislatore. Mantenere segreto il testo di leggi che sono generalmente vincolanti sino a quando non ne viene definito il contenuto, sembra un rimedio estremo per un problema che potrebbe essere risolto con la cancellazione dei nomi delle delegazioni.

Per quanto concerne la seconda contestazione, la denunciante ha dichiarato di essere disposta ad accettare il fatto che i documenti di lavoro della Commissione, intesi come contributi al dibattito del Consiglio, debbano essere trattati allo stesso modo dei documenti del Consiglio.

Per quanto concerne la terza contestazione, la denunciante ha dichiarato che le sue considerazioni intendevano essere utili e che non desiderava dare seguito alla questione. Ella ha inoltre proposto una serie di suggerimenti per migliorare ciò che definisce una "fonte di informazioni preziosa e unica."

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere del Consiglio e delle osservazioni della denunciante, il Mediatore ha ritenuto necessario esaminare i documenti interessati al fine di valutare la portata e la natura delle cancellazioni.

L'ispezione

L'ispezione è stata condotta dai servizi del Mediatore il 9 ottobre 2002. Successivamente, il Mediatore ha inviato una missiva al Consiglio, ringraziandolo per la collaborazione prestata durante l'ispezione e informandolo sulle sue conclusioni.

In primo luogo, il Mediatore ha ricordato le posizioni del Consiglio e della denunciante, così come riportate nel parere del Consiglio e nelle osservazioni della denunciante. Il Mediatore ha osservato che il Consiglio giustifica le cancellazioni affermando che la divulgazione delle parti cancellate dai documenti avrebbe potuto consentire a qualcuno, presumibilmente un esperto, di identificare le posizioni delle delegazioni, o del rappresentante della Commissione, sugli argomenti in discussione in seno al Consiglio. La denunciante ha concordato con il fatto che il Consiglio mantenga riservati i nomi delle delegazioni e che i documenti di lavoro della Commissione elaborati come contributi al dibattito del Consiglio siano trattati allo stesso modo. Pertanto, mediante l'esame dei documenti, il Mediatore ha cercato di verificare se il materiale cancellato dal Consiglio avrebbe potuto consentire a qualcuno, presumibilmente un esperto, di identificare le posizioni delle delegazioni, o del rappresentante della Commissione, sugli argomenti in discussione in seno al Consiglio.

Il Mediatore ha quindi esposto i risultati della sua ispezione, come segue.

Riferimenti ai nomi delle delegazioni o al rappresentante della Commissione

Nei documenti ispezionati, i riferimenti ai nomi delle delegazioni o al rappresentante della Commissione assumono generalmente una delle tre forme seguenti: (i) una nota a piè di pagina, (ii) un riferimento tra parentesi nel testo ovvero (iii) una frase introduttiva come "La delegazione (xx) ha espresso il parere ...", o ancora "La delegazione (xx) ha ritenuto che ...".

Tutti i riferimenti alle delegazioni il cui nome è stato riportato nelle note a piè di pagina sono stati cancellati, mentre nella maggior parte dei casi il testo corrispondente è stato divulgato. In generale, le note cancellate non contenevano altre informazioni se non l'identità della delegazione e il fatto che avesse proposto, dissentito da o acconsentito a qualcosa, o che avesse espresso riserve in merito alla



posizione contenuta nel testo. Fa eccezione la nota a pagina 3 del documento 1224/01. Ad eccezione di questo unico caso, le cancellazioni operate dal Consiglio alle note a piè di pagina sembrano essere il minimo indispensabile per celare l'identità delle delegazioni.

Nella maggior parte dei casi in cui i riferimenti ai nomi delle delegazioni comparivano nella forma (ii) o (iii), si è provveduto alla cancellazione dell'intero paragrafo interessato. Al contrario, i paragrafi 19, 33, 44, 50, 51, 69 del documento 13385/00 sono stati divulgati per intero, senza cancellare i riferimenti ai nomi delle delegazioni e/o al rappresentante della Commissione. Tuttavia, non risulta che vi sia alcun caso in cui il Consiglio abbia cancellato solo il riferimento alla delegazione e/o al rappresentante della Commissione, divulgando il resto del testo.

Vi è solo un caso in cui il Mediatore può confermare che il testo rimanente di un paragrafo cancellato in questa categoria avrebbe potuto consentire l'identificazione della delegazione interessata: il paragrafo 36 del documento 13385/00.

Materiale cancellato che non conteneva riferimenti ai nomi delle delegazioni o al rappresentante della Commissione

Il Consiglio ha cancellato alcune sezioni di documenti, paragrafi e parti di paragrafi nei quali non vi era alcun riferimento ai nomi delle delegazioni o al rappresentante della Commissione. Alcuni di questi paragrafi, sebbene non tutti, contengono frasi come "Talune delegazioni hanno espresso il parere ..." ovvero "Le delegazioni hanno espresso il parere ...". In altri casi, il materiale cancellato era costituito dalle proposte di compromesso della Presidenza.

Il Mediatore può confermare che nessuno dei testi cancellati in questa categoria avrebbe consentito l'identificazione dei pareri di una o più delegazioni specifiche o del rappresentante della Commissione. Nonostante il Consiglio abbia fatto riferimento alla possibilità che un esperto possa procedere a una tale identificazione, ciò sembra improbabile data la natura del materiale cancellato.

Conclusioni

Sulla base dei risultati dell'ispezione svolta, il Mediatore ritiene che almeno la cancellazione del seguente materiale non paia giustificata dall'affermazione che la sua divulgazione potrebbe consentire a qualcuno, presumibilmente un esperto, di identificare le posizioni delle delegazioni o del rappresentante della Commissione su questioni che sono in discussione in seno al Consiglio:

Documento 1224/01: nota a pagina 3 (tranne il nome della delegazione); paragrafi da 17 a 21 e da 23 a 27.

Documento 10022/01: pagine da 29 a 36 (tabelle contenenti una comparazione oggettiva fra le principali disposizioni legislative degli Stati membri in materia di concorrenza e gli articoli 81 e 82 TCE).

Documento 13798/00: paragrafi da 5 a 8, 9, 10 (cancellazioni parziali), 14 e 15.

Documento 12856/00: paragrafi 2, 3 (cancellazione parziale).

Documento 13385/00: paragrafo 2.

Documento 5843/01: paragrafi 4 e 5.

Documento 6024/01: paragrafi 4 e 5.

Documento 6622/01: paragrafi 3, 10, 11.

Documento 7692/01: paragrafi da 12 a 18 e l'allegato.

Documento 6834/01: paragrafi 3 (cancellazione parziale), 6, 8, 10.



Il documento 13563/01 è composto da due parti: la relazione periodica e gli allegati. Sulla base dell'ispezione, il Mediatore ritiene che i paragrafi 6, 8, da 10 a 12, 19, 20 e 22 avrebbero potuto essere divulgati senza che ciò potesse consentire l'identificazione delle opinioni di una o più delegazioni specifiche o del rappresentante della Commissione. Nell'allegato II al documento 13562/01 (il testo di compromesso della Presidenza relativo a un regolamento), sembra che non vi siano elementi che consentano di distinguere fra quelle parti del testo (a parte le note a piè di pagina) che sono state divulgate e quelle che sono state cancellate, se non il fatto che queste ultime riguardano argomenti considerati politicamente più sensibili. Secondo il parere del Mediatore, la divulgazione del testo cancellato (a parte le note a piè di pagina) non avrebbe consentito a nessuno, neanche ad un esperto, di identificare il parere di una o più delegazioni specifiche o del rappresentante della Commissione. La stessa dicasi per le cancellazioni relative al documento 5158/01, contenente una precedente proposta per il testo di un regolamento.

Richiesta di ulteriori informazioni

Alla luce di quanto sopra, il Mediatore ha invitato gentilmente il Consiglio a riesaminare la sua posizione in merito al suddetto materiale cancellato e a comunicargli la possibilità di divulgarlo alla denunciante.

La risposta del Consiglio

Nella sua risposta, il Consiglio ha dichiarato di aver raggiunto un accordo politico sul progetto di regolamento in questione nella riunione del 26 novembre 2002. Alla luce di tali sviluppi, il Consiglio ha ritenuto che si potesse quindi accordare alla denunciante pieno accesso ai documenti interessati.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante ha dichiarato che, concedendo l'accesso ai documenti in questione, il Consiglio sembra aver eliminato le motivazioni alla base della denuncia, ma si è detta delusa per non avere avuto accesso ai documenti prima che il regolamento fosse adottato. La denunciante ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento.

LA DECISIONE

1 Rifiuto di accordare pieno accesso a taluni documenti

1.1 Il Consiglio ha accordato alla denunciante solo l'accesso parziale ad alcuni documenti concernenti la revisione delle procedure di concorrenza dell'UE. La denunciante sosteneva che il Consiglio avesse cancellato più materiale di quanto fosse giustificato dalle sue argomentazioni in merito alla necessità di mantenere la riservatezza sulle posizioni adottate dalle singole delegazioni in relazione a particolari argomenti ancora oggetto di discussione. La denunciante concordava con il fatto che il Consiglio mantenesse riservati i nomi delle delegazioni, sostenendo tuttavia che il contenuto delle posizioni adottate avrebbe dovuto essere divulgato, unitamente ad altre parti dei documenti interessati.

1.2 Il Consiglio ha motivato la sua decisione di rifiutare l'accesso ad alcune parti dei documenti rifacendosi al primo comma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1049/2001.⁶⁰ Secondo il parere del Consiglio, la proposta in questione solleva alcuni aspetti estremamente sensibili e controversi che, all'epoca, erano ancora oggetto di complesse trattative a livello politico in seno al Consiglio. In tali circostanze, la divulgazione prematura del contenuto di posizioni preliminari adottate dai delegati dei membri del Consiglio e dai rappresentanti della Commissione nel corso

⁶⁰

"L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo a una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione."



delle riunioni e che, per un esperto, potrebbero essere facilmente attribuibili anche in mancanza di una chiara identificazione, potrebbe pregiudicare la capacità dell'istituzione di individuare soluzioni di compromesso, rendendo così vani gli sforzi compiuti per raggiungere un accordo generale su un importante testo legislativo.

1.3 In considerazione del fatto che la denunciante ha concordato con il fatto che il Consiglio mantenesse riservati i nomi delle delegazioni, il Mediatore ha concentrato la sua indagine sulla questione se il Consiglio avesse cancellato più materiale di quanto non fosse necessario a tal fine.

1.4 A seguito di un'ispezione dei documenti interessati, il Mediatore ha ritenuto che alcune cancellazioni non potessero essere giustificate dalle argomentazioni del Consiglio. Il Mediatore ha informato il Consiglio sulle sue conclusioni dettagliate, invitandolo a rivedere la propria posizione.

1.5 Nella sua risposta, il Consiglio ha dichiarato di aver raggiunto un accordo politico sulla proposta di regolamento⁶¹ in questione nella riunione del 26 novembre 2002. Alla luce di tali sviluppi, il Consiglio ha ritenuto che si potesse quindi accordare alla denunciante pieno accesso ai documenti interessati.

1.6 Nelle sue osservazioni sulla risposta del Consiglio, la denunciante si è detta delusa di non aver avuto accesso ai documenti prima che il regolamento fosse adottato. Il Mediatore ritiene pertanto necessario formulare un giudizio sull'accusa di cattiva amministrazione avanzata dalla denunciante contro il Consiglio.

1.7 Il Mediatore ha ispezionato i documenti per i quali il Consiglio aveva concesso alla denunciante solo un accesso parziale. Il Mediatore ritiene che le argomentazioni del Consiglio secondo cui la divulgazione del materiale cancellato avrebbe consentito l'identificazione delle posizioni delle delegazioni o del rappresentante della Commissione su argomenti oggetto di discussione in seno al Consiglio, non giustifica molte delle cancellazioni operate. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore europeo esprime un'osservazione critica al riguardo.

1.8 Il Mediatore non ritiene indispensabile l'adozione di ulteriori azioni, poiché il Consiglio ha ora accordato alla denunciante pieno accesso ai documenti interessati, in seguito all'accordo raggiunto sulla proposta di regolamento in questione nella riunione del 26 novembre 2002.

2 Accesso ai documenti di lavoro della Commissione

2.1 La denunciante affermava che le argomentazioni del Consiglio non giustificassero la cancellazione del materiale da alcuni documenti di lavoro della Commissione. Il Mediatore ha ricordato di aver espresso un'osservazione critica riguardo alla portata delle cancellazioni operate nei documenti interessati. Questo aspetto della denuncia riguarda pertanto esclusivamente l'eventuale applicazione delle argomentazioni del Consiglio ai documenti di lavoro della Commissione.

2.2 Il Consiglio ha sostenuto che i documenti della Commissione interessati fossero non-paper predisposti per essere elaborati dal gruppo di lavoro del Consiglio e che non fossero stati approvati dalla Commissione a livello di collegio dei commissari, né intesi ad impegnarla.

2.3 Nelle sue osservazioni, la denunciante ha dichiarato di essere disposta ad accettare il fatto che i documenti di lavoro della Commissione, intesi come contributi al dibattito del Consiglio, dovessero essere trattati allo stesso modo dei documenti del Consiglio. Sembra pertanto che la denunciante abbia lasciato cadere questo aspetto della denuncia.

⁶¹ Il Consiglio ha adottato il regolamento il 16 dicembre 2002: Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, GU L 1/1 del 4.01.2003.



3 Il registro in linea dei documenti del Consiglio

3.1 La denunciante sosteneva che il registro in linea dei documenti del Consiglio non contenesse informazioni adeguate.

3.2 Il Consiglio ha affermato che attraverso il proprio registro in linea dei documenti si possono ottenere facilmente le informazioni sull'autore e il destinatario di ciascun documento e ottenere facilmente una descrizione della categoria cui appartiene il testo. Il Consiglio si è detto disposto a vagliare la possibilità di rendere più semplice l'uso del registro pubblico per l'utente.

3.3 Nelle sue osservazioni, la denunciante ha dichiarato che le sue considerazioni intendevano essere utili e che non desiderava dare seguito alla questione. Ella ha inoltre proposto una serie di suggerimenti per migliorare ciò che definisce una "fonte di informazioni preziosa ed unica". Il Mediatore ha trasmesso per conoscenza al Consiglio i suggerimenti della denunciante.

3.4 In considerazione di quanto sopra, il Mediatore non ravvisa alcun caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto della denuncia.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, risulta necessario formulare le seguenti osservazioni critiche.

Il Mediatore ha ispezionato i documenti per i quali il Consiglio aveva concesso alla denunciante solo l'accesso parziale. Il Mediatore ritiene che le argomentazioni del Consiglio secondo le quali la divulgazione del materiale cancellato avrebbe consentito l'identificazione delle posizioni delle delegazioni o del rappresentante della Commissione su argomenti oggetto di discussione in seno al Consiglio non giustifica molte delle cancellazioni operate. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore non ritiene necessario compiere ulteriori azioni, poiché il Consiglio ha ora accordato alla denunciante pieno accesso ai documenti interessati, in seguito all'accordo raggiunto sulla proposta di regolamento in questione nella riunione del 26 novembre 2002.

LA RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI ASSICURARE CHE LA MISSIONE DI POLIZIA DELL'UNIONE EUROPEA A SARAJEVO RISPETTI I DIRITTI FONDAMENTALI

Decisione sulla denuncia 1200/2003/OV (riservata) contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti si sono svolti come segue.

L'amministrazione del gruppo di pianificazione della Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) a Sarajevo aveva rescisso il contratto con il denunciante senza dare alcuna motivazione, e sulla base di accuse non corroborate da prove. Ciò era stato fatto in violazione del diritto alla difesa del denunciante.

Il denunciante contestava la procedura seguita con lettera del 19 novembre 2002 al gruppo di pianificazione. Nella sua risposta del 26 novembre 2002, il capo del gruppo di pianificazione dell'EUPM indicava che il contratto del denunciante era stato rescisso a causa del suo comportamento sconveniente e perché aveva contravvenuto all'etica del gruppo di pianificazione dell'EUPM e alle sue responsabilità come membro professionista della missione.



Il 17 dicembre 2002, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo (rif. 2188/2002/OV). Detta denuncia, tuttavia non era ricevibile, poiché il denunciante non era precedentemente ricorso ai passi amministrativi appropriati con il Consiglio in merito all'argomento della sua denuncia. Il Mediatore ha consigliato al denunciante di scrivere al Consiglio. Secondo il denunciante, egli ha successivamente spedito due lettere raccomandate al Consiglio, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

Il 26 giugno 2003, il denunciante ha presentato al Mediatore europeo la presente denuncia. Il denunciante contestava il fatto che il suo contratto con l'EUPM era stato rescisso senza alcuna motivazione e sulla base di accuse prive di fondamento e che il Consiglio non aveva risposto alle sue due lettere raccomandate riguardanti questo argomento. Egli sosteneva che il Consiglio dovesse ritirare le accuse a lui rivolte e che gli dovesse essere corrisposto lo stipendio per tutto il mese di dicembre 2002.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

Nel proprio parere, il Consiglio ha dichiarato che il suo Segretariato generale non era intervenuto né nell'assunzione del denunciante, né nel suo licenziamento. Il denunciante era stato assunto direttamente dal gruppo di pianificazione dell'EUPM, in virtù dei poteri conferiti alla missione dall'Azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2002 relativa alla missione di polizia europea⁶². Egli era stato licenziato per motivi di cui il Segretariato generale non era a conoscenza.

L'articolo 2, paragrafo 1, dell'Azione comune del Consiglio stabilisce che "il gruppo di pianificazione comprende un capo di polizia della missione/responsabile del gruppo di pianificazione e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità della missione". L'EUPM può assumere il personale civile internazionale su base contrattuale, secondo le sue necessità⁶³. Tuttavia, è compito del capo missione/responsabile della polizia esercitare il comando operativo dell'EUPM, assumere la gestione quotidiana delle operazioni⁶⁴ ed esercitare i poteri che ne conseguono. Tali poteri comprendono necessariamente l'assunzione e l'eventuale licenziamento del personale assunto su base contrattuale, come nel caso del denunciante.

Da quanto sopra sembra che non spetti al Segretariato generale del Consiglio assumere (ed eventualmente licenziare) il personale su base contrattuale per l'EUPM.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha ribadito la sua denuncia. Egli ha dichiarato di aver già contattato per iscritto alcuni avvocati di Bruxelles.

LA DECISIONE

1 L'ambito dell'indagine del Mediatore

1.1 Nel trattare le denunce riguardanti una relazione contrattuale con un'istituzione o con un organo comunitari, il Mediatore limita la sua indagine ad esaminare se l'istituzione o l'organo comunitario gli ha fornito un resoconto coerente e ragionevole dei fondamenti giuridici dei suoi atti e il motivo per il quale ritiene che il suo parere sulla posizione contrattuale sia giustificato.

⁶² GU L 70/1 del 13 marzo 2002.

⁶³ Azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2002 relativa alla missione di polizia dell'Unione europea, articolo 5, paragrafo 3.

⁶⁴ Azione congiunta del Consiglio dell'11 marzo 2002 sulla missione di polizia dell'Unione europea, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 7, 3° trattino.



Se del caso, il Mediatore concluderà che la sua indagine non ha evidenziato un caso di cattiva amministrazione.

1.2 La decisione del Mediatore su una controversia contrattuale non influirà sul diritto delle parti di sottoporre detta controversia a un foro competente affinché venga esaminata e risolta d'autorità.

2 La rescissione del contratto senza motivazioni e sulla base di accuse infondate

2.1 Il denunciante contestava il fatto che il suo contratto con la missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) a Sarajevo fosse stato rescisso senza alcuna motivazione e sulla base di accuse infondate. Secondo il denunciante, era stato violato il suo diritto alla difesa.

2.2 Il Consiglio ha dichiarato che il suo Segretariato generale non era intervenuto né nell'assunzione del denunciante, né nel suo licenziamento. Il denunciante era stato assunto direttamente dal gruppo di pianificazione dell'EUPM, in virtù dei poteri conferiti alla missione dall'Azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2002 relativa alla missione di polizia dell'Unione europea. Egli era stato licenziato per motivi di cui il Segretariato generale non era a conoscenza.

2.3 Il Mediatore fa notare che la missione di polizia dell'Unione europea era stata decisa dall'Azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2002⁶⁵. L'articolo 4, paragrafo 1, dell'azione comune dispone che il capo missione/responsabile della polizia, nominato dal Consiglio, eserciti il comando operativo dell'EUPM e assuma la gestione quotidiana delle operazioni dell'EUPM. L'articolo 4, paragrafo 4, dispone inoltre che il capo missione/responsabile della polizia è responsabile del controllo disciplinare sul personale. L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo tra l'Unione europea e la Bosnia Erzegovina (BiH) relativo alle attività dell'EUPM in Bosnia Erzegovina⁶⁶ stabilisce che il capo missione/responsabile della polizia riferirà al segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune tramite il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia Erzegovina.

2.4 Alla luce delle disposizioni di cui sopra, il Mediatore ritiene che il Consiglio abbia la responsabilità di assicurare che le azioni dell'EUPM rispettino il principio dello stato di diritto e i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione europea.

2.5 Il Mediatore ha esaminato attentamente i documenti forniti dal denunciante e dal Consiglio. Sulla base di dette prove, sembra che i fatti si siano svolti nel modo seguente.

(i) Il contratto di lavoro del denunciante è stato firmato il 26 giugno 2002 con il gruppo di pianificazione dell'EUPM, in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, dell'Azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2002 sull'EUPM, che stabilisce che "l'EUPM assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale secondo necessità". La durata del contratto era fissata dal 1° luglio al 31 dicembre 2002.

(ii) La rescissione del contratto del denunciante è stata decisa come misura disciplinare. La documentazione spedita dal denunciante contiene una nota del 12 novembre 2002 da parte del consulente legale del gruppo di pianificazione dell'EUPM dal titolo "Raccomandazione su un caso disciplinare". Detta nota riporta che il viceresponsabile di polizia aveva redatto una relazione su un'indagine interna in merito alla presunta negligenza professionale del denunciante. La presunta negligenza professionale concerneva la supposta relazione del denunciante con una donna moldava che risiedeva illegalmente in Bosnia Erzegovina e che lavorava come ballerina in due bar, alla quale si supponeva che il denunciante avesse pagato dei "servizi". La nota, che fa anche riferimento all'"acquisto di servizi sessuali", concludeva che "(...) essendo un membro dell'EUPM e avendo quindi l'obbligo di non favorire alcuna attività illecita, [il denunciante] si sarebbe dovuto trattenere dall'instaurare una qualsiasi relazione affettiva/sentimentale con la sig.ra X., dal momento che non avendo tenuto un comportamento decente e riservato al riguardo, [il denunciante] ha messo a repentaglio la reputazione impeccabile del gruppo di pianificazione dell'EUPM".

⁶⁵ GU L 70 del 13.03.02, pag. 1.

⁶⁶ GU L 293 del 29.10.02, pag.2.



(iii) La conclusione e la raccomandazione del consulente legale erano che "il comportamento [del denunciante] era stato gravemente in contrasto con gli obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro. [Il denunciante] ha messo seriamente in pericolo la reputazione del gruppo di pianificazione dell'EUPM. Le sue azioni a questo proposito hanno costituito una grave negligenza professionale. Si consiglia al responsabile dell'EUPM PT di rescindere il contratto [del denunciante] con effetto immediato". Come base giuridica per la rescissione del contratto, il consulente legale aveva citato il paragrafo 15 del contratto, il quale stabilisce che "in caso di grave negligenza, il datore di lavoro si riserva il diritto di rescindere il contratto del dipendente senza darne preavviso scritto." Il capo della missione di polizia ha deciso di rescindere il contratto del denunciante a far data dall'8 dicembre 2002.

2.6 L'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto ad una buona amministrazione) comprende il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli arrechi pregiudizio. Dalle prove a disposizione del Mediatore, emerge che al denunciante non è mai stata data l'opportunità di esprimere il proprio parere sui presunti fatti che costituivano la base dell'azione disciplinare nei suoi confronti. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione. Dato che il contratto del denunciante è stato rescisso più di un anno fa, non è opportuno proporre una soluzione amichevole. Il Mediatore pertanto formula, qui di seguito, un'osservazione critica.

3 Le richieste del denunciante

3.1 Il denunciante ha chiesto che il Consiglio ritiri le accuse a lui rivolte e che gli venga corrisposto lo stipendio per tutto il mese di dicembre 2002.

3.2 Il Mediatore suggerisce che la linea d'azione più conveniente sarebbe che il denunciante rivolgesse le suddette richieste direttamente al Consiglio, il quale dovrebbe considerarle alla luce dei risultati delle indagini e delle conclusioni del Mediatore esposte al punto 2.6 di cui sopra. In caso di risposta insoddisfacente da parte del Consiglio, il denunciante avrebbe dunque la possibilità di sottoporre il caso al foro competente, ovvero la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore europeo.

4 Mancata risposta

4.1 Il Mediatore sosteneva che il Consiglio non avesse risposto alle due lettere raccomandate da lui inviate con riferimento al suo licenziamento. Il Consiglio non ha commentato questo punto, ma ha semplicemente fatto notare di non essere intervenuto né nell'assunzione, né nel licenziamento del denunciante.

4.2 L'ufficio del Mediatore ha richiesto al denunciante copia delle due lettere raccomandate da lui spedite al Consiglio. Il denunciante non aveva la copia di una lettera raccomandata. Per quanto riguarda l'altra lettera, datata 18 marzo 2003, sembra che fosse stata spedita con posta raccomandata il 19 marzo 2003 al capo unità delle DG A (Personale e Amministrazione) del Segretariato generale del Consiglio.

4.3 I principi di buona amministrazione impongono che le istituzioni rispondano alle lettere spedite dai cittadini⁶⁷. Nel caso in esame, sembra che il Consiglio non abbia né risposto alla lettera del denunciante, né spiegato i motivi per cui non lo ha fatto. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore europeo si è espresso con un'osservazione critica al riguardo, riportata di seguito.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore sui punti 2 e 4 della presente denuncia, risulta necessario formulare le seguenti osservazioni critiche.

⁶⁷

Articolo 13 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.



L'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto ad una buona amministrazione) comprende il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio. Dalle prove a disposizione del Mediatore, emerge che al denunciante non è mai stata data l'opportunità di esprimere il proprio parere sui presunti fatti che costituivano la base dell'azione disciplinare nei suoi confronti. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

I principi di buona amministrazione impongono che le istituzioni rispondano alle lettere spedite dai cittadini⁶⁸. Nel caso in esame, sembra che il Consiglio non abbia né risposto alla lettera del denunciante, né spiegato i motivi per cui non lo ha fatto. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Considerato che questo aspetto del caso concerne procedure relative a specifici avvenimenti del passato, non sembra appropriato ricercare una composizione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.4.3 Commissione europea

INFORMAZIONE SCORRETTA IN UNA PROCEDURA D'APPALTO

Decisione sulla denuncia 1351/2001/(ME)(MF)BB contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La denuncia, presentata nel settembre 2001 dal Direttore del progetto del Consorzio Integration GmbH, verteva sulla gara d'appalto EuropeAid/112404/C/SV (lotto 1) Monitoraggio dell'esecuzione dei progetti (Takis e Balcani). Il denunciante presentava la denuncia a nome del consorzio.

Il 5 giugno 2001, è stato pubblicato dalla Commissione europea, assieme con altri lotti, il bando di gara d'appalto per il contratto di servizio per il Monitoraggio dell'esecuzione dei progetti (Takis e Balcani). Il 9 luglio 2001, il consorzio "Integration GmbH" ha presentato la sua offerta per la gara d'appalto Europeaid 112404/C/SV (lotto 1) alla Commissione, ufficio di cooperazione Europeaid.

Il 18 giugno 2001, prima di presentare l'offerta, il denunciante, insieme con altri offerenti, ha chiesto dei chiarimenti alla Commissione in merito ad alcuni punti sui termini di riferimento. Una delle domande poste dal denunciante alla Commissione riguardava la valutazione finanziaria. Il denunciante chiedeva se si basasse sui prezzi unitari o sul prezzo totale. Il 20 giugno 2001, la Commissione rispondeva al denunciante che "la valutazione dell'offerta finanziaria si basa sul rapporto prezzi unitari/costi fissi, e spese" (punto B della lettera di chiarimento dal titolo "Prospetto analitico dei costi e offerta finanziaria"). Di conseguenza, il denunciante aveva basato la sua proposta secondo l'ipotesi che la valutazione finanziaria sarebbe stata effettuata sui prezzi unitari. La proposta del denunciante conteneva un numero elevato di "giornate uomo per esperto" perché consapevole del fatto che un maggior numero di giornate uomo per esperto non vada automaticamente a detrimento degli offerenti quando l'appalto si basa sui prezzi unitari.

Il 7 settembre 2001, al denunciante sono giunte voci secondo cui egli avrebbe perduto la gara sulla base del prezzo totale, mentre un altro offerente si sarebbe aggiudicato il contratto perché la sua proposta conteneva un numero sostanzialmente inferiore di "giornate uomo per esperto". Il denunciante aveva quindi scritto alla Commissione l'11 settembre 2001 per chiedere chiarimenti sul metodo di valutazione dei prezzi. Nel contattare la Commissione, il denunciante era stato informato

68

Articolo 13 del Codice europeo di buona condotta amministrativa



del fatto che la sua seconda lettera non avrebbe ricevuto risposta. Il contratto venne aggiudicato a un altro offerente per un periodo di sei mesi.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante contestava presunte irregolarità nella conduzione dell'appalto.

Le richieste del denunciante si possono riassumere nei seguenti punti:

- (i) il denunciante chiedeva di sapere se la valutazione si fosse realmente basata sui prezzi unitari;
- (ii) se la valutazione finanziaria era stata condotta sulla base del prezzo totale, la Commissione avrebbe dovuto sospendere la procedura e considerare se l'utilizzo di questo metodo di valutazione errato non avesse prodotto un'erronea graduatoria degli offerenti. In tal caso, le proposte avrebbero dovuto essere rivalutate sulla base dei prezzi unitari.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

In sintesi, il parere della Commissione europea verteva sui punti che seguono:

Il denunciante aveva contattato svariate volte gli uffici della Commissione durante la procedura di aggiudicazione. La Commissione riteneva che il comportamento del denunciante potesse essere considerato un tentativo di avere accesso a informazioni riservate sulla procedura di appalto. Inoltre, la Commissione esprimeva il suo profondo disappunto per il modo in cui il denunciante aveva utilizzato la procedura di arbitrato "(...) sembra che il denunciante abbia presentato una denuncia al Mediatore europeo soltanto per influenzare i servizi della Commissione durante la procedura di appalto".

Il contratto era stato aggiudicato a norma delle norme procedurali vigenti, in particolare la sezione 4 del Manuale sulle procedure. L'offerta del denunciante era stata respinta perché meno interessante dal punto di vista del rapporto costi-benefici.

Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione dell'appalto, il bando di gara d'appalto stabilisce che "l'offerta finanziaria deve indicare quanto segue: tutte le spese previste per la fornitura dei servizi descritti nei termini di riferimento per un anno, ossia il primo. Il preventivo di spesa sarà la base di valutazione dell'offerta.". La sezione 11.10.02 del Manuale sulle procedure definisce le norme per la valutazione finanziaria degli appalti.

Il punto B della lettera di chiarimento inviata al denunciante in data 20 giugno 2001 non dovrebbe essere estrapolato dal suo contesto e utilizzato al di fuori di quanto indicato dal bando di gara d'appalto e nella documentazione allegata. Benché la lettera di chiarimento fosse stata inviata a tutti i partecipanti alla gara d'appalto, il denunciante era stato l'unico a utilizzare questo punto per mettere in questione la procedura di aggiudicazione, cosa che dimostra la mancanza di logica nella sua interpretazione del punto.

Per il monitoraggio dei contratti, la valutazione finanziaria viene sempre fatta sulla base del prezzo totale. Questo punto non è mai stato sollevato nei precedenti bandi di gara d'appalto. Considerato che il denunciante si era aggiudicato il precedente appalto per la fornitura di servizi di monitoraggio, certamente era ben a conoscenza delle modalità di aggiudicazione degli appalti.

La commissione consultiva per gli acquisti e i contratti (qui di seguito CCAC) aveva espresso un parere favorevole sulla scelta della Commissione del 19 settembre 2001. Questo parere avvalorava il fatto che la valutazione tecnica e finanziaria degli appalti fosse in ottemperanza con le informazioni contenute nel Manuale sulle procedure, con le disposizioni del bando e con la lettera di chiarimento inviata agli offerenti.



Le osservazioni del denunciante

In sintesi, le osservazioni del denunciante vertevano sui punti che seguono:

presentando una denuncia al Mediatore, il denunciante riteneva di aver scelto la strada migliore.

Il denunciante aveva contattato svariate volte gli uffici della Commissione durante la procedura di aggiudicazione. Egli intendeva mettere in guardia la Commissione su un eventuale caso di cattiva amministrazione in quanto i termini di riferimento erano poco chiari, la lettera di chiarimento era stata fuorviante e si ravvisava la violazione dei più comuni metodi di monitoraggio Tacis. Nel contattare la Commissione, il denunciante non intendeva avere accesso a informazioni riservate. Al contrario, le informazioni sulla raccomandazione della Commissione alla CCAC erano state fornite al consorzio da altre fonti.

Era stata proprio l'esperienza maturata dalle cinque società componenti il consorzio in gara che le aveva indotte a sollecitare una lettera di chiarimenti. La loro conoscenza della fondamentale differenza esistente fra gli strumenti di monitoraggio Tacis e Global li aveva spinti a mettere in guardia la Commissione. Il denunciante sapeva che le visite di monitoraggio annuali per lo strumento Global (lotti 2-5) erano definite in maniera precisa e che la valutazione finanziaria si sarebbe basata sui prezzi totali. Per contro, per lo strumento Tacis (lotto 1), le risorse di monitoraggio richieste erano definite in modo vago nei termini di riferimento ("la frequenza delle visite di monitoraggio per anno verrà definita ... dopo che saranno note le esigenze individuali dei gestori del progetto..."). Sapendo che, in tali casi, la valutazione finanziaria si sarebbe basata sui prezzi unitari, conformemente con la relazione speciale della Corte dei conti n. 16/2000, il denunciante aveva chiesto un chiarimento alla Commissione.

Inoltre, il denunciante affermava che la frase "la valutazione dell'offerta finanziaria è fatta sulla base dei prezzi unitari/costi fissi" nella lettera di chiarimento inviata dalla Commissione non trovava riscontro in nessuno dei documenti a sua disposizione. Il denunciante aveva quindi elaborato la sua proposta sulla base dell'interpretazione della Corte dei conti sul metodo da utilizzare in casi ambigui come quello in questione.

Il denunciante era pienamente d'accordo con la Commissione sul fatto che questa frase nella lettera di chiarimento avrebbe dovuto essere considerata nel contesto del testo integrale che comprendeva il bando di gara d'appalto e tutta la documentazione allegata. Tuttavia, la denuncia non riguardava soltanto la lettera di chiarimento, si riferiva infatti anche a vari paragrafi dei termini di riferimento.

Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha citato una diversa definizione delle norme le procedure di valutazione finanziaria da quelle indicate nella lettera di chiarimento. La documentazione accessibile alle società che partecipavano alla gara d'appalto, pubblicata sul sito web di Europeaid non include tale Manuale sulle procedure. Il denunciante aveva basato la sua proposta sulla "Guida pratica alle procedure d'appalto per gli aiuti esterni della CE" datata gennaio 2001, che non contiene alcuna sezione 11.10.02. A parere del denunciante, la guida si basava su un documento approvato il 10 novembre 1999 dal Servizio comune relazioni esterne, il "Manuale d'istruzioni". Il denunciante presumeva che la Commissione stesse citando un documento interno oppure una versione precedente dello stesso Manuale d'istruzioni.

Nelle sue conclusioni, il denunciante auspicava che si potesse addivenire a "una soluzione amichevole interna" per il suo caso.

Le ulteriori osservazioni del denunciante

Il 30 maggio 2002, il denunciante aveva inviato ulteriori osservazioni al Mediatore europeo. Egli sottolineava l'urgenza della sua denuncia, in quanto la Commissione aveva aggiudicato il contratto - oggetto del contendere - per un periodo sei mesi, con scadenza al 15 giugno 2002. Egli ribadiva il suo auspicio che si potesse risolvere amichevolmente la questione.



GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE A UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

La possibilità di una composizione amichevole

Dopo un'attenta valutazione del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, la conclusione provvisoria del Mediatore è stata che si potrebbe ravvisare un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Le ragioni di tale conclusione, in sintesi, possono essere riassunte come segue:

Il Mediatore europeo ha notato che nella sua lettera di chiarimento, che era stata inviata a tutti gli offerenti, la Commissione aveva affermato che la valutazione finanziaria sarebbe stata effettuata sulla base dei prezzi unitari. Secondo il regolamento sulle procedure d'appalto, una lettera di chiarimento, inviata a tutti i partecipanti, è vincolante per la Commissione. Tuttavia, in seguito, nel suo parere la Commissione aveva affermato che per i contratti di monitoraggio, del tipo di quello in esame, la valutazione è sempre condotta sulla base del prezzo totale. Il Mediatore ha ritenuto che, affermando di voler considerare i prezzi unitari nella sua valutazione e applicando in seguito il metodo per prezzi totali, la Commissione non abbia ottemperato alle norme che disciplinano la procedura d'appalto.

Il 15 luglio 2002, il Mediatore ha pertanto avanzato una proposta di soluzione amichevole alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto del Mediatore europeo. Nella sua lettera, il Mediatore invitava la Commissione ad avviare gli sforzi necessari per soddisfare le richieste del denunciante e quindi addivenire a una soluzione amichevole che avrebbe eliminato l'eventuale caso di cattiva amministrazione.

La risposta della Commissione europea

Nella sua replica del 18 novembre 2002, la Commissione ha comunicato al Mediatore di non poter accettare la soluzione proposta dal Mediatore europeo. La Commissione si diceva in formale disaccordo con le conclusioni del denunciante e respingeva l'accusa rivolta ai suoi servizi di essere responsabili dell'errata interpretazione. La Commissione riteneva che i suoi servizi avessero ottemperato alle norme e ai principi che disciplinano la procedura d'appalto.

La Commissione precisava che, nelle sue osservazioni inviate al Mediatore europeo, il denunciante aveva affermato di aver basato la sua offerta sulla "Guida pratica alle procedure di appalto per gli aiuti esterni della CE". Eppure, contrariamente a quanto implicitamente asserito dal denunciante, la Guida pratica prevede che la Commissione possa stipulare solo due tipi di contratti di servizio utilizzando due diverse valutazioni finanziarie.

Il primo si chiama "contratto sul prezzo totale" per cui l'offerta finanziaria formulata su un singolo foglio di carta deve indicare il prezzo totale dell'offerente per la fornitura dei servizi sulla base della sua offerta tecnica.

Per il secondo, il contratto basato sulle spese, il confronto avviene sulla base dell'importo totale dedotto dalla moltiplicazione delle spese per il numero di giorni lavorativi corrispondenti. L'offerta finanziaria deve includere il prospetto analitico dei costi di bilancio e le previsioni di flusso di cassa. Gli importi da corrispondere agli esperti per il servizio fornito dal consulente, insieme con le previsioni per le spese accessorie, sono indicati nel prospetto analitico di previsione di spesa.

Pur avendo seguito, nell'elaborazione della sua proposta, quanto indicato dalla guida pratica, il denunciante si aspettava che i servizi della Commissione utilizzassero un terzo metodo che metteva a confronto i prezzi unitari medi, metodo non previsto nella guida pratica. La Commissione sottolineava il fatto che la relazione della Corte dei conti n. 16/2000, citata dal denunciante per giustificare la sua interpretazione, specifica che il metodo di valutazione sulla base del prezzo medio unitario è stato abbandonato.



Secondo la Commissione, nel contesto dei metodi previsti dalla Guida pratica, e in considerazione del fatto che il contratto non era "a forfait", il chiarimento fornito dai servizi metteva l'accento sul fatto che fra i due metodi di valutazione finanziaria, la valutazione si sarebbe basata su quello che metteva a confronto i prezzi unitari/costi fissi e le spese, tralasciando il metodo del prezzo totale. Pertanto, la Commissione riteneva che il chiarimento fornito agli offerenti fosse stato fatto rispetto al metodo previsto e che la valutazione finanziaria fosse in osservanza con le norme che disciplinano la procedura d'appalto.

La Commissione sottolineava che il denunciante fosse il solo su un totale di 26 offerenti che avevano ricevuto il medesimo chiarimento ad averlo erroneamente interpretato. Secondo la Commissione, il chiarimento dato dai servizi in merito alla procedura di aggiudicazione era applicabile a tutti i lotti, e il denunciante aveva presentato un'offerta per altri quattro lotti, senza avanzare contestazioni sulla valutazione finanziaria.

Le osservazioni del denunciante sulla risposta della Commissione europea

In sintesi, le osservazioni del denunciante sul parere della Commissione vertevano sui punti che seguono:

le argomentazioni della Commissione dimostravano lo stato di confusione sul metodo di valutazione prescelto. La Commissione nella sua risposta faceva riferimento a documenti che non venivano forniti con la documentazione d'appalto. Se la Commissione intendeva avvalersi di un contratto basato sulle spese, non aveva, in questo caso, rispettato le sue stesse norme, ripetutamente ricordate.

La lettera di chiarimento era vincolante per la Commissione, secondo le regole della procedura d'appalto. Tuttavia, il "chiarimento" dato dalla Commissione era fuorviante e non basato sulle indicazioni della Commissione. Il denunciante contestava l'argomento addotto, secondo cui il metodo sul prezzo unitario fosse stato abbandonato.

Secondo il denunciante, la Commissione aveva cercato di gettare discredito su di lui e di sminuire la sua credibilità e integrità, menzionando il fatto che il consorzio fosse il solo dei 26 offerenti ad aver presentato ricorso. Al contrario, per il lotto 1 erano state esaminate soltanto due proposte. Era ovvio che il consorzio vincente non avesse alcun interesse a presentare ricorso.

L'inerzia della Commissione era stata all'origine di un danno, diretto e indiretto:

(a) perdita pecuniaria

- perdita di un contratto di servizi per 3 anni;
- risarcimento e "onorari ponte" corrisposti al personale chiave per far sì che non acquisisse altri incarichi, nel caso il contenzioso fosse stato risolto rapidamente;
- perdita da parte del consorzio di nove esperti di monitoraggio altamente qualificati a favore del consorzio aggiudicatario;
- costo delle spese legali e del tempo speso per ribattere alle affermazioni della Commissione;

(b) danni non pecuniari

danno alla reputazione e all'integrità del denunciante in ragione delle illazioni, quasi personali, formulate dalla Commissione.

Il denunciante concludeva le sue osservazioni chiedendo una rapida composizione amichevole per evitare una lunga disputa legale.



LA DECISIONE

1 Critica della Commissione per il ricorso al Mediatore europeo da parte del denunciante

1.1 Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione aveva espresso “il suo profondo disappunto per il modo in cui il denunciante ha usato la procedura arbitrale. Sembra che la denuncia sia stata presentata esclusivamente per influenzare i servizi della Commissione durante la procedura d'appalto”. Il Mediatore europeo ha ritenuto che tale critica si riferisse al fatto che il denunciante avesse presentato la sua denuncia al Mediatore europeo prima della conclusione della procedura d'appalto.

Il Mediatore ha ritenuto necessario formulare alcuni commenti rispetto al parere della Commissione.

1.2 Il diritto di presentare denunce al Mediatore europeo è garantito dal trattato CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Mediatore non pensa sia appropriato che l'istituzione contro la quale è stata presentata una denuncia speculi sulle ragioni per cui un cittadino abbia deciso di esercitare il suo diritto fondamentale di presentare ricorso.

1.3 Il Mediatore ha aggiunto che una sua indagine non ha effetto sospensivo sulle procedure amministrative, né il Mediatore ha la facoltà di far interrompere la procedura di aggiudicazione di un contratto. Pertanto, presentare una denuncia al Mediatore non è una procedura del tipo previsto dalla Corte di giustizia per la causa Alcatel, tramite cui l'offerente in una gara d'appalto può chiedere che si riconsideri la decisione dell'autorità aggiudicatrice prima della conclusione del contratto. Tuttavia, un offerente che desideri esperire una via stragiudiziale, ha la possibilità di presentare la sua denuncia al Mediatore europeo in merito a casi di cattiva amministrazione in una procedura di aggiudicazione di un appalto.

1.4 In questo contesto, il Mediatore ha ritenuto utile menzionare il fatto che il presente caso è parte di quelli che lo hanno indotto ad avviare un'indagine di propria iniziativa (OI/2/2002/IJH) relativamente alle vie di ricorso disponibili agli offerenti nelle procedure d'appalto organizzate dalla Commissione. L'indagine di propria iniziativa, che è ancora in corso, non contempla la sostanza del caso in esame.

2 Presunte irregolarità nella procedura d'appalto

2.1 Il denunciante contestava presunte irregolarità nell'esame della procedura d'appalto. Il denunciante chiedeva di sapere se la valutazione si fosse realmente basata sui prezzi unitari.

2.2 La Commissione rispondeva che il contratto era stato aggiudicato secondo le norme procedurali vigenti e che la commissione consultiva per gli acquisti e i contratti aveva espresso il suo parere positivo al riguardo.

2.3 Per quanto riguarda la base di valutazione, nel suo parere la Commissione affermava che, per i contratti di monitoraggio, le valutazioni sono sempre effettuate sulla base dei prezzi totali. Il Mediatore pertanto ha ritenuto che la richiesta di ricevere informazioni da parte del denunciante fosse stata esaudita.

2.4 Il Mediatore ha osservato che, nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole, la Commissione riconosceva di aver affermato, nella risposta data al denunciante sulla richiesta di chiarimento, che non sarebbe stato utilizzato il metodo del prezzo totale. Poiché nel suo parere la Commissione affermava che il metodo del prezzo totale era quello che veniva sempre utilizzato per la valutazione dei contratti di monitoraggio, sembrava che la Commissione avesse fornito informazioni scorrette in risposta alla richiesta di chiarimento del denunciante e, pertanto, non avesse rispettato le norme che disciplinano la procedura d'appalto. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione, e il Mediatore europeo formula un'osservazione critica al riguardo.



3 Le richieste del denunciante

3.1 La richiesta iniziale del denunciante era che, se la valutazione finanziaria fosse stata condotta sulla base del prezzo totale, la Commissione avrebbe dovuto sospendere la procedura e valutare se l'utilizzo di questo metodo di valutazione errato non avesse prodotto una scorretta graduatoria degli offerenti. In tal caso, le proposte avrebbero dovuto essere rivalutate sulla base dei prezzi unitari.

Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla proposta avanzata dal Mediatore di addivenire a una soluzione amichevole, il denunciante aveva presentato una nuova richiesta di risarcimento per i danni subiti.

3.2 Per quanto concerne la richiesta iniziale del denunciante, il Mediatore ha ricordato che, come indicato al punto 1.3 di cui sopra, le denunce al Mediatore non hanno effetto sospensivo sulle procedure amministrative, né egli ha il potere di far interrompere una procedura di aggiudicazione di un contratto. Inoltre, il Mediatore osservava che la procedura d'appalto in questione aveva portato all'aggiudicazione di un contratto con scadenza il 15 giugno 2002. Pertanto, il Mediatore ha concluso che non fosse più possibile accogliere la richiesta del denunciante di sospendere e riesaminare la valutazione effettuata.

3.3 Per quanto attiene alle nuove richieste di risarcimento del denunciante, il Mediatore osservava che il denunciante chiedeva che si addivenisse con urgenza a una composizione amichevole del caso. Il Mediatore riteneva, tuttavia, che non fosse possibile addivenire a una soluzione amichevole per il presente caso, in quanto la Commissione aveva già respinto la sua proposta in tal senso. Il Mediatore quindi ha ritenuto fosse appropriato concludere il caso con un'osservazione critica sul caso di cattiva amministrazione identificato al paragrafo 2.4 di cui sopra; il denunciante avrebbe potuto presentare la sua nuova richiesta di risarcimento danni direttamente alla Commissione. Il Mediatore osservava che il denunciante era a conoscenza delle possibili vie legali da esperire per aver soddisfazione in tal senso.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia, sembra opportuno formulare la seguente osservazione critica:

Il Mediatore ha osservato che, nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole, la Commissione riconosceva di aver affermato, nel rispondere al denunciante in merito alla richiesta di chiarimento sull'appalto, che non sarebbe stato utilizzato il metodo del prezzo totale. Poiché nel suo parere la Commissione affermava che il metodo del prezzo totale era quello che veniva sempre utilizzato per la valutazione dei contratti di monitoraggio, sembrava che la Commissione avesse fornito informazioni scorrette in risposta alla richiesta di chiarimento del denunciante e, pertanto, non aveva rispettato le norme che disciplinano la procedura d'appalto. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Per le ragioni indicate al punto 3.3 della decisione, il Mediatore ha ritenuto non fosse per lui possibile addivenire a una soluzione amichevole del caso. Poiché l'osservazione critica riguarda le procedure relative a eventi specifici del passato, non era appropriato perseguire ulteriormente nell'esame del caso. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA IST

Decisione sulla denuncia 221/2002/ME contro la Commissione europea

Nel febbraio 2002, è stata presentata una denuncia al Mediatore europeo a nome della MRA Consultants Limited, contro la Commissione europea, relativa al funzionamento del programma



IST nell'ambito del Quinto programma quadro. In sintesi, il denunciante contestava il cattivo funzionamento del Programma IST, nonché il ricorso a errati criteri di valutazione nel 2000. Il denunciante evidenziava, in particolare, che la valutazione per il 2000 si era basata sul finanziamento per singolo partner, invece che per utente, come definito nella Guida ai proponenti IST. Il denunciante chiedeva che il Programma IST beneficiasse di una migliore amministrazione ed efficacia e che fossero utilizzati corretti criteri di valutazione.

La Commissione affermava di aver preso molto sul serio le contestazioni del denunciante, di aver esaminato la valutazione ed espresso il suo punto di vista al denunciante in svariate occasioni. La valutazione si basava sul testo del bando, sul programma di lavoro e sul Manuale di valutazione e pertanto erano stati adottati criteri di valutazione corretti. Secondo la Commissione, i termini "partner" e "utente" erano intercambiabili.

Il Mediatore europeo ha considerato che, secondo la relazione di sintesi di valutazione, la proposta migliore non raggiungeva la soglia di tre dei cinque criteri applicabili. I cinque criteri menzionati erano gli stessi del Manuale di valutazione applicabili al bando. Inoltre, il Mediatore ha notato che l'invito a presentare proposte non si riferiva alla Guida ai proponenti in quanto documento vincolante e che la Guida ai proponenti stessa precisava di non essere prevalente sulle norme e condizioni applicabili. In tali circostanze, il Mediatore non ha considerato che fosse stato dimostrato che la Commissione avesse applicato criteri di valutazione non corretti.

Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto necessario formulare un'osservazione critica in relazione all'uso fatto dalla Commissione dei termini "utente" e "partner". Il Mediatore ha ricordato che i principi di buona amministrazione impongono che la Commissione fornisca ai cittadini informazioni accurate. La Commissione dovrebbe quindi evitare di presentare informazioni in una forma che sia fuorviante o inutilmente complessa. Il Mediatore ha anche osservato che, nel linguaggio corrente, i termini utente e partner non sono sinonimi e che il programma in questione era disciplinato da una gran mole di documenti di status giuridico variabile e con svariati riferimenti incrociati. In tali circostanze, il Mediatore europeo ha ritenuto che l'uso della Commissione dei termini utente e partner in modo intercambiabile fosse un ostacolo ulteriore e inutile alla chiarezza di comunicazione con i cittadini.

PRESUNTA OMESSA DECISIONE IN MERITO A UNA DENUNCIA D'INFRAZIONE (A NORMA DELL'ARTICOLO 226 CE)

Decisione sulla denuncia 1237/2002/(PB)OV contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

All'origine della presente denuncia vi è una precedente denuncia presentata dal firmatario al Mediatore (801/2000/(ME)PB) e riguardante lo stesso argomento, il cui esame è stato dichiarato concluso l'8 giugno 2001. Nella precedente denuncia, il denunciante sosteneva che la Commissione europea non aveva trattato in modo adeguato la sua denuncia di infrazione contro la Danimarca. Tale denuncia di infrazione è stata presentata alla Commissione e registrata dal suo Segretariato generale nel gennaio 1998. In sintesi, la lamentela avanzata dal denunciante nei confronti delle autorità danesi riguardava la tassazione da loro applicata sulle automobili usate importate da un altro Stato membro dell'UE che, secondo il denunciante, è contraria alle norme comunitarie sulla libera circolazione. Nella sua risposta, la Commissione ha dichiarato che il motivo del suo ritardo nel giungere ad una decisione definitiva dipendeva dal fatto che intendeva attendere l'esito di una causa al momento pendente. Il Mediatore ha accettato la posizione della Commissione e ha fatto notare, inoltre, che quest'ultima si era impegnata a prendere una decisione sulla denuncia di infrazione nell'ottobre 2001, informando poi successivamente il denunciante e il Mediatore.



Il 15 febbraio 2002, il denunciante ha comunicato al Mediatore di non aver ricevuto dalla Commissione alcuna informazione in merito alla sua denuncia. Il Mediatore ha invitato la Commissione a pronunciarsi al riguardo. La Commissione ha spiegato che il ritardo era dovuto all'avvio di nuovi processi e alla mancata risposta da parte di alcuni Stati membri alla richiesta di pareri. La Commissione ha ribadito la sua intenzione di informare il denunciante sull'esito della sua denuncia di infrazione, ma in questo caso non ha indicato alcun termine per la presentazione delle sue conclusioni.

Nel giugno 2002, il denunciante non aveva ancora ricevuto dalla Commissione alcuna informazione in merito alla sua denuncia d'infrazione. Egli ha pertanto presentato al Mediatore la seconda denuncia contro la Commissione.

Nella sua denuncia del giugno 2002, il denunciante sosteneva che la Commissione avesse tenuto un comportamento contrario alla buona amministrazione in quanto aveva ommesso di prendere una decisione sui punti da lui sollevati nella denuncia di infrazione. Il denunciante riteneva che la Commissione dovesse prendere immediatamente una decisione sulle questioni evidenziate nella sua denuncia di infrazione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

La Commissione nel suo parere ammetteva che tre delle questioni sollevate dal denunciante rimanevano ancora senza risposta:

1. la prima questione riguardava il noleggio transfrontaliero a lungo termine di autoveicoli immatricolati in Germania, ma destinati ad essere utilizzati in Danimarca. La Commissione ha informato il denunciante di voler attendere la sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-451/99, Cura Anlagen GmbH, prima di avviare qualsiasi altra iniziativa riguardante le norme sul noleggio transfrontaliero a lungo termine di autoveicoli. La Corte di giustizia ha emesso la sentenza il 21 marzo 2002. La Commissione avrebbe contattato a breve tutti gli Stati membri per chiedere loro di verificare la conformità delle loro legislazioni nazionali con il dettato della sentenza.
2. La seconda questione riguardava la tassazione applicata in Danimarca sulle automobili usate importate da un altro Stato membro dell'Unione europea. La Commissione aveva informato il denunciante della sua intenzione di attendere la sentenza della Corte nella causa C-393/98 Gomes Valente. La Commissione aveva inoltre deciso di attendere l'esito della causa C-101/00 Antti Siilin. La sentenza per quest'ultima causa è stata emessa solo di recente, il 19 settembre 2002. Inoltre, il 1° giugno 2001 la Commissione ha inviato una comunicazione a tutti gli Stati membri per rendere note le conseguenze derivanti dalla decisione della Corte sulla causa Gomes Valente. Nella sua risposta a detta comunicazione, la Danimarca ha assicurato alla Commissione che la sua legislazione era conforme all'esito della causa Gomes Valente. Tuttavia, alcuni degli Stati membri non hanno ancora risposto alla comunicazione. Poiché la Commissione ritiene che questa sia una problematica che deve essere trattata come parte di una strategia generale, non è stata ancora in grado di giungere ad una decisione riguardo alla denuncia di infrazione presentata dal denunciante.
3. La terza questione riguardava le qualifiche delle persone che eseguono la valutazione degli autoveicoli usati importati in Danimarca. Detta valutazione è fondamentale per la determinazione della tassa di immatricolazione che deve essere pagata sull'autoveicolo usato importato. Il denunciante non chiariva se tali persone fossero dei privati o funzionari pubblici. La Commissione si sarebbe messa in contatto con il denunciante per avere chiarimenti al riguardo. Inoltre, la Commissione era venuta a conoscenza di questo punto solo attraverso i documenti inviati dal denunciante al Mediatore. Se il denunciante si fosse rivolto direttamente alla Commissione, sarebbe stato possibile trattare la questione in modo più immediato.

Per riassumere il suo parere, la Commissione concludeva di non aver mancato di adempiere ai suoi obblighi nei confronti del denunciante. Il denunciante sarebbe stato personalmente informato del



seguito dato dalla Commissione alla sua denuncia. La linea d'azione scelta, tuttavia, era quella di risolvere il problema contemporaneamente in tutti gli Stati membri mediante la cooperazione e l'emissione di una comunicazione scritta con un linguaggio chiaro e semplice.

La Commissione faceva inoltre notare che a causa della carenza di personale, essa era obbligata a concentrarsi su questioni che avessero importanti implicazioni di carattere finanziario e giuridico. Essa sottolineava inoltre che le questioni in esame erano molto complesse e facevano parte di un'area del diritto non ancora armonizzata, nella quale le sentenze della Corte di giustizia rappresentano gli unici riferimenti giuridici esistenti.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante è stato invitato a presentare le proprie osservazioni sul parere della Commissione. In risposta, il denunciante ha inviato una lettera a riprova di quanto affermato nella quale, in sintesi, esponeva i seguenti punti:

1. per quanto riguarda le norme fiscali danesi in materia di noleggio transfrontaliero a lungo termine di autoveicoli, esiste una sentenza della Corte di giustizia ed era quindi compito della Commissione far in modo che la Danimarca si conformasse a detta sentenza.
2. Per quanto attiene alla tassazione delle automobili usate importate in Danimarca da un altro Stato membro dell'Unione europea, al momento vi erano talmente tante sentenze della Corte di giustizia che non lasciavano spazio all'interpretazione che la Commissione non poteva più sottrarsi dall'indurre la Danimarca a conformarsi a tali norme. Al momento, la Danimarca non ottemperava a tali norme. Quando un'automobile usata viene importata in Danimarca, il suo valore è sempre sovrastimato, tanto da comportare un carico fiscale maggiore per le automobili usate di importazione rispetto a quelle nazionali, acquistate nuove e usate in Danimarca.
3. Per quanto riguarda le qualifiche delle persone che eseguono la valutazione degli autoveicoli usati importati in Danimarca, il denunciante si era rivolto svariate volte direttamente alla Commissione.

Infine, il denunciante si interrogava sui motivi per cui la Commissione non dovesse considerare seriamente la sua denuncia, dal momento che, a quanto pare, le autorità danesi lo avevano fatto, esentandolo dal pagamento della tassa in questione sino alla fine del 2003.

LA DECISIONE

1 Presunta omissione di presa di posizione sulla denuncia di infrazione

1.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione avesse tenuto un comportamento contrario alla buona amministrazione omettendo di prendere una decisione sui punti da lui sollevati nella denuncia d'infrazione. Il denunciante riteneva che la Commissione dovesse prendere immediatamente una decisione sulle questioni evidenziate nella sua denuncia d'infrazione.

1.2 La Commissione, da parte sua, sosteneva di non aver mancato di adempiere ai suoi obblighi nei confronti del denunciante. Poiché la linea d'azione scelta dalla Commissione era quella di risolvere i problemi relativi alla tassazione delle auto contemporaneamente in tutti gli Stati membri, essa non era stata ancora in grado di pervenire a una decisione sulla denuncia di infrazione sporta dal denunciante. Quest'ultimo sarebbe stato comunque informato personalmente del seguito dato dalla Commissione alla sua denuncia. La Commissione sottolineava inoltre che la questione in esame era molto complessa e che faceva parte di un'area del diritto non ancora armonizzata.

1.3 Il Mediatore ha osservato che la denuncia d'infrazione presentata alla Commissione dal denunciante è stata registrata dal suo Segretariato generale nel gennaio 1998. Nel quadro dell'indagine di propria iniziativa svolta dal Mediatore sulle procedure amministrative da seguire per l'esame delle denunce riguardanti le violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati



membri (riferimento 303/97/PD)⁶⁹, la Commissione si è impegnata a dichiarare concluso l'esame del fascicolo, oppure ad avviare la procedura d'infrazione ufficiale entro un periodo massimo di un anno dalla data in cui essa è stata registrata, eccezion fatta per casi speciali le cui ragioni vanno specificate⁷⁰.

1.4 Nella sua decisione sulla precedente denuncia (801/2000/ME) riguardante la mancata risposta da parte della Commissione in merito alla denuncia d'infrazione del denunciante, il Mediatore non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione, poiché ha accettato il fatto che la Commissione stesse attendendo l'esito delle cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia, prima di fornire una risposta definitiva al denunciante. Egli inoltre ha osservato che la Commissione si è impegnata a prendere una decisione sulla denuncia d'infrazione del denunciante nell'ottobre 2001 e a comunicare tale decisione al denunciante.

1.5 Risulta che la Corte di giustizia ha ora emesso la sentenza relativa alle cause per la quale la Commissione era in attesa. Nonostante ciò, la Commissione non ha ancora preso una decisione sulla presunta infrazione, malgrado si fosse impegnata a farlo nell'ottobre 2001. La Commissione ha spiegato le ragioni del mancato rispetto del suo impegno, dichiarando di aver preferito affrontare in modo globale i problemi riguardanti la tassazione delle automobili e che il suo scopo era quello di risolvere detti problemi contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in particolare mediante la cooperazione e l'emissione di una comunicazione scritta con un linguaggio chiaro e semplice. La Commissione ha inoltre precisato che la materia in questione faceva parte di un ambito del diritto non ancora armonizzato.

1.6 E' buona prassi amministrativa rispettare le legittime e ragionevoli aspettative che i membri del pubblico nutrono sulla base dei precedenti comportamenti dell'istituzione.⁷¹ Il Mediatore ritiene che la spiegazione data dalla Commissione sul perché non sia giunta ad una decisione entro il mese di ottobre 2001, malgrado il suo impegno a farlo, sia ragionevole. Tuttavia, il denunciante poteva a buon diritto aspettarsi che la Commissione, nell'ottobre 2001, gli comunicasse che non avrebbe tenuto fede al suo impegno, motivando tale impossibilità. L'omissione di tali azioni da parte della Commissione costituisce un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore pertanto formula, qui di seguito, una osservazione critica.

1.7 Il Mediatore sottolinea inoltre che il denunciante ha la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore in futuro, qualora si verificasse un ulteriore ritardo da parte della Commissione nel raggiungere una decisione sulla denuncia d'infrazione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

E' buona prassi amministrativa rispettare le legittime e ragionevoli aspettative che i membri del pubblico nutrono sulla base dei precedenti comportamenti dell'istituzione⁷². Il Mediatore ritiene che la spiegazione data dalla Commissione sul perché non sia giunta ad una decisione entro ottobre 2001, malgrado il suo impegno a farlo, sia ragionevole. Tuttavia, il denunciante poteva a buon diritto aspettarsi che la Commissione, nell'ottobre 2001, gli comunicasse che non avrebbe tenuto fede al suo impegno, motivando tale impossibilità. L'omissione di tali azioni da parte della Commissione costituisce un caso di cattiva amministrazione.

⁶⁹ Cfr. Relazione annuale 1997 del Mediatore europeo, pag. 270

⁷⁰ Il Mediatore ha osservato che la suddetta regola del termine di un anno è stata stabilita formalmente dal punto 8 dell'Allegato alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)141 def.), GU C 244/5 del 10.10.2002

⁷¹ Cfr. Articolo 10, paragrafo 2, del Codice europeo di buona condotta amministrativa adottato dal Parlamento europeo mediante la risoluzione C5-0438/2000 del 6 settembre 2001 (disponibile sul sito web del Mediatore europeo: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>).

⁷² Cfr. articolo 10, paragrafo 2, del Codice europeo di buona condotta amministrativa adottato dal Parlamento europeo con la risoluzione C5-0438/2000 del 6 settembre 2001 (disponibile sul sito web del Mediatore europeo: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>).



Tenuto conto dei chiarimenti dati dalla Commissione per i ritardi nell'indagine sulla denuncia presentata dal denunciante, nonché della nuova promessa di tenere informato quest'ultimo sull'esito di detta indagine, non si è ritenuto opportuno addivenire ad una composizione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

CLAUSOLA DISCRIMINATORIA IN UN BANDO DI CONCORSO

Decisione sulla denuncia 1523/2002/GG contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'estate del 2002, la Commissione ha bandito due concorsi generali, uno per amministratori (COM/A/1/02) e uno per amministratori aggiunti (COM/A/2/02), nei settori agricoltura, pesca e ambiente⁷³.

Ai sensi del bando del secondo concorso, i candidati dovevano essere in possesso di un diploma universitario, ma non era richiesta alcuna esperienza professionale. Tuttavia il bando conteneva la seguente disposizione (punto A.II.2.b): "Saranno ammessi al concorso i candidati che hanno ottenuto il diploma universitario che dà accesso al concorso dopo il 27 settembre 1997"

Nella sua denuncia al Mediatore, presentata nell'agosto 2002, il denunciante (un funzionario della Commissione) sosteneva che la condizione esposta al punto A.II.2.b del bando di concorso costituisse un chiaro caso di discriminazione basata sull'età. Egli riteneva che questo problema fosse già stato risolto.

Pare che il denunciante si riferisse in modo indiretto alla decisione del Mediatore del 27 giugno 2002 OI/2/2001/(BB)/OV. Nella suddetta decisione, il Mediatore faceva notare che il Presidente della Commissione lo aveva informato della decisione adottata dalla Commissione il 10 aprile 2002 "di abolire il limite di età per tutti i concorsi banditi dalla Commissione con effetto immediato".

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere la Commissione ha formulato i seguenti commenti principali:

i concorsi COM/A/1/02 e COM/A/2/02, rispettivamente per amministratori e amministratori aggiunti, devono essere considerati congiuntamente. Per il concorso di cui sopra (concorso COM/A/2/02), non era richiesta alcuna esperienza professionale, ma i candidati dovevano aver ottenuto il diploma universitario richiesto dopo il 27 settembre 1997, ovvero un diploma post-universitario in rapporto diretto con i settori di attività in causa dopo il 27 settembre 1999. Per il concorso COM/A/1/02, la data del diploma era irrilevante e l'unico requisito era che alla data del 27 settembre 2002 (il termine ultimo per la presentazione delle domande) i candidati dovevano aver maturato un'esperienza professionale corrispondente alle funzioni interessate di una durata minima triennale.

La clausola del "diploma recente" utilizzata per il concorso in oggetto era più ampia rispetto ai concorsi precedenti, nel senso che il diploma richiesto per l'ammissione al concorso doveva essere stato ottenuto meno di cinque anni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande (invece che tre anni come in passato). In secondo luogo, il bando di concorso offriva una condizione di idoneità alternativa, vale a dire il conseguimento di un diploma post-universitario

⁷³

GU C 177 A del 25.7.2002, pag. 13.



ottenuto meno di tre anni prima. Non era necessario aver ottenuto tale qualifica immediatamente dopo il conseguimento del primo diploma, ma si poteva averla acquisita a seguito di un'ulteriore formazione nel corso della carriera professionale del candidato (anche 5, 10 o 15 anni dopo aver iniziato l'attività lavorativa).

Il concorso in questione riguardava il livello A8 (amministratore aggiunto) che è il livello di base della categoria A. Il requisito del diploma di recente acquisizione era una condizione fondata sulla natura dei posti da occupare, come dichiarato dal Mediatore al punto 1.4 della sua decisione sulle denunce congiunte 428/98/JMA e 464/98/JMA⁷⁴. Nel caso di assunzione nel livello di base della carriera, la Commissione richiedeva che il candidato avesse conoscenze recenti o fosse "fresco di diploma".

La tesi secondo cui la clausola del "diploma recente" desse luogo a un caso di discriminazione fondata sull'età si basava sul presupposto che solo le persone giovani studiassero. Tuttavia, le persone ormai in età avanzata, ma che iniziavano un corso di studi durante la loro vita lavorativa soddisfacevano il requisito al pari delle persone giovani.

Inoltre, poiché il concorso in questione era bandito in contemporanea con il concorso COM/A/1/02, coloro che avevano ottenuto il loro primo diploma da più di cinque anni potevano presentare la domanda per quest'ultimo concorso.

L'autorità che ha il potere di nomina, nell'interesse del servizio e tenuto conto dei posti coperti dal concorso in questione, è stata pertanto in grado di imporre legalmente e legittimamente la condizione in questione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante confermava la sua denuncia. Egli chiedeva in che modo un candidato che aveva ottenuto il diploma quattro anni e mezzo prima poteva essere considerato "fresco di diploma", mentre un candidato che aveva conseguito il diploma cinque anni e mezzo prima era escluso dal concorso. Il denunciante affermava inoltre che, in considerazione del rapido sviluppo tecnologico e scientifico, il periodo in cui un candidato potesse essere considerato "fresco di diploma" avrebbe dovuto essere ridotto, piuttosto che esteso. Secondo il denunciante, tale condizione avrebbe dovuto essere abolita del tutto e "le conoscenze recenti" avrebbero dovuto essere esaminate in sede di concorso.

Sempre a detta del denunciante, le persone giovani non sono le sole a studiare, pur essendo la maggioranza degli studenti. Di conseguenza, secondo l'opinione del denunciante, una condizione come quella in discussione nel presente caso escludeva la maggior parte delle persone di età più elevata e, pertanto, costituiva un caso di discriminazione fondata sull'età.

Il denunciante aggiungeva che il fatto che il concorso in questione fosse stato bandito contemporaneamente al concorso COM/A/1/02 non cambiava alcunché, dato che detto concorso richiedeva un'esperienza professionale triennale, escludendo così numerose categorie di laureati.

Secondo il parere del denunciante, la condizione di cui sopra era anche discriminatoria in base al sesso. Egli ha sottolineato che una donna che aveva ottenuto il diploma sei o più anni prima

74

Il punto 1.4 della decisione (adottata il 21 luglio 2000) recita come segue: "La Commissione ha giustificato l'applicazione di detta clausola sulla base della natura delle mansioni che gli amministratori aggiunti devono svolgere. Dato che non ci si aspetta che i funzionari di grado A8 abbiano maturato un'esperienza professionale prima di entrare alla Commissione, l'istituzione ha stabilito una data – di solito non più di 2 o 3 anni prima dello svolgimento del concorso – per il completamento dei loro studi. Un diploma recente appare quindi essere la condizione specifica basata sulla natura del posto da coprire." Il punto 1.5 stabilisce che: "In considerazione dei compiti che vengono affidati a un assistente aggiunto, e tenendo conto inoltre del fatto che tradizionalmente essi vengono assunti tra i candidati laureati di recente, il Mediatore ritiene che gli argomenti presentati dalla Commissione appaiano ragionevoli. Inoltre, le limitazioni imposte da detta clausola sembrano essere proporzionali al loro scopo, vale a dire consentire all'istituzione di selezionare meglio i candidati A8 idonei."



della data in questione, e che successivamente aveva avuto dei figli, sarebbe stata penalizzata con l'esclusione dal concorso. Il denunciante affermava che in un precedente concorso (concorso COM/LA/9/99), la Commissione aveva tutelato tali categorie di persone.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emersa la necessità di ulteriori indagini. Il Mediatore ha pertanto trasmesso alla Commissione copia delle osservazioni del denunciante, chiedendole di formulare il proprio parere sulla ulteriore contestazione presentata dal denunciante secondo cui la condizione in questione costituiva anche una discriminazione sulla base del sesso.

Il secondo parere della Commissione europea

Nel suo secondo parere la Commissione ha espresso i seguenti commenti:

il fine per il quale la Commissione aveva bandito il concorso COM/A/1/02 per amministratori e il concorso COM/A/2/02 per amministratori aggiunti era quello di assicurare un certo equilibrio fra l'assunzione di funzionari (di sesso maschile e femminile) con una certa esperienza professionale comprovata, e funzionari (di sesso maschile e femminile) con conoscenze di più recente acquisizione. Era sicuramente vero che alcune persone (uomini e donne) non avevano ottenuto il diploma dopo la data stabilita nel bando di concorso, o non avevano l'esperienza professionale richiesta. Ciò tuttavia non costituiva un caso di discriminazione, né in base all'età, né fondata sul sesso. I suddetti concorsi non erano rivolti a tutti i candidati che avevano ottenuto il diploma dopo che era stato bandito l'ultimo concorso generale. Il fatto era che la Commissione e altre istituzioni avevano bandito i concorsi per l'assunzione di funzionari in base alle necessità dei loro servizi. A tal fine, godevano di ampio potere discrezionale, a condizione che rispettassero le disposizioni generali dello statuto del personale. Era pertanto abbastanza normale che i bandi di concorso variassero a seconda del profilo dei funzionari che la Commissione intendeva assumere.

Il bando del concorso COM/LA/9/99, pubblicato nel 1999, prevedeva la possibilità di deroghe alla data ultima per l'ottenimento del diploma pertinente per i candidati che avevano assolto il servizio di leva obbligatorio, che si erano assentati dal lavoro per un periodo continuativo di almeno un anno per occuparsi di un figlio a carico (questa probabilmente era la situazione richiamata dal denunciante) o che avevano una invalidità fisica. Benché tali clausole di deroga non fossero, effettivamente, più incluse nei bandi di concorso pubblicati dalla Commissione, anche i criteri di idoneità erano cambiati rispetto ai precedenti bandi di concorso. Ad esempio, il concorso a cui si riferiva il denunciante includeva ancora un limite di età (45 anni).

Le differenze fra i bandi di concorso non costituiscono discriminazione o mancato rispetto del principio di pari opportunità. I criteri e le condizioni stabiliti nel bando del concorso COM/A/2/02 erano egualmente validi per tutti i candidati che si trovavano nella stessa posizione, a prescindere dal fatto che fossero uomini o donne.

Le osservazioni del denunciante

Non è pervenuta alcuna osservazione da parte del denunciante.

LA DECISIONE

1 Presunta discriminazione in base all'età nel concorso COM/A/2/02

1.1 Nell'estate del 2002, la Commissione ha bandito un concorso per amministratori aggiunti (COM/A/2/02) nei settori agricoltura, pesca e ambiente. Ai candidati era richiesto il possesso del diploma universitario, ma non era necessaria alcuna esperienza professionale. Tuttavia il bando



conteneva la seguente disposizione (punto A.II.2.b): "Saranno ammessi al concorso i candidati che hanno ottenuto il diploma universitario che dà accesso al concorso dopo il 27 settembre 1997" Il denunciante, un funzionario della Commissione, riteneva che detta condizione costituisse un caso di discriminazione basato sull'età.

1.2 La Commissione ha fatto notare che i candidati sarebbero stati idonei anche qualora avessero ottenuto un diploma post-universitario in rapporto diretto con i settori di attività in causa dopo il 27 settembre 1999. Secondo il parere della Commissione, il concorso in questione e il concorso COM/A/1/02 per amministratori, che era stato bandito insieme al suddetto concorso, dovevano essere considerati congiuntamente. Per il concorso COM/A/1/02, la data del diploma era irrilevante e l'unico requisito era che alla data del 27 settembre 2002 (il termine ultimo per la presentazione delle domande) i candidati dovessero aver maturato un'esperienza professionale corrispondente alle funzioni interessate di una durata minima triennale. Inoltre, poiché il concorso in questione era bandito in contemporanea con il concorso COM/A/1/02, coloro che avevano ottenuto il loro primo diploma da più di cinque anni potevano presentare la loro candidatura per quest'ultimo concorso. Secondo la Commissione, il requisito del diploma di recente acquisizione era una condizione fondata sulla natura dei posti da ricoprire e, nel caso di assunzioni nel livello di base della carriera, la Commissione richiedeva che il candidato avesse conoscenze recenti o fosse "fresco di diploma". La Commissione ha inoltre osservato che la clausola del "diploma recente", utilizzata per il concorso in oggetto, era più ampia che nei concorsi precedenti, nel senso che il diploma richiesto per l'ammissione al concorso doveva essere stato ottenuto meno di cinque anni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande (invece che tre anni come in passato).

1.3 Il Mediatore rileva che il concorso riguardava il livello A8 (amministratore aggiunto) che è il livello di base della categoria A, per il quale non è richiesta alcuna precedente esperienza professionale. Egli sottolinea inoltre che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea bandiscono i propri concorsi per assumere funzionari in base alle necessità dei loro servizi e che a tale scopo godono di ampi poteri discrezionali, a condizione che operino in conformità con lo statuto del personale e con le altre norme giuridiche vincolanti. Il Mediatore è del parere che nel richiedere ai candidati ai posti per il livello A8 di avere un diploma universitario di recente acquisizione, la Commissione abbia agito entro i limiti delle competenze a lei conferite.⁷⁵ Lo stesso dicasi per la decisione della Commissione di fissare a cinque anni prima la data entro la quale doveva essere stato conseguito il diploma.

1.4 Il Mediatore fa notare inoltre che la clausola del "diploma recente" valida per il concorso in questione era più ampia delle corrispondenti clausole applicate nei concorsi precedenti e che la Commissione aveva bandito il concorso COM/A/1/02 per amministratori, contemporaneamente al concorso in questione. I candidati che avevano ottenuto il diploma universitario il 27 settembre 1997, o precedentemente, ma che avevano un'esperienza professionale di almeno tre anni corrispondente alle funzioni richieste, potevano quindi partecipare al concorso COM/A/1/02.

1.5 Il Mediatore pertanto ritiene che non si possa ravvisare un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto concerne la contestazione originaria del denunciante.

2 Presunta discriminazione fra donne e uomini nel concorso COM/A/2/02

2.1 Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante faceva notare che la clausola inserita nel bando del concorso COM/A/2/02 costituiva anche un caso di discriminazione in base al sesso.⁷⁶ Secondo il denunciante, una donna che avesse ottenuto il diploma sei o più anni prima della data pertinente, e che in seguito avesse avuto dei figli, sarebbe stata penalizzata con l'esclusione dal concorso. Il denunciante ha affermato che in un precedente concorso (concorso COM/LA/9/99), la Commissione aveva tutelato tali categorie di persone.

⁷⁵ Cfr. La decisione del Mediatore del 21 luglio 2000 sulle denunce 428/98/JMA e 464/98/JMA e la decisione del 28 marzo 2003 sulla denuncia 1536/2002/OV (che riguardava anch'essa il concorso COM/A/2/02)

⁷⁶ E' opportuno notare che nelle denunce 428/98/JMA, 464/98/JMA o 1536/2002/OV (si veda la nota a piè di pagina precedente) non è stata fatta alcuna accusa di questa natura.



2.2 La Commissione ha ammesso che il bando del concorso COM/LA/9/99 aveva stabilito la possibilità di deroghe alla data ultima per l'ottenimento del diploma, in particolare per i candidati che si erano assentati dal lavoro per un periodo continuativo di almeno un anno per occuparsi di un figlio a carico, e che il bando del concorso COM/A/2/02 non conteneva alcuna clausola di questo tipo. A suo parere, tuttavia, le differenze fra i bandi di concorso non costituivano discriminazione o mancato rispetto del principio di pari opportunità. La Commissione ha inoltre sottolineato che anche i criteri di idoneità erano cambiati e che il concorso a cui si riferiva il denunciante, ad esempio, includeva ancora un limite di età (45 anni), mentre il bando del concorso in questione non conteneva alcuna clausola di tale natura.

2.3 E' buona prassi amministrativa garantire pari opportunità fra donne e uomini quando si stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte dai candidati ai concorsi banditi dalle istituzioni o dagli organi comunitari. Poiché tuttora sono principalmente le donne ad occuparsi dei figli a carico, dette condizioni devono tenere in debito conto i problemi specifici che possono derivare da tale situazione. Il Mediatore osserva, a questo proposito, che vi è una differenza significativa fra il concorso oggetto della presente denuncia e un precedente concorso bandito dalla Commissione. Il bando del concorso COM/LA/9/99 stabiliva che in tali casi la data di scadenza (ossia la data dopo la quale doveva essere stato ottenuto il diploma universitario richiesto) poteva essere prorogata per il periodo di tempo corrispondente all'astensione dal lavoro, fino a due anni al massimo per figlio, e fino a un massimo di cinque anni in tutto. Per quanto, effettivamente, le mere differenze fra i bandi di concorso non costituiscano prova di discriminazione, resta il fatto che la Commissione non sembra aver adottato alcuna precauzione per andare incontro alle donne che si trovavano in tale situazione. Di conseguenza, una donna che avesse conseguito il diploma il 27 settembre 1997, o in precedenza, e che in seguito si fosse assentata dal lavoro per allevare i figli si sarebbe probabilmente trovata svantaggiata rispetto ai candidati di sesso maschile, in quanto non avrebbe potuto partecipare né al concorso in questione, né (a meno che non avesse comunque acquisito un'esperienza professionale triennale) al concorso COM/A/1/02.

2.4 Il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia fornito spiegazioni soddisfacenti sul perché non si sia tenuto conto di questi problemi specifici nel concorso in questione, quantunque la Commissione ne dovesse essere al corrente, come dimostra il bando del concorso COM/LA/9/99. Occorre aggiungere che, se anche il concorso oggetto della denuncia è diverso dai precedenti, in quanto non contiene più il limite di età, e tale cambiamento in sé possa essere lodevole, non si pone comunque rimedio alla suddetta omissione.

2.5 In questo caso, il Mediatore ritiene che, non tenendo in debito conto la condizione delle donne che allevano i propri figli, nel redigere il bando del concorso COM/A/1/02, la Commissione non abbia garantito le pari opportunità fra donne e uomini. Questo costituisce un caso di cattiva amministrazione e verrà formulata un'osservazione critica al riguardo.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, risulta necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

E' buona prassi amministrativa garantire pari opportunità fra donne e uomini quando si stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte dai candidati ai concorsi banditi dalle istituzioni o dagli organi comunitari. In questo caso, il Mediatore ritiene che, omettendo di tenere in debito conto la condizione delle donne che allevano i propri figli, nel redigere il bando del concorso COM/A/1/02, la Commissione non abbia garantito le pari opportunità fra donne e uomini. Si ravvisa pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici verificatisi in passato, non era opportuno cercare di pervenire a una composizione amichevole del caso. Poiché, con tutta probabilità, in futuro la maggior parte dei concorsi saranno banditi non dalla Commissione europea, ma dall'Ufficio europeo di selezione del personale, il Mediatore non ha ritenuto opportuno formulare un progetto di raccomandazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



APPROCCIO INCOERENTE DELLA COMMISSIONE ALLO STUDIO SULLE FOCHE

Decisione sulla denuncia 754/2003/GG contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Premessa

La presente denuncia fa seguito a due precedenti denunce (836/2002/GG e 1574/2002/GG) presentate nel 2002.

I fatti alla base delle precedenti denunce erano i seguenti.

Il denunciante lavorava per l'Irish Sea Fisheries Board (Servizio ufficiale per la promozione nel settore della pesca, di seguito denominato "il Servizio"), un'autorità irlandese. Il Servizio ha stipulato un contratto (numero di riferimento PEM/93/06) con la Direzione generale (DG) XIV (pesca) della Commissione europea per la realizzazione di una ricerca su "l'interazione fisica tra le foche grigie e le attrezzature da pesca". Il denunciante era lo scienziato responsabile del contratto di ricerca.

Ai sensi dell'articolo 3 ("relazioni e documenti") del contratto, i compiti svolti dall'appaltatore nell'attuazione del suddetto contratto dovevano essere oggetto di relazioni stilate in conformità con l'allegato III. Quest'ultimo elencava nei particolari le modalità redazionali della relazione finale e specificava il fatto che il progetto di relazione (finale) avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione entro una certa data. L'allegato III stabiliva inoltre che: "la Commissione in seguito notificherà la sua accettazione all'appaltatore ovvero invierà a questa le sue osservazioni". Entro un mese dalla ricezione di eventuali osservazioni da parte della Commissione, l'appaltatore invierà la relazione finale, la quale terrà conto delle osservazioni formulate ovvero presenterà punti di vista alternativi [...]."

Il progetto di relazione finale è stato approvato dalla Commissione nell'aprile 1997. Secondo quanto indicato dal denunciante, alcune settimane dopo il Servizio ha ricevuto istruzioni dall'autorità di controllo, il Department of the Marine & Natural Resources (ministero delle Risorse marittime e naturali), affinché apportasse modifiche sostanziali al progetto di relazione. Poiché il denunciante si è rifiutato di effettuare le modifiche, egli ha ritenuto che la sua posizione fosse diventata insostenibile e ha presentato le sue dimissioni al Servizio.

Circa un anno dopo, la relazione è stata pubblicata. Secondo quanto affermato dal denunciante, essa è stata modificata in maniera sostanziale. Le principali conclusioni contenute nel progetto di relazione finale sono state cancellate, misconosciute o affievolite. Il denunciante ha sostenuto che tali modifiche non fossero consentite ai sensi del contratto. Egli ha affermato che non è stata finora fornita alcuna spiegazione di quanto accaduto.

L'8 maggio 2002, il denunciante si è rivolto al Mediatore (denuncia 836/2002/GG). Nella sua decisione del 27 maggio 2002, il Mediatore ha informato il denunciante di non essere in grado di occuparsi del suo caso in quanto il denunciante non si era ancora rivolto alla Commissione.

Il 13 giugno 2002, il denunciante ha scritto perciò al direttore generale della DG Pesca della Commissione europea per richiedere spiegazioni. Al momento della decisione di rinnovare la denuncia al Mediatore europeo nel settembre 2002, il denunciante non aveva ancora ricevuto né una risposta, né una conferma di ricezione della lettera.

Nella sua nuova denuncia (1574/2002/GG), il denunciante in sostanza contestava (1) il fatto che la Commissione avesse permesso al Servizio di apportare modifiche sostanziali alla relazione rispetto al progetto di relazione approvato dalla Commissione e (2) la mancata risposta da parte della



Commissione alla sua lettera del 13 giugno 2002, in cui si richiedevano spiegazioni in merito al motivo per cui tali modifiche fossero state consentite.

Nel suo parere sulla presente denuncia, la Commissione ha osservato che, sebbene non accada spesso, talvolta succede che la relazione finale si differenzi dal progetto di relazione finale, anche se quest'ultimo era stato approvato dalla Commissione. Secondo il parere di quest'ultima, era responsabilità e dovere dell'appaltatore (cioè il Servizio) consegnare la relazione nella forma ritenuta più appropriata. La Commissione ha osservato che non intendeva intervenire in tale processo.

Nella sua decisione in merito alla denuncia 1574/2002/GG, il Mediatore è giunto alla conclusione che l'opinione della Commissione, secondo cui fosse responsabilità e dovere dell'appaltatore consegnare la relazione finale nella forma ritenuta più appropriata, sembrava ragionevole e che non si ravvisava alcun caso di cattiva amministrazione in merito a tale aspetto della denuncia. Tuttavia, il Mediatore riteneva opportuno formulare un'osservazione critica in merito alla mancata risposta della Commissione alla lettera del denunciante.

La nuova denuncia

Con una lettera presentata nell'aprile 2003, il denunciante chiedeva al Mediatore di riesaminare la propria decisione in merito alla denuncia 1574/2002/GG per ciò che riguardava l'aspetto principale della stessa. La lettera del denunciante è stata perciò considerata una nuova denuncia.

Nella nuova denuncia, il denunciante sosteneva che la relazione finale fosse una versione censurata del progetto di relazione finale. A sostegno di tale tesi, il denunciante osservava in particolare che il progetto di relazione finale aveva concluso che erano state prese a campione 17 tonnellate di pesci feriti o uccisi dalle foche, mentre nella relazione finale si concludeva semplicemente che i danni arrecati ai pesci fossero imputabili a grandi predatori quali foche e gronghi. Secondo il denunciante, non esisteva alcuna prova scientifica del fatto che qualsiasi altro animale a parte la foca potesse aver causato tali danni e che le prove che le foche fossero la causa dei danni ai pesci fossero più che ragionevoli. Il denunciante ha perciò supposto che il messaggio del progetto di relazione finale sarebbe stato controverso e questo sarebbe il motivo per cui le sue conclusioni sono state modificate nella relazione finale.

Il denunciante ha presentato numerosi documenti a sostegno della sua tesi. Alcuni di questi nuovi documenti sono stati acquisiti dalla Commissione in seguito ad una richiesta di accesso alle copie di tutta la corrispondenza tra la Commissione e il Servizio in relazione al contratto tra l'aprile 1997 e la data di approvazione della relazione finale da parte della Commissione nel 1998. Per la prima volta, il denunciante ha inoltre fornito le copie del progetto di relazione finale e della relazione finale.

Dai suddetti documenti emergono i seguenti fatti.

In una lettera inviata alla Commissione in data 2 giugno 1993, riguardante la ricerca da svolgere, il denunciante ha annotato: "una cattiva interpretazione di questi dati da parte di gruppi di protezione ambientale, in considerazione degli sviluppi storici, è alquanto probabile". Il programma del Servizio per lo studio stabiliva che si sperava "di individuare chiaramente ciò che causa i danni ai pesci nelle reti a imbocco e nelle reti da posta impiglianti".

Il 28 marzo 1994, la commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale ha presentato una relazione sulle interazioni tra mammiferi marini e pesca (A3-0186/94). Nella successiva proposta di risoluzione si chiedeva di effettuare una ricerca riguardo alle interazioni operative tra i mammiferi marini e la pesca, richiedendo "che una struttura imparziale, libera da pressioni da parte di gruppi di interesse coinvolti venga creata al fine di determinare un quadro scientifico per analizzare le interazioni tra mammiferi marini e pesca nelle acque comunitarie" complimentandosi con la Commissione per aver recentemente approvato il progetto di ricerca di cui alla presente denuncia. Il Parlamento europeo ha approvato la suddetta risoluzione il 6 maggio 1994.⁷⁷

⁷⁷

GU C 205 del 1994, pag. 553.



La motivazione compresa nella relazione conteneva le seguenti dichiarazioni: “esistono prove che suggeriscono che i valori delle ONG di protezione ambientale abbiano influenzato la ricerca scientifica nel campo delle interazioni tra mammiferi marini e pesca negli ultimi due decenni [...]. La causa della pesca è stata ampiamente ignorata e gli sforzi della ricerca si sono incentrati quasi esclusivamente sugli effetti della pesca sui mammiferi marini e non viceversa. Ciò, in sostanza, rappresenta una forma di censura scientifica [...]. In nessun altro caso tale censura è stata più evidente che nel campo delle interazioni foche/pesca [...]”.

Il 16 dicembre 1996, il denunciante ha richiesto una proroga del periodo disponibile per la presentazione della relazione finale, dalla fine del 1996 alla fine del febbraio 1997. Nella sua risposta datata 14 febbraio 1997, la Commissione ha reso noto di aver accolto tale richiesta e di attendere la presentazione della relazione finale “non oltre la fine di febbraio 1997”.

All'atto della presentazione della relazione finale alla Commissione, il 4 marzo 1997, il denunciante faceva notare che potevano rendersi necessarie “alcune lievi modifiche”. In un fax datato 21 maggio 1997, il denunciante spiegava che nella relazione finale vi era “una serie di errori tipografici e grammaticali” e che avrebbe voluto correggerli nella relazione finale. Con una lettera datata 20 agosto 1997, il denunciante informava la Commissione del fatto che egli “non intende apportare alcuna modifica al progetto di relazione finale approvato dalla Commissione cinque mesi fa”.

Con una lettera inviata al Servizio in data 15 dicembre 1997, la Commissione lo informava del fatto che il progetto di relazione finale era stato approvato e accolto dalla Commissione, che lo aveva reputato soddisfacente. La Commissione osservava tuttavia di essere ancora in attesa del consuntivo spese riepilogativo necessario per autorizzare il pagamento finale e chiudere il fascicolo finanziario riguardante il progetto.

Il 7 gennaio 1998, il Servizio, in tutta risposta, comunicava che esso sperava di essere in grado di completare il consuntivo spese riepilogativo entro metà febbraio. Il Servizio affermava inoltre che stava “effettuando le correzioni alla relazione finale menzionate nel nostro fax del 21 maggio scorso”.

Nella sua risposta del 9 gennaio 1998, la Commissione prendeva nota della dichiarazione del Servizio, secondo cui il consuntivo spese riepilogativo sarebbe stato inviato il mese successivo.

Il 1o aprile 1998, il Servizio ha presentato il consuntivo spese riepilogativo finale alla Commissione.

Il 28 aprile 1998, il Servizio ha inviato alla Commissione la “relazione finale definitiva” riguardante il progetto.

Il denunciante ha presentato inoltre un modulo dal titolo “Certificat de dépôt et attestation de service fait d’une étude ou enquête effectuée pour la Commission”. Tale modulo conteneva informazioni amministrative riguardo allo studio elaborato dal Servizio. Il timbro e la firma del servizio responsabile della Commissione (“Bureau Enregistrement des Etudes”) sono datati 17 giugno 1997. La sezione G del modulo riguarda le questioni concernenti la possibilità che i risultati dello studio possano essere o meno divulgate anche al di fuori della Commissione. Nel modulo è segnata la risposta “sì” (“oui”).

Nella sua nuova denuncia, il denunciante sosteneva, in sostanza, che (1) la Commissione fosse stata negligente nel non aver richiesto spiegazioni o motivazioni in merito alle modifiche apportate dal Servizio e che (2) queste ultime non avrebbero dovuto essere autorizzate.

Il denunciante auspicava di ricevere delle scuse per quanto accaduto e rassicurazioni rispetto al fatto che in futuro si sarebbe cercato di non ripetere lo stesso errore.



L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha espresso i seguenti commenti.

Benché si possa sostenere che la Commissione non avrebbe dovuto accettare una conclusione scientifica mal fondata e ingiustificata, ciò non può essere considerato un esempio di cattiva amministrazione.

Come è stato già chiarito nella risposta della Commissione alla denuncia 1574/2002/GG, il principale parametro utilizzato dalla Commissione per l'approvazione o il rifiuto di una relazione, sia essa in forma di progetto o nella sua versione finale, è costituito dal rispetto o meno dei termini del contratto. Ciò è avvenuto nel caso del presente contratto. Qualora la Commissione avesse osservato mancanze nell'analisi scientifica dei risultati del lavoro svolto ai sensi del contratto, sarebbero state formulate osservazioni e l'appaltatore sarebbe stato invitato a effettuare modifiche. Tuttavia, questo non è avvenuto nel caso del presente contratto, né per ciò che riguarda il progetto, né per ciò che riguarda la relazione finale. Se l'appaltatore avesse voluto alterare le conclusioni risultanti dall'analisi scientifica nella sua relazione finale dovrebbe avere e avrebbe avuto il diritto di farlo.

Per ciò che concerne gli aspetti contrattuali, un'analisi attenta della copia del contratto e dei relativi allegati non ha rivelato alcuna possibilità per la Commissione di "evitare che ciò che è avvenuto accadesse"⁷⁸. Per ciò che riguarda invece gli aspetti procedurali, può succedere, anche se non frequentemente, che una relazione sia diversa dal progetto di relazione finale, anche se quest'ultimo è stato approvato dalla Commissione. Dopotutto, era responsabilità e dovere dell'appaltatore consegnare la relazione finale nella forma ritenuta più appropriata. La Commissione non intendeva intervenire in tale processo.

La Commissione non era nella posizione di respingere la relazione finale in quanto ritenuta scientificamente non corretta o per ragioni diverse dal mancato rispetto delle condizioni del contratto.

Per il resto, i numerosi documenti a sostegno della tesi del denunciante presentati da quest'ultimo facevano riferimento a possibili o presunte interazioni tra vari organismi amministrativi o governativi in Irlanda sui quali la Commissione non ha alcuna influenza, nonché alle differenze di interpretazione dei dati tra il denunciante e la persona che ha stilato la relazione finale definitiva e la relazione al Parlamento europeo, le cui risoluzioni non erano vincolanti per la Commissione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la propria denuncia e ha effettuato le seguenti ulteriori osservazioni.

Il funzionario della Commissione incaricato del progetto era stato informato telefonicamente a più riprese tra il maggio 1997 e il settembre dello stesso anno delle interferenze subite dal progetto. In una lettera al suddetto funzionario inviata il 3 novembre 1997⁷⁹, il denunciante affermava di aver scoperto che il ministero "sperava di esercitare un controllo editoriale sulla relazione finale prima della sua pubblicazione".

Nella sua lettera dell'11 agosto 2003, il denunciante concludeva affermando che inizialmente egli avrebbe sperato di ricevere scuse e rassicurazioni che ciò che era accaduto non si sarebbe ripetuto, ma che a quel punto egli avrebbe voluto vedere la pubblicazione del progetto di relazione finale originale con una spiegazione ufficiale delle motivazioni. Egli chiedeva di essere almeno esonerato

⁷⁸ Cfr. testo della denuncia 1574/2002/GG.

⁷⁹ Una copia di questa lettera, che il denunciante aveva ottenuto dalla Commissione in seguito alla richiesta di accesso ai documenti, è stata sottoposta all'attenzione del Mediatore.



per aver rifiutato di far parte di un progetto di censura scientifica e di vedere ripristinata la propria reputazione.

Nella sua successiva lettera, datata 17 agosto 2003, il denunciante spiegava tuttavia che, avendo riflettuto ulteriormente, intendeva innanzitutto attendere i risultati delle indagini del Mediatore.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emersa la necessità di condurre ulteriori indagini. Mediante lettera dell'8 settembre 2003, il Mediatore ha perciò chiesto alla Commissione di accordargli l'accesso al fascicolo.

L'8 ottobre 2003, i servizi del Mediatore hanno esaminato il fascicolo della Commissione. I funzionari della Commissione hanno spiegato che quando un fascicolo riguardante uno studio viene archiviato, non tutti i documenti vengono conservati. Questo è il motivo per cui il fascicolo non conteneva più il progetto di relazione finale che era stato sostituito dalla relazione finale. I funzionari della Commissione hanno inoltre affermato che dovevano necessariamente essere intercorse conversazioni telefoniche tra la Commissione e l'appaltatore, in cui la Commissione ha richiesto la presentazione della relazione finale. Tuttavia, nel fascicolo non è stata conservata alcuna nota in merito a conversazioni telefoniche.

Il fascicolo della Commissione esaminato dai servizi del Mediatore conteneva una nota manoscritta datata "18" marzo, apparentemente stilata dal signor O., che al tempo lavorava presso la DG Pesca. Sebbene la nota non indichi chiaramente l'argomento a cui si riferisce, appare probabile che faccia riferimento alla relazione finale.⁸⁰ Detta nota dava l'impressione che il suo autore considerasse controversi i risultati della relazione.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 La presente denuncia riguarda un contratto (numero di riferimento PEM/93/06) tra l'Irish Sea Fisheries Board (Servizio ufficiale per la promozione nel settore della pesca), un'autorità irlandese, e la direzione generale della Commissione europea (DG) XIV (Pesca), a cui la Commissione aveva affidato la realizzazione della ricerca "l'interazione fisica tra le foche grigie e le attrezzature da pesca" e dei cui costi la Commissione doveva farsi parzialmente carico. Il denunciante, che all'epoca lavorava presso il Servizio nel ruolo di scienziato responsabile di questo contratto di ricerca, sosteneva che il progetto di relazione finale fosse stato sostanzialmente modificato a causa delle interferenze di un'altra autorità irlandese, l'allora Department of the Marine & Natural Resources (ministero delle Risorse marittime e naturali), dopo essere stato approvato dalla Commissione.

1.2 Il Mediatore europeo non è nella posizione di occuparsi di denunce dirette ad istituzioni o organismi che non appartengano alla Comunità europea. Perciò, egli non è nella posizione di occuparsi di denunce contro le autorità irlandesi. La presente denuncia, tuttavia, è diretta alla Commissione e la presente decisione si occupa esclusivamente delle contestazioni rivolte direttamente alla Commissione europea.

2 Contestazione secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto autorizzare le modifiche apportate dal Servizio

2.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non avrebbe dovuto consentire le modifiche apportate dal Servizio. A suo parere, i principali risultati del progetto di relazione finale presentato

⁸⁰

La nota si riferisce al "marchio UE sulla copertina". La relazione finale definitiva che era stata presentata il 4 marzo 1997 porta il marchio UE sulla sua copertina.



nel marzo 1997 erano stati cancellati, misconosciuti o affievoliti nella relazione finale presentata dal Servizio nell'aprile 1998.

2.2 La Commissione ha espresso il parere che spetti all'appaltatore consegnare la relazione finale nella forma ritenuta più appropriata e che la Commissione non intendeva intervenire in tale processo. Benché si possa sostenere che la Commissione non avrebbe dovuto accettare una conclusione scientifica mal fondata e ingiustificata, ciò non può essere considerato un esempio di cattiva amministrazione. Secondo la Commissione, in base all'esame approfondito del contratto, quest'ultimo non prevede un requisito in questo senso come invece sostenuto dal denunciante.

2.3 Il Mediatore osserva che la Commissione non mette in discussione la contestazione del denunciante, secondo cui sono state apportate modifiche sostanziali al progetto di relazione finale approvato dalla Commissione.

2.4 Tuttavia, il Mediatore ritiene che, come già affermato nella decisione in merito alla denuncia 1574/2002/GG, il parere della Commissione, secondo cui è responsabilità e dovere dell'appaltatore consegnare la relazione finale nella forma ritenuta più appropriata, sembra ragionevole.

2.5 In tali circostanze, non sembra sussistere alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto concerne questa contestazione.

3 Presunta negligenza da parte della Commissione nella mancata richiesta di spiegazioni in merito alle modifiche apportate dal Servizio.

3.1 Il denunciante ha affermato che la Commissione sia stata negligente nella mancata richiesta di spiegazioni o motivazioni per le modifiche apportate dal Servizio.

3.2 La Commissione ha osservato che il parametro principale su cui si basa l'approvazione o il rifiuto di una relazione, sia essa in forma di progetto o finale, è costituito dal rispetto dei termini del contratto. Ciò è avvenuto nel caso del presente contratto. Qualora la Commissione avesse osservato mancanze nell'esame scientifico dei risultati del lavoro svolto ai sensi del contratto, sarebbero state formulate osservazioni e l'appaltatore sarebbe stato invitato ad effettuare modifiche. Tuttavia, questo non è avvenuto nel caso del presente contratto, né per ciò che riguarda il progetto, né per ciò che riguarda la relazione finale. Se l'appaltatore avesse voluto modificare le conclusioni risultanti dall'esame scientifico nella sua relazione finale avrebbe avuto il diritto di farlo.

3.3 Il Mediatore ritiene che agire coerentemente sia una buona prassi amministrativa.⁸¹

3.4 Nel presente caso, la Commissione ha esaminato e approvato il progetto di relazione finale nell'aprile 1997. Alla luce delle disposizioni del relativo contratto, ciò significa che il Servizio non doveva effettuare alcun altro lavoro in relazione a detta ricerca, se non presentare il consuntivo spese riepilogativo.

3.5 Il Mediatore ritiene che si possano distinguere due aspetti diversi per ciò che riguarda l'obbligo della Commissione di agire in maniera coerente.

3.6 Innanzitutto, se la Commissione avesse ritenuto che l'appaltatore dovesse ancora presentare la relazione finale, ci si sarebbe potuti aspettare da parte della Commissione l'invio di un sollecito al Servizio, con cui ne richiedeva la presentazione. Tuttavia, i solleciti inviati dalla Commissione facevano riferimento esclusivamente al consuntivo spese riepilogativo, ma non alla relazione. Ciò è tanto più degno di nota, poiché la scadenza (prorogata) per la consegna della relazione finale (fine febbraio 1997) era ormai passata da tempo. Se anche avessero avuto luogo conversazioni telefoniche (non registrate) tra la Commissione e l'appaltatore, il Mediatore stenta a credere che la Commissione non abbia inviato un sollecito scritto e abbia semplicemente aspettato che le venisse consegnata la

⁸¹ Cfr. articolo 10, par. 1 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, disponibile sul sito web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>).



relazione finale fino all'aprile 1998, ossia più di un anno dalla data di presentazione del progetto di relazione.

3.7 In secondo luogo, la Commissione ha sottolineato il fatto che nel caso in cui venissero rilevate mancanze nell'esame scientifico dei risultati del lavoro svolto ai sensi di un contratto, tali mancanze verrebbero segnalate all'appaltatore. Ciò significa che la Commissione esamina una relazione per accertarsi se esistano tali mancanze e non si limita ad approvare meccanicamente una relazione presentata. Emerge inoltre dalle prove presentate al Mediatore che la Commissione era consapevole del fatto che: a) i contenuti del progetto di studio finale fossero potenzialmente controversi, b) che il ministro irlandese intendesse esercitare un controllo editoriale sulla relazione finale prima che essa venisse pubblicata, c) che la relazione finale fosse stata consegnata oltre un anno dopo l'approvazione del progetto di relazione finale, d) che tale relazione finale contenesse modifiche sostanziali rispetto al progetto di relazione finale. Alla luce di tali circostanze, ci si sarebbe aspettati che la Commissione esaminasse attentamente la relazione finale. Tuttavia, nulla indica che la Commissione abbia svolto un tale esame dopo aver ricevuto la relazione finale nell'aprile 1998.

3.8 In tali circostanze, il Mediatore è del parere che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la relazione finale sostanzialmente modificata presentata nell'aprile 1998, oltre un anno dopo aver approvato il progetto di relazione finale. Non avendolo fatto, la Commissione ha mancato di ottemperare al requisito di azione coerente. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore europeo formula un'osservazione critica al riguardo.

4 Le richieste del denunciante

4.1 Nella sua denuncia, il denunciante auspicava di ricevere scuse per quanto accaduto e rassicurazioni rispetto al fatto che in futuro si sarebbe cercato di non ripetere lo stesso errore. Nella sua lettera dell'11 agosto 2003, il denunciante concludeva affermando che inizialmente egli avrebbe sperato di ricevere scuse e rassicurazioni sul fatto che ciò che era accaduto non si sarebbe ripetuto, ma che a quel punto egli avrebbe voluto vedere la pubblicazione del progetto di relazione finale originale con una spiegazione ufficiale delle motivazioni. Egli chiedeva di essere almeno esonerato per aver rifiutato di far parte di un progetto di censura scientifica e di vedere ripristinata la propria reputazione.

4.2 Nella sua lettera datata 17 agosto 2003, tuttavia, il denunciante spiegava che, avendoci riflettuto ulteriormente, intendeva innanzitutto attendere i risultati delle indagini del Mediatore.

4.3 In tali circostanze, il Mediatore osserva che non è necessario soddisfare le richieste inizialmente presentate dal denunciante.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, risulta necessario formulare le seguenti osservazioni critiche.

Il Mediatore è del parere che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la relazione finale sostanzialmente modificata presentata nell'aprile 1998, ossia oltre un anno dopo aver approvato il progetto di relazione finale. Non avendolo fatto, la Commissione ha mancato di ottemperare al requisito dell'azione coerente. Ciò rappresenta un caso di cattiva amministrazione.

Considerato che questi aspetti del caso concernono procedure relative a specifici avvenimenti del passato, non sembra appropriato ricercare una composizione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



PRESUNTA MANCATA RISPOSTA A DOMANDE RIGUARDANTI UN CAPITOLATO D'ONERI

Decisione sulla denuncia 949/2003/IJH contro la Commissione europea

Nel maggio 2003, è stata presentata una denuncia al Mediatore concernente il bando di gara della Commissione per servizi di traduzione (AO2003), che era stato pubblicato il 17 aprile 2003.

Secondo il denunciante, i fatti sono, in sintesi, i seguenti.

Il denunciante ha riscontrato una certa mancanza di chiarezza nel capitolato d'oneri, per quanto riguarda principalmente i documenti da presentare unitamente all'offerta e le risposte inserite nella sezione FAQ sul sito web della Commissione⁸² hanno soltanto creato maggiore confusione. Egli ha pertanto spedito diverse e-mail alla persona di contatto designata all'interno della Commissione. Tuttavia, il denunciante non ha ricevuto alcuna risposta soddisfacente.

Egli ha allegato alla sua denuncia la copia delle e-mail inviate alla Commissione in cui chiedeva chiarimenti. Da dette e-mail sembra che la presunta confusione fra il capitolato d'oneri e il sito web delle FAQ riguardasse principalmente se e quali copie dei documenti giustificativi dovessero essere autenticate.

Il denunciante, in sintesi, contesta che:

- (i) la sezione FAQ del sito web della Commissione conteneva informazioni non chiare e presumibilmente in contrasto con il capitolato d'oneri;
- (ii) la Commissione non aveva risposto alle sue domande riguardanti il capitolato d'oneri.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha espresso i seguenti commenti.

In una delle sue e-mail spedite alla Commissione, il denunciante aveva rivolto le seguenti domande riguardanti i subappaltatori: "Ai fini dell'offerta siamo tenuti a spedire i dati autenticati/legalizzati di ogni eventuale traduttore che potremmo utilizzare per un determinato progetto? Nel contesto della nostra domanda, siamo in grado di informarvi sulle nostre procedure di selezione dei traduttori idonei e potremmo dichiararlo ufficialmente e potremmo inoltre dichiarare che tutti i traduttori utilizzati in tutti progetti sarebbero conformi ai vostri requisiti minimi di qualifica. Ciò sarebbe sufficiente? Potremmo inoltre inviare informazioni illustrative sui probabili traduttori, ma queste dovrebbero essere tutte autenticate?" Il denunciante aveva anche chiesto che rapporto giuridico avrebbe vincolato i subappaltatori della sua società alla Commissione. Secondo il denunciante, tali informazioni non risultavano chiaramente dalle indicazioni fornite.

Il capitolato d'oneri, e segnatamente il paragrafo 2.3.3.2., era chiaro per quanto riguardava i possibili requisiti. Non si richiedeva alcuna informazione autenticata sul personale o sui subappaltatori. Questo dato era confermato nella risposta data alle seguenti domande nella sezione FAQ del sito web: "Devono essere autenticate anche le fotocopie dei certificati di diploma? Devono essere autenticate anche le due copie dell'offerta? Da chi dovrebbero essere autenticate le copie?" La risposta diceva, fra l'altro, che "a differenza degli altri documenti giustificativi, le copie dei certificati di diploma non dovevano essere autenticate". Inoltre, il paragrafo 2.3.3.2. stabiliva che "in ogni caso, l'appaltatore principale sarà il responsabile unico per l'adempimento del contratto".

82

Ovvero, un sito web che fornisce le risposte alle domande più frequenti (*Frequently Asked Questions*).



Il denunciante aveva anche fatto delle osservazioni per quanto riguarda la richiesta di copie autenticate in generale e segnatamente la risposta a una determinata FAQ che diceva "a differenza degli altri documenti giustificativi, le copie dei certificati di diploma non devono essere autenticate. Deve essere presentata un'offerta in originale, comprendente gli originali o le copie conformi autenticate. Le due copie devono essere semplicemente le fotocopie dell'offerta originale, compresi gli allegati. L'autenticazione deve essere fatta da un'autorità idonea, per esempio un avvocato o un notaio. L'autocertificazione non è ammissibile." Il denunciante riteneva che questa risposta fosse ambigua e si chiedeva quali fossero i documenti autenticati o gli originali che dovessero essere allegati, se le copie dei diplomi non dovevano essere autenticate.

Il capitolato d'oneri era chiaro. Il paragrafo 2.1.1. elencava gli eventuali motivi di esclusione dalla partecipazione. La risposta alla FAQ faceva riferimento chiaramente a questo paragrafo del capitolato d'oneri, il quale inequivocabilmente elencava i documenti per i quali doveva essere fornito l'originale o una copia conforme autenticata.

Il denunciante aveva inoltre chiesto se una dichiarazione giurata resa dinanzi a un notaio sarebbe stata sufficiente a provare che la sua società non aveva fallito, ovvero non era soggetta a procedura fallimentare, dal momento che in Gran Bretagna non era possibile ottenere un certificato di buona condotta.

La risposta a detta domanda è stata trovata nell'ultima frase del paragrafo 2.1.1 del capitolato d'oneri, che diceva che "qualora nel paese interessato non venga rilasciato un certificato di questo tipo, questo può essere sostituito da una dichiarazione giurata o solenne resa dall'offerente dinanzi a un'autorità giuridica o amministrativa, ovvero un notaio del paese nel quale ha sede".

A titolo di commento generale sulla contestazione di non aver risposto alle domande, la Commissione ha inoltre sottolineato che la politica concernente i contatti fra gli offerenti e le autorità aggiudicanti era descritta nella sezione 1.12 del capitolato d'oneri⁸³. Inoltre, dal momento che le risposte ai quesiti del denunciante potevano essere trovate tutte nel capitolato d'oneri, con dettagli aggiuntivi su certe domande presenti nella sezione delle FAQ sul sito web, e dal momento che nessun altro offerente aveva posto alcuna delle domande presentate dal denunciante, non era stata intrapresa alcuna azione. Tale approccio faceva prevalere il principio di salvaguardia delle regole di gioco uguali per tutti gli offerenti sulla politica della Commissione di rispondere a tutte le richieste di informazioni.

Le osservazioni del denunciante

Le osservazioni del denunciante, in sintesi, si basavano sui seguenti punti.

Il fatto che nel paragrafo 2.3.3.2 del capitolato d'oneri non vi fosse nessuna richiesta di informazioni autenticate sul personale o sui subappaltatori non implicava necessariamente che non fosse richiesta alcuna documentazione autenticata, se tale richiesta veniva indicata altrove. In risposta a una determinata FAQ, è stato dichiarato che "a differenza degli altri documenti giustificativi, le copie dei certificati di diploma non devono essere autenticate. Deve essere presentata un'offerta in originale, comprendente gli originali o le copie autenticate". Un'interpretazione di questa giustapposizione, per la quale a ragione si potrebbe chiedere un chiarimento è che per quanto attiene ai certificati non sono richieste le copie autenticate, ma solo gli originali.

Inoltre, il paragrafo 2.1.1. del capitolato d'oneri era chiaro dal momento che la frase conclusiva faceva riferimento chiaramente alla frase precedente la quale, a sua volta, si riferiva al solo paragrafo (d): "l'offerente deve inoltre fornire la prova, nella forma di un certificato di data recente,

83

Il Mediatore presume che il riferimento alla sezione 1.12 si riferisca a quella parte di detta sezione che recita: "Qualunque contatto fra gli offerenti e le autorità aggiudicanti riguardante il presente bando di gara è vietato, eccezion fatta per circostanze eccezionali e alle seguenti condizioni: (a) prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte: - su richiesta degli offerenti - la Commissione potrà comunicare alle parti interessate solo informazioni supplementari unicamente allo scopo di chiarire la natura del contratto. (...) I potenziali offerenti devono presentare tutte le domande esclusivamente mediante posta elettronica alla persona [designata]. Le domande devono essere chiare e concise e devono fare riferimento esplicitamente al relativo punto del capitolato d'oneri. Esse devono essere formulate in inglese, francese o tedesco e le risposte vengono pubblicate sul sito web (...) in queste tre lingue. (...)"



di aver ottemperato a detti obblighi". Non era affatto chiaro che tale metodo probatorio alternativo fosse valido anche per i sottoparagrafi (a), (b) ed (e) e la risposta alla domanda del denunciante non poteva essere dedotta necessariamente dal modo in cui era formulato il paragrafo. Inoltre, in una successiva procedura di appalto, la Commissione aveva spiegato quali erano i sottoparagrafi del paragrafo 2.1.1 a cui fa riferimento il disposto dell'ultima frase di detto paragrafo.

Infine, la giustificazione avanzata dalla Commissione per non rispondere alle domande del denunciante, vale a dire che nessun altro offerente aveva fatto domande simili e che detta politica era in linea con i principi di salvaguardia di un confronto equo, era assurda. Nessun vantaggio sugli altri offerenti sarebbe potuto derivare da chiarimenti resi pubblicamente. Tutti gli offerenti avrebbero beneficiato in ugual misura delle informazioni supplementari.

LA DECISIONE

1 La presunta assenza di chiarezza della sezione FAQ sul sito web e le contraddizioni con il capitolato d'oneri

1.1 La denuncia riguardava il bando di gara della Commissione per servizi di traduzione (AO2003). Il denunciante contestava il fatto che la lettura congiunta della sezione FAQ del sito web e del capitolato d'oneri non spiegasse se dovevano essere presentate le informazioni autenticate sui subappaltatori. In generale, non era neanche chiaro quali copie dei documenti giustificativi dovessero essere autenticate, specialmente se le copie dei diplomi non dovevano essere autenticate.

1.2 La Commissione sosteneva che il capitolato d'oneri fosse chiaro per quanto riguarda la presentazione di informazioni certificate e le copie autenticate. Inoltre, la risposta alla FAQ in questione confermava solo quanto era già chiaro dal capitolato d'oneri. Di conseguenza, le copie dei certificati di laurea e dei diplomi non dovevano essere autenticate, mentre, ad esempio, le copie delle attestazioni di cui al paragrafo 2.1.1 del capitolato d'oneri dovevano essere autenticate.

1.3 Il Mediatore fa notare che le informazioni riguardanti i documenti che devono essere presentati unitamente a un'offerta devono essere chiare e univoche, soprattutto perché, nella maggior parte dei casi, un'offerta incompleta non può essere rettificata dopo la data di scadenza per la presentazione. Tuttavia, in considerazione della formulazione della FAQ a cui le informazioni in questione costituivano una risposta, il Mediatore non ritiene che le informazioni nella sezione delle FAQ sul sito web fossero prive di chiarezza o in contraddizione con il capitolato d'oneri. Pertanto, il Mediatore non ritiene che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto attiene a questo aspetto della denuncia.

2 La presunta mancata risposta della Commissione alle domande del denunciante

2.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non avesse risposto alle sue domande riguardanti il capitolato d'oneri.

2.2 La Commissione sosteneva che non fosse stata intrapresa alcuna azione perché le risposte ai quesiti del denunciante si potevano trovare tutte nel capitolato d'oneri e che ulteriori dettagli fossero disponibili nella sezione delle FAQ sul sito web. La Commissione sosteneva inoltre che nessun altro offerente avesse sottoposto alcuna delle domande presentate dal denunciante e che il suo approccio facesse prevalere il principio di salvaguardia delle regole di gioco uguali per tutti gli offerenti sulla politica di rispondere a tutte le richieste di informazione.

2.3 Il Mediatore sottolinea, in primo luogo, che il giudizio da lui esposto al punto 1.8 di cui sopra (ossia che alcune informazioni riguardanti il bando di gara in questione, nel contesto specifico, non potevano considerarsi contraddittorie o non chiare) non implica che non ci possano essere motivazioni legittime perché i potenziali offerenti chiedano ulteriori chiarimenti. In effetti, il



linguaggio della sezione 1.12 del capitolato d'oneri⁸⁴ poteva ragionevolmente indurre gli offerenti ad aspettarsi che la Commissione avrebbe risposto a tutte le domande che soddisfacevano i criteri in esso specificati e che un confronto equo sarebbe stato salvaguardato dalla pubblicazione delle risposte nella sezione delle FAQ sul sito web.

2.4 Per quanto riguarda le domande presentate dal denunciante, il Mediatore fa notare che la Commissione ha spedito al denunciante una e-mail secondo cui le informazioni richieste potevano già essere trovate nel capitolato d'oneri e nella sezione delle FAQ sul sito web. Secondo il parere del Mediatore, ciò costituiva una risposta idonea alla domanda del denunciante concernente il rapporto giuridico fra i subappaltatori della sua società e la Commissione, dal momento che tale informazione poteva essere reperita facilmente nei documenti citati dalla Commissione. Inoltre, per quanto riguarda l'interpretazione del paragrafo 2.1.1. del capitolato d'oneri, sembra che il denunciante abbia chiesto alla Commissione se una dichiarazione giurata sarebbe stata sufficiente a provare che la sua società non aveva fallito. È solo nel corso della presente indagine che il denunciante ha elaborato la sua domanda su come interpretare l'ultima frase del paragrafo 2.1.1 in relazione ai sottoparagrafi. Il Mediatore trova ragionevole la risposta della Commissione alla domanda originaria del denunciante, ossia che la risposta poteva essere reperita abbastanza facilmente nel paragrafo 2.1.1 e che pertanto non era necessario pubblicare una nuova risposta nella sezione delle FAQ sul sito web.

2.5 Le domande del denunciante riguardanti i dati dei subappaltatori, tuttavia, non concernevano solo l'eventuale richiesta di copie autenticate dei diplomi, che era l'argomento della risposta della sezione delle FAQ sul sito web a cui si riferiva la Commissione. Il denunciante aveva anche chiesto, in sintesi, se fossero necessarie tutte le informazioni su tutti i possibili traduttori/subappaltatori o se fosse sufficiente spiegare la procedura utilizzata per selezionare detti traduttori. Il Mediatore ritiene che la risposta a questa domanda non fosse facilmente reperibile nel capitolato d'oneri e nelle FAQ. Inoltre, per quanto concerne la domanda del denunciante su quali documenti dovessero essere presentati in copia autenticata o in originale, se le copie dei diplomi non dovevano essere autenticate, il Mediatore non ritiene giustificata l'argomentazione della Commissione secondo cui la sezione delle FAQ sul sito web rispondeva a questa domanda.⁸⁵

2.6 In considerazione di quanto sopra, il Mediatore ritiene che, sulla base della sezione 1.12 del capitolato d'oneri⁸⁶, il denunciante si sarebbe ragionevolmente potuto aspettare che la Commissione pubblicasse le risposte a due delle sue domande nella sezione delle FAQ sul sito web. È buona pratica amministrativa agire in conformità con le aspettative ragionevoli create dal comportamento dell'istituzione.⁸⁷ L'omissione della Commissione di fornire le risposte e di pubblicarle costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore formulerà una osservazione critica al riguardo.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, risulta necessario formulare la seguente osservazione critica.

Per quanto concerne la sezione 1.12 del capitolato d'oneri, il denunciante si sarebbe potuto ragionevolmente aspettare che la Commissione pubblicasse le risposte a due delle sue domande nella sezione delle FAQ sul sito web. È buona pratica amministrativa agire in conformità con le ragionevoli aspettative create dal

⁸⁴ Si veda la nota 83.

⁸⁵ La risposta recitava: "A differenza degli altri documenti giustificativi, le copie dei certificati di diploma non devono essere autenticate. Deve essere presentata un'offerta in originale, comprendente gli originali o le copie autenticate. Le due copie devono essere semplicemente le fotocopie dell'offerta originale, compresi gli allegati. L'autenticazione deve essere fatta da un'autorità idonea, per esempio un avvocato o un notaio. L'autocertificazione non è ammissibile."

⁸⁶ Si veda la nota 83.

⁸⁷ Articolo 10, paragrafo 1, del Codice europeo di buona condotta amministrativa adottato dal Parlamento europeo con la risoluzione C5-0438/2000 del 6 settembre 2001 (disponibile sul sito web del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>).



comportamento dell'istituzione.⁸⁸ L'omissione della Commissione di fornire le risposte e di pubblicarle costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Considerato che questo aspetto del caso concerne procedure relative a specifici avvenimenti del passato, non sembra appropriato ricercare una composizione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.4.4 Comitato economico e sociale

ACCUSA SECONDO CUI IL DENUNCIANTE HA FORNITO "INFORMAZIONI FALSE" NELL'AMBITO DELL'ASSUNZIONE

Decisione sulla denuncia 852/2003/OV contro il Comitato economico e sociale

LA DENUNCIA

L'antefatto della presente denuncia è il seguente.

Il 14 e il 22 maggio 2002, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo (rif. 906/2002/OV) contro il Comitato economico e sociale (di seguito "CES") per aver interrotto la procedura per la sua assunzione.

Il denunciante aveva partecipato al concorso del Parlamento europeo PE/86/A per amministratori aggiunti di lingua inglese. Con lettera del 29 luglio 1999, gli è stato comunicato dal responsabile del servizio concorsi del Parlamento europeo che il suo nome non era incluso nella lista di riserva. Tuttavia, il denunciante ha capito che la lettera intendesse che egli aveva superato il concorso. Nel gennaio 2002, egli ha pertanto presentato domanda al CES per un posto di funzionario. Nel febbraio 2002, il CES gli ha fatto un'offerta di lavoro e il denunciante si è sottoposto alle visite mediche. Tuttavia, nel marzo 2002, il CES ha informato il denunciante di non poterlo assumere, dal momento che egli non aveva superato il concorso del Parlamento europeo e non era stato inserito nella lista di riserva. Nel maggio 2002, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore sostenendo che il CES aveva sospeso senza motivazioni la procedura per la sua assunzione.

Il 16 dicembre 2002, il Mediatore ha chiuso la sua indagine ed è giunto alla conclusione che il CES non si era reso responsabile di cattiva amministrazione. Poiché il denunciante nelle sue osservazioni del 30 novembre 2002 aveva avanzato nuove contestazioni, il Mediatore lo ha informato che aveva la facoltà di presentare una nuova denuncia.

Il 30 aprile 2003, il denunciante ha risposto al Mediatore e ha presentato una nuova denuncia che può essere sintetizzata come segue.

Nel suo parere sulla denuncia 906/2002/OV, il CES ha dichiarato che la procedura di assunzione del denunciante era stata avviata sulla base di "false informazioni fornite dal denunciante". La diffusione di informazioni false è un reato grave, poiché implica la volontà di non fornire o di alterare i fatti con lo scopo di trarre in inganno. Il denunciante riteneva che l'accusa che gli è stata rivolta fosse ingiustificata, dal momento che ha agito in buona fede e ha messo volontariamente a disposizione del CES tutte le informazioni salienti in suo possesso. Inoltre, rivolgendo questa accusa, il CES ha violato l'articolo 12 ("cortesia") del Codice europeo di buona condotta amministrativa. Il

⁸⁸

Articolo 10, paragrafo 1, del Codice europeo di buona condotta amministrativa adottato dal Parlamento europeo con la risoluzione C5-0438/2000 del 6 settembre 2001 (disponibile sul sito web del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>).



CES avrebbe potuto far notare gentilmente al denunciante che le sue azioni si basavano su uno sfortunato malinteso e si sarebbe potuto scusare per non aver identificato detto malinteso.

In sintesi, il denunciante sosteneva che l'affermazione del CES secondo cui egli ha fornito delle informazioni false fosse infondata e costituisse un atto di cattiva amministrazione. Egli ha richiesto la piena ritrattazione, per iscritto, di detta dichiarazione e le scuse, anch'esse per iscritto, per aver ingiustamente messo in dubbio la sua integrità e onestà personali.

L'INDAGINE

Il parere del Comitato economico e sociale

In primo luogo, il CES ha osservato che, nella sua decisione del 16 dicembre 2002, il Mediatore è giunto alla conclusione che il CES non si era reso responsabile di cattiva amministrazione dal momento che il denunciante non era stato inserito nella lista di riserva.

Il CES ha quindi affermato che dalla formulazione delle dichiarazioni contenute nel suo parere sulla denuncia 906/2002/OV non si poteva ravvisare alcuna contraddizione generale, né alcuna calunnia o accusa. Dette dichiarazioni non erano assolutamente diffamatorie.

Il denunciante aveva utilizzato la similitudine potenziale fra "superare un concorso" e "diventare un vincitore di concorso" come base della sua strategia difensiva per entrambe le denunce presentate al Mediatore. Detta strategia viola gli articoli 28 d e 30 e l'allegato III dello Statuto del personale. Il denunciante non è stato completamente sincero nei confronti dei funzionari del CES che lo hanno contattato per primi per avviare la procedura di assunzione. Egli ha giocato sulla potenziale ambiguità dei concetti di "superare l'esame di un concorso" e "diventare un vincitore di concorso" e le persone preposte alla sua assunzione hanno capito che era stato incluso nella lista di riserva. Il denunciante stesso era la fonte dell'informazione incompleta fornita al CES e doveva addossarsi le logiche conseguenze della sua azione sleale. Il CES non ha assolutamente cercato di screditare il denunciante, né si è reso responsabile di alcuna calunnia nei suoi confronti.

Il CES ha inoltre osservato che da un punto di vista procedurale, la denuncia non dovrebbe essere ammessa perché a) il denunciante ha presentato la sua denuncia in risposta alle dichiarazioni rese dal CES nell'esercizio del suo diritto a un'udienza equa e la questione che ne deriva è quindi un problema di natura procedurale che deve essere risolto come parte dello stesso procedimento utilizzato per giungere a una decisione sulla denuncia iniziale e b) il denunciante non ha compiuto prima i passi amministrativi appropriati in relazione a questa nuova denuncia.

Il CES ha concluso che la denuncia dovrebbe pertanto essere dichiarata non ricevibile o, in alternativa, respinta.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha ribadito la sua denuncia e ha trasmesso nove pagine di osservazioni che possono essere riassunte come segue. Egli si rammaricava che il CES non avesse mostrato l'intenzione di soddisfare la sua richiesta di ritrattazione scritta dell'accusa di aver fornito false informazioni e la richiesta di ricevere delle scuse per iscritto. Egli confermava la sua richiesta ed era disponibile ad addivenire a una risoluzione amichevole. Il denunciante sperava che il Mediatore prendesse atto dell'arroganza e della mancanza di rispetto mostrata dal CES che aggravava ulteriormente una situazione già grave.

Per quanto riguarda la ricevibilità, il denunciante ha osservato che la decisione del Mediatore di accogliere la presente denuncia è perfettamente in linea con l'interpretazione data dal Mediatore alle sue procedure secondo cui, in caso di dubbio circa l'aver compiuto precedentemente i passi amministrativi appropriati, la situazione doveva andare a favore del denunciante. Inoltre, i fatti a sostegno della presente denuncia erano ben conosciuti dal CES dalla denuncia 906/2002/OV.



Il denunciante ha ribadito che la sua convinzione di aver vinto il concorso pubblico PE/86/A era legittima e in buona fede e si basava sui fatti disponibili all'epoca. Egli pertanto stava agendo in buona fede quando, nelle sue lettere al CES, sosteneva di aver vinto il concorso.

Il CES non ha mai ritrattato l'accusa secondo cui il denunciante avesse fornito informazioni false, né ha fornito fatti a sostegno della sua accusa. Al contrario, il CES ha aggravato la situazione sostenendo che il denunciante non era stato completamente sincero nei confronti dei funzionari del CES, che aveva giocato sulla potenziale ambiguità dei concetti, che era egli stesso la fonte delle informazioni incomplete fornite al CES e che avrebbe dovuto addossarsi le conseguenze del suo comportamento sleale. Tali accuse supplementari erano tanto infondate quanto l'accusa oggetto della presente denuncia. Ancora una volta, il CES stava agendo deliberatamente per screditare il denunciante avanzando accuse diffamatorie nei suoi confronti.

Se funzionari specializzati in materia di personale, sulla base delle copie delle lettere del Parlamento europeo riguardanti la sua candidatura, potevano giungere alla conclusione che il denunciante fosse idoneo all'assunzione in qualità di funzionario, allora, di sicuro, un cittadino europeo senza una conoscenza dettagliata delle procedure di assunzione di un'istituzione poteva essere perdonato per essere giunto in buona fede alla medesima conclusione. La responsabilità di conoscere le procedure di assunzione compete alle istituzioni comunitarie e non al cittadino. Il denunciante ha respinto qualsiasi responsabilità personali in quanto ha fornito al CES tutte le informazioni pertinenti, comprese le prove documentali.

LA DECISIONE

1 Ricevibilità della denuncia

1.1 Nel suo parere, il CES ha messo in dubbio la ricevibilità della denuncia in base a due considerazioni: a) la questione che deriva è un problema di natura procedurale che deve essere risolta come parte dello stesso procedimento utilizzato per giungere alla decisione sulla denuncia iniziale; b) il denunciante non ha precedentemente compiuto i passi amministrativi appropriati in relazione alla presente denuncia.

1.2 L'articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore europeo⁸⁹ stabilisce che "la denuncia (...) deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati". Nella sua Relazione annuale per il 1995, il Mediatore, in riferimento all'interpretazione dei criteri di ricevibilità, ha dichiarato che "un approccio eccessivamente tecnico o giuridico alla ricevibilità delle denunce riguardo a possibili casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari sarebbe inadeguato. Qualora vi siano dubbi riguardanti, per esempio, il fatto che, precedentemente, ci siano stati sufficienti contatti (...), tale dubbio dovrebbe essere normalmente risolto a favore del denunciante. Qualora una denuncia sia erroneamente giudicata irricevibile sono messi a rischio i diritti del cittadino"⁹⁰.

1.3 Il Mediatore fa notare che l'accusa oggetto della presente denuncia è strettamente connessa all'argomento che era stato esaminato nel quadro dell'indagine sulla denuncia 906/2002/OV. Il denunciante ha contestato questa accusa per la prima volta nell'ambito della sua precedente denuncia, segnatamente nelle sue osservazioni sul parere del CES. Il CES ne è stato informato, dal momento che il Mediatore gli ha spedito una copia della sua decisione del 16 dicembre 2002 e la decisione citava l'accusa oggetto della presente denuncia.

1.4 Sulla base di quanto sopra, il Mediatore ritiene che, nella presente denuncia, la condizione dei precedenti passi amministrativi appropriati sia stata rispettata. Richiedere al denunciante di

⁸⁹ Decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.05.1994, pag. 15.

⁹⁰ Relazione annuale 1995 del Mediatore, pagg. 20-21.



contattare di nuovo il CES prima di presentare la denuncia al Mediatore sarebbe stato inappropriato ed eccessivamente cavilloso. La denuncia è pertanto ricevibile.

2 La dichiarazione secondo cui il denunciante ha fornito "false informazioni" e la richiesta di ritrattazione di detta dichiarazione

2.1 Il denunciante sosteneva che la dichiarazione resa dal CES nel suo parere sulla denuncia 906/2002/OV, secondo la quale egli aveva fornito false informazioni, fosse infondata e costituisca un caso di cattiva amministrazione. Egli riteneva che il CES dovesse ritrattare completamente la dichiarazione, per iscritto e dovesse porgere le sue scuse, anch'esse per iscritto, per aver ingiustamente messo in dubbio la sua integrità e onestà personali. Il denunciante sosteneva di aver agito in buona fede.

2.2 Il CES ha ribattuto che la denuncia dovrebbe essere respinta in quanto dalla formulazione delle dichiarazioni contenute nel suo parere sulla denuncia 906/2002/OV non si poteva ravvisare alcuna contraddizione generale, né alcuna calunnia o accusa. Il CES non ha cercato assolutamente di screditare il denunciante. Il denunciante ha giocato sulla potenziale ambiguità dei concetti, era egli stesso la fonte dell'informazione incompleta fornita al CES e doveva addossarsi le logiche conseguenze della sua azione sleale.

2.3 Il Mediatore ricorda che la domanda del denunciante per un posto presso il CES era basata sul seguente testo nella lettera del servizio concorsi del Parlamento europeo del 29 luglio 1999 concernente la partecipazione del denunciante al concorso pubblico PE/86/A: "Sono spiacente di comunicarle che non è stato possibile includere il suo nome nella lista dei candidati idonei perché, nonostante abbia ottenuto la sufficienza in tutte le prove e abbia ottenuto il 60% del punteggio in tutte le prove scritte e orali, non è fra i 13 migliori candidati ai quali la lista dei candidati idonei doveva essere ristretta". Come affermato nella decisione del Mediatore del 16 dicembre 2002 sulla denuncia 906/2002/OV, è chiaro dalla prima frase che inizia con "Sono spiacente di comunicarle" che il denunciante non aveva vinto il concorso. La convinzione del denunciante di aver superato il concorso e di poter quindi fare domanda per un posto nel CES era sbagliata.

2.4 Nel suo parere sulla denuncia 906/2002/OV, il CES ha dichiarato che il denunciante aveva fornito "false" informazioni. Il Mediatore fa notare che uno dei normali significati della parola falso è "deliberatamente non vero". Nel suo parere sulla presente denuncia, il CES non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che il denunciante avrebbe fornito deliberatamente informazioni non vere. Nel suo parere sulla presente denuncia, il CES avrebbe potuto ritirare qualsiasi allusione al fatto che il denunciante non aveva agito in buona fede e avrebbe potuto porgere le sue scuse. Invece, il CES ha fatto ulteriori allusioni alla male fede – senza motivarle – dichiarando che il denunciante "aveva usato la potenziale similitudine fra queste due nozioni come base della sua intera strategia difensiva", "aveva giocato sulla potenziale ambiguità dei concetti" e "doveva ora addossarsi le conseguenze logiche del suo comportamento sleale."

2.5 Quando un'istituzione o un organo comunitario ritiene di aver agito correttamente e di non essersi reso responsabile di cattiva amministrazione è inoltre utile che l'istituzione o l'organo spieghi le sue azioni e ne illustri le motivazioni. Questo comportamento solitamente promuove la comprensione delle azioni compiute dall'amministrazione. L'uso di un linguaggio inappropriato può solo dar luogo e sostenere un'impressione negativa sull'istituzione interessata, nonché sull'amministrazione della Comunità in senso più ampio⁹¹. Le suddette frasi del parere del CES mostrano che esso ha risposto con un linguaggio diverso da quello normalmente usato dalle istituzioni e dagli organi comunitari nei loro pareri al Mediatore.

2.6 I principi di buona condotta amministrativa richiedono che le istituzioni siano corrette e cortesi nei loro rapporti con il pubblico. Qualora si verifichi un errore che lede i diritti o gli

⁹¹

Si veda la decisione del Mediatore del 13 marzo 2002 nell'indagine di propria iniziativa OI/1/2002/OV concernente il CEDEFOP, la Relazione annuale 2002 del Mediatore, pag. 204. Si veda inoltre il sito web: <http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/02oi1.htm>.



interessi di un membro del pubblico, l'istituzione se ne scuserà e si sforzerà di correggere gli effetti negativi derivanti da tale errore⁹². Nella fattispecie, il CES non ha adempiuto al dovere di agire cortesemente. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore europeo si è espresso con un'osservazione critica al riguardo, riportata di seguito.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, risulta necessario formulare la seguente osservazione critica.

I principi di buona condotta amministrativa richiedono che le istituzioni siano corrette e cortesi nei loro rapporti con il pubblico. Qualora si verifichi un errore, che lede i diritti o gli interessi di un membro del pubblico, l'istituzione se ne scuserà e si sforzerà di correggere gli effetti negativi derivanti da tale errore⁹³. Nella fattispecie, il CES non ha adempiuto al dovere di agire cortesemente. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Considerato che questo aspetto del caso concerne procedure relative a specifici avvenimenti del passato e in considerazione della posizione adottata dal CES nel suo parere sulla presente denuncia e sulla denuncia 906/2002/OV, non sembra appropriato ricercare una composizione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.4.5 Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

ACCUSE INFONDATE DI CORRUZIONE CONTRO UN GIORNALISTA

Decisione sulla denuncia 1840/2002/GG contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode

Segue una breve sintesi della decisione che non è stato possibile pubblicare per intero a cause della sua lunghezza. La sintesi si occupa solo di un aspetto della denuncia, che comprendeva altre contestazioni. Il testo completo della decisione in tedesco e in inglese può essere consultato sul sito web del Mediatore:

<http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/021840.htm>

Il denunciante è il corrispondente da Bruxelles del settimanale tedesco "Stern". Lo Stern ha pubblicato due articoli su presunte irregolarità evidenziate da un funzionario dell'UE, il sig. Paul van Buitenen, e sulle relative indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Detti articoli si basavano su documenti riservati ottenuti dal denunciante. L'OLAF successivamente ha pubblicato un comunicato stampa dichiarando che "un" giornalista aveva ottenuto un certo numero di documenti relativi a detta indagine e che era stato deciso di avviare un'indagine interna in merito, fra le altre cose, alla contestazione che i documenti salienti fossero stati ottenuti "pagando un funzionario pubblico". Il 4 aprile 2002, il quotidiano European Voice ha riferito che un portavoce dell'OLAF avrebbe detto che l'OLAF "aveva ricevuto prove prima facie che potrebbe esserci stato un pagamento".

Il denunciante riteneva che l'OLAF avesse agito scorrettamente rendendo pubbliche in un comunicato stampa e nei suoi commenti all'European Voice accuse di corruzione che dovevano essere intese come dirette a lui e al suo giornale.

⁹² Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 3 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

⁹³ Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 3 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.



Durante le indagini del Mediatore, l'OLAF ha sostenuto che la decisione di annunciare che era stata avviata un'indagine interna era stata presa dopo attenta riflessione. Date le serie implicazioni della possibilità che un funzionario dell'OLAF fosse responsabile della divulgazione illecita di informazioni riservate e di dati personali, il direttore dell'OLAF ha deciso di annunciare pubblicamente, e nel modo più trasparente possibile, che l'OLAF stava indagando su dette violazioni al fine di identificare i responsabili e prevenire il verificarsi di ulteriori violazioni di tale natura. Inoltre, sulla base di specifiche informazioni ricevute dall'OLAF, vi era motivo di credere che, almeno in un'occasione, fosse stato pagato un funzionario dell'OLAF o un altro funzionario UE per la fornitura di documenti riservati. Le indagini volte a verificare se questo fatto fosse effettivamente accaduto erano ancora in corso. L'OLAF ha inoltre sostenuto che il suo riferimento a "un" giornalista fosse neutrale e non implicasse nessuno specifico individuo.

Dopo aver esaminato il parere dell'OLAF e le osservazioni del denunciante, il Mediatore ha affermato che, nel prendere una decisione, è buona pratica amministrativa assicurare che le misure adottate siano proporzionali al fine perseguito. In particolare, l'amministrazione dovrebbe evitare di limitare i diritti dei cittadini qualora non esista una ragionevole relazione tra tali restrizioni e le finalità dell'azione.⁹⁴ Tali standard devono essere applicati non soltanto alle decisioni, ma anche alle attività delle amministrazioni in generale. Esse pertanto sono anche pertinenti alla fornitura di informazioni.

Il Mediatore, in linea di principio, ha accolto favorevolmente il fatto che l'OLAF abbia deciso di procedere nel "modo più trasparente possibile". Tale approccio è conforme all'obbligo delle istituzioni e degli organi dell'UE di prendere le decisioni nel modo più trasparente possibile (articolo 1 del Trattato sull'Unione europea). Tuttavia, l'insinuazione di corruzione è un'accusa grave che può macchiare la reputazione di un giornalista. Tale allusione pertanto non deve essere fatta in pubblico senza fondamenti sufficientemente seri che possano essere esaminati pubblicamente. Il Mediatore ha ritenuto che l'OLAF non aveva stabilito che la pubblicazione del sospetto di corruzione fosse necessaria ai fini del suo operato e fosse proporzionale allo scopo perseguito. Il Mediatore pertanto ha formulato un progetto di raccomandazione all'OLAF, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo:

L'OLAF dovrebbe considerare l'opportunità di ritirare le accuse di corruzione che erano state pubblicate e che era probabile venissero intese come dirette al denunciante.

L'OLAF ha comunicato al Mediatore di aver accolto il progetto di raccomandazione e di avergli dato seguito con la pubblicazione di un comunicato stampa. Il passaggio saliente del comunicato stampa recita: "Le indagini dell'OLAF non si sono ancora concluse, ma ad oggi, l'OLAF non ha ottenuto la prova che tale pagamento sia stato effettuato."

Il Mediatore concorda con il parere del denunciante secondo il quale il suddetto comunicato stampa non applica adeguatamente il progetto di raccomandazione del Mediatore. Invece di ritirare le accuse di corruzione, l'OLAF, "ad oggi", ha semplicemente dichiarato di non avere riscontrato prove sufficienti a sostegno di dette accuse. In tali circostanze, l'azione intrapresa dall'OLAF è palesemente inadeguata a porre rimedio al caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore riteneva che un'osservazione critica potesse costituire per il denunciante un'adeguata soddisfazione e che pertanto non fosse appropriato presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.

Il Mediatore pertanto ha archiviato il caso con la seguente osservazione critica.

Procedendo all'affermazione di accuse di corruzione senza fondamenti di fatto sufficienti e passibili di un eventuale esame da parte del pubblico, l'OLAF è andato oltre ciò che è proporzionale al fine perseguito dalla sua azione. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

⁹⁴

Si veda l'articolo 6 del Codice di buona condotta amministrativa, disponibile sul sito web del Mediatore europeo (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>).



3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE ACCETTATI DALLE ISTITUZIONI



3.5.1 Consiglio dell'Unione europea

IL CONSIGLIO CONCEDE L'ACCESSO PARZIALE ALLA RELAZIONE ANNUALE DEL GRUPPO DEL CODICE DI CONDOTTA

Decisione sulla denuncia 573/2001/IJH (riservata) contro il Consiglio dell'Unione europea

LA DENUNCIA

La denuncia è stata presentata da un commercialista iscritto all'albo professionale. Su richiesta del denunciante è stata classificata come riservata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto del Mediatore europeo.

Il denunciante ha contestato il rifiuto del Consiglio, ai sensi della decisione 93/731 del Consiglio, di concedere l'accesso al documento 13563/00 del Consiglio, che è la seconda relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori del Gruppo del codice di condotta (tassazione delle imprese) destinata al Consiglio ECOFIN. Il Consiglio ha negato l'accesso al suddetto documento sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 93/731 del Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dei suoi atti.

Il Mediatore ha ritenuto che la decisione del Consiglio di negare l'accesso al documento fosse viziata da cattiva amministrazione in quanto:

- (i) il ragionamento del Consiglio era inadeguato a spiegare il suo interesse a mantenere la riservatezza dei suoi atti per quanto concerne il documento in questione, o a dimostrare che la divulgazione di detto documento avrebbe compromesso seriamente il processo decisionale del Consiglio. Il Mediatore ha sottolineato che il Consiglio non ha spiegato in che modo la seconda relazione annuale del Gruppo del codice di condotta si differenziasse dalla prima, che è stata pubblicata.
- (ii) il Consiglio ha omesso di considerare la questione dell'accesso parziale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte il Consiglio, applicando la decisione 93/731, è tenuto ad esaminare l'opportunità di accordare un accesso parziale ai dati non interessati dalle eccezioni.⁹⁵ L'accesso parziale, inoltre, è espressamente previsto dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001.

Con decisione datata 17 giugno 2002, il Mediatore ha pertanto indirizzato al Consiglio un progetto di raccomandazione in conformità con l'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore europeo, affinché riesaminasse la richiesta in conformità con il regolamento n. 1049/2001⁹⁶, che sostituisce la decisione 93/731 del Consiglio.

Inoltre, il Mediatore ha ritenuto che il documento in questione potesse riguardare le attività legislative del Consiglio e che quest'ultimo dovesse tenere conto di questo aspetto.

⁹⁵ Causa C-353/99 P, *Consiglio dell'Unione europea contro Heidi Hautala*, [2001] Racc. I-09565, pag. 87.

⁹⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.



Nel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione, il Consiglio ha concluso che i paragrafi 1-4, 13, 14 e 24 del documento 13563/00 e i punti 1-8 e 14-16 del suo allegato I non sono soggetti ad alcuna eccezione e possono essere divulgati. Per quanto riguarda le parti restanti del documento, il Consiglio ha deciso di negare l'accesso sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 1049/2001.

Il Consiglio ha inoltre fornito una spiegazione dettagliata di come la seconda relazione del Gruppo del codice di condotta si differenziasse sostanzialmente dalla prima relazione per contenuto e natura.

Il Mediatore ha ritenuto che il parere circostanziato del Consiglio abbia trattato adeguatamente i punti citati nel progetto di raccomandazione da lui formulato e che, allo stato attuale del diritto comunitario, il ragionamento del Consiglio possa ragionevolmente giustificare il rifiuto di divulgare il documento in questione, anche se quest'ultimo è un atto legislativo.

Il Mediatore pertanto ha archiviato il caso, in quanto il Consiglio ha posto in essere le misure necessarie a soddisfare il progetto di raccomandazione.

*Il testo completo del progetto di raccomandazione può essere consultato sul sito Web:
<http://www.euro-ombudsman.eu.int/recommen/en/010573.htm>*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ACCORDA L'ACCESSO AGLI ELABORATI D'ESAME CORRETTI DEI CANDIDATI

Decisione sulle denunce 2097/2002/GG e 2059/2002/IP contro il Consiglio dell'Unione europea

Denuncia 2097/2002/GG

LA DENUNCIA

La denunciante è una cittadina tedesca che ha partecipato al concorso Consiglio/C/412 per segretari/segretarie (livello C5) di lingua tedesca. Il concorso era composto da quattro parti: due test a scelta multipla (A e B), una prova scritta per la quale si richiedeva l'uso del PC (C) e una prova orale (D). L'esame scritto era suddiviso in tre prove. Nella seconda prova (test b), i candidati dovevano produrre e formattare un testo corretto, basandosi su 45 righe circa dattiloscritte contenenti correzioni a mano, note, nonché errori di battitura e grammaticali. A tale prova sarebbe stato assegnato un punteggio compreso fra 0 e 40 punti. La sufficienza era 24 punti.

Il 12 novembre 2002, il Consiglio le ha comunicato che nella prova C.b aveva ottenuto solo 18 punti e che pertanto non poteva essere ammessa alla prova orale.

Con lettera del 20 novembre 2002, la denunciante ha informato il Consiglio di non avere mai sostenuto prima una prova di quel tipo, aggiungendo che, poiché era sempre interessata a lavorare all'interno delle istituzioni comunitarie, le sarebbe stato di grande aiuto conoscere le ragioni per cui non aveva ottenuto la sufficienza. La denunciante ha chiesto pertanto di avere accesso alla valutazione della prova in questione.

Nella sua risposta del 27 novembre 2002, il Consiglio ha informato la denunciante che la commissione giudicatrice aveva rivisto il suo elaborato e aveva deciso di confermare il punteggio iniziale. Il Consiglio ha aggiunto che purtroppo non era possibile accordarle l'accesso alla sua prova d'esame.

Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha sottolineato che riteneva inaccettabile il rifiuto del Consiglio di accordarle l'accesso alla sua prova d'esame corretta, ed ha sottolineato che il rifiuto



non era stato motivato. La denunciante ha aggiunto che tale rifiuto non le consentiva di capire perché non avesse superato la prova.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

Nel suo parere, il Consiglio ha espresso i seguenti commenti.

Ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato III allo Statuto del personale, i lavori della commissione giudicatrice sono segreti. Come già dichiarato dalla Corte di giustizia, tale segretezza era stata introdotta con l'intento di garantire l'indipendenza delle commissioni giudicatrici e l'oggettività dei loro lavori, proteggendole dalle interferenze e dalle pressioni esterne. Di conseguenza, il rispetto di tale segretezza è contrario alla divulgazione delle posizioni adottate dai singoli membri delle commissioni giudicatrici, nonché alla pubblicazione dei fattori relativi alle valutazioni individuali o comparative dei candidati.⁹⁷ Detta segretezza insita nei lavori delle commissioni giudicatrici preclude anche la comunicazione dei criteri utilizzati per la correzione delle prove di concorso, criteri che formano parte integrante delle valutazioni comparative fatte dalla commissione giudicatrice sui rispettivi meriti di un candidato.⁹⁸

L'obbligo di salvaguardare la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice non le consentiva di accordare a un candidato l'accesso alla sua prova d'esame corretta, dal momento che quest'ultima rivelava le posizioni adottate dai singoli membri riguardo alla valutazione dei candidati.

La comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituiva un'adeguata motivazione delle ragioni su cui si basava la decisione di una commissione giudicatrice.

Le osservazioni della denunciante

La denunciante non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Il 16 aprile 2003, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione rivolto al Consiglio, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo.

Il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe consentire alla denunciante di avere accesso al proprio elaborato d'esame corretto.

Il progetto di raccomandazione si basava sulle seguenti considerazioni.

1 La denunciante è una cittadina tedesca che ha partecipato al concorso Consiglio/C/412 per segretari/segretarie (livello C5) di lingua tedesca. Essendole stato comunicato di non aver ottenuto la sufficienza in una delle prove scritte del suddetto concorso, la denunciante ha chiesto di avere accesso al proprio elaborato d'esame corretto. Il Consiglio ha respinto la richiesta. Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha dichiarato di ritenere inaccettabile tale rifiuto.

2 Nel suo parere, il Consiglio ha sottolineato che ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato III dello Statuto del personale, i lavori della commissione giudicatrice sono segreti. Tale segretezza è stata introdotta al fine di garantire l'indipendenza della commissione giudicatrice e l'oggettività dei suoi lavori. Secondo il Consiglio, l'obbligo di salvaguardare la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice non gli permetteva di accordare a un candidato l'accesso alla propria prova d'esame corretta, dal momento che quest'ultima rivelava le posizioni adottate dai singoli membri riguardo alla valutazione dei candidati.

⁹⁷ Caso 89/79 *Bonu v Council* [1980] ECR 553, paragraph 5.

⁹⁸ Causa C-254/95 P, *Parlamento europeo v. Innamorati*, Racc. [1996] I-3423, paragrafo 29.



3 Il Mediatore europeo si è già dovuto occupare del problema dell'accesso agli elaborati d'esame corretti dei candidati in casi concernenti la Commissione europea⁹⁹ e il Parlamento europeo.¹⁰⁰

4 Sulla base delle indagini da egli svolte sulle procedure di assunzione della Commissione, il 18 ottobre 1999, il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo¹⁰¹ contenente le seguenti considerazioni.

“Il Mediatore non è a conoscenza di alcuna disposizione del diritto comunitario o della giurisprudenza dei tribunali comunitari che impedisca alla Commissione di consentire a un candidato che ha partecipato ad un concorso di prendere visione delle correzioni apportate al proprio elaborato. L'articolo 6 dell'allegato III dello statuto del personale stabilisce che i “lavori della commissione giudicatrice” devono essere segreti. Le deliberazioni della commissione giudicatrice devono pertanto restare segrete, ma non ne consegue necessariamente che si debba impedire a un candidato di prendere visione della copia corretta del suo elaborato d'esame.

L'argomento principale opposto dalla Commissione per giustificare il suo rifiuto riguarda la natura della procedura di assunzione. Secondo la Commissione, la commissione giudicatrice valuta ciascun candidato comparando la sua prova con quello di tutti gli altri candidati dello stesso concorso. La Commissione ne trae la conclusione che la divulgazione degli elaborati corretti non servirebbe a nulla, dal momento che rispecchia soltanto il giudizio di una persona che non ha valutato tutti gli altri candidati.

Tuttavia, poter ispezionare la copia corretta del proprio elaborato comporta vari vantaggi per il candidato. In primo luogo, il candidato ha l'opportunità di conoscere i propri errori e quindi di migliorare le proprie prove future. In secondo luogo, ciò rafforza la fiducia del candidato nell'amministrazione. Questo è importante, dato che sembra essere diffusa la convinzione che le prove non siano valutate correttamente dalla Commissione e che in realtà, a volte non siano affatto valutate. In terzo luogo, se un candidato ritiene di essere stato valutato ingiustamente, egli potrà formulare le sue contestazioni in maniera molto più precisa se avrà visto le correzioni apportate al suo elaborato. In ogni caso, dovrebbe essere il cittadino che chiede un'informazione - e non l'amministrazione - a giudicare se tale informazione sia utile.

La Commissione fa anche riferimento agli oneri amministrativi e finanziari che comporterebbe la divulgazione degli elaborati. Il Mediatore è fiducioso che i servizi della Commissione possano organizzare la procedura di divulgazione in modo tale da minimizzare i costi, dal momento che è improbabile che ogni candidato desideri prendere visione della copia corretta del proprio elaborato.

(...)

La Commissione fa presente, anche qui giustamente, che l'attività delle commissioni giudicatrici è soggetta al controllo giurisdizionale dei tribunali comunitari. Tuttavia, ciò significa che quesiti che avrebbero potuto essere risolti facilmente qualora il candidato avesse avuto la possibilità di vedere la copia corretta dell'elaborato d'esame rischiano di essere trattati in sede di tribunale. Il Mediatore ritiene che ciò sia estremamente insoddisfacente per i candidati. Consentire l'accesso agli elaborati corretti può d'altro canto dare una risposta a molti quesiti con uno dispendio minimo di energia e di tempo.

(...)

Così come stabilito nel trattato di Amsterdam, l'obbligo di trasparenza nell'adozione delle decisioni è uno dei principi fondamentali del diritto amministrativo delle Comunità europee. Inoltre, è importante garantire che i cittadini ricevano un'impressione positiva al loro primo incontro con le istituzioni europee. I cittadini che desiderano lavorare per le Comunità ricevono un'impressione molto negativa se restano con il dubbio di non essere stati giudicati equamente e correttamente. Per fugare tale dubbio è essenziale che ciascun candidato abbia la possibilità di prendere visione della copia corretta del proprio elaborato d'esame. Tale possibilità non è assolutamente in conflitto con il requisito che i lavori della commissione giudicatrice debbano essere segreti,

⁹⁹ Indagine di propria iniziativa 1004/97/(PD)/GG.

¹⁰⁰ Denunce 457/99/IP, 610/99/IP, 1000/99/IP e 25/2000/IP.

¹⁰¹ GU C 371 del 22.12.1999, pag. 12.



dal momento che non riguarda le deliberazioni della commissione giudicatrice in cui vengono valutati i meriti relativi dei candidati. Per questi motivi, il mancato intervento della Commissione per modificare le sue procedure amministrative in modo da dare a ciascun candidato la possibilità di accesso al suo elaborato corretto sembra costituire un caso di cattiva amministrazione."

5 Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il Mediatore ha inviato una raccomandazione alla Commissione secondo cui quest'ultima, nei futuri concorsi per l'assunzione di personale e al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2000, deve concedere l'accesso ai propri elaborati corretti ai candidati che ne fanno richiesta. Con lettera del 7 dicembre 1999, il presidente della Commissione europea ha comunicato al Mediatore che la Commissione aveva accolto detta raccomandazione.

6 Il 17 novembre 2000, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione¹⁰² con la quale sottoscrive la relazione speciale del Mediatore e si congratula con la Commissione per aver accolto positivamente la raccomandazione elaborata dal Mediatore. Il Parlamento ha inoltre auspicato che "tutte le altre istituzioni e tutti gli organi dell'Unione seguano l'esempio della Commissione".

7 Il 17 luglio 2000, il Mediatore ha inviato progetti di raccomandazione al Parlamento europeo nei quali suggeriva che quest'ultimo concedesse ai denunciati interessati l'accesso ai propri elaborati d'esame corretti. Il 27 novembre 2000, il Parlamento ha informato il Mediatore di avere accolto il principio secondo cui si doveva permettere ai candidati di avere una copia corretta dei propri elaborati e ha descritto come avrebbe messo in atto i progetti di raccomandazione¹⁰³ del Mediatore.

8 Le argomentazioni del Consiglio relative al caso in questione non si riferiscono a nessuna caratteristica specifica dei concorsi organizzati dal Consiglio che li distinguerebbe dai concorsi organizzati dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea. Il Mediatore pertanto ritiene che le considerazioni espresse nella sua relazione speciale concernenti le procedure di selezione seguite dalla Commissione si applichino anche (mutatis mutandis) ai concorsi organizzati dal Consiglio.

9 In considerazione di quanto sopra, il Mediatore ritiene che il rifiuto del Consiglio di concedere alla denunciante l'accesso ai propri elaborati d'esame corretti costituisca un caso di cattiva amministrazione.

Il parere circostanziato del Consiglio

Nel suo parere circostanziato, il Consiglio ha informato il Mediatore di aver deciso di accogliere il progetto di raccomandazione e di concedere alla denunciante l'accesso al suo elaborato d'esame corretto. Copia dell'elaborato d'esame della denunciante, unitamente alla valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice sarebbero state inviate alla denunciante il giorno stesso.

Il Consiglio ha osservato che in considerazione dello statuto del personale e della recentissima sentenza del tribunale di primo grado nella causa T-72/01¹⁰⁴, la comunicazione dei suddetti documenti non può essere considerata una violazione del principio di segretezza inerente ai lavori della commissione giudicatrice.

Le osservazioni della denunciante

La denunciante non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito al parere circostanziato del Consiglio.

¹⁰² GU C 223 dell'08.08.2001, pag. 368.

¹⁰³ Si vedano le decisioni del Mediatore dell'11 maggio 2001 concernenti le denunce 457/99/IP, 610/99/IP, 1000/99/IP e 25/2000/IP, disponibili sul sito web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>).

¹⁰⁴ Sentenza del 25 giugno 2003 nella Causa T-72/01 *Pyres contro Commissione*.



LA DECISIONE

1 Il rifiuto di concedere l'accesso all'elaborato d'esame corretto

1.1 La denuncia riguardava il rifiuto del Consiglio di concedere alla denunciante l'accesso al proprio elaborato d'esame corretto svolto nell'ambito del concorso Consiglio/C/412 per segretarie/segretari (livello C5) di lingua tedesca.

1.2 Il 16 aprile 2003, il Mediatore, in conformità con l'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore, ha inviato un progetto di raccomandazione al Consiglio secondo il quale quest'ultimo deve concedere alla denunciante l'accesso al proprio elaborato d'esame corretto.

1.3 Nel suo parere circostanziato, il Consiglio ha informato il Mediatore di aver deciso di accogliere il progetto di raccomandazione e di concedere alla denunciante l'accesso al suo elaborato d'esame corretto.

2 Conclusione

2.1 Sulla base delle indagini svolte, il Mediatore ha concluso che il Consiglio ha accolto il suo progetto di raccomandazione e che le misure adottate dal Consiglio sono soddisfacenti.

2.2 Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Denuncia 2059/2002/IP

Il Mediatore europeo ha inviato lo stesso progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea in relazione alla denuncia 2059/2002/IP. Il parere circostanziato del Consiglio e la decisione sono i seguenti.

Il parere circostanziato del Consiglio

Nel suo parere circostanziato, il Consiglio ha sottolineato che facendo seguito al progetto di raccomandazione elaborato dal Mediatore in un caso precedente simile a quello in esame (denuncia 2097/2002/GG), in data 17 settembre 2003 il Segretariato generale del Consiglio aveva stabilito nuove regole in merito alla trasmissione delle copie corrette ai candidati. Tali regole si applicheranno a tutti i concorsi esterni e interni che saranno organizzati dal Segretariato generale del Consiglio.

Ai candidati che parteciperanno ai concorsi banditi a far data dal 1° settembre 2003 sarà concesso di ottenere una copia del loro elaborato d'esame e, in caso di esame scritto, della scheda di valutazione della commissione giudicatrice. Nel caso di concorsi organizzati prima del 1° settembre 2003, le norme pertinenti stabilivano che ai candidati che ne facessero richiesta era concesso di ottenere una copia del proprio elaborato d'esame, nonché della scheda di valutazione qualora la commissione giudicatrice l'avesse redatta.

Per quanto riguarda il caso in esame, il Consiglio ha deciso di concedere al denunciante l'accesso al suo elaborato d'esame. Per quanto concerne la comunicazione dei criteri di valutazione, il Consiglio ha sottolineato che questi ultimi erano stati indicati al punto VI.A.d) del bando di concorso e che la commissione giudicatrice non aveva redatto una scheda di valutazione. Secondo il Consiglio, copia dell'elaborato d'esame del denunciante, unitamente a una copia del bando di concorso sarebbero stati inviati al denunciante il giorno stesso.

Le osservazioni del denunciante

Il 5 novembre 2003, i servizi del Mediatore hanno contattato telefonicamente il denunciante per informarlo in merito alla risposta del Consiglio e per verificare che egli la considerasse soddisfacente. Il denunciante si è congratulato con il Mediatore per l'esito dell'indagine e per i risultati ottenuti.



LA DECISIONE

1 Il rifiuto di concedere l'accesso agli elaborati d'esame corretti e di comunicare i criteri di valutazione

1.1 Il denunciante ha chiesto l'accesso a una copia del suo elaborato d'esame corretto nell'ambito del concorso Consiglio/A/394 e di essere informato sui criteri adottati dalla commissione giudicatrice per la valutazione delle prove. Il Consiglio ha rifiutato di accogliere le suddette richieste. Pertanto, il denunciante ha deciso di presentare istanza al Mediatore europeo.

1.2 L'8 luglio 2003, il Mediatore, in conformità con l'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore, ha inviato un progetto di raccomandazione al Consiglio in base al quale quest'ultimo deve concedere al denunciante l'accesso al proprio elaborato d'esame corretto e lo deve informare sui criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice.

1.3 Nel suo parere circostanziato, il Consiglio ha informato il Mediatore di avere deciso di accogliere il suo progetto di raccomandazione.

Il Consiglio ha evidenziato che il 17 settembre 2003 il suo Segretariato generale ha predisposto nuove regole in materia di trasmissione ai candidati delle proprie copie corrette. Tali regole si applicheranno a tutti i concorsi esterni e interni che saranno organizzati dal Segretariato generale del Consiglio.

Ai candidati che parteciperanno ai concorsi banditi a far data dal 1° settembre 2003 sarà concesso di ottenere una copia del loro elaborato d'esame e, in caso di esame scritto, della scheda di valutazione della commissione giudicatrice. Nel caso di concorsi organizzati prima del 1° settembre 2003, le norme pertinenti stabilivano che ai candidati che ne facessero richiesta fosse concesso di ottenere una copia del proprio elaborato d'esame, nonché della scheda di valutazione, qualora la commissione giudicatrice l'avesse redatta.

1.4 Per quanto concerne il caso del denunciante, il Consiglio ha informato il Mediatore che una copia dell'elaborato d'esame del denunciante e il bando di concorso gli sarebbero stati spediti il giorno stesso. Il Consiglio ha spiegato che, poiché i criteri di valutazione adottati dalla commissione giudicatrice erano stati esposti al punto VI.A.d) del bando di concorso, la stessa commissione non aveva redatto una scheda di valutazione.

2 Conclusione

2.1 Sulla base delle indagini svolte, il Mediatore ha concluso che il Consiglio ha accolto il suo progetto di raccomandazione e che le misure adottate per la sua applicazione sono soddisfacenti.

2.2 Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.



3.5.2 Commissione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA E LA PROMOZIONE DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE NELLE SCUOLE EUROPEE

Decisione sulla denuncia 845/2002/IJH contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel maggio 2002, la signora L. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a proprio nome e a nome di un gruppo di 50 genitori di alunni delle scuole europee di Bruxelles. La denuncia riguardava l'assegnazione dei posti nelle scuole per l'anno accademico 2002-3, i successivi ricorsi che sono stati presentati e i meccanismi di coordinamento fra le scuole.



In sintesi, i denuncianti hanno evidenziato i seguenti punti:

I posti disponibili nella nuova sezione elementare di Ixelles sono stati assegnati agli alunni che già frequentavano le due sezioni esistenti della scuola elementare, sulla base di due serie diverse di criteri che sono stati determinati e applicati in modo unilaterale e non chiaro dalla scuola di origine. Sono stati presentati più di 200 ricorsi e, alla data della denuncia, alcuni di essi non erano stati ancora esaminati.

I meccanismi di coordinamento fra le scuole di Bruxelles sono inadeguati persino per le funzioni di base come l'armonizzazione delle vacanze e dei giorni di riposo fra le tre scuole.

L'azione delle scuole in quest'ambito contraddice i principi basilari di buona prassi amministrativa e pertanto viola l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. Si ravvisa inoltre la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, il quale recita quanto segue: "In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente". Il primo criterio adottato per la ripartizione degli alunni fra le scuole era il numero di posti disponibili nei tre edifici scolastici, che era stato stabilito in anticipo, senza considerare le necessità dei bambini o i desideri dei loro genitori.

I denuncianti si sono messi in contatto con la Commissione, che è membro del Consiglio superiore e ha il dovere di tutelare i diritti e gli interessi del suo personale, ma non hanno mai ricevuto una risposta o una spiegazione completa da parte della direzione delle scuole europee, dal Consiglio superiore o dalla Commissione.

I denuncianti temono che si crei ulteriore confusione in futuro, quando verrà istituita una quarta scuola europea a Bruxelles.

In sintesi, i denuncianti sostenevano che l'azione delle scuole europee fosse in contrasto con l'articolo 24, paragrafo 2, e con l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e che i sistemi di coordinamento fra le diverse scuole fossero inadeguati.

Chiedevano pertanto al Mediatore di intervenire per garantire che:

- venisse trovata urgentemente una soluzione che rispettasse gli interessi dei bambini coinvolti;
- la questione venisse esaminata a fondo al livello più elevato;
- vi fosse una revisione completa dell'amministrazione delle scuole europee per garantire che in futuro esse operassero in conformità con gli stessi livelli di buon governo e buona prassi amministrativa che si applicano alle altre istituzioni dell'Unione europea, e che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, gli interessi dei bambini venissero considerati come preminenti in tutte le azioni che li riguardano;
- venissero accolti tutti i ricorsi anche nell'eventualità che tale soluzione richiedesse la suddivisione di alcune classi;
- vi fosse una revisione della distribuzione delle risorse fra le scuole;
- si stabilisse un sistema chiaro e trasparente per l'assegnazione dei bambini alle diverse scuole, al fine di evitare in futuro il trasferimento di alcuni bambini in condizioni simili.

L'INDAGINE

Nell'esame di precedenti denunce contro le scuole europee, il Mediatore ha espresso il parere che dette scuole non sono un'istituzione o un organo comunitario, ma che la Commissione ha una certa responsabilità per quanto attiene al loro funzionamento, poiché è rappresentata nel Consiglio superiore e contribuisce in maniera significativa al loro finanziamento. Il Mediatore ritiene che la responsabilità della Commissione non si estenda alle questioni riguardanti la gestione interna delle scuole.



Il Mediatore ha quindi invitato la Commissione ad esprimere il proprio parere sulla presente denuncia.

Il parere della Commissione europea

In sintesi, il parere della Commissione verteva sui seguenti punti:

La redistribuzione di un certo numero di alunni fra le scuole europee di Bruxelles era la conseguenza inevitabile di due fattori. In primo luogo, la decisione del Consiglio superiore di aprire la terza scuola a Ixelles, al fine di alleggerire il numero degli iscritti nelle Scuole di Uccle e Woluwe che all'epoca avevano un eccesso di iscrizioni e, in secondo luogo, la necessità di trasferire temporaneamente un certo numero di alunni dalla scuola di Uccle a quella di Woluwe a causa di importanti lavori di riparazione e ristrutturazione.

Decidendo la redistribuzione delle sezioni linguistiche fra le tre scuole, il Consiglio superiore ha cercato di assicurare che fosse rispettato il duplice principio dell'equilibrio geografico e dell'utilizzo razionale delle risorse. La decisione dei presidi non ha mai richiesto la nuova ripartizione degli alunni nel corso di un dato periodo scolastico.

Al fine di gestire al meglio tali spostamenti, il rappresentante del Consiglio superiore ha istituito un gruppo coordinato di gestione delle tre scuole di Bruxelles, in seno al quale erano rappresentati i presidi, il personale docente e le associazioni dei genitori.

Secondo le informazioni fornite alla Commissione, è stata data la priorità alla scelta espressa dai genitori; tuttavia, i limiti imposti dalla struttura dell'organizzazione scolastica e la necessità di utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili hanno reso impossibile soddisfare le aspettative e le richieste di tutte le famiglie. Secondo le scuole, sarebbe stato difficile giustificare lo sdoppiamento delle sezioni o delle classi in una scuola quando le sezioni e le classi corrispondenti in un'altra scuola erano praticamente vuote.

Le scuole sostengono che, nel valutare i singoli casi, esse hanno tenuto conto della presenza di fratelli, della vicinanza geografica alla residenza familiare e della creazione di classi equilibrate nelle tre scuole. Le decisioni dei presidi in merito all'assegnazione degli alunni si sono basate sulle informazioni fornite alla scuola dai genitori relativamente alla scolarizzazione dei fratelli e all'ubicazione della residenza familiare.

La Commissione è consapevole del fatto che è stato presentato un numero considerevole di denunce. Tali lamentele sono state trattate singolarmente dalle commissioni interne di ogni scuola che comprendono membri del Consiglio amministrativo e rappresentanti dei genitori. Un grande numero di ricorsi è stato accolto.

La risposta della Commissione alle richieste dei denunciati verteva sui seguenti punti:

1. La procedura seguita e i criteri adottati dalle scuole per il trasferimento degli alunni, così come la possibilità di ricorso, fanno intendere che gli interessi degli alunni siano stati il fattore principale di cui, per quanto possibile, si è tenuto conto.
2. Nel corso della riunione del 21-23 maggio 2002, il Consiglio superiore ha esaminato la relazione stilata dal proprio rappresentante concernente la "distribuzione degli alunni dei cicli prescolare, elementare e secondario fra le scuole I, II e III di Bruxelles". La Commissione non ha avuto notizia di alcuna irregolarità al riguardo.
3. I principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, e in particolare dall'articolo 24, paragrafo 2, e dall'articolo 41 sono pienamente applicabili alle scuole europee e sono per loro vincolanti. Detti principi si applicano anche alla futura riforma delle scuole.
4. Secondo le informazioni fornite alla Commissione, le scuole hanno compiuto ogni sforzo per tenere conto, principalmente, delle scelte dei genitori. Infatti è stato fatto il possibile per adeguare la distribuzione delle classi da settembre 2002, con il conseguente trasferimento di posti, nonché per



derogare alle norme che regolano il raggruppamento delle classi elementari durante l'anno 2002/2003 per alcune sezioni. Nonostante gli sforzi compiuti, non si poteva non tener conto di determinati limiti imposti dalla struttura dell'organizzazione scolastica e dalla necessità di un utilizzo ottimale delle risorse disponibili. Sdoppiare sezioni o classi di una scuola, quando le classi e le sezioni corrispondenti in un'altra scuola erano praticamente vuote, non sarebbe stato indice di buona prassi amministrativa.

5. Solo il Consiglio superiore ha competenza in materia di distribuzione delle risorse fra le diverse scuole europee. Tale organo deve essere guidato dai principi di equilibrio geografico e di utilizzo ottimale delle risorse disponibili.

6. Il coinvolgimento delle associazioni dei genitori, prima nel gruppo di gestione coordinata per le tre scuole di Bruxelles, istituito per una migliore gestione del trasferimento degli alunni, e successivamente nei comitati incaricati dell'esame dei ricorsi, è prova della trasparenza del sistema. Tale trasparenza deve essere preservata in qualsiasi futuro trasferimento di alunni.

Le osservazioni del denunciante

Le osservazioni del denunciante, in sintesi, si basavano sui seguenti punti:

il denunciante aveva fornito informazioni alla Commissione e le aveva chiesto di intervenire presso il Consiglio superiore a nome dei bambini e delle loro famiglie. Il rappresentante della Commissione, quindi, avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione quando il Consiglio superiore si è riunito il 21-23 maggio 2002. La distribuzione delle risorse fra le diverse scuole senza una completa valutazione delle esigenze dei bambini è un esempio della peggiore prassi amministrativa.

La Commissione affermava che solo il Consiglio superiore ha competenza in materia di ripartizione delle risorse fra le diverse scuole. Quanto sopra dimostrava che la Commissione non aveva tratto giovamento dalle esperienze passate e rifiutava di assumersi le proprie responsabilità. La Commissione, fornendo la maggior parte dei fondi necessari per le scuole, dovrebbe porre gli interessi e le esigenze dei bambini al primo posto.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

In data 10 dicembre 2002, il Mediatore ha trasmesso un progetto di raccomandazione alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore europeo. Le motivazioni del progetto di raccomandazione erano le seguenti:

1 Assegnazione dei posti nelle scuole europee.

Le osservazioni del denunciante

1.1 Nel maggio 2002, la sig.ra L. ha presentato una denuncia a nome proprio e di circa 50 genitori di alunni delle scuole europee di Bruxelles riguardante l'assegnazione dei posti per l'anno scolastico 2002-3, i successivi ricorsi presentati, e i meccanismi di coordinamento fra le scuole.

In sintesi, i denunciati sostenevano che l'azione delle Scuole europee era in contrasto con l'articolo 24, paragrafo 2, e con l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e che i sistemi di coordinamento fra le diverse scuole erano inadeguati. I denunciati chiedevano al Mediatore di intervenire per garantire che:

- venisse trovata urgentemente una soluzione che rispettasse gli interessi dei bambini coinvolti;
- la questione fosse esaminata a fondo al livello più elevato;
- vi fosse una revisione completa dell'amministrazione delle scuole europee per assicurare che in futuro esse operassero in conformità con gli stessi livelli di buon governo e di buona prassi amministrativa che si applicano alle altre istituzioni dell'Unione europea, e che, conformemente



all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, gli interessi dei bambini fossero considerati preminenti in tutte le azioni che li riguardavano;

- venissero accolti tutti i ricorsi anche nell'eventualità che tale soluzione richiedesse la suddivisione di alcune classi;
- vi fosse una revisione della distribuzione delle risorse fra le scuole;
- si stabilisse un sistema chiaro e trasparente per l'assegnazione dei bambini alle diverse scuole, al fine di evitare in futuro il trasferimento di alcuni bambini in condizioni simili.

Le argomentazioni della Commissione europea

1.2 La Commissione ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di un certo numero di denunce. Queste ultime sono state esaminate singolarmente e gran parte sono state accolte. La procedura seguita e i criteri adottati dalle scuole per il trasferimento degli alunni, così come la possibilità di ricorso, fanno intendere che gli interessi degli alunni sono stati la considerazione principale di cui, per quanto possibile, si è tenuto conto.

Solo il Consiglio superiore ha competenza in materia di distribuzione delle risorse fra le diverse scuole europee. Tale organo deve essere guidato dai principi di equilibrio geografico e di utilizzo ottimale delle risorse disponibili. Il Consiglio superiore ha esaminato una relazione sull'argomento e la Commissione non è a conoscenza di alcuna irregolarità al riguardo.

Le scuole hanno compiuto ogni sforzo per tener conto, principalmente, delle scelte dei genitori. Erano stati compiuti degli sforzi per adeguare la distribuzione delle classi, ma sdoppiare le sezioni o le classi di una scuola, quando le classi e le sezioni corrispondenti in un'altra scuola erano praticamente vuote, non sarebbe stata buona prassi amministrativa.

I principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, e in particolare dall'articolo 24, paragrafo 2, e dall'articolo 41 sono pienamente applicabili alle scuole europee e sono per loro vincolanti. Detti principi si applicano anche alla futura riforma delle scuole.

Il coinvolgimento delle associazioni dei genitori, prima nel gruppo di gestione coordinata per le tre scuole di Bruxelles, istituito per una migliore gestione del trasferimento degli alunni, e successivamente nei comitati incaricati dell'esame dei ricorsi, è prova della trasparenza del sistema. Tale trasparenza deve essere preservata in qualsiasi futuro trasferimento di alunni.

Le conclusioni del Mediatore

1.3 Il Mediatore ha sottolineato che le scuole europee sono state create originariamente dagli Stati membri, i quali hanno firmato lo statuto della Scuola europea nel 1957. Nel 1994, gli Stati membri e le Comunità europee hanno firmato una Convenzione¹⁰⁵ che annulla e sostituisce lo statuto del 1957. Detta convenzione è entrata in vigore il 1° ottobre 2002.

1.4 Il Mediatore ha espresso il parere che dette scuole non sono un'istituzione o un organo comunitario, ma che la Commissione ha una certa responsabilità per quanto attiene al loro funzionamento, poiché essa è rappresentata nel Consiglio superiore e contribuisce in maniera significativa al loro finanziamento. Il Mediatore ritiene che la responsabilità della Commissione non si estenda alle questioni riguardanti la gestione interna delle scuole.

I ricorsi

1.5 Per quanto attiene ai ricorsi riguardanti l'assegnazione degli alunni alle diverse scuole, il Mediatore ritiene che le decisioni sui singoli ricorsi non rientrino nelle responsabilità della Commissione e che pertanto esulino dall'ambito delle indagini del Mediatore. Il Mediatore sottolinea che la Commissione ha dichiarato che un gran numero di ricorsi sono stati accolti.

¹⁰⁵

GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3



La Carta dei diritti fondamentali

1.6 Per quanto riguarda le presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali, il Mediatore accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia riconosciuto che il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e i diritti del bambino (in particolare l'articolo 24, paragrafo 2¹⁰⁶) sono vincolanti per le scuole europee e si applicano altresì alla loro futura riforma. In linea di principio, il Mediatore ritiene che il rispetto di detti diritti sia anche compatibile con un'efficiente ripartizione delle risorse fra le scuole. Nella fattispecie, il Mediatore non ritiene che la sua indagine abbia evidenziato una violazione dei diritti dei bambini, così come sanciti dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, specialmente considerando che l'assegnazione originaria degli alunni alle varie scuole risulta essere stata modificata dal grande numero di ricorsi accolti.

Il diritto alla buona amministrazione viene esaminato di seguito.

Coordinamento e buona amministrazione

1.7 Per quanto riguarda la contestazione di inadeguatezza dei meccanismi di coordinamento fra le scuole, il Mediatore ricorda che è stato presentato un numero consistente di ricorsi e che, secondo la Commissione, molti di questi sono stati accolti. Il Mediatore ritiene che ciò sia prova del fatto che il sistema che riceve i reclami è efficiente e responsabile.

1.8 Allo stesso tempo, il Mediatore sottolinea che quando un settore dell'amministrazione genera un numero di ricorsi o denunce insolitamente elevato, è buona prassi esaminare se vi sia un problema di fondo e, se del caso, adottare le misure idonee a gestire tale problema in futuro. Ciò è vero, in particolare, quando risulta che un'elevata proporzione dei ricorsi o delle denunce è motivata.

1.9 Il Mediatore fa notare, inoltre, che la Commissione rappresenta le Comunità europee, che finanziano ampiamente le scuole europee e sono firmatarie della Convenzione recante Statuto delle scuole europee del 1994. Il Mediatore considera che la promozione della buona amministrazione da parte delle scuole europee rientri nell'ambito di responsabilità della Commissione. Il Mediatore ritiene che il modo in cui la Commissione ha reagito agli eventi che hanno originato la presente denuncia non dimostri che la Commissione riconosce appieno tale responsabilità. Si ravvisa pertanto un caso di cattiva amministrazione.

2 Conclusione

2.1 Sulla base delle motivazioni di cui sopra, il Mediatore ritiene che il modo in cui la Commissione ha reagito agli eventi che hanno originato la presente denuncia non dimostri che essa riconosce pienamente la propria responsabilità nella promozione della buona amministrazione da parte delle scuole europee.

2.2 La suddetta conclusione solleva una questione di importanza generale, per la quale non è possibile addivenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore pertanto ha formulato un progetto di raccomandazione rivolto alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo:

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

La Commissione dovrebbe riconoscere la propria responsabilità nella promozione della buona amministrazione da parte delle scuole europee e dovrebbe esporre le misure concrete che adotterà per adempiere a tale responsabilità in futuro.

Il parere circostanziato della Commissione europea

Il parere circostanziato della Commissione, in sintesi, è stato il seguente:

¹⁰⁶

"In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente."



La decisione di aprire una nuova scuola a Bruxelles (B-III) e di ridistribuire le sezioni linguistiche (sia quelle di nuova creazione che quelle già esistenti) fra le tre scuole (B-I, B-II e B-III) è stata presa dal Consiglio superiore nella riunione del 28-29 aprile 1998, tenendo conto dei principi di equilibrio geografico e di utilizzo razionale delle risorse disponibili.

Il Consiglio superiore ha assegnato sei sezioni alla scuola B-I (danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo e francese), otto sezioni alla B-II (tedesco, inglese, finlandese, francese, italiano, olandese, svedese e portoghese) e sei alla scuola B-III (tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano e olandese).

La Commissione, in quanto membro del Consiglio superiore, ha approvato tale decisione senza riserve e si assume pienamente la responsabilità ad essa connessa.

Il trasferimento degli alunni derivante dalla ridistribuzione delle sezioni linguistiche e il lavoro svolto nella scuola B-I non è materia di competenza del Consiglio superiore, ma degli organi normalmente responsabili della gestione interna del sistema.

Nonostante i poteri della Commissione non si estendano alle faccende di gestione interna delle scuole, essa ha seguito da vicino l'andamento di questa vicenda. In seno al Consiglio di amministrazione delle scuole interessate, essa ha focalizzato l'attenzione dei presidi sulla portata acquisita dal problema, chiedendo loro di compiere ogni sforzo necessario a trovare una soluzione. Sempre su richiesta della Commissione, il Consiglio superiore ha esaminato la procedura seguita dalle scuole, trovandola corretta.

La Commissione, ancora una volta, avrebbe richiamato l'attenzione del Segretario generale delle scuole europee sul fatto che, in futuro, in particolare quando aprirà la quarta scuola di Bruxelles, dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie per assicurare che il trasferimento degli alunni avvenga nelle migliori condizioni.

Le osservazioni del denunciante sul parere circostanziato della Commissione europea

Le osservazioni del denunciante, in sintesi, si basavano sui seguenti punti:

i genitori erano estremamente preoccupati per le ricerche in corso di una quarta scuola europea a Bruxelles. Era probabile, infatti, che ancora una volta gli interessi dei bambini non venissero considerati durante gli incontri con le autorità belghe competenti. La Commissione avrebbe dovuto intervenire per tutelare gli interessi dei bambini e del suo personale.

Nel corso della procedura d'esame della presente denuncia è apparso chiaramente che ogni volta che c'è un problema riguardante la responsabilità diretta della scuola, i genitori non hanno strumenti per contestare le decisioni prese. E' preoccupante che strutture che hanno a che fare con i bambini non debbano rendere conto a nessuno del loro operato. I genitori avrebbero voluto ricevere dei consigli su come affrontare la questione.

LA DECISIONE

1 Le osservazioni del Mediatore sul parere circostanziato della Commissione europea

1.1 Il Mediatore ha condotto un'indagine nell'ambito di una denuncia riguardante l'assegnazione dei posti nelle scuole europee di Bruxelles. In considerazione del fatto che la Commissione è la rappresentante delle Comunità europee, le quali finanziano ampiamente le scuole europee e sono uno dei firmatari della Convenzione del 1994 sul loro Statuto, il Mediatore è del parere che la responsabilità della Commissione comprende la promozione della buona amministrazione da parte delle scuole europee. Il Mediatore ritiene che il modo in cui la Commissione ha reagito agli eventi che hanno originato la presente denuncia non dimostri che la Commissione riconosce pienamente tale responsabilità. Il Mediatore ha pertanto formulato il seguente progetto di raccomandazione:



La Commissione dovrebbe riconoscere la propria responsabilità nella promozione della buona amministrazione da parte delle scuole europee e dovrebbe esporre le misure concrete che adotterà per adempiere a tale responsabilità in futuro.

1.2 Nel suo parere dettagliato sul progetto di raccomandazione, la Commissione si è impegnata a richiamare l'attenzione del Segretario generale delle scuole europee sul fatto che in futuro, in particolare quando aprirà la quarta scuola di Bruxelles, dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie per assicurare che il trasferimento degli alunni avvenga nelle migliori condizioni.

1.3 Il Mediatore ritiene che in relazione all'argomento oggetto della presente denuncia la Commissione abbia risposto positivamente al progetto di raccomandazione, e che abbia posto in essere i passi atti al suo soddisfacimento.

1.4 Il Mediatore prende nota delle preoccupazioni generali del denunciante in merito all'amministrazione e all'affidabilità delle scuole europee. Il Mediatore stabilirà se avviare un'indagine di propria iniziativa sulla responsabilità della Commissione a promuovere una buona amministrazione, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali. Di seguito viene formulata una ulteriore osservazione a tale scopo.

2 Conclusione

Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia compiuto i passi idonei a soddisfare il progetto di raccomandazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORE OSSERVAZIONE

Il Mediatore stabilirà se avviare un'indagine di propria iniziativa sulla responsabilità generale della Commissione nella promozione della buona amministrazione delle scuole europee, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali.

DISCRIMINAZIONE BASATA SULLA NAZIONALITÀ DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI E DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA

Decisione sulla denuncia 1045/2002/GG contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante è un cittadino tedesco che si trovava in Svezia per ragioni di studio. Per stipulare un contratto telefonico con la società svedese di telecomunicazioni Telia, egli avrebbe dovuto versare un deposito di 5.000 SEK (o fornire una dichiarazione da parte di un cittadino svedese che garantisse per tale somma). Pare che tale deposito venisse richiesto a tutti gli stranieri che non possedevano un numero di previdenza sociale svedese. Il denunciante riteneva che tale condizione costituisse un caso di discriminazione in contrasto con l'articolo 12 del trattato CE, dato che ai cittadini svedesi non veniva richiesto di versare tale deposito.

In data 25 novembre 1998, il denunciante ha presentato denuncia formale alla rappresentanza della Commissione europea in Svezia. Quest'ultima, in data 2 dicembre 1998 ha comunicato al denunciante che la sua denuncia era stata trasmessa al Segretariato generale a Bruxelles.



Il 3 settembre 1999, facendo seguito ad una lettera di sollecito del denunciante datata 20 agosto 1999, il Segretariato generale della Commissione ha comunicato al denunciante che il suo caso era stato registrato con il protocollo 99/4916 SG(99) A/9472/2.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo presentata nel giugno 2002, il denunciante sosteneva che a dispetto di numerosi solleciti (12 luglio 2000, 18 ottobre 2000 e 18 novembre 2001) la Commissione non gli aveva comunicato né l'iter del procedimento, né se intendeva avviare una procedura di infrazione nei confronti della Svezia.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere la Commissione esprimeva i seguenti commenti:

La Commissione, da principio, aveva consultato alcune delle sue Direzioni generali (Mercato interno, Giustizia e affari interni, Società dell'informazione) al fine di verificare se il comportamento incriminato derivasse, direttamente o indirettamente, da una disposizione del diritto svedese. Dall'esame, andato avanti sino all'estate del 2000, era risultato che Telia aveva imposto l'obbligo in questione di propria iniziativa.

Poiché l'argomento di discussione era la condotta di un'impresa, la Direzione generale (DG) Concorrenza della Commissione ha esaminato, successivamente, se fosse stato violato l'articolo 82 del trattato CE. In data 25 agosto 2000, la DG Concorrenza ha invitato Telia a fornire spiegazioni al riguardo. Nella sua risposta datata 25 settembre 2000, Telia spiegava che l'importo di 5.000 SEK aveva lo scopo di garantire i debiti degli abbonati di cui Telia, in mancanza del numero di previdenza sociale svedese, poteva perdere traccia nell'eventualità di un trasferimento. La Commissione ha reputato che la suddetta spiegazione giustificasse il diverso trattamento riservato ai titolari di un numero di previdenza sociale svedese, rispetto a quello praticato a coloro che non possedevano tale numero. In considerazione di quanto sopra la Commissione ha deciso di non svolgere ulteriori indagini.

Alla luce di tale risultato, la questione in seguito ha ricevuto minore priorità, in particolare in considerazione del fatto che la DG Concorrenza doveva occuparsi di numerosi casi di pertinenza del settore delle telecomunicazioni.

Le suddette circostanze hanno dato luogo, con rammarico della Commissione, a un certo ritardo nell'informare il denunciante sulle prime conclusioni derivanti dall'esame della sua denuncia e dell'intenzione della Commissione di procedere alla sua archiviazione.

In data 8 agosto 2002, la Commissione aveva trasmesso al denunciante una risposta scritta riguardante la sua denuncia. Il 5 settembre 2002, inoltre, la Commissione aveva contattato telefonicamente il denunciante per assicurarsi che avesse ricevuto la risposta.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante confermava di aver ricevuto la lettera della Commissione dell'8 agosto 2002 e affermava di aver così raggiunto lo scopo principale della propria denuncia. Tuttavia egli ha sottolineato di essere amareggiato perché, nonostante i suoi numerosi solleciti, la Commissione non aveva ritenuto necessario informarlo prima. A suo parere, il fatto contestato era più che "un certo ritardo" e non poteva essere giustificato dalla carenza di personale. Ciononostante, il denunciante teneva conto del rammarico espresso dalla Commissione e accettava le sue scuse.

Per quanto concerne la sostanza del caso, il denunciante era del parere che le ragioni addotte dalla Commissione per giustificare l'archiviazione dell'indagine non fossero pienamente convincenti. Secondo il denunciante, si era in presenza di una violazione dell'articolo 82 del trattato CE. Il denunciante riteneva che la spiegazione data da Telia per il suo comportamento non fosse convincente, dal momento che Telia, in ogni caso, sarebbe stata comunque in grado di rintracciare



i propri debitori all'estero. Pur convenendo sul fatto che ciò avrebbe potuto essere più difficile che rintracciarli in Svezia, il denunciante riteneva, tuttavia, che ciò non potesse giustificare una discriminazione. Se la Commissione avesse accettato le argomentazioni di Telia, ciò sarebbe andato contro la logica degli sforzi compiuti dall'Unione europea per semplificare il recupero dei crediti negli altri Stati membri.

Il denunciante, inoltre, riteneva che Telia potesse avvalersi di altri strumenti di tutela, ad esempio chiedendo ai cittadini dell'Unione europea, non svedesi, di fornire una copia della loro carta di identità o del loro passaporto. Secondo lui, tali informazioni potevano essere utili per "rintracciare" il debitore. Il denunciante si chiedeva inoltre se il semplice fatto di possedere un numero di previdenza sociale svedese rendesse più semplice rintracciare il debitore nel caso di un suo trasferimento all'estero.

Il denunciante, pertanto, chiedeva al Mediatore di appoggiare la sua denuncia affinché la Commissione proseguisse le sue indagini.

I TENTATIVI DEL MEDIATORE EUROPEO DI ADDIVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni espresse, il Mediatore non era convinto che la Commissione avesse risposto in modo adeguato a tutte le contestazioni del denunciante.

La proposta di una soluzione amichevole

L'articolo 3, paragrafo 5, dello Statuto del Mediatore europeo¹⁰⁷ suggerisce al Mediatore, per quanto possibile, di ricercare assieme all'istituzione interessata una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata. Il Mediatore è giunto alla conclusione provvisoria che la decisione della Commissione di archiviare il caso con la motivazione che l'approccio di Telia sembrava essere giustificato potesse configurarsi come un caso di cattiva amministrazione.

Pertanto, il Mediatore ha presentato alla Commissione la seguente proposta di soluzione amichevole:

La Commissione europea dovrebbe riesaminare la denuncia ad essa presentata dal denunciante.

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere la Commissione formulava i seguenti commenti:

La Commissione, in conformità con la proposta del Mediatore, aveva riconsiderato la questione alla luce delle nuove argomentazioni presentate dal denunciante. L'approccio di Telia aveva lo scopo di assicurare che i clienti fossero solvibili nel momento in cui veniva stipulato il contratto di abbonamento. Tale condizione si poteva realizzare in tre modi – fornendo un numero di previdenza sociale, versando un deposito o presentando un documento comprovante l'acquisto di una casa o di un appartamento in Svezia.

Il numero di previdenza sociale svedese ("personnummer") viene rilasciato a tutti i cittadini svedesi e a tutti gli stranieri che risiedono in Svezia per più di un anno. Esso è composto da diverse cifre che consentono, in particolare, di conoscere l'età e il luogo di nascita della persona interessata. Detto numero ha la funzione di identificare una persona per fini amministrativi. Viene utilizzato principalmente, ma non esclusivamente, ai fini della previdenza sociale. La traduzione "numero di previdenza sociale" non dovrebbe indurre in errore sulla sua funzione.

¹⁰⁷

Decisione 94/262 del 9 marzo 1994, del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.



Il numero è stato usato dal fisco e da enti privati per stilare basi di dati finanziari. Consultando una base di dati di questo tipo, era quindi possibile verificare se una data persona fosse insolvente. Quando il titolare di un "personnummer" desiderava abbonarsi ai servizi di Telia, l'azienda consultava la base di dati per verificare se il richiedente fosse insolvente. Ovviamente, le informazioni di carattere finanziario erano disponibili su quella base di dati soltanto se la persona interessata era stata inserita nel sistema dei vari enti amministrativi o privati in Svezia.

La politica di Telia di richiedere il numero di previdenza sociale, un deposito o la prova dell'acquisto di una casa o di un appartamento in Svezia prescindeva dalla nazionalità. Uno straniero che risiede e lavora in Svezia possiede un "personnummer". Inoltre, anche a un cittadino svedese che non risiede in Svezia potrebbe essere richiesto il versamento di un deposito, qualora quest'ultimo si recasse in Svezia per un breve periodo di tempo come studente. Anche se questa persona avesse un "personnummer", sulla base di dati non ci sarebbe alcuna informazione finanziaria al suo riguardo poiché non residente in Svezia.

Come qualsiasi altro operatore telefonico, Telia, nel momento in cui accetta un nuovo abbonato, ha bisogno di avere le generalità della persona in questione e il suo recapito per rintracciarlo nell'eventualità non paghi le bollette. Numerosi gestori telefonici che operano all'interno dell'Unione europea si tutelano contro tale rischio, richiedendo una copia della carta d'identità dell'abbonato. Tale pratica viene adottata in particolare da quei gestori che prediligono la vendita degli abbonamenti in presenza dell'abbonato. Tuttavia la situazione di Telia è diversa. Da un lato, l'azienda spesso stipula gli abbonamenti per telefono. Dall'altro, desidera legittimamente tutelarsi in merito alla solvibilità del cliente nel momento in cui conclude il contratto. Telia quindi non chiede una copia della carta di identità. Al fine di assicurarsi della solvibilità del cliente, la società richiede, ai clienti che lo possiedono, il loro "personnummer". Qualora non fosse disponibile l'accesso a dati finanziari sul cliente convalidati da terzi o non sussistesse alcuna prova di proprietà, viene richiesto un deposito. Infatti, Telia concede ai suoi clienti l'uso illimitato della linea telefonica nell'intervallo fra due bollette, ossia per un periodo di tre mesi. Le opzioni proposte al contraente, inoltre, coprono gli eventuali rischi di insolvenza.

Le pratiche seguite dai gestori di telecomunicazioni in Europa per quanto riguarda l'attivazione di una linea, le condizioni di fatturazione e il periodo durante il quale la linea viene mantenuta attiva e se ne consente l'uso quando il cliente non onora il pagamento delle fatture sono molto diversificate. Anche altri gestori come British Telecom o France Telecom prevedono, in determinati casi, che l'abbonato versi un deposito come quello richiesto da Telia.

Secondo il sistema adottato da Telia, l'uso completo e illimitato della linea telefonica è possibile per un periodo di cinque mesi compreso fra la data in cui viene pagata l'ultima bolletta e la data in cui, in assenza di pagamento, la linea viene effettivamente disattivata. Altri gestori limitano questo periodo di tempo a tre mesi, mentre altri sospendono l'uso della linea per le chiamate in uscita subito dopo aver riscontrato il mancato pagamento di una bolletta.

Telia ha ridotto il sistema di deposito, che attualmente ammonta a 3.000 SEK o € 333, anziché i 5.000 SEK richiesti nel momento in cui il denunciante si è rivolto alla Commissione. Tale importo sembra adeguato allo scopo perseguito (€ 333 come deposito per l'uso libero della linea per un periodo di cinque mesi).

Il motivo principale dell'obbligo di fornire il "personnummer" (o un deposito o la prova di avere la proprietà di una casa) non è quello di evitare il rischio che la società debba trovarsi nella posizione di recuperare i crediti in altri Stati membri.

In assenza di una discriminazione o di una pratica ingiustificata, la Commissione ha ritenuto che non ci fossero basi sufficienti a motivare l'avvio di una procedura di infrazione per la violazione dell'articolo 82 del trattato CE.



Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la sua denuncia. Egli sosteneva che la politica adottata da Telia dava luogo ad una discriminazione indiretta dei cittadini non svedesi, poiché in realtà, questi potevano ottenere il "personnummer" solo dopo un anno. Secondo il denunciante, le condizioni contrattuali di Telia prevedevano che venisse richiesto un deposito qualora ci fosse ragione di credere che il cliente non avrebbe pagato le bollette. Il denunciante sosteneva che nella presunzione che ciò si verificasse, non avendo a disposizione alcun "personnummer", Telia di fatto poneva in condizioni di svantaggio i cittadini degli altri Stati membri.

Secondo il parere del denunciante, esisteva una differenza sostanziale fra la richiesta del "personnummer" e il versamento di un deposito. Nel primo caso, la prova della solvibilità era sufficiente, mentre nel secondo caso il cliente doveva fornire risorse finanziarie a Telia, senza peraltro che gli venissero corrisposti gli interessi.

Il denunciante ha aggiunto che il confronto con British Telecom e France Telecom non era convincente, poiché le condizioni imposte da tali società erano applicate indiscriminatamente ai casi in cui si richiede un deposito. C'erano altri gestori di telecomunicazioni che non richiedevano alcun deposito (come Deutsche Telekom) o che lo richiedevano solo quando sorgevano dei problemi (come Telekom Austria).

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Sulla base delle prove a lui sottoposte, il Mediatore è giunto alla conclusione che non era possibile addivenire a una soluzione amichevole. Il Mediatore pertanto ha formulato un progetto di raccomandazione alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo:

La Commissione europea dovrebbe riesaminare la denuncia ad essa presentata dal denunciante.

Il parere circostanziato della Commissione europea

Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha espresso i seguenti commenti:

Per quanto riguarda il merito della denuncia presentata alla Commissione dal denunciante, sussisteva una divergenza di opinioni fra il denunciante, il Mediatore e la Commissione. La parte che era principalmente interessata, vale a dire Telia, non era stata coinvolta nello scambio epistolare. Rimaneva da chiarire se la pratica di Telia costituisse un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato CE. La Commissione, pertanto, aveva deciso formalmente di esaminare la presente questione ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE. Ciò avrebbe consentito alle parti interessate (il denunciante e Telia) di esprimere le loro opinioni su tutti gli aspetti del presente caso. A conclusione di detto esame, la Commissione sarebbe stata nella posizione di riconsiderare tutti gli elementi prima di giungere ad una decisione finale nel merito. Questo nuovo approccio non avrebbe dovuto essere inteso come l'accettazione da parte della Commissione delle osservazioni formulate dal Mediatore sul merito della questione oggetto di esame.

Al fine di procedere rapidamente, la denuncia presentata dal denunciante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE sarebbe stata trasmessa a Telia entro pochi giorni.

La Commissione si diceva convinta che questo nuovo atteggiamento rispondesse perfettamente alla raccomandazione del Mediatore di riconsiderare la denuncia presentata dal denunciante.

Le osservazioni del denunciante

In data 1° luglio 2003, il denunciante ha informato telefonicamente i servizi del Mediatore di essere soddisfatto dell'esito del suo caso.



LA DECISIONE

1 Mancanza di informazioni riguardanti la denuncia presentata alla Commissione

1.1 Il denunciante è un cittadino tedesco che si trovava in Svezia per ragioni di studio. Per stipulare un contratto telefonico con la società svedese di telecomunicazioni Telia, egli doveva versare un deposito di 5.000 SEK. Pare che tale deposito venisse richiesto a tutti gli stranieri che non possedevano un numero di previdenza sociale svedese. Il denunciante riteneva che tale condizione costituisse un caso di discriminazione in contrasto con l'articolo 12 del trattato CE, dato che ai cittadini svedesi non veniva richiesto di versare tale deposito. In data 25 novembre 1998, il denunciante ha quindi presentato denuncia formale alla Commissione. Nella sua denuncia al Mediatore europeo presentata nel giugno 2002, il denunciante sosteneva che a dispetto di numerosi solleciti la Commissione non gli aveva comunicato né l'iter del procedimento, né se intendeva avviare una procedura di infrazione nei confronti della Svezia.

1.2 Nel suo parere, la Commissione illustrava il seguito dato alla denuncia, rammaricandosi per il verificarsi di un certo ritardo nell'informare il denunciante. Secondo la Commissione, il denunciante è stato infine informato con lettera datata 8 agosto 2002.

1.3 E' buona prassi amministrativa che i denunciati siano tenuti informati circa lo stato e l'esito delle denunce da loro presentate alla Commissione. Nel caso in questione, ci sono voluti nove mesi e un sollecito del denunciante prima che la Commissione, nel settembre del 1999, gli comunicasse che la sua denuncia era stata formalmente registrata. Nessuno dei tre solleciti successivamente inviati dal denunciante sembra che abbia ricevuto risposta. Soltanto nell'agosto 2002, e dopo essere stata informata che il denunciante si era rivolto al Mediatore europeo, la Commissione ha infine comunicato al denunciante l'esito della sua denuncia. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che l'atteggiamento della Commissione nel presente caso costituisca un chiaro esempio di cattiva amministrazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che il denunciante ha informato il Mediatore di aver accettato le scuse della Commissione, egli ritiene che non vi siano motivi sufficienti per proseguire le sue indagini su questo aspetto della denuncia.

2 Mancata presentazione della denuncia alla Commissione

2.1 Nella lettera inviata al denunciante e nel parere trasmesso al Mediatore, la Commissione sottolineava che, nel corso della sua indagine su una possibile violazione dell'articolo 82 del trattato CE, aveva invitato la società Telia ad esprimere i suoi commenti sul problema in questione. Telia aveva spiegato che il deposito da lei richiesto aveva lo scopo di garantire i debiti degli abbonati di cui Telia, in mancanza del numero di previdenza sociale svedese, poteva perdere traccia nell'eventualità di un trasferimento. La Commissione ha fatto notare che riteneva che la suddetta spiegazione giustificasse il diverso trattamento per i titolari di un numero di previdenza sociale svedese, rispetto a quello riservato a coloro che non possedevano tale numero. In considerazione di quanto sopra la Commissione aveva deciso di non svolgere ulteriori indagini.

2.2 Nelle sue osservazioni il denunciante ha criticato tale decisione. Egli inoltre affermava che era stato violato l'articolo 82 del trattato CE, dato che Telia operava una discriminazione fra cittadini svedesi e altri cittadini dell'Unione europea. Egli inoltre sosteneva che lo scopo che si prefiggeva Telia di tutelarsi dal rischio di perdere traccia dei suoi debitori non potesse giustificare tale discriminazione.

2.3 Il Mediatore fa notare quindi che il denunciante aveva avanzato un'ulteriore contestazione. In considerazione dello stretto legame esistente fra la denuncia originaria e l'ulteriore contestazione avanzata, il Mediatore ha ritenuto che quest'ultima dovesse essere trattata nel quadro della presente indagine. La Commissione ha avuto la possibilità di esprimere i propri commenti su detta contestazione nel suo parere sulla proposta di soluzione amichevole avanzata dal Mediatore.



2.4 Il Mediatore sottolinea che la Commissione gode di poteri discrezionali per quanto attiene alle denunce che contestano violazioni del diritto comunitario in materia di concorrenza. La Commissione può quindi decidere di archiviare un caso, se giunge alla conclusione che non sussista una violazione o se ritiene che la Comunità non abbia alcun interesse a proseguire l'esame del caso, in quanto di competenza dei tribunali o delle autorità nazionali. Il Mediatore sottolinea che, nel presente caso, la Commissione ha archiviato il fascicolo avendo rilevato che in assenza di discriminazione o di una pratica ingiustificata, non sussistevano motivi sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura di infrazione per violazione dell'articolo 82 del trattato CE. Pertanto è questo ragionamento che deve essere preso in esame in questa sede.

2.5 Nel trattare coi potenziali abbonati, Telia fa una distinzione fra i titolari di un numero di previdenza sociale svedese ("personnummer") e coloro che non possiedono tale numero e che non hanno neanche una casa o un appartamento di proprietà in Svezia. Come giustamente evidenziato dal denunciante, tale distinzione ha delle importanti ripercussioni: mentre nel primo caso è sufficiente la semplice comunicazione del "personnummer", nel secondo caso il cliente deve versare a Telia una somma pecuniaria. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale distinzione dà luogo ad una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità. La Commissione stessa sottolinea che il "personnummer" viene rilasciato a tutti i cittadini svedesi e a tutti gli stranieri che risiedono in Svezia da più di un anno. Ciò significa che i cittadini di altri Stati membri che non risiedono in Svezia da più di un anno (come gli studenti) non ottengono un "personnummer". Riservando il vantaggio di non dover versare un deposito a coloro che sono titolari di un "personnummer", pertanto, Telia necessariamente pone in una condizione di svantaggio tutti i cittadini degli altri Stati membri che non possiedono tale numero. Il fatto che anche ai cittadini svedesi non residenti possa essere richiesto il pagamento del deposito qualora si recassero in Svezia per un breve periodo in qualità di studenti non influirebbe (se accertato) su tale decisione. Per essere considerata una discriminazione basata sulla nazionalità, la misura in questione deve essere un vantaggio solo per i cittadini dello Stato membro interessato.¹⁰⁸

2.6 Il Mediatore ritiene che nessuna delle argomentazioni avanzate dalla Commissione possa essere addotta come motivazione sufficiente a giustificare la differenza di trattamento. In primo luogo, la spiegazione della Commissione sul perché Telia non chieda, semplicemente, agli eventuali abbonati la copia della carta d'identità non è convincente. Se la presunta preferenza di Telia per la vendita telefonica degli abbonamenti rende poco funzionale la produzione di tale documento, è difficile capire perché invece viene accettata la prova dell'acquisto di una casa o di un appartamento in Svezia. In secondo luogo, lo specifico approccio commerciale di Telia (con intervalli di tempo più lunghi fra l'emissione di due bollette rispetto a quanto praticato da altre compagnie) ovviamente non può giustificare il fatto di arrecare svantaggio ai cittadini degli altri Stati membri. In terzo luogo, la riduzione del deposito da 5.000 SEK a 3.000 SEK limita lo svantaggio subito dai cittadini di altri Stati membri ma non lo elimina. Quarto punto e più importante, Telia, naturalmente, ha il diritto di tutelarsi contro il rischio che i clienti non paghino le bollette. Tuttavia, ciò non giustifica un sistema che ha come risultato quello di porre i cittadini di altri Stati membri in una condizione di svantaggio. Il Mediatore ritiene che sia possibile tutelare lo scopo legittimo senza ricorrere a misure discriminatorie. Nel presente contesto, non è privo d'interesse il fatto che la Commissione non sia stata in grado di indicare alcun altro gestore di telecomunicazioni dell'Unione europea che pratici un sistema simile a quello di Telia. Come giustamente osserva il denunciante, né le condizioni applicate da British Telecom, né quelle di France Telecom, portate come esempio dalla Commissione, sembrano fare un collegamento, diretto o indiretto, fra la nazionalità del cliente e l'obbligo di versare un deposito.

3 Conclusione

3.1 Sulla base delle indagini svolte, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione col quale suggerisce alla Commissione di riesaminare la denuncia che le è stata presentata dal

¹⁰⁸

Cfr. causa C-281/98 *Angonese* [2000] Racc. I-4139 paragrafo 41 e Causa C-274/96 *Bickel e Franz* [1998] Racc. I-7637 paragrafo 25. Si veda anche causa C-43/95 *Data Delecta v. MSL* [1996] Racc. I-4661 e causa C-323/95 *Hayes v. Kronberger* [1997] Racc. I-1711.



denunciante. Nel suo parere circostanziato, la Commissione informava il Mediatore di aver deciso di avviare una indagine formale a norma dell'articolo 82 del trattato CE. Successivamente, il denunciante ha informato il Mediatore di essere soddisfatto dall'esito del caso.

3.2 Il Mediatore ritiene che la Commissione, di conseguenza, abbia ottemperato al suo progetto di raccomandazione e che le misure adottate o da adottare da parte della Commissione paiono essere soddisfacenti.

3.3 Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.6 CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE



3.6.1 Parlamento europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO ACCETTA DI PUBBLICARE I NOMI DEI CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE SELEZIONI A CONCORSO

Decisione sulla denuncia 341/2001/(BB)IJH contro la il Parlamento europeo

La denuncia riguardava il rifiuto del Parlamento europeo di comunicare al denunciante, il quale ha partecipato a un concorso pubblico, i nomi e i punteggi dei candidati che hanno superato il concorso.

Il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione nel quale affermava che per i concorsi futuri, il Parlamento avrebbe dovuto specificare nei bandi che i nomi dei candidati vincitori sarebbero stati resi pubblici.

Il parere circostanziato del Parlamento non accettava esplicitamente il progetto di raccomandazione. Il parere circostanziato non faceva neanche riferimento al fatto che, in futuro, il Parlamento avrebbe trattato i candidati in modo imparziale, assicurando inoltre la coerenza con il suo impegno alla trasparenza nel processo di assunzione. Il Mediatore pertanto ha ritenuto che fosse suo compito stilare una Relazione speciale al riguardo.

Con lettera datata 25 febbraio 2003, il Presidente del Parlamento europeo ha comunicato al Mediatore che il Parlamento aveva adottato la raccomandazione del Mediatore di pubblicare l'elenco dei vincitori di concorso e di indicare tale clausola in tutti i bandi di concorso.

In considerazione di quanto sopra, il Mediatore ha archiviato il caso.

Il testo completo della relazione speciale può essere consultato sul sito Web: <http://www.euro-ombudsman.eu.int/special/pdf/it/010341.pdf>



3.6.2 Consiglio dell'Unione europea

ACCESSO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO, INCLUSI I PARERI DEL SERVIZIO GIURIDICO

Sintesi della decisione relativa alla denuncia 1015/2002/(PB) IJH e nota sulla denuncia 1542/2000/(PB)(SM)IJH contro il Consiglio dell'Unione europea

Denuncia 1015/2002/(PB)IJH

LA DENUNCIA

Nel maggio 2002, un membro danese del Parlamento europeo ha presentato una denuncia contro il Consiglio riguardante una richiesta di accesso ai documenti, presentata il 3 dicembre 2001, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.¹⁰⁹ Il denunciante invitava il Consiglio a fornire sette tipi differenti di documenti, tre dei quali sono alla base della denuncia presentata al Mediatore. Il denunciante descriveva tali documenti come segue:

- 1 un elenco completo di tutte le commissioni e di tutti i gruppi di lavoro delle istituzioni europee di cui fanno parte rappresentanti del Consiglio e/o degli Stati membri, incluso un elenco dei loro membri;
- 2 elenco dei nominativi di coloro che, nel corso del 2000, hanno ricevuto rimborsi spese di viaggio e/o di soggiorno dal Consiglio o dagli Stati membri per aver partecipato a riunioni presso le istituzioni comunitarie;
- 3 un elenco completo di tutte le riunioni del Consiglio dei ministri e dei gruppi di lavoro del Consiglio aventi per oggetto la trasparenza in seno al Consiglio dei ministri, corredato dai documenti di lavoro e dalle relazioni, per il periodo in cui è stato discusso il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti.

Il 17 gennaio 2002, il Consiglio ha risposto alla richiesta del denunciante. Il Consiglio affermava, innanzitutto, che il regolamento (CE) n. 1049/2001 è applicabile ai soli documenti esistenti.

Per quanto concerne il primo tipo di documenti, il Consiglio ha comunicato al denunciante che avrebbe potuto trovare un elenco dei membri presenti a ciascuna riunione del Consiglio nei comunicati stampa pubblicati immediatamente dopo lo svolgimento di ogni riunione. Il Consiglio ha inoltre inviato un documento dal titolo "Extract from the Interinstitutional Directory - who's who in the European Union". Esso conteneva informazioni relative al Consiglio stesso e l'elenco aggiornato delle commissioni e dei gruppi di lavoro che partecipano ai lavori preparatori del Consiglio.

Per quanto concerne il secondo tipo di documenti, il Consiglio ha comunicato al denunciante di non disporre di tali elenchi, in quanto nessun rimborso per spese di soggiorno viene corrisposto ai delegati e le spese di viaggio vengono rimborsate solo sulla base di spese effettivamente sostenute e dietro presentazione di documenti giustificativi.

Per quanto concerne il terzo tipo di documenti, il Consiglio ha trasmesso quanto segue:

- un elenco delle riunioni del Consiglio e degli organi preposti alla preparazione dei suoi lavori (in questo caso il COREPER II e il gruppo di lavoro sull'informazione) tenutesi dal 28 gennaio 2000,

¹⁰⁹

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001 L 145, pag. 43.



data in cui la Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

- tutti i documenti di lavoro e le relazioni relative alle riunioni del gruppo di lavoro sull'informazione, del COREPER II e del Consiglio riguardanti tutto il periodo di negoziati sul regolamento (CE) 1049/2001, ad eccezione dei seguenti pareri del servizio giuridico del Consiglio:
- documento 7594/00 relativo agli effetti, alla forma e all'ambito di applicazione dell'atto;
- documento 7184/01 relativo all'esame dei documenti sensibili;
- documento 8002/01, contenente osservazioni sul progetto legislativo.

Il Consiglio motivava la mancata fornitura di tali pareri giuridici con il fatto che la loro divulgazione avrebbe potuto arrecare pregiudizio all'assistenza legale interna al Consiglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e che, in mancanza di motivazioni specifiche, determinate da un particolare interesse pubblico prevalente di divulgazione, esso concludeva che, tutto considerato, l'interesse relativo alla protezione dell'assistenza legale interna fosse superiore all'interesse pubblico alla divulgazione.

Il Consiglio aggiungeva che, ad eccezione del numero di documento e all'argomento oggetto di tali pareri giuridici, la deroga fosse applicabile a tutto il contenuto. Non è stato tuttavia possibile garantire l'accesso parziale a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Il 7 febbraio 2002, il denunciante ha presentato una domanda di conferma. Per quanto concerne l'elenco delle commissioni e dei gruppi di lavoro, egli affermava che le informazioni inviategli dal Consiglio non fossero esaustive o strutturate in maniera tale da consentire l'identificazione di tutte le commissioni o i gruppi di lavoro e i relativi membri. Il denunciante ribadiva inoltre la sua richiesta di un elenco dei nominativi di coloro che, nel corso del 2000, avevano ricevuto rimborsi spese di viaggio e/o di soggiorno dal Consiglio o dagli Stati membri per aver partecipato a riunioni presso le istituzioni comunitarie. Per quanto concerne i tre pareri giuridici, il denunciante chiedeva le motivazioni specifiche alla base del rifiuto di accesso.

Il Consiglio ha risposto l'8 aprile 2002, ribadendo che gli elenchi delle commissioni e dei gruppi di lavoro richiesti dal denunciante non esistono. Sarebbe impossibile o estremamente difficoltoso elaborare tali elenchi, soprattutto per il fatto che la composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro cambia frequentemente.

Non esistono neppure gli elenchi dei beneficiari di rimborsi di spese di soggiorno richiesti dal denunciante. Il Consiglio sottolineava che si osservano regole di sana gestione finanziaria e che il pagamento di tali rimborsi è soggetto al vaglio della Corte dei conti.

Per quanto concerne i tre pareri giuridici, il Consiglio ribadiva che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 richiede che l'assistenza fornita dal Servizio giuridico del Consiglio non sia divulgata salvo nel caso in cui l'istituzione ritenga che vi sia un motivo di interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il Consiglio affermava che l'interesse pubblico prevalente non viene determinato dal fatto che i pareri giuridici, come nel presente caso, fanno riferimento alla preparazione legislativa. Il Consiglio sosteneva la sua posizione facendo riferimento alla giurisprudenza basata sulle precedenti norme sull'accesso del pubblico ai documenti.

Sulla base di quanto sopra, il denunciante si è rivolto al Mediatore, esprimendo le seguenti contestazioni contro il Consiglio.

1. È contrario al principio di buona amministrazione che il Consiglio non abbia elaborato un elenco di tutte le commissioni e dei gruppi di lavoro delle istituzioni comunitarie cui partecipano rappresentanti del Consiglio e degli Stati membri. L'elenco dovrebbe includere i nominativi dei membri di tali commissioni e gruppi di lavoro.
2. È contrario al principio di buona amministrazione che il Consiglio non abbia elaborato o identificato un elenco di tutti coloro che hanno ricevuto rimborsi per le spese di viaggio e/o di



soggiorno da parte del Consiglio o degli Stati membri nel 2000 per aver partecipato a riunioni delle istituzioni comunitarie.

3. Il Consiglio ha respinto senza giusto motivo l'accesso ai pareri giuridici richiesti dal denunciante. In particolare, respingendo l'accesso ai pareri giuridici come questione di interesse generale, il Consiglio ha infranto le regole sull'accesso del pubblico ai documenti, allorché le norme richiedono una valutazione individuale di ciascuna richiesta.

L'INDAGINE

Il parere del Consiglio

In sintesi, il parere del Consiglio verteva sui punti che seguono.

Elenco delle commissioni e dei gruppi di lavoro

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 riguarda solo i documenti esistenti. Qualora l'istituzione interessata affermi che un documento non esista, si presume che tale affermazione sia corretta.¹¹⁰ Tale presunzione potrebbe essere contrastata da prove pertinenti e coerenti che, in questo caso, non sono state presentate.

Il denunciante non presenta alcuna argomentazione sul motivo per cui, per buona amministrazione, il Consiglio dovrebbe elaborare gli elenchi richiesti. Infatti, il Consiglio dispone di un elenco dei suoi organi preposti alla preparazione dei suoi lavori. L'elenco è disponibile al pubblico su Internet ed è stato inviato al denunciante. Esso è adeguato e sufficiente per gli scopi amministrativi del Consiglio e fornisce al pubblico una panoramica completa di tutte le commissioni e i gruppi di lavoro impegnati nella preparazione dei lavori del Consiglio. L'elenco, insieme al registro pubblico dei documenti, consente ai cittadini di presentare richieste specifiche in merito ai documenti presentati a quelle commissioni e a quei gruppi di lavoro. Il Consiglio non vede la necessità di tenere elenchi di altre commissioni o gruppi di lavoro che non hanno niente a che fare con i suoi lavori e a cui appartengono rappresentanti degli Stati membri.

Per quanto concerne i nominativi dei delegati facenti parte degli organi che preparano i lavori del Consiglio, la composizione dei gruppi di lavoro è soggetta a continue modifiche da una riunione all'altra e talvolta persino durante la stessa riunione, in quanto gli Stati membri sono liberi di inviare i delegati di loro scelta. La registrazione completa e aggiornata di elenchi contenenti i nominativi di tutti i partecipanti sarebbe pertanto onerosa dal punto di vista amministrativo. Tali elenchi non sono necessari per scopi interni al Segretariato generale, né è stato dimostrato che vi è un interesse pubblico significativo nella disponibilità di tali informazioni.

Elenco di coloro che ricevono rimborsi per spese di soggiorno

Il Consiglio ha ribadito le sue prime dichiarazioni al denunciante. Esso ritiene che gli interessi finanziari della Comunità europea siano già adeguatamente tutelati dalle disposizioni e dagli organi di controllo esistenti. Non è pertanto necessario, nell'interesse della buona amministrazione, tenere gli elenchi richiesti dal denunciante.

Accesso ai pareri giuridici

Il Consiglio ha confermato l'opinione espressa in risposta alla domanda di conferma del denunciante. Questa opinione non pregiudica l'esame individuale di ciascun documento, volto a stabilire se la divulgazione potrebbe di fatto mettere a repentaglio gli interessi protetti dalle deroghe previste, prendendo in considerazione la possibilità di garantire un accesso parziale. A seguito di un riesame della sua decisione, il Consiglio ha deciso di garantire l'accesso ai punti da 1 a 10 del documento 7184/01 e all'introduzione e ai punti 1 e 2 del documento 7594/00.

¹¹⁰

Cfr. causa T-311/00, *British American Tobacco contro Commissione*, sentenza del 25 giugno 2002, paragrafo 35, e causa T-123/99, *JT's Corporation contro Commissione* Racc.[2000] II-3269, paragrafo 58.



Per quanto riguarda la restante parte dei documenti, il Consiglio ha confermato il rifiuto contenuto nella sua risposta alla domanda di conferma del denunciante.

Il parere del Consiglio è stato trasmesso al denunciante, unitamente all'invito ad esprimere le sue osservazioni se auspicato. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

Il progetto di raccomandazione

Con decisione datata 27 marzo 2003, il Mediatore europeo ha presentato al Consiglio una proposta di raccomandazione relativa alla terza contestazione del denunciante. La raccomandazione, stilata a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore europeo, si basava su quanto segue.

1 Il denunciante ha contestato il fatto che il Consiglio abbia rifiutato a torto l'accesso ai pareri del suo Servizio giuridico. Egli sosteneva che il Consiglio avesse rifiutato l'accesso ai pareri giuridici per una questione di prassi comune, mentre le norme richiedono la valutazione individuale di ciascuna richiesta.

2 Il Consiglio ha sostenuto che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento il parere fornito dai Servizi giuridici del Consiglio non debba essere divulgato a meno che l'istituzione sia convinta che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. In risposta alla domanda iniziale e alla domanda di conferma del denunciante, il Consiglio ha ritenuto che la deroga fosse applicabile all'intero contenuto dei tre pareri giuridici in questione: documenti 7594/00, 7184/01 e 8002/01. Nel suo parere sulla presente denuncia, il Consiglio ha affermato che la sua posizione generale non pregiudica l'esame individuale di ciascun documento e che, a seguito di riesame, il Consiglio ha deciso di garantire l'accesso parziale ai documenti 7594/00 e 184/01.

3 Il Mediatore osserva che il rifiuto opposto all'accesso del pubblico al documento 7594/00 è anche oggetto di un'altra denuncia presentata al Mediatore contro il Consiglio, la denuncia 1542/2000/(PB)(SM)IJH. In quel caso, il Mediatore aveva presentato un progetto di raccomandazione al Consiglio, seguito, il 12 dicembre 2002, da una relazione speciale al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non ha ancora adottato una posizione in merito alla relazione speciale. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che ulteriori indagini non sarebbero giustificate nell'ambito della presente denuncia. Il Mediatore informerà tuttavia il Parlamento europeo dell'accordo espresso dal Consiglio in merito alla possibilità di concedere al denunciante del presente caso un accesso parziale al documento 7594/00.

4 Per quanto riguarda gli altri due documenti, il Mediatore rammenta che il progetto di raccomandazione summenzionato e la relazione speciale sono basati sull'opinione che sia necessario operare una distinzione tra i vari tipi di parere giuridico. I pareri forniti nell'ambito di eventuali futuri procedimenti giudiziari sono analoghi a una comunicazione tra un avvocato e il proprio cliente. Essi non devono pertanto essere divulgati, in generale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001. I pareri sulla proposta di normativa dovrebbero invece essere resi disponibili al pubblico una volta concluso il processo legislativo. La loro divulgazione dovrebbe essere rifiutata solo qualora l'istituzione possa mostrare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1049/2001, che la divulgazione pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione e che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

5 Applicando la summenzionata distinzione al caso in esame, sembrerebbe che i documenti 7184/01 e 8002/01 siano pareri sulla proposta di normativa e che il processo legislativo sia giunto a termine. Il Mediatore ha pertanto elaborato un progetto di raccomandazione, simile a quello stilato per la denuncia 1542/2000/(PB)(SM)IJH, che propone che il Consiglio riesamini la richiesta del denunciante e autorizzi l'accesso ai documenti 7184/01 e 8002/01, salvo l'applicabilità di una o più deroghe diverse da quelle espresse all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CE) 1049/2001.



Il parere circostanziato del Consiglio

Il parere circostanziato del Consiglio comunicava al Mediatore che la questione del se e in quali circostanze i pareri del Servizio giuridico del Consiglio relativi ai progetti di atti giuridici fossero soggetti alle deroghe di cui al regolamento (CE) 1049/2001 è attualmente oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-84/03, Maurizio Turco contro Consiglio). Il Consiglio si è pertanto astenuto dal commentare la sostanza del progetto di raccomandazione.

Il parere circostanziato del Consiglio è stato trasmesso al denunciante, unitamente all'invito a formulare le sue osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

LA DECISIONE

1 Elenco delle commissioni e dei gruppi di lavoro

1.1 Il denunciante ha lamentato che il fatto che il Consiglio non abbia elaborato un elenco di tutte le commissioni e i gruppi di lavoro delle istituzioni comunitarie cui partecipano rappresentanti del Consiglio e degli Stati membri sia contrario al principio di buona amministrazione. L'elenco dovrebbe includere i nomi dei membri di tali commissioni e gruppi di lavoro.

1.2 Il Consiglio ha ritenuto che non fosse necessario tenere elenchi delle commissioni o dei gruppi di lavoro che non hanno niente a che vedere con i suoi lavori. Il Consiglio tiene un elenco degli organi che si occupano della preparazione dei suoi lavori, il che è adeguato ai fini amministrativi del Consiglio. Tale elenco fornisce al pubblico una panoramica completa di tutte le commissioni e i gruppi di lavoro impegnati nella preparazione dei lavori del Consiglio e, insieme al registro pubblico di documenti, consente ai cittadini di presentare richieste specifiche per documento. Per quanto riguarda l'inserimento dei nominativi dei delegati, il Consiglio ha sostenuto che il mantenimento di elenchi completi e aggiornati sarebbe estremamente oneroso, poiché la composizione dei gruppi di lavoro cambia frequentemente. Tali elenchi non sono necessari per scopi interni al Segreterato generale, né è stato dimostrato che vi sia un interesse pubblico significativo nella disponibilità di tali informazioni.

1.3 Il Mediatore rammenta il principio generale di buona amministrazione secondo cui i cittadini dovrebbero disporre delle informazioni richieste.¹¹¹ Il Mediatore osserva che il Consiglio fornisce parte delle informazioni richieste dal denunciante sotto forma di elenco accessibile al pubblico riguardante gli organi preposti alla preparazione dei suoi lavori. Il Mediatore ritiene che la spiegazione del Consiglio in merito ai motivi per cui esso non tiene gli elenchi richiesti dal denunciante sia ragionevole. Pertanto, il Mediatore non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

2 Elenco di coloro che ricevono rimborsi per le spese di soggiorno

2.1 Il denunciante ha lamentato che il fatto che il Consiglio non abbia elaborato un elenco di tutte le persone che hanno ricevuto rimborsi di spese di viaggio e/o di soggiorno dal Consiglio o dagli Stati membri nel 2000 per riunioni avvenute in seno alle istituzioni comunitarie sia contrario al principio di buona amministrazione.

2.2 Il Consiglio ha affermato di non pagare alcun rimborso per spese di soggiorno ai delegati e che non vi sia alcun elenco di persone che li ricevono. Il Consiglio ha sostenuto che gli interessi finanziari della Comunità europea siano adeguatamente tutelati dalle disposizioni e dagli organi di controllo esistenti e che non sia dunque necessario, nell'interesse della buona amministrazione, tenere gli elenchi richiesti dal denunciante.

¹¹¹

Cfr. articolo 22 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, disponibile al sito Internet del Mediatore europeo: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>.



2.3 Il Mediatore europeo osserva che la denuncia fa riferimento a rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno pagate dal Consiglio o dagli Stati membri. Per quanto riguarda i rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno versati dagli Stati membri, il Mediatore non è a conoscenza di norme o principi che richiederebbero al Consiglio di tenere un elenco di coloro che li ricevono.

2.4 Per quanto riguarda i rimborsi per le spese di trasporto versati dal Consiglio, il Mediatore osserva che esso nega l'esistenza di un tale elenco. Il Mediatore riconosce che la sua elaborazione e divulgazione potrebbero promuovere una maggiore responsabilità, dando la possibilità ai cittadini di portare avanti un vero e proprio monitoraggio efficiente dell'esercizio dei poteri di cui sono investite le istituzioni comunitarie e quindi di accrescere la fiducia nell'amministrazione. Il Mediatore non è tuttavia a conoscenza di norme o principi che vincolino il Consiglio che potrebbero giustificare l'affermazione che la mancata elaborazione di tale elenco costituisca un caso di cattiva amministrazione. Pertanto, il Mediatore non ravvisa alcun caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

3 Accesso ai pareri giuridici

3.1 Il denunciante ha contestato il fatto che il Consiglio abbia rifiutato a torto la sua richiesta di accesso ai pareri del Servizio giuridico del Consiglio.

3.2 Per le ragioni summenzionate, il Mediatore ha elaborato un progetto di raccomandazione con cui propone che il Consiglio riesamini la richiesta del denunciante e autorizzi l'accesso ai documenti 7184/01 e 8002/01, salvo l'applicabilità di una o più deroghe diverse da quelle espresse all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.3 Il Consiglio si è astenuto dal commentare la sostanza del progetto di raccomandazione del Mediatore per via di una causa pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-84/03, Maurizio Turco contro Consiglio) che solleva lo stesso problema interpretativo in merito al regolamento (CE) n. 1049/2001. Il Mediatore deve pertanto vagliare la possibilità di elaborare una relazione speciale per il Parlamento europeo.

Il Mediatore rammenta che il Parlamento europeo è già stato informato dell'opinione del Mediatore in merito alle questioni di cui alla relazione speciale presentata il 12 dicembre 2002 nella denuncia 1542/2000/(PB)(SM)IJH. Inoltre, il Mediatore ha appreso che, in vista del procedimento giudiziario della causa T-84/03, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha deciso di non elaborare una relazione su tale relazione speciale.

Nonostante ciò, il Mediatore ritiene che non sarebbe appropriato elaborare un'ulteriore relazione speciale e che ulteriori indagini non sono pertanto giustificate nel caso in esame.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito alla presente denuncia, sembrerebbe che non vi sia stato alcun caso di cattiva amministrazione da parte del Consiglio per quanto concerne le due prime contestazioni e che ulteriori indagini non sembrano giustificate in merito alla terza. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Nota: denuncia 1542/2000/(PB)(SM)IJH

Come menzionato nella precedente sintesi, il 12 dicembre 2002, il Mediatore ha presentato al Parlamento europeo una relazione speciale sulla denuncia 1542/2000/(PB)(SM)IJH che riguardava anche il rifiuto del Consiglio di concedere l'accesso ai pareri del suo Servizio giuridico.

Il 10 giugno 2003, il Mediatore europeo ha comunicato alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo che è stato avviato dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-84/03, Maurizio Turco contro Consiglio) un procedimento che solleva lo stesso problema di principio giuridico contenuto nella relazione speciale, ossia, la corretta interpretazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 in merito ai pareri sulla proposta di normativa del Servizio giuridico.



Alla luce di tali informazioni, la commissione per le petizioni ha deciso di non elaborare una relazione sulla relazione speciale del Mediatore.

Lo statuto del Mediatore europeo indica che la presentazione di una relazione al Parlamento europeo costituisce l'ultima fase di un'indagine del Mediatore. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.7 INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE

RICORSI POSSIBILI PER I CONTRATTI DI APPALTO

Decisione su un'indagine avviata di propria iniziativa OI/2/2002/IJH riguardante la Commissione europea

RAGIONI DELL'INDAGINE

Nel corso dell'esame di una denuncia presentata da un offerente non aggiudicatario in un appalto organizzato dalla Commissione¹¹², il Mediatore si è preoccupato per la possibilità che le vie di ricorso previste per tali persone potessero essere inadeguate.

Avviando un'indagine di propria iniziativa, il Mediatore ha osservato che, stando alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Alcatel:

"...gli Stati membri sono tenuti a prevedere in ogni caso una procedura di ricorso che consenta al ricorrente di ottenere l'annullamento di tale decisione in presenza delle relative condizioni, malgrado la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni dopo la conclusione del contratto"¹¹³.

Il Mediatore europeo osserva altresì che l'articolo 56 del regolamento finanziario (successivamente sostituito) stabilisce quanto segue:

"Nel concludere contratti il cui ammontare sia pari o superiore alla soglia prevista dalle direttive del Consiglio sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di lavori pubblici, appalti di fornitura e di servizi, ciascuna istituzione dovrà adempiere agli stessi obblighi imposti agli organi degli Stati membri dalle stesse direttive.

Le misure attuative di cui all'articolo 139 dovranno includere disposizioni appropriate a tal fine."

In considerazione di quanto summenzionato, il Mediatore era preoccupato dal fatto che l'eventualità che la Commissione non fornisse alle imprese partecipanti ai suoi appalti l'accesso a un procedura di ricorso del tipo previsto nella sentenza Alcatel potesse costituire un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto invitato la Commissione a comunicargli se esista una procedura di ricorso e, in caso contrario, se la Commissione sarebbe pronta a introdurla a breve.

¹¹² 1351/2001/(ME)MF, conclusasi con decisione datata 17 febbraio 2003.

¹¹³ Causa C-81/98, *Alcatel Austria contro Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr*, [1999] Racc. I- 7671, paragrafo 43.



L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Il parere della Commissione era, in sintesi, il seguente.

Alla luce della sentenza Alcatel, la Commissione ha concordato con il fatto che, prima di firmare il contratto d'appalto, gli ordinatori dovranno informare senza indugi tutte gli offerenti o i candidati della decisione di aggiudicazione nelle procedure relative agli appalti pubblici di cui all'articolo 56 del regolamento finanziario attuale e all'articolo 105 del nuovo regolamento finanziario e dovrebbero prevedere un termine di tempo ragionevole prima della firma del contratto al fine di consentire agli offerenti e ai candidati di richiedere le motivazioni alla base della decisione di aggiudicazione e, ove ritenuto opportuno, di presentare un ricorso giudiziario contro tale decisione.

La Commissione presterà particolare attenzione agli aspetti pratici e organizzativi della procedura, al fine di garantire una gestione oculata delle sue attività, prendendo in considerazione l'elevato numero di acquisti pubblici annuali della Commissione (alcune centinaia) e la durata delle procedure degli appalti pubblici. Alla luce di quanto summenzionato, la Commissione ha affermato di voler elaborare disposizioni pratiche affinché la procedura possa essere istituita dall'inizio del 2003 e presa in considerazione nella pianificazione delle nuove procedure degli appalti pubblici da bandire da quel momento in poi.

La richiesta di ulteriori informazioni da parte del Mediatore

Il Mediatore ha accolto con favore la risposta positiva della Commissione alla sua indagine di propria iniziativa e ha invitato la Commissione a fornire dettagli in merito alle disposizioni pratiche e alla procedura menzionata nel suo parere.

Il Mediatore ha altresì invitato la Commissione a indicare se intende prevedere ricorsi extragiudiziari cui possono ricorrere gli offerenti, se auspicato, quale alternativa ai ricorsi giudiziari.

La risposta della Commissione europea

Dopo aver inviato risposte interlocutorie in data 1 e 14 aprile 2003, il 3 luglio 2003 la Commissione ha inviato le seguenti osservazioni.

La Commissione ha adottato una comunicazione¹¹⁴ che stabilisce una procedura per comunicare a tutti gli offerenti o ai candidati la decisione di aggiudicazione nelle procedure degli appalti pubblici di cui all'articolo 105 del nuovo regolamento finanziario¹¹⁵. La comunicazione indica un termine di tempo ragionevole prima della firma del contratto, al fine di consentire agli offerenti di richiedere le motivazioni dettagliate della decisione di aggiudicazione e, ove necessario, presentare un ricorso giudiziario contro tale decisione (la Commissione ha allegato al suo parere una copia della comunicazione).

La Commissione non ha ritenuto necessario prevedere un ricorso extragiudiziario agli offerenti, per i seguenti motivi:

- la procedura stabilita nella comunicazione consentirà agli offerenti di presentare un ricorso giudiziario effettivo contro la decisione di aggiudicazione delle autorità aggiudicatrici;
- in considerazione del basso numero di denunce attualmente presentate alla Corte, la necessità di prevedere un ricorso extragiudiziario non sembra essere giustificata;

¹¹⁴ Comunicazione della Commissione. COM(2003)395 def. (del 3.07.2003). Procedura per informare i candidati e gli offerenti, successivamente all'aggiudicazione e prima della firma del contratto, degli appalti pubblici aggiudicati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105 del regolamento finanziario.

¹¹⁵ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee GU L 248/1.



- infine, le risorse umane e materiali richieste per far fronte ai compiti legati a ricorsi extragiudiziari, che potrebbero in futuro assumere una dimensione interistituzionale, non sono disponibili.

LA DECISIONE

1 Procedure di ricorso cui possono ricorrere gli offerenti nelle gare di appalto

1.1 Il Mediatore era preoccupato dal fatto che l'eventualità che la Commissione non fornisse agli offerenti che partecipano ai suoi appalti l'accesso a un procedura di ricorso del tipo previsto nella sentenza Alcatel¹¹⁶ potesse costituire un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto avviato un'indagine di propria iniziativa, invitando la Commissione a comunicargli se esista una procedura di ricorso e, in caso contrario, se la Commissione sarebbe pronta a introdurla a breve.

1.2 La Commissione ha concordato che, alla luce della sentenza summenzionata, si dovrebbe prevedere un periodo di tempo ragionevole prima della firma del contratto, al fine di consentire agli offerenti e ai candidati di richiedere le motivazioni della decisione di aggiudicazione ed eventualmente di adire le vie legali contro la decisione. La Commissione ha affermato la sua intenzione di elaborare disposizioni pratiche volte a istituire tale procedura dall'inizio del 2003.

1.3 Il Mediatore ha accolto con favore la risposta positiva della Commissione e ha richiesto dettagli in merito alle disposizioni pratiche e alla procedura. Il Mediatore ha altresì invitato la Commissione a indicare se intende prevedere ricorsi extragiudiziari cui possono ricorrere gli offerenti, se auspicato, quale alternativa ai ricorsi giudiziari.

La risposta della Commissione viene analizzata nelle seguenti parti della decisione.

2 La comunicazione della Commissione europea del 3 luglio 2003

2.1 La Commissione ha comunicato al Mediatore europeo di aver adottato, il 3 luglio 2003, una comunicazione¹¹⁷ in risposta alla sua indagine di propria iniziativa.

Il Mediatore ha esaminato attentamente la comunicazione che stabilisce una procedura volta a informare in tempi rapidi gli offerenti non aggiudicatari e i candidati, affinché questi abbiano la possibilità di adire le vie legali contro una decisione di aggiudicazione, prima che il contratto venga firmato. La procedura si applica alle aggiudicazioni degli appalti pubblici di cui all'articolo 105 del regolamento finanziario.¹¹⁸

2.2 Il Mediatore presenta le seguenti osservazioni che costituiscono gli elementi fondamentali della procedura.

Le autorità aggiudicatrici, subito dopo la decisione di aggiudicazione e non oltre la settimana successiva, devono informare contemporaneamente tutti gli offerenti non aggiudicatari o i candidati respinti, tramite posta e fax o e-mail, che la loro offerta o domanda non è stata accettata. Ciascun offerente o candidato riceve una notifica individuale e le motivazioni per cui l'offerta o la domanda non è stata accettata vengono specificate singolarmente; ad esempio mediante l'esame, conciso ma esplicito, dei dettagli contenuti nella decisione di aggiudicazione.

Le autorità aggiudicatrici comunicano inoltre agli offerenti non aggiudicatari o ai candidati respinti che non firmeranno il contratto con l'offerente aggiudicatario finché non saranno passate due

¹¹⁶ Causa C-81/98, *Alcatel Austria contro Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr*, [1999] Racc. I- 7671.

¹¹⁷ Comunicazione della Commissione COM(2003)395 def. (del 03.07.2003). Procedura per informare i candidati e gli offerenti, successivamente all'aggiudicazione e prima della firma del contratto, degli appalti pubblici aggiudicati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105 del regolamento finanziario.

¹¹⁸ L'articolo si applica alle direttive che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori fissano le soglie che determinano le modalità di pubblicazione, la scelta delle procedure e i termini corrispondenti ai sensi del regolamento finanziario. Il Mediatore è a conoscenza del fatto che la procedura stabilita dalla comunicazione si applica a tutte le aggiudicazioni rientranti nelle soglie stabilite dalle direttive.



settimane di calendario dal giorno dell'invio contemporaneo dei messaggi di notifica. Si affermerà inoltre che ulteriori informazioni relative alle motivazioni di rifiuto dell'offerta o della domanda saranno disponibili dietro richiesta scritta inviata via posta, fax o e-mail. Per tutti gli offerenti che abbiano presentato un'offerta ricevibile, le informazioni potranno includere le caratteristiche e i relativi vantaggi dell'offerta accettata e il nominativo dell'offerente aggiudicatario. Infine, si aggiungerà che se il contratto non potrà essere stipulato con l'offerente aggiudicatario o se questi dovesse rinunciare, le autorità aggiudicatrici potranno rivedere la decisione di aggiudicazione e aggiudicare quindi l'appalto a un altro offerente, chiudere la procedura o decidere di non aggiudicare l'appalto.

Le autorità aggiudicatrici informano inoltre l'offerente aggiudicatario della notifica inviata ai candidati respinti o agli offerenti non aggiudicatari e gli comunicano che il contratto non potrà essere firmato fino allo scadere delle due settimane di calendario a partire dalla data di invio delle notifiche. Si sottolineerà inoltre che le autorità aggiudicatrici potranno:

- fino alla firma del contratto d'appalto, abbandonare l'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione, senza che i candidati o gli offerenti abbiano il diritto di chiedere alcun risarcimento;
- sospendere la firma del contratto per un ulteriore esame, se giustificato da richieste o osservazioni presentate dagli offerenti non aggiudicatari entro le due settimane di calendario summenzionate o da qualunque altra informazione ricevuta in tale periodo.

2.3 Il Mediatore ritiene che la procedura descritta dalla comunicazione della Commissione sembra fornire agli offerenti non aggiudicatari e ai candidati respinti l'opportunità di adire le vie legali contro una decisione di aggiudicazione e di far sì che la decisione sia sospesa prima che il relativo contratto venga firmato.¹¹⁹ Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione abbia adottato le misure necessarie per fornire agli offerenti che partecipano ai suoi appalti l'accesso alla procedura di ricorso del tipo previsto nella sentenza Alcatel e non rileva alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione.

2.4 Il Mediatore osserva che la comunicazione della Commissione non prevede espressamente che gli offerenti non aggiudicatari e i candidati respinti siano informati della possibilità di adire le vie legali contro una decisione di aggiudicazione o di far sì che la decisione venga sospesa prima che il relativo contratto venga firmato. Il Mediatore sottolinea che, stando al Codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico¹²⁰, la decisione dovrebbe, ove appropriato, fare riferimento alla possibilità di adire le vie legali ai sensi dell'articolo 230 del TCE. Il Mediatore ritiene che il fatto di fornire tali informazioni agli offerenti non aggiudicatari e ai candidati respinti sarebbe conforme ai principi di buona amministrazione. Di seguito viene formulata un'ulteriore osservazione.

2.5 Il Mediatore ritiene che la base giuridica per la nuova procedura non è oggetto della presente indagine. Il Mediatore osserva, tuttavia, che la Commissione fa riferimento agli articoli 100, paragrafo 2 e 101 del regolamento finanziario¹²¹ e all'articolo 149 delle norme attuative¹²² quale base giuridica.

¹¹⁹ Il Mediatore osserva in quest'ambito che il regolamento del tribunale di primo grado (disponibile in linea al sito Internet <http://www.curia.eu.int>) prevede la possibilità di applicare sia misure interlocutorie, sia una procedura accelerata; tali procedure sono state richieste da un offerente, che è successivamente riuscito ad ottenere una sentenza che annullasse la decisione della Commissione di respingere la sua offerta: causa T-211/02, *Tideland Signal Ltd contro Commissione*, [2002] Racc. II-3781.

¹²⁰ Il codice della Commissione è allegato al suo regolamento: 2000 GU L 308/26. Esso è altresì disponibile in linea all'indirizzo http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/code/index_en.htm.

¹²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248/1.

¹²² Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357/1.



3 Possibilità di un'ulteriore procedura di ricorso extragiudiziario

3.1 Il Mediatore ha invitato la Commissione a indicare se intende prevedere ricorsi extragiudiziari cui possano ricorrere gli offerenti, se da essi auspicato, quale alternativa ai ricorsi giudiziari.

3.2 La Commissione ha risposto di ritenere che non sia necessario prevedere un ricorso extragiudiziario per gli offerenti, poiché, tra l'altro, la procedura stabilita nella sua comunicazione del 3 luglio 2003 consentirà agli offerenti di presentare un ricorso giudiziario efficace contro la decisione di aggiudicazione delle autorità aggiudicatrici.

3.3 Il Mediatore osserva che la sentenza pertinente della Corte di giustizia chiede "una procedura di ricorso che consenta al ricorrente di ottenere l'annullamento di tale decisione in presenza delle relative condizioni". Il Mediatore rammenta le conclusioni di cui al paragrafo 2.3 in base alle quali la procedura descritta nella comunicazione della Commissione sembra fornire agli offerenti non aggiudicatari e ai candidati respinti l'opportunità di adire le vie legali contro una decisione di aggiudicazione o di far sì che la decisione sia sospesa prima che il relativo contratto venga firmato. Il Mediatore ritiene che la Commissione non sia tenuta a prevedere anche un ricorso extragiudiziario e, pertanto, che la decisione della Commissione di non prevederlo non costituisca un caso di cattiva amministrazione.

3.4 Per fugare qualunque dubbio, il Mediatore sottolinea che un'indagine del Mediatore non ha effetto sospensivo sulle procedure amministrative, né il Mediatore ha la facoltà di far sospendere la decisione di aggiudicazione di un contratto. La denuncia del Mediatore europeo non è, pertanto, una procedura di ricorso del tipo previsto nella sentenza Alcatel.

4 Conclusione

La Commissione ha adottato misure volte a fornire agli offerenti partecipanti ai suoi appalti l'accesso a un procedura di ricorso del tipo previsto nella sentenza Alcatel¹²³. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione non abbia compiuto alcun atto di cattiva amministrazione e decide di archiviare l'indagine di propria iniziativa.

ULTERIORE OSSERVAZIONE

Il Mediatore osserva che la comunicazione della Commissione non prevede espressamente che gli offerenti non aggiudicatari e i candidati respinti siano informati della possibilità di adire le vie legali contro una decisione di aggiudicazione o di far sì che la decisione sia sospesa prima che il relativo contratto venga firmato. Il Mediatore sottolinea che, stando al Codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico, la decisione dovrebbe, ove appropriato, fare riferimento alla possibilità di adire le vie legali ai sensi dell'articolo 230 del TCE. Il Mediatore ritiene che il fatto di fornire tali informazioni agli offerenti non aggiudicatari e ai candidati respinti sarebbe conforme ai principi di buona amministrazione.

¹²³

Causa C-81/98, *Alcatel Austria contro Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr*, [1999] Racc. I- 7671.



ISCRIZIONE ELETTRONICA IN UN CONCORSO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE – DENUNCIANTE PROVENIENTE DA UN PAESE IN VIA DI ADESIONE

Decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/4/2003/ADB concernente l'Ufficio europeo di selezione del personale

L'INDAGINE

I motivi dell'indagine

Il 2 novembre 2003, il denunciante, un cittadino di un paese in via di adesione, ha contattato il Mediatore europeo lamentandosi delle condizioni per l'iscrizione nel concorso pubblico EPSO/A/XX/03 organizzato dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) al fine di costituire una riserva di assistenti amministrativi. Il solo modo di iscriversi a questo concorso era tramite Internet. La data ultima per l'iscrizione era il 24 giugno 2003 "alle 12.00 ora di Bruxelles". Il denunciante presumibilmente ha provato ad effettuare l'iscrizione elettronica il 24 giugno 2003. Tuttavia, problemi tecnici al server dell'EPSO gli hanno impedito di iscriversi. Il 24 giugno 2003, alle 11.34, il denunciante ha quindi contattato i servizi dell'EPSO mediante posta elettronica. Secondo il denunciante, l'EPSO ha risposto alle 12.41 dichiarando di non poter prendere in considerazione l'iscrizione a mezzo posta elettronica e che vi erano problemi con il server. L'EPSO ha informato il denunciante che detti problemi avrebbero dovuto essere risolti presto e gli consigliava di "riprovare prima delle 12.00".

Non essendo soddisfatto da questa risposta, il denunciante ha contattato di nuovo l'EPSO. L'EPSO ha confermato la sua precedente risposta. In particolare, sottolineava che i candidati avevano avuto abbastanza tempo per iscriversi e, in considerazione di possibili difficoltà di natura tecnica, gli era stato indicato chiaramente di non aspettare gli ultimi giorni prima della data di scadenza. Il denunciante ha presentato pertanto una denuncia al Mediatore europeo.

Il denunciante sosteneva che in relazione al concorso EPSO/A/XX/03, l'EPSO non avesse assicurato che tutti i candidati potessero effettuare l'iscrizione elettronica obbligatoria sino all'effettivo orario di chiusura previsto dal bando di concorso. Il denunciante sosteneva che in considerazione dei problemi tecnici da lui incontrati, la sua e-mail a EPSO dovrebbe essere considerata come un'iscrizione.

Il Trattato che istituisce la Comunità europea prevede che il Mediatore europeo riceva le "denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro dell'Unione."

Dal momento che il denunciante non rientra in nessuna di dette categorie, gli è stato comunicato dal Mediatore che quest'ultimo non aveva alcun potere per trattare la sua denuncia.

Tuttavia, data la serietà dei problemi sollevati dal denunciante, il Mediatore ha ritenuto che questi dovessero essere esaminati. Egli ha pertanto deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa sulla vicenda.

Le informazioni richieste nell'indagine

Il 27 novembre 2003, è stato richiesto all'EPSO di fornire un parere sulla contestazione e sulla richiesta contenuta nella denuncia.

Il parere dell'EPSO

Il parere dell'EPSO sulla denuncia è stato spedito il 4 dicembre 2003. Il direttore dell'EPSO ha comunicato al Mediatore che il caso era stato riesaminato e che il denunciante era stato invitato alle prove di preselezione previste per l'11 e il 12 dicembre 2003.



Le osservazioni del denunciante

Il 10 dicembre 2003, i servizi del Mediatore hanno contattato telefonicamente il denunciante. Il denunciante ha ringraziato il Mediatore per gli sforzi compiuti e ha ritenuto che l'EPSO avesse risolto la questione con sua piena soddisfazione.

LA DECISIONE

1 Il 27 novembre 2003, il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa riguardante il modo in cui l'EPSO aveva trattato l'iscrizione di un candidato che aveva cercato senza successo di utilizzare la procedura di iscrizione elettronica obbligatoria ai fini della partecipazione a un concorso pubblico per cittadini dei paesi in via di adesione. Secondo il candidato, egli non era stato in grado di iscriversi prima della data di scadenza per l'iscrizione a causa di problemi tecnici del server dell'EPSO. La partecipazione del candidato al concorso è stata respinta, nonostante il fatto che, prima della data di scadenza, egli avesse informato l'EPSO dell'impossibilità di effettuare l'iscrizione elettronica e avesse chiesto che invece venisse presa in considerazione la sua iscrizione tramite e-mail.

2 Nel suo parere, l'EPSO ha dichiarato che, facendo seguito all'indagine di propria iniziativa del Mediatore, il candidato era stato invitato a partecipare al concorso pubblico.

3 Il candidato è stato contattato telefonicamente dai servizi del Mediatore. Egli ha confermato che l'EPSO aveva compiuto i passi atti a risolvere la questione con sua piena soddisfazione e ha ringraziato il Mediatore per i suoi sforzi.

4 Il Mediatore ritiene che l'EPSO abbia compiuto i passi atti alla risoluzione della questione e pertanto ha archiviato il caso.

3.8 QUESITO DI UN DIFENSORE CIVICO REGIONALE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI RIABILITAZIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI MULTIPLA

Decisione sul quesito Q1/2003/IP

Il 19 maggio 2003, il difensore civico regionale nella regione Toscana, ha presentato un quesito al Mediatore europeo in conformità con la procedura concordata in occasione del seminario per i difensori civici nazionali e gli organi corrispondenti tenutosi a Strasburgo nel settembre 1996. Il quesito faceva riferimento a una richiesta di informazioni ricevuta dal difensore civico regionale e proveniente dal professor B., presidente dell'Associazione italiana sclerosi multipla. Il professor B. voleva ricevere informazioni in merito alla legislazione comunitaria vigente in materia di riabilitazione delle persone affette da sclerosi multipla. Il difensore civico regionale ha inoltrato tale richiesta al Mediatore europeo.

Il 23 luglio 2003, il Mediatore europeo ha inoltrato una copia della richiesta alla Commissione, chiedendo a quest'ultima di informarlo sulla legislazione comunitaria esistente in questo campo.

Nella sua risposta, la Commissione affermava che, ai sensi dell'articolo 152 del trattato, l'Unione europea ha il compito di garantire un livello elevato di protezione della salute umana mediante il completamento delle politiche nazionali indirizzate alla prevenzione delle malattie e delle affezioni umane. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 152, la responsabilità principale in materia di sanità, comprese le questioni legate alla riabilitazione, spetta agli Stati membri. Alla luce di quanto



affermato, non esiste, né è in corso di preparazione, alcuna legislazione comunitaria in materia di riabilitazione delle persone affette da sclerosi multipla.

Il Mediatore europeo ha trasmesso la risposta della Commissione al difensore civico regionale, unitamente all'invito ad esprimere le sue osservazioni. Durante una conversazione telefonica intercorsa il 17 ottobre 2003, i suoi servizi hanno informato il Mediatore europeo che il difensore civico regionale aveva preso nota della risposta della Commissione e che egli estendeva i propri ringraziamenti al Mediatore europeo per il suo contributo. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Compendio

1 Introduzione

2 Denunce al Mediatore

3 Decisioni a seguito di un'indagine

4 Relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea

5 Relazioni con i difensori civici e organi corrispondenti

6 Pubbliche relazioni

Allegati



4.1 PARLAMENTO EUROPEO

In data 27 febbraio, il signor SÖDERMAN, accompagnato dal signor Olivier VERHEECKE, si è incontrato con Earl STOCKTON, relatore per la relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2002. Fra le questioni discusse, la procedura a norma dell'articolo 226 CE, la situazione dei difensori civici e degli organi similari negli Stati membri e nei paesi candidati, nonché la cooperazione fra il Mediatore europeo e la commissione per le petizioni.

Il 3 marzo, nell'ambito della sua visita a Stoccolma, il signor SÖDERMAN si è recato presso l'ufficio informazioni del Parlamento europeo e si è incontrato con il signor Christian ANDERSSON, direttore.

Il 24 aprile, il signor SÖDERMAN ha presentato la sua relazione annuale 2002 alla commissione per le petizioni a Bruxelles. Durante il suo discorso davanti alla commissione, il Mediatore europeo ha espresso la sua gratitudine per la cooperazione che tutte le istituzioni hanno dimostrato nelle relazioni con il suo ufficio. Il signor SÖDERMAN ha quindi fornito una panoramica dei principali successi riportati a favore dei cittadini e ha sottolineato i settori in cui, a suo parere, sarebbe necessario intraprendere azioni o apportare miglioramenti.



L'on. Vitaliano Gemelli, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, l'on. Roy Perry, vicepresidente della stessa commissione, e il sig. Söderman, in occasione della presentazione della relazione annuale per il 2002 alla commissione per le petizioni. Bruxelles (Belgio), 24 marzo 2003.

Il presidente e il vicepresidente della commissione, gli onn. GEMELLI e PERRY, oltre a Earl STOCKTON, relatore per la relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2002, hanno espresso il loro ringraziamento al signor SÖDERMAN per il lavoro svolto e i successi ottenuti come primo Mediatore europeo.

Il 25 marzo, il Presidente del Parlamento europeo, on. Pat COX, ha organizzato un ricevimento in onore del Mediatore europeo e i suoi servizi. L'evento aveva lo scopo di rendere omaggio ai risultati positivi ottenuti dal signor SÖDERMAN nel corso del suo mandato. Hanno partecipato all'evento circa trenta persone, inclusi i presidenti dei gruppi politici e il presidente e i membri della commissione per le petizioni. L'on. COX ha elogiato il lavoro svolto dal Mediatore europeo per la



trasparenza, la promozione delle buone relazioni di lavoro con la commissione per le petizioni del Parlamento e per aver avvicinato l'Unione ai suoi cittadini.

Il 25 marzo, a Bruxelles, il presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, on. GEMELLI, ha offerto una cena in onore del signor SÖDERMAN. Fra i membri della commissione per le petizioni che hanno partecipato alla cena, si citano fra gli altri l'on. Roy PERRY, vicepresidente della commissione per le petizioni e Earl STOCKTON, relatore per la relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2002. Il signor SÖDERMAN era accompagnato dal signor João SANT'ANNA. Tutti i membri del Parlamento presenti hanno ringraziato il signor SÖDERMAN per l'elevata qualità del suo lavoro nello svolgimento del suo mandato di primo Mediatore europeo..

© Parlamento europeo



L'on. Pat Cox, Presidente del Parlamento europeo, e il sig. Söderman, al ricevimento organizzato per festeggiare i risultati ottenuti dal sig. Söderman nella sua qualità di Mediatore europeo. Bruxelles (Belgio), 25 marzo 2003.

Il 2 aprile, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato il Segretario generale del Parlamento europeo, il signor Julian PRIESTLEY. Durante l'incontro, il signor PRIESTLEY ha espresso la disponibilità del Parlamento europeo a cooperare efficacemente con il Mediatore europeo e a sostenere l'adozione di una base interistituzionale per un codice contenente i principi della buona amministrazione. Era presente all'incontro anche il signor Constantin STRATIGAKIS, capogabinetto del Segretario generale e il signor Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico dell'ufficio del Mediatore europeo.

Il 10 giugno, il professor DIAMANDOUROS ha presentato il suo programma come Mediatore alla commissione per le petizioni a Bruxelles. Nel suo discorso alla commissione, il Mediatore ha fornito una valutazione positiva dei risultati ottenuti dal suo predecessore, ha evidenziato la questione dell'imminente allargamento e le conseguenze di bilancio che ne derivano, e ha sottolineato il ruolo particolarmente attivo del Mediatore nel cercare di raggiungere i cittadini per informarli sui loro diritti e sulle modalità per esercitarli.

Il presidente della commissione per le petizioni, l'on. Vitaliano GEMELLI, ha ringraziato il professor DIAMANDOUROS per la sua presentazione. Sono quindi intervenuti: Earl STOCKTON, relatore per la relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2002, gli onn. Rainer WIELAND, Eurig WYN, Roy PERRY e GEMELLI. In seguito la commissione ha approvato la relazione STOCKTON all'unanimità. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico del suo ufficio, e dal signor Nicholas CATEPHORES, suo assistente.



Il 12 giugno, il signor Ian HARDEN ha partecipato a un'audizione pubblica organizzata dalla commissione per le libertà dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo in merito all'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti. Sono inoltre intervenuti nel corso dell'audizione la on. Hanja MAIJ-WEGGEN, MPE, il signor Hans BRUNMAYR, vicedirettore generale, DG "stampa e comunicazione" della Commissione europea, il signor Harald RØMER, vicesegretario generale del Parlamento europeo e l'on. Michael CASHMAN, MPE, relatore della commissione LIBE.

L'8 luglio, il professor DIAMANDOUROS ha visitato alcune istituzioni dell'UE a Lussemburgo. Egli ha incontrato il signor Gregorio GARZON CLARIANA, giuriconsulto del Parlamento europeo, i sigg. Johann SCHOO e Christian PENNERA ed altri membri del servizio giuridico del Parlamento europeo. Il professor DIAMANDOUROS ha illustrato il suo programma di Mediatore europeo; si è quindi tenuto uno scambio di opinioni su argomenti di interesse comune, quali gli accordi di cooperazione fra il Mediatore europeo e il Parlamento europeo. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico del Mediatore.

L'11 luglio, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato il Presidente del Parlamento europeo, l'on. Pat COX, presso l'ufficio informazioni del Parlamento europeo di Dublino. Essi hanno affrontato vari temi, fra cui l'imminente Conferenza intergovernativa (CIG).

Dopo l'incontro, il professor DIAMANDOUROS ha avuto un pranzo di lavoro con l'Associazione dei giornalisti europei, organizzato nella sede dell'ufficio informazioni di Dublino. L'incontro è stato presieduto dal signor James O'BRIEN, direttore dell'ufficio informazioni del Parlamento. Presente al pranzo di lavoro anche il signor Peter DOYLE, Direttore della rappresentanza della Commissione europea in Irlanda.

Il 24 settembre, il professor DIAMANDOUROS ha ricevuto la visita del signor George KASSIMATIS, direttore dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo ad Atene, con il quale ha affrontato diversi argomenti, fra cui la promozione dell'istituzione del Mediatore europeo in Grecia.

Il 25 settembre, il professor DIAMANDOUROS ha presentato la relazione annuale del Mediatore europeo per l'anno 2002 al Parlamento europeo in seduta plenaria. L'assemblea era presieduta dall'on. Renzo IMBENI, vicepresidente del Parlamento europeo. Nel suo discorso, il professor DIAMANDOUROS ha reso omaggio ai numerosi risultati positivi ottenuti dal suo predecessore, il signor Jacob SÖDERMAN, presente al dibattito, in difesa dei diritti dei cittadini; egli ha quindi delineato i progressi compiuti nel trattare le denunce dei cittadini e le indagini, esprimendo inoltre le sue osservazioni sui preparativi per l'imminente allargamento dell'Unione europea. Il professor DIAMANDOUROS ha quindi evidenziato la sua posizione sul ruolo del Mediatore europeo in relazione al progetto di Costituzione per l'Europa e ha ringraziato il Parlamento europeo per il sostegno dato alle sue proposte. Sono quindi intervenuti: Earl STOCKTON, relatore per la relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2002, la signora Loyola DE PALACIO, Commissario responsabile per le relazioni con il Mediatore europeo, l'on. Vitaliano GEMELLI, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, nonché gli onn. Astrid THORS e Jan DHAENE, MPE (cfr. paragrafo 6.1 di seguito).

Il 21 ottobre, il signor Enrico BOARETTO, direttore uscente della segreteria della commissione per le petizioni, ha reso visita al professor DIAMANDOUROS, per presentare il suo successore, il signor Josephus COOLEGEM.

4.2 COMMISSIONE EUROPEA

Il 20 gennaio, il signor SÖDERMAN ha presentato il suo lavoro nel corso di una riunione dei direttori delle rappresentanze della Commissione negli Stati membri. La riunione si è svolta a Bruxelles ed è stata presieduta dal signor Jonathan FAULL, Direttore generale della DG "Stampa



e comunicazione" della Commissione. Il signor SÖDERMAN era accompagnato dal signor Ben HAGARD, suo funzionario per le comunicazioni Internet e dalla signora Rosita AGNEW, addetto stampa dell'ufficio del Mediatore. Il signor Ben HAGARD ha presentato il sito web del Mediatore europeo e la signora Rosita AGNEW ha illustrato la strategia di comunicazione del Mediatore. Il signor SÖDERMAN ha quindi risposto a domande sul suo operato e sulla sua esperienza come primo Mediatore dell'Unione europea.

Il 2 aprile, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato il collegio dei Commissari. Il presidente della Commissione europea, il signor Romano PRODI, ha accolto il nuovo Mediatore ed ha messo in risalto l'impegno della Commissione verso la trasparenza, nonché l'importanza del lavoro del Mediatore al riguardo. Il Commissario responsabile per le relazioni con il Mediatore europeo, la signora Loyola DE PALACIO, ha evidenziato la particolare attenzione rivolta dalla Commissione all'esito delle indagini del Mediatore e alle sue raccomandazioni, sia per quanto concerne le denunce, sia relativamente alle questioni più generali sollevate nel corso delle indagini di propria iniziativa. La signora DE PALACIO ha anche elogiato il lavoro del primo Mediatore europeo, il signor Jacob SÖDERMAN. Il professor DIAMANDOUROS ha quindi illustrato le sue priorità in qualità di Mediatore europeo, inclusa la preparazione all'allargamento dell'Unione e l'opera di divulgazione presso i cittadini europei per informarli sui loro diritti e sulle modalità per esercitarli. Nel corso del successivo scambio di opinioni, sono intervenuti e hanno formulato delle domande i Commissari BOLKESTEIN, REDING, SCHREYER, VERHEUGEN e WALLSTRÖM. Per concludere, il professor DIAMANDOUROS ha ringraziato i membri della Commissione per la disponibilità dimostrata a favore del proseguimento della buona cooperazione esistente fra il Mediatore e la Commissione.

Il 23 settembre, il signor David O'SULLIVAN, Segretario generale della Commissione europea, si è recato a Strasburgo, in visita presso l'ufficio del Mediatore europeo. I due hanno discusso delle relazioni internazionali e il signor O'SULLIVAN ha invitato il professor DIAMANDOUROS a tenere una presentazione in occasione della successiva riunione dei direttori generali e dei capi servizio della Commissione.

Il 21 ottobre, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con la signora Margot WALLSTRÖM, Commissario per l'ambiente, per uno scambio di opinioni. Gli argomenti principali di discussione sono stati i meccanismi a disposizione dei cittadini che intendano presentare denunce contro le inadempienze degli Stati membri rispetto all'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente, soprattutto per quanto concerne le modalità di composizione stragiudiziarie.

Il 21 ottobre il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il signor Horst REICHENBACH, direttore generale della DG "Personale e amministrazione". Il signor REICHENBACH ha presentato al professor DIAMANDOUROS i progressi compiuti dalla Commissione nell'applicazione del piano per la riforma dello statuto dei funzionari e degli altri agenti dell'UE.

Il 20 novembre, il professor DIAMANDOUROS ha avuto uno scambio di opinioni con i direttori generali e i capi servizio della Commissione europea a Bruxelles, cui ha partecipato il Segretario generale della Commissione, il signor David O'SULLIVAN. Il professor DIAMANDOUROS ha illustrato ai presenti le sue priorità nel corso del suo mandato di Mediatore europeo: mantenimento e miglioramento della capacità dell'ufficio del Mediatore nel prestare assistenza ai cittadini, promozione dello stato di diritto, della buona amministrazione e del rispetto dei diritti umani, nonché l'intenzione di arrivare a tutti i cittadini per informarli delle modalità a loro disposizione nell'esercizio dei loro diritti. Il professor DIAMANDOUROS ha anche messo in risalto una serie di questioni specifiche relative alle procedure d'infrazione, alle composizioni amichevoli e al diritto amministrativo dell'UE. Ha fatto seguito un ampio dibattito sulle questioni citate. Dopo la riunione, il professor DIAMANDOUROS ha avuto un altro scambio di opinioni sulle questioni sollevate col signor Enzo MOAVERO MILANESI, vicesegretario generale della Commissione europea. Nel corso degli incontri, il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico del Mediatore e dal signor Nicholas CATEPHORES, suo assistente.



4.3 CONVENZIONE EUROPEA

La Convenzione europea, convocata dal Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001, si è insediata nell'intento di aprire la strada alla prossima Conferenza intergovernativa. Il compito della Convenzione era quello di considerare le questioni chiave emerse dalla dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione europea e cercare di individuare eventuali possibili risposte.

La Convenzione era composta da rappresentanti dei governi e dei parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati, del Parlamento europeo e della Commissione europea. Come nel caso della precedente Convenzione, che ha redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Mediatore europeo ha goduto dello status di osservatore.

Il signor SÖDERMAN ha partecipato alle sessioni plenarie della Convenzione, il 20 e 21 gennaio, il 27 e 28 febbraio, il 5 marzo e il 17 e 18 marzo.

Il 23 gennaio, il signor SÖDERMAN ha inviato alla Convenzione un contributo sul "funzionamento delle istituzioni" (CONV 505/03).

Il 27 febbraio, il signor SÖDERMAN ha pronunciato un discorso davanti all'assemblea plenaria della Convenzione sui temi della trasparenza, del diritto ad una buona amministrazione e della necessità che l'Unione europea possa aderire agli accordi internazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Il professor DIAMANDOUROS ha partecipato alle sessioni plenarie della Convenzione il 3 e 4 aprile, il 24 e 25 aprile e il 15 e 16 maggio.

Il 24 aprile, il professor DIAMANDOUROS ha rivolto un discorso alla sessione plenaria della Convenzione sull'argomento "La vita democratica dell'Unione".

Il 28 aprile, il professor DIAMANDOUROS ha trasmesso alla Convenzione un contributo dal titolo "risoluzione adottata dai difensori civici nazionali e organi simili degli Stati membri dell'UE, riuniti in occasione del 4° seminario, tenutosi ad Atene il 7-8 aprile 2003" (CONV 699/03) (cfr. paragrafo 6.1).

La Convenzione ha completato i suoi lavori il 10 luglio 2003. I discorsi e le proposte del Mediatore europeo sono consultabili sul sito web del Mediatore e su quello della Convenzione.

4.4 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il 20 marzo, il signor SÖDERMAN ha reso visita al presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, il signor Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, per accomiarsi a seguito della conclusione del suo mandato di Mediatore, a fine marzo 2003. Il presidente della Corte ha consegnato al Mediatore europeo la medaglia per il 50° anniversario della Corte, con inciso il nome del signor SÖDERMAN. Il signor RODRÍGUEZ ha quindi dichiarato che con l'istituzione della funzione del Mediatore europeo si è svolto un eccellente lavoro.

Nell'ambito della sua visita a varie istituzioni dell'UE a Lussemburgo, l'8 luglio, il professor DIAMANDOUROS ha avuto incontri con il signor Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, presidente della Corte di giustizia, e con il giudice Vassilios SKOURIS, membro della Corte. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico del Mediatore.



4.5 TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il 19 marzo, il signor SÖDERMAN si è incontrato con il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il signor Bo VESTERDORF, per accomiarsi a seguito della fine del suo mandato come primo Mediatore europeo, prevista per la fine di marzo 2003.

4.6 CORTE DEI CONTI

Il 19 marzo, il signor SÖDERMAN si è recato in visita dal presidente della Corte dei conti, il signor Juan Manuel FABRA VALLÉS, per accomiarsi a seguito della fine del suo mandato come primo Mediatore europeo, prevista per la fine di marzo 2003.

Durante la sua visita a diverse istituzioni dell'UE a Lussemburgo, l'8 luglio, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato il signor Juan Manuel FABRA VALLÉS, presidente della Corte dei conti e il signor Ioannis SARMAS, membro della Corte, per uno scambio di opinioni su diversi argomenti, inclusi i preparativi all'allargamento dell'Unione. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico del Mediatore.

4.7 BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

L'8 luglio, nel quadro della sua visita a diverse istituzioni dell'UE a Lussemburgo, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato il Presidente della Banca europea per gli investimenti, il signor Philippe MAYSTADT, che ha formulato domande su come il Mediatore intendesse esaminare le denunce relative alle attività della Banca oltre i confini dell'Unione europea. Il signor MAYSTADT ha comunicato al Mediatore europeo alcune preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo riguardo all'assenza di un meccanismo per l'esame di questo tipo di denunce presentate, ad esempio, da cittadini non residenti o extracomunitari. Il Mediatore ha spiegato di avere la facoltà di avviare indagini di propria iniziativa, cui ha già fatto ricorso in uno di tali casi. Egli ha inoltre spiegato quali siano le competenze della commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico del Mediatore.

4.8 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il 22 ottobre il Mediatore europeo si è incontrato con il direttore generale dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, il signor Thomas CRANFIELD e ha firmato un accordo quadro a livello di servizi, concernente le relazioni fra l'ufficio delle pubblicazioni e il Mediatore e che include disposizioni particolari in merito al controllo di qualità, al diritto d'autore e alle scadenze, oltre alle valutazioni effettuate. Sia il professor DIAMANDOUROS che il signor CRANFIELD si sono detti d'accordo sul valore di una ulteriore collaborazione fra i due uffici,



nell'intento di servire meglio i cittadini. Il signor Serge BRACK, capo unità dell'Ufficio delle pubblicazioni, accompagnava il signor CRANFIELD. Hanno partecipato alla firma dell'accordo anche i sigg. João SANT'ANNA, Ben HAGARD, Murielle RICHARDSON, Nicholas CATEPHORES e Rosita AGNEW.

© Parlamento europeo



Il Prof. Diamandouros e il sig. Thomas Cranfield, Direttore generale dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, firmano un SLA (accordo sui livelli di servizio)-quadro. Strasburgo (Francia), 22 ottobre 2003.

Compendio

1 Introduzione

2 Denunce al Mediatore

3 Decisioni a seguito di un'indagine

4 Relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea

5 Relazioni con i difensori civici e organi corrispondenti

6 Pubbliche relazioni

Allegati



5.1 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DELL'UE

SVEZIA

Il 3 marzo, nell'ambito della sua visita a Stoccolma, il signor SÖDERMAN ha reso visita all'ufficio del difensore civico svedese, dove ha effettuato una presentazione powerpoint per il personale dell'istituzione, in presenza dei difensori civili svedesi, i sigg. Claes EKLUNDH, Kerstin ANDRÉ, Jan PENNLÖV e Nils-Olof BERGGREN. L'attività era coordinata dall'agente di collegamento, signora Marianne VON DER ESCH. Il Mediatore europeo era accompagnato dal suo assistente, il signor Juan MALLEA.

4° SEMINARIO DEI DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E ORGANI SIMILARI DELL'UE, ATENE, GRECIA

Il 4° seminario dei difensori civili e organi simili dell'UE, dal titolo "Difensori civili e tutela dei diritti nell'Unione europea", organizzato congiuntamente dal Mediatore europeo e dal difensore civico ellenico, si è tenuto ad Atene il 7 e l'8 aprile (cfr. paragrafo 6.1)



© Difensore civico della Grecia

I partecipanti al quarto seminario dei Difensori civili nazionali ed organi simili dell'UE. Atene (Grecia), 7 aprile 2003.

Il 30 e 31 ottobre, il difensore civico della Grecia, il signor Yorgos KAMINIS, si è recato in visita presso l'ufficio del professor DIAMANDOUROS a Strasburgo, dove ha partecipato a una serie di incontri con il personale dell'ufficio del Mediatore. Gli incontri hanno affrontato il tema delle modalità e delle procedure d'esame delle denunce dei cittadini, le indagini, la stampa e le comunicazioni in seno all'ufficio del Mediatore europeo. Il signor KAMINIS era accompagnato dalla signora Kalliopi SPANOU e dal signor Andreas TAKIS, due dei suoi vice difensori civili.

4° CONGRESSO DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI DELL'UNIONE EUROPEA, VALENCIA, SPAGNA

La 4a riunione dei difensori civili regionali e organi simili si è tenuta dal 9 all'11 aprile a Valencia, sotto l'egida del Sindic de Greuges de Valencia (difensore civico regionale). I precedenti seminari si



erano tenuti a Barcellona (1997), Firenze (1999) e Bruxelles (2001). L'ufficio del Mediatore europeo era rappresentato dai sigg. João SANT'ANNA e José MARTÍNEZ ARAGÓN.

Hanno preso parte all'evento più di 80 partecipanti, difensori civici regionali emembri delle commissioni per le petizioni di Austria, Belgio, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

L'allocuzione introduttiva è stata pronunciata dalla signora Miró Pérez, presidente del parlamento regionale di Valencia. Nel suo discorso introduttivo, il signor Bernardo del Rosal, Sindic de Greuges of Valencia, ha messo in evidenza il cammino verso un'Europa allargata e ha posto l'accento sulla necessità di una maggiore cooperazione fra i difensori civici dell'UE. Il signor Sant'Anna ha ringraziato tutti i difensori civici regionali e i rappresentanti delle commissioni per le petizioni, a nome del Mediatore europeo, professor DIAMANDOUROS, per aver ancora una volta reso possibile questo proficuo scambio.



© Difensore civico di Valencia

I partecipanti alla quarta riunione dei Difensori civici regionali e organi simili dell'UE.
Valencia (Spagna), 10 aprile 2003.

Il 10 e l'11 aprile, le sessioni di lavoro hanno affrontato i seguenti temi: (i) il futuro dell'Europa, (ii) immigrazione e asilo, (iii) protezione dell'ambiente, (iv) accesso ai documenti relativi all'ambiente.

Il signor SANT'ANNA ha partecipato alla tavola rotonda sul "Futuro dell'Europa" insieme con il signor Bar CÉNDON, professore di diritto costituzionale all'Università di Valencia e il signor Antón CAÑELLAS, difensore civico della Catalogna. Il signor MARTÍNEZ ARAGÓN ha partecipato alla tavola rotonda su "Protezione ambientale nell'UE e ruolo dei difensori civici regionali", insieme con il signor Miguel Angel LANES CLIMENT consulente giuridico esperto in questioni ambientali presso l'ufficio del difensore civico di Valencia e la signora Maria Grazia VACCHINA, difensore civico della regione Val d'Aosta, Italia.

FRANCIA

Parigi

Il 14 maggio, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il difensore civico francese, il signor Bernard STASI, ed ha partecipato a una conferenza stampa comune indetta in occasione della presentazione della relazione annuale per il 2002 del Médiateur de la République.



Strasburgo

Il 2 settembre, il professor DIAMANDOUROS ha partecipato a una riunione della rete dei difensori civici della "Grande Région" (cooperazione transfrontaliera fra alcune regioni di confine francesi, tedesche e belghe e il Lussemburgo), su invito del signor Bernard STASI, difensore civico francese. La riunione si è tenuta presso la prefettura di Strasburgo, ospiti del prefetto della regione del Bas-Rhin.

ITALIA

Nel quadro della sua visita a Firenze, dal 12 al 16 giugno, il Mediatore europeo ha tenuto una serie di incontri con il difensore civico della Toscana nonché coordinatore dei difensori civici regionali, il signor FANTAPPIÉ, oltre che con diversi altri difensori civici regionali e locali italiani (cfr. paragrafo 6.2).

IRLANDA

L'11 luglio, il professor DIAMANDOUROS, accompagnato dal signor Olivier VERHEECKE e dalla signora Rosita AGNEW, si è recato in visita presso il difensore civico irlandese, la signora Emily O'REILLY. Il professor DIAMANDOUROS e la signora O'REILLY hanno affrontato diversi argomenti, come la Carta dei diritti fondamentali, i diritti dei disabili, il diritto al risarcimento e il lavoro della rete di collegamento.

In occasione di una cena offerta dalla signora O'REILLY, il professor DIAMANDOUROS si è anche incontrato con il signor Kevin MURPHY, già difensore civico nazionale d'Irlanda, nonché col signor Pat WHELAN, direttore generale dell'ufficio, e il signor Michael BROPHY, direttore dell'ufficio investigazioni. Il professor DIAMANDOUROS ha espresso i suoi ringraziamenti al signor MURPHY per il prezioso aiuto fornitogli in occasione dell'istituzione dell'ufficio del difensore civico greco.

CONGRESSO DEI PRESIDENTI E DEI VICEPRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PETIZIONI DELLA GERMANIA E DEI DIFENSORI CIVICI TEDESCHI E DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA A KIEL

Il 14 e 15 settembre, il Mediatore europeo ha partecipato all'assemblea ordinaria dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni per le petizioni in Germania e dei difensori civici provenienti dalla Germania e dai paesi di lingua tedesca, che si tiene ogni due anni. Quest'anno l'incontro si è tenuto nel Landtag dello Schleswig-Holstein, a Kiel. L'assemblea era presieduta dalla signora Marita SEHN, presidente della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor Gerhard GRILL e dal signor Ben HAGARD, membri dell'organico del suo ufficio.

Fra i partecipanti, si ricordano i presidenti e i vicepresidenti di tutte le commissioni per le petizioni della Germania (inclusa quella della Bassa Sassonia, istituita quest'anno), i quattro difensori civici regionali tedeschi, oltre a difensori civici di Austria, Italia (sud Tirolo) e Svizzera. Hanno partecipato anche la on. KESSLER, membro della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, e rappresentanti della commissione per le petizioni del Lussemburgo.

8A TAVOLA ROTONDA DEI DIFENSORI CIVICI EUROPEI A OSLO

Il 3 e il 4 novembre, il Mediatore europeo ha partecipato all'ottava tavola rotonda dei difensori civici europei, organizzata a Oslo dal commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, il signor Álvaro GIL-ROBLES e dal difensore civico norvegese, il signor Arne FLIFLET. L'occasione ha permesso che si incontrassero i difensori civici dei paesi membri del Consiglio d'Europa, nonché altre istituzioni attive nel campo della difesa dei diritti umani, con l'intento di discutere gli argomenti di interesse comune. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor HARDEN, capo



del dipartimento giuridico del Mediatore europeo e dal signor MARTÍNEZ ARAGÓN, Consigliere giuridico principale.



© Landtag (dieta regionale) dello Schleswig-Holstein

I partecipanti alla riunione dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni per le petizioni esistenti in Germania e dei difensori civili della Germania e dei paesi di lingua tedesca. Kiel (Germania), 15 settembre 2003.

La conferenza è stata aperta formalmente dai sigg. FLIFLET e GIL-ROBLES in presenza di Sua altezza il Re di Norvegia, HARALD V. Il professor DIAMANDOUROS ha presieduto la prima parte della sessione plenaria, durante la quale sono stati presentati i temi generali della tavola rotonda. Gli argomenti trattati includevano l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, la protezione delle minoranze, lo status giuridico dei detenuti e le rispettive competenze dei difensori civili e delle corti.

Durante la sua visita, il professor DIAMANDOUROS ha avuto l'opportunità di incontrare il signor Álvaro GIL-ROBLES, Commissario per i diritti dell'uomo al Consiglio d'Europa. La discussione si è incentrata sui mezzi per rafforzare la cooperazione fra le due istituzioni, in linea con la recente raccomandazione del Consiglio d'Europa 1615 (2003) sull'istituzione dei difensori civili. Il professor DIAMANDOUROS ha incontrato anche il signor FLIFLET, difensore civico norvegese, per passare in rassegna le questioni d'interesse comune.

DANIMARCA

Nell'ambito della sua visita ufficiale in Danimarca, dal 5 al 7 novembre, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il difensore civico parlamentare danese e col personale del suo ufficio. (cfr. paragrafo 6.2)

REGNO UNITO

Nell'ambito della sua visita ufficiale avvenuta a Londra il 23 e 24 novembre, il professor DIAMANDOUROS ha avuto un incontro con il difensore civico parlamentare e per la sanità, il suo vice e il presidente e direttore esecutivo della commissione per gli enti locali (Inghilterra) nonché col difensore civico per gli enti locali (cfr. paragrafo 6.2).



5.2 RETE DI COLLEGAMENTO

Nel settembre 1996, il Mediatore europeo ha istituito una rete di difensori civili e organi simili in Europa per la promozione di un libero flusso d'informazioni sul diritto comunitario e per rendere possibile la trasmissione delle denunce all'organo competente per esaminarle. La rete ora conta 90 funzionari, in 30 paesi europei. La rete comprende difensori civili e organi simili dell'UE a livello europeo, nazionale e regionale e i difensori civili e gli organi simili a livello nazionale in Norvegia, Islanda e i paesi candidati all'adesione all'UE.

Già nel 1996, ognuno dei difensori civili e organi simili degli Stati membri dell'UE ha nominato un funzionario di collegamento, punto di riferimento per gli altri membri della rete. Nel maggio 2003, a seguito della risoluzione concordata nel corso del 4° seminario dei difensori civili nazionali ad Atene il mese precedente, il Mediatore europeo ha chiesto ai difensori civili dei dieci paesi in via di adesione di nominare i rispettivi funzionari di collegamento. Tutti e dieci gli uffici hanno risposto con entusiasmo alla richiesta del Mediatore.

La rete si è quindi evoluta regolarmente, fino a diventare un efficace strumento di collaborazione per i difensori civili e i loro uffici. Le esperienze e le buone pratiche vengono condivise tramite la pubblicazione di bollettini regolari, un forum elettronico e le riunioni.

Notiziario del Mediatore

In passato, il Mediatore europeo pubblicava regolarmente una Lettera di collegamento in modo che i membri della rete potessero scambiarsi le informazioni. Nel luglio 2003, il Mediatore europeo e le regioni europee dell'Istituto internazionale dei difensori civili (International Ombudsman Institute), rappresentate dal dr. Herman WUYTS, vicepresidente regionale per l'Europa dell'IOI, hanno firmato un accordo per la fusione della Lettera di collegamento del Mediatore europeo e il notiziario della regione europea dell'IOI. La nuova pubblicazione, il Bollettino di informazione dei difensori civili, riporta il lavoro dei membri della rete del Mediatore europeo e della più vasta associazione dell'IOI-Europa. Pubblicato in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo, esso si rivolge a oltre 400 funzionari a livello europeo, nazionale, regionale e locale. La prima edizione del Bollettino risale all'ottobre 2003 ed ha dato avvio all'assemblea annuale dei membri votanti dell'IOI-Europa, tenutasi a Nicosia, Cipro.

Internet

Verso la fine del 2000, è stata istituita la versione on line della rete di collegamento dei funzionari, chiamata EUOMB, allo scopo di facilitare ulteriormente le comunicazioni fra i membri della rete di collegamento. L'EUOMB consiste in un sito web e in un Internet Summit dove si possono svolgere discussioni interattive e condividere documenti. Centottanta utenti, per la maggior parte difensori civili e funzionari di collegamento, possono accedere al Summit.

Nel novembre 2001, è stata istituita una nuova sezione del summit denominata "Notiziario del Mediatore". Questo giornale virtuale ha reso possibile ai membri di tenersi informati sulle attività dei difensori civili e organi simili di tutta l'UE e oltre. Nel 2003, le Notizie quotidiane del Mediatore hanno cominciato ad essere pubblicate ogni giorno lavorativo, offrendo più di 1.000 articoli ai lettori. La maggior parte dei membri della rete di collegamento attualmente consultano il notiziario regolarmente e si tengono così informati sui modi in cui altri organi hanno affrontato questioni che potrebbero essere chiamati a dover esaminare a loro volta.

Convegni

Per fare in modo che i membri della rete di collegamento possano discutere delle loro attività intensamente, si tengono convegni ogni due anni. Dall'istituzione della rete, nel 1996, si sono tenuti quattro convegni (a Bruxelles nel 1997 e 1998 e a Strasburgo nel 2000 e nel 2003).



Il quarto convegno, dal titolo “Informazione, consulenza, giustizia per tutti in Europa”, si è svolto l’1 e il 2 dicembre a Strasburgo, presso il Parlamento europeo. Lo scopo dell’incontro era quello di sensibilizzare i funzionari di collegamento sulla serie di servizi pertinenti esistenti a livello dell’UE per assistere i cittadini che presentano denunce riguardo il diritto comunitario. L’evento ha visto la partecipazione di ventisette funzionari di collegamento, tra cui dieci funzionari provenienti dai paesi in via d’adesione.

Il Mediatore europeo ha aperto i lavori porgendo il benvenuto ai funzionari di collegamento giunti a Strasburgo e illustrando i suoi progetti per la rete. Quindi, ha dato inizio alla sessione, dal titolo “Dove posso reperire le informazioni sull’UE per i cittadini?”. Le sigg.re Gisela GAUGGEL-ROBINSON e Anna FINI della Commissione europea hanno illustrato la gamma di fonti d’informazione pertinenti disponibili a livello europeo. La 2a sessione ha affrontato l’argomento “Chi fornisce informazioni ai cittadini sui loro diritti a norma del diritto comunitario?”, compresa una presentazione da parte di Tony VENABLES, Direttore dell’European Citizen Action Service (ECAS). Il signor Ian HARDEN, capo del dipartimento giuridico del Mediatore europeo ha quindi illustrato la gamma di strumenti di composizione giudiziale e stragiudiziale nel corso della 3a sessione: “Come possono i cittadini ottenere giustizia nell’UE?”. Ognuna di queste presentazioni è stata seguita da un caso di studio presentato da un funzionario di collegamento, che ha esposto i problemi incontrati dai cittadini nell’esercitare i loro diritti conformemente al diritto comunitario. La presentazione finale del primo giorno di lavori è stata effettuata dal signor Nicholas LEAPMAN della Commissione europea, che ha parlato della rete SOLVIT istituita dalla Direzione generale “Mercato interno”.



I partecipanti al quarto “Liaison Meeting”. Strasburgo (Francia), 1° dicembre 2003.

Il secondo giorno di lavori si è incentrato sul funzionamento della rete di collegamento e sulle possibilità di miglioramento. Dopo una vivace sessione di brainstorming, diversi funzionari di collegamento hanno fornito esempi di buone pratiche nei loro uffici nei seguenti settori: “come usare al meglio i mezzi d’informazione”, “la sfida del plurilinguismo” e “l’integrazione dei gruppi emarginati”. Questi esempi innovativi per raggiungere i cittadini sono stati di estremo interesse per i membri della rete.

Durante la riunione, i funzionari di collegamento hanno avuto svariate opportunità per discutere bilateralmente dei loro lavori. L’escursione organizzata dal Mediatore europeo e i pranzi e le cene hanno offerto ampio spazio per proseguire gli scambi in modo informale.



5.3 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI NEI PAESI IN VIA D'ADESIONE

Conferenza "il Mediatore europeo e il diritto dell'Unione europea"

Il 29 e il 30 maggio, il Mediatore europeo, prof. Nikiforos DIAMANDOUROS, ha partecipato alla conferenza "Il Mediatore europeo e il diritto dell'Unione europea" organizzata dal difensore civico polacco, professor Andrzej ZOLL, a Varsavia. Hanno partecipato alla conferenza i difensori civili e i loro rappresentanti di sette dei dieci paesi in via d'adesione (Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Malta e Polonia) oltre che i rappresentanti di Azerbaijan, Paesi Bassi e Romania. Vi hanno inoltre preso parte il Centro per gli studi democratici della Bulgaria e la commissione d'inchiesta sui diritti umani della Turchia. Fra gli altri partecipanti, si ricordano i rappresentanti dell'Ufficio del commissario per i diritti dell'uomo al Consiglio d'Europa, l'ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), l'ufficio del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PNUD), l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la delegazione della Commissione europea in Polonia. Il prof. DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor Gerhard GRILL e dal signor Ben HAGARD, membri del suo ufficio.

L'allocuzione introduttiva della conferenza è stata tenuta dal dr. Marek BOROWSKI, presidente del Sejm (il parlamento polacco) e dal professor Longin PASTUSIAK, presidente del senato polacco. Nella prima sessione della conferenza, il difensore civico della Polonia, professor ZOLL, ha tenuto un discorso su "I diritti degli stranieri con particolare riferimento all'ingresso, la residenza, i permessi di lavoro e l'asilo". In seguito, la signora Tereza SAMANOVA, dell'ufficio del difensore civico ceco, è intervenuta presentando una relazione su "L'accesso alle informazioni pubbliche quale diritto civico fondamentale: limiti e controversie". Nella terza sessione, il Mediatore europeo ha tenuto un discorso su "Il ruolo del Mediatore europeo nel garantire lo stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali alla luce dei lavori della Convenzione sul progetto di Costituzione dell'Unione europea". Infine, il dr. Jerzy ŚWIĄTKIEWICZ, vicedifensore civico della Polonia, ha parlato di "La portata della tutela del difensore civico in materia di diritti umani e libertà: il presente e il futuro".



Il signor Roel Fernhout, Difensore civico nazionale dei Paesi Bassi, la sig.ra Zita Zamžickienė, Difensore civico del Seimas (il Parlamento) della Lituania, la Prof.ssa Elmira Suleymanova, Commissario per i diritti dell'uomo dell'Azerbaijan, la sig.ra Rimantė Šalaševičiūtė, Difensore civico del Seimas della Lituania, e il Prof. Diamandouros, alla conferenza sul tema "Il difensore civico e il diritto dell'Unione europea". Varsavia (Polonia), 30 maggio 2003..



INCONTRO CON IL COMMISSARIO PARLAMENTARE DELL'UNGHERIA

Nel quadro della sua visita ufficiale in Ungheria, del 27 e 28 ottobre, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato i tre commissari parlamentari e il personale dei loro uffici (cfr. paragrafo 6.2).

INCONTRO CON IL DIFENSORE CIVICO MALTESE

Dal 9 all'11 dicembre, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il difensore civico di Malta, il signor Joseph SAMMUT e il personale del suo ufficio, nell'ambito di un giro di visite d'informazione fra gli Stati membri e i paesi in via di adesione all'Unione europea (cfr. paragrafo 6.2).



Compendio

1 Introduzione

2 Denunce al Mediatore

3 Decisioni a seguito di un'indagine

4 Relazioni con altre istituzioni
dell'Unione europea

5 Relazioni con i difensori civici
e organi corrispondenti

6 Pubbliche relazioni

Allegati



6.1 FATTI SALIENTI DELL'ANNO

ELEZIONE

Il 15 gennaio, il Parlamento europeo ha eletto il professor P. Nikiforos DIAMANDOUROS come Mediatore europeo, successore del signor Jacob SÖDERMAN, che dopo essere stato alla guida dell'ufficio dal 1995 ha deciso di lasciare l'incarico. Il professor DIAMANDOUROS, che è stato difensore civico della Grecia fino al momento della sua nomina, ha preso funzione il 1° aprile.

© Parlamento europeo



Il sig. Diamandouros il giorno della sua elezione. Strasburgo (Francia), 15 gennaio 2003.

GIURAMENTO SOLENNE

Il 1° aprile, il signor P. Nikiforos DIAMANDOUROS ha assunto il mandato di Mediatore europeo pronunciando un giuramento solenne dinnanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il presidente della Corte, Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, ha porto il benvenuto al Mediatore ed ha elogiato il suo lavoro in ambito accademico, amministrativo e della mediazione.

Nel suo discorso pronunciato davanti a un'illustre platea, il professor DIAMANDOUROS ha evidenziato tre delle sue responsabilità in qualità di Mediatore europeo: soddisfare le grandi aspettative create dal primo Mediatore europeo, Jacob Söderman; guidare l'istituzione del Mediatore europeo in un momento di grande significato storico, quale quello dell'allargamento dell'UE; arrivare ai cittadini europei per informarli dei loro diritti e degli strumenti a loro disposizione per esercitarli.

IL MEDIATORE EUROPEO PRONUNCIANDO IL GIURAMENTO SOLENNE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Il Prof. Diamandouros alla Corte di giustizia europea. Lussemburgo, 1° aprile 2003.

© Corte di giustizia delle Comunità europee



I sigg. Jean-Pierre Puissechet, Gil Carlos Rodríguez Iglesias e Romain Schintgen,
in occasione del giuramento del Mediatore europeo
dinanzi alla Corte di giustizia europea. Lussemburgo, 1° aprile 2003.

Fra i partecipanti alla cerimonia, si ricordano l'on. Roy PERRY MPE, vicepresidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il signor Christos ROZAKIS, vicepresidente della Corte europea dei diritti umani, il signor Bernard STASI, Médiateur de la République, il signor Enrique MÚGICA HERZOG, difensore civico spagnolo, il signor Roel FERNHOUT, difensore civico dei Paesi Bassi, la signora Kerstin ANDRÉ, difensore civico svedese, il signor Pierre-Yves MONETTE, difensore civico federale del Belgio e il signor Paavo NIKULA, Cancelliere di giustizia finlandese. Hanno partecipato all'evento anche i seguenti membri dell'ufficio del Mediatore europeo: Ian HARDEN, João SANT'ANNA, Gerhard GRILL, Rosita AGNEW e Ben HAGARD.

4° SEMINARIO DEI DIFENSORI CIVICI E ORGANI SIMILARI DELL'UNIONE EUROPEA

Il prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS ha partecipato al 4° seminario dei difensori civici e organi simili dell'UE, tenutosi ad Atene (Vouliagmeni) il 7 e 8 aprile. Il seminario, dal titolo "I difensori civici e la tutela dei diritti nell'Unione europea" è stato organizzato congiuntamente dal Mediatore europeo e dal difensore civico ellenico. I precedenti seminari si erano tenuti a Strasburgo (1996), Parigi (1999) e Bruxelles (2001). Erano inoltre presenti i sigg. Ian HARDEN, Ben HAGARD e Olivier VERHEECKE, dell'ufficio del Mediatore europeo.



© Difensore civico della Grecia

L'on. Vitaliano Gemelli, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il sig. Kevin Murphy, Difensore civico nazionale dell'Irlanda, il Prof. Yorgos Kaminis, Difensore civico nazionale della Grecia, e la sig.ra Anna Diamantopoulou, Commissario europeo responsabile per l'occupazione e gli affari sociali, al quarto seminario dei Difensori civici nazionali ed organi simili dell'UE. Atene (Grecia), 7 aprile 2003.

La cerimonia di apertura è stata inaugurata dal presidente del parlamento greco, il signor Apostolos KAKLAMANIS; in seguito è intervenuto il viceministro dell'Interno, la funzione pubblica e il decentramento, il signor Stavros BENOS, e il presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, l'on. Vitaliano GEMELLI.

Nella sessione del mattino del 7 aprile, presieduta dal difensore civico greco eletto di recente, professor Yorgos KAMINIS, il Commissario europeo responsabile per l'occupazione e gli affari sociali, la signora Anna DIAMANTOPOULOU, ha tenuto un discorso su "I diritti sociali nell'UE, con particolare riferimento alla libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei cittadini dei paesi terzi". È quindi intervenuto il difensore civico dell'Irlanda, il signor Kevin MURPHY, per presentare la sua relazione.



© Difensore civico della Grecia



Il sig. Costas Simitis, Primo Ministro greco, e il Prof. Diamandouros, al quarto seminario dei Difensori civici nazionali ed organi similari dell'UE. Atene (Grecia), 7 aprile 2003.

Il primo ministro greco, il signor Costas SIMITIS, ha partecipato al pranzo ufficiale che si è svolto alla fine della sessione del mattino. Per l'occasione, sono stati invitati i mezzi d'informazione greci. La sessione del pomeriggio, presieduta dal difensore civico danese, il signor Hans GAMMELTOFT-HANSEN, ha affrontato il tema "I diritti degli stranieri con particolare riferimento all'ingresso, la residenza, i permessi di lavoro e l'asilo". L'oratore principale è stato il difensore civico polacco, il signor Andrzej ZOLL; ha presentato la sua relazione anche la signora Riitta-Leena PAUNIO, difensore civico nazionale finlandese.



Il sig. Yorgos Kaminis, Difensore civico nazionale della Grecia, la sig.ra Riitta-Leena Paunio, Ombudsman parlamentare della Finlandia, il sig. Hans Gammeltoft-Hansen, Difensore civico nazionale della Danimarca, e il Prof. Andzej Zoll, Difensore civico nazionale della Polonia, al quarto seminario dei Difensori civici nazionali ed organi similari dell'UE. Atene, Grecia, 7 aprile 2003.



Il dibattito del giorno successivo è stato dedicato ai “Diritti umani e delle minoranze”. La discussione è stata introdotta dal Médiateur de la République, il signor Bernard STASI. Il discorso principale è stato tenuto dal Commissario per i diritti dell’uomo al Consiglio d’Europa, il signor Alvaro GIL-ROBLES, il quale ha affrontato il tema dei diritti della minoranza Rom negli Stati membri dell’UE e nei paesi in via di adesione. La presentazione ha suscitato un lungo dibattito. Il relatore della sessione è stato il difensore civico nazionale dei Paesi Bassi, il signor Roel FERNHOUT.

Alle discussioni ha fatto seguito l’adozione di una risoluzione dei difensori civici e organi simili. Il nuovo Mediatore europeo, il professor DIAMANDOUROS, e il difensore civico greco, hanno quindi tenuto una conferenza stampa congiunta.

Il seminario si è concluso con la sessione delle conclusioni generali, presieduta dal Mediatore europeo, durante la quale i relatori delle varie sessioni hanno presentato le varie relazioni.

GIORNATE APERTE

Bruxelles

Il 3 maggio, l’ufficio del Mediatore ha partecipato alla “Giornata aperta” organizzata dalle istituzioni europee a Bruxelles. Nello stand del Mediatore, ubicato nella sede del Parlamento europeo, i membri dell’ufficio del Mediatore europeo hanno risposto alle domande del pubblico per tutta la durata della manifestazione. Le informazioni sul Mediatore europeo erano disponibili in 24 lingue. Nello stand è stato anche organizzato un gioco a premi che consisteva nel riconoscere “il Mediatore europeo” in sei lingue. Durante la manifestazione “Giornata aperta” hanno visitato il Parlamento europeo 12.000 persone.



Cittadini che visitano lo stand del Mediatore alle “giornate aperte” di Bruxelles (Belgio) (3 maggio 2003) e di Strasburgo (Francia) (8 maggio 2003).

Strasburgo

L’8 e il 9 maggio, l’ufficio del Mediatore ha partecipato alle “Giornate aperte” organizzate dal Parlamento europeo a Strasburgo. Il professor DIAMANDOUROS ha partecipato a una videoconferenza pubblica con l’on. Pat COX, Presidente del Parlamento europeo e con la on. Pervenche BERES, MPE. In questa occasione, è stato distribuito materiale concernente il lavoro del Mediatore in 24 lingue. Nello stand è stato anche organizzato un gioco a premi che consisteva nel riconoscere “il Mediatore europeo” in sei lingue. I membri dell’ufficio del Mediatore hanno risposto alle domande dei visitatori per tutta la giornata. In occasione delle “Giornate aperte”, hanno visitato il Parlamento 15.000 persone.



RELAZIONE ANNUALE 2002

La relazione annuale del Mediatore europeo per il 2002 è stata presentata al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo il 25 settembre 2003. Prima di cedere la parola al professor DIAMANDOUROS, il vicepresidente del Parlamento, l'on. Renzo IMBENI, presidente della sessione, ha dato il benvenuto al signor Jacob SÖDERMAN, precedente Mediatore europeo, che ha preso posto in tribuna ufficiale.

Durante il suo discorso, il professor DIAMANDOUROS ha elogiato l'operato del signor SÖDERMAN per essere riuscito a creare un'istituzione rinomata e ben funzionante. Egli ha anche sottolineato i suoi numerosi successi in difesa dei cittadini europei e i suoi importanti contributi al lavoro della Convenzione che ha stilato la Carta dei diritti fondamentali, nonché a quello della Convenzione europea. Il professor DIAMANDOUROS si è impegnato a continuare il lavoro iniziato dal suo predecessore e a cooperare intensamente con i difensori civici nazionali e regionali sia negli attuali Stati membri, sia in quelli di futura adesione. Egli ha concluso il discorso ringraziando Earl STOCKTON per la sua relazione e la commissione per le petizioni nel suo complesso per il sostegno e l'incoraggiamento. Egli ha anche espresso la sua gratitudine per l'approccio positivo dimostrato dal Presidente del Parlamento europeo e dal Commissario europeo signora DE PALACIO.

Parlando a nome della commissione per le petizioni, Earl STOCKTON ha presentato la sua relazione sulla relazione annuale del Mediatore e si è congratulato con lui e con il suo ufficio per il lavoro svolto nel corso del 2002. Gli altri intervenuti sono stati l'on. Vitaliano GEMELLI, a nome del gruppo PPE-DE, la on. Astrid THORS, a nome del gruppo ELDR, l'on. Jan DHAENE, a nome del gruppo Verdi/ALE e la signora Loyola DE PALACIO, rappresentante della Commissione. Tutti si sono complimentati con il Mediatore per il suo lavoro e per i successi ottenuti.

6.2 CONFERENZE E CONGRESSI

BELGIO

Bruxelles

Il 28 gennaio, il signor Olivier VERHEECKE ha partecipato al convegno dal titolo "Modelli di cooperazione in seno all'UE allargata" organizzato congiuntamente dalla Banca nazionale del Belgio e dal Regio istituto per le relazioni internazionali (RIIR). La conferenza, presieduta dal visconte Etienne DAVIGNON, presidente dell'RIIR, è stata aperta dal signor Louis MICHEL, deputato belga, primo ministro e ministro degli Affari esteri. Gli oratori della prima parte della conferenza, dal titolo "Cooperazione nel secondo e terzo pilastro dell'UE" sono stati il professor Koen LENAERTS, giudice del Tribunale di primo grado delle CE, il signor Antonio VITORINO, membro della Commissione europea, nonché l'on. Alain LAMASSOURE, MPE e rappresentante del Parlamento europeo alla Convenzione.

La seconda parte della conferenza ha affrontato il tema "Governance economica e sociale in seno a l'UEM allargata" con i contributi del professor Franklin DEHOUSSE, del signor Didier REYNERS, ministro belga delle Finanze, del signor Frank VANDENBROUCKE, ministro belga per gli Affari sociali e le pensioni, del signor Klaus HÄNSCH, MPE e membro del Praesidium della Convenzione europea, nonché del signor Jean-Luc DEHAENE, ex primo ministro belga e vicepresidente della Convenzione. Il discorso di chiusura è stato tenuto dal signor Guy VERHOFSTADT, primo ministro belga.

Il 21 gennaio, il signor SÖDERMAN ha tenuto una conferenza dal titolo "Ci sarà un'Europa dei cittadini?" alla rappresentanza del Land della Bassa Sassonia presso l'Unione europea. Le osservazioni introduttive sono state presentate dal segretario di stato, il dr. Rainer LITTEN del ministero della Giustizia della Bassa Sassonia. Il signor SÖDERMAN era accompagnato dai sigg. Vicky KLOPPENBURG, Rosita AGNEW e Ben HAGARD.



Il 21 febbraio, il signor Olivier VERHEECKE ha tenuto una conferenza su “Il ruolo del Mediatore europeo in un’Unione allargata” in occasione del seminario congiunto di formazione avanzata organizzato per Team Europe, Info Points Europe e Carrefours. Il seminario, dal titolo “L’allargamento dopo Copenaghen: da 15 a 25 e oltre” era organizzato dalla DG “Stampa e comunicazione” della Commissione.

Il 25 febbraio, il signor SÖDERMAN ha partecipato a un seminario dal titolo “La Convenzione e la Carta europea dei diritti fondamentali” organizzato dall’European Policy Centre presso il “Residence Palace” a Bruxelles. Le discussioni si sono incentrate soprattutto sulle varie possibilità di inserire la Carta dei diritti fondamentali nel futuro trattato costituzionale.

Il seminario è stato presieduto dal signor Hywel Ceri JONES, presidente del comitato esecutivo dell’European Policy Centre, il quale ha introdotto l’argomento del dibattito. Il signor Jacob SÖDERMAN ha tenuto un discorso su “La Convenzione, la Carta e la compensazione” in cui ha messo in evidenza l’importanza dell’integrazione nel trattato costituzionale dei vari strumenti di compensazione a disposizione dei cittadini, nel caso venissero violati i loro diritti sanciti dal diritto comunitario. Fra gli altri oratori si ricordano la signor Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, direttore del Centre de Droit Européen presso l’Università Panthéon Assas-Paris II, e il signor Antonio VITORINO, Commissario europeo responsabile per la giustizia e gli affari interni, nonché presidente del gruppo di lavoro “Carta” alla Convenzione sul futuro dell’Europa.

Il 6 marzo, il signor Gerhard GRILL ha partecipato al simposio “Auf dem Weg zu einem europäischen Verwaltungsraum” (Verso uno spazio amministrativo europeo) organizzato dalla Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer in cooperazione con la rappresentanza del Land Renania-Palatinato a Bruxelles. Il simposio si è tenuto nella sede della rappresentanza, a Bruxelles. Il signor GRILL ha parlato del diritto alla buona amministrazione e del codice europeo di buona condotta amministrativa. Fra gli altri oratori, si ricordano il professor dr. Hermann HILL, rettore della Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften, e il professor dr. Karl-Peter SOMMERMANN, professore presso la Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften. L’evento è stato seguito da circa 70 partecipanti.

Capire l’Europa - il diritto dei cittadini dell’UE ad essere informati

Il 3 aprile, il professor DIAMANDOUROS è intervenuto ad una conferenza organizzata dall’Associazione Friends of Europe, dall’ECAS, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo. Circa 250 persone hanno partecipato alla conferenza, tra cui i funzionari delle istituzioni comunitarie e i rappresentanti dei settori pubblici e privati degli Stati membri. Sono altresì intervenuti il signor Ian HARDEN e la signora Rosita AGNEW, membri dell’ufficio del Mediatore europeo. Il seminario era diviso in tre sessioni, segnatamente “Trovare l’equilibrio fra l’eccesso d’informazioni e il deficit di comunicazione”, “Maggiori informazioni nelle politiche dell’UE possono aiutare ad affrontare il deficit di democrazia?” e “Cosa fare e non fare nelle campagne d’informazione dell’UE”. Il professor DIAMANDOUROS è intervenuto nel corso della prima sessione, sottolineando l’esigenza di fornire informazioni concrete ai cittadini, per esempio, informandoli in merito ai loro diritti e alle modalità per esercitarli. Egli ha precisato che il Mediatore europeo ha un ruolo importante da svolgere in tal senso e dovrebbe collaborare con le controparti nazionali, le ONG e i mezzi d’informazione per sensibilizzare i cittadini in merito ai loro diritti.

Conferenza annuale dell’Agenzia europea dell’ambiente

Il signor Ian HARDEN ha partecipato ad una discussione di gruppo sul progetto di Costituzione per l’Europa alla conferenza annuale dell’Agenzia europea dell’ambiente, che si è svolta a Bruxelles il 16 ottobre. L’oratore principale è stato il Commissario europeo, signora Margot WALLSTRÖM. Altri partecipanti al gruppo di discussione sono stati l’on. Andrew DUFF, MPE, e il signor Krister NILSSON, segretario di stato presso il ministero dell’Ambiente, Svezia.



Commissione per l'Unione europea della Camera di commercio britannica

Il 2 dicembre, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso su "Il Mediatore europeo nel XXI secolo: obiettivi e aspirazioni" in occasione di un pranzo organizzato dalla commissione per l'Unione europea della Camera di commercio britannica in Belgio. L'evento è stato seguito da circa 15 persone, provenienti da studi legali, studi di consulenza sulle tematiche dell'Unione europea, servizi d'informazione europei, società e associazioni strategiche in ambito politico. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dalla signora Elodie BELFY.

Forum europeo dei servizi di consulenza ai cittadini

Il 5 dicembre, il Mediatore europeo ha tenuto il discorso principale al Forum europeo dei servizi di consulenza ai cittadini di Bruxelles. Il professor DIAMANDOUROS ha affrontato il tema "diritti dei cittadini, strumenti di compensazione e Mediatore europeo", delineando i diritti e gli strumenti di ricorso a disposizione dei cittadini dell'Unione. Il Mediatore europeo ha quindi risposto alle domande poste dai partecipanti su questioni che andavano dalle implicazioni della Carta dei diritti fondamentali, strumento giuridico vincolante, alla futura evoluzione della sua istituzione. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal suo addetto stampa, la signora Rosita AGNEW, che ha preso parte alle due giornate del Forum.

GERMANIA

Baden Württemberg

L'11 e il 12 febbraio, il signor SÖDERMAN ha visitato il Land del Baden-Württemberg. Egli era accompagnato dal signor Gerhard Grill, consigliere giuridico principale dell'ufficio del Mediatore europeo.

Nel pomeriggio dell'11 febbraio, il Mediatore europeo è stato ricevuto all'Università di Tubinga dal professor dr. Martin NETTESHEIM, preside della facoltà di giurisprudenza, professor dr. Hans-Ludwig GÜNTHER e dal rettore dell'Università, il professor dr. Eberhard SCHAICH. Il Mediatore europeo ha quindi tenuto un discorso sulle sue mansioni davanti al corpo docente, agli studenti e ai ricercatori dell'Università di Tubinga, seguita da una vivace discussione.

Il 12 febbraio, il Mediatore europeo ha presentato la sua missione ai membri della commissione per le petizioni del Landtag del Baden-Württemberg a Stoccarda, in occasione della riunione ordinaria e ha risposto alle domande che gli sono state poste dai membri della commissione. Il dr. Jörg DÖPPER, presidente della commissione, ha quindi accompagnato il Mediatore in visita dalla signora Christa VOSSSCHULTE, vicepresidente del Landtag. Il Landtag ha in seguito emesso un comunicato stampa (10/2003 del 12 febbraio 2003) sulla visita del Mediatore europeo.

Nel pomeriggio, il Mediatore ha visitato l'Europa-Zentrum Baden-Württemberg di Stoccarda, dove è stato ricevuto dal signor Niels BUNJES, che ha organizzato la visita. Il Mediatore ha concesso un'intervista allo Stuttgarter Zeitung e quindi ha presentato il suo lavoro ad un gruppo di esperti e di simpatizzanti provenienti da istituzioni, gruppi e associazioni, riuniti all'Europa-Zentrum. La conferenza è stata presentata dal professor dr. Hans TÜMMERS dell'Istituto di gestione e tecnologia di Stoccarda, a seguito della quale ha avuto luogo una vivace discussione.

Speyer

Il 31 marzo, il signor Gerhard GRILL ha tenuto il discorso di apertura sul diritto alla buona amministrazione da una prospettiva europea durante il primo giorno del 4° Europa-Forum Speyer. La signora Paulina TALLROTH, il professor dr. David CAPITANT e il professor dr. Ricardo GARCÍA MACHO hanno affrontato lo stesso argomento dal punto di vista dei loro rispettivi paesi (Finlandia, Francia e Spagna). Il forum è stato organizzato dal professor dr. Siegfried MAGIERA e dal professor dr. Karl-Peter SOMMERMAN della Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften di



Speyer. Hanno preso parte all'evento circa 60 funzionari pubblici e altri funzionari provenienti da tutta la Germania.

FRANCIA

Strasburgo

Il 13 febbraio, il signor SÖDERMAN è intervenuto a un pranzo di commiato offerto dal sindaco di Strasburgo, la signora Fabienne KELLER, in occasione del suo ritiro, previsto per l'aprile 2003, oltre che per accogliere il nuovo Mediatore europeo, il signor Nikiforos DIAMANDOUROS, a Strasburgo per una visita di lavoro.

Il 27 maggio, il professor DIAMANDOUROS ha ricevuto la visita della signora Lucie LAVOIE, vice difensore civico del Quebec, Canada. I due hanno discusso della preparazione dell'8a Conferenza dell'Istituto internazionale dei difensori civici, che si terrà a Quebec nel settembre 2004.

Il 22 settembre, l'ambasciatore Oguz DEMILRAP, rappresentante permanente della Turchia all'Unione europea, si è recato in visita presso l'ufficio del professor DIAMANDOUROS a Strasburgo. In quell'occasione, sono state discusse diverse problematiche, incluse le prospettive per l'istituzione della figura del difensore civico in Turchia.

Il 21 ottobre, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso nel corso di un pranzo di lavoro del "Kangaroo Group" del Parlamento europeo. Il professor DIAMANDOUROS era stato invitato dal presidente del Kangaroo Group (intergruppo parlamentare per la libera circolazione), l'on. Karl VON WOGAU MPE.

Il presidente del pranzo di lavoro, Earl STOCKTON, ha presentato il professor DIAMANDOUROS, il quale ha parlato del ruolo dei difensori civici nella difesa dei diritti dei cittadini nelle democrazie. Oltre 50 membri del Parlamento europeo, funzionari europei, giornalisti e rappresentanti del mondo dell'industria e dell'economia hanno partecipato all'evento.

Il 18 novembre, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza all'Associazione degli studenti dell' "Istituto di studi politici di Strasburgo" sull'argomento del ruolo del Mediatore europeo nella difesa dei diritti dei cittadini.

Consiglio d'Europa – Seminario di formazione sui mezzi d'informazione

Il 12 e 13 maggio, la signora Rosita AGNEW ha preso parte a un seminario di formazione sui mezzi d'informazione organizzato dal Consiglio d'Europa a Strasburgo.

Circa quindici rappresentanti del Consiglio hanno preso parte al seminario, tenuto da due membri della divisione "del portavoce e della stampa" del Consiglio d'Europa, il signor Alun DRAKE, ex giornalista della BBC e la signora Cathy BURTON, ex giornalista radiofonica e della carta stampata nel Regno Unito. Il seminario aveva lo scopo di formare i partecipanti del direttivo di esperti del Consiglio, che per via del loro lavoro, devono sempre più spesso avere a che fare con i giornalisti. Gli obiettivi naturalmente erano quelli di sensibilizzare sul modo in cui i mezzi d'informazione lavorano e di apprendere le competenze necessarie per tenere le relazioni con i mezzi d'informazione. I partecipanti hanno svolto esercizi pratici di interviste radio e televisive e hanno ricevuto un riscontro per migliorare le loro prestazioni future.

Consiglio d'Europa – Incontri con gli ambasciatori degli Stati membri dell'UE e dei paesi in via d'adesione

Il 28 maggio, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato i rappresentanti permanenti dell'UE e dei paesi in via d'adesione al Consiglio d'Europa. Egli è stato invitato a intervenire all'incontro dall'Ambasciatore Athanassios THEODORACOPOULOS, rappresentante permanente della Grecia al Consiglio d'Europa.



Nel suo discorso, il professor DIAMANDOUROS ha trattato svariati argomenti, fra cui la democrazia e i diritti umani, la Convenzione europea e il ruolo del Mediatore europeo. Dopo l'intervento, si è svolta una vivace e interessante discussione, nel corso della quale sono stati affrontati temi come la trasparenza, la democrazia e i diritti umani.

Parigi

Il 5 giugno, il signor HARDEN ha effettuato una presentazione sulle responsabilità dei difensori civici in merito ai diritti umani nel corso di un convegno su "L'istituzione del difensore civico" organizzato a Parigi dalla commissione per gli affari giuridici e i diritti umani del Consiglio d'Europa.

Epernay

Il 25 ottobre, il professor DIAMANDOUROS ha presentato una relazione in occasione degli "Entretiens européens d'Epernay". Il professor DIAMANDOUROS era stato invitato a prendere parte alla conferenza dal signor Bernard STASI, Médiateur de la République e presidente degli "Entretiens européens d'Epernay". Il professor DIAMANDOUROS ha esposto la sua posizione sul tema "il Mediatore europeo e i cittadini nell'Europa di domani".

SVEZIA

Stoccolma

Il 3 e 4 marzo, il signor SÖDERMAN ha visitato Stoccolma. Il Mediatore europeo era accompagnato dal suo assistente, il signor Juan MALLEA.

Il 3 marzo, il signor SÖDERMAN è stato invitato ad un incontro di lavoro presso la Cancelleria del governo, con la partecipazione dei sigg. Olle ABRAHAMSSON, Carl Henrik EHRENKRONA, Bosse HEDBERG, Henrik JERMSTEN, Helena JÄDERBLOM, Kristina SVAHN STARRSJÖ e Kenneth NORDLANDER. Erano inoltre presenti il signor Christian ANDERSSON, direttore dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo e il signor Hans ALLDÉN, direttore della rappresentanza della Commissione a Stoccolma.

La mattina del 4 marzo, il signor SÖDERMAN, accompagnato dal signor Hans ALLDÉN, ha incontrato il Segretario di stato, il signor Dan ELIASSON presso il ministero della Giustizia svedese.

Egli ha in seguito effettuato una presentazione sulle funzioni del Mediatore europeo ai membri di tre commissioni parlamentari svedesi: la commissione per gli affari costituzionali, presieduta dal signor Gunnar HÖKMARK; la commissione per gli affari europei, presieduta dalla signora Inger SEGELSTRÖM; e la commissione per gli affari esteri, presieduta dal signor Berndt EKHOLM. L'incontro si è tenuto nell'emiciclo del parlamento svedese.

Nel pomeriggio del 4 marzo, il signor SÖDERMAN ha preso parte a un simposio nell'aula magna dell'Università di Stoccolma, dal titolo "Europa per i cittadini o per i politici?" Fra gli altri partecipanti, si ricordano il professor Tommy MÖLLER, il signor Göran MAGNUSSON, il signor Göran LENNMARKER e il signor Kenneth KVIST. Organizzato in collaborazione fra l'ufficio informazioni del PE e l'istituto per gli studi politici europei di Stoccolma (SIEPS), l'evento è stato moderato dalla giornalista Ylva NILSSON. Dopo la conferenza del Mediatore europeo, gli studenti hanno posto domande sull'argomento dell'incontro.



ITALIA

Firenze

Dal 12 al 16 giugno, il Mediatore europeo ha tenuto una serie di conferenze a Firenze. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato, nel corso di tutti gli eventi, dalla signora Ida PALUMBO, giurista del suo ufficio.

Il 12 giugno il professor DIAMANDOUROS è stato accolto a Firenze dal difensore civico regionale della Toscana e coordinatore dei difensori civici italiani, il signor Romano FANTAPPIÈ. La sera, il signor FANTAPPIÈ ha offerto una cena in onore del professor DIAMANDOUROS, a cui ha partecipato anche il direttore dell'ufficio del difensore civico toscano e alcuni membri del suo organico.

La mattina del 13 giugno, il Mediatore europeo ha tenuto una serie di incontri con i rappresentanti degli enti locali e regionali. Egli si è incontrato con il presidente del Consiglio comunale di Firenze, il dr. Alberto BRASCA, con il difensore civico della città di Firenze, il dr. Francesco LOCOCCILO e con il presidente del Consiglio regionale, il signor Riccardo NENCINI.

Il professor DIAMANDOUROS ha quindi preso parte ad un incontro con diversi difensori civici regionali italiani e alcuni difensori civici locali. Il professor DIAMANDOUROS ha illustrato le funzioni del Mediatore europeo, delineando le sue priorità. Dopo il suo intervento, si è tenuta uno scambio di domande e risposte.

Nel corso del pomeriggio, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con i partecipanti della 126a tavola rotonda Bergedorf organizzata dalla Fondazione Körber. In serata, egli ha partecipato a una cena offerta dalla Fondazione.

Il 14 e 15 giugno, il Mediatore europeo è intervenuto alla tavola rotonda presso "Villa la Fonte" a San Domenico di Fiesole. Il tema della tavola rotonda, presieduta dal dr. Richard von WEIZSÄCKER, era "Il futuro della democrazia in Europa". La manifestazione prevedeva tre tornate di dibattito: la prima, ha riguardato lo sviluppo storico e politico del governo democratico in Europa nella sua diversità regionale e strutturale. Durante la seconda tornata, si è svolto un dibattito sulle crisi, l'approccio alla riforma e gli eventuali strumenti per rinnovare la democrazia a livello nazionale in una prospettiva comparativa. La terza tornata di discussioni ha indagato le prospettive future dell'Unione europea, nonché le possibilità e i limiti di una democrazia supranazionale.

Il 16 giugno, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto un incontro bilaterale con il presidente dell'Istituto universitario europeo di Firenze, il prof. Yves MÉNY.

IRLANDA

L'11 luglio, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso su "Il ruolo del Mediatore europeo nell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali" all'Istituto degli affari europei a Dublino. La presentazione è stata seguita da un discorso tenuto dal difensore civico irlandese, eletto di recente, la signora Emily O'REILLY. Nel suo primo discorso pubblico dal momento della sua nomina, la signora O'REILLY ha parlato del diritto alla buona amministrazione, il diritto d'accesso ai documenti e la figura del difensore civico vista dalla prospettiva irlandese.

Di seguito in giornata, il professor DIAMANDOUROS, accompagnato dal signor Olivier VERHEECKE e dalla signora Rosita AGNEW, ha avuto un incontro con il presidente della camera dei rappresentanti irlandese, il dr. Rory O'HANLON, anche presidente della commissione per la funzione pubblica. Dopo la riunione, il dr. DIAMANDOUROS ha preso parte a una visita guidata al palazzo della camera dei rappresentanti.



FINLANDIA

Dal 6 al 10 settembre, il Mediatore europeo, il signor P. Nikiforos DIAMANDOUROS, ha tenuto una serie di incontri, conferenze e eventi mediatici in Finlandia, nel quadro del suo giro di visite d'informazione negli Stati membri dell'UE e nei paesi in via d'adesione. Il Mediatore era accompagnato dalla signora Benita BROMS e dal signor Ben HAGARD.

Il 6 settembre, il professor DIAMANDOUROS ha partecipato a un pranzo di lavoro con il Cancelliere di giustizia finlandese, il signor Paavo NIKULA e la consorte signora Riitta NIKULA. Durante l'incontro, i temi affrontati si sono incentrati sulle rispettive aree di competenze del difensore civico parlamentare e Cancelliere di giustizia finlandese, sulle relazioni di lavoro fra queste due istituzioni e il loro coinvolgimento nelle questioni di natura comunitaria.

Il 7 settembre, il signor e la signora DIAMANDOUROS hanno trascorso la giornata con il primo Mediatore europeo, il signor Jacob SÖDERMAN e sua moglie, signora Raija SÖDERMAN. I quattro hanno visitato la storica città di Ekenäs, situata sulla costa occidentale della Finlandia, e il territorio circostante.

La mattina dell'8 settembre, il professor DIAMANDOUROS si è recato in visita presso il vice Cancelliere di giustizia finlandese, il signor Jaakko JONKKA. Il signor JONKKA e i membri del personale del cancelliere presenti all'incontro hanno illustrato il lavoro del Cancelliere di giustizia.



Il Prof. Diamandouros, la sig.ra Riitta Nikula, il sig. Paavo Nikula, Cancelliere della Giustizia della Finlandia, e la sig.ra Magda Diamandouros. Helsinki (Finlandia), 6 settembre 2003.

Dopo il suo incontro con il vice cancelliere di giustizia, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso al personale del Cancelliere di giustizia in merito all'operato del Mediatore europeo. In seguito si è tenuta una tornata di domande e risposte, in cui sono stati discussi molti argomenti d'interesse.

In seguito, il professor DIAMANDOUROS si è recato a un pranzo di lavoro con i membri finlandesi del Parlamento europeo, segnatamente le onn. Ulpu IIVARI, Eija-Riitta KORHOLA e l'on. Matti WUORI. L'incontro è stato organizzato dal signor Renny JOKELIN, direttore dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo di Helsinki. Le questioni sollevate durante la discussione hanno incluso il giro di visite d'informazione del Mediatore europeo nei paesi in via d'adesione all'UE, la cooperazione con i difensori civici nazionali e la posizione del Mediatore europeo riguardo al progetto di trattato costituzionale.



Dopo l'incontro a pranzo con gli MPE, il professor DIAMANDOUROS si è recato dal presidente della Corte suprema finlandese ed ex giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee, il signor Leif SEVÓN. Durante la discussione, sono state sollevate questioni quali il giro di visite d'informazione nei paesi in via d'adesione, la cooperazione con i difensori civili nazionali e lo sviluppo dell'istituto dei difensori civili e organi simili nei paesi in via d'adesione all'UE.

La mattina del 9 settembre, il professor DIAMANDOUROS si è recato in visita nell'ufficio del difensore civico parlamentare finlandese. Egli ha cominciato la visita con un incontro con il difensore civico parlamentare, la signora Riitta-Leena PAUNIO, i suoi due vice, i sigg. Ikka RAUTIO e Petri JÄÄSKELÄINEN e il funzionario di collegamento, signora Riitta LÄNSISYRJÄ. La signora PAUNIO ha descritto le attività del difensore civico parlamentare e la divisione del lavoro fra lei e i suoi due assistenti. Nel corso della discussione, le questioni sollevate si sono incentrate sulle denunce concernenti il diritto comunitario trattate dal difensore civico parlamentare.

Dopo il suo incontro con il difensore civico parlamentare, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso davanti al personale del difensore civico parlamentare sull'operato del Mediatore europeo. Il professor DIAMANDOUROS ha illustrato le funzioni del Mediatore europeo, delineando le sue priorità. In seguito si è tenuta una tornata di domande e risposte, in cui sono stati discussi molti argomenti d'interesse.



La sig.ra Riitta-Leena Paunio, Ombudsman parlamentare della Finlandia, il Prof. Diamandouros e il sig. Paavo Lipponen, Presidente del Parlamento finlandese. Helsinki (Finlandia), 10 settembre 2003.

Dopo il pranzo, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il signor Timo MÄKELÄ, direttore della rappresentanza della Commissione europea in Finlandia. Le questioni sollevate durante la discussione hanno compreso il lavoro della rappresentanza della Commissione, l'accesso ai documenti, la rete SOLVIT e il sistema EUROJUS. Alla fine dell'incontro, il professor DIAMANDOUROS è stato brevemente presentato al legale finlandese di EUROJUS, il signor Juri KAINULAINEN.

La sera, la signora Riitta-Leena PAUNIO ha offerto una cena in onore dei signori DIAMANDOUROS. Fra i partecipanti alla cena, il primo Mediatore europeo, il signor Jacob SÖDERMAN e sua moglie Raija SÖDERMAN, il presidente della Corte suprema, il signor Leif SEVÓN, il presidente della



Corte suprema amministrativa, il signor Pekka HALLBERG, il Cancelliere del ministero della Giustizia, la signora Kirsti RISSANEN, il Segretario generale del parlamento finlandese, il signor Seppo TIITINEN, il titolare della cattedra Jean Monnet all'Università di Turku, il professor Esko ANTOLA e i due vice difensori civici parlamentari, i sigg. Ikka RAUTIO e Petri JÄÄSKELÄINEN.

Il 10 settembre, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il presidente del parlamento finlandese, il signor Paavo LIPPONEN. Il difensore civico parlamentare, la signora Riitta-Leena PAUNIO, ha egualmente preso parte all'incontro.

Il professor DIAMANDOUROS si è quindi incontrato con il primo ministro della Finlandia, il signor Matti VANHANEN. Il professor DIAMANDOUROS ha sottolineato il lavoro del Mediatore europeo per il Primo ministro e ha quindi illustrato le sue due proposte per migliorare il progetto di trattato costituzionale.

Nel corso di un pranzo di lavoro, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il direttore della ricerca presso il Centro di studi europei del dipartimento di scienze politiche dell'Università di Helsinki, la signora Teija TIILIKAINEN. Le possibilità che il Centro di studi europei possa lavorare insieme o autonomamente per lo sviluppo di corsi sull'affidabilità democratica in generale, o sul Mediatore europeo in particolare, sono stati fra i temi discussi nel corso dell'incontro.

Dopo l'incontro con la signora TIILIKAINEN, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza pubblica su "I diritti dei cittadini, strumenti di compensazione e Mediatore europeo" presso il centro di studi europei. Delle oltre 50 persone che hanno partecipato all'evento, provenienti da ambienti molto diversi, si ricordano gli studenti dell'Università di Helsinki, i rappresentanti delle organizzazioni non governative e i funzionari dei ministeri finlandesi interessati alla consulenza ai cittadini in merito all'Unione europea.



Il Prof. Diamandouros e il sig. Matti Vanhanen, Primo Ministro finlandese.
Helsinki (Finlandia), 10 settembre 2003.

REGNO UNITO

Seminario all'University College, Londra

Il 9 settembre, il signor HARDEN ha tenuto un seminario presso la "Constitution Unit", University College, Londra, sull'accesso del pubblico alle informazioni e ai documenti in possesso delle



istituzioni europee. Il seminario era presieduto dal professor Patrick BIRKINSHAW, Università di Hull ed ha visto, fra gli altri, la partecipazione del direttore della "Constitution Unit", professor Robert HAZELL.

Londra

Il 23 e 24 novembre, il Mediatore europeo ha tenuto una serie di incontri e di conferenze a Londra.

Il 23 novembre, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il professor Roger JOWELL, direttore del Centro d'indagini sociali comparative della City University, Londra, al fine di discutere le modalità di soddisfazione delle richieste dei clienti nel lavoro di mediatore.

Il 24 novembre il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il difensore civico parlamentare e della sanità, la signora Ann ABRAHAM, con il suo vice, la signora Trish LONGDON e con il signor Tony REDMOND, presidente e direttore della commissione per il difensore civico dell'amministrazione locale (Inghilterra) e degli enti locali. Le questioni affrontate durante l'incontro hanno compreso gli sviluppi nel ruolo del difensore civico parlamentare e della sanità nel Regno Unito e la cooperazione fra gli uffici dei difensori civici.

Dopo il pranzo, il professor DIAMANDOUROS si è intrattenuto con il personale del difensore civico parlamentare e della sanità riguardo al lavoro del Mediatore europeo. Il professor DIAMANDOUROS ha illustrato le funzioni del Mediatore europeo, delineando le sue priorità. In seguito si è tenuta una tornata di domande e risposte, in cui sono stati discussi molti argomenti d'interesse. Più tardi nel pomeriggio, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con l'ex difensore civico parlamentare e della sanità, Sir Michael BUCKLEY.

Dopo aver partecipato a un incontro con i membri del Consiglio del collegio di Atene al Centro ellenico di Londra, il professor DIAMANDOUROS ha concluso la sua giornata tenendo la lezione magistrale per il 2003 agli alunni del collegio di Atene su "Il Mediatore europeo quale meccanismo di responsabilizzazione nelle moderne democrazie". Dopo la conferenza si è svolto un ricevimento.

ESTONIA

Tallin

Da giovedì 11 a venerdì 12 settembre, il Mediatore europeo, il signor P. Nikiforos DIAMANDOUROS, ha tenuto una serie di incontri, conferenze ed eventi mediatici in Estonia, nel quadro del suo giro di visite d'informazione negli Stati membri dell'UE e nei paesi in via d'adesione. Il Mediatore era accompagnato dalla signora Benita BROMS e dal signor Ben HAGARD.



(a sinistra) Il Prof. Diamandouros e il sig. Juhan Parts, Primo Ministro estone. Tallinn (Estonia), 11 settembre 2003. (a destra) Il sig. Diamandouros e il sig. Arnold Rüütel, Presidente dell'Estonia. Tallinn (Estonia), 11 settembre 2003.



La mattina di giovedì 11 settembre 2003, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il signor Allar JÕKS, cancelliere di giustizia dell'Estonia e con la direttrice dell'ufficio del cancelliere, la signora Egle KÄÄRATS. Il signor JÕKS e la signora KÄÄRATS hanno illustrato una panoramica del lavoro del cancelliere di giustizia. Le questioni sollevate durante l'incontro hanno compreso il giro di visite d'informazione del Mediatore europeo, la cooperazione fra i difensori civili e organi similari in Europa, la diversità linguistica dell'ufficio del Mediatore europeo e le conseguenze dell'allargamento per l'ufficio del Mediatore europeo.



Il Prof. Diamandouros, la sig.ra Benita Broms, il sig. Allar Jõks, Cancelliere legale dell'Estonia, e la sig.ra Egle Käärats, Direttore dell'Ufficio del Cancelliere legale. Tallinn (Estonia), 11 settembre 2003.

Dopo l'incontro con il signor JÕKS, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il primo ministro estone, il signor Juhan PARTS. Il cancelliere di giustizia, il signor JÕKS era presente all'incontro. Il primo ministro ha affermato che i cittadini estoni hanno un particolare interesse nel conoscere i loro diritti, sia a livello nazionale che, ora, a livello europeo. Il professor DIAMANDOUROS ha esposto il lavoro del Mediatore europeo al primo ministro ed ha illustrato gli scopi del suo giro di visite d'informazione. Le questioni toccate durante l'incontro hanno compreso il referendum sull'adesione dell'Estonia all'UE, da celebrarsi il fine settimana seguente, la Carta dei diritti fondamentali e le due proposte del Mediatore europeo per migliorare il progetto di trattato costituzionale.

Nel pomeriggio, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato il presidente dell'Estonia, il signor Arnold RÜÜTEL. Il Cancelliere di giustizia, il signor JÕKS era presente all'incontro. Il professor DIAMANDOUROS ha esposto il lavoro del Mediatore europeo al Presidente e ha illustrato gli scopi del suo giro di visite d'informazione. Il presidente ha ricordato una serie di sfide che si pongono all'Estonia, esprimendo i suoi auspici per il futuro. Il professor DIAMANDOUROS ha presentato le sue due proposte per migliorare il progetto di trattato costituzionale.

La mattina di venerdì 12 settembre, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il capo della delegazione della Commissione europea in Estonia, il signor John KJAER. Fra i temi affrontati nel corso dell'incontro, si ricordano il giro di visite d'informazione del Mediatore europeo, le modalità più efficaci per informare i cittadini dei paesi in via d'adesione all'UE e la struttura presente e futura degli uffici della Commissione europea nei paesi in via d'adesione.

Nel corso del pranzo, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso su "democrazia, responsabilizzazione e l'istituzione del difensore civico" presso la Biblioteca nazionale dell'Estonia. All'evento hanno partecipato più di 130 persone provenienti da diversi ambienti, fra cui studenti dell'Università di Tallin, rappresentanti di organizzazioni non governative, funzionari dei ministeri estoni e attivisti di entrambi gli schieramenti della campagna referendaria in vista del referendum sull'adesione all'UE, previsto per il fine settimana seguente.



Nel pomeriggio, il professor DIAMANDOUROS si è intrattenuto con il personale del cancelliere di giustizia illustrando il lavoro del Mediatore europeo. Il professor DIAMANDOUROS ha inoltre parlato delle funzioni del Mediatore europeo, delineando le sue priorità. In seguito si è tenuta una tornata di domande e risposte, in cui sono stati discussi molti argomenti d'interesse.

SPAGNA

Il 18 settembre, il professor DIAMANDOUROS è partito per Barcellona, nel quadro della sua missione di divulgazione dell'istituzione del Mediatore fra i cittadini dell'UE.

Il professor DIAMANDOUROS ha incontrato il difensore civico regionale della Catalogna, il signor CAÑELLAS, con il quale ha discusso delle modalità per incrementare la cooperazione fra gli uffici e servire meglio i cittadini. Il professor DIAMANDOUROS ha avuto l'opportunità di avere uno scambio di opinioni informale con alcuni dei membri dell'ufficio del signor CAÑELLAS.

Nel corso della visita, il Mediatore europeo ha tenuto il discorso introduttivo al VI° Congresso spagnolo di scienze politiche presso l'Università di Barcellona. Nel suo discorso, il professor DIAMANDOUROS ha messo in risalto il ruolo cruciale svolto dai difensori civici nelle democrazie moderne nel responsabilizzare le autorità pubbliche. Il vicecancelliere delle tre università di Barcellona, oltre a diversi membri del governo della Catalogna erano presenti all'evento.

TUNISIA

Terzo congresso statutario dell'Associazione dei difensori civici dei paesi di lingua francese

Il 14 e 15 ottobre, il signor Nikiforos DIAMANDOUROS, accompagnato dal signor Olivier VERHEECKE, è intervenuto al "Terzo congresso statutario dell'Associazione dei difensori civici dei paesi di lingua francese - AOMF) che si è svolto a Yasmine Hammamet, Tunisia. Il congresso verteva su "Il difensore civico, attore della trasparenza amministrativa".

Il congresso è stato aperto ufficialmente la mattina del 14 ottobre dal signor Béchir TEKKARI, ministro tunisino della Giustizia e dei diritti umani. Fra gli intervenuti alla cerimonia di apertura, si ricordano la signora Alifa FAROUK, difensore civico della Tunisia, il signor Bernard STASI, presidente dell'AOMF e difensore civico francese, la signora Maria Grazia VACCHINA, segretario generale dell'AOMF e difensore civico regionale della Val d'Aosta, Italia, nonché il signor Daniel JACOBY, membro onorario dell'AOMF.

Nel corso della prima sessione del congresso, il professor DIAMANDOUROS è intervenuto con una relazione dal titolo "Il Mediatore europeo, i diritti fondamentali e la futura Costituzione per l'Europa". Fra gli altri oratori, citiamo il signor Hatem BEN SALEM, segretario di stato per le relazioni estere e la signora FAROUK.

Nel corso della sessione pomeridiana, gli oratori intervenuti sono stati il signor JACOBY, il signor Anton CAÑELLAS, difensore civico della Catalogna e il signor Nourreddine BEN FARHAT, direttore generale del centro informazioni sulle ONG (IFADA).

Le serate del 14 e del 15 ottobre, la delegazione dei congressisti ha partecipato a due ricevimenti ufficiali offerti dal signor Mohamed GHANNOUCHI, primo ministro della Repubblica di Tunisia e dal signor Mondher ZENAÏDI, ministro tunisino del Turismo e del commercio.

CIPRO

Il 9-10 ottobre, il Mediatore europeo ha partecipato alla conferenza internazionale "La natura mutevole dell'istituzione del difensore civico in Europa" che si è svolta a Nicosia, Cipro. La conferenza è stata organizzata dal Commissario amministrativo di Cipro, la signora Eliana



NICOLAOU e ha visto la partecipazione di oltre 40 partecipanti provenienti da 25 diversi paesi. L'Assemblea annuale dei membri votanti della regione Europa dell'Istituto internazionale dei difensori civici (IOI) si è svolta contemporaneamente alla conferenza di Nicosia, sotto la presidenza del signor Herman WUYTS, vicepresidente regionale per l'Europa dell'IOI. Accompagnavano il Mediatore europeo il signor Ian HARDEN e la signora Rosita AGNEW.

La conferenza è stata aperta dal presidente della Repubblica di Cipro, il signor Tassos PAPADOPOULOS. Il professor DIAMANDOUROS ha presentato agli astanti una relazione sul "Ruolo dei difensori civici nell'applicazione della Carta dell'Unione europea". Il suo omologo dei Paesi Bassi, signor Roel FERNHOUT, e quello del Belgio, il signor Herman WUYTS hanno presentato rispettivamente "Il ruolo del difensore civico nella tutela dei diritti sociali" e "sostenere e rafforzare l'istituzione del difensore civico: un approccio pratico".

© Commissario per l'amministrazione di Cipro



Il Dr. Herman Wuyts, vicepresidente regionale della regione europea dello I.O.I., la sig.ra Eliana Nicolaou, "Commissioner for Administration" (difensore civico) a Cipro, il sig. Arne Fliflet, Ombudsman parlamentare della Norvegia, la sig.ra Kerstin André, "Justice Ombudsman" (difensore civico) della Svezia, il Prof. Diamandouros, il sig. Joseph Sammut, Difensore civico nazionale di Malta, e il sig. Roel Fernhout, Difensore civico nazionale dei Paesi Bassi, alla conferenza sul tema "Changing Nature of the Ombudsman Institution in Europe".
Nicosia (Cipro), 9 settembre 2003.

UNGHERIA

Dal 27 al 28 ottobre, il Mediatore europeo, il signor P. Nikiforos DIAMANDOUROS, ha tenuto una serie di incontri, conferenze e eventi mediatici in Ungheria, nel quadro del suo giro di visite d'informazione negli Stati membri dell'UE e nei paesi in via d'adesione. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato in tutti gli eventi citati dal signor Alessandro DEL BON e dalla signora Rosita AGNEW.

La mattina del 27 ottobre, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con i tre commissari parlamentari, i sigg. Barnabás LENKOVICS, Jenő KALTENBACH (commissario parlamentare per i diritti nazionali e delle minoranze etniche) e il signor Attila PETERFALVI (commissario parlamentare per la protezione dei dati e la libertà d'informazione), nonché il vicecommissario parlamentare per i diritti civili, il signor Albert TAKACS. La signora Erzsébet WOLF, direttrice dell'ufficio, era presente all'incontro. Fra le questioni sollevate durante la discussione, si ricordano i diritti delle minoranze, le vie di ricorso stragiudiziali e il mandato del Mediatore europeo.



Il professor DIAMANDOUROS si è in seguito intrattenuto con il personale del commissario parlamentare illustrando il lavoro del Mediatore europeo. Il professor DIAMANDOUROS ha trattato il tema delle funzioni del Mediatore europeo, delineando le sue priorità. Dopo il suo intervento, durante la tornata di domande e risposte le questioni sollevate hanno riguardato l'approccio del Mediatore alla trasparenza e la proporzione di tutte le denunce ricevute concernenti la mancanza di trasparenza. La signora Rosita AGNEW ha quindi illustrato la rete di collegamento del Mediatore e gli strumenti utilizzati per lo scambio di informazioni.

Il professor DIAMANDOUROS si è successivamente incontrato con il vicepresidente dell'Assemblea nazionale, il signor László MANDUR. Erano presenti all'incontro anche i sigg. LENKOVICS, PETERFALVI e la signor Eva LISTAR, responsabile per le relazioni con il parlamento. Il professor DIAMANDOUROS ha esposto il lavoro del Mediatore europeo ed ha illustrato gli scopi del suo giro di visite d'informazione. Ne è seguito un breve dibattito sul progetto di Costituzione per l'Europa, durante il quale il professor DIAMANDOUROS ha evidenziato la panopia di meccanismi a disposizione dei cittadini per la tutela dei loro diritti.

Nel pomeriggio, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato il rettore dell'Università Eötvös Loránd e il preside della Facoltà di giurisprudenza. Il rettore professor Istvan KLINGHAMMER ha porto il benvenuto al Mediatore europeo, passando quindi a presentare un breve excursus della storia dell'Università, la più antica e vasta dell'Ungheria. Il professor DIAMANDOUROS ha spiegato la ragione della sua visita in Ungheria e gli ambiti di competenza del lavoro del Mediatore. Il professor DIAMANDOUROS ha successivamente tenuto una conferenza all'Università sul tema "Democrazia, responsabilizzazione e l'istituzione del difensore civico". Oltre quaranta persone hanno assistito alla conferenza, soprattutto professori e studenti dell'Università.

La sera, il signor LENKOVICS ha offerto una cena in onore del professor DIAMANDOUROS. La professor Judith SANDOR e il signor Gabor TOKA dell'Università dell'Europa centrale erano presenti all'evento. La discussione si è incentrata sui casi di alto profilo che i commissari parlamentari ungheresi avevano avuto modo di trattare, incluso un caso sul diritto alla vita e i problemi correnti sulla segregazione nelle scuole.

Il 28 ottobre, il professor DIAMANDOUROS ha avuto un incontro con il primo ministro ungherese, il signor Péter MEDGYESSY durante il quale il Mediatore ha presentato il suo lavoro, spiegando gli scopi del suo giro di visite d'informazione. Egli ha riaffermato il continuo impegno del Mediatore europeo a favore della diversità linguistica in un'Unione europea allargata, facendo inoltre riferimento alla questione delle minoranze etniche e del progetto di Costituzione. Il primo ministro ha accolto con favore il fatto che il Mediatore avesse sollevato l'argomento, uno dei più sensibili in Ungheria.

Il professor DIAMANDOUROS si è quindi incontrato con il signor László SZASZFALVI, presidente della commissione per i diritti umani, le minoranze e la religione. Il signor SZASZFALVI ha spiegato il lavoro della sua commissione, che presto avrebbe affrontato la revisione della legge ungherese sulle minoranze. Ha quindi fatto seguito una discussione sui problemi della minoranza Rom e sull'esigenza di conferire maggior potere ai gruppi svantaggiati.

Dopo un pranzo offerto dal signor KALTENBACH, il professor DIAMANDOUROS è intervenuto alla Conferenza internazionale dal titolo "La Costituzione europea: una visione per l'Europa". La conferenza era organizzata dall'ufficio del primo ministro. Hanno preso parte all'evento circa 50 persone; la conferenza era presieduta dall'ambasciatore ungherese presso l'UE, il signor Péter BALAZS.

Dopo il discorso, il professor DIAMANDOUROS si è intrattenuto con il signor KALTENBACH e due membri del suo ufficio; la discussione si è incentrata sulla questione delle minoranze in Ungheria e sull'importanza della tutela dei loro diritti. La discussione ha inoltre riguardato i tipi di attività in cui sono coinvolte le minoranze e la questione della segregazione.



DANIMARCA

Dal 5 al 7 novembre, il Mediatore europeo ha tenuto una serie di incontri, conferenze ed eventi mediatici in Danimarca. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal signor José MARTÍNEZ ARAGON e dal signor Nicholas CATEPHORES. Tutti gli eventi si sono tenuti a Copenaghen.

Il 5 novembre, la giornata è iniziata con un incontro con il signor Søren SØNDERGAARD, capo dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo in Danimarca e con il suo vice, il signor Henrik GERNER HANSEN. Le questioni sollevate durante la discussione hanno riguardato anche la situazione politica della Danimarca al momento.

Il professor DIAMANDOUROS ha in seguito avuto uno scambio di opinioni con alcuni rappresentanti delle ONG e referenti della rappresentanza della Commissione europea in Danimarca.

Successivamente, egli ha partecipato ad un pranzo di lavoro presso la rappresentanza con il vice capo rappresentanza, il signor Thomas CHRISTENSEN, e i capo del servizio stampa e informazione, il signor Michael VEDSØ. Le questioni sollevate durante la discussione hanno incluso la posizione danese nei confronti dell'Unione europea.

Nel pomeriggio, il professor DIAMANDOUROS ha partecipato ad una riunione della commissione per gli affari giuridici del parlamento danese, dinanzi alla quale il difensore civico parlamentare danese, il signor Hans GAMMELTOFT-HANSEN, ha presentato la sua relazione annuale.

L'incontro che ha concluso la giornata di lavoro si è svolto presso l'Agenzia europea dell'ambiente, con il direttore esecutivo, la professoressa Jacqueline McGLADE. Sono stati discussi temi quali l'impatto della riforma del personale delle istituzioni dell'Unione europea e la cooperazione sul codice di buona condotta amministrativa. All'incontro hanno partecipato anche i sigg. Gordon McINNES, Jef MAES e Jeff HUNTINGTON, membri del personale dell'agenzia.

Il 6 novembre, il professor DIAMANDOUROS ha avuto un incontro con il signor Nils BERNSTEIN, segretario permanente del gabinetto del primo ministro, presso l'ufficio del primo ministro. Fra i temi affrontati, le proposte di emendamento del professor DIAMANDOUROS per migliorare il progetto di trattato costituzionale per l'Europa. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato nel corso dell'incontro dal difensore civico parlamentare danese, il signor Hans GAMMELTOFT-HANSEN.

Il professor DIAMANDOUROS si è quindi recato ad un pranzo con i membri della commissione per gli affari giuridici del parlamento danese, presso il ristorante del parlamento. Fra i partecipanti al pranzo, i membri del parlamento danese sigg. Anne BAASTRUP, presidente della commissione per gli affari giuridici, e Morten BØDSKOV, Elisabeth ARNOLD, Margrete AUKEN, nonché il signor Hans GAMMELTOFT-HANSEN.

Il professor DIAMANDOUROS si è successivamente incontrato con il signor Friis Arne PETERSEN, segretario permanente del ministero degli Affari esteri, presso il ministero. Fra i temi affrontati, le proposte di emendamento del professor DIAMANDOUROS per migliorare il progetto di trattato costituzionale per l'Europa. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal difensore civico parlamentare danese.

Il 7 novembre, la giornata ha avuto inizio con l'incontro con il presidente del parlamento danese, il signor Christian MEJDAHL. Fra gli argomenti trattati, si ricordano il ruolo del Mediatore europeo e le prospettive della Conferenza intergovernativa. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato dal difensore civico parlamentare danese.

In seguito, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una riunione informativa sul ruolo del Mediatore europeo al personale del difensore civico parlamentare danese presso il loro ufficio, a cui ha fatto seguito uno scambio bilaterale d'opinioni con il signor GAMMELTOFT-HANSEN.

Il professor DIAMANDOUROS si è quindi recato in visita di cortesia presso la rappresentanza della Commissione europea in Danimarca, dove ha incontrato il capo rappresentanza in carica, il signor Peter LINDVALD NIELSEN.



La visita si è conclusa con una cena ufficiale offerta dal difensore civico parlamentare danese presso il ristorante del parlamento.

MALTA

Dal 9 all'11 dicembre, il Mediatore europeo, il signor P. Nikiforos DIAMANDOUROS, ha tenuto una serie di incontri, conferenze e eventi mediatici a Malta, nel quadro del suo giro di visite d'informazione nei paesi in via d'adesione all'UE. Il professor DIAMANDOUROS era accompagnato in tutti gli eventi citati dal signor Ben HAGARD e dalla signora Ida PALUMBO.

Il 9 dicembre, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il signor Ronald GALLIMORE, capo della delegazione della Commissione europea, presso gli uffici della delegazione a Ta'Xbiex. Il capo dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo a Malta, il signor Ron EVERS, era presente all'incontro. Fra le questioni sollevate durante la discussione, si citano il referendum sull'adesione all'UE, le aspettative dei cittadini maltesi riguardo all'ingresso nell'UE, nonché varie altre idee sulle modalità per informare i cittadini riguardo all'operato del Mediatore europeo. Il signor EVERS ha comunicato che l'Ufficio informazioni avrebbe pubblicato un opuscolo sui diritti del cittadino e l'avrebbe distribuito a tutte i nuclei familiari maltesi nella primavera 2004.

In seguito, il professor DIAMANDOUROS si è incontrato con il difensore civico di Malta, il signor Joseph SAMMUT, e con alcuni membri del suo ufficio. Il signor SAMMUT ha delineato l'attività del difensore civico di Malta. Fra le questioni sollevate nel corso dell'incontro, la rete costituita dal difensore civico maltese per diffondere le buone pratiche, l'uso della lingua maltese e l'attenzione data alle opinioni dei terzi nell'esame dei casi. Il signor SAMMUT ha quindi spiegato che da molto tempo chiedeva al parlamento di prestare maggior attenzione al suo lavoro e che, finalmente, era appena stata istituita una commissione composta da due membri per trattare le questioni concernenti il difensore civico.

L'incontro finale della giornata è stato con la commissione per gli affari esteri ed europei della Camera dei rappresentanti di Malta. Il presidente della commissione, il signor Michael FREND, ha accolto il professor DIAMANDOUROS, il quale ha infine tenuto un discorso davanti alla commissione per esporre l'operato del Mediatore europeo e gli obiettivi del suo giro di visite. Le questioni sollevate durante la lunga e interessante discussione che è seguita hanno incluso la cooperazione fra il Mediatore europeo e i difensori civici nazionali e le proposte del Mediatore per migliorare il progetto di trattato sulla costituzione per l'Europa. Il presidente ha dichiarato, in presenza del professor DIAMANDOUROS, che la riunione era un evento storico, in quanto per la prima volta una riunione della commissione era stata aperta al pubblico, trasmettendola in diretta su Internet.



Il sig. Michael Frendo, presidente della commissione per gli affari esteri ed europei della Camera dei rappresentanti di Malta, alcuni membri della stessa commissione e il Prof. Diamandouros. Valletta (Malta), 9 dicembre 2003.



In serata, il signor SAMMUT ha offerto una cena per il Mediatore europeo e la sua delegazione. Erano presenti alla cena diversi membri del personale del difensore civico maltese.



Membri della Mini-Assemblea europea e il Prof. Diamandouros.
Valletta (Malta), 10 dicembre 2003.

Il 10 dicembre, la giornata ha avuto inizio con un incontro con il signor Alfred SANT, capo del partito laburista maltese, all'opposizione. Il relatore del partito per gli affari europei, il signor Evarist BARTOLO e il relatore sull'ufficio del difensore civico, il signor Adrian VASSALLO, erano presenti all'incontro. Il professor DIAMANDOUROS ha esposto l'operato del Mediatore europeo ed ha illustrato gli scopi del suo giro di visite d'informazione. Le questioni sollevate durante la discussione hanno compreso le relazioni fra i difensori civici nazionali e il Mediatore europeo e le proposte di quest'ultimo relativamente al miglioramento del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Più tardi, in mattinata, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto un discorso all'assemblea straordinaria della Mini European Assembly, un'importante organizzazione non governativa maltese. Il suo discorso verteva su "Democrazia, responsabilità e l'istituzione del difensore civico". Hanno partecipato alla conferenza oltre 60 studenti appartenenti all'Università e a istituti di studi superiori, i quali hanno posto una serie di interessanti domande durante la successiva tornata di domande e risposte.



Il Dr. Edward Fenech Adami, Primo Ministro maltese, il Prof. Diamandouros
e il sig. Joseph Sammut, Difensore civile nazionale di Malta.
Valletta (Malta), 10 dicembre 2003.



Dopo il pranzo, il Mediatore europeo si è incontrato con il dr. Joe BORG, ministro degli Affari esteri di Malta. Era presente all'incontro anche il difensore civico di Malta, il signor Joseph SAMMUT. Il professor DIAMANDOUROS ha esposto l'operato del Mediatore europeo ed ha illustrato gli scopi del suo giro di visite d'informazione. La discussione si è incentrata sulle proposte del Mediatore europeo per migliorare il progetto di trattato costituzionale per l'Europa.

Quindi, il professor DIAMANDOUROS ha incontrato il primo ministro maltese, il dir. Edward Fenech ADAMI. Era presente all'incontro anche il difensore civico di Malta, il signor Joseph SAMMUT. Il professor DIAMANDOUROS ha esposto il lavoro del Mediatore europeo e ha illustrato gli scopi del suo giro di visite d'informazione. Egli ha riaffermato il continuo impegno del Mediatore europeo a favore della diversità linguistica in un'Unione europea allargata, facendo inoltre riferimento alle sue proposte per migliorare il progetto di trattato costituzionale per l'Europa. Egli ha anche messo in luce le strette relazioni di lavoro esistenti fra il Mediatore europeo e il difensore civico di Malta.

Il professor DIAMANDOUROS ha concluso la giornata tenendo una conferenza pubblica presso l'Aula magna dell'Università di Malta. L'argomento della conferenza è stato "Costruire un'Europa incentrata sui cittadini: il ruolo del Mediatore europeo". La conferenza, a cui hanno partecipato oltre 70 persone, era presieduta dal difensore civico di Malta, il signor Joseph SAMMUT. Durante la successiva tornata di domande e risposte, sono state sollevate una serie di interessanti problematiche.

GRECIA

ATENE

Il 19 dicembre, il professor DIAMANDOUROS ha partecipato alla tavola rotonda su "Il sistema politico greco rispetto all'immigrazione e al razzismo" organizzata dal Centro ellenico di studi e ricerche europei e dalla Confederazione generale del lavoro greca.

Il 22 dicembre, il professor DIAMANDOUROS ha preso parte alla presentazione dell'edizione greca de "The Europeans" da parte del professore emerito di storia presso l'Università Paris I, signora Helene AHRWEILER-GLYKATZI, che si è tenuto sotto l'egida dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo ad Atene.

Il 22 dicembre, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto la sua terza conferenza annuale presso la Fondazione ellenica per la politica estera ed europea dal titolo "Democrazia, lo stato di diritto e l'istituzione del difensore civico nell'Europa orientale e sudorientale: la prospettiva europea".

6.3 ALTRI EVENTI

L'8 gennaio, il signor Alessandro DEL BON ha tenuto una conferenza sulle funzioni e l'operato del Mediatore europeo a un gruppo di studenti francesi provenienti dalla scuola Lucie Berger di Strasburgo.

Il 14 gennaio, il signor SÖDERMAN ha ricevuto una delegazione dal segretariato della camera del parlamento svedese a Strasburgo. Il signor SÖDERMAN ha illustrato il lavoro e i successi da lui ottenuti nelle sue funzioni di Mediatore europeo, rispondendo in seguito alle domande dei partecipanti.

Il 15 gennaio, il signor Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a un gruppo di circa 15 studenti provenienti dalla Gustav-Heinemann-Gesamtschule di Essen, accompagnati dalla signora Margrit THIMME-RICHARDT.



Il 22 gennaio, il signor José MARTÍNEZ ARAGÓN ha tenuto una conferenza sull'operato del Mediatore europeo davanti a un gruppo di studenti provenienti dall'Institut des Hautes Etudes Européennes dell'Università Robert Schuman a Strasburgo.

Il 10 febbraio, il signor MARTÍNEZ ARAGÓN ha tenuto una presentazione sul ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di quindici membri del Parlamento lituano. La conferenza si è svolta nell'ambito del programma "Ahead of the Game" per la preparazione dei paesi in via d'adesione all'UE, nonché dei futuri MPE e funzionari del Parlamento europeo.

L'11 febbraio, il signor Ian HARDEN si è incontrato con due studenti tedeschi – la signora Simone RUPPERTZ-RAUSCH e il signor Tobias AUBERGER – per discutere il lavoro del Mediatore europeo sulla trasparenza. I due studenti stavano conducendo una ricerca per conto della Deutsche Forschungsgemeinschaft dal titolo "Lo sviluppo dei diritti e della democrazia nell'UE". L'intervista si è incentrata sulla partecipazione del Mediatore europeo nell'elaborazione e nell'attuazione delle norme relative all'accesso ai documenti delle istituzioni dell'UE.

L'11 marzo, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a un gruppo di circa 40 studenti di Nottingham, accompagnati dal signor Michael McKEEVER.

Il 3 aprile, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo ai 60 partecipanti al 25° Seminario di studi europei della International Kolping Society. Il seminario era presieduto dal signor Anton SALESNY.

Il 7 marzo, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a un gruppo di circa 20 ospiti finlandesi della on. Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM, MPE.

Il 9 aprile, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a un gruppo di circa 20 studenti della Realschule Halstenbek, accompagnati dal loro insegnante, il signor Detlef LAU.

Il 23 maggio, il signor Olivier VERHEECKE ha tenuto una conferenza a un gruppo di sei giuristi provenienti dagli uffici dei difensori civici di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama e dalla commissione per la riforma legislativa della Tanzania. Il gruppo era accompagnato dal professor H. ADDINK dell'Istituto di diritto costituzionale e amministrativo dell'Università di Utrecht. Il signor VERHEECKE ha trattato il tema delle funzioni e delle attività condotte dal Mediatore europeo, i principali successi ottenuti dal 1995, il suo contributo alla Convenzione sul futuro dell'Europa e le sue attività nel quadro di un'Unione europea allargata. Alla presentazione ha fatto seguito un'animata discussione.

Il 26 maggio, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a 35 membri dell'Europa-Union Dortmund.

Il 2 giugno, egli ha tenuto anche una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a 30 studenti provenienti dalla Staatliche Berufsschule Landsberg am Lech (Baviera). Gli studenti erano accompagnati dal loro insegnante, il signor F. GRAF. Più tardi in giornata, il signor GRILL ha anche tenuto una conferenza davanti a circa 50 stagisti provenienti dalla Commissione europea.

Il 4 giugno, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del difensore civico ai 26 partecipanti ad un seminario sulle pari opportunità fra uomini e donne, organizzato dalla Bildungswerk Sachsen della Deutsche Gesellschaft e.V. I partecipanti erano accompagnati dalla signora Elke FEILER della Bildungswerk Sachsen.

Il 18 giugno, il signor GRILL ha tenuto anche una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a 40 persone provenienti dalla Karl-Arnold-Stiftung di Königswinter, Germania.

Il 25 giugno, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a circa 40 tirocinanti all'insegnamento provenienti dalla Germania, nel quadro di un



viaggio di studio a Strasburgo organizzato dall'Europäische Akademie Bayern. I partecipanti erano accompagnati dal dr. Heike HOFFMANN dell'Europäische Akademie Bayern.

L'8 luglio, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo a un gruppo di circa 25 cittadini tedeschi, nell'ambito di un seminario organizzato dall'Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter (AZK).

Il 10 luglio, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a circa 45 tirocinanti all'insegnamento provenienti dalla Germania, nel quadro di un viaggio di studio a Strasburgo organizzato dall'Europäische Akademie Bayern. I partecipanti erano accompagnati dal dr. Heike HOFFMANN dell'Europäische Akademie Bayern.

Lo stesso giorno, il signor GRILL ha anche tenuto un discorso davanti a 15 esponenti politici e amministratori locali provenienti dalla Germania, nel quadro di un seminario organizzato dall'associazione Stätte der Begegnung e.V. di Vlotho (Germania). Il gruppo era accompagnato dal signor Johannes SCHRÖDER.

Il 15 luglio, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a circa 45 tirocinanti all'insegnamento provenienti dalla Germania, nel quadro di un viaggio di studio a Strasburgo organizzato dall'Europäische Akademie Bayern. I partecipanti erano accompagnati dalla signora Alke BÜTTNER dell'Europäische Akademie Bayern.

Il 18 luglio, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo a circa 40 membri di una parrocchia cattolica di Dortmund, nell'ambito di un seminario organizzato dalla Karl-Arnold-Stiftung (Königswinter). Più tardi nel corso della giornata, egli ha tenuto una conferenza anche davanti a 51 membri del consiglio comunale di Friesenheim (Baden) ed ai loro familiari. I partecipanti erano accompagnati dal signor Klaus GRAS di Kehl.

Il 21 luglio, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo a 12 tirocinanti per l'insegnamento provenienti da Starnberg e alla loro accompagnatrice, la signora Gertrud GRUBER.

Il 24 settembre, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo a circa 40 studenti di una scuola secondaria di Brühl (Germania) accompagnati dal signor Carsten SCHÜBELER. La visita era stata organizzata dalla Karl-Arnold-Stiftung di Königswinter, Germania.

Il 3 ottobre, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a circa 35 insegnanti provenienti dalla Germania, nel quadro di un viaggio di studio a Strasburgo organizzato dalla Karl-Arnold-Stiftung (Königswinter). I partecipanti erano accompagnati dal signor J. CLAUSIUS della Karl-Arnold-Stiftung.

Il 15 ottobre, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a circa 35 militari tedeschi, nell'ambito di un seminario organizzato dalla Karl-Arnold-Stiftung (Königswinter).

Lo stesso giorno, la signora Tina NILSSON ha illustrato il lavoro del Mediatore europeo a un gruppo di studenti in giurisprudenza provenienti dall'Università di Århus, Danimarca. L'incontro si è svolto a Bruxelles; dopo la presentazione, si è svolta una sessione di domande da parte dei partecipanti.

Il 22 ottobre, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a circa 30 direttori di scuola e funzionari scolastici provenienti dalla Germania, nel quadro di un viaggio di studio a Strasburgo organizzato dal Regierung der Oberpfalz. I partecipanti erano accompagnati dal signor Heribert STAUTNER.

Il 23 ottobre, il signor MARTÍNEZ ARAGÓN ha presentato il lavoro del Mediatore europeo ad un gruppo di attivisti politici svedesi, invitati a Strasburgo dal gruppo dei socialdemocratici svedesi al Parlamento europeo.



Il 17 novembre, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a circa 15 cittadini tedeschi, nell'ambito di un seminario organizzato dalla Bildungswerk für Demokratie, soziale Politik und Öffentlichkeit (Düsseldorf); era presente anche un giornalista. Il gruppo era accompagnato dalla signora Wiltraud TERLINDEN.

Il 18 dicembre, il professor DIAMANDOUROS ha illustrato il suo lavoro a un gruppo di dottori e studenti greci invitati a Strasburgo dall'MPE Dimitris TSATSOS. Il professor DIAMANDOUROS ha affrontato in particolare il tema del ruolo proattivo dei difensori civici nel tutelare i diritti dei cittadini.

Il 18 dicembre, il signor GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a un gruppo di circa 20 giovani diplomatici dei paesi in via d'adesione, nel quadro di un seminario organizzato dal ministero francese degli Affari esteri e dal Centre des études européennes di Strasburgo. Il gruppo era accompagnato dalla signora Sarah KEATING.

6.4 RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

Il 13 gennaio, il signor Philippe GELIE de Le Figaro ha intervistato il signor SÖDERMAN al telefono. L'intervista ha riguardato i sette anni di mandato del signor SÖDERMAN in qualità di Mediatore europeo, ponendo in particolare l'accento sulle sue relazioni con le istituzioni.

Il 14 gennaio, la signora Maria MAGGIORE ha intervistato il signor SÖDERMAN per un programma trasmesso da Euronews. Lo scopo del programma era quello di illustrare le funzioni del Mediatore europeo ai telespettatori, presentando i casi trattati dal Mediatore. Il signor SÖDERMAN ha presentato le molte aree d'attività alla giornalista, riassumendo i principali successi ottenuti in qualità di Mediatore europeo.

Il 14 gennaio, la signora Melanie RAY della BBC Television ha intervistato il signor SÖDERMAN. L'intervista è stata concessa nell'ambito di un programma d'attualità sull'elezione del nuovo Mediatore europeo.

Il 20 gennaio, il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista al signor Alain DEFAUX, giornalista di Eurinfo, pubblicazione mensile della rappresentanza della Commissione in Belgio. Il signor DEFAUX ha chiesto al signor SÖDERMAN di parlargli della sua esperienza come primo Mediatore europeo.

Il 23 gennaio, la signora Alfonza SALAMONE ha intervistato il signor SÖDERMAN per un programma della radio belga RTBF, dal titolo "Rond Point Schuman". Lo scopo dell'intervista era di spiegare quale fosse il servizio fornito dal Mediatore europeo ai cittadini.

Il 10 febbraio, il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista a un giornalista svedese, il signor Charlie NILSSON del giornale Smålandstidningen. Il signor NILSSON ha chiesto al Mediatore di esprimere le sue impressioni sulle istituzioni UE e sul suo lavoro nel trattare le denunce dei cittadini europei.

Sempre il 10 febbraio, il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista, a Strasburgo, alla rivista finlandese del settore economico, Kauppalehti. Egli è stato intervistato dalla signora Mirjami SAARINEN, corrispondente a Bruxelles della rivista.

In data 11 febbraio, il Mediatore europeo ha concesso un'intervista alla signora Sigrid BÖE del giornale svedese a diffusione regionale Dagens Nyheter. La signora BÖE ha posto domande sull'esperienza del Mediatore nel trattare le denunce dei cittadini e le sue impressioni su come le istituzioni europee si siano sviluppate nel corso del suo mandato come Mediatore europeo.



Il 18 febbraio, il Mediatore europeo è stato intervistato dal signor Thorsten SCHÄFER, giornalisti dell'agenzia di stampa tedesca DPA corrispondente da Bruxelles. Il signor SCHÄFER si è interessato in particolare al lavoro del signor SÖDERMAN in qualità di Mediatore dal 1995 e ai tipi di denunce da lui trattate durante il suo mandato.

Il 26 febbraio, il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista al signor Denis MC GOWAN, redattore del notiziario interno della Commissione europea, Commission en Direct. Il signor MC GOWAN ha interrogato il Mediatore sul suo lavoro dal 1995 e su come le istituzioni avessero migliorato le loro amministrazioni in questo lasso di tempo.

Il 27 febbraio, il signor Jens REIERMANN, redattore europeo per il programma della radio danese "Orientering" ha intervistato il signor SÖDERMAN. L'intervista si è incentrata sulle proposte del Mediatore europeo alla Convenzione europea e in particolare sui diritti dell'uomo e la trasparenza.

Il 3 marzo, nell'ambito della sua visita a Stoccolma, il signor SÖDERMAN ha concesso un'intervista al signor Lennart LUNDBERG, giornalista del settimanale Kyrkans Tidning della chiesa svedese. Più tardi in giornata, è stato intervistato dal signor Lars STRÖMAN per Europa-Posten.

Il 4 marzo, è stata organizzata una cena di lavoro presso la Pressens-hus di Stoccolma dal tema "Trasparenza nell'UE". Fra i principali esperti di pubblicazione e di gestione dei mezzi d'informazione intervenuti, si ricordano i sigg. Nils FUNCKE, Anders AHLBERG, Per HULTENGÅRD, Åke WREDÉN, Hans SCHÖIER, Kersti ROSÉN, Josefin SANDSTEDT, Anders R. OLSSON, Gunnel ARRBÄCK, Barbro FISCHERSTRÖM, Olof KLEBERG, Lena HÖRNGREN, Niklas EKDAL, Torbjörn VON KROGH, Jan STRID, Micke GULLIKSSON e Per HULTENGÅRD. Il Mediatore ha quindi tenuto un discorso sulla trasparenza e l'accesso alle informazioni.

Il 24 marzo, il signor SÖDERMAN ha tenuto un pranzo con i giornalisti a Bruxelles, per presentare la sua relazione annuale per il 20 e concludere il suo mandato come Mediatore europeo. Sono intervenuti al pranzo quindici giornalisti: i sigg. Nicola SMITH, EPolitix, Lisbeth KIRK, EU Observer, Lorena GARCIA, Aqui Europa, Brian BEARY, European Report, Dirk DE WILDE Belga, Heleen PAALVAST Algemeen Nederlands Persbureau, Damian CASTANO, EFE, Cornelia BOLESCH, Süddeutsche Zeitung, Michael JUNGWIRTH, Kleine Zeitung, Henk VAN OOSTRUM, Het Financiële Dagblad, Rory WATSON, The Times, Marizandra OZOLINS, Tagblatt, Martin BANKS, European Voice, Brandon MITCHENER, The Wall Street Journal Europe e il signor Ralph ATKINS, Financial Times. Erano inoltre presenti i sigg. Ian HARDEN, Olivier VERHEECKE, Ben HAGARD, Murielle RICHARDSON e la signora Rosita AGNEW dell'ufficio del Mediatore europeo. I sette anni di mandato del Mediatore europeo sono stati ricordati con la proiezione di una presentazione su powerpoint. In seguito, si è tenuta una tornata di domande e risposte.

Il 25 marzo, otto giornalisti finlandesi hanno partecipato a una colazione di lavoro offerta dal Mediatore. Hanno partecipato: i sigg. Marko RUONOLA e Tuomas SAVONEN, dell'agenzia di stampa finlandese, la signora Anne AUTIO, i sigg. Jonas JUNGAR e Jussi SEPPALA, YLE, il signor Petteri TUOHINEN, Helsingin Sanomat, la signora Maija LAPOLA, Turun Sanomat e la signora Mirjami SAARINEN, Kauppalehti. Erano inoltre presenti i sigg. Benita BROMS, Ben HAGARD, Murielle RICHARDSON e Rosita AGNEW dell'ufficio del Mediatore europeo. Il Mediatore ha parlato del lavoro svolto nei sette anni precedenti e ha presentato i principali successi ottenuti nel corso del suo mandato. Dopo la colazione, il Mediatore europeo è stato intervistato dal signor Jussi SEPPALA per la radio finlandese e dal signor Petteri TUOHINEN di Helsingin Sanomat.

Il 2 aprile, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza stampa congiunta con il vicepresidente della Commissione responsabile per le riforme amministrative, signor Neil KINNOCK. Il signor KINNOCK ha accolto il nuovo Mediatore ed ha sottolineato le misure adottate dalla Commissione in ottemperanza con le raccomandazioni emesse dal Mediatore europeo in passato. Il professor DIAMANDOUROS ha ricordato le sue tre principali responsabilità in qualità di Mediatore europeo, segnatamente continuare il lavoro del suo predecessore, fare dell'allargamento un successo e informare i cittadini in merito ai loro diritti. Egli ha quindi risposto alle domande che gli hanno posto i giornalisti sull'allargamento e sui modi per sensibilizzare i cittadini sul diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo e sulle possibili estensioni dei poteri del Mediatore.



Il 7 maggio, la signora Helen SEENEY del servizio inglese della Deutsche Welle Radio ha intervistato il professor DIAMANDOUROS al telefono. La signora SEENEY ha posto domande sul mandato e sui poteri del Mediatore europeo e su come egli possa rendere più noto il progetto europeo al grande pubblico.

Il 12 maggio, il professor DIAMANDOUROS ha concesso un'intervista al signor Joshua ROZENBERG, redattore giuridico del Daily Telegraph. Il signor ROZENBERG ha chiesto al Mediatore quale fosse la coscienza del suo lavoro presso l'opinione pubblica, la sua opinione sul futuro dell'Europa e di descrivergli la sua esperienza prima di diventare Mediatore europeo.

Il 13 maggio, il signor Martin BANKS, giornalista di European Voice, ha intervistato il professor DIAMANDOUROS. Il signor BANKS si è concentrato sull'approccio del Mediatore all'allargamento dell'Unione ed ha chiesto come il Mediatore potesse sensibilizzare i cittadini dei paesi candidati in merito al suo lavoro. Il professor DIAMANDOUROS ha anche posto domande sulla sua esperienza precedente all'incarico di Mediatore europeo nell'intento di pubblicare il suo profilo sul quotidiano.

Il 20 maggio, il Mediatore ha concesso un'intervista radiofonica nel corso del programma Europe Magazine, che sarebbe stata trasmessa nella versione francese di Deutsche Welle. Il giornalista, la signora Elisabeth CADOT, ha chiesto al Mediatore quali fossero le denunce ricevute, quanto tempo ci volesse per condurre le indagini su una denuncia e quali fossero i poteri del Mediatore.

Il 20 maggio, la signora Marie-Claude HARRAER del giornale Dernières Nouvelles d'Alsace ha intervistato il professor DIAMANDOUROS a Strasburgo. La giornalista ha chiesto al professor DIAMANDOUROS della sua precedente esperienza come difensore civico nazionale e sulle sue prime impressioni in veste di Mediatore europeo a Strasburgo.

Il 30 maggio, nel corso della conferenza "il Mediatore e il diritto dell'Unione europea" tenutasi a Varsavia, Polonia, il Mediatore europeo, professor P. Nikiforos DIAMANDOUROS e il difensore civico polacco, professor Andrzej ZOLL, hanno tenuto una conferenza stampa congiunta a cui hanno partecipato più di una dozzina di giornalisti. Essi hanno illustrato i motivi della conferenza e i temi discussi (cfr. paragrafo 5.4). Il professor DIAMANDOUROS ha esposto la sua strategia di lavoro con i difensori civici nazionali nel raggiungere i cittadini europei e ha annunciato la sua intenzione di recarsi in visita in tutti i paesi in via d'adesione nel corso dell'anno successivo.

Il 15 luglio, il professor DIAMANDOUROS ha concesso un'intervista al signor Tansel TERZIOGLU, giornalista australiano. Il professor DIAMANDOUROS ha illustrato le sue priorità in qualità di Mediatore europea e ha esposto la sua posizione sul progetto di costituzione per l'Europa.

Inoltre, il 15 luglio, il professor DIAMANDOUROS ha avuto due incontri con i giornalisti corrispondenti da Bruxelles; durante i due incontri sono state discusse la Costituzione per l'Europa, la trasparenza e l'allargamento. Il primo incontro è avvenuto con i corrispondenti delle agenzie di stampa o nuovi siti web, fra cui i sigg. Brian BEARY dell'European Report, Maria DAVIDSSON dell'Agenzia di stampa svedese TT, Honor MAHONY dell'EUObserver e Nicola SMITH di EUPolitix. Il secondo incontro, con i corrispondenti dei quotidiani nazionali, ha visto la partecipazione di Rory WATSON, The Times, Michael STABENOW, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Minna NALBANTOGLU, Helsingin Sanomat e John PRIDEAUX, Financial Times.

Il 15 luglio, il professor DIAMANDOUROS ha concesso un'intervista al signor Alain DREMIERE de La Quinzaine Européenne. Lo scopo dell'intervista era quello di fare un ritratto del Mediatore europeo. Il signor DREMIERE si è concentrato sull'esperienza del Mediatore europeo fino a quel momento e sui suoi obiettivi nell'ambito del suo mandato.

L'8 settembre, durante la sua visita in Finlandia, il professor DIAMANDOUROS è stato intervistato dal signor Björn MÅNSSON per il programma di attualità in lingua svedese della televisione finlandese TV4. L'intervista è stata trasmessa durante il telegiornale della sera, lo stesso giorno.

Il 9 settembre, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza stampa presieduta dal capo della rappresentanza della Commissione europea in Finlandia, il signor Timo MÄKELÄ.



Hanno partecipato più di 20 giornalisti, tra cui i rappresentanti delle agenzie di stampa, i giornali, i canali televisivi e le stazioni radio. Il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una presentazione del lavoro del Mediatore europeo, definendo le sue priorità e illustrando gli obiettivi del suo giro di visite d'informazione. Le domande poste dai giornalisti hanno riguardato la trasparenza e l'accesso ai documenti, il numero di denunce che ci si potrà aspettare l'anno dopo l'allargamento dell'UE e il progetto di trattato costituzionale dell'UE.

Dopo la conferenza stampa, il professor DIAMANDOUROS è stato intervistato dal signor Jouni MÖLSÄ, del maggior quotidiano finlandese, Helsingin Sanomat e dal signor Risto PAANANEN, di Europa Magazine.

Il 10 settembre, il professor DIAMANDOUROS ha concesso un'intervista televisiva alle 7.15, durante il più popolare programma televisivo finlandese del mattino, sul canale MTV3. Il professor DIAMANDOUROS è stato intervistato insieme con il primo Mediatore europeo, il signor Jacob SÖDERMAN. Le questioni sollevate durante l'intervista hanno compreso i maggiori successi ottenuti dal signor SÖDERMAN e le future priorità del professor DIAMANDOUROS nella sua veste di Mediatore europeo.



Il sig. Allar Jõks, Cancelliere legale dell'Estonia, e il Prof. Diamandouros durante una conferenza stampa. Tallinn (Estonia), 11 settembre 2003.

L'11 settembre, nel quadro della sua visita in Estonia, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza stampa nella sala riunioni del cancelliere di giustizia dell'Estonia. La conferenza stampa è stata presieduta dal cancelliere di giustizia estone, il signor Allar JÕKS. Hanno partecipato circa 10 giornalisti, inclusi i rappresentanti di agenzie di stampa, quotidiani, canali televisivi e stazioni radio. Il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una presentazione del lavoro del Mediatore europeo, definendo le sue priorità e illustrando gli obiettivi del suo giro di visite d'informazione. Molte delle questioni sollevate dai giornalisti hanno riguardato l'allargamento dell'Unione europea.

Dopo la conferenza stampa, il professor DIAMANDOUROS è stato intervistato da Kuku Raadio, la maggiore stazione radio privata in Estonia e dal signor Andres PULVER del terzo maggior quotidiano regionale dell'Estonia, Virumaa Teataja.

Il 23 settembre, il Mediatore è stato intervistato dalla signora Michèle DE WAARD, redattore europeo del quotidiano neerlandese NRC Handelsblad. L'intervista si è concentrata sul ruolo del Mediatore europeo, la Costituzione per l'Europa e l'allargamento.

Il 24 settembre, il professor DIAMANDOUROS ha parlato con il signor Marko RUONALA, dell'agenzia di stampa finlandese, e col signor Hendrikus VAN OOSTRUM, Het Financieele Dagblad



e il signor Thomas GACK, Stuttgarter Zeitung riguardo alla relazione del Parlamento europeo sulle attività del Mediatore europeo per il 2002. Durante l'incontro, il professor DIAMANDOUROS ha espresso la sua posizione in merito all'importanza di includere vie di composizione stragiudiziali nella Costituzione per l'Europa.

Il 22 ottobre, il professor DIAMANDOUROS ha partecipato a una cena offerta ai 13 giornalisti greci corrispondenti da Strasburgo. Il professor DIAMANDOUROS ha parlato del ruolo dei difensori civici nel migliorare le relazioni fra i cittadini e le pubbliche amministrazioni. La cena era offerta dall'Ambasciatore Athanassios THEODORACOPOULOS, rappresentante permanente della Grecia al Consiglio d'Europa. Erano inoltre presenti il signor Dimitris KOUSTAS, addetto stampa della rappresentanza permanente della Grecia al Consiglio d'Europa, e il signor George KASSIMATIS, capo dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo ad Atene.

Il 23 ottobre, il professor DIAMANDOUROS è stato intervistato dal signor Chrysostomos BIKATSIK per la televisione nazionale greca "ET-1". Il professor DIAMANDOUROS ha parlato del ruolo del Mediatore europeo e dei diritti dei cittadini.

Il 23 ottobre, il Mediatore europeo ha presentato il suo lavoro a 18 giornalisti provenienti da Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia. La presentazione era parte di un lungo seminario della durata di otto settimane seguito dai giornalisti e organizzato dal Centro nordico per il giornalismo di Århus. Durante la vivace discussione, il Mediatore ha risposto alle domande poste sulla trasparenza, la discriminazione e le relazioni con le altre istituzioni.

Nell'ambito della sua visita in Ungheria, il Mediatore è stato intervistato dal signor Mercédesz GYÜKERI, giornalista del Magyar Hírlap, quotidiano ungherese, il 27 ottobre. Il professor DIAMANDOUROS ha risposto alle domande sul ruolo del Mediatore europeo, sulle sue relazioni con il difensore civico ungherese, sul progetto di costituzione per l'Europa e sui problemi che i paesi in via d'adesione dovranno affrontare e superare prima di entrare nell'UE.

Il 28 ottobre, il Mediatore ha concesso un'intervista televisiva a una stazione finanziata dallo stato, MTV. La signora BORBALA, corrispondente per gli affari parlamentari della MTV, ha chiesto al Mediatore



Il Prof. Diamandouros rilascia un'intervista alla televisione ungherese MTV.
Budapest (Ungheria), 28 ottobre 2003.

quali fossero i mutamenti che si potevano prospettare dopo l'allargamento, come avrebbe affrontato le denunce provenienti dall'Ungheria, i tipi e il numero di denunce ricevute e il codice di buona condotta amministrativa. Il Mediatore ha quindi concesso un'intervista con il corrispondente per gli



affari esteri dell'MTV, il signor Robert NEMETH, che ha chiesto al Mediatore di parlare dei difensori civici nazionali negli Stati membri e nei paesi in via d'adesione, sulla cattiva amministrazione e su come vengono trattate le denunce.

Più tardi in giornata, il professor DIAMANDOUROS ha concesso altre due interviste, una al signor Béla FINCZICZKI del settimanale ungherese HVG, e una al signor László SZOCS del quotidiano Népszabadsag. Le interviste si sono incentrate sui mutamenti che avrebbe comportato l'allargamento dell'Unione europea nel lavoro del Mediatore.



Il sig. Barnabás Lenkovics, Commissario parlamentare ungherese per i diritti civili, il Prof. Diamandouros e il sig. Jenő Kaltenbach, Commissario parlamentare ungherese per i diritti delle minoranze nazionali ed etniche, durante una conferenza stampa. Budapest (Ungheria), 28 ottobre 2003.

Nel pomeriggio, il Mediatore europeo ha partecipato a una conferenza stampa presieduta dal signor LENKOVICS, commissario parlamentare ungherese per i diritti civili. Hanno partecipato alla conferenza stampa circa 20 persone. Il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una presentazione del lavoro del Mediatore europeo, definendo le sue priorità e illustrando gli obiettivi del suo giro di visite d'informazione. Il signor LENKOVICS ha fornito un contributo aggiuntivo mettendo a confronto il lavoro del Mediatore europeo con quello del difensore civico ungherese.

Il 14 novembre, l'addetto stampa del Mediatore, la signora Rosita AGNEW, ha concesso un'intervista alla signora Cornelia METZIG, studentessa tedesca. Il signor AGNEW ha risposto alle domande sulla politica di comunicazione del Mediatore ed il ruolo dell'addetto stampa. La signora METZIG stava scrivendo un articolo per un concorso per giovani giornalisti.

Il 17 novembre, il Mediatore europeo ha incontrato il signor Leo LINDER, produttore cinematografico tedesco per discutere il progetto dal titolo "Manuale per l'Europa". Il lavoro del Mediatore europeo verrà illustrato nel documentario, che dovrà spiegare cosa possono fare i cittadini europei per far sentire la loro voce.

Il 18 novembre, il Mediatore europeo ha concesso un'intervista al signor Koos VAN HOUDT per un articolo da pubblicare sulla rivista olandese Binnenlands Bestuur. L'intervista ha coperto argomenti diversi, come la democrazia e il ruolo del Mediatore europeo, la riforma amministrativa e la trasparenza.

Il 18 novembre, il professor DIAMANDOUROS ha concesso una serie di interviste ai giornalisti greci relativamente al ruolo del Mediatore europeo, fra cui quelle tenute dalla signora Alexandra ANASTASOPOULOU del canale televisivo greco "Kanali Voulis", dalla signora Alexandra



CHRISTAKAKI della televisione nazionale greca "NET", e dal signor Ioannis PAPADIMITRIOU della radio di lingua greca in Germania.

Il 24 novembre, il professor DIAMANDOUROS ha concesso un'intervista sul suo lavoro alla signora Metta TSIKRIKA della sezione greca della BBC World Service.

Il 9 dicembre, diversi giornalisti di stazioni televisive, radiofoniche e quotidiani erano presenti per testimoniare l'arrivo del Mediatore europeo a Malta. Durante la sua visita a Malta, il professor DIAMANDOUROS ha concesso una serie di interviste approfondite con, fra gli altri, il quotidiano The Times of Malta, il sito web di-ve news, il programma televisivo L-Ewropej e il programma "Mill-Ewropa" di Radio 101.

L'11 dicembre, il professor DIAMANDOUROS ha tenuto una conferenza stampa presso l'ufficio della delegazione della Commissione europea a Ta'Xbiex. La conferenza stampa è stata seguita da circa 10 giornalisti di stazioni televisive, radiofoniche e quotidiani maltesi.



Il Prof. Diamandouros tiene una conferenza stampa.
Ta'Xbiex (Malta), 11 dicembre 2003.

L'11 dicembre, la signor Rosita AGNEW, addetto stampa, ha concesso un'intervista alla signora Sarah TALVARD sulla politica di comunicazione del Mediatore europeo. La signora TALVARD ha chiesto quali fossero gli obiettivi della politica di comunicazione del Mediatore europeo e gli strumenti utilizzati per attuarla, nel quadro dello studio che stava scrivendo sulla cittadinanza nel contesto dei suoi studi universitari.

6.5 COMUNICAZIONE ONLINE

Il 2003 è stato caratterizzato da un consolidamento della presenza su Internet del Mediatore europeo. Sono state aggiunte altre informazioni al sito web del Mediatore europeo e sono state estese diverse sezioni.

Comunicazioni via e-mail

Nell'aprile del 2001, è stata inserita nel sito web una versione elettronica del formulario di denuncia, in dodici lingue. Da allora il numero delle denunce presentate in formato elettronico è



progressivamente aumentato. Nel 2003, le denunce presentate su Internet hanno rappresentato circa la metà di tutte le denunce ricevute dal Mediatore europeo, con un leggero aumento rispetto al 2002, un terzo nel 2001 e poco meno di un quarto nel 2000 e solo un sesto nel 1999.

Oltre 2500 richieste d'informazione sono state ricevute sul principale indirizzo e-mail del Mediatore europeo nel 2003. Il numero è stato di poco inferiore alle 3717 ricevute nel 2002, ma se si considera nel suo insieme la corrispondenza su Internet inviata dalla mailing list del Mediatore per ognuno dei due anni (oltre 1600 e-mail relative all'affondamento della petroliera "Prestige" ricevute nel 2002), il numero di risposte individuali inviate è rimasto costante, attorno alle 2000.

All'inizio del 2003, il Mediatore europeo ha ricevuto oltre 300 e-mail dai cittadini UE in merito alle sovvenzioni agli allevatori dei tori da corrida. Benché l'argomento trattato non rientrasse nell'ambito di competenza del Mediatore, è stata inviata una risposta a ciascuna e-mail, in cui veniva indicata la possibilità di presentare una petizione al Parlamento europeo.


Sviluppi del sito web

Nel corso di tutto il 2003, il sito web dei difensori civici europei ha cominciato a subire modifiche in preparazione dell'allargamento dell'Unione europea, nel 2004. Le pagine sono state ricodificate per consentire di visualizzare i font delle nuove lingue ufficiali dell'Unione europea, mentre sono state aggiunte nuove pagine nelle nuove lingue. Nel dicembre 2003, è stata aggiunta una nuova sezione in 11 lingue al sito web dei difensori civici europei, sull'indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo relativa all'argomento dell'integrazione dei disabili da parte della Commissione europea.

Per garantire che il sito web del Mediatore possa rimanere uno dei più consultati fra quelli dell'Unione, l'ufficio del Mediatore europeo ha partecipato durante tutto il 2003, al lavoro del comitato interistituzionale sulle pubblicazioni su Internet (CEiii) L'ufficio del Mediatore europeo ha inoltre partecipato, nel corso dell'anno, al Comitato editoriale su internet del Parlamento europeo.


Risposte date alle e-mail nel 2003

Richieste d'informazione Denunce




Proporzione di denunce ricevute via internet nel 2003

tramite posta o fax via internet



Aumento percentuale delle denunce trasmesse via internet





Compendio

1 Introduzione

2 Denunce al Mediatore

3 Decisioni a seguito di un'indagine

4 Relazioni con altre istituzioni dell'Unione europea

5 Relazioni con i difensori civici e organi corrispondenti

6 Pubbliche relazioni


Allegati



A STATISTICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO NEL 2003

1 CASI TRATTATI NEL 2003

1.1	NUMERO DI CASI ESAMINATI IN TOTALE NEL 2003	2611
	– denunce e indagini pendenti al 31.12.2002	170 ¹
	– denunce ricevute nel 2003	2436
	– indagini di propria iniziativa del Mediatore europeo	5



Aumento nelle denunce 1996 – 2003

¹ Di cui una di propria iniziativa del Mediatore europeo e 109 indagini.




1.2 ESAME DELLA RICEVIBILITA' O IRRICEVIBILITA' CONCLUSO


95%

1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

1.3.1 Secondo il tipo di azione adottata dal Mediatore europeo a favore dei denuncianti




1.3.2 Rispetto al mandato del Mediatore europeo






DENUNCE CHE ESULANO DAL MANDATO DEL MEDIATORE




DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO DEL MEDIATORE

- Denunce ricevibili




- Denunce irricevibili





2 DENUNCE TRASMESSE AD ALTRI ORGANISMI E SUGGERIMENTI



Invito a contattare il difensore civico o a presentare una petizione presso l'organo simile a livello nazionale o regionale (616)

Invito a contattare la Commissione europea (189)

Invito a presentare una petizione al Parlamento europeo (143)

Suggerimento di contattare altri organismi (341)

Denunce trasferite (38)

al Parlamento europeo (6)

alla Commissione europea (7)

ad un difensore civico nazionale o regionale (25)




3 INDAGINI CONDOTTE NEL 2003

363

Nel corso del 2003, il Mediatore europeo ha condotto 363 indagini, di cui 253 avviate durante il 2003 (cinque di propria iniziativa) e 110 ancora pendenti al 31.12.2002

3.1 ISTITUZIONI E ORGANI SOTTOPOSTI A INDAGINE²




² Alcuni casi riguardano due o più istituzioni o organi delle Comunità europee.



3.2 TIPI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE DENUNCIATI

(In alcuni casi, sono stati denunciati due tipi di cattiva amministrazione)




3.3 PROPOSTE DI SOLUZIONE AMICHEVOLE E PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE FORMULATI NEL 2003

- proposte di soluzione amichevole 18
- progetti di raccomandazione 9




3.4 INDAGINI CHIUSE CON DECISIONE MOTIVATA³ 180

(Un'indagine può essere chiusa per una o più delle seguenti ragioni)



4 ORIGINE DELLE DENUNCE REGISTRATE NEL 2003



4.1 ORIGINE DELLE DENUNCE




³ Di cui una di propria iniziativa del Mediatore europeo.



4.2 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE

Paese	Numero di denunce	 % di denunce	 Popolazione dell'UE in %
Lussemburgo	38	2	0,1
Finlandia	88	4	1,3
Belgio	199	8	2,7
Portogallo	110	5	2,6
Grecia	100	4	2,8
Spagna	284	12	10,6
Irlanda	33	1	0,9
Paesi Bassi	87	4	4,1
Austria	50	2	2,1
Francia	320	13	15,6
Svezia	53	2	2,4
Germania	432	18	21,9
Danimarca	31	1	1,4
Italia	196	8	15,4
Regno Unito	140	6	15,7
Altri	275	11	-





B IL BILANCIO DEL MEDIATORE EUROPEO

Un bilancio indipendente

Lo Statuto del Mediatore europeo prevedeva in origine che il bilancio del Mediatore europeo fosse allegato alla sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale dell'Unione europea.

Nel dicembre 1999, il Consiglio ha deciso che il bilancio del Mediatore europeo fosse indipendente. Dal 1° gennaio 2000⁴, di conseguenza, il bilancio del Mediatore europeo è una sezione indipendente del bilancio dell'Unione europea (sezione VIII-A).

Struttura del bilancio

Il bilancio del Mediatore europeo si divide in tre titoli. Gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale figurano nel titolo 1 del bilancio, che comprende anche le spese di missione sostenute dal Mediatore e dal suo personale. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, materiale e spese varie di funzionamento. Il titolo 3 comprende un unico capitolo che finanzia le adesioni alle organizzazioni internazionali di difensori civici.

Cooperazione con il Parlamento europeo

Per evitare inutili esuberi di personale amministrativo e tecnico, molti dei servizi necessari al Mediatore sono forniti attraverso il Parlamento europeo. I settori su cui il Mediatore fa assegnamento, in misura più o meno ampia, sull'assistenza dei servizi del Parlamento comprendono:

- materie relativa al personale, inclusi i contratti, gli stipendi, le indennità e la sicurezza sociale;
- controllo finanziario e contabilità;
- preparazione ed esecuzione parziale del titolo 1 del bilancio;
- traduzione, interpretariato e stampa;
- sicurezza;
- informatica, telecomunicazioni e disbrigo della corrispondenza.

La cooperazione tra il Mediatore e il Parlamento europeo ha consentito notevoli risparmi in termini di efficienza nel bilancio comunitario. In effetti, in virtù di tale cooperazione, il personale amministrativo del Mediatore non ha subito sostanziali incrementi.

Nei casi in cui i servizi forniti dal Mediatore comportano una spesa diretta aggiuntiva da parte del Parlamento europeo, si effettua un addebito il cui pagamento viene eseguito attraverso un conto di collegamento. La locazione degli uffici e i servizi di traduzione sono le principali voci di spesa trattate con questo sistema.

Il bilancio 2003 comprendeva un onorario forfettario per coprire i costi sostenuti dal Parlamento europeo relativi alla fornitura di servizi consistenti unicamente in ore di lavoro, quali l'amministrazione di contratti, stipendi e indennità del personale e una serie di servizi informatici.

La cooperazione tra il Parlamento europeo e il Mediatore è stata avviata da un Accordo quadro del 22 settembre 1995, completato dagli Accordi sulla cooperazione amministrativa e sulla cooperazione del bilancio e finanziaria siglati il 12 ottobre 1995.

Nel dicembre 1999, il Mediatore e la Presidente del Parlamento europeo hanno sottoscritto un accordo che rinnovava gli accordi di cooperazione, con alcune modifiche, per l'esercizio 2000, e prevedeva un rinnovo automatico per il periodo successivo.

4

Alcuni casi riguardano due o più istituzioni o organi delle Comunità europee.



Il bilancio 2003

La tabella dell'organico del Mediatore prevedeva nel 2003 un totale di 31 posti.

L'importo totale iniziale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 2003 era di 4.438.653 €. Il titolo 1 (Spese concernenti il personale dell'istituzione) ammontava a 3.719.727 €. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) ammontava a 715.926 €. Il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) ammontava a € 3.000.

La seguente tabella indica le spese effettive nel 2003 in termini di stanziamenti impegnati.

Titolo 1	€ 3.415.448,87
Titolo 2	€ 634.877,91
Titolo 3	€ 2.161,49
Totale	€ 4.052.488,27

Le entrate sono costituite principalmente da trattenute effettuate sulle remunerazioni del Mediatore e del suo personale. In termini di pagamenti ricevuti, il totale delle entrate nel 2003 è stato pari a 434.833 €.

Il bilancio 2004

Il bilancio per il 2004, elaborato nel corso del 2003, prevede una tabella dell'organico di 38 persone, ovvero 7 posti in più rispetto alla tabella dell'organico del 2003.

Questo aumento è dovuto in larga misura al futuro allargamento dell'Unione europea e alla necessità dell'ufficio del Mediatore europeo di dotarsi di adeguate conoscenze, tanto delle lingue quanto dei sistemi giuridici dei nuovi Stati membri.

L'importo totale degli stanziamenti per il 2004 corrisponde a 5.684.814 €. Il titolo 1 (Spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione) ammonta a 4.811.846 €. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) ammonta a 869.986 €. Il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) ammonta a 3.000 €.

Il bilancio per il 2004 si riferisce a un'entrata complessiva pari a 513.764 €.



C PERSONALE

MEDIATORE EUROPEO

JACOB SÖDERMAN

(fino al 31 marzo 2003)

P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS

(dal 1 aprile 2003)

SEGRETERIA DEL MEDIATORE EUROPEO

Nicholas CATEPHORES

Assistente del Mediatore europeo
Tel. +33 3 88 17 2383

Eleni-Anna GALATIS

Segretaria del Mediatore europeo
Tel. +33 3 88 17 2528

DIPARTIMENTO GIURIDICO

Ian HARDEN

Responsabile del dipartimento giuridico
Tel. +32 2 284 3849
Tel. +33 3 88 17 2384

Murielle RICHARDSON

Assistente del responsabile del dipartimento giuridico
Tel. +33 3 88 17 2388

Elodie BELFY

Assistente giuridico (dall'1.01.2003)
Tel. +32 2 284 3901

Peter BONNOR

Giurista
(Fino al 31.03.2003)

Benita BROMS

Responsabile dell'antenna di Bruxelles
Consigliere giuridico principale
Tel. +32 2 284 2543

Alessandro DEL BON

Giurista
Tel. +33 3 88 17 2382

Maria ENGLESON

Giurista
(fino al 31.08.2003)

Marjorie FUCHS

Giurista
Tel. +33 3 88 17 4078

Gerhard GRILL

Consigliere giuridico principale
Tel. +33 3 88 17 2423

Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA

Consigliere giuridico principale
(dall'1.10. 2003)
Tel. +33 3 88 17 2746

Andrea JANOSI

Consigliere giuridico principale
(dall'1.10.2003)
Tel. +33 3 88 17 2429

Vicky KLOPPENBURG

Giurista (fino al 31.03.2003)

José MARTÍNEZ ARAGÓN

Consigliere giuridico principale
Tel. +33 3 88 17 2401



Sigyn MONKE

*Giurista
(fino al 31.03.2003)*

Ida PALUMBO

*Giurista
Tel. +33 3 88 17 2385*

Olivier VERHEECKE

*Consigliere giuridico principale
Tel. +32 2 284 2003*

Fotini AVARKIOTI

Tirocinante (fino al 22.10.2003)

Liv-Stephanie HAUG

*Tirocinante (dall'1.09.2003)
Tel. +33 3 22 17 2402*

Verónica JIMENEZ-VALLEJO

Tirocinante (dall'1.02.2003 al 23.12.2003)

Tina NILSSON

*Tirocinante (dall'1.02.2003 al
23.12.2003)
Tel. +32 2 284 14 17*

Pagona-Maria REKAITI

*Tirocinante (dall'1.09.2003)
Tel. + 32 2 284 3897*

Tea SEVON

Tirocinante (fino all'1.04.2003)



ADMINISTRATION AND FINANCE DEPARTMENT

João SANT'ANNA

*Responsabile del dipartimento
amministrativo e finanziario
Tel. +33 3 88 17 5346*

Félicia VOLTZENLOGEL

*Segretaria del responsabile del
dipartimento amministrativo e finanziario
Tel. +33 3 88 17 2394*

Rosita AGNEW

*Addetto stampa
Tel. +33 3 88 17 2408*

Séverine BEYER

*Segretaria
Tel. +33 3 88 17 2393*

Evelyne BOUTTEFROY

*Segretaria
Tel. +33 3 88 17 2413*

Rachel DOELL

*Segretaria
Tel. +33 3 88 17 2398*

Jean-Pierre FEROU MONT

*Agente amministrativo (dal 15.10.2003)
Tel. +33 3 88 17 2542*

Isabelle FOUCAUD-BOUR

*Segretaria
Tel. +33 3 88 17 2391*

Ben HAGARD

*Responsabile per le comunicazioni su
Internet
Tel. +33 3 88 17 2424*

Alexandros KAMANIS

*Agente amministrativo
Tel. +33 3 88 17 2403*

Isgouhi KRIKORIAN

*Segretaria
Tel. +33 3 88 17 2540*

Gaël LAMBERT

*Agente TIC (dall'1.09.2003)
Tel. +33 3 88 17 2399*

Isabelle LECESTRE

Segretaria (fino al 30.06.2003)

Juan Manuel MALLEA

*Assistente del Mediatore europeo
(dall'1.01.2000 al 31.03.2003)
Segretario (dall'1.04.2003)
Tel. +33 3 88 17 2301*

Charles MEBS

*Usciere
Tel. +33 3 88 17 7093*

Elizabeth MOORE

*Segretaria
Agente ausiliario (fino al 31.10.2003.)
Agente temporaneo (dall'1.11.2003)
Tel. +32 2 284 6393*

Dace PICOT-STIEBRINA

*Assistente per la comunicazione
(dall'1.11.03)
Tel. +33 3 88 17 4080*

Véronique VANDAELE

*Agente finanziario
Agente temporaneo (fino al 16.10.2003)
Agente ausiliario (dal 3.12.2003)
Tel. +32 2 284 2300*



D INDICE DELLE DECISIONI

1 PER NUMERO DI CASO

2000

1542/2000/(PB)(SM)IJH	209
-----------------------------	-----

2001

0341/2001/(BB)IJH.....	208
0573/2001/IJH	188
1351/2001/(ME)(MF)BB.....	155
1826/2001/JMA	45

2002

0221/2002/ME	161
0548/2002/GG	124
0647/2002/OV	51
0648/2002/IJH	144
0659/2002/IP.....	55
0845/2002/IJH	194
1015/2002/(PB)IJH.....	209
1045/2002/GG	201
1141/2002/GG	102
1166/2002/(SM)IJH.....	129
1237/2002/(PB)OV	162
1256/2002/GG	58
1358/2002/IP.....	60
1365/2002/OV	62
1402/2002/GG	132
1437/2002/IJH	65
1523/2002/GG	166
1536/2002/OV	73

1565/2002/GG	139
1625/2002/IJH	97
1753/2002/GG	76
1795/2002/IJH	43, 91
1840/2002/GG	186
1915/2002/BB	118
1939/2002/IJH	84
1960/2002/JMA	110
2024/2002/OV	105
2059/2002/IP.....	189
2097/2002/GG	189
OI/2/2002/IJH	215

2003

0172/2003/IP.....	77
0205/2003/IJH	112
0207/2003/OV	116
0324/2003/MF	81
0342/2003/IP.....	108
0406/2003/(PB)IJH.....	41
0754/2003/GG	171
0852/2003/OV	182
0949/2003/IJH	178
1117/2003/GG	89
1173/2003/(TN)IJH.....	114
1200/2003/OV	151
OI/4/2003/ADB.....	220
Q1/2003/IP	221



2 PER MATERIA

Agricoltura (PAC)

0205/2003/IJH112

Diritti dei cittadini

0845/2002/IJH194

1402/2002/GG132

1753/2002/GG76

1117/2003/GG89

Concorrenza

0648/2002/IJH144

1045/2002/GG201

Contratti

0548/2002/GG124

1141/2002/GG102

1256/2002/GG58

1565/2002/GG139

1625/2002/IJH97

1960/2002/JMA110

1915/2002/BB118

OI/2/2002/IJH215

0205/2003/IJH112

0754/2003/GG171

0949/2003/IJH178

1173/2003/(TN)IJH114

Cooperazione allo sviluppo

1351/2001/(ME)(MF)BB155

Politica economica e monetaria

1939/2002/IJH84

Ambiente

1826/2001/JMA45

Libera circolazione dei beni

0659/2002/IP55

1237/2002/(PB)OV162

Istituzioni

1625/2002/IJH97

1840/2002/GG186

2024/2002/OV105

Varie

0845/2002/IJH194

2024/2002/OV105

OI/2/2002/IJH215

Accesso del pubblico

1542/2000/(PB)(SM)IJH209

0573/2001/IJH188

0648/2002/IJH144

1437/2002/IJH65

1015/2002/(PB)IJH209

1795/2002/IJH43

1795/2002/IJH91

1939/2002/IJH84

Salute pubblica

Q1/2003/IP221

Ricerca e tecnologia

0221/2002/ME161

1625/2002/IJH97



Personale

- Assunzione

0341/2001/(BB)IJH.....	208
0647/2002/OV	51
1365/2002/OV	62
1523/2002/GG	166
1536/2002/OV	73
2059/2002/IP	189
2097/2002/GG	189
0207/2003/OV	116
0324/2003/MF	81
0406/2003/(PB)IJH.....	41
0852/2003/OV	182
OI/4/2003/ADB.....	220

- Altro

1166/2002/(SM)IJH.....	129
1358/2002/IP	60
1625/2002/IJH	97
0172/2003/IP	77
0342/2003/IP	108
1200/2003/OV	151

Disposizioni fiscali

1237/2002/(PB)OV	162
------------------------	-----



3 PER TIPO DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE ADOTTA

Abuso di potere

1166/2002/(SM)IJH.....129

Ritardo evitabile

0548/2002/GG124
1141/2002/GG102
1256/2002/GG58
1625/2002/IJH97
1173/2003/(TN)IJH.....114

Discriminazione

0647/2002/OV51
0659/2002/IP55
1045/2002/GG201
1358/2002/IP60
1365/2002/OV62
1523/2002/GG166
1536/2002/OV73

Mancato adempimento

1237/2002/(PB)OV162

Violazione dei diritti alla difesa

1200/2003/OV151

Carenza o rifiuto d'informazioni

1542/2000/(PB)(SM)IJH209
0341/2001/(BB)IJH208
1237/2002/(PB)OV162
1437/2002/IJH65
1015/2002/(PB)IJH.....209
1402/2002/GG132
1625/2002/IJH97
1915/2002/BB118
1939/2002/IJH84
2024/2002/OV105
0207/2003/OV116
0324/2003/MF81
0342/2003/IP108
1117/2003/GG89

Mancanza di trasparenza

0221/2002/ME161
0845/2002/IJH194
1565/2002/GG139
1753/2002/GG76
1795/2002/IJH43
1795/2002/IJH91
2059/2002/IP189
2097/2002/GG189

Errore giuridico

0573/2001/IJH188
0648/2002/IJH144
1795/2002/IJH43
1795/2002/IJH91
0949/2003/IJH178

Negligenza

1826/2001/JMA45
1960/2002/JMA110

Errori procedurali

1351/2001/(ME)(MF)BB155
0221/2002/ME161
0647/2002/OV51
0845/2002/IJH194
1166/2002/(SM)IJH.....129
1915/2002/BB118
OI/2/2002/IJH215
0172/2003/IP77
0406/2003/(PB)IJH.....41
OI/4/2003/ADB220



Motivazione inadeguata

1542/2000/(PB)(SM)IJH	209
0573/2001/IJH	188
0647/2002/OV	51
0648/2002/IJH	144
2024/2002/OV	105
0207/2003/OV	116
1200/2003/OV	151

Altri casi di cattiva amministrazione

1351/2001/(ME)(MF)BB	155
0205/2003/IJH	112
0754/2003/GG	171
0852/2003/OV	182

Ingiustizia

0845/2002/IJH	194
1840/2002/GG	186
0205/2003/IJH	112
0852/2003/OV	182



E L'ELEZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

Disposizioni giuridiche

L'articolo 195 del trattato CE recita: "Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile."

Il regolamento del Parlamento europeo aggiunge alcuni dettagli alla procedura elettorale:

articolo 177

- "1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la sua elezione, o nei casi previsti al paragrafo 8, il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*
- 2. Le candidature debbono essere appoggiate da almeno trentadue deputati cittadini di almeno due Stati membri. Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.*
Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato risponde alle condizioni fissate dallo statuto del Mediatore.
- 3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati. Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.*
- 4. L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è sottoposto al voto del Parlamento.*
- 5. La votazione si svolge a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti espressi.*
Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno. In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.
- 6. Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.*
- 7. Il candidato nominato è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.*
- 8. Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore."*

Le elezioni del 2003

Il Parlamento europeo ha pubblicato un appello per la presentazione di candidature nella Gazzetta ufficiale del 7 settembre 2002⁵, indicando quale scadenza il 3 ottobre 2002.

Con lettera del 21 ottobre 2002, il Presidente del Parlamento europeo ha comunicato alla commissione per le petizioni di aver ricevuto 17 candidature.

Il 25 e 26 novembre 2002, la commissione per le petizioni ha organizzato le audizioni pubbliche dei sette candidati ritenuti eleggibili, e segnatamente i sigg. Georgios ANASTASSOPOULOS, P. Nikiforos DIAMANDOUROS, Giuseppe FORTUNATO, Xabier MARKIEGI, Pierre-Yves MONETTE, Roy PERRY e Herman WUYTS.

I sigg. ANASTASSOPOULOS e MARKIEGI hanno ritirato le loro candidature il 9 gennaio 2003.

Il 15 gennaio 2003, il professor P. Nikiforos DIAMANDOUROS è stato eletto Mediatore europeo dai membri del Parlamento europeo riuniti in sessione plenaria a Strasburgo, alla seconda votazione, con 294 voti a favore su 535.

⁵

2002 GU C 213/10



La decisione del Parlamento europeo che nomina il professor DIAMANDOUROS Mediatore europeo fino alla fine dell'attuale mandato, nel 2004, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'8 marzo 2003⁶.

Informazioni dettagliate sull'elezione del Mediatore europeo si possono trovare sul sito web del Parlamento europeo all'indirizzo: http://www.europarl.eu.int/comparl/peti/election/default_it.htm.

⁶

2003 GU L 065/26.



COME CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO

PER POSTA

Mediatore Europeo
1, avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
67001 Strasbourg Cedex
France

TELEFONICAMENTE

+33 3 88 17 2313

VIA FAX

+33 3 88 17 9062

VIA E-MAIL

euro-ombudsman@europarl.eu.int

SITO WEB

<http://www.euro-ombudsman.eu.int>



Ufficio delle pubblicazioni

Publications.eu.int

ISBN 92-95010-86-8



9 789295 010864

www.euro-ombudsman.eu.int